

MANUALI HOEPLI

---

GUIDO BORTOLOTTO

# DOTTRINA DEL FASCISMO



EDITORE - ULRICO HOEPLI - MILANO

1939-XVII

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

## P R E M E S S A

*Questa Dottrina del Fascismo appare nell'anno XVII dell'Era Fascista, nel corso del quale si celebra insieme il ventennale della Vittoria nella Grande Guerra e il ventennale della fondazione dei Fasci di Combattimento; ed appare quando i precetti della nostra dottrina politica e l'opera del Duce si sono proiettati e hanno esercitato la loro decisiva influenza su tutta l'Europa.*

*Ma questo libro appare quando la riforma costituzionale, iniziata dal Governo fascista nel 1923 colla costituzione del Gran Consiglio del Fascismo e sviluppata ininterrottamente colla promulgazione e coll'applicazione delle altre leggi fondamentali, si perfeziona ora colla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; ed appare quando il Governo prepara il riordinamento dell'educazione delle generazioni nuove, conforme ai principii e alle direttive contenuti nella « Carta della Scuola ».*

*Così l'esposizione della nostra dottrina si completa con tutto quanto ha attinenza alla recentissima legislazione.*

*La presente trattazione, che segue l'ordine e l'insegnamento della Dottrina del Fascismo dettata dal Duce (le citazioni di detta Dottrina sono riportate in corsivo nel testo o a piede di pagina), presenta carattere ad un*

*tempo scientifico e pratico, discostandosi, per quanto è possibile, dagli schemi elementari ed assumendo inizialmente i principii, per illustrarli a traverso l'ordine morale e sociale, il sistema corporativo, l'ordinamento giuridico e la riforma costituzionale. Non vengono particolarmente commentati i singoli istituti, per dare solo la nozione della loro origine, della loro costituzione, dei loro scopi e dei loro caratteri, pienamente aderenti allo spirito della rivoluzione ricostruttiva.*

*Questo Manuale segue e completa l'altro precedente sulla Storia del Fascismo; e con esso costituisce il piano, sul quale poggiano e si sviluppano le trattazioni degli altri volumi della mia collezione su L'ordinamento corporativo.*

G. B.

Roma, marzo 1939-XVII.

# INDICE GENERALE

## PARTE PRIMA

### LA DOTTRINA E L'ORDINE MORALE

#### I. - LA FORMAZIONE DELLA DOTTRINA

	Pag.
1. - Origini e contenuto . . . . .	3
A) - La rivoluzione e la dottrina . . . . .	3
1. La formazione della dottrina. - 2. Azione e dottrina. - 3. Guerra, rivoluzione e dottrina. - 4. L'italianità del movimento e della dottrina. - 5. L'antitesi con le altre dottrine. - 6. L'originalità della dottrina. - 7. L'evoluzione della dottrina.	
B) - Il sistema . . . . .	22
8. Contenuto e fonti della dottrina. - 9. L'ordine e il piano della trattazione. - 10. Dottrina fascista e dottrina corporativa. - 11. Dottrina realistica e storica. - 12. La storia e l'evoluzione delle forze spirituali. - 13. L'uomo del fascismo e l'evoluzione storica. - 14. Le dottrine antistoriche. - 15. La dottrina del fascismo dottrina di vita. - 16. I dati e gli aspetti della vita. - 17. I valori della vita. - 18. Scala e gerarchia di valori. - 19. I valori fondamentali e la dottrina corporativa.	
2. - La dottrina e i suoi caratteri . . . . .	49
A) - La dottrina fascista e le altre dottrine . . . . .	49
20. Le dottrine del XIX e quelle del XX secolo. - 21. La dottrina fascista e le altre dottrine. - 22. Il fascismo e i suoi avversari. - 23. La dottrina liberale. Individuo, collettività e Stato in regime liberale. - 24. La democrazia e il principio dell'eguaglianza giuridica. - 25. La sovranità popolare. - 26. Il socialismo e il bolscevismo. - 27. Il fascismo contro il bolscevismo. - 28. La crisi dello Stato e la decadenza delle dottrine demo-liberali.	

	Pag.
B) - L'universalità della dottrina . . . . .	70
29. Priorità storica, originalità e universalità della dottrina. - 30. La rivoluzione fascista universale. L'universalità dello spirito creatore. Il Duce. - 31. I valori e le idee universali. - 32. L'universalità delle fonti. - 33. Gli aspetti universali. - 34. I principii fondamentali. - 35. L'universalità della dot- trina nelle sue realizzazioni. - 36. Il fascismo nel mondo e i nuovi orientamenti degli Stati.	
 II. - L'UNITÀ MORALE  	
1. - La dottrina e la legge morale . . . . .	85
A) - L'uomo e la vita spirituale . . . . .	85
37. La concezione spiritualistica della vita. - 38. Spiritua- lità e moralità. - 39. La personalità dell'uomo. - 40. L'uomo, la collettività e lo Stato nell'ordine morale. - 41. L'unità e la realtà spirituale dell'uomo.	
B) - I valori universali dello spirito . . . . .	97
42. La vita, i valori dello spirito e il senso della moralità. - 43. La fede e la religione. - 44. La religione e la scienza. - 45. L'ideale e la missione. - 46. La nazione, la patria e la co- scienza nazionale. L'armonia e la concordia. - 47. Lo Stato come realtà spirituale e il sentimento dello Stato.	
2. - La dottrina e l'educazione . . . . .	110
A) - L'educazione fascista . . . . .	110
48. Fascismo ed educazione. - 49. I requisiti dell'educazione fascista. - 50. L'unità dell'azione educativa. - 51. Educa- zione e coscienza fascista. - 52. L'educazione nazionale e politica. - 53. Educazione latina e mediterranea, civile e umanistica. - 54. Educazione fascista e imperiale. - 55. Educazione antiborghese e antidemagogica. - 56. Educa- zione realistica. - 57. L'educazione e la visione della vita.	
B) - Le generazioni nuove . . . . .	135
58. L'educazione e le nuove generazioni. - 59. L'uomo del nostro tempo. - 60. Educazione e tradizioni italiane. - 61. Lo stile nella persona. - 62. Lo stile nella parola e nell'eloquio. - 63. Lo stile nell'azione e nel pensiero. - 64. Coscienza, do- vere e responsabilità. - 65. Carattere, condotta, volontà ed	

azione. - 66. La disciplina dell'azione. La vita come lotta. - La guerra e l'educazione guerriera. - 67. La guerra e la rivoluzione. L'eroismo. - 68. L'educazione fascista e la «Carta della Scuola». - 69. Principii metodi e fini della scuola fascista.

## PARTE SECONDA

## LA DOTTRINA CORPORATIVA

## I. - L'ORDINE SOCIALE

	Pag.
1. - La vita sociale . . . . .	167
A) - La società organizzata . . . . .	167
70. Il dato sociale della rivoluzione e il corporativismo. -	
71. Individualismo, collettivismo e corporativismo. L'ordine	
corporativo e l'ordine morale. - 72. Principio corporativo e	
principio etico. - 73. L'individuo, la società organizzata e la	
socialità. - 74. L'apparato sociale, l'organizzazione e la co-	
scienza corporativa. - 75. L'unità delle formazioni sociali.	
- 76. L'individuo e il rapporto sociale.	
B) - L'individuo, la collettività e lo Stato . . . . .	181
77. Individuo, collettività e Stato nelle moderne dottrine. -	
78. Le tendenze sociali degli individui. - 79. La dottrina fa-	
scista e la concezione corporativa della vita sociale. - 80.	
Concezione atomistica e concezione corporativa. - 81. La	
società e lo Stato. - 82. Lo Stato come unità sistematica ed	
organica. - 83. Lo Stato e la vita.	
2. - Il regime corporativo . . . . .	194
A) - L'organizzazione e la gerarchia . . . . .	194
84. Organizzazione, gerarchia e giustizia. - 85. I principii	
dell'organizzazione conforme alla dottrina fascista. - 86. Gli	
elementi dell'organizzazione. L'elemento iniziale, l'individuo.	
- 87. L'ente unitario. L'aggregazione. - 88. L'elemento ti-	
pico. La categoria. - 89. L'elemento direttivo. - 90. Gerarchia	
di valori. Eguaglianza e scala di valori. - 91. Gerarchia di po-	
teri. - 92. L'essenza della gerarchia. - 93. Gerarchia e disci-	
plina. - 94. Superiorità e gerarchia.	
B) - La vita e i valori sociali . . . . .	215
95. I valori sociali. - 96. La famiglia e la prole. - 97. Gli ag-	
gregati sociali e la società nazionale. - 98. La nazione come	
unità sociale. - 99. Il popolo, il numero e la potenza. La poli-	

tica demografica. - 100. Il popolo, la razza e la gente. La politica razzista. - 101. La tradizione e la stirpe. L'impero e la civiltà. - 102. Lo Stato, la gente, il prestigio.

## II. - L'ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO

	Pag.
1. - L'ordinamento giuridico . . . . .	236
A) - La dottrina giuridica del corporativismo . . . . .	236
103. Lo Stato fascista e l'ordinamento giuridico. - 104. Lo Stato e il diritto. - 105. Individui, collettività e Stato nell'ordinamento giuridico corporativo. - 106. Ordinamento giuridico generale e ordinamenti giuridici particolari. - 107. Personalità, gerarchia e corporazione nell'ordine giuridico. - 108. Soggettività giuridica, interesse e volontà. - 109. Diritti soggettivi e doveri giuridici. - 110. I diritti obbligatori. - 111. Doveri sociali, funzioni e prestazioni. - 112. I rapporti di diritto pubblico. - 113. I rapporti di gerarchia. Rapporto di gerarchia generale. - 114. Rapporto di gerarchia particolare. Rapporto di gerarchia amministrativa.	
B) - La disciplina giuridica e le leggi . . . . .	263
115. Diritto e legislazione fascista. Potere esecutivo e norme giuridiche. - 116. La riforma dei codici. Il codice penale e il sistema della prevenzione e della repressione. - 117. La difesa dello Stato e le libertà dei cittadini. - 118. La dottrina del fascismo e i diritti fondamentali. - 119. Il regolamento delle libertà in regime fascista. Libertà di pensiero. - 120. Riunione e associazione. - 121. La disciplina della stampa. - 122. La difesa della pubblica economia. - 123. L'ordinamento amministrativo. - 124. Lo Stato e i suoi funzionari. - 125. La giurisdizione. - 126. La codificazione del diritto privato.	
2. - Lo Stato e l'economia . . . . .	290
A) - La dottrina corporativa . . . . .	290
127. La dottrina corporativa e i produttori. - 128. Il produttore e la collaborazione delle energie produttive. - 129. L'ordinamento corporativo. - 130. Individuo, collettività e Stato nell'ordine economico. - 131. La «Carta del Lavoro». - 132. La fine del capitalismo. - 133. Capitalismo, marxismo e corporativismo. - 134. Dottrine economiche e dottrine corporative. - 135. I valori economici fondamentali. La proprietà e il capitale. - 136. La funzione sociale della proprietà. L'iniziativa e la responsabilità. - 137. Il lavoro. - 138. Il salario. - 139. Produzione, consumo e risparmio.	



	Pag.
B) - Sindacalismo, corporativismo e autarchia . . . . .	318
140. La disciplina giuridica e l'economia. - 141. I valori economici strumentali e l'unità del sistema. - 142. I sindacati. - 143. L'organizzazione sindacale nazionale. - 144. I contratti collettivi di lavoro. - 145. Le corporazioni. - 146. L'ordinamento delle corporazioni. - 147. La rappresentanza nelle corporazioni. - 148. Le norme corporative. - 149. La magistratura e le controversie del lavoro. - 150. Giustizia sociale e civiltà del lavoro. - 151. L'autarchia. - 152. Regime corporativo e ordine costituzionale. - 153. L'unità dello Stato totalitario. - 154. L'organizzazione delle attività produttive e la riforma della rappresentanza politica.	

## PARTE TERZA

## LA DOTTRINA POLITICA

## I. - LO STATO E LA COSTITUZIONE

1. - L'unità politica . . . . .	351
---------------------------------	-----

A) - La rivoluzione e il regime politico. . . . .	351
---	-----

155. La dottrina dello Stato fascista. - 156. La costituzione, la funzione e l'attività dello Stato. - 157. La necessità dello Stato. - 158. Lo Stato e la politica. - 159. La politica e le crisi dello Stato. - 160. Crisi e rivoluzioni. - 161. Il partito rivoluzionario e la dittatura rivoluzionaria. - 162. Il regime politico. - 163. Regime e formula politica. - 164. Individuo, collettività e Stato nel regime fascista. - 165. Il valore iniziale dell'individuo e il suo superamento nella vita organizzata. I valori politici e lo Stato fascista.

B) - La dottrina unitaria . . . . .	376
-------------------------------------	-----

166. La nazione e lo Stato. - 167. Il valore storico e ideale della nazione. - 168. Il carattere nazionale. - 169. Le unità nazionali e le relazioni internazionali. - 170. Lo Stato e il popolo. - 171. Nazione e popolo. - 172. Il popolo e la politica. - 173. Il popolo come corpo dello Stato. - 174. Lo Stato fascista come Stato popolare. - 175. L'autorità e la libertà. Il regime autoritario. - 176. L'aspetto positivo e negativo dell'autorità e della libertà. - 177. La dottrina fascista della libertà. - 178. La libertà dell'individuo nello Stato. - 179. L'autorità e il consenso. - 180. L'autorità e la reazione. - 181. L'autorità e la dittatura.

	Pag.
2. - Lo Stato fascista e l'impero . . . . .	404
A) - La trasformazione dello Stato . . . . .	404
182. Fattori storici e fattori rivoluzionari nella trasformazione dello Stato. - 183. Fattori storici. La Monarchia. - 184. La Chiesa. Il Trattato del Laterano. - 185. La politica religiosa e i caratteri dello Stato fascista. - 186. Lo Statuto, la sua irrevocabilità e le sue modificazioni. - 187. L'Esercito. - 188. I fattori rivoluzionari. La Milizia. - 189. Il Partito. - 190. La Corporazione. - 191. Lo Stato unitario nazionale. - 192. Lo Stato etico. - 193. La volontà di prestigio e di potenza. - 194. Lo Stato totalitario e il partito unico. - 195. Lo Stato corporativo e le forze produttive. - 196. Lo Stato come unità organica.	
B) - Il primato e l'impero . . . . .	447
197. Lo Stato autoritario. - 198. La sovranità dello Stato. - 199. La politica interna ed estera. La politica estera italiana dell'anteguerra. - 200. La politica estera dello Stato fascista. - 201. Versaglia, Ginevra e la Società delle Nazioni. - 202. Gli accordi di Monaco e il nuovo assetto europeo. - 203. La potenza e il prestigio dello Stato. - 204. L'ordinamento militare. - 205. Le forze militari. - 206. Lo Stato militare e l'efficienza bellica della nazione. - 207. I problemi della pace e della guerra. - 208. La pace con giustizia. - 209. L'espansione nel mondo e l'impero. - 210. La dottrina fascista dell'impero. - 211. Il fattore storico. - 212. Il fattore spirituale. - 213. Il fattore demografico. - 214. Impero, razza e civiltà. - 215. Il fattore economico. - 216. L'ordine corporativo e l'impero. - 217. Il fattore politico. - 218. Gli italiani all'estero e il popolamento dell'impero.	

## II. - LA RIFORMA COSTITUZIONALE

1. - Le funzioni e i poteri dello Stato . . . . .	497
A) - Il principio corporativo e l'ordine costituzionale . . . . .	497
219. Corporativismo e ordinamento costituzionale. - 220. L'ordinamento unitario dello Stato. L'unità giuridica. - 221. L'unità costituzionale. La Costituzione e i suoi aspetti. - 222. L'evoluzione delle costituzioni. Le leggi costituzionali. - 223. L'unità politica e i poteri dello Stato. - 224. Distinzione di funzioni e gerarchie di poteri in regime costituzionale fascista.	

	Pag.
B) - Lo Stato e le gerarchie politiche . . . . .	517
225. Lo Stato come sistema di gerarchie. - 226. La formazione delle gerarchie di governo. - 227. Le gerarchie in regime fascista. - 228. Le gerarchie, il Capo dello Stato e il potere politico. - 229. Il Gran Consiglio del Fascismo e la sua funzione unitaria. - 230. Il Gran Consiglio, il Partito unico e lo Stato totalitario. - 231. Il Partito unico e i suoi poteri. - 232. L'attività e gli scopi del Partito. - 233. Il governo e il Capo del governo. - 234. La legge sul Primo Ministro. - 235. La forma di governo e il regime costituzionale fascista.	
2. - La rappresentanza . . . . .	544
A) - La rappresentanza nazionale in regime corporativo . . . . .	544
236. Stato e rappresentanza. Il principio dell'identità e il principio della rappresentanza. - 237. La rappresentanza in regime democratico. Sovranità popolare, elezionismo e legge del numero. - 238. Partiti e professionismo politico. - 239. La demagogia. - 240. La rappresentanza in regime corporativo e i tempi della rivoluzione. - 241. Le fasi della riforma della rappresentanza nazionale. - 242. Il corporativismo e la riforma della rappresentanza. - 243. Le rappresentanze come organi dello Stato. - 244. Le rappresentanze totalitarie. - 245. Le rappresentanze e gli interessi generali. - 246. Le rappresentanze senza elezioni.	
B) - Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . .	572
247. La Camera dei Fasci e delle Corporazioni. - 248. La rappresentanza organica italiana e popolare. - 249. La composizione della Camera, il Partito e le Corporazioni. - 250. Il Partito nazionale fascista, la rappresentanza della nazione, dell'impero e dei fasci all'estero. - 251. La Camera e il Consiglio nazionale delle Corporazioni. - 252. I consiglieri nazionali. - 253. Nomina e requisiti. - 254. La funzione e la rappresentanza dei consiglieri nazionali. La presidenza della Camera. - 255. Il Senato. - 256. La rappresentanza e gli organi fondamentali del regime. Il governo e l'attività legislativa. - 257. La funzione legislativa della Camera e del Senato. - 258. Le assemblee plenarie. - 259. Le commissioni legislative. L'attività legislativa del governo e i decreti legge. - 260. Le norme corporative speciali.	

PARTE QUARTA  
APPENDICE

contenente i testi legislativi fondamentali

	Pag.
1. - Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato . . . . .	599
2. - Legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche . . . . .	600
3. - Legge 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del Fascismo, colle modificazioni successivamente portate dalla Legge 14 dicembre 1929, n. 2099, dal R. D. L. 19 dicembre 1935, n. 2121 e dal R.D.L. 7 gennaio 1937, n. 5 . . . . .	602
4. - Legge 5 gennaio 1939, n. 10 sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni . . . . .	604
5. - Legge 19 gennaio 1939, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . .	605
6. - <i>Carta del Lavoro</i> , deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 . . . . .	608
7. - <i>Carta della Scuola</i> , deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo il 15 febbraio 1939 . . . . .	613

PARTE PRIMA

**LA DOTTRINA E L'ORDINE MORALE**



# I. - LA FORMAZIONE DELLA DOTTRINA

## 1. - ORIGINI E CONTENUTO

### A) *La rivoluzione e la dottrina.*

SOMMARIO. — 1. La formazione della dottrina. — 2. Azione e dottrina. — 3. Guerra, rivoluzione e dottrina. — 4. L'italianità del movimento e della dottrina. — 5. L'antitesi con le altre dottrine. — 6. L'originalità della dottrina. — 7. L'evoluzione della dottrina.

1. L'Italia fascista è sorta da una guerra e da una rivoluzione; ed è « un'Italia romana dura ed, allo stesso tempo, umanissima » (1). Dalla stessa guerra e dalla stessa rivoluzione è sorta una romana, dura ed umanissima dottrina. La dottrina del fascismo è romana,

**DOTTRINA.** — MUSSOLINI B., *Dottrina del fascismo*, « Enciclop. ital. », 1932, v. XIV; AGNESI G., *I nostri orientamenti; appunti programmatici del fascismo*, Crema, 1921; AMATI L., *Caratteri fondamentali del fascismo nel pensiero nel sentimento e nell'azione*, Terni, 1926; AMICO A., *Combattentismo e fascismo*, Milano, 1932; APICELLA M., *Il sentimento unitario del popolo italiano e la rivoluzione fascista*, Padova, 1926; ARIMATTEI F., *Pensieri sul fascismo*, Faenza, 1938; AVARNA DI GUALTIERI C., *Il fascismo*, Torino, 1925; BARILLI E., *Principii di cultura fascista*, Modena, 1938; BERLINGIERI F., *Il fondamento ideale del fascismo*, « Costruire », 1929, n. 8; BERTELEÈ A., *Aspetti ideologici del fascismo*, Torino, 1930; BODRERO E., *Nuovi orizzonti del pensiero politico in Italia*,

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, Ediz. definitiva, Milano, 1934, vol. I, Introduzione. Vedi BORROLOTTO G., *Storia del Fascismo*, Milano, 1938, p. 3 e segg.

perchè si ispira e si informa alla giustizia e alla sapienza di Roma; è dura, perchè impone ai gregari una fierissima disciplina; è, allo stesso tempo, umana, perchè tende costantemente all'elevazione degli spiriti, al mi-

« Civiltà fascista », Torino, 1928, p. 143; ID., *Vittorie dottrinali*, Firenze, 1927; ID., *Auspici d'impero*, Milano, 1925; ID., *Manifesto alla borghesia*, Roma, 1921; BOTTAI G., *Il fascismo e l'Italia nuova*, Roma, 1923; CAMPOLONGO F., *L'opera di ricostruzione e l'insegnamento della storia*, « Echi e commenti », 1934, XV, 11; CAMPI P., *Il fascismo come fatto, come metodo, come fede*, « Scienza sindacale », 15 giugno 1928; CANDIDA C., *Origini e dottrina del fascismo*, « Bibliografia fascista », 1929, an. IV, n. 18, p. 1; CANEPA A., *Il sistema di dottrina del fascismo*, Roma, 1937; CAPARELLI F., *Le origini e lo sviluppo del fascismo*, « La glossa », 1928, n. 6, p. 12; CARDELLI F., *Da Oriani al fascismo*, Palermo; CARLI F., *Dopo il nazionalismo*, Bologna, 1932; CARLI M., *Fascismo intransigente*, Firenze, 1926; CASINI G., *Il popolo verso il fascismo*, « Critica fascista », 15 dicembre 1932; CHIARINI L., *Fascismo = Fascismo*, « Civiltà fascista », 1934, p. 252; ID., *Le origini e il contenuto del fascismo*, « Lo Stato », 27 maggio 1928; ID., *Il fascismo e la formula*, « Critica fascista », 1° febbraio 1933; CICCOTTI E., *Il fascismo e le sue fasi: anarchia, dittatura, deviazioni*, Milano, 1925; CIARLANTINI F., *Dieci anni di fascismo*, Lanciano, 1931; COPPOLA F., *Dal liberalismo al nazionalismo*, Roma, 1913; CORRADINI E., *Fascismo vita d'Italia*, Firenze, Vallecchi, 1925; ID., *Fascismo, vita d'Italia*, Milano, 1923; ID., *L'essenza del fascismo* « Rivista d'Italia », settembre 1933; ID., *La riforma politica in Europa*, Milano, 1929; ID., *Il nazionalismo italiano*, Milano, 1914; ID., *Il nazionalismo e la democrazia*, Roma, 1913; ID., *Le direttive della dottrina nazionalista*, « L'idea nazionale », 11 gennaio 1922; COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, 1938; CURCIO C., *L'esperienza liberale del fascismo*, Napoli, 1924; D'ADDABBO L., *Coscienza e dottrina del fascismo*, « Critica fascista », ottobre 1931; D'AROMA N., *Il popolo nel fascismo*, Roma, Pinciana, 1932; DE FALCO G., *Il fascismo milizia di classe*; DELCROIX C., *Un uomo e un popolo*,



glioramento dei popoli e alla realizzazione della giustizia sociale.

Di questa dottrina intendiamo qui esporre, in forma succinta, organica e piana, i dati e i principii essenziali.

---

Firenze, 1928; DE MATTEI R., *La storia delle dottrine politiche*, Firenze, 1938; DORIGO R., *Aspetti filosofici del fascismo* « Voce di Gorizia », 9 giugno 1927; ID., *L'essenza filosofica del fascismo*, « Voce di Gorizia », 8 giugno 1927; ERCOLE F., *Dal nazionalismo al fascismo*, Roma, 1928; ID., *Le origini dell'Italia fascista*, « Educazione politica », 1925; EVOLA J., *Il fascismo quale volontà d'impero e il cristianesimo*, « Critica fascista », dicembre 1927, gennaio 1928; FANTINI O., *L'Italia borghese e l'Italia fascista*, « Libertà-Scure », 1929, 13 ottobre; FARINÀ D'ANFIANO G., *L'essenza solidaristica del fascismo*, « Critica fascista », 1929, n. 7; FEDERZONI L., *Presagi alla nazione*, Milano, 1925; FERRI E., *Il fascismo in Italia e l'opera di B. Mussolini*, Mantova, 1927; FREDDI L., *Fascismo, la sua storia, la sua dottrina, la sua organizzazione*, Firenze, 1924; GALDENZI F., *L'essenza del fascismo*, « Vedetta dell'Isonzo », 25 giugno 1928; GATTI R., *Il verbo dell'Italia fascista*, Napoli, 1934; GATTO S., *Polemiche del pensiero e dell'azione fascista*, Roma, 1934; GENTILE G., *Albori della nuova Italia*, Lanciano, Carabba, 1923; ID., *La filosofia del fascismo* « Educazione fascista », 1928, an. VI; ID., *Che cosa è il fascismo*, « Discorsi e polemiche », Firenze, 1925; ID., *Origine e dottrina del fascismo*, Roma, 1934; ID., *L'essenza del fascismo*, « La civiltà fascista », 1928, an. VI, p. 97; ID., *Ideologie correnti e critiche facili*, « Politica sociale », marzo 1931; GIACONE P., *Una sintesi formidabile di ricostruzione fascista*, Milano, 1926; GIAMBERNARDINO (DI) O., *Il fascismo e gli ideali di Roma*, Firenze, 1931; GIANI N., *La marcia ideale nel mondo della civiltà fascista*, Milano, XI; GIANNI F., *Valutazione del fascismo*, Roma, XV; GIANOLA A., *La romanità del fascismo*, Tunisi, 1926; GIOVANNETTI A., *Commento alla dottrina del fascismo di B. Mussolini*, Torino, 1937; GIULIANO B., *Elementi di cultura fascista*, Bologna, 1934; ID., *L'idea etica del fascismo*, « Gerarchia », 1932, an. XII, p. 942; GOGLIA, *Il cammino del fascismo*, Roma, 1928; GORGOLINI P., *Il fascismo nella vita*

È stato osservato che, nello stadio attuale d'evoluzione della nostra esistenza politica e sociale, come non è dato di scrivere una completa storia del fascismo, per mancanza di possibilità di esprimere sui fatti, che si espongono, un giudizio critico, obiettivo e definitivo, altrettanto non è dato di redigere dei trattati di dottrina del fascismo, per mancanza di materiale costituito, inquadrate e stabilizzate (1). Ma, alla stessa guisa che gli

*italiana*, Torino, 1926; GORI F., *Sintesi rivoluzionaria del fascismo*, Roma, 1935; GRANDI D., *Le origini e la missione del fascismo*, Bologna, 1922; LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, Firenze, 1936; ID., *La nuova coscienza nazionale*, Roma, 1933; LISCHI D., *La rivoluzione fascista e il pensiero italiano*, « La stirpe », febbraio 1928; ID., *Gli sviluppi della rivoluzione*, « Costruire », 1928, n. 10; LOMBROSO G., *La genesi e i fini del fascismo*, « Gerarchia », 1922, I; MADRÀ T., *Sommario della dottrina fascista*, « Echi e commenti », 1928, n. 16; MARAVIGLIA M., *Alle basi del regime*, Roma, 1929; MARINETTI F. T., *Futurismo e fascismo*, Foligno, 1924; MARPICATI A., *Nella vita del mio tempo*, Bologna, 1934; ID., *Fondamenti ideali e storici del fascismo*, « Educazione fascista », 1931, p. 771 e segg.; MEHLIS G., *Il pensiero di Mussolini e il significato del fascismo*, Milano, 1930; MELETTI V., *Civiltà fascista*, Venezia, 1929; MERLINO L., *Il fascismo come dottrina*, « Gerarchia », 1927, VII, p. 530; MISSIROLI M., *Studi sul fascismo*, Bologna, 1934; ID., *L'Italia d'oggi*, Bologna, 1932; MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937; MONTMAGGIORI, *Dizionario della dottrina fascista*, Torino, 1937; MONTI A. A., *Pagine reazionarie*, Foligno, 1925; MUSSOLINI A., *Scritti e discorsi*, Milano, 1934-1935; ID., *Articoli 1926-1929*, Milano, 1920-1930; ID., *Polemiche e programmi*, Milano, 1929; ID., *Orientamenti e battaglie*, Milano, 1929; ID., *Commenti all'azione*, Milano, 1929; OLIVETTI A. G., *Gli elementi costruttivi della rivoluzione fascista*, « La stirpe », ottobre 1929; PAGANO A., *Idealismo e nazionalismo*, Milano, 1928; ID., *Origini e fattori della rivoluzione fascista*, in « Dottrina e po-

(1) PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1937, p. 11.

storici di oggi possono e debbono dettare, se non una storia critica del fascismo, una palpitante e viva rassegna dei fatti espressi dalla vita vissuta, altrettanto è dovere degli studiosi esporre quei principii e quelle direttive, che, pur non presentando la struttura d'un organico trattato, possono tuttavia fornire l'essenza della dottrina del fascismo; e segnare anche la misura e il va-

---

litica fascista », Venezia, 1930; PAGLIARO A., *Il fascismo. Commento alla dottrina*, Roma, 1933; PANUNZIO S., *Che cos'è il fascismo*, Milano, 1924; PELLIZZI C., *Problemi e realtà del fascismo*, Firenze, 1924; PERFETTI F., *Il fascismo, sua genesi, realizzazioni*, Cuneo 1933; PETRONE C., *XIV anno imperiale. Storia e dottrina del fascismo*, Roma, 1936; PUCCINI M., *Dottrina fascista* « Le opere e i giorni », 1929, n. 9, p. 49; PUCHETTI C., *Il fascismo scientifico*, Torino, 1926; ROCCO ALF., *La dottrina politica del fascismo*, Roma, 1925; SAPORI F., *Cammino spirituale dell'Italia fascista*, « Bibl. fascista », 1932, VII, p. 696; SAVELLI R., *La dottrina del fascismo*, Torino, 1928; SCORZA C., *Fascismo e borghesia*, « Popolo Toscano », 1929, 7 luglio; SECRETI G., *Storia e problemi del fascismo*, Ancona, 1924; SELVI G., *Le basi naturali della dottrina fascista*, « Gerarchia », 1926, an. V, p. 235; SENSINI G., *Socialismo e fascismo*, « Riv. di Milano », 1921, X, p. 247; SOLMI A., *I problemi del fascismo*, « Gerarchia », 1924, n. III, p. 459; ID., *La genesi del fascismo*, Roma, 1933; STEINER G., *Cultura fascista*, Torino, 1930; TURATI A., *Ragioni ideali di vita fascista*, Roma, 1926; ID., *Le origini e lo sviluppo del fascismo*, Roma, 1928; ID., *Una rivoluzione e un capo*, Roma, 1927; VAGLIERI R., *Lezioni sulla dottrina del fascismo*, « Dispense lit. », Roma, 1938; VALITUTTI S., *Introduzione a « La dottrina del fascismo » di B. Mussolini*, Firenze, 1937; VOLPE G., *Giovane Italia*, « Gerarchia », 1923, an. II, p. 681; ID., *Guerra, dopoguerra, fascismo*, Roma, 1927; ID., *Fra storia e politica*, Roma, 1924; VOLPICELLI L., *La realtà storica del fascismo*, « Educ. fasc. », 1929, p. 581; ZERBOGLIO A., *Il fascismo; dati, impressioni, appunti*, Bologna, 1922; ZERBOGLIO A. e GRANDI D., *Il fascismo*, Bologna, 1922.

lore delle conquiste e delle riforme, che sono state realizzate dalla rivoluzione delle camicie nere.

La formazione d'un corpo di dottrine è stata guardata con diffidenza dagli uomini d'azione del fascismo. Alla stessa guisa che, quando si trattò di costituire il partito fascista, parve a taluni dei più animosi gregari che una disciplina di partito avrebbe potuto arrestare o intiepidire l'aggressività e la valida combattività delle squadre d'assalto della rivoluzione <sup>(1)</sup>, altrettanto si temette che la formazione d'una dottrina avesse ad arrestare o, quanto meno, ad intralciare la capacità, la risolutezza e lo slancio dell'azione rivoluzionaria.

Ma, a risolvere tali dubbi, osservava il Duce: « Questo indirizzo nuovo dell'attività fascista non danneggia, ne sono certissimo, quel magnifico spirito e temperamento di bellicosità, caratteristica peculiare del fascismo. Attrezzare il cervello di dottrine e di solidi convincimenti non significa disarmare, ma irrobustire, rendere più cosciente l'azione. I soldati, che si battono con cognizione di causa, sono sempre i migliori. Il fascismo può e deve prendere a divisa il binomio mazziniano, pensiero e azione » <sup>(2)</sup>.

Infatti, per la costante interferenza e per l'intima relazione, che esiste e che deve sempre esistere fra pensiero e azione, l'iniziativa e l'attività politica preparano e costruiscono la dottrina; e la dottrina, a sua volta, regola e sospinge l'azione, « per costruire giorno per giorno l'edificio della sua volontà e della sua passione » <sup>(3)</sup> e per « animare gli orientamenti pratici dell'azione quotidiana » <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 331.

<sup>(2)</sup> MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, n. 1, nota 1.

<sup>(3)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 153.

<sup>(4)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 125.

2. Il Duce ha scritto che « il fascismo è prassi ed è pensiero, azione a cui è immanente una dottrina, e dottrina, che, sorgendo da un dato sistema di forze storiche, vi resta inserita e vi opera dal di dentro » (1).

Si è discusso sulla possibilità di un'azione che non sia stata preceduta da una spinta di pensiero (2); ma chiaro risulta che il fascismo fu un'azione animata da un poderoso impulso di sentimento e di fede; esso fu prima azione e poi pensiero, nel senso che « il fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina, elaborata in precedenza, a tavolino; nacque da un bisogno di azione e fu azione; non fu partito, ma, nei primi due anni, antipartito e movimento » (3). In questo sta l'intima tragedia, ma, ad un tempo, l'incomparabile privilegio del fascismo, che, « prima di essere stato « verbo », è stato azione » (4), animata dalla fervida passione nazionale rivoluzionaria.

I germi della dottrina, come fede, pensiero, movimento e volontà iniziali, esistevano anche prima che la dottrina si fosse organicamente espressa (5). Essa, « prima

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina del fascismo*, I, 1.

(2) Vedi CANEPA A., *Sistema di dottrina del fascismo*, Roma, 1937, I, p. 3 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina del fascismo*, II, 1.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina del fascismo*, II, 1.

(5) « Gli anni che precedettero la Marcia su Roma, furono anni durante i quali le necessità dell'azione non tollerarono indagini o complete elaborazioni dottrinali. Si batteglia nelle città e nei villaggi. Si discuteva, ma, quel ch'è più sacro e importante, si moriva. Si sapeva morire. La dottrina, bell'e formata, con divisione di capitoli e paragrafi, e contorno di elucubrazioni, poteva mancare; ma c'era, a sostituirla, qualche cosa di più decisivo, la fede. Pur tuttavia, a chi rimemorò sulla scorta dei libri, degli articoli, dei voti dei congressi, dei discorsi maggiori o minori, chi sappia indagare e scegliere, troverà che i fondamenti della dottrina, furono gettati mentre infuriava la battaglia. È precisamente in quegli anni che anche il pensiero fascista si arma, si raffina, procede verso una sua organizzazione. I problemi dell'individuo e dello Stato; i problemi dell'autorità e della libertà; i problemi politici e sociali e quelli più specificatamente nazionali; la lotta contro le dottrine liberali, democratiche, socialistiche, massoniche, popolaristiche, fu condotta contemporaneamente alle « spedizioni punitive. » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 2).

di essere consegnata in poderosi volumi, visse come passione ardente del popolo italiano » (1) e fu un capitolo della storia dell'umanità, considerata come opera degli uomini e non come conquista di forze arcane ed occulte (2). La storia di allora ci insegna che lo spirito dell'Italia interventista fu il segno d'una ferma volontà, ma espresse anche i dati essenziali e i principii di quella filosofia e di quella dottrina, che si affermarono nel 1915, si consolidarono nel 1919 colla fondazione dei fasci di combattimento, si riaffermarono nel 1922 coll'insurrezione e colla conquista dello Stato, ed ebbero la loro più alta affermazione nel 1935 e nel 1936, colla guerra d'oltremare e colla conquista dell'impero.

Tutto questo avvenne per impulso di movimento e di vita indipendentemente da dottrine e da principii precostituiti, perchè il fascismo rivoluzionario rifuggiva, per la sua natura e per la sua tendenza, dai dogmi, dai programmi, dalle nozioni astratte e, peggio ancora, dalle utopistiche visioni, alle quali talune dottrine vorrebbero ridurre e ricondurre le funzioni e la vita del mondo.

Pertanto, a spiegare lo spirito, l'essenza e i principii informatori della dottrina fascista, occorre tener presenti le origini del fascismo e i peculiari caratteri della rivoluzione fascista (3), la quale è stata ben più che un movimento politico, per costituire un nuovo sistema di vita, di educazione, di attività.

Si suole ravvicinare la rivoluzione fascista a quella bolscevica, perchè si vuol vedere, nell'una e nell'altra, uno spirito messianico e una dittatura in atto. Ma, se pur vi possono essere, fra l'una e l'altra rivoluzione,

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 455.

(2) VOLPE G., *Guerra, dopoguerra, fascismo*, Venezia, 1928, p. 400. Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 21 e segg., p. 70 e segg.

(3) LONGHITANO R., *Rivoluzione nazionale*, p. 160, 192.

lontani punti di analogia, è superfluo accennare alle profonde differenze esistenti tra loro. Il bolscevismo si è svolto in un'ansiosa, incomposta preparazione, seguita da un'esplosione catastrofica e, più oltre, da uno stato di malessere e di disordine; nella rivoluzione fascista, invece, si ebbe una preparazione organica, disciplinata, coerente, poi un'affermazione energica senza catastrofi e, più oltre, un prolungamento della rivoluzione nella vita della nazione e dello Stato colla sua continuata azione, sempre misurata, ma sempre rivoluzionaria. Nel bolscevismo vi ha una dottrina, che si svolge in rivoluzione; nel fascismo vi ha una rivoluzione, che si compone in dottrina; ma, nel bolscevismo, col progresso della rivoluzione, la dottrina si disperde e si dilegua; nel fascismo, a traverso la rivoluzione, la dottrina sempre meglio si precisa e si sviluppa <sup>(1)</sup>.

L'origine del fascismo appare così, ad un tempo, umana e dottrinaria. L'elemento umano deriva dalla vita del popolo italiano e soprattutto dalla vita del Duce, che dall sua formidabile esperienza trasse la materia per le creazioni del suo spirito e per l'impulso poderoso della sua azione. L'elemento dottrinario si ricollega, per qualche filo, all'esperienza del socialismo e soprattutto di quella del socialismo italiano <sup>(2)</sup>; ma, a differenza del socialismo, l'azione e la dottrina andarono sempre compagne all'attività pratica e al senso realistico della vita, a traverso i quali si pervenne alla formulazione dei precetti, che dovevano poi regolare e disciplinare la nostra esistenza organizzata.

Per questo la nostra dottrina fu legata alla vita e

---

<sup>(1)</sup> BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. I, p. 9.

<sup>(2)</sup> « Di una sola dottrina io recaro l'esperienza vissuta; quella del socialismo, dal 1903 sino all'inverno 1914; circa un decennio. Esperienza di gregario e di capo, ma non esperienza dottrinale. La mia dottrina, anche in quel periodo era stata la dottrina dell'azione » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 1).

alla storia; per questo, quando l'azione mosse, se non esisteva una dottrina, esisteva una fede, assistita da un patrimonio di tradizioni e di cultura, che sospingeva il movimento e ne segnava le direttive e gli scopi

3. La formazione storica della nostra dottrina è frutto d'una rapida azione demolitrice e ricostruttiva, nella sua progressiva evoluzione e nelle sue graduali conquiste.

La dottrina del fascismo è sorta dalla guerra, che per noi è stata rivoluzionaria, e dalla rivoluzione, che ha assunto un aspetto guerriero. La guerra è stata rivoluzionaria, perchè ha liquidato tra fiumi di sangue il secolo della democrazia, del numero, delle maggioranze e delle quantità per creare un profondo distacco tra due epoche della vita e della storia dei popoli. La rivoluzione è stata guerriera, perchè è stata compiuta allo scopo di difendere la nazione, di salvare la dignità e il prestigio dello Stato e di valorizzare la vittoria delle armi italiane, innovando profondamente in tutti i campi della vita organizzata, conforme alle esigenze dei tempi nuovi. E la dottrina del fascismo è sorta dalla guerra e dalla vittoria e si oppone come si oppone ancora in forma rivoluzionaria alle dottrine, che hanno fatto il loro tempo e che hanno dimostrato di non saper risolvere i problemi attuali degli Stati e dei popoli.

Così la nostra dottrina, nella sua formazione, ha seguito la rivoluzione nei suoi vari stadi di sviluppo:

a) lo stadio della *negazione* e della *distruzione*, che tuttavia non ha tutto distrutto, ma ha lasciato in vita quello, che presentava ancora valore e possibilità di valida applicazione;

b) lo stadio preparatorio dell'*insurrezione* e della *frattura rivoluzionaria*, che portò alla conquista del potere strappato <sup>colle forze</sup> ~~colle forze~~ ai vecchi partiti;

c) lo stadio dell'*instaurazione rivoluzionaria* e della *trasformazione ricostruttiva*, quando, per mezzo di nuove



leggi e di organismi nuovi, un nuovo regime venne sostituito al vecchio regime;

d) lo stadio evolutivo della *riforma costituzionale*, quando, colla completa legislazione rivoluzionaria, si è dato vita ed assetto al nuovo Stato e si è completata la nuova dottrina.

Così la dottrina è sorta, nel primo tempo, « *tumultuosamente, sotto l'aspetto d'una negazione violenta e dogmatica, come accade di tutte le idee che esordiscono* » (1); nel secondo tempo, essa ha affermato i principi fondamentali, sui quali doveva costituirsi il nuovo regime; nel terzo tempo, ha secondato e seguito la trasformazione dello Stato e degli ordinamenti ed « *ha assunto l'aspetto positivo d'una costruzione, che trovava successivamente, negli anni 1926, 1927, 1928, la sua realizzazione nelle leggi e negli istituti del regime* » (2); nel quarto tempo essa ha perfezionato la riforma costituzionale e la completa realizzazione del sistema.

4. Nella successiva legislazione rivoluzionaria, i germi, che erano stati gettati durante il periodo insurrezionale, hanno avuto il loro sviluppo; la passione nazionale, che ha determinato la rivolta e l'insurrezione dei combattenti e dei cittadini, è divenuta poi la dottrina fascista e corporativa, che ha presieduto alla costituzione dello Stato nazionale fascista e all'organizzazione delle energie produttive su base nazionale. Così noi vediamo il principio e la dottrina della nazione accoppiarsi al principio e alla dottrina della corporazione. Nazionalità, vale a dire unità di spiriti e di volontà nell'ambiente storico, e corporatività, vale a dire unità di energie e di attività dirette al raggiungimento degli scopi superiori nell'ambiente della produzione, hanno dato im-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 2.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, n. 2.

pronta inconfondibile al movimento rivoluzionario, all'indirizzo spirituale, alle norme organizzative, alla direttiva politica e a questa dottrina, che, esaltando nel popolo italiano la volontà di potenza, lo spirito di conquista e la coscienza del primato di nostra gente, lo sospingeva verso l'impero e verso l'affermazione del proprio prestigio nel mondo.

Noi vorremmo chiamare queste impronte, unicamente nostre, italiane. È italiano il movimento, perchè è nazionale; è italiano l'ordinamento, perchè è basato sui principii dell'armonia e della collaborazione; la dottrina è puramente italiana, perchè, respinta l'imposizione positivistica e materialistica, ripone in piena luce i valori universali dello spirito; ed hanno impronta di italianità tutti gli sviluppi successivi, perchè i motivi, che li hanno determinati, sono stati a un tempo rivoluzionari e ricostruttivi. Rivoluzionari, perchè reagirono violentemente contro ordini sorpassati e sostituirono ad essi nuovi ordinamenti; ricostruttivi perchè sostituirono alla politica della divisione quella dell'unità, alla politica dell'interesse particolaristico ed egoistico quella dell'interesse comune e alla politica della lotta di classe quella della collaborazione tra le classi.

Noi rivendichiamo il prestigio d'una dottrina politica nostra di fronte all'esotismo di quelle, che hanno imperato sino ad ora in Italia. Da troppo tempo si seguivano i modelli, le indicazioni, i precetti e le imposizioni d'oltre alpe; pareva che presso di noi non esistessero più nè insegnamenti nè scuole, nè luci di pensiero, nè tradizioni di sapere; si correva al seguito degli insegnamenti altrui e gli ordinamenti degli altri paesi, male adatti al nostro spirito, al nostro passato e alla nostra cultura, venivano adottati, od imposti, in Italia. Ora la dottrina fascista ci riporta alle fonti del sapere italico, trova in esso la purezza del pensiero e la forza dell'insegnamento e ne fa la base degli ordinamenti attuali.

Vi ha, nelle rivoluzioni, una critica preparatoria, un metodo di svolgimento e una logica costruttiva. La critica preparatoria sta nella visione delle necessità e degli scopi; il metodo appare nelle forme e nei modi, che la rivoluzione esprime; la logica costruttiva si rivela nella loro tempestività, nella loro precisione e nella loro attività conclusiva (1).

Alla fine e allo sbocco d'ogni rivoluzione, che sia la rivelazione dei bisogni d'un popolo e la realizzazione di utili obiettivi, sta sempre un ordinamento e una dottrina. Il fascismo è oggi nettamente individuato, non solo come regime, ma come dottrina. Questa parola va interpretata nel senso che « oggi il fascismo, esercitando la sua critica su sè stesso e sugli altri, ha un suo proprio inconfondibile punto di vista, di riferimento, e quindi di direzione, dinanzi a tutti i problemi, che angustiano, nelle cose e nelle intelligenze, i popoli del mondo » (2).

5. Il Duce ha scritto: « Se ogni secolo ha la sua dottrina, da mille indici appare che quella del secolo attuale è il fascismo » (3).

La dottrina del fascismo contrappone alla legge parla-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 40 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina del fascismo*, II, 2.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 13.

« Le ideologie del secolo XIX stanno crollando e non trovano più difensori. Non è sintomatico che ci siano dei socialisti, stanchi del socialismo, quale era stato imbalsamato dalla dogmatica marxista? Così ci sono dei democratici che non vogliono più saperne di democrazia e dei liberali che considerano trapassata la fase demoliberale negli Stati dell'Occidente.

« Le cause di questo crepuscolo e tramonto della civiltà demoliberale sono di ordine positivo e di ordine negativo. Quello negativo si sintetizza nello sviluppo preso dal capitalismo anonimo, quindi, in un certo senso, già socializzato e pronto a cadere sulle braccia dello Stato; nella impotenza del potere esecutivo, nel prepotere dei parlamenti nella mistica e mitologia classista del proletariato » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 230).

mentaristica del numero e della quantità la legge fascista della qualità e del valore; contrappone all'idea democratica della libertà quella dell'autorità e all'idea dell'eguaglianza quella della gerarchia; al principio organizzativo del marxismo basato sul classismo internazionalistico, contrappone il principio sindacale fascista dell'interclassismo su base nazionale; al sistema socialista della lotta di classe contrappone il sistema corporativo della solidarietà e della collaborazione tra le classi; ed al trinomio della rivoluzione francese, che suona « libertà, uguaglianza e fratellanza », contrappone il trinomio della rivoluzione fascista, che suona « autorità, ordine, giustizia ».

Ma il fatto di stare in opposizione alle altre dottrine non significa che la nostra ne abbia a rigettare in pieno i postulati e i principii. Il Duce, primo fra tutti, ha posto in guardia contro le foghe demolitrici dei rivoluzionari, i quali, nella ricerca del nuovo, avrebbero voluto abolire anche quello, che meritava di essere mantenuto. *« Il fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socialistiche e democratiche trae quegli elementi, che hanno ancora un valore di vita; mantiene quelli, che si potrebbero dire i fatti acquisiti della storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona per tutti i tempi e per tutti i popoli »* (1).

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 9..

*« Che una nuova dottrina possa utilizzare gli elementi ancora vitali di altre dottrine è perfettamente logico. Nessuna dottrina nacque tutta nuova, lucente, mai vista. Nessuna dottrina può vantare una originalità assoluta.*

*« Essa è legata, non fosse che storicamente alle altre dottrine che furono, alle altre che verranno ».*

*« Noi non rinneghiamo nulla del passato. Noi consideriamo che il liberalismo ha significato qualche cosa nella storia d'Italia, anche se furono governi liberali quelli, che non vollero l'Albania, che non vollero Tunisi, quelli che non vollero andare in Egitto; anche se furono governi liberali quelli che nel dopoguerra ebbero un solo delirio, quello di abbandonare le terre dove erucamo »* (MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 9).

La dottrina del fascismo mette in primo piano lo Stato e va contro il liberalismo individualistico, che nega lo Stato nell'interesse dell'individuo particolare; ma, con questo, non annulla l'individuo e la sua libertà, anzi riconosce ed afferma l'uomo nei suoi complessi motivi ed aspetti; e, mentre nega le libertà inutili e nocive, ha conservato quelle essenziali, veramente utili e valide per la vita comune (1). La dottrina del fascismo « è contro la democrazia, che ragguaglia il popolo al maggior numero, abbassandolo al livello dei più »; ma vuol creare la forma più schietta di democrazia, « se il popolo è concepito, come dev'essere, qualitativamente e non quantitativamente » (2); e, mentre nega l'eguaglianza democratica, perchè la verità dell'esistenza è data dalla diseguaglianza (3), afferma, di fronte al lavoro, l'eguaglianza di tutti gli uomini, che tuttavia reclama le necessarie gerarchie di merito, di valore, di responsabilità. La dottrina del fascismo è contro il socialismo e anche contro il sindacalismo classista, che irrigidiscono il movimento storico nella lotta di classe, ignorando la vita dello Stato, che tutte le classi deve fondere in una sola realtà economica e morale; ma, nell'orbita dello Stato ordinatore, la nostra dottrina « vuole riconosciute le esigenze, da cui trasse origine il movimento socialista e sindacalista, e le fa valere nel sistema corporativo degli interessi conciliati nell'unità dello Stato » (4).

Con questi criteri la dottrina del fascismo afferma i principii e i precetti, che costituiscono la base dell'ordinamento morale, sociale, politico ed economico dell'Italia di oggi; e fornisce ad essi la garanzia e la sanzione del diritto. La sovranità dello Stato e della legge, l'affermazione e la tutela dei diritti fondamentali spettanti

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 11.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9.

(3) Vedi più innanzi, n. 90.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 8.

alla personalità umana e le prerogative conferite ai singoli e agli enti collettivi costituiscono i cardini del nostro sistema di dottrina e della nostra legislazione positiva. Così fu restaurato il principio dell'ordine e dell'autorità, che venne accettato e avvalorato, col suo consenso, dal popolo, che vide in esso il mezzo verso un fine di conquista e di potenza (1).

6. Il nostro movimento e le nostre realizzazioni sono stati combattuti e sono combattuti con deciso accanimento da numerosi irreducibili avversari. Essi avevano interesse a far apparire, e taluni credettero veramente che il fascismo fosse un puro episodio di reazione e di violenza, che sarebbe finito a breve scadenza, quando la brutalità si fosse esaurita nell'inutilità dei suoi stessi sforzi (2).

Per ciò essi cominciarono col negare al fascismo ogni capacità di dettare stabili precetti e di costituire solidi ordinamenti; e quando dovettero arrendersi all'evidenza della dottrina, che andava formandosi e sempre più si consolidava, la accusarono di mancanza di originalità e di mancanza di coerenza (3).

Ora, se per originalità si intende che i postulati d'una dottrina e d'una teoria sorgano tutti nuovi da un'elaborazione sistematica, nessuna dottrina politica può avere tale vanto; perchè, come abbiám detto dianzi, ogni dottrina si lega a quelle che furono e a quelle che verranno. E se per coerenza s'intende fissità, inalterabilità dei dettami della dottrina, si dice cosa assurda, perchè, se le stesse dottrine politiche, che sono state in prece-

(1) Vedi DEL VECCHIO G., *Lo Stato fascista e vecchio regime*, in « Saggi intorno allo Stato », p. 20.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 458, 459.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 2. Vedi anche CANEPA A., *Sistema di dottrina del fascismo*, v. I, p. 18 e segg.; MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 9, 10.

denza pazientemente elaborate, non poterono, nella loro applicazione pratica, conservare intatta la loro fisionomia originaria, tanto meno poteva conservare i primitivi dettati la nostra dottrina, che è sorta dalla rivoluzione, che si è conformata più oltre alla necessità dell'azione politica e di governo ed ha dovuto evolversi nel tempo a traverso gradualmente perfezionamenti e riforme.

È questa la conseguenza della stretta connessione fra prassi e pensiero, fra azione e dottrina; c'è una costante vicenda di adattamento e di trasformazione della dottrina in contatto colla pratica; ma restano pur sempre i principii fondamentali, che costituiscono la base del sistema.

La prerogativa realistica della nostra dottrina depone della sua mutabilità e della sua evoluzione. Nel preambolo allo Statuto del Partito si legge: « Alieno da dogmatiche formule e da rigidi schemi, il fascismo sente che la vittoria è nella possibilità del suo continuo rinnovamento ». Per ciò la dottrina del fascismo dev'essere ben diversa dal dottrinarismo delle altre tendenze e degli altri movimenti, poi che la nostra dottrina presenta una svelta e costante capacità di « rinnovarsi e di adeguarsi alle mutevoli circostanze » (1). E il Duce affermava: « Noi non crediamo ai programmi dogmatici, a questa specie di cornici rigide, che dovrebbero contenere e sacrificare la cangiante, complessa mutevole realtà. Ci permettiamo il lusso di assommare e conciliare e superare in noi quelle antitesi, in cui si imbestiano gli altri, che si fossilizzano in un monosillabo di affermazione o di negazione. Noi ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici; conservatori e progressisti; reazionari e rivoluzionari, legalitari e illegalitari, a seconda delle circostanze di tempo di luogo, di ambiente,

---

(1) VOLPE G., *Storia del movimento fascista*, Milano, 1933, p. 114 e segg.

in una parola di « storia », nelle quali siamo costretti a vivere e ad agire » (1).

7. L'accusa di poca coerenza rivolta alla dottrina fascista, si appunta principalmente su determinate enunciazioni del programma del 1919 (2), esposto nella contingenza di un'accanita e difficile lotta politica, e nella prima fase degli sviluppi rivoluzionari e dell'elaborazione dottrinale. Era il momento, in cui la rivoluzione attraversava la sua fase distruttiva (3), nell'imminenza del momento decisivo per la vitalità e per gli ulteriori sviluppi del movimento.

In realtà, il programma del 1919 riguardava problemi incombenti nel momento attuale sulla vita del paese ed era un'enunciazione contingente e non affatto assoluta di propositi e di tendenze, « che impegnavano il partito sino a che esso non credesse, per mutare delle circostanze di fatto o per il sorgere di nuovi problemi, di assumerne delle nuove o diverse, ma non impegnavano, nel suo nucleo iniziale e vitale di credenza, il fascismo » (4). Sovente, nello sviluppo della sua formazione, « il fascismo, avendo tentato di fissare un segno da raggiungere, un concetto da realizzare, una via da percorrere, non ha esitato, alla prova, a cambiare rotta e respingere, come inadeguato o ripugnante al proprio principio, quel segno o quel concetto. Ha spesso annunciate riforme, il cui annuncio era politicamente opportuno, ma alla cui esecuzione non ha creduto per ciò di restare obbligato » (5).

Questo formarsi e perfezionarsi del contenuto dottrinale del fascismo in successive fasi corrisponde all'evol-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 153.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 383 e segg.

(3) Vedi più sopra n. 3.

(4) ERCOLE F., *Dal nazionalismo al fascismo*, Roma, 1938, p. 219.

(5) GENTILE G., *Origini e dottrina del fascismo*, p. 371.



versi dei tempi della rivoluzione<sup>(1)</sup>, durante i quali l'azione e il pensiero, lo sviluppo rivoluzionario e la formazione, l'evoluzione e il perfezionamento della dottrina andarono di pari passo<sup>(2)</sup>. Ma la dottrina del fascismo, se pur non si è affermata nella sua organicità, venne espressa embrionalmente fin dalla costituzione del partito, come essa esisteva già in precedenza nell'anima e nel pensiero del Duce, che la aveva trasmessa ai gregari come mistica passione, ansia spirituale, volontarismo, disciplina, dedizione, sacrificio. Il fascismo viene dallo stesso Duce messo in rapporto col relativismo, anzi viene designato come «superrelativismo», che si esprime nettamente nella repugnanza che ebbe all'inizio a dar veste programmatica ai propri stati d'animo e nella tendenza a far prevalere l'azione sul ragionamento e nella sua vocazione a procedere per via d'intuizioni spesso frammentarie<sup>(3)</sup>.

I capisaldi rimasero tuttavia come guida del movimento e come fondamento della dottrina, che, a traverso le fasi degli sviluppi rivoluzionari, ebbe un con-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 452.

(2) Il 24 marzo del 1921, commemorando al teatro Costanzi di Roma il quinto anniversario del fascismo, Benito Mussolini diceva: «Nessun movimento politico ha una dottrina più salda e determinata della dottrina fascista. Abbiamo delle verità precise dinanzi al nostro spirito e sono: lo Stato, che deve essere forte; il governo, che deve difendere la nazione da tutti gli attacchi disintegratori; la collaborazione delle classi; il rispetto della religione, la esaltazione di tutte le energie nazionali. Questa è dottrina di vita e non dottrina di morte» (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 76).

E il 21 agosto 1921 durante la preparazione del Congresso nel quale il movimento doveva costituirsi in partito, scriveva a Michele Bianchi: «Ora il fascismo italiano, pena la morte o peggio il suicidio, dovrà darsi un corpo di dottrine. Non saranno, non devono essere delle camicie di Nesso, che ci vincolino per l'eternità, ma devono costituire una norma orientatrice della nostra quotidiana attività. La parola è un po' grossa, ma io vorrei che si creasse la filosofia del fascismo italiano».

(3) MUSSOLINI B., *Relativismo e Fascismo*, «Il Popolo d'Italia», 22 novembre 1921. Vedi anche BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 38.

tenuto sempre più preciso e concreto <sup>(1)</sup>. E se da una tendenzialità repubblicana si è passati a un deciso e preciso orientamento e attaccamento alla monarchia; e se da un programma estremista di sinistra si è passati a un programma più equilibratamente rivolto a tutti i settori della vita organizzata, si è perchè gli intenti di unità della nazione non si sarebbero mai potuti raggiungere se non a traverso la devozione alla monarchia, l'attaccamento alla nazione e la realizzazione di quei precetti di giustizia sociale, che costituirono le basi incrollabili dei nostri ordinamenti <sup>(2)</sup>.

### B) Il sistema.

SOMMARIO. — 8. Contenuto e fonti della dottrina. — 9. L'ordine e il piano della trattazione. — 10. Dottrina fascista e dottrina corporativa. — 11. Dottrina realistica e storica. — 12. La storia e l'evoluzione delle forze spirituali. — 13. L'uomo del fascismo e l'evoluzione storica. — 14. Le dottrine antistoriche. — 15. La dottrina del fascismo dottrina di vita. — 16. I dati e gli aspetti della vita. — 17. I valori della vita. — 18. Scala e gerarchia di valori. — 19. I valori fondamentali e la dottrina corporativa.

8. L'oggetto della nostra dottrina è il fascismo, o, per meglio dire, il complesso dei portati e dei raggiungimenti teorici del fascismo, che si è composto in dottrina, dopo di essere stato storia, pensiero del Duce, mo-

<sup>(1)</sup> « Io stesso, che le ho dettate, sono il primo a riconoscere che le nostre modeste tavole programmatiche, gli orientamenti teorici e pratici del fascismo, devono essere rivedute, corrette, ampliate, corroborate, perchè qua e là hanno subito le ingiurie del tempo.

« Credo che il nocciolo essenziale sia sempre nei suoi postulati, che per due anni hanno servito come segnale di raccolta per le schiere del fascismo italiano; ma, pur prendendo l'avvio da quel nucleo primigenio, è tempo di procedere ad una ulteriore, più ampia elaborazione dello stesso programma » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 1, nota 1).

<sup>(2)</sup> P.N.F., *Dottrina del fascismo*, Roma, XIV, p. 10.

vimento, partito, insurrezione, rivoluzione, legislazione, ordinamento, riforma costituzionale.

Quando il Duce ha definito la nostra dottrina « dottrina di vita » e la ha esposta nella sua entità piena e totalitaria, spiritualistica, religiosa, etica, storica, positiva per i suoi fondamenti e per le sue realizzazioni, ha dato certamente ad essa un ben ampio campo di sviluppo. Si potrà dire che una tale dottrina vuol troppo abbracciare (1); ma è certo che l'oggetto di essa, dev'essere esposto nella sua generalità e nella sua ampiezza, conforme alle fonti dalle quali la dottrina stessa ha avuto origine.

Le fonti della nostra dottrina sono variamente considerate (2). Talune trattazioni ne studiano tre tipi: gli scritti e discorsi del fondatore del fascismo; gli atti politici e legislativi del regime; le opere di trattazione scientifica e letteraria (3). Altre trattazioni, dando alla materia un vasto, forse eccessivo svolgimento, sceverando le fonti dalla storia, costituendo una teoria generale delle fonti e ricercando, più che le fonti della dottrina, le fonti del sistema della dottrina, sono giunte a una vasta classificazione generale. Si sono distinte le fonti in principali e sussidiarie. Le fonti principali in: dirette (scritti e discorsi del Duce; pronunzie dei supremi organi collegiali del regime, indirizzi fondamentali del diritto fascista vigente); e indirette (attività tipica del Duce; attività del partito; attività degli italiani nuovi). Le fonti sussidiarie sono state distinte in: principii dottrinali dei precursori o anticipatori del fascismo; e conclusioni scientifiche dei pensatori e critici della dottrina (4).

(1) Vedi CANEPA A., *Sistema*, v. I, p. 63 e segg.; 82 e segg.; 94 e segg.

(2) Sulle fonti vedi VAGLIERI R., *Lezioni sulla dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 19.

(3) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, 1938, p. 131.

(4) Vedi CANEPA A., *Sistema*, cit., II, p. 36 e segg.

Pur apprezzando l'accurata indagine, si deve segnalare che, nella sconfinata ampiezza dello studio, appare l'incertezza delle singole classificazioni. E si deve porre in rilievo che, poi che noi ricerchiamo le fonti della dottrina e non le fonti d'un sistema, gli scritti e i discorsi del Duce, come pure i principii dottrinali dei precursori e degli anticipatori, sono spesso, anzichè fonti, vera e autentica dottrina nella sua realizzazione e nella sua formazione attiva. Gli atti politici e gli indirizzi fondamentali della legislazione e del diritto fascista vigente sono applicazioni della dottrina e fonti, quando mai, dell'ordinamento giuridico e dei vari rami e istituti del diritto. E le opere di trattazione e le conclusioni scientifiche sono sviluppi e illustrazione della dottrina e contribuito alla formazione e al perfezionamento della dottrina stessa.

D'altro canto si deve notare che tutto può rappresentare fonte di dottrina; così le espressioni del pensiero e dello studio come la storia, l'azione, la rivoluzione. E se le fonti, che qui si debbono considerare, sono la dottrina stessa e i suoi principii nella loro iniziale apparizione, le fonti vanno espresse sommariamente nelle seguenti vaste categorie: le tradizioni, le concezioni, i fatti, le realizzazioni.

Le tradizioni sono l'essenza storica della dottrina, perchè i fatti, che appartengono alla realtà storica si sono composti in elementi di cultura, in precetti di vita e in direttive di disciplina, che si sono mantenute a traverso il volgere dei tempi e degli eventi, come principii che, espressi dalla tradizione, sono, in embrione, i principii della realtà attuale.

Le concezioni, come fonti della dottrina, sono l'espressione dei principii essenziali, quali essi si formano nella mente umana, prima di trasferirsi sul piano della loro attuazione; esse sono il prodotto del pensiero e dell'intelletto e rappresentano le basi, sulle quali vengono ad

operare le azioni e vengono a svilupparsi le manifestazioni dello studio e della dottrina; e sono l'essenza degli atti e degli insegnamenti.

Le azioni e i fatti sono la manifestazione attiva delle concezioni nello sviluppo della loro attuazione; l'azione è l'espressione positiva del pensiero, che si precisa nel fatto; sotto questo aspetto, i fatti, come realtà di pensiero, sono fonti di dottrina, quando essi siano tipicamente essenziali dei fenomeni della vita (<sup>1</sup>).

Le realizzazioni sono le concezioni, che, a traverso l'azione ed i fatti, hanno raggiunto i loro conseguimenti e le loro pratiche applicazioni; esse appaiono come istituti e ordinamenti; questi ultimi non sono fonti, ma bensì sono a considerarsi fonti le realtà essenziali, che si sono manifestate nel campo dell'attività pratica, come applicazione delle concezioni ed espressioni dei fatti.

9. La nostra trattazione prescinde da ogni indagine storica. Essa vuol essere la dottrina del fascismo, senza alcun riferimento alla storia della dottrina, alla quale abbiamo dedicato altrove la nostra indagine (<sup>2</sup>). Parimente questa trattazione non vuol avere carattere semplicemente esegetico di taluni testi dottrinali, ma tende a uno svolgimento sistematico in tutti i campi e non soltanto in quello politico e giuspubblicistico (<sup>3</sup>).

Una siffatta dottrina, che tuttavia presenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, quel carattere di certezza e di sistematicità, che sono proprie d'ogni indagine scientifica, che aspiri a una propria autonomia di svolgimento (<sup>4</sup>), non potrà approfondire l'indagine sui singoli istituti e sulle materie particolari, perchè deve rispettare i campi appartenenti ad altre discipline, che spe-

(<sup>1</sup>) Vedi CANEPA A., *Sistema*, v. II, 20 e segg.; 31.

(<sup>2</sup>) BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938.

(<sup>3</sup>) Vedi CANEPA A., *Sistema* cit., II, 25 e segg.

(<sup>4</sup>) Vedi CANEPA A., *Sistema*, I, p. 179 e segg.

cialmente si occupano della filosofia, della sociologia, dell'ordinamento economico e della costituzione dello Stato, in omaggio alla necessaria divisione delle competenze e alla specializzazione del lavoro. In altri termini, la nostra dottrina non è nè la dottrina dello Stato fascista, nè la dottrina del partito fascista, nè la dottrina della corporazione fascista; ma essa comprende e supera la dottrina dello Stato, del partito, della corporazione, perchè espone ed illustra i singoli istituti nei loro caratteri essenziali.

Per questo la nostra trattazione dovrà assumere forma succinta, esponendo dati e principii, procedendo più per proposizioni che per illustrazioni e presentando piuttosto l'essenziale che il particolare. S'intende con questo che la nostra dottrina dev'essere l'insieme organico dei principii, che caratterizzano i fenomeni tipici del nostro movimento e del nostro ordinamento (1).

Ma il movimento e l'ordinamento fascista investono vari e complessi campi del vivere comune. Il termine « fascismo » presenta un vasto significato ed indica la coesistenza fra individui, aggregati sociali e Stato, in un complesso sistema di solidarietà, di collaborazione, di coordinazione e di subordinazione d'interessi e d'attitudini in ogni settore della vita organizzata. Il termine « fascismo » non può, per ciò, essere dissociato dal termine « corporativismo ». Il termine « fascismo » oltre a indicare il movimento e l'ordinamento nel loro complesso, indica particolarmente la confluenza e l'intimità del partito, vale a dire delle collettività politiche, collo Stato (2); mentre il termine « corporativismo » indica la

---

(1) Vedi CANEPA A., *Sistema cit.*, I, p. 84, 89 e segg.

(2) « Il principio corporativo, invero, è un principio filosofico generale, che coincide collo stesso principio filosofico del fascismo; tanto che, in questo largo senso, fascismo e corporativismo coincidono e si svolgono l'uno dall'altro. Come è falso interpretare il fascismo solo come principio politico, così è altrettanto falso interpretare il corporativismo come un

confluenza e l'aderenza dei sindacati e delle corporazioni, vale a dire delle collettività economiche e produttive collo Stato. Il fascismo è il dato politico, il corporativismo è il dato sociale della rivoluzione e dell'ordinamento. Il fascismo è la concezione eroica ed umana, che addita ed esalta lo Stato come un'apparizione dello spirito e come una vera e superiore realtà politica; il corporativismo è la concezione pratica e produttiva dell'unità totalitaria e organica, in un integrale sistema di organizzazione e di gerarchia di valori, che esistono sotto l'ordinamento e la disciplina dello Stato stesso. L'espressione « Stato fascista » indica il settore politico dell'ordinamento; l'espressione « Stato corporativo » indica il settore economico sociale.

10. Altrettanto dicasi delle espressioni « dottrina fascista » e « dottrina corporativa », delle quali la prima indica il lato politico, la seconda il lato economico e sociale. Ma l'un elemento implica e reclama necessariamente l'altro; perchè l'uno è all'altro indissolubilmente legato; e così non si potrà mai parlare di Stato fascista e di dottrina fascista, senza intendere allo stesso tempo Stato corporativo e dottrina corporativa; e, viceversa, non si potrà parlare di Stato e dottrina corporativa, senza che sia in questa idea compresa l'altra dello Stato fascista e il contenuto della dottrina fascista <sup>(1)</sup>.

Il principio corporativo è il principio della collaborazione attuale e costante di tutte le energie della nazione e va considerato come il fattore e lo spirito essenziale della formazione unitaria dello Stato fascista; perchè esso non è solo un principio di organizzazione politico

---

puro principio economico e sociale » (PANUNZIO S., *Teoria* cit., p. 125; vedi anche p. 189).

(1) Vedi CANEPA A., *Op. cit.*, I, p. 75 e segg.

giuridica, ma è al tempo stesso una norma di condotta morale e sociale (1).

Ma il corporativismo, la solidarietà e la collaborazione di tutte le energie devono svolgersi nel quadro della nazione; il fondamento etico, economico e politico del principio corporativo trova così la sua rispondenza nel principio di nazionalità, che è intimamente legato col principio corporativo (2). E quando il Duce scrive che il fascismo è « azione a cui è immanente una dottrina e dottrina, che, sorgendo da un dato sistema di forze storiche, vi resta inserita e opera dal di dentro » (3), esprime, con questo, innanzi tutto il valore nazionale del nostro movimento, che ebbe nascita dall'intimità dello spirito di nostra gente e che svolse la sua attività conforme al dettato della nostra tradizione e della nostra educazione secolare.

Per trovare precedenti e riferimenti e, in qualche guisa, la giustificazione storica della formazione di questa nostra dottrina attuale, non resta che risalire alle vestigia del nostro passato. Ma non si vuol dire, con questo, che la nostra dottrina non abbia fatto altro, come si pretende dai nostri avversari, che riesumare forme, principii ed istituti ormai superati. Il fascismo è un grande fatto storico di conservazione, di rivoluzione e di instaurazione ad un tempo (4); la nostra dottrina è tradizionale e moderna; è tradizionale per la concezione dello Stato, come espressione e sintesi della società politicamente organizzata e come formazione profondamente etica; è moderna per la concezione dell'aggregato sociale, come realtà di forze attive e produttive, composte e discipli-

(1) BOTTAI G., *L'ordinamento corporativo nella funzione dello Stato*, Atti del I Convegno di studi corporativi, Roma, 1930, p. 9 dell'estratto.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 67.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 1.

(4) PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 11.



nate dall'ordinamento giuridico. « Noi non siamo, ha detto il Duce, noi non vogliamo essere mummie perennemente immobili con la faccia rivolta allo stesso orizzonte..... ma siamo uomini, e uomini vivi, che vogliono dare il loro contributo, sia pure modesto, alla creazione della storia » (1).

11. La nostra dottrina rimane aderente alla realtà della vita.

Ogni concezione politica, come ogni formazione sociale, ogni precetto etico come ogni regolamento giuridico dev'essere guardato nel quadro storico nel quale esso appare e in rapporto coi problemi sociali, verso i quali esso è diretto. Sarebbe vana e inadatta alla disciplina pratica e costante dell'aggregato sociale, una dottrina che non lo studiasse e lo regolasse, non solo nel suo complesso attuale, ma anche nel suo sviluppo, a traverso il susseguirsi delle generazioni passate, attuali ed avvenire (2). In altre parole un indirizzo o una direttiva politica deve guardare i fenomeni e le formazioni sociali nella loro realtà odierna e nella loro realtà storica.

Il fascismo è una concezione storica, nella quale « l'uomo non è quello che è, se non in funzione del processo spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare e sociale, nella nazione e nella storia, a cui tutte le nazioni collaborano. Donde il grande valore della tradizione, nelle memorie, nella lingua, nei costumi, nelle norme del vivere sociale » (3).

Una dottrina, che voglia veramente realizzare gli scopi generali e comuni della società organizzata, deve vivere la vita storica di essa e cercare di comporre e di discipli-

---

(1) MUSSOLINI B., *Audacia*, « Il Popolo d'Italia », 15 novembre 1915. Vedi anche MUSSOLINI B., *Breve preludeo*, « Gerarchia », 1 gennaio 1922.

(2) Vedi OLIVETTI A. O., *Il sindacalismo come filosofia e come politica*, Milano, 1924, p. 8.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

nare tutto quel complesso di azioni e di attività, che provengono dalla spontanea realizzazione di bisogni, di tendenze, di esigenze del popolo, senza creare e costituire imposizioni od organizzare formazioni artificiali, che non corrispondono alle esigenze spontanee delle genti, e senza proporre direttive, che non convengono allo spirito, all'educazione, alla tradizione della compagine organizzata, in confronto della quale viene esercitata l'attività di governo.

Il Duce ha scritto nella sua Dottrina: « *Non si agisce spiritualmente nel mondo, come volontà umana dominatrice di volontà senza un concetto della realtà transeunte e particolare, su cui bisogna agire, e della realtà permanente e universale, in cui la prima ha il suo essere e la sua vita* » (1).

Particolarmente degna di rilievo è questa affermazione. La realtà transeunte era, presso di noi, la necessità urgente e appassionata, per la quale si doveva giungere a ricostituire in unità tutte le energie disperse nella nazione per dirigerle tutte insieme verso la realizzazione degli scopi generali; la realtà permanente e generale era ed è quella che viene rappresentata dal complesso delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra educazione secolare. Una rivoluzione e un ordinamento, che, pur tenendo esatto conto ed avendo preciso il concetto della realtà transeunte e particolare, non avessero tenuto conto di questa realtà e necessità tradizionale e necessaria, non avrebbero raggiunto i loro intenti, perchè non avrebbero certamente risposto a quelli, che erano i profondi bisogni e le aspirazioni incancellabili del popolo. Solo a questo patto, come dice il Duce, il concetto nostro di Stato risponde al concetto della vita e alla concezione organica del mondo (2).

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

(2) Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 153, 154.

12. Così si vive la realtà della vita e della storia. La storia è la verità costante e vivente, che si perfeziona e suggerisce gli atti e le dottrine. La dottrina «*sorge da un sistema di forze storiche*» (1); e la nostra dottrina concepisce la vita in funzione d'un ideale, che sorpassa e oltrepassa il limite di esistenza dell'individuo, e dal quale deriva la concezione della nazione e della patria, come la concezione dello Stato e della società produttiva organizzata.

Benito Mussolini ha sempre concepito la storia come la libera evoluzione delle forze dello spirito e della volontà, non soggette a determinismi o a fatalismi. Ma, se la volontà degli uomini è creatrice della storia, la storia che è passata e quella che si sta vivendo ammaestrano ed istruiscono, alla loro volta, la volontà, che deve rendersi attiva verso un fine di potenza e di conquista (2).

La concezione fascista della storia è una concezione etica, che si contrappone alla concezione materialistica della dottrina demoliberale o marxista, e alla concezione idealistica o storicistica della dottrina hegeliana.

Per il materialismo storico l'attività economica, affermata come autonoma e distinta da tutti gli altri valori umani, è considerata come l'unico fattore della storia; per la concezione idealistica o storicistica, la storia è la progressiva manifestazione e autorealizzazione dello spirito assoluto nel tempo (3).

Ma, nella prima come nella seconda concezione, viene negato all'uomo un qualsiasi intervento cosciente nella storia. Invece la dottrina fascista pone l'individuo al centro della formazione e dello sviluppo storico e fa di-

---

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 1.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 31.

(3) Vedi PAGLIARO A., *Il fascismo* (commento alla dottrina), Roma, 1933, p. 154.

ventare il popolo arbitro del suo destino, soggetto della sua storia ed energia operante della rivoluzione (<sup>1</sup>).

Per questo la concezione fascista come è antimaterialistica, è anche antidealistica e antistoricistica, perchè astrae da qualsiasi specie di determinismo e riconosce come generato e, allo stesso tempo, fattore della storia l'individuo, dalla cui azione dipendono le sorti della vita.

Il criterio storico, considerato secondo la nostra dottrina, non è, in ultima analisi, che il criterio dell'individuo e quindi un criterio etico, che appare non solo quando nei grandi avvenimenti della storia emergano poderose figure di condottieri, o minoranze elette, che imprimono alle vicende della vita la forza del loro pensiero o la decisiva influenza della loro azione, ma che appare anche quando un popolo decida, per la propria spontanea determinazione, sulla propria esistenza e sul proprio destino.

13. La nostra dottrina pone l'uomo al centro della vita e della storia; e, come l'uomo, stanno al centro della vita e della storia le masse, le collettività, le nazioni, i popoli e gli Stati. Le masse sono realtà attuali, animate da una convergenza talvolta irresistibile e travolgente di spiriti, di passioni e di movimenti, per il conseguimento d'una vittoria, che abbia la saldezza d'una conquista e l'energia d'una realtà ricostruttiva. Le collettività sono realtà organizzate, che superano gli individui e li guidano colle norme della disciplina e della gerarchia, per il conseguimento d'interessi, che superano quelli dell'individuo, nello spazio e nel tempo. Le nazioni sono collettività generali basate sul sentimento e sulla tradizione, che costituiscono le fucine dell'umanità e le basi dell'esistenza comune nell'ambito internazionale, e che

(<sup>1</sup>) Vedi MUSSOLINI B., Discorso tenuto all'adunata dei fascisti fiorentini in Roma il 24 ottobre 1933-XI. Vedi anche LONGHITANO R., *Rivoluzione nazionale*, p. 170.

si esprimono nella loro funzione diretta alla formazione della storia. I popoli sono realtà umane create dalle alterne vicende della vita, che rappresentano l'elemento personale e, per così dire, il corpo dello Stato. Gli Stati sono le realtà pubbliche basate sui regimi e sugli ordinamenti, che rappresentano lo spirito dei popoli e che realizzano le nazioni, come espressioni di volontà e di potere, nelle quali si compendiano le volontà e le energie di tutto un popolo.

Tutte queste forze attive vivono e creano il grande quadro della storia.

Si è detto che la storia è opera di minoranze. E questo è anche vero. Ma le più belle pagine della storia d'un paese sono state tuttavia quelle, che sono state scritte da un intero popolo, con una guerra, con una rivoluzione, con un atteggiamento pronto, spontaneo e risoluto, che rivelasse in lui la volontà ed il proposito di segnare un'orma incancellabile nella propria esistenza.

Questo il popolo italiano ha saputo fare, superando qualsiasi preconconcetto politico, sorpassando pretese dignità di rappresentanze e accampati prestigî di governanti, per creare, colla sua stessa ansia, il fatto che incide immediatamente nella storia e che ne costituisce un caposaldo indistruttibile. E questo il popolo italiano ha fatto nel clima della sua stessa tradizione storica quando ha compiuto la propria instaurazione rivoluzionaria, mantenendo ad un tempo e innovando. Per questo la nostra dottrina attuale è l'espressione odierna e vivente della nostra civiltà storica, e della nostra tradizione civile, forte, fiera, affermativa, di chiaro e costruttivo contenuto ideale ed in perfetta attuale efficienza.

La nostra dottrina reagisce ai dettati del materialismo storico, « secondo il quale gli uomini sarebbero solo comparse della storia » (1). Al contrario, l'umanità è storia, il

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 5.

processo evolutivo della vita è progressione e perfezionamento della storia e della tradizione, che è insigne e peculiare attributo della razza, della schiatta, della stirpe e della cultura. E la storia è lo sviluppo dei valori umani e universali, i quali in tanto sono vitali ed attivi, in quanto essi siano mantenuti, perfezionati e tramandati di generazione in generazione. In ogni generazione rivive la generazione passata e si prepara la ventura generazione. Tutto questo è processo storico, che assicura la continuità della vita, delle tradizioni e della cultura (1).

14. Non altrettanto può dirsi delle altre dottrine, che, per la loro posizione e per il loro orientamento rispetto ai problemi fondamentali della vita, debbono dichiararsi e qualificarsi nettamente antistoriche.

Antistoriche sono la dottrina e la letteratura economicistica del 700 e quelle concezioni, per le quali, a un certo periodo della storia, ci sarebbe una sistemazione definitiva del genere umano (2). Con questo esse legano tutti i valori all'esistenza materiale, ponendo in secondo piano, quando non escludono o cancellano del tutto, i valori che vivono nella storia, e che diventano tradizioni e patrimonio spirituale, dei popoli. Antistorica è la dottrina ipotetica ed astratta, che nega l'esistenza dello Stato e la necessità dell'autorità, in nome d'una illimitata e piena libertà degli individui; perchè l'idea della libertà importa, in realtà, un sistema di limiti e di discipline. Antistorica e fantastica è l'idea del contratto sociale; perchè, inteso nel suo modo empirico, come reale espressione d'una volontà, manifestata in una data epoca da parte di tutti i consociati, esso non potrebbe

(1) Vedi P.N.F., *Dottrina del fascismo*, anno XIV, p. 48, 49.

(2) « Questo, ha detto il Duce, significa mettersi fuori della storia e della vita, che è un continuo fluire e divenire » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6)

ritenersi come un vincolo per tutte le generazioni successive. Antistorica e contraddittoria è la dottrina individualistica, che pretende negare che tra l'individuo e lo Stato possano sussistere enti intermedi; è antistorica, perchè l'uomo, per la spinta della sua stessa natura, si è rivolto sempre verso le collettività; ed è contraddittoria, perchè non si può pretendere che l'individuo appartenga allo Stato, come espressione eminente della socialità, e sia impedito di appartenere alle altre forme di associazione, che rispondono alle stesse fondamentali esigenze.

Antistorica e antisociale è la dottrina socialista, che nega le passioni e gli impulsi come le virtù degli uomini, alla stessa guisa che nega la guerra coi suoi eroismi e coi suoi sacrifici e colle sue bellezze<sup>(1)</sup>. Essa fa dell'uomo non l'uomo della storia, ma un automa mosso dalla sola molla dell'economia, non legato alla propria famiglia e al proprio paese, ma legato solo alla sua schiavitù di classe operante in tutto il mondo, al di sopra delle diversità e delle unità nazionali, come al di sopra dello spazio e del tempo. In verità, il passato non esiste per tali dottrine materialistiche, come, per esse, anche l'avvenire presenta ben scarsa importanza. L'oblio è una condizione essenziale dell'esistenza, alla stessa guisa che non è giudicata necessaria nè utile la previsione; l'ottimismo egoistico si appaga dell'attualità e, nella stessa attività produttiva, ciò che è stato portato a compimento appartiene ormai al passato; vero, attuale, apprezzabile è solo quel che vive oggi, è la macchina attualmente operante, che rappresenta un valore dinamico, e non il prodotto, che viene costantemente superato dalla macchina stessa.

Questa dottrina, per quanto possa valere come impulso, appare tuttavia antistorica ed antisociale ad un

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 244 e segg.

tempo. Si dice che l'inimicizia per il passato è un'aspirazione costante verso nuove forme progredienti e fattive e costituisce la ragione e la spinta verso l'apparizione di nuove capacità. Ma la concezione non è per questo meno antistorica e meno antisociale. Il valore storico dell'esistenza sta nella continuità; e la realtà sociale è sempre l'opera incessante e inesausta, nel suo perenne mutarsi e rinnovarsi, della storia umana; storia passata e storia avvenire, che ha più valore della storia presente, perchè è la meta della storia presente (1).

15. Per questo la dottrina del fascismo è dottrina di vita.

Ogni dottrina è un'esposizione di concetti fondamentali, un complesso di principii, un'illustrazione di ordinamenti e di istituzioni; ma essa dev'essere innanzi tutto una « dottrina di vita ». Una dottrina, che non abbia alcuna pratica applicazione, nè alcuna rispondenza colla realtà della vita, è sterile e vana. Per essere valida una dottrina, a qualsiasi campo essa sia rivolta, « *deve tendere a indirizzare l'attività degli uomini verso un determinato obiettivo* » (2). Solo a questo patto essa può esprimersi come un atto di vita e non come un'esercitazione di parole.

Tale è la dottrina del fascismo, che considera la vita prima di tutto come una realtà spirituale, che ricongiunge il singolo all'esistenza universale; in questa sua concezione, la vita è « *dovere, elevazione, conquista; essa dev'essere alta e piena, vissuta per sè, ma soprattutto per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri* » (3). Per ciò, secondo la dottrina fascista, la vita è bensì una creazione divina, ma si esprime poi come opera degli uomini.

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 20, 21.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 9.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.



La condotta della vita, secondo la dottrina fascista, è conchiusa nel comandamento del Duce: « Credere, obbedire, combattere ». « Credere » significa porre alla base dell'esistenza la fede; « infatti il fascismo è una dottrina di vita, perchè ha suscitato una fede; e la fede ha conquistato gli animi, perchè ha avuto i suoi caduti e i suoi martiri »<sup>(1)</sup>. « Obbedire » significa osservare il proprio dovere e la propria disciplina, perchè solo obbedendo, solo avendo l'orgoglio sacro di obbedire si conquista poi il diritto di comandare<sup>(2)</sup>. « Combattere » significa offrirsi con dedizione e con sacrificio, perchè si deve concepire « la vita come lotta, pensando che spetti all'uomo conquistare quella che sia veramente degna di lui »<sup>(3)</sup>.

Il Duce ha dato, un giorno, alle generazioni cresciute nel clima del fascismo una severa consegna: Camminare, costruire e, ove occorra, combattere e vincere. Camminare, perchè la vita è moto e chi si ferma è perduto; costruire, perchè la vita è lavoro, che crea il mondo umano; combattere, perchè la vita è battaglia, che ognuno deve accettare con fierezza e con coraggio; vincere, perchè la vita è conquista, per la nostra volontà di potenza, di prestigio e di primato.

A questo patto la vita è l'attività di uno e di molti; di un uomo, che « colla sua libera volontà può e deve crearsi il suo mondo »<sup>(4)</sup> e di un popolo, che diviene l'arbitro e il fattore del proprio destino e delle proprie conquiste.

La vita, considerata specialmente nella sua essenza spirituale e come evoluzione e divenire della gente e della stirpe, è il seguito incessante delle generazioni, che si tramandano le tradizioni della loro esistenza e il pa-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 13.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 310.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 3.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

trimonio spirituale della loro educazione civile (1). Così l'uomo esce dalla sua singolarità e vive, oltre sè stesso, la vita della famiglia, della nazione e dell'umanità; per assumere, in questa funzione di continuità, luce ed orgoglio, e mantenendosi ben lontano dagli interessi e dagli egoismi individuali.

16. A seconda del modo di concepire e di disciplinare la vita, varia essenzialmente il contenuto della dottrina. Così, dal punto di vista morale, vi sono dottrine, che concepiscono la vita in modo nettamente materialistico, e ve ne sono altre, che la concepiscono in modo profondamente spiritualistico. Nel campo sociale, talune dottrine concepiscono la vita come gradazione di caste, altre come divisione di ceti, altre ancora come organizzazione e gerarchia di valori sociali. Nel campo economico, talune dottrine considerano la vita come lotta e antagonismo di classi, altre la considerano come collaborazione e solidarietà di energie produttive. Nel campo politico, talune dottrine concepiscono la vita come il dominio dell'assolutismo, altre come il trionfo della libertà individuale, altre ancora come l'armonica disciplina totalitaria di tutte le forze politiche d'una nazione.

Ma la vita è varia espressione di attitudini, di beni, di valori, di energie, di attività e di aspirazioni varie e complesse. Essa dev'essere considerata nel suo aspetto generale e non nelle sue espressioni parziali e unilaterali.

In verità la vita presenta vari aspetti o dati:

a) un dato e una realtà morale, che riguarda l'universalità dello spirito e i problemi morali; ed allora la dottrina investe l'ambiente dell'educazione e della formazione delle coscienze delle generazioni nuove;

b) un dato e una realtà sociale, che riguarda l'ordine e le gerarchie; ed allora la dottrina investe l'insieme

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 54 e segg.

dei problemi sociali e studia l'organizzazione e la disciplina degli elementi che vivono e si sviluppano nell'ambiente sociale;

c) un dato e una realtà economica, che riguarda l'attività produttiva; ed allora la dottrina considera gli elementi economici ed i problemi della produzione, studiando la disciplina diretta ad ottenere il maggior rendimento nel regime della solidarietà e della collaborazione tra le classi;

d) un dato e una realtà giuridica, che riguarda la disciplina e il prestigio del diritto; ed allora la dottrina considera il complesso problema dell'individuo, delle collettività, dello Stato e dei loro rapporti regolati da norme giuridiche, sotto la guida dell'ordinamento giuridico generale;

e) un dato e una realtà politica, che riguarda il regime costituzionale; ed allora la dottrina studia lo Stato nella sua formazione, nella sua attività, sulle basi dell'unità politica, dell'autorità e della potenza della nazione.

17. Ma tutta la vita d'un popolo, che uno Stato comprende ed esprime, sia guardata dal punto di vista materiale, sia guardata dal punto di vista spirituale, è un complesso di valori, un mondo di valori, anzi un ordine eterno di valori. Tutte le organizzazioni sociali, religiose, culturali, produttive, economiche, politiche, si esprimono come tali e l'esistenza sociale è una solidarietà di valori, i quali convergono tutti verso le finalità, che animano l'esistenza comune.

La vita degli uomini è un mondo di attività e di valori, che si esprimono, si superano, si sovrappongono, si alterano; la società si sviluppa come una realtà attuale e come una realtà in formazione; l'esistenza va considerata come un'evoluzione immanente; ed ogni epoca, attraverso la quale il mondo è passato e sta passando,

ha posto e pone a sè stessa il problema del proprio essere ed il problema del proprio divenire, come complesso di valori della vita.

L'idea nettamente fascista e corporativa del *valore* si contrappone all'idea liberalistica e democratica del *numero* e trasferisce la condotta e la disciplina dell'esistenza comune dal piano quantitativo al piano qualitativo. La differenza è fondamentale; la democrazia ha basato tutta la sua dottrina sul numero e sulla legge del numero <sup>(1)</sup>; anche il fascismo apprezza la quantità, sotto la guida del principio che « il numero è potenza » <sup>(2)</sup>; ma nega tuttavia che « il numero, per il semplice fatto di essere numero, possa dirigere le società umane » <sup>(3)</sup>; ed esso contrappone al numero il valore, come espressione dell'energia, della coscienza, del dovere e della responsabilità.

L'idea del numero e la dottrina democratica del numero danno luogo ad una massa, che costituisce un puro accostamento di elementi, una somma e una pluralità di individui, senza un comune vincolo e senza una generale norma di condotta, unicamente guidati dall'attaccamento alla propria libertà e al proprio personale interesse. L'idea del valore e la dottrina corporativa e gerarchica dei valori della vita compongono la massa come un complesso d'elementi e d'individui, organicamente riuniti e disciplinati, nella loro coordinazione e subordinazione e nella loro disciplina, gradazione e gerarchia.

Per questo la nostra dottrina può essere, nelle sue linee generali, designata come la « dottrina dei valori della vita nell'ordine costituito » <sup>(4)</sup>.

(1) Vedi più innanzi n. 25.

(2) Vedi più innanzi n. 99.

(3) MESSOLINI B., *Dottrina*, II, 6.

(4) La dottrina del fascismo come dottrina dei valori della vita, che in questa trattazione assume forma organica e sistematica, è stata da noi

Un valore della vita può essere definito « una realtà attiva dell'ordine costituito ». In questo concetto di *realtà* si comprendono tutte le forme e gli aspetti del valore; tutte le realtà sono valori attuali; tutti i valori, in tanto sono tali in quanto sono attuali realtà; e per ciò un qualsiasi valore non può essere assunto in considerazione se non nel momento e nell'ambiente, in cui viene a contatto con altri valori attuali.

L'uomo è un valore della vita; ma sono anche valori della vita la fede, la cultura, la giustizia, nel campo dello spirito; la famiglia, la prole, la razza nel campo sociale; l'autorità, la libertà, il potere, il popolo nel campo politico; il diritto, il dovere, l'interesse, la volontà, la legge, l'ordinamento giuridico nel campo del diritto; il capitale, il lavoro, l'iniziativa, il salario, la produzione nel campo economico.

Un valore viene, in genere, considerato tale, quando costituisca una realtà *attiva*, vale a dire in conformità del rendimento che esso può fornire all'aggregato, nel quale trova il suo posto. Per ciò la nostra definizione vuole che esso rappresenti non una realtà statica ed inerte, ma una realtà dinamica, produttiva, costruttiva, *reddiziosa*, escludendo con questo le realtà negative e distruttive, come le malattie, le epidemie, le carestie, il delitto e le azioni illecite e socialmente passive e dannose, che non possono essere concepite come valori della vita. Ed è appunto per questa loro funzione attiva che, nel considerare la posizione dei valori, occorre distinguerli, a seconda che appartengono all'uno o all'altro campo dell'esistenza.

Come la vita presenta vari dati ed aspetti, così i va-

---

proflata e svolta in precedenti studi. Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. I, p. 34 e segg., 194 e segg.; BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 80 e segg.

lori si distinguono nelle rispettive categorie. Avremo così occasione di esaminare:

a) i valori spirituali, che si esprimono nell'educazione, nella coscienza e nel modo e stile di vita degli individui, ed aventi lo scopo di disciplinare la condotta morale dei singoli e delle collettività, organizzati sul piano dell'esistenza nazionale;

b) i valori sociali, che si esprimono nell'ordine sociale e nella gerarchia delle forze sociali e delle classi, aventi per scopo il regolare decorso e la continuità della vita della nazione;

c) i valori economici, che si riferiscono alla produzione, alla distribuzione e al consumo della ricchezza e che hanno per finalità la potenza produttiva della nazione e l'autarchia nazionale nel campo economico;

d) i valori giuridici, che riguardano l'ordinamento disciplinato dal diritto ed hanno lo scopo di disciplinare i rapporti fra gli uomini e lo Stato, fra lo Stato e i gruppi e fra i gruppi e i gruppi organizzati sul piano della vita nazionale;

e) i valori politici, che riguardano la costituzione dello Stato e l'esercizio dei poteri pubblici, e che mirano a realizzare le forme del regime politico, la disciplina interna ed il prestigio della nazione.

**18.** I valori della vita variano di grado e d'importanza. Il principio dell'organizzazione e della gerarchia dei valori è principio essenziale della vita. Tutti i valori della vita si avvicinano e si completano in una costante vicenda di coordinazione, di subordinazione, di interdipendenza e di gerarchia. Ma tre sono, per la nostra dottrina, i valori essenziali, immanenti e presenti in tutti gli ambienti della vita organizzata: l'individuo, la collettività e lo Stato.

Quando si dice che l'epoca nostra è l'epoca delle masse e che l'evoluzione della società tende sempre più a su-

bire la preponderanza degli aggregati sociali, questo significa che oggi i problemi della vita debbono risolversi con una vasta, attuale e pratica visione dell'esistenza; questo significa che è ormai sorpassato e superato il principio individualistico e che le dottrine non possono più prescindere dalla considerazione degli aggregati e delle collettività. Ma questo significa ancora che è superato il principio classista, figlio esso pure dell'individualismo, che cerca di risolvere i problemi sociali con direttive unilaterali di classe, mentre tali problemi debbono andar risolti in forma solidaristica e complessiva, sotto la guida e per la cura dello Stato. Per questo una dottrina politica, sociale ed economica, che voglia essere una dottrina di vita, deve assumere considerazione i tre valori fondamentali: l'individuo, la collettività e lo Stato (1).

L'*individuo* è l'elemento singolo ed iniziale, che sta alla base della vita organizzata e che, a seconda del campo, in cui appare ed agisce, è persona, cittadino, produttore, suddito, soggetto di diritti e di doveri.

La *collettività* organica e corporativa è l'ente complesso, che si costituisce in varie forme e gradi, ma che si compone sempre, in ultima formazione, nella nazione, che appare come unità morale, politica ed economica, lasciando tuttavia campo libero all'autonomia e alla esplicazione delle attività individuali.

Lo *Stato* è l'ente superiore e sovrano, che costituisce la realizzazione integrale, l'espressione giuridica e il potere regolatore della nazione come unità morale, politica ed economica; nella quale tuttavia agiscono, nella rispettiva autonomia ad essi conferita, sia le collettività organiche e corporative, sia gli individui, che le compongono.

È questa l'essenza del sistema corporativo e il conte-

---

(1) Vedi più innanzi n. 164.

nuto della nostra dottrina. La collettività organica e corporativa si inserisce come un termine medio tra l'individuo e lo Stato e funziona costantemente negli sviluppi del sistema (1). In questa guisa viene, con giusto equilibrio, superato e risolto il dissidio e l'antagonismo tra le varie forze in contrasto; e si evita così l'assolutismo, come prepotere dello Stato, l'individualismo, come prevalenza degli interessi particolari, ed anche il collettivismo classista, come libero gioco e sfrenato arbitrio delle organizzazioni (2).

Questi termini e valori fondamentali appaiono ed agiscono nell'ambiente morale e in quello sociale, economico e politico, dove altri valori esistono, si coordinano, si subordinano e s'integrano gli uni cogli altri. E tutti debbono essere studiati nei loro sviluppi e nella loro disciplina, in conformità degli organi e degli ordinamenti, che sono stati costituiti per il loro regolamento e per la loro tutela, e in conformità degli scopi, ai quali sono diretti, nella loro formazione unitaria.

Il complesso dei valori essenziali, nei vari campi si presenta nel modo seguente:

a) Nell'ambiente morale, l'individuo rappresenta un'entità morale, uomo e spirito, portatore di volontà, animato dal senso della moralità e della personalità umana; esso si compone nella collettività, che si esprime in ultima sintesi, come patria e come coscienza nazionale, cui è presidio lo Stato, il quale assume le caratteristiche dello Stato etico, come fatto spirituale realizzatore di volontà.

(1) Vedi DEL VECCHIO GIO., *Individuo, Stato, corporazione*, in « Saggi intorno allo Stato », p. 138, 139.

(2) Vedi al riguardo BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. II, p. 383 e segg.; BORTOLOTTO G., *I presupposti giuridici dell'ordinamento corporativo* (Primo congresso giuridico italiano, Roma 1932); BORTOLOTTO G., *Le categorie produttive nell'ordinamento corporativo*, Roma, 1936, p. 6 e segg.; BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 21 e segg.



b) Nell'ambiente sociale, l'individuo è un elemento della società civile, cittadino o ente sociale, animato dal senso della socialità, dell'organizzazione e della gerarchia; esso si compone negli aggregati sociali e infine nella società nazionale, che si realizza integralmente nello Stato, il quale assume la formazione unitaria, organica e totalitaria.

c) Nell'ambiente economico l'individuo è un'energia dell'attività economica, è il produttore, animato dal senso del lavoro e della collaborazione, che si compone nelle collettività rappresentate dai sindacati e dalle corporazioni, come unità economiche e produttive su base nazionale, sotto la guida e il controllo dello Stato, che crea il sistema economico e assume le caratteristiche dello Stato corporativo.

d) Nell'ambiente giuridico, l'individuo è un elemento dell'ordine giuridico e soggetto di diritti, animato dal senso della legalità; esso si compone nelle collettività dotate di personalità giuridica, alla testa delle quali è lo Stato che assume i caratteri di persona giuridica territoriale sovrana.

e) Nell'ambiente politico, l'individuo è il suddito, vale a dire un elemento della vita costituzionale, animato dal senso della statualità, dalla soggezione e dalla subordinazione generale; esso fa parte della collettività politica rappresentata dal partito nazionale fascista, sotto la potestà d'imperio dello Stato, che assume i caratteri di Stato totalitario, autoritario e sovrano.

19. La nostra dottrina compone questi tre elementi nella loro unità e nella loro ordinata gerarchia, segnando per ognuno il campo della propria attività ed assicurando ad ognuno il conseguimento del proprio interesse. È questo, del resto, il problema d'ogni organizzazione, che vuole raggiungere le forme ed i modi dell'intima compenetrazione fra le varie unità, che compongono la

vita sociale, per realizzarne, al massimo grado, la convivenza e la disciplina. Il che si ottiene non sopprimendo, ma coordinando gli elementi individuali con quelli sociali, i quali poi vanno tutti armonizzati coll'elemento supremo, lo Stato (1).

La dottrina fascista e l'ordinamento corporativo tendono a risolvere in forma organica e totalitaria il problema della convivenza e dei rapporti sociali. A seconda della varia posizione dei tre elementi essenziali, individuo, collettività, e Stato, varia il contenuto delle dottrine; ma, come verremo svolgendo più innanzi, le altre dottrine credettero di poter risolvere il problema sociale proclamando la preminenza di uno dei valori sugli altri e non la coesistenza e la coordinazione di tutti i valori esistenti. D'altro canto le altre dottrine consideravano due soli degli elementi, cittadino e Stato, ovvero classe e Stato, trascurando il terzo elemento. Infatti fu errore così della dottrina individualistica come di quella statalistica quello di considerare il rapporto sociale solo corrente fra Stato e individuo, trascurando la collettività e dando, la prima, la preminenza allo Stato, la seconda, la preminenza al soggetto singolo. E, per converso, la dottrina marxista pose l'uno contro l'altro la collettività, o la classe, e lo Stato dando la prevalenza alla classe rispetto allo Stato e negando e cancellando il singolo, che veniva assorbito, annientato e cancellato nella classe o nella collettività.

Ma tali accennate dottrine presentarono anche un altro difetto, per cui il problema non poteva trovar la sua soluzione. Ed il difetto stava nel considerare solo un lato o un aspetto ovvero solo taluni aspetti della esistenza organizzata, trascurandone altri, che pur sono di vitale importanza. La dottrina demoliberale considerò

---

(1) Vedi DEL VECCHIO GIO, *La statualità del diritto*, in « Saggi intorno allo Stato », Roma, 1935, p. 44.

l'aspetto giuridico e politico dell'esistenza, trascurando quello economico e sociale e morale; la dottrina marxista considerò solo dell'esistenza il lato sociale, economico e politico, trascurando quello morale; mentre, se si vuol risolvere il problema della vita organizzata, occorre considerare, nella loro unità e nella loro totalità, tutti gli aspetti della vita e studiare e disciplinare rispetto ad ognuno di essi la posizione e l'attività di tutti i valori e di tutti gli elementi.

Pertanto la nostra dottrina considera gli elementi e i valori nella loro reciproca coordinazione e subordinazione. L'individuo, pur mantenendo il senso della personalità propria e degli altri, deve anche possedere il senso della collettività e il senso dello Stato; la collettività deve possedere, oltre il senso della funzione collettiva propria e di altre collettività, anche il senso delle individualità, che la compongono, e il senso dello Stato, al quale deve stare subordinata; e lo Stato, a sua volta, oltre ad avere il senso dei propri compiti e dei propri scopi, deve possedere il senso delle collettività e delle individualità, che ad esso sono subordinati.

Così si esprime e si profila il « sistema » della nostra dottrina. La dottrina è il complesso dei principii, il sistema è la composizione organica di tali principii nella loro coordinazione e nel loro ordine.

La creazione d'un sistema di dottrina del fascismo è stata ritenuta necessaria, per vari motivi: d'ordine logico, per dar luce sul pensiero e sui suoi sviluppi; d'ordine educativo, per offrire alle generazioni nuove una visione organica della nostra dottrina; d'ordine politico, per costituire, contro gli avversari, un'arma al servizio del regime (1).

Ma la creazione d'un sistema di dottrina del fascismo non è stata ritenuta attualmente possibile nella sua

(1) Vedi CANEPA A., *Sistema* cit., v. I, p. 24 e segg.; 78 e segg.

completezza (1). A questo proposito si deve richiamare quanto è stato notato all'inizio del presente studio, e cioè che, nell'odierno stadio di evoluzione degli elementi, non sia dato di fornire delle trattazioni organiche, ma solo un'esposizione di principii e di direttive, che danno la loro impronta all'ordinamento e agli istituti del regime. E, per quanto le grandi linee dell'edificio presentino una profonda armonia e una solida consistenza, talune parti della vasta struttura sono necessariamente soggette ancora a quelle modificazioni, che sono determinate dalle esigenze della pratica.

In questo senso la nostra dottrina è diversa, come abbiamo accennato, dalle altre dottrine, che nascono come sistema (2), già elaborato in precedenza al tavolo (3); perchè essa si esprime, nei suoi elementi essenziali, ma sta continuamente evolvendosi, elaborandosi e perfezionandosi come sistema, sempre legata alle necessità e ai motivi dell'esistenza (4).

---

(1) GIULIANO B., *Elementi di cultura fascista*, Bologna, 1933, V

(2) Vedi CANEPA A., *Sistema*, v. I, p. 35.

(3) Vedi più sopra n. I.

(4) Vedi più sopra n. 15 e segg.

## 2. - LA DOTTRINA E I SUOI CARATTERI

### A) *La dottrina fascista e le altre dottrine.*

SOMMARIO. — 20. Le dottrine del XIX e quelle del XX secolo. — 21. La dottrina fascista e le altre dottrine. — 22. Il fascismo e i suoi avversari. — 23. La dottrina liberale. Individuo, collettività e Stato in regime liberale. — 24. La democrazia e il principio dell'eguaglianza giuridica. — 25. La sovranità popolare. — 26. Il socialismo e il bolscevismo. — 27. Il fascismo contro il bolscevismo. — 28. La crisi dello Stato e la decadenza delle dottrine demoliberali.

20. Benito Mussolini ha scritto: « *Ammesso che il secolo XIX sia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia, non è detto che anche il secolo XX debba essere il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia. Le dottrine politiche passano, i popoli restano. Si*

---

DOTTRINA. — A) *La dottrina fascista e le altre dottrine.* — ALBERTINI L., *La protesta di un oppositore contro la politica interna del governo fascista*, Roma, 1925; AMATI, *Il partito popolare italiano*, Asti, 1924; AMBROSINI G., *I partiti politici e i gruppi parlamentari dopo la proporzionale*, Firenze, 1923; ID., *Evoluzioni ed involuzioni nello Stato sovietico*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1932; ID., *L'esperimento Roosevelt e il rafforzamento dell'esecutivo*, « Id. », id.; AMENDOLA G., *Una battaglia liberale*, Torino 1924; ID., *La democrazia dopo il 6 aprile 1924*, Milano, 1924; AVARNA DI GUALTIERI C., *Il fascismo*, Torino, 1924; ARNALDI U., *Rossi, bianchi e tricolori*, Firenze, 1920; BALDESI G. e TURATI F., *Sulla situazione politica*, Roma, 1925; BARBAGALLO C., *Pel materialismo storico*, Roma, 1899; BARTELLINI E., *La rivoluzione in atto, 1914-1924*, Torino, 1925; BELOTTI B., *Politica del costume*, Milano, 1924; BERGAMO G., *Il fascismo visto da un repubblicano*, Bologna, 1921; BIANCHINI G., *Rivoluzione fascista e partito liberale*, Milano, 1923; BONI G., *Demagogia e parlamentarismo*, Roma, 1923;

può pensare che questo sia il secolo dell'autorità, un secolo di « destra », un secolo fascista; se il XIX secolo fu il secolo dell'individuo (liberalismo significa individualismo), si può pensare che questo sia il secolo del « collettivo » e quindi il secolo dello Stato ». (1)

BONOMI I., *Dal socialismo al fascismo*, Roma, 1924; ID., *Dieci anni di vita politica*, Milano, 1923; BORTOLOTTO G., *Fascismo e bolscevismo*, « Vedetta fascista », Vicenza, 1930; ID., *Fascismo e nazionalismo*, Bologna, 1933; BOTTAI G., *Stato corporativo e democrazia*, « Lo Stato », marzo-aprile 1930, p. 121; CAMBÒ F., *Il fascismo italiano*, Milano, 1925; CAPPÀ P., *Politica popolare*, Pisa, 1919; CARLI F., *La borghesia fra due rivoluzioni*, Bologna, 1922; CICCOTTI E., *Esperimenti di socialismo*, Roma, 1929; ID., *Il fascismo e le sue fasi; anarchia, dittatura, deviazioni*, Milano, 1925; CICCOTTI F., *L'Italia in rissa*, Roma, 1921; COPPOLA F., *Fascismo e bolscevismo*, Roma, 1938; CREMONESE G., *Democrazia*, Firenze, 1923; CRISPOLTI F., *Il partito popolare italiano*, « Nuova Antologia », 16 febbraio 1919; CROCE B., *Contrasti d'ideali politici in Europa dopo il 1870*, Rieti, 1928; CROCE B., MOSCA G., RUFFINI F., *Battaglie liberali*, Novara, 1926; DE CAPITANI D'ARZAGO G., *I liberali e il ministero nazionale*, Milano, 1923; DE FALCO, *Il fascismo milizia di classe*, Bologna, 1921; DELLA SETA U., *La democrazia*, Roma, 1925; DE MARINIS A., *Democrazia e fascismo*, « Echi e commenti », 5-15 luglio 1937; DE ROSSI G., *Il partito popolare italiano dalle origini al Congresso di Napoli*; ID., *I popolari nella XXVI Legislatura. Dal Congresso di Napoli alla Marcia su Roma*; DI PRETORO F., *Dalla socialdemocrazia al nazionalfascismo*, « Rassegna ital. », 1923; FANELLI F., *Don Sturzo e il partito popolare italiano*, Città di Castello, 1924; FERA L., *Per la patria e per la democrazia*, Roma, 1924; FERRARI A., *Spiriti e forme della lotta politica nella terza Italia (1871-1925)*, Milano, 1925; FERRERO G., *La democrazia in Italia. Studi e previsioni*, Milano, 1925; FERRI E., *I socialisti nazionali e il governo fascista*, Roma, 1923; FLORES S., *Eredità di Guerra*, Napoli 1925; FONTANA G., *Fascismo e*

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 9.

La rivoluzione e la dottrina fascista hanno rappresentato un rinnovamento completo non soltanto di taluni ordini sociali, ma di tutta una compagine nazionale; esse hanno contrapposto agli ordinamenti politici imperanti un ordinamento nuovo, nello spirito, nella struttura, nei fondamenti, nelle stesse forme esteriori; pertanto, stu-

*democrazia*, « Gerarchia », aprile 1937, 240; FOVEL N. M., *Fascismo e socialismo*, « Riv. di Milano », 1921, XI, 215; ID., *Democrazia sociale*, Milano, 1925; ID., *Il cartello delle sinistre*, Milano, 1925; GARAGOZZO F., *Democrazia e fascismo*, Roma, 1936; GAZZETTI F., *Fascismo e nazismo*, « Bibl. fasc. », 1934, 706; GHEZZI R., *Comunisti, industriali e fascisti a Torino 1920-1923*, Torino 1923; GIORDANI I., *Rivolta cattolica*, Torino, 1925; GIUSSO L., *Le dittature democratiche dell'Italia*, Milano, 1927; GOBETTI P., *Dal bolscevismo al fascismo*, Torino, 1923; ID., *La rivoluzione liberale*, Bologna, 1924; GRICCO R. e REPOSSI L., *I comunisti al Parlamento contro il fascismo e contro le opposizioni*, Roma, 1925; JACINI S., *I popolari*, Milano, 1923; LABRIOLA A., *Il fascismo davanti al paese*, Napoli, 1924; ID., *La dittatura della borghesia e la decadenza della società capitalistica*, Napoli, 1924; ID., *Le due politiche. Fascismo e riformismo*, Napoli, 1924; ID., *Polemica antifascista*, Napoli, 1925; LANZA DI TRABIA G., *Per la difesa della libertà*, Palermo, 1925; LANZILLO A., *La disfatta del socialismo*, Milano, 1922; ID., *Le rivoluzioni del dopoguerra*. Città di Castello, 1922; LICITRA C., *Dal liberalismo al fascismo*, Roma, 1925; LOMBARDO PELLEGRINO E., *Per la libertà*, Roma, 1923; MALAGODI G. F., *Le ideologie politiche*, Bari, 1928; MALATESTA A., *Le confessioni di un socialista*, Milano, 1923; ID., *I socialisti italiani durante la guerra*, Milano, 1926; ID., *Il parlamento italiano da Cavour a Mussolini*, Milano, 1933; MARINARO R., *Idealismo e democrazia*, Roma, 1925; MATTEOTTI G., *Il fascismo della prima ora*, Roma, 1924; MEDA F., *Il socialismo politico in Italia*, Milano, 1924; MICCICHÈ C., *Il fascismo e gli altri partiti politici*, Palermo, 1923; MIGLIOLI G., *Una storia e un'idea*, Torino, 1926; MISCIATELLI P., *Il fascismo e i cattolici*, Milano, 1924; MISSAGLIA E., *Dal pelago massonico... alla riva fascista*, Milano, 1923; MONDOLOFO R.,

diando la dottrina del fascismo, si studiano e si debbono studiare principalmente gli elementi, le circostanze e le condizioni, che hanno resa possibile la rinnovata esistenza dello Stato.

Il regime dello Stato moderno, quello della libertà, che teoricamente non ammetteva disuguaglianze, mentre

---

*Sulle orme di Marx*, Bologna, 1920; MONTI A. A., *Pagine reazionarie*, Foligno, 1925; ID., *Estrema destra*, Roma, 1927; MORELLO V., *I vecchi partiti e il fascismo*, « Gerarchia », 1923, n. II, p. 804; MURRI R., *Radicalismo sociale*, « Riv. di Milano », 1919, v. V, p. 6; ID., *Gruppi e partiti nella nuova Camera*, « Riv. di Milano », 1921, v. XI, p. 70; ID., *Lo Stato e i partiti nel dopoguerra*, Roma, 1922; ID., *Dalla democrazia cristiana al partito popolare italiano*, Perugia, 1928; NANNI T., *Bolscevismo e fascismo al lume della critica marxista*, Bologna, 1924; NASTI A., *Antifascisti vecchi e nuovi*, « Critica fascista », 15 agosto 1931; NENNI P., *L'assassinio Matteotti ed il processo al regime*, Milano, 1924; NITTI F., *La libertà*, Torino, 1926; ID., *Bolschevisme fascisme et démocratie*, Paris, 1926; OLIVETTI A. O., *Storia critica dell'utopia comunista*, Roma, 1930; ID., *La fu rivoluzione*, Milano, 1921; PALUMBO A., *Dal bolscevismo al fascismo*, Napoli, 1926; PANTALEONI M., *Bolscevismo italiano*, Bari, 1922; PAPAFAVA N., *Fissazioni liberali*, Torino, 1924; PASSARETTI R., *Democrazia e Stato autoritario*, « Il Lavoro fascista », 2 gennaio 1937; PESCARZOLI A., *Il fascismo senza mito*, Milano, 1924; PESCE G., *Da Lenin a Mussolini*, Roma, 1928; PICCOLI V., *Il tramonto della democrazia*, « Rassegna italiana », dicembre 1929; PODRECCA G., *La nuova coscienza. (Dal socialismo al fascismo)*, Roma, 1930; PRATO D., *La pace social-fascista*, « Riv. di Milano », 1921, n. XI, p. 3; REALE A., *Partiti e dottrine politiche in Italia*, Roma, 1923; RENDA A., *L'opposizione nel fascismo*, « Critica fascista », 1927, n. 7; ID., *La sintesi fascista*, in « Critica fascista », 1° maggio 1931; RENSI G., *La democrazia diretta*, Roma, 1926; ID., *Autorità e libertà*, Roma, 1926; RIGNANO E., *Democrazia e fascismo*, Milano, 1924; RIGOLA R., *La guerra civile in Italia*, Firenze, 1921; ROCCA M., *Storia di una polemica*, Milano, 1924; ROSI M., *L'Italia odierna*, Torino, 1918; RUFFINI F.,



molte ne determinava praticamente; quello, che credeva di realizzare l'equilibrio a traverso la libera competizione delle forze economiche, mentre non ha saputo che costituire sistemi di antagonismi e di lotte; quello dell'attività politica basata sulle competizioni di parte, mentre l'azione positiva dello Stato si confondeva colle pratiche

*In difesa delle pubbliche libertà*, Roma, 1925; ID., *Diritti di libertà*, Torino, 1926; RUINI M., *L'ora della democrazia*, « Nuova Antologia », 16 gennaio 1921; ID., *La democrazia e l'unione nazionale*, Milano, 1925; SALANDRA A., *Liberalismo e fascismo*, Milano, 1924; SALUCCI A., *Il crepuscolo del socialismo*, Milano, 1925; SALVATORELLI L., *Irrealità nazionalista*, Milano, 1925; ID., *Nazionalfascismo*, Torino, 1923; SCASSANO R., *Bolscevismo e borghesia*, Roma, 1922; SENSINI G., *Collaborazione socialista*, « Riv. di Milano », 1921, XI, 131; ID., *Il mito comunista*, « Riv. di Milano », 1921, XI, 3; ID., *La plutocrazia demagogica*, « Riv. di Milano », 1921, XII, 115; SESSA P., *Fascismo e bolscevismo*, Milano, 1933; SINISCALCHI A. M., *Il fallimento del partito popolare*, Napoli, 1923; SOREL G., *Saggi di critica del marxiano*, Palermo, 1903; SOTTOCHIESA G., *Fascismo e popolarismo*, Roma, 1924; SPASIANO V., *La morte del fascismo*, Roma, 1924; STURZO L., *Popolarismo e fascismo*, Torino, 1924; ID., *Pensiero antifascista*, Torino, 1925; ID., *Riforma statale e indirizzi politici*, Firenze, 1923; TANCREDI E., *Costituzionalismo e fascismo*, Avellino, 1923; TANGARI D., *Un americano contro la democrazia*, « Giornale d'Italia », 24 novembre 1937; TOSTI A., *Rivoluzione socialista e rivoluzione fascista*, « La stirpe », 1930, n. 1; TREVES C., *Polemica socialista*, Bologna, 1921; ID., *Fascismo, democrazia e socialismo*, « Critica sociale », 1922, n. 17; ID., *Fascismo e democrazia*, « Critica sociale », 1923, n. 3; ID., *I liberali e lo Stato-partito*, « Critica sociale », 1924, n. 14; TURATI F., *La nuova legislatura ed il fenomeno fascista*, Firenze, 1921; ID., *Il partito socialista unitario e l'attuale momento politico*, Milano, 1924; VOLPE G., *Partiti e gruppi politici italiani alla vigilia della guerra*, « Nuovi studi di diritto econ. e polit. », 1929, II, 98; ZANETTI A., *Dal nazionalismo al liberalismo*, Roma, 1924; ZIBORDI G., *Rielaborazione di partiti*, « Critica sociale », 1921, n. 21; ID., *Critica*

formali del parlamentarismo; questo regime dello Stato moderno, superato ormai nella nostra costituzione, per l'avvento di diverse dottrine e nuovi ordinamenti è decaduto anche nei paesi della propria iniziale origine e dove veniva maggiormente sostenuto e difeso; ed è caduto perchè esso, dopo aver promesso di mantenere

*socialista del fascismo*, Bologna, 1922; ID., *Stato e partiti di fronte al fascismo*, « Critica sociale », 1922, n. 12; ID., *Coefficienti e antitesi del fascismo*, « Critica sociale », 1923, n. 3.

B) *L'universalità della dottrina fascista*. - ASCHIERI E., *La costituzione turca e il regime kemalista*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; BACALOGU E., *Movimento nazionale fascista italo-rumeno*, Milano, 1928; BATTAGLIA T., *Essenza universale del fascismo*, Salerno, 1935; BIAGI B., *Universalità dei principii corporativi*, « Nuova Antologia », 16 maggio 1933; BORTOLOTTO G., *L'originalità della dottrina politica fascista*, « Atti » dell'VIII Congresso di Filosofia, Roma, 1933; ID., *Fascismo nel mondo*, « Enciclopedia Italiana », Appendice; BOTTAI G., *L'idea corporativa nel mondo moderno*, « Educazione fascista », 1932, n. 3; BRUERS, *La missione d'Italia nel mondo*, Foligno, 1928; CAMPANILE, *Problemi sull'universalità del fascismo*, « Antieuropa », 1931, p. 2066; CAMPANINI R., *Universalità e italianità del movimento fascista*, « Il Nazionale », 12 novembre 1932; CHICHIRELLI E., *Motivi e forze dell'universalità del fascismo*, « Gerarchia », 1928; CICALA F. B., *In tema di « universale »; l'universale logico e l'universale ontologico*, « Studi in onore di F. Capuano », Padova, 1933, v. I, p. 263; COSELSCHI E., *Universalità del fascismo*, Firenze 1933; DE FRANCESCO G. M., *I nuovi orientamenti costituzionali degli Stati*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; DE MIÈGE M. R., *La dottrina del fascismo in Inghilterra*, Roma, 1933; DE VITA C., *L'Europa verso la rivoluzione*, « La Tribuna », 15 luglio 1936; DI MARZIO C., *Il fascismo all'estero*, Milano, 1923; FANTINI O., *L'universalità del fascismo. Principii di dottrina e di etica politica*, Napoli, 1933; FURITANO, *Universalità del corporativismo*, « Universalità fascista », 1937, II, 206; GIANI N., *La tradizione politica italiana e l'uni-*

la prosperità e la pace, non ha saputo nè evitare la guerra nè superare la crisi economica.

Ora il regime della così detta libertà ha fatto il suo tempo. Hanno tardato a persuadersene, ma lo sentivano già da molti anni i dottrinari democratici, i quali, mentre i protettori interessati del parlamentarismo per-

---

*versalità del fascismo*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; ID., *La marcia ideale sul mondo della civiltà fascista*, Milano, XI; GINNARI B., *Il fascismo in difesa dell'Europa*; GRAVELLI A., *Verso l'internazionale fascista*, Roma, 1930; ID., *Panfascismo*, Roma, 1935; GROPPALI A., *Il potere legislativo e il potere di ordinanza nelle nuove costituzioni*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; GUARIGLIA R., *Gli italiani all'estero*, « Il Libro d'Italia », Milano, 1929, p. 99; KNIKERBOCKER, *Il fascismo inglese e la riforma economica dell'Inghilterra*, Milano, 1935; LAMA E., *Esame critico del concetto di Stato corporativo nelle moderne costituzioni* « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; LANZILLO A., *Le rivoluzioni del dopoguerra*. Città di Castello, 1922; LOJACONO L., *Il fascismo nel mondo*, Roma, 1933; MARAVIGLIA M., *Il nuovo valore spirituale ed internazionale dell'Italia*, Roma, 1924; ID., *Essenza della rivoluzione fascista*, in « Alle basi del regime », Roma, 1929, p. 19; MESSINA A., *Universalità del fascismo*, « Educazione fascista », an. IX, ottobre 1931, p. 883; MOSCA R., *L'evoluzione costituzionale in Ungheria*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; ORESTANO F., *L'Europa e il fascismo*, « Popolo d'Italia », 1 aprile 1933; PANUNZIO S., *Il fascismo nel mondo*, « Politica sociale », febbraio 1938; ID., *L'universalità del fascismo*, « La Gazzetta del Mezzogiorno », 21 agosto 1923; PARESCE G., *Espansione del corporativismo all'estero*, Roma, 1934; PARINI P., *Gli italiani nel mondo*, « Panorami di vita fascista », Milano 1933; PAVESE R., *L'universalità del fascismo* « Critica fascista », 15 dicembre 1932; PAVOLINI A., *I nuovi orientamenti costituzionali degli Stati*, « Atti » del secondo Convegno naz. per gli studi di politica estera, Milano, 1938; PELLIZZI C., *Sulla internazionalità*

petuavano i vecchi errori e rinnovavano altri e peggiori arbitrii, affermavano che il problema della politica doveva avviarsi verso un nuovo orientamento; vale a dire doveva organizzare la libertà e integrare il diritto in progressivi adattamenti, conformi alle condizioni morali e materiali del periodo storico.

La dottrina e la rivoluzione del fascismo si oppongono alle dottrine e alle rivoluzioni del liberalismo, della democrazia, del bolscevismo. L'antitesi tra le dottrine è palese, lo scontro tra le rivoluzioni è in atto. Il Duce, segnalando l'importanza degli attuali antagonismi di principii, che hanno avuto la loro sanguinosa realtà nel conflitto spagnolo, scriveva: « L'evento è di un'importanza storica enorme; è la prima volta (ma sarà anche l'ultima?) in cui le camicie nere hanno affrontato in campo internazionale le forze bolsceviche e quelle degli immortali principii; è il primo scontro tra le due rivoluzioni, fra quella del secolo scorso (anche il bolscevismo è una involuzione reazionaria), e la nostra; non sappiamo se tale urto possa domani svilupparsi su scala europea o mondiale; quello che sappiamo è che il fascismo non teme un combattimento, che deve decidere le sorti dei continenti » (1).

*del fascismo*, « Critica fascista », 16 febbraio 1933; PERNA R., *Universalità del fascismo*, Perugia, 1938; RANELLETTI E., *L'universalità del pensiero giuridico, politico ed economico del fascismo*, Milano, 1934; RANELLETTI O., *Gli Stati Europei a partito politico unico*, Milano, 1936; ROSBOCH E., *L'influenza del fascismo in Europa*, « Lo Stato », an. I, gennaio 1930, p. 6; SPAMPANATO B., *Universalità della rivoluzione*, « Il Popolo d'Italia », an. XV, n. 253; SPINETTI S., *Fascismo universale*, Roma, 1933; STRACHEY-BARNES J., *Gli aspetti universali del fascismo*, Roma, IX; VALORI G., *Il fascismo francese*, Roma, 1926.

(1) MUSSOLINI B., *Prefazione al volume degli Atti del Gran Consiglio*, 10 luglio 1938-XVI.

Nello scontro tra le rivoluzioni si esprime la netta antitesi fra le dottrine. Di fronte all'impotenza delle altre ideologie a superare le crisi politiche e a risolvere i problemi degli Stati, la dottrina fascista, saldamente affermata in Italia, espande i suoi precetti nel mondo, che li accoglie ormai come il migliore rimedio contro i mali, che, più o meno, tormentano tutti i popoli della terra.

Così gli ordinamenti sociali e le forme di governo, nel ciclo vario e fatale della loro esistenza, vivono, si perfezionano, decadono o scompaiono, per lasciar posto ad altre dottrine, ad altre forme, ad altri ordinamenti. Vivono e scompaiono così: per una necessità della storia; perchè essi hanno esaurito il loro compito o fatto il loro tempo, allora quando i principii, le dottrine, le direttive vigenti non sono più utili nè validi nell'attualità del movimento politico e sociale.

La dottrina fascista si è maturata così, come una reazione e come una derivazione necessaria dei fatti e delle vicende, che si erano prima verificati; essa è originale, centrale, unitaria, universale; la sua realtà oggettiva è data dal sistema; la sua realtà vitale è data dalla sua saldezza e dalla sua universalità; la sua realtà dinamica è data dalla sua energia di propulsione e di espansione. Ma essa si è formata come reazione alle altre avverse dottrine.

21. La dottrina fascista si distingue dalle altre dottrine dapprima per la concezione spiritualistica della vita, contrapposta alla concezione materialistica, e di poi per la concezione corporativa dello Stato contrapposta alla concezione individualistica.

C'è adunque un modo materialistico e un modo spiritualistico di concepire l'esistenza. C'è una concezione della vita come realizzazione d'interessi e come soddisfazione di egoismi individuali e particolari; e c'è una concezione della vita come dedizione e milizia, come

subordinazione degli interessi particolari alla realizzazione dei beni superiori e come visione d'una realtà, nella quale hanno il predominio i valori universali dello spirito.

Si è osservato giustamente che « la vita presenta problemi, che variano ad ogni momento, più o meno urgenti; ma, qualunque sia la questione particolare da risolvere, ci si trova sempre ricondotti, a traverso ad essa, a uno stesso dilemma: o si considera la vita, come ricerca di benessere o la si considera come missione, come rinuncia ad ogni egoismo ad ogni ricerca di soddisfazione personale, posta come condizione dell'adempimento dei propri doveri » (1). Le dottrine borghesi e demoliberali perseguono il primo obiettivo; la dottrina fascista persegue il secondo.

Ma la dottrina fascista si distingue dalle altre dottrine per la concezione corporativa dello Stato, in confronto della concezione individualistica.

Il liberalismo considera l'individuo in sè, semplicemente e assolutamente libero, unicamente in relazione con sè stesso e colle sue prerogative di libertà; la democrazia considera piuttosto l'individuo in relazione con gli altri individui e lo guarda sotto gli aspetti dell'eguaglianza tra di loro; il socialismo svolge il presupposto individualistico nel senso stesso della democrazia, e per ciò esso vuole attuare l'eguaglianza delle condizioni economiche, recando più propriamente in atto la sostanza materialistica dell'individualismo (2). Il fascismo si oppone ai precetti fondamentali delle dottrine politiche esistenti e innanzi tutto all'individualismo, in quanto che, mentre « *il liberalismo negava lo Stato nell'interesse dell'individuo particolare, il fascismo riafferma lo Stato*

(1) LAMANNA E. P., Op. cit., p. 115.

(2) Vedi VALTUTTI S., Op. cit., p. XXIII, XXIV, XXV.

come realtà vera dell'individuo » (1). Ed allora l'uomo si esprime e si affina « come nazione, come patria, come legge morale » (2).

22. Nessun movimento politico ha avuto così tenaci avversari e accaniti nemici come il fascismo. In nessun periodo della sua esistenza l'Italia è stata così fieramente ostacolata, combattuta, aggredita come in questa epoca della sua affermazione e della sua rinascita. È esistito ed esiste un permanente stato di guerra morale contro di noi, mentre noi reagiamo virilmente riuscendo giorno per giorno a superare gli ostacoli e a conquistare la vittoria. È l'odio di milioni d'individui, odio di coalizioni di Stati; odio antirivoluzionario d'un mondo completamente al declino, che vede crollare i suoi altari e i suoi numi e che ha fatto dilatare la lotta dall'Italia in tutto il mondo, il quale è attualmente tutto schierato in armi o pro o contro il fascismo (3).

Ma, c'è stato un momento della storia in cui ci siamo trovati di fronte a tutte le forze avverse dell'Europa e del mondo. Abbiamo avuto contro di noi il liberalismo classico (4), che era sorto in passato per reagire contro

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 7.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 226.

(4) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

Ha avuto contro di sé tutto il secolo liberale, che « dopo aver accumulato un'infinità di nodi gordiani, cerca di scioglierli con l'ecatombe della guerra mondiale. Mai nessuna religione impose così immane sacrificio. Gli dei del liberalismo avevano sete di sangue? Ora il liberalismo sta per chiudere le porte dei suoi templi deserti, perchè i popoli sentono che il suo agnosticismo in economia, il suo indifferentismo nella politica e nella morale condurrebbe, come ha condotto, a sicura rovina gli Stati. Si spiega con ciò che tutte le esperienze politiche del mondo contemporaneo sono antiliberali ed è supremamente ridicolo volerle perciò classificare fuori della storia; come se la storia fosse una bandita di caccia riservata al liberalismo e ai suoi professori, come se il liberalismo fosse la parola definitiva e non superabile della civiltà » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 8).

l'assolutismo e che ha esaurito la sua funzione storica da quando lo Stato si è trasformato nella stessa coscienza e volontà popolare; abbiamo avuto contro di noi la democrazia, che considerava il fascismo come l'espressione della reazione opposta alla libertà e della dittatura opposta alla sovranità del popolo; ed abbiamo avuto contro di noi il comunismo, che vedeva nel fascismo l'oppressore della classe dei lavoratori ed il nemico del proletariato.

Ma, insieme ai partiti dominanti nell'uno o nell'altro paese, il fascismo si è trovato contro gli interessi della vecchia Europa rappresentati e coalizzati nella Società delle Nazioni, dove agivano e complottavano tutti i parlamentarismi, che vedevano nel nostro movimento il tramonto delle antiche influenze e degli dèi falsi e bugiardi. Abbiamo avuto accanitamente avversa la massoneria, che ha scatenato tutte le sue offensive, perchè vedeva nella nostra dottrina il trionfo dello spirito e della fede; fu contro di noi l'ebraismo, che è sempre stato nemico della tradizione e della civiltà romana e cattolica, ed il protestantesimo, che sta anch'esso in antitesi con Roma; e fu contro di noi la plutocrazia cosmopolita, materialistica, bottegaia, mercantessa di cannoni, che ci combattè, alleata al bolscevismo, negatore e distruttivo, che avversa, teme ed odia il nostro movimento (1).

23. La dottrina liberale è individualistica, particolaristica, razionalistica, materialistica ed astratta. È individualistica, perchè l'individuo viene posto al centro dell'esistenza e lo Stato viene negato nell'interesse dell'individuo; è particolaristica ed egoistica, perchè solo gli interessi dell'individuo e delle collettività particolari prevalgono, mentre lo Stato non è che lo strumento per

(1) Vedi BORTOLOTTI G., *Storia del fascismo*, p. 577, 578



la soddisfazione di tali interessi, a scapito degli interessi e degli scopi generali; è razionalistica, perchè vorrebbe, colla sola ragione, governare gli Stati e l'esistenza degli uomini, mentre a tal fine occorre anche la passione e la fede; è materialistica, perchè rinchiude la vita nel breve giro del piacere e della materiale soddisfazione a danno dei valori e degli scopi universali dello spirito; è astratta, perchè pone l'esistenza degli uomini fuori del mondo e della vita vissuta, mentre invece bisogna stare aderenti e attaccati alla realtà, se si vuol risolvere i problemi, che incombono sulle sorti del mondo.

Nella concezione liberale, l'individuo è un assoluto di fronte al quale lo Stato è solo un relativo. La sovranità dello Stato, che è, in regime liberale, Stato di diritto, agnostico ed assente dalla reale ed attiva esistenza del popolo, non può intervenire ad imporre alle attività degli individui dei fini, che non siano spontaneamente ricercati dagli individui stessi. E qualsiasi attività, che sia diretta a realizzare interessi generali e superiori, viene subordinata alla realizzazione degli scopi individuali; infatti si dice che il così detto interesse generale, in regime liberale, non può scaturire che dalla libera concorrenza e attività degli interessi individuali e collettivi, come loro risultante meccanica e spontanea.

La stessa formazione della personalità umana, secondo la dottrina liberale, non può essere altro che opera della libertà, che dovrebbe sviluppare il senso del dovere, della disciplina e della responsabilità, alla stessa guisa che la libera concorrenza degli interessi e delle attività dovrebbe portare al raggiungimento dell'equilibrio economico e della disciplina sociale.

Esiste pertanto un dualismo, un'antitesi fra l'individuo e lo Stato, così nel regime assolutistico come nel regime individualistico e liberale; con questa differenza che, mentre nel regime assolutistico il termine dominante è lo Stato, come elemento che detiene la sovranità piena,

e termine dominato è l'individuo, come elemento sottomesso per sudditanza assoluta, in regime liberale il termine primario è l'individuo come soggetto, che pretende la tutela, e termine secondario è lo Stato, come soggetto che è tenuto ad esercitarla. Così l'individuo si oppone allo Stato in un atteggiamento di resistenza e di diffidenza; ma lo Stato deve servire l'individuo, e dev'essere un mezzo, mentre il fine è l'individuo; lo Stato è una formazione, che l'individuo ha costituito per la realizzazione dei suoi scopi <sup>(1)</sup>.

Contro il liberalismo si oppone il fascismo, che è un regime autoritario; ma che l'autorità considera come un termine proporzionale al termine correlativo di libertà. Il fascismo è per la libertà, ma non per la libertà del liberalismo individualistico, che viene amministrata fuori dello Stato e contro lo Stato, ma per quella libertà, che viene ammessa e concessa dall'ordine giuridico generale, e che viene esercitata in funzione dello Stato ed entro i limiti prescritti. Il fascismo conferisce così alla libertà un ufficio più elevato e più umano <sup>(2)</sup>.

24. L'antagonismo, che nel regime liberale esiste fra individuo e Stato, si riproduce, cogli stessi caratteri fra popolo e Stato, in regime democratico, e fra classe e Stato, in regime socialista o marxiano. Ma tutti questi regimi e sistemi non sono che derivazioni dell'iniziale precepto individualistico, per cui all'individuo corrisponde la classe, come accostamento e somma frazionata di individui divisi fra loro da particolari interessi; e ad esso corrisponde il popolo, come accostamento e somma generale di individui, i quali non costituiscono mai un'unità, perchè sono divisi e distinti fra i partiti poli-

(1) « Il liberalismo negava lo Stato nell'interesse dell'individuo particolare; il fascismo riafferma lo Stato come realtà vera dell'individuo » (MUS-SOLINI B., *Dottrina*, I, 7).

(2) VALITUTTI S., *Op. cit.*, p. XXVI.

tici, a seconda delle particolari tendenze programmatiche.

Il fascismo batte in breccia tutto il complesso delle ideologie democratiche e le respinge, sia nelle loro premesse teoriche, sia nelle loro applicazioni e strumentazioni pratiche. La democrazia, pur basandosi, come il liberalismo, sull'idea individualistica e sul materialismo, afferma bensì l'attributo della libertà, ma pone in evidenza il principio dell'eguaglianza e quello della sovranità popolare. C'è pertanto fra liberalismo e democrazia una stretta connessione, così che, per taluni punti della dottrina e della pratica, l'una appare come una derivazione dell'altro. In realtà c'è un intimo nesso fra il concetto di libertà e il concetto di eguaglianza. Se la libertà è un possesso originario dell'individuo, e quindi un suo diritto di natura, ne consegue che a tutti gli individui essa va riconosciuta in egual grado; e, poi che la naturale libertà e l'eguaglianza non possono essere tutelati che coll'eguaglianza dei diritti politici, si risolve il problema col conferimento al popolo dei poteri sovrani e colla dottrina della sovranità popolare (1).

Anche in regime democratico lo Stato non ha interessi superiori e generali da far valere, in confronto degli interessi individuali e particolari; anche per la democrazia lo Stato è una risultante contrattuale della volontà degli individui, per la realizzazione degli scopi particolari.

Il regime democratico, nel quale la massa è la somma degli individui, e non un'entità organica, difetta dal punto di vista dell'organizzazione, perchè appare come una pluralità di esseri e di elementi; e lo Stato, che è la risultante d'un patto contrattuale, e che, per ciò, in tanto esiste in quanto gli individui ne abbiano voluta e determinata l'esistenza, manca della forza e del pre-

---

(1) LAMANNA E. P., *La vita dello Stato nell'Italia fascista*, Firenze, 1934, p. 130.

stigio necessario, per il valido esercizio delle proprie funzioni.

Il fascismo ammette la vocazione popolare della democrazia; ma ha un concetto più organico del popolo, che cessa di essere l'insieme di tutti quelli, che l'individualismo aveva irrimediabilmente divisi, e diventa un'unità di sentimento e di idee ossia una nazione<sup>(1)</sup>. Ma della democrazia rigetta il principio che segue e impone una dottrina, che dovrebbe essere buona per tutti i tempi e per tutti i luoghi. « *Il fascismo respinge nella democrazia l'assurda menzogna convenzionale dell'egualitarismo politico e l'abito della irresponsabilità collettiva, e il mito delle felicità e del progresso indefinito. Ma se la democrazia può esser diversamente intesa, cioè se la democrazia significa non respingere il popolo ai margini dello Stato, il fascismo poté da chi scrive essere definito una « democrazia organizzata, centralizzata, autoritaria »* (2).

**25.** Il regime democratico, a traverso tutte le vicende della sua evoluzione, non aspirò ad altro che al raggiungimento della sovranità popolare.

La sovranità popolare, come tanti altri precetti democratici, fu un mito lontano dalla realtà, perchè derivò da due fondamentali errori: il primo è quello di considerare il popolo uno, solo, inscindibile, mentre, quando vi ha una manifestazione di volontà, questa non è che volontà di maggioranza, che passa come volontà di tutti; il secondo è quello di credere che la volontà derivi da tutti e da ognuno in forma eguale e indipendente; mentre, in realtà, la volontà deriva da un piccolo numero, che s'impone alla totalità, la quale non fa che accettarla.

(1) VALITUTTI S., Op. cit., p. XXVI.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 7.

È questo tutto il contenuto e il significato della sovranità popolare, che si risolve nell'elezionismo e nel voto (1). Ma è certo che, dove il regime elettivo è più sviluppato, si può constatare che c'è sempre una crisi aperta o in procinto di aprirsi. E le democrazie, che non hanno nessun organo, che sia sottratto all'elezionismo, sono le più pericolosamente esposte e colpite. La dottrina della democrazia tende infatti all'estensione del voto politico a tutti i cittadini, in modo che non sia prerogativa o privilegio di pochi o di molti, ma attributo di tutti in forma di suffragio universale. Ma sovranità di popolo e suffragio universale sono una finzione; e « regimi democratici possono essere definiti quelli, nei quali, di tanto in tanto, si dà al popolo l'illusione di essere sovrano, mentre la vera effettiva sovranità sta in altre forze, talora irresponsabili e segrete..... Il fascismo nega che il numero, per il semplice fatto di essere numero, possa dirigere le società umane; nega che questo numero possa governare, attraverso una consultazione periodica; afferma la disuguaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini che non si possono livellare attraverso un fatto meccanico e estrinseco come è il suffragio universale » (2).

26. Il fascismo è la negazione recisa della dottrina che costituisce la base del socialismo scientifico o marxiano. Il marxismo, come il liberalismo e come la democrazia, trae le basi della sua formazione dall'individualismo e dal materialismo. Il liberalismo e la democrazia hanno affermato la precedenza e il predominio del singolo, il marxismo ha affermato la precedenza e il predominio della classe; ma la classe non è altro che la convergenza d'una somma d'individui e d'interessi individuali; ed essa si riduce ad un assieme di egoismi, tenuti uniti dalla

(1) Vedi più innanzi n. 237.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 6.

necessità di lottare contro un'altra classe o coalizione di egoismi tra loro convergenti ed opposti ai primi (1).

Il socialismo segue poi la dottrina del materialismo storico, « secondo il quale la storia delle civiltà umane si spiegherebbe soltanto con la lotta d'interessi fra i diversi gruppi sociali e col cambiamento dei mezzi e strumenti di produzione » (2). Per questa dottrina l'assetto e l'organizzazione politica costituiscono una sovrastruttura del regime e del sistema economico, che influiscono altresì su tutti gli orientamenti sociali, culturali, morali ed educativi, costituendo così la molla d'ogni espressione della vita organizzata, tanto per parte dei singoli quanto per opera delle collettività e dello Stato.

Secondo la dottrina marxista, la forma di organizzazione politica, da sostituirsi a quella dello Stato liberale e borghese è, in ultima analisi, una forma collettivistica. Essa, come struttura accentratrice, considera lo Stato quale unico imprenditore e datore di lavoro e come organo centrale ed unico, al quale è conferita la gestione e l'amministrazione dei beni, e che riceve e distribuisce i mezzi di produzione; esso è, in ogni caso, un potere assoluto, che domina e regola in forma totalitaria tutta l'attività politica. E, come disciplina della lotta di classe, appare, nel regime socialista, marxista o bolscevico, la solidarietà internazionalistica, proletaristica e anticapitalistica, avente per obiettivo di sviluppare i piani del sovversivismo rivoluzionario in tutti i paesi del mondo.

Il bolscevismo è la realizzazione rivoluzionaria della dottrina comunista nella Russia dei soviet, nella forma massimalistica, che si è opposta e sostituita al mensevismo, che è la forma minimalistica. Il mensevismo sosteneva il programma minimo, secondo il quale la

(1) LAMANNA E. P., Op. cit., p. 85.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 5.

rivoluzione avrebbe dovuto essere un prodotto borghese e compito del proletariato avrebbe dovuto essere quello di esercitare una pressione rivoluzionaria sulla borghesia radicale e liberale, forzandola a spingere la rivoluzione sino al raggiungimento degli scopi prefissi. Il bolscevismo è la forma massimalistica, che considera la rivoluzione come opera del proletariato, che rovesciando il regime borghese, deve raggiungere i suoi obbiettivi in tutti i paesi del mondo.

Così il bolscevismo costituisce senza dubbio una minaccia esterna per tutti i paesi non bolscevichi, perchè esso non è soltanto un'ideologia e un regime, ma è una forma d'imperialismo ideologico e politico, che tende ad imporsi come tale a traverso rivoluzioni interne e guerre civili (1).

27. Anche il fascismo tende alla propria espansione nel mondo, ma nel nome dell'ordine della disciplina e della elevazione dei popoli. « *Il fascismo respinge gli abbracciamenti universali e, pur rivendo nella comunità dei popoli civili, li guarda vigilante e diffidente negli occhi, li segue nei loro stati d'animo e nella trasformazione dei loro interessi nè si lascia ingannare da apparenze mutevoli e fallaci* » (2).

Anche il fascismo riconosce l'esigenza espressa dal socialismo che l'uomo non sia più considerato l'oggetto dello sfruttamento economico; ma concepisce ed attua questa esigenza su un piano più idealistico e spirituale, non in nome cioè di quello che c'è di più naturale e individualistico nell'uomo, ma bensì in nome di quello, che vi è di più concretamente spirituale, ossia in nome e nell'interesse della nazione (3).

(1) MARAVIGLIA M., *Il fascismo e le libertà democratiche*, « La Tribuna », 3 dicembre 1937.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 4.

(3) VALITUTTI S., *Op. cit.*, p. XXVI, XXVII.

Ma la dottrina socialista e la propaganda, che di essa viene fatta, perseguono il mito della felicità e del benessere sociale. L'interesse economico rappresenta la molla di tutta l'esistenza; e la conquista del benessere materiale è il fine essenziale d'ogni attività umana, mentre lo Stato non è che il congegno creato per assicurare questo benessere. È la dottrina dell'utopia, che costantemente si manifesta; il benessere della classe proletaria, così insistentemente promesso, è ben lungi dall'essere raggiunto e resta pur sempre allo stato di mito, anche nei luoghi dove il bolscevismo ha instaurato il regime e costituito lo Stato; e lo Stato appare come il despota ed il tiranno, mentre la realtà della vita segna la smentita della propaganda e il fallimento della dottrina.

*« Negato il materialismo storico del socialismo, per cui gli uomini non sarebbero che comparse della storia, che appaiono e scompaiono alla superficie dei flutti, mentre nel profondo si agitano e lavorano le vere forze direttrici, è negata anche la lotta di classe, immutabile e irreparabile, che di questa concezione economicistica della vita è la naturale figliazione, e soprattutto è negato che la lotta di classe sia l'agente preponderante delle trasformazioni sociali » (1).*

Alla lotta di classe, che non potrà mai risolvere il problema sociale, la nostra dottrina oppone la collaborazione tra le classi; e, all'internazionalismo del marxismo, il corporativismo oppone la realtà pratica e attiva della nazione.

28. Lo Stato demoliberale, sotto la pressione delle forze e delle fazioni estreme, e di fronte alle aspirazioni delle generazioni nuove, rivela i propri difetti e confessa la propria impotenza (2); e la profonda crisi dello Stato

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 5.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 170 e segg.



moderno è la crisi del liberalismo, dell'individualismo e del parlamentarismo.

È la crisi del liberalismo, perchè la pregiudiziale liberale costringe lo Stato a lasciar ampia libertà di esplicazione anche alle forze apertamente sovversive, con danno per il prestigio e per la sicurezza dello Stato, che infine appare incapace di assolvere i compiti di tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità sociale. È la crisi dell'individualismo, perchè la posizione dell'individuo rispetto allo Stato è tale che esso appare come elemento di prima evidenza nella vita organizzata, mentre lo Stato costituisce un elemento secondario al servizio degli interessi individuali. È la crisi del parlamentarismo, che presuppone gli antagonismi e le lotte dei partiti, che sono il frutto più pericoloso e più caratteristico dell'ideologia democratica e l'espressione di quel razionalismo, contro il quale si oppone la dottrina fascista.

Le democrazie sono responsabili della crisi attuale degli Stati, perchè esse hanno agevolato l'avvento delle forze negative e distruttrici; ed esse hanno cessato di esistere come democrazie, per diventare delle mediocri oligarchie contagiate dal bacillo del bolscevismo, col quale si identificano e si accomunano, negli sforzi sovvertitori dell'ordine e della tranquillità dei popoli, le energie irresponsabili ed oscure che minacciano il mondo.

Il fascismo si oppone fieramente a tutti questi movimenti. Esso, in Italia, ha superato la crisi ed ha sostituito alle altre dottrine l'universalità della propria dottrina.

B) *L'universalità della dottrina.*

SOMMARIO. — 29. Priorità storica, originalità e universalità della dottrina. — 30. La rivoluzione fascista universale. L'universalità dello spirito creatore. Il Duce. — 31. I valori e le idee universali. — 32. L'universalità delle fonti. — 33. Gli aspetti universali. — 34. I principii fondamentali. — 35. L'universalità della dottrina nelle sue realizzazioni. — 36. Il fascismo nel mondo e i nuovi orientamenti degli Stati.

29. I problemi, posti dal fascismo all'attenzione del mondo, sono comuni a tutti gli Stati; il fondamento morale e le idee direttrici del fascismo possono benissimo trovare una rispondenza nello spirito degli altri paesi; e l'esempio dell'Italia può essere seguito da altri popoli, i quali debbono, alla loro volta, far ricorso ai principii fondamentali, che regolano l'ordinamento politico e giuridico nostro.

Si è detto che l'Europa non può attendere alcun rinnovamento del contenuto dello Stato da parte del fascismo. Ora, se per rinnovamento s'intende ricomporre e risanare lo Stato demoliberale colle stesse medicine di marca democratica, che si sono tentate invano finora, è certo che il fascismo non saprebbe nè potrebbe dare ad esse alcuna efficacia. Ma se rinnovamento vuol dire vera ricomposizione fondamentale della vita dello Stato, su basi nuove di dottrine e di pensiero con nuovi metodi ed indirizzi, sotto la guida di nuovi principii, è certo che il fascismo nel suo movimento totalitario può legittimamente aspirare a dirigere il rinnovamento degli Stati.

In altre parole, si può affermare, e l'esperienza lo ha ormai dimostrato, che il fascismo presenta principii e dottrine universali (1) Gli avversari del fascismo hanno veduto in quest'affermazione una volontà d'imposizione e la pretesa di voler influenzare la vita interna degli altri Stati; la verità è invece tutta diversa; ed è

(1) Vedi ARMATTEI L., *Pensieri sul fascismo*, Faenza, 1938, p. 59 e segg.

che l'idea fascista comincia ad entrare nello spirito e nel pensiero degli altri popoli, ad invadere le coscienze degli individui e ad attirare l'attenzione degli studiosi di tutto il mondo.

L'universalità del fascismo, nelle sue forme ed aspetti più espressivi e appariscenti, vien palesata, da un lato, dall'ampiezza del movimento antifascista e, dall'altro, dall'apparizione sempre maggiore di forme simpatizzanti e di ordinamenti, che si avvicinano alla nostra dottrina, coll'invocazione di provvidenze, che, come le nostre, abbiano a porre rimedio alla crisi dei popoli e degli Stati (1).

Nel discorso tenuto il 24 ottobre 1933, all'adunata in Roma dei fasci fiorentini, il Duce aveva rivendicato, nella maniera più perentoria, la priorità storica del movimento fascista e, non meno perentoriamente, l'originalità inconfondibile della sua dottrina. Ma già prima ancora, nel suo messaggio dell'anno IX ai segretari federali convenuti a Palazzo Venezia, il Duce aveva detto: « Oggi io affermo che il fascismo, in quanto idea, dottrina, realizzazione, è universale; italiano nei suoi particolari istituti, esso è universale nello spirito, nè potrebbe essere altrimenti; lo spirito è universale per la sua stessa natura ». E, più tardi, nel discorso tenuto alla seconda assemblea quinquennale del regime il 19 marzo 1934, il Duce ha detto: « Dal 1929 ad oggi il fascismo da fenomeno italiano è diventato fenomeno universale ».

L'universalità del fascismo dev'essere adunque considerata sotto tre aspetti: l'universalità dello spirito, l'universalità della dottrina, l'universalità delle realiz-

(1) Si vengono qui esponendo i dati dell'universalità della nostra dottrina, se pur, data l'indole del nostro lavoro, non ci sia concesso di documentare, come converrebbe, l'espansione dell'idea corporativa nel mondo. Vedi BORTOLOTTO G., *Fascismo nel mondo*, in « Enciclopedia Italiana ». Supplemento.

zazioni. L'universalità dello spirito si riporta all'universalità del movimento e della rivoluzione e all'universalità del pensiero del Duce, creatore dell'idea posta al centro della dottrina. L'universalità della dottrina richiama l'universalità dei principii, che di essa sono posti a base, dei valori, che essa presidia e che ne costituiscono il contenuto, e delle fonti, alle quali la dottrina attinge le direttive fondamentali. L'universalità delle realizzazioni è rappresentata non soltanto dai nostri ordinamenti, ma anche, e principalmente, dai movimenti e dai nuovi orientamenti politici, che si sono verificati in Europa e nel mondo, come forza di espansione della nostra dottrina, che ha dimostrato di possedere punti di riferimento in confronto di tutti i problemi, che affliggono tutti i popoli.

30. L'universalità della dottrina si lega innanzi tutto, collo spirito della rivoluzione fascista, che non è sinonimo di disordine, di confusione, di distruzione, di frattura, ma che rappresenta un « ordine in formazione »<sup>(1)</sup> verso un nuovo assetto giuridico e sociale, che, investendo tutti i settori della vita organizzata, dette ad essi una nuova vitale impronta, conforme alla nostra tradizione.

Il segreto fondamentale della rivoluzione fascista sta nella sua necessità, che esprime e riassorbe l'esigenza storica della nazione italiana<sup>(2)</sup>.

La rivoluzione, così intimamente legata al Risorgimento, si è svolta, dal 1915 sino ad oggi, attraverso le tappe necessarie del suo appassionato cammino. Così, nel nostro movimento, nella nostra storia e nella nostra evoluzione spirituale, si ricongiungono il passato, il pre-

(1) PANUNZIO S., *Rivoluzione e costituzione*, Milano, 1933, p. XI.

(2) Vedi LONGHITANO R., *Rivoluzione nazionale*, Catania, 1935, p. 156, 161, 169.

sente e il futuro; le tradizioni storiche, le necessità attuali e le nuove conquiste si accostano e si completano nel quadro ideale e reale del fascismo (1).

Ma le rivoluzioni, che vogliono essere degne di cotal nome, debbono essere costruttive. Le brutte rivoluzioni materialistiche, grette, negative, distruttive, non meritano neppure il nome di rivoluzioni; la rivoluzione, che solo irrompe dalla volontà arbitraria e dalla violenza, coll'unico scopo di distruggere ciò che esiste e ogni traccia del passato, non è rivoluzione (2).

Ma ancora si deve dire che una rivoluzione che sia veramente tale, è e dev'essere universale, come dominio ed esaltazione dell'esistenza, nel nome dei valori universali dello spirito; come progresso, elevazione e civiltà nell'incessante faticoso cammino dei popoli; come movimento che oltre a modificare l'ordine e la costituzione del paese dove la rivoluzione è avvenuta, incide profondamente nell'ordine politico generale e porta la propria influenza nella società supernazionale e nel consorzio internazionale, al quale il paese appartiene (3).

Ma l'universalità della dottrina sta intimamente legata col pensiero del Duce, creatore dell'idea (4). Lo spirito del Duce ha in sè la forza dialettica, che, superando gli antagonismi e gli ostacoli, si afferma nella sua sintesi costruttiva e nella sua forza messianica di espansione. Il suo pensiero politico e filosofico si presenta come un fatto universale, che in sè sintetizza la storia d'un popolo e la genesi d'una civiltà nuova (5); ed esso appare dotato di attributi di carattere universale, quali la coscienza rinnovatrice, la comprensione umana, la vo-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938.

(2) Vedi LONGHITANO R., *La logica del Risorgimento*, p. 62.

(3) MARAVIGLIA M., *Alle basi del regime*, Roma, 1929, p. 23 e segg.

(4) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni sulla dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 10 e segg.

(5) Vedi MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, Torino, 1934.

lontà di affermazione storica e la visione totalitaria e generale dei problemi della vita.

Quando il Duce, nel discorso di Trieste del settembre 1938, proponeva, per il problema cecoslovacco, al quale l'Italia non aveva alcun diretto interesse, una soluzione, che egli chiamava «italiana ed europea», egli esprimeva la visione universale per la soluzione di tutti i problemi della stessa natura. Ed, in questo, la sua attitudine e il suo pensiero differivano nettamente da quelli dei Capi di altre nazioni, che consideravano i problemi e la loro soluzione in rapporto unicamente coll'interesse particolare del proprio paese.

Così è a dire di tante altre attitudini del Duce, che studia i quesiti, che pur attengono intimamente alla vita del popolo italiano, con visione universale. Il suo spirito si identifica coll'epoca e col momento storico, che si sta attraversando, e assume l'attributo della tempestività; si identifica coll'anima, non solo del popolo italiano, ma di tutti i popoli del mondo e assume l'attributo dell'umanità; si identifica colle necessità e colle sorti di evoluzione e di elevazione degli uomini e dei popoli e assume i caratteri di una civiltà nuova <sup>(1)</sup>.

Questo spirito di civiltà ci appare come valore universale. Per questo la nostra dottrina è veramente la concezione spirituale e l'apparizione realistica d'un dato regime di vita, di ordinamento e di disciplina, che risponde all'esigenza di tutti gli uomini e di tutte le masse organizzate in un dato momento storico, basandosi non sovra concetti di pura ragione, che sono statici, anti-storici, materialistici, individualistici, ma sovra principi di morale e di spiritualità, di storia e di elevazione umana, che sono realistici, dinamici, generali ed eterni.

---

(1) Vedi COSTAMAGNA, C., Op. cit., p. 213.

31. La dottrina fascista presenta carattere universale, perchè ha per contenuto e fondamento valori e idee universali, risale a fonti universali e presenta aspetti universali.

La nostra dottrina ha per contenuto valori e idee universali, perchè si basa sovra concezioni e precetti spiritualistici, ed ogni manifestazione dello spirito è universale. Nella sua stessa umanità, la dottrina fascista trova la ragione profonda della sua universalità, espressa nel tempo, nello spazio e nell'infinito; l'universalità nel tempo si trova nella famiglia, nella prole e nel genere umano; l'universalità nel tempo e nello spazio si trova nella patria e nello Stato; l'universalità nell'infinito si trova nella volontà dell'uomo di essere un momento dell'eterno, che si raccorda e si fonde coll'infinità dello spirito.

Sono questi i valori universali, che costituiscono il contenuto fondamentale della nostra dottrina; ma universali sono per noi e per il nostro insegnamento le idee della rivoluzione, della nazione, dello Stato, del lavoro; sono universali le idee della vita, dell'ordine, della giustizia, della pace, della fede, dell'armonia, della solidarietà e della collaborazione; sono universali le idee dell'autorità e della libertà, non poste in antitesi, ma composte in una sintesi umana e sociale; sono universali le idee della civiltà e quelle stesse del primato e dell'impero, non considerate come armi di dominio e di sfruttamento, ma come energie e luci di prestigio e prima di tutto di superiorità spirituale e civile.

È universale l'idea che esprime il senso eroico e il valore divino della vita; che si dirige verso l'elevazione e il miglioramento degli uomini; che si compone nel collettivo sociale, ma che si risolve nell'universale e nell'eterno, superando la ristretta cerchia dell'esistenza d'un uomo, per votarsi alla continuità della stirpe e della specie. È universale l'idea che considera l'uomo come

operante per categorie diverse di vita, come uomo religioso, come uomo sociale, come uomo economico, ma che lo guarda sempre nella sua inscindibile unità di essere storico (1). Ed è universale l'idea d'un rapporto sociale, che riunisce tutti gli appartenenti a una società organizzata; come pure è universale l'idea della giustizia umana e sociale, che conferisce al complesso della dottrina che ne emana l'aspetto e il carattere d'una civiltà nuova (2).

Ma tutte queste idee, che pur sono fondamentali, si legano e si ricongiungono all'idea dell'unità nazionale e corporativa, che costituisce l'essenza e il centro della dottrina. La nazione è l'unità nel campo spirituale, come armonia e concordia di voleri e di propositi; è unità nel campo sociale come organizzazione e gerarchia; è unità nel campo economico come solidarietà e collaborazione tra le classi; è unità nel campo politico come Stato nazionale e totalitario.

È tutto un mondo che si è trasformato; è tutto un complesso di ideologie, che, a traverso il nostro moto rivoluzionario, ha subito una fondamentale revisione; è tutto un nuovo orientamento e un nuovo modo di concepire la vita, che si sono opposti all'attitudine mentale e agli orientamenti passati (3). E mentre contro questa nostra rivoluzione ha espresso la propria diffidenza l'intellettualismo, che aveva perduto ogni contatto colle limpide e spontanee correnti dell'esistenza, per legarsi a preconcetti di scuola e di dottrina, verso di essa si è prontamente manifestata la completa adesione degli strati spiritualmente più semplici, i quali intuirono il valore

(1) Vedi più sopra n. 13. PAGLIARO A., *Il fascismo. Commento alla dottrina*, cit. p. 191, 192.

(2) MAZZEI V., *La quintessenza del fascismo*, « Regime corporativo », febbraio XV.

(3) Vedi DE MARSICO A., *La riforma delle legislazioni*, nella collezione « Panorami di vita fascista », Verona, 1934, p. 96, 97.



pratico e universale e la forza ricostruttiva dell'idea, capace di superare la crisi e di riportar l'ordine alla società organizzata.

32. La dottrina fascista è universale, perchè risale ed attinge a fonti universali, sia nella loro espressione dinamica sia nella loro espressione storica. Le fonti, nella loro espressione che noi chiamiamo dinamica, sono quelle di cui abbiamo tenuto parola dianzi<sup>(1)</sup>, e che si concretano nelle tradizioni, nelle concezioni, nei fatti e nelle realizzazioni; le fonti, nella loro espressione storica sono Roma e la romanità, il Rinascimento e l'umanesimo italico, il Risorgimento e l'indipendenza nazionale.<sup>(2)</sup>

Roma e la romanità costituiscono l'emblema e l'essenza dell'ordine della giustizia e del potere. Tutti sentono ormai che un'epoca tramonta e che ne spunta un'altra, che prende il nome e l'idea di Roma. Ognuno sente che, come ebbe ad affermare il Duce « l'antitesi, in cui si divincola la civiltà contemporanea, non si supera che in un modo: con la dottrina e la saggezza di Roma ».

Roma e la romanità sono la luce della nostra tradizione e del nostro destino; ad esse noi possiamo sempre riconnettere il nostro movimento, sia per le forme esteriori, sia per l'intimo senso della vita e per le organiche caratteristiche degli ordinamenti. Il Duce ha contrapposto alla formula della rivoluzione francese, che suona libertà, uguaglianza, fraternità, la formula della rivoluzione fascista, che suona autorità, ordine, giustizia. Ora, in questa formula noi troviamo lo *jus romano*, l'ordo romano e la romana *auctoritas*, come a noi sono pervenuti dal mondo latino.

Il nostro Rinascimento ci ha lasciato l'eredità d'un

(<sup>1</sup>) Vedi più sopra n. 8.

(<sup>2</sup>) V. BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 48 e segg.

chiaro e schietto umanesimo italico, che si potrebbe chiamare la nostra costante aspirazione verso la vita, nella sua forma armonica e giusta. In verità, i nostri desideri e i nostri sforzi si sono sempre diretti e si dirigono ancora verso l'elevazione dell'esistenza spirituale e sociale. Per questi intenti noi abbiamo sempre combattute delle battaglie e compiute delle rivoluzioni; per l'*ordo* contro il disordine, per la *justitia* contro l'ingiustizia, per l'*auctoritas* contro la reazione, la sopraffazione e la tirannia.

Da Roma, dalla romanità e dal Rinascimento non può essere disgiunto il nostro Risorgimento, il quale completa l'essenza del fascismo e vive ancora più vicino ad esso. La rivoluzione fascista continua la rivoluzione italiana del secolo precedente, non solo per ciò che riguarda la realizzazione delle aspirazioni nazionali, ma anche per la conservazione e per la difesa dei principii ideali. Il contenuto profondamente italiano del Risorgimento è stato serbato intatto ed è stato rafforzato dal fascismo. Le stesse fiamme delle aspirazioni e degli sforzi verso l'affrancamento e verso l'indipendenza hanno dato all'una e all'altra rivoluzione luce, calore e passione, mantenendo i caratteri, che erano conformi al nostro spirito e alla nostra natura. Una tradizione filosofica, che aveva saputo temperare la libertà umana collo spirito religioso del cattolicesimo, ha potuto determinare il sorgere e lo svolgersi di tendenze, che seppero condurre elementi disparati verso una felice sintesi e solidarietà sociale <sup>(1)</sup>.

33. La dottrina del fascismo è universale perchè assume aspetti universali. Mentre le altre dottrine considerano solo l'aspetto giuridico e politico dei rapporti dell'esistenza, la nostra dottrina non trascura gli aspetti

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 77 e segg.

morale, sociale ed economico. Mentre le altre dottrine prendono in esame i rapporti tra l'individuo e lo Stato, la dottrina del fascismo prende anche in esame e regola, colla propria disciplina, anche i rapporti tra individui e gruppi, tra i gruppi e lo Stato e tra gruppi e gruppi organizzati. Per le altre dottrine, esiste un dualismo tra l'individuo e lo Stato ed esiste pure un dualismo tra società e Stato, tra morale e politica, tra politica ed economia; per la nostra dottrina, questi dualismi e questi antagonismi non esistono e lo Stato, colla sua funzione sovrana, regola e disciplina tutte le attività e tutti i settori della vita comune, costituendo l'esistenza di tutti gli elementi in regime totalitario e corporativo.

Sta in questo vasto campo di attività la complessa funzione dello Stato fascista e l'universalità della dottrina del fascismo. Essa assume l'uomo nella sua molteplice e varia attività e lo mette in rapporto con tutti i valori e con tutte le energie della vita. Lo mette in rapporto cogli elementi spirituali, sotto la guida della legge morale; lo mette in rapporto cogli altri uomini, nell'organizzazione e nella gerarchia della vita sociale; lo mette in rapporto cogli elementi produttivi, e coi beni, nel vasto e complesso campo dell'economia corporativa; lo mette in rapporto collo Stato, come organismo costituzionale nel regime politico; e lo mette in rapporto col diritto e cogli altri soggetti giuridici entro l'ambiente dell'ordinamento giuridico.

Si potrebbe osservare che questi sono aspetti del fascismo «totalitario» piuttosto che del fascismo «universale»; ma si può anche rispondere che non si può completamente individuare il carattere universale dei principii di dottrina, senza differenziarli dal loro carattere di totalità; e del resto la totalità è un corollario dell'universalità (1).

---

(1) Vedi CANEPA A., *Sistema cit.*, III, p. 99, 101 e segg.

È questa la caratteristica della nostra dottrina, che si presenta nel suo complesso di principi, e soprattutto nel contenuto ideale che la anima, come creazione d'un pensiero ed essenza d'una fede, che informa la realtà storica del nostro tempo. E questa dottrina, come l'azione e il pensiero che ad essa hanno dato origine, presenta l'attributo dell'universalità.

34. La concezione fondamentale ed i principi, che stanno a base della nostra dottrina, si esprimono in tre direttive e si risolvono in tre posizioni strutturali.

Le direttive sono le seguenti:

a) superamento dell'individualismo, per la considerazione delle forme collettive, nella loro stabile e regolare organizzazione sociale;

b) tendenza verso la struttura unitaria, su base nazionale, come fondamento di solidarietà delle energie produttive;

c) affermazione dell'autorità ed esercizio di essa per il regolare sviluppo dell'attività politica.

Le posizioni strutturali sono le seguenti:

a) unità della compagine nazionale;

b) ordinamento corporativo come collaborazione di energie produttive nazionali;

c) sovranità dello Stato totalitario nazionale.

L'originalità della dottrina politica fascista sta appunto nel concorso e nella necessaria combinazione degli elementi, che di essa stanno a base: la *nazione*, la *corporazione*, l'*autorità*, nella concezione totalitaria e completa d'uno Stato fascista, che realizza giuridicamente la nazione come unità morale, politica ed economica.

Tutto questo non ha alcun riscontro nel passato; vi è stata bensì una dottrina nazionalista; il sindacalismo ha avuto i suoi sviluppi in forme ed attitudini varie; si sono avuti ordinamenti basati essenzialmente sul principio dell'autorità; ma nessuna dottrina, sino ad ora, ha por-

tato a questa solida e necessaria cooperazione dei tre elementi, che costituiscono l'essenza del fascismo, prettamente moderna, attuale, italiana.

35. Infine la dottrina del fascismo è universale nelle sue realizzazioni, vale a dire nei conseguimenti, che essa ha potuto registrare nella vita pratica. L'universalità delle realizzazioni del fascismo è un corollario dell'universalità della dottrina; se la dottrina corrisponde ad esigenze di carattere universale (1) si comprende come essa possa aspirare alla sua divulgazione nel mondo.

La nostra dottrina rivela a tutti i popoli, che vogliono salvare le basi d'una ordinaria convivenza civile, le forme convenienti alla nostra età, per la difesa della civiltà e della società moderna contro le insidie delle dottrine basate sull'astrattismo e sull'utopia (2), costituendo una società, che, come sorgendo da un secolare travaglio, riveli e spieghi la concezione morale del mondo e rappresenti la difesa e la rinnovazione dell'ideale religioso ed umano e della gerarchia dei valori spirituali della nostra esistenza.

Per questo « *il fascismo ha ormai nel mondo l'universalità di tutte le dottrine, che, realizzandosi, rappresentano un momento della storia dello spirito umano* » (3). Nel fenomeno del fascismo bisogna infatti distinguere l'aspetto negativo da quello positivo. L'aspetto negativo è la liquidazione di tutte le posizioni dottrinali del passato e l'abbattimento di quelli che sono stati i nemici anche del fascismo (4); l'aspetto positivo è la costruzione d'una

---

(1) MUSSOLINI B., Messaggio per l'anno IX ai direttori federali convenuti a Palazzo Venezia il 27 ottobre 1930.

(2) SOLMI A., *Discorsi sulla storia d'Italia*, Firenze, 1935, p. XVI.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 13.

(4) « Che di rivoluzione si tratti lo dimostra il fatto che pro o contro il fascismo si battaglia in tutti i paesi del mondo; che in molti paesi tendenze affini al fascismo affiorano e che il bolscevismo considera il fascismo

nuova dottrina e d'una realtà universale; il che non significa per nulla accedere all'universalismo astratto, del così detto pensiero moderno (1), ma significa forza di espansione e di vita, per la costituzione di nuove discipline sociali e di nuovi ordinamenti politici.

La riprova di questa universalità viene data dal continuo verificarsi in Europa e fuori d'Europa di fenomeni, che se pur non possono dirsi corporativi, si vengono a trovare assai vicini a quella che è la nostra struttura corporativa. Fatte le dovute differenze, non si può chiudere gli occhi davanti a quel complesso di azioni, di attività, di tendenze, che ci dimostrano quale sia il fermento nei vari paesi, per risolvere secondo i nostri principii i loro problemi economici, sociali e civili. Si deve guardare a ciò con soddisfazione e con fede, perchè l'universalizzazione dei principii ci promette un avvenire assai più sereno e più fecondo del presente, in quanto che non solo in Italia, ma in Europa saranno attuate quelle verità, che portano l'impronta inconfondibile della dottrina del fascismo.

36. Si può adunque prevedere un'Europa fascista, un'Europa che ispiri le proprie istituzioni alle dottrine e alla pratica del fascismo; un'Europa cioè, che risolva, in

---

come il suo più terribile nemico. Ora tanto interesse non sarebbe sorto nel mondo, se il fascismo fosse un fenomeno effimero, senza domani » (MUS-SOLINI B., in « Gerarchia », anno VII, 10 ottobre 1927).

« Vi prego di considerare anche che noi abbiamo vinto la nostra battaglia all'interno. Oggi noi possiamo veramente dire che i vecchi partiti sono sgominati e il vecchio regime putrefatto; ma la nostra battaglia all'estero è diventata sempre più dura e difficile, e per circostanze obiettive e per circostanze volontarie.

« Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi rappresentiamo la antitesi netta, categorica definitiva, di tutto il mondo della democrazia, della plutocrazia, della democrazia di tutto il mondo, per dire in una parola, degli immortali principii dell'89 » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 311).

(1) Vedi COSTAMAGNA C.. *Op. cit.*, 215. 216.

senso fascista, il problema dello Stato moderno, dello Stato del XX secolo, ben diverso dagli Stati che esistevano prima del 1789 o che si formarono dopo. Il fascismo oggi risponde ad esigenze di carattere universale. Esso risolve infatti il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, fra gruppi e gruppi organizzati (1).

Benito Mussolini dichiarava all'inizio dell'anno 1934: « Noi vedremo, nell'anno nuovo, il rafforzamento dell'idea corporativa in tutti gli Stati. L'esempio dell'Italia in questo campo è stato imitato e lo sarà ancora di più nell'anno 1934 (2). La rivoluzione delle camicie nere, mentre è destinata ad accrescere le possibilità materiali e morali del popolo italiano, è anche in grado oggi di dire una parola a tutte le genti civili; la parola della verità, senza la quale gli uomini non sono liberi, la parola della giustizia, senza la quale non vi può essere pace duratura nel mondo » (3).

Con quella della verità e con quella della giustizia, la nostra dottrina dice anche la parola dell'ordine e della disciplina; e colla restaurazione dell'ordine si risolve un problema, che non è sentito soltanto dall'Italia, ma, dove più dove meno, da tutti i popoli moderni (4).

Quest'espansione nel mondo, questa universalità nella pratica e nelle realizzazioni è la forma più alta e più nobile del nostro imperialismo (5); ma, come ci ha insegnato il Duce, per poter costituire anche all'estero l'ordinamento su basi corporative, occorrono tre con-

(1) Messaggio per l'anno IX ai Direttori federali convenuti a Palazzo Venezia, 27 ottobre 1930.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 10.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 51.

(4) Vedi PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato*, p. 175.

(5) Vedi più innanzi n. 209. Vedi CANEPA A., *Sistema di dottrina del fascismo*, v. III, p. 220 e segg.

dizioni: lo Stato totalitario, il partito unico, un'alta tensione ideale (1).

Esula dai limiti e dai compiti del presente studio fare un'ampia rassegna delle espansioni del fascismo all'estero (2). Noi segnaliamo solo qui il cammino universale della nostra dottrina, che si esprime nei nuovi orientamenti costituzionali, dove lo Stato autoritario, totalitario e corporativo costituisce già oggi l'ordinamento, sotto il quale vivono più di contocinquanta milioni di uomini, appartenenti a civilissime stirpi, a popoli in evidente risveglio e progresso. Le diversità anche notevoli, che si riscontrano fra gli Stati nuovi nell'applicazione dei principii affini, non infirmano la comunanza ideale degli orientamenti nè l'universalità del fascismo, che risponde all'esigenza ansiosa di nuovi presupposti, di nuovi principii giuridici, di una nuova dottrina, ed anche di una nuova terminologia, per lo stabile assetto e per la giusta disciplina dei popoli (3).

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Fascismo nel mondo*, « Enciclopedia Italiana ». Supplemento.

(3) PAVOLINI A., *I nuovi orientamenti costituzionali degli Stati*. (Secondo Convegno nazionale per gli studi di politica estera), Milano, giugno 1938.



## II. - LA DOTTRINA MORALE

---

### 1. - LA DOTTRINA E LA LEGGE MORALE

#### A) *L'uomo e la vita spirituale.*

SOMMARIO. — 37. La concezione spiritualistica della vita. — 38. Spiritualità e moralità. — 39. La personalità dell'uomo. — 40. L'uomo, la collettività e lo Stato nell'ordine morale. — 41. L'unità e la realtà spirituale dell'uomo.

37. Benito Mussolini ha detto che « una nazione è grande quando traduce in realtà le forze del suo spirito »; e, nella sua *Dottrina*, ha chiarito che « il fascismo non s'intenderebbe in molti dei suoi atteggiamenti pratici, come organizzazione di partito, come sistema di educazione,

---

DOTTRINA. — BELLOTTI B., *Politica del costume. Studi e saggi*, Milano, 1924; BERTUCCI E., *Il culto della divinità e della patria e il fascismo*, « Echi e commenti », 1928, n. 21; CARLINI A., *Filosofia e religione nel pensiero di Mussolini*, Roma, 1934; CARDONE D. A., *I presupposti filosofici della nuova dottrina dello Stato*, Milano, 1920; CERRITO C., *Aspetti etici del corporativismo fascista*, Roma, XV; COTRONEI E., *La dottrina della forza viva*, Roma, 1937; CUNEO N., *Filosofia dell'imperialismo*, Milano, 1936; CURCIO C., *Flicità del corporativismo*, « Costruire », 1928, n. 3; DE SINMA G., *Antidealismo*, Roma, 1934; DEL BUTTERO A., *La politica religiosa del fascismo*, « Vita italiana », marzo 1932; DE VECCHI DI VAL CISMON C. M., *Nuova vita dello spirito in regime fascista*, « Nuova Antologia », 1° dicembre 1933, p. 354 e segg.; DORIGO P., *Fondamento etico del fascismo*, Gorizia, 1927; ID., *Aspetti*

come disciplina, se non si guardasse alla luce del suo modo generale di concepire la vita. Modo spiritualistico » (1).

Lo spirito è la realtà più alta ed il più insigne valore della vita. Esso è il germe essenziale dell'umanità; e

---

*filosofici del fascismo*, « Voce di Gorizia », 9 giugno 1927; ID., *L'essenza filosofica del fascismo* « Voce di Gorizia », 8 giugno 1927; ERCOLE F., *La forza del regime*, « Echi e commenti », 5 marzo 1937; ID., *La morale del fascismo*, « Politica », 1927, XXVIII, p. 5; EVOLA J., *Il fascismo quale volontà d'impero e il cristianesimo*, « Critica fascista, dicembre 1927, gennaio 1928; ID., *Imperialismo pagano. Il fascismo dinanzi al pericolo euro-cristiano*, Roma, 1928; FALOSI PULIGNANI A., *Religione e fascismo*, Roma, 1925; FANELLI G. A., *Mistificazioni dell'idealismo attuale nella rivoluzione fascista*, in « Saggi sul corporativismo fascista », Roma, 1933; FONTANELLI L., *Mussolini, lo spirito della borghesia, e le nuove generazioni*, Roma, 1933; ID., *Tra le diverse mistiche*, « Il Lavoro fascista », 22 agosto 1934; GALATI V., *Religione e politica*, Torino, 1925; GATTO S., *Polemiche del pensiero e dell'azione fascista*, Roma, 1934; GAZZETTI F., *Etica dell'economia corporativa*, « Bibl. fascista », 1933, VIII, p. 901; GIULIANO B., *L'idea etica del fascismo*, « Gerarchia », 1932, XII, p. 942; ID., *Il fascismo e l'avvenire della cultura*, in « Civiltà fascista », Torino, 1928, p. 186; ID., *Misticismo e cultura fascista*, Milano, 1932; GRANATA G., *Spiritualità corporativa del fascismo*, « Il Popolo d'Italia », 4 maggio 1934; GUARNIERI I., *Fascismo e coscienza*, Ferrara, 1924; LAMA E., *Corporativismo e vita*

---

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

« Il movimento fascista per essere compreso deve esser considerato in tutta la sua vastità e profondità di fenomeno spirituale. Le sue manifestazioni sono state le più potenti e le più decisive, ma non bisogna fermarsi ad esse. Il fascismo italiano non è stato infatti solamente la rivolta politica contro governi fiacchi ed incapaci che avevano lasciato decadere l'autorità dello Stato e minacciavano di arrestare l'Italia sulla via del suo maggiore sviluppo, ma è stato una rivolta spirituale contro vecchie ideologie, che corrompevano i sacri principii della religione, della patria e della famiglia » (MUSSOLINI B., *Un messaggio al pubblico inglese*, 5 gennaio 1924. *Scritti e discorsi*, III, 170).

l'ideale d'ogni esistenza deve consistere nella completa attuazione dello spirito, nella perfetta conquista dei valori spirituali, dov'è il dominio incontrastato della verità e della giustizia (<sup>1</sup>).

*morale*, « Il Meridiano di Roma », 13 dicembre 1936; MANNA-RINO, *Idéalismo, realismo e filosofia della vita*, Roma, 1926; MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, Torino, 1934; MARCHETTI U., *Morale e tradizione nella politica fascista*, « Echi e commenti », 1928, an. IX, n. 3); MARPICATI A., *Fondamenti ideali e storici del fascismo*, Educ. fascista, 1931, p. 778; MARTIRE E., *Fascismo, filosofia, religione*, « Rassegna romana », novembre-dicembre 1930; MASETTI ZANNINI A., *Religione e fascismo*, Bologna, 1924; MASTROSTEFANO R., *Lo Stato come dominio dello spirito*, « Il Lavoro fascista », 18 giugno 1938; MAZZUCCHELLI L., *La disciplina morale e spirituale del fascismo*, « Corriere fascista », 9 agosto 1926; MUCCI G., *Valore logico ed etico del fascismo*, Campobasso, 1924; MURBI R., *Fede e fascismo*, Milano, 1924; NICOLA E., *I presupposti politici morali e religiosi del fascismo*, Nicastro, 1927; ORTOLANI G., *La morale del fascismo*, Savona, 1929; OTTAVIANO C., *Le basi metafisiche dello Stato fascista*, « Riv. di cultura », 1932; PANUNZIO S., *Autarchia morale* « Il Popolo d'Italia », 25 ottobre 1937; ID., *Il sentimento dello Stato*, Roma; PERTICONE G., *L'eredità del mondo antico nella filosofia politica*, Torino, 1923; PETRULLO A., *La legge morale del fascismo*, Catania, 1936; PIGNATO L., *Lo Stato religioso*, Palermo, 1929; PINI G., *Morale fascista*, « Il Popolo d'Italia », 1927, 30 agosto; PUCHETTI, *Il fascismo scientifico*, Torino, 1924; RENDA U., *Realizzazioni del fascismo*, Torino, 1937; RUSSOLI S., *Fascismo e cristianesimo*, Livorno, 1924; SAIETTA G., *Lo spirito eroico nella filosofia moderna*, « Educ. fascista », 1933, p. 759; SAMMARTANO M., *Corso di cultura fascista*, Firenze, 1937; SPINETTI G. S., *Mistica fascista nel pensiero di Arnaldo Mussolini*, Milano, 1933; VILLAROEL G., *Il senso eroico della vita*, « Il regime fascista », 17 aprile 1938; VITTO A., *Lineamenti di spiritualismo fascista, la religione e la morale*, Cassino, 1929; ZAMA P., *Fascismo e religione*, Milano, 1923.

(<sup>1</sup>) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni sulla dottrina del fascismo*, p. 38 e segg.

Il concorso dell'elemento spirituale conferisce valore decisivo a tutti i conseguimenti pratici del movimento fascista e a tutte le forme e a tutti gli ordinamenti, che lo Stato ha posto in essere colla sua instaurazione rivoluzionaria. E spiega anche quale natura e quale valore presentino i rapporti fra lo Stato e l'individuo, fra gli individui e i gruppi, tra le classi e le attività produttive e come debbano essere intesi i precetti di armonia, di collaborazione e di solidarietà, che stanno a base di tutto il sistema e di tutta la disciplina della nazione.

Questa concezione spirituale della vita dà impronta e carattere a tutti gli aspetti dell'esistenza organizzata: alla vita della scuola come a quella degli organismi sociali, alla vita delle attività economiche come a quella delle gerarchie politiche. È pieno di contenuto spirituale il sistema dell'educazione fascista, anche quando educa i giovani alla forza fisica ed insegna ad essi il maneggio delle armi con impronta militare e guerriera; è pieno di spiritualità il regime della vita sociale, che pone le classi sul piano organizzativo e gerarchico, come pure quello della vita economica, che guida e disciplina le categorie produttive, conforme ai principii di solidarietà e di collaborazione attiva; ed è infine dominata dal principio spiritualistico la vita politica, nella quale lo Stato è prima e innanzi tutto una realtà spirituale e presenta i caratteri dello Stato etico, anche quando agisce come Stato autoritario<sup>(1)</sup>.

Questo è necessario tener presente per correggere l'errore di concepire il regime fascista come il regime della reazione e dell'assolutismo, l'economia fascista come il sistema dello statalismo economico, l'educazione fascista come l'educazione della forza per la forza e, in genere, il fascismo come l'espressione della fisicità e della bru-

(1) Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 103 e segg., p. 133 e segg.

talità, mentre esso è veramente un'espressione di volontà e di moralità, che, alla loro volta, diventano diritto e ordinamento giuridico (1).

38. Infatti la vita, secondo il fascismo, è affermazione e sorgente di moralità, con un contenuto etico e un'essenza spirituale e religiosa, che implica la volontà morale di elevarsi. Secondo la disciplina e i precetti fascisti, « nessuna azione può essere sottratta al giudizio morale, nè c'è nulla al mondo che si possa spogliare del valore, che a tutto compete in ordine ai fini morali » (2).

Lo scopo altamente morale, che si propone l'educazione fascista, si riflette nella vita in tutte le sue forme, « tutta librata in un mondo sorretto dalle forze morali e responsabili dello spirito » (3). « Il mondo, per il fascismo, non è questo mondo materiale che appare alla superficie, in cui l'uomo è un individuo separato da tutti gli altri e per sé stante, ed è governato da una legge naturale, che istintivamente lo trae a vivere una vita di piacere egoistico e momentaneo; l'uomo del fascismo è individuo, che è nazione, patria e legge morale » (4).

Le dottrine ispirate al materialismo e al razionalismo facevano consistere l'ordine politico unicamente nell'ordine pubblico, mantenuto con la forza della legge, molte volte contrastato dalle forze sociali, che rimanevano fuori dello Stato e che generavano il disordine e l'anarchia. La nostra dottrina ha messo in evidenza la distinzione fra l'ordine morale e l'ordine pubblico: « Si deve distinguere fra l'ordine morale e l'ordine pubblico. Non è la stessa cosa. Vi può essere un ordine pubblico perfetto e vi può essere un disordine morale profondo. Dobbiamo preoccuparci dell'ordine morale, non

(1) Vedi MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, p. 172, 173.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 4.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 4.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

dell'ordine pubblico, nel senso poliziesco della parola; dobbiamo invece preoccuparci dell'ordine morale e dobbiamo volere, lavorando in profondo, che l'adesione tra le masse e il regime sia sempre più vasta, sempre più sana, sempre più vitale » (1).

Ordine morale, ordine pubblico e ordine politico costituiscono l'unità organica dello Stato fascista contro il materialismo, il positivismo e l'irresponsabilità collettiva. Così non si risolve soltanto una crisi particolare, ma sorge e si afferma nella storia del mondo una nuova e superiore espressione di civiltà, in cui la coscienza morale e politica moderna trova il motivo sicuro della propria determinazione. L'atmosfera di « alta tensione ideale », in cui vive ed opera il fascismo, e che dal Duce è stata messa come condizione per la realizzazione dei principii della nostra dottrina e dei nostri ordinamenti sociali ed economici, è un regime morale di coordinazione e di subordinazione degli spiriti al superiore dominio della nazione e alla volontà dello Stato.

39. In questo ambiente spirituale l'uomo non appare più chiuso in sè stesso nella ristretta cerchia della classe e dei suoi interessi particolari; ma si esprime nell'unità dei suoi valori e nell'integrità dei suoi vari aspetti.(2). Esso è il soggetto centrale di quel rapporto sociale, che si scinde per essere, a volta a volta, rapporto economico, politico, giuridico, ma sempre assistito dalla legge morale e dalla immanente realtà dello spirito.

L'uomo, per il fascismo non è un fascio di bisogni naturali, che esigono la soddisfazione, che si suol chiamare « vita comoda »; ma è innanzi tutto realtà pensante ed attiva, vale a dire soggetto di fini etici, essenza e sostanza spirituale. Diciamo essenza e sostanza, perchè

(1) LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 119, 120.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 272.

questa vita dello spirito proviene da un potere soprannaturale, divino ed eterno, che dona e crea la stessa eternità e universalità dell'uomo; e diciamo sostanza, perchè il dono di questo spirito, entrando ad esaltare degnamente la vita, fa dell'uomo una realtà vivente sulla terra, dove le sue forze fisiche non sopraffanno, ma seguono il dominio e la prestantza dello spirito (1).

Per ciò qualunque tendenza o attività, che attenti alle prerogative dell'uomo come sostanza spirituale, apre sul proprio cammino una crisi insanabile. Due mondi si mettono in contrasto: il mondo della materia e quello dello spirito e del pensiero; la realtà della vita, come piatta congiuntura, e la verità dell'esistenza, come idea e come idealità. Qui sta la crisi del nostro tempo. La vita ha progredito e si è complicata in un complesso di attività meccaniche, che superano e annullano l'uomo; ed allora l'uomo, il quale sente che, se vi è qualche cosa di veramente insopprimibile nella vita, è l'universalità del proprio spirito e la coscienza e la consapevolezza del proprio essere, ripropone i diritti della sua personalità e della sua realtà pensante. Le masse educate al materialismo, hanno sommerso l'individuo nella moltitudine; ed ecco che l'individuo ripresenta i titoli, che lo fanno

---

(1) « Non solo per noi non esiste un dualismo fra materia e spirito; ma noi abbiamo annullato qualsiasi antitesi nella sintesi dello spirito. Lo spirito solo esiste; nient'altro esiste » (MUSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 223).

« Se è vero che la materia è rimasta per un secolo sugli altari, oggi è lo spirito che ne prende il posto.

« Conseguentemente vengano ripudiate tutte le manifestazioni peculiari dello spirito democratico: il facilonismo, l'improvvisazione, la mancanza di senso personale di responsabilità, l'esaltazione del numero e di quella misteriosa divinità, che si chiama « popolo ». Tutte le creazioni dello spirito, a cominciare da quelle religiose, vengono al primo piano, mentre nessuno osa più attardarsi nelle posizioni di quell'anticlericalismo, che fu per molti decenni, nel mondo occidentale, l'occupazione preferita della democrazia » (MUSOLINI B., *Da che parte va il mondo*, « Gerarchia », I, 1922, n. 3).

valere come persona e non come atomo, e vuol riacquistare il proprio posto nella vita sociale, conforme agli ordinamenti, ai sistemi, ai principii, che coltivano ed alimentano la sua sostanza spirituale (1).

L'uomo dev'essere posto al centro dell'esistenza, come suo vero motore e fattore (2). Lo smarrimento e il dissenso, che ha dominato e che domina la maggior parte delle società moderne, è dovuto sostanzialmente al fallimento delle dottrine, che cercano di spiegare il formarsi e il disperdersi delle civiltà al di fuori degli uomini. Invece il vero progresso non è frutto di leggi soprannaturali, ma è opera degli uomini e delle loro azioni (3). Quando il Duce afferma che « *l'uomo del fascismo è individuo, che è nazione e patria, legge morale, che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione* » (4), egli esprime che l'uomo non è nè può essere assunto come elemento passivo d'una realtà empiricamente intesa, ma va assunto nella pienezza della sua missione storica universale, espresso, elevato e fuso nell'unità spirituale, e per ciò universale, dello Stato (5).

In questo senso la dottrina del fascismo vuole « valorizzare l'individuo » (6). Benito Mussolini ha più volte insistito su questo precetto: « Una ripresa classica è in atto; la vita ritorna all'individuo; la rivoluzione è in questa reazione » (7). E ancora: « Ritorniamo all'individuo; appoggeremo tutto ciò che esalta, amplifica

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 16.

(2) MAZZEI V., *La quintessenza del fascismo*, « Regime corporativo », febbraio XV.

(3) P.N.F., *La dottrina del fascismo*, Roma, an. XIV, p. 48, 49.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

(5) MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, Torino, 1934, p. 125, 130.

(6) MUSSOLINI B., *Osare*, « Popolo d'Italia », 13 giugno 1918. *Scritti e discorsi*, I, 326.

(7) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 145.



l'individuo, gli dà maggiore libertà, maggiore benessere, maggiore latitudine di vita; combatteremo tutto ciò che deprime, mortifica l'individuo (1).

L'individuo non può essere considerato un semplice strumento o un elemento della compagine sociale e della vita organizzata; l'uomo è inizio e fine e non può essere ridotto alla funzione di mezzo. Tutto l'immenso, dinamico processo di differenziazione sociale, il cui sviluppo riempie secoli di storia e forma il sostrato della civilizzazione, si esprime tutto intero nel riconoscimento di questa dignità conferita all'individuo. Ma, come non è lecito disconoscere, altrettanto non si deve sopravvalutare l'individuo rispetto alla collettività; perchè la personalità non si valorizza se non a traverso la massa; come, a sua volta, la massa, non può esistere, se non per il concorso dei valori individuali.

In questo senso la dottrina fascista combatte l'individualismo, ma, nello stesso tempo, spinge la società, come espressione e compendio di valori e formazione gerarchica di capacità, verso un individualismo più sano, più schietto e più puro. La nostra dottrina si schiera contro l'individualismo, che significa gara appassionata di egoismi, ma è per l'individualismo, che vuol dire salda affermazione di personalità e di valori (2).

40. La dottrina liberale, democratica e borghese, ponendo al centro della vita i beni materiali, le cose, la ricchezza, e prendendo le mosse dall'individuo come realtà economica, giunge a conclusioni legate all'individualismo e all'egoismo. La dottrina fascista, ponendo al centro della vita i valori universali dello spirito e prendendo le mosse dall'uomo, considerato nella sua personalità, nega l'individualismo ed ogni tendenza e

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 53.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, I, p. 166.

affermazione materialistica, per giungere alla più limpida affermazione dello spirito umano. Infatti contro il fallace individualismo, l'uomo celebra veramente la sua natura, quando uccide in sè l'individuo, ricongiungendosi per tal guisa all'eterno ordine dei valori (1).

Secondo le scienze e le dottrine così dette esatte, che dominarono lo studio, la cultura, e gli ordinamenti durante tutto il secolo scorso, l'elemento centrale della vita umana, l'uomo che vive in unità, venne preso in considerazione conforme a tanti vari e distinti aspetti particolari, che non si seppe fondere in una sintesi, ma che vennero assunti a presupposti di altrettante spiegazioni parziali della vita, mentre l'una non può reggere se non è accostata, anzi fusa coll'altra. E si ebbe l'uomo economico, l'uomo politico, l'uomo sociale, l'uomo giuridico, senza considerare invece e innanzi tutto l'uomo (2). L'uomo, anzichè il centro, divenne il riflesso dell'ambiente, ridotto alla risultante di talune forze soprattutto di carattere economico. Per questo il Duce ha detto che noi ci siamo inalberati tutte le volte che abbiamo sentito parlare di uomo economico, perchè l'uomo è produttore, pensatore, santo e guerriero, a seconda che le sue attitudini lo guidino e le esigenze lo impongano; ma è prima e sopra tutto integralmente uomo con tutti i complessi attributi della sua personalità e della sua umanità.

La formazione di questa personalità umana si raggiunge superando il dissidio, che è stato costantemente assunto e mantenuto fra elementi, i quali, anzichè essere considerati in un'antitesi, che ne elimina le attività valide e le funzioni attive, debbono essere fusi in opportuna sintesi, per trarre da essa ogni possibilità di

---

(1) Vedi DEL VECCHIO GIO, *Stato fascista e vecchio regime*, in « Saggi intorno allo Stato », Roma, 1935, p. 205.

(2) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, 1938, p. 6 e 14.

realizzazione dei fini etici, che sono inerenti alla vita organizzata. Le tre realtà costanti del vivere comune, l'individuo, la collettività e lo Stato, quando siano considerate conformi all'ordine morale, assumono i seguenti aspetti e caratteri: l'individuo è persona e spirito umano; la collettività è armonia, concordia, educazione comune, cultura, tradizione; lo Stato è realtà spirituale, che tende alla potenza della nazione e al primato, nella sintesi dei valori universali dello spirito.

41. In questo ambiente, l'uomo esiste pur sempre nella sua unità, ma viene superato dal mondo di tutti quei valori spirituali, che si affermano su di esso colla loro superiorità e col loro dominio. Così l'uomo è superato dai valori, ai quali egli deve rispetto ed ossequio e servizio, come la fede, la cultura, la tradizione, la Patria, lo Stato. Egli li deve servire e non essere da questi servito per i suoi fini egoistici e particolari; per converso, tali valori superiori debbono costituire per lui educazione ed alimento e curare la sua integrità spirituale, il suo benessere, la sua elevazione.

Ma l'uomo, che è così superato dall'ambiente e dai valori superiori, può, a sua volta, superare se stesso e gli altri uomini nell'ambiente spirituale, o colla graduale ascesa, per forza di sapere, di studio e di lavoro, o colla pronta improvvisa affermazione, per forza del genio e del valore. Così, per la graduale ascesa nella scala dei valori, l'uomo potrà diventar da gregario gerarca, da scolaro maestro, da credente pastore, da soldato capitano, da milite condottiero; ma egli potrà ascendere repentinamente per forza del suo spirito del suo valore, diventando genio nel campo del sapere, eroe nel campo della patria, santo nel campo della fede.

Questo processo di assimilazione e di superamento risponde alla concezione etica della vita e dello Stato, e costituisce la base della dottrina del fascismo. Dot-

trina tutta nostra, italica e latina, dove la ragione è sempre presente, ma per seguire ed assistere coi suoi precetti la realtà, che costantemente si vive, e non per forzare la realtà stessa ad acconciarsi ai rigori della dogmatica e alle nebulosità dell'astrazione.

Il nostro spiritualismo reagisce contro tutta la dottrina, che, partendo da una pura esigenza fisica, giunse, a traverso una progressiva evoluzione, a concepire ogni attività umana come una dipendenza da un bisogno o da un desiderio. La dottrina marxista ha fatto della dottrina materialistica un assoluto positivismo, per cui la vita degli uomini e dei popoli è unicamente regolata e diretta dal fatto economico e dalla necessità materiale. La dottrina leninista ha portato sino all'exasperazione questi principii e queste dottrine, e, maneggiando il suo materialismo dialettico, nega qualsiasi precedenza ed esistenza ai motivi dello spirito e fa nascere tutto da un'evoluzione della materia <sup>(1)</sup>. La dottrina del fascismo conferisce pure importanza al fattore economico e risponde convenientemente alle esigenze della vita materiale, ma orienta l'esistenza degli uomini e delle masse verso la spiritualità <sup>(2)</sup>, che è buon presidio allo sviluppo e al miglioramento degli individui e dei popoli <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 264.

<sup>(2)</sup> Vedi P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 50.

<sup>(3)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 277.

B) *I valori universali dello spirito.*

SOMMARIO. — 42. La vita, i valori dello spirito e il senso della moralità. — 43. La fede e la religione. — 44. La religione e la scienza. — 45. L'ideale e la missione. — 46. La nazione, la patria e la coscienza nazionale. — L'armonia e la concordia. — 47. Lo Stato come realtà spirituale e il sentimento dello Stato.

42. Nella fondamentale concezione spiritualistica, realistica e storica della vita e della personalità umana appare il « dato morale » della rivoluzione fascista. Con esso è risorta in noi non solo la nostra italianità <sup>(1)</sup>, ma anche la nostra umanità <sup>(2)</sup>; perchè il dato morale è rappresentato da tutto quel complesso di elementi e di valori, che costituiscono, nel nostro regime, il fondamento essenziale dell'esistenza e l'energia incorruttibile della razza.

I valori spirituali della vita sono, per la loro stessa natura, costanti, immobili ed eterni, e per ciò superiori ad ogni valore contingente; e sono, per loro natura, universali, e per ciò superiori ad ogni valore particolare.

Mentre nel regime demoliberale non e'è posto per le realtà umane e per i valori spirituali, nello Stato fascista essi stanno al primo posto. « Tutte le creazioni dello spirito, a cominciare da quelle religiose, vengono in primo piano, mentre nessuno osa più attardarsi nelle posizioni di quell'anticlericalismo, che fu per molti decenni, nel mondo occidentale, l'occupazione preferita della democrazia. Quando si dice che Dio ritorna, s'intende affermare che i valori dello spirito ritornano » <sup>(3)</sup>.

Questi valori universali dello spirito sono: la fede, dalla quale appare la concezione religiosa della vita; la

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 77 e segg.

(2) CALCATERRA C., *Romanticismo nazionale e romanticismo universale*, « Resto del Carlino », 20 gennaio 1937.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 75.

morale, che ci dà la concezione etica della vita; il mito o l'idea, per la quale la vita assume una direttiva mes-sianica; l'armonia e la concordia, che costituisce la concezione solidaristica della vita; l'equità e la giustizia, per le quali la vita appare come concezione organica; la civiltà, che ci dà la concezione storica; la Patria, che esprime la concezione unitaria; lo Stato che realizza la concezione totalitaria della vita.

Il primo dei valori spirituali, che viene qui in considerazione, è la religione. La folla ha bisogno di religiosità, di catechismo, di rito; l'uomo desidera un potere spirituale affermativo e volentieri lo segue e ad esso ubbidisce; lo sente più aderente alla propria esistenza e trae da esso disciplina ed aiuto.

La democrazia è fatta, in questo campo, di assolute negazioni; ogni tentativo diretto a recare in seno all'organizzato regime democratico un raggio di spiritualità e di religione, è andato; per fatale destino, incontro all'insuccesso; ma questo non toglie che il popolo senta il bisogno di credere in un Dio, che dà alimento allo spirito. La democrazia ha proclamato la laicità del suo regime, in omaggio ai principii di libertà; ma lo Stato non può ignorare le grandi forze collettive, che sono rappresentate dalle religioni costituite e professate. La penetrazione di tutti i valori spirituali nella coscienza umana è troppo intima e profonda, perchè lo Stato, che ne deve operare in qualche modo la sintesi, nella definizione dei pubblici poteri, rifiuti di riconoscere la realtà della loro esistenza.

La religione è una forza, che proviene dal precetto d'un ente soprannaturale; la democrazia si illuse di poter sostituire alla religione, che è comando e comandamento, la morale e l'equità sociale. Ma l'esperienza ha dimostrato che nel governo dei popoli non si può prescindere dai fondamenti spirituali e religiosi, perchè

sono questi, e non altri, gli elementi, che creano l'armonia e l'unità delle esistenze organizzate.

L'ideale morale del fascismo si ricongiunge all'ideale della morale cristiana. L'uomo, che crede e che sente Dio, costituisce la propria universalità al di là della vita stessa. L'uomo dalla sua fede attende un attributo e un dono, che è più ancora che l'universalità, perchè è l'eternità, che è la sua sublimazione come forza e valore spirituale, al di là dello spazio, del tempo, della materia caduca, della stessa sua universalità, per essere una espressione che non muore ma che si sublima nell'eterno (1).

**43.** « *Il fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immane rapporto con una legge superiore, con una volontà obiettiva, che trascende l'individuo partecolare e lo eleva a membro consapevole d'una società spirituale* » (2). « *Per questo lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto religioso in genere e a quella particolare religione positiva, che è il cattolicesimo italiano..... Il fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il Dio così come è visto e pregato dal cuore ingenuo e primitivo del popolo* » (3).

Questa impronta religiosa del fascismo spiega e si connette colle specifiche caratteristiche dell'ordine morale, sociale e politico. Infatti se il presupposto di detto ordine dev'essere l'unità e se l'unità morale e religiosa rappresenta il punto di partenza, da cui si svilupperanno più innanzi tutte le altre formazioni unitarie, è naturale che i principii dottrinari e gli atti, che tendono a realizzare tale unità spirituale, presentano grandissimo valore.

(1) P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 130.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 5.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 12. Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 139 e segg.

La politica del fascismo ha consolidato l'unità spirituale del popolo italiano a traverso due atti di grande importanza politica: il Trattato e il Concordato colla Santa Sede, nei quali trovansi norme particolarmente degne di rilievo riguardanti l'educazione dei giovani e l'assistenza delle attività produttive. Ma maggior interesse presenta quest'atto, perchè esso serve all'esatta definizione dello Stato fascista, come Stato etico-religioso; perchè, nello Stato fascista, a differenza dello Stato confessionale e religioso, è il principio etico che determina la sua religiosità, e non la religione che determina la sua impronta etica (1).

Il Capo ha detto in un suo discorso alla Camera dei deputati: « Lo Stato fascista rivendica in pieno il suo carattere di eticità; è cattolico, ma è fascista, anzi soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista; il cattolicesimo lo integra, e noi lo dichiariamo apertamente; ma nessuno pensi, sotto la specie filosofica o metafisica, di cambiarci le carte in tavola » (2).

La religione è dichiarata la sola religione dello Stato. Però la religione non è un attributo o un elemento dello Stato, ma solo una condizione del suo sicuro sviluppo. Alla religione si fa una condizione di particolare favore, ma lo Stato misura e deriva le proprie obbligazioni verso la Chiesa dagli accordi intervenuti e non dall'ordinanza divina o dalle norme canoniche. La Chiesa riconosce la sovranità dello Stato, lo Stato riconosce alla Chiesa il carattere di società giuridica di alta importanza super-nazionale, universale, storica. Ma lo Stato è prima di tutto Stato fascista ed etico, cogli attributi della sua sovranità; e poi Stato religioso colla somma dei suoi compiti spirituali (3).

(1) Vedi più innanzi n. 185.

(2) MUSSOLINI B., Discorso alla Camera dei Deputati, 13 marzo 1929 (vedi: *Gli accordi del Laterano*, Roma, 1929, p. 106).

(3) Vedi più innanzi n. 185 e 192.



44. Il materialismo e l'individualismo furono ambedue antireligiosi per natura e per destinazione. La fede e l'esperienza religiosa vennero qualificate superstiziose, perchè non trovavano la loro giustificazione nelle scienze esatte e positive (1). La dottrina fascista, nella sua funzione dialettica ed umana, ha accostato ed è riuscita a fondere e a far funzionare insieme elementi, che altrimenti sarebbero stati inconciliabili, e che, presso altri regimi e secondo altre dottrine, si sono sempre mantenuti in irriducibile antitesi. Così, nel campo della speculazione pura, si era posta la fede di fronte alla scienza, come nel campo dell'esistenza pratica si era posta la religione di fronte alla politica e la Chiesa di fronte allo Stato. Ma la pretesa incompatibilità fra la scienza e la religione è priva di qualsiasi fondamento. La antitesi tra la scienza e la credenza, fra il sapere e la fede, è falsa (2). Diceva Benito Mussolini: « Non ritengo che la scienza possa arrivare a spiegare il perchè dei fenomeni e quindi rimarrà sempre una zona di mistero, una parete chiusa. Lo spirito umano deve scrivere su questa parete una sola parola: Dio! Quindi, a mio avviso, non può esistere un conflitto tra scienza e fede. Queste sono polemiche di venti o trent'anni fa; ma io credo che le menti delle nuove generazioni siano già al di là di queste cose » (3).

Quando si dice che il fascismo è un movimento religioso, tale religiosità va considerata conforme a due direzioni, che, pur essendo distinte, si ravvicinano e si completano.

---

(1) Vedi COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, 1938, p. 6.

(2) COSTAMAGNA C. *Storia e dottrina del fascismo*, p. 245.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 464.

« Lo spirito umano deve scrivere su questa parete una sola parola „ Dio „. Quindi non può esistere conflitto fra scienza e fede. Queste sono polemiche di venti o trent'anni fa: noi, di queste generazioni, siamo al di là di queste cose. La scienza parte dell'esperienza. Vi è una zona riservata, più che alla scienza, alla meditazione dei fini supremi della vita » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 464).

La prima riguarda la professione religiosa, la confessione, che raccorda l'anima degli uomini ad un essere e a una volontà obiettiva superiore in una sfera ideale e divina; è la religiosità del movimento di fronte alla religione generalmente professata dal popolo italiano, rispetto alla realizzazione degli scopi attinenti alla credenza e all'elevazione morale; è la fede nella religione, la fede religiosa. La seconda forma di religiosità riguarda il contenuto ideale del movimento, che è espressione del pensiero che crede nella sua verità, è l'intimità, che raccorda lo spirito delle masse e dei governati ad un essere, ad una volontà attiva di governante, in una sfera umana e terrena; è la religiosità del movimento, intesa come direzione del movimento stesso verso la realizzazione dei suoi scopi nella ricostruzione morale e politica del popolo e della nazione; è la fede nell'ideale, la fede mistica.

45. La fede nell'ideale e nella propria missione nel mondo è l'energia perfetta, che guida i popoli verso il proprio avvenire. « Un popolo non può diventar grande, conscio dei propri destini, se non si attacca alla religione e non la considera un elemento essenziale della vita pubblica e privata » (1); « non si può concepire nulla di grande, se non si è in stato di amorosa passione, in stato di misticismo religioso » (2).

Così la religione esige la credenza e la fede in Dio; il mito e l'ideale esigono la missione e fede nei propri destini; la religione adora i santi, il mito esalta gli eroi. L'ideale indica oggettivamente il concetto e lo spirito, il mito indica l'attaccamento all'ideale; e la fede nell'ideale si accompagna alla missione, che è l'attitudine

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 277.

(2) MUSSOLINI B., Discorso alla „ Sciesa „, di Milano, 5 ottobre 1922.

e l'attività mistica, che si svolge e si realizza in dovere, in milizia, in dedizione e in sacrificio.

Il nostro movimento è una fede. « *Che il fascismo sia una dottrina di vita, lo mostra il fatto che ha suscitato una fede; che la fede abbia conquistato le anime, lo dimostra il fatto che il fascismo ha avuto i suoi eroi e i suoi martiri* » (1). La fede nel fascismo è qualche cosa che va al di là del semplice partito, per essere un fenomeno religioso di vaste proporzioni storiche, e il prodotto d'una razza (2).

È una fede che presenta la stessa profondità e la stessa religiosità della fede religiosa. La dottrina d'una rivoluzione è essa stessa un atto di fede e non si conquista che con un atto di fede. Ciò è dovuto al fatto che in ogni dottrina, che sia pure creazione storica, si ha un contenuto, che com'è nelle religioni, non è soltanto razionale, ma è umano nel senso più pieno (3). E la fede del fascismo, di questo movimento politico che è ad un tempo spirituale e mistico, religioso e guerriero, esige la piena dedizione e impone la più assoluta intransigenza (4).

46. Da questo attaccamento all'idea e da questa missione del cittadino sorge il mito della Patria. « *L'uomo del fascismo è individuo, che è nazione e patria* » (5), come l'espressione più alta e nobile del suo spirito; perché

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 13.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 233; III, 170.

(3) P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 18. Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo* cit., p. 83 e segg.

(4) « Il fascismo non annette eterodossie.... ed esso ha vinto perchè ha sempre stroncato, sul nascere, le tendenze, le correnti e anche le semplici differenziazioni: il suo blocco è monolitico. Il fascismo vince e vivrà finchè conserverà questa anima ferocemente unitaria e questa sua religiosa obbedienza, questa sua ascetica disciplina. Fede dunque; non relativa, ma assoluta » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 249 e segg.).

(5) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 2.

« può fallire la carne umana, che è sempre fragile, ma non lo spirito, che è dominato da una verità religiosa ed umana: la verità della Patria » (1).

Vi ha, in una certa letteratura politica, socialdemocratica o democratica, una forma di ritegno-limite, per il quale si può nominare la nazione, ma è vietato di andare troppo oltre, per non fare del nazionalismo; si parla della nazione come d'un elemento spirituale, base della vita d'un popolo; la si chiama anche Patria, ma si ha sovente paura del patriottismo. In Italia, in passato, era concesso, per ragioni di polizia estera, di parlare in tono solo eccessivamente sommessso di aspirazioni nazionali, mentre erano largamente permesse le espressioni e le manifestazioni dell'antipatriottismo estremista, in nome della libertà e dell'universalismo razionalistico; universalismo, che, con diversità di aspetti, ma in omaggio a un'unica direttiva fondamentale, ha espresso la socialdemocrazia, la massoneria, il marxismo, il socialismo; tutti esecutori, fautori e vittime d'un identico inganno (2).

Invece, secondo lo spirito e la dottrina del fascismo, la realtà della vita, nella sua eminente espressione spirituale, si eleva, si affina e si sublima, per diventare mito e sentimento rivolto a quelle entità ideali, che sono immanenti nell'esistenza d'una comunità organizzata e che si esprimono come l'attaccamento, che ci lega alla Patria, la fede e la passione, che costituiscono la più bella forza spirituale rivolta verso il destino che l'uomo va segnando nella sua storia. È quello che noi chiamiamo lo spirito, l'amore, il sentimento nazionale come legame indistruttibile verso la compagine unitaria, dalla quale noi usciamo e verso la quale, per quanto variar di tempi e di eventi ci rincorra, noi ci sentiamo invincibilmente attratti.

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 175

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 30, 31.

In questa sfera di dominio ideale e spirituale, la nazione appare come Patria e come coscienza nazionale <sup>(1)</sup>; più innanzi la studieremo nell'ambiente sociale ed essa sarà società nazionale; più avanti ancora la studieremo nel sistema economico ed essa sarà unità corporativa; più innanzi ancora verrà considerata come entità politica e giuridica, ed essa apparirà come Stato nazionale; ma, in questa sede, viene considerata nella sua espressione mistica, di verità ideale ed eterna, di Patria.

Ed in verità, di tutti i miti, dei quali noi abbiamo circondato questa nostra ansiosa e spesso tempestosa esistenza, questo mito ideale è il più bello, il più grande il più puro. « *Noi abbiamo creato il nostro mito. Il mito è una fede, una passione. Non è necessario che sia una realtà. È una realtà nel fatto che è un pungolo, che è una speranza che è fede, che è coraggio. Il nostro mito è la nazione, il nostro mito è la grandezza della nazione. E a questo mito, a questa grandezza, che noi vogliamo tradurre in realtà completa, noi subordiniamo tutto il resto* » <sup>(2)</sup>.

La nazione, nel periodo in cui in Italia venne portata in cima ai cuori come un'aspirazione di unità e d'indipendenza, verso la quale tendevano tutti gli spiriti, la voce dei poeti, la parola degli apostoli e lo slancio dei martiri e dei combattenti, apparve piuttosto come una conquista territoriale, più che come una conquista spirituale e come una coscienza.

Per compiere l'opera di formazione nazionale, vale a dire per aversi la nazione nel senso politico e spirituale della parola era necessario « dare agli italiani la nozione della nazione », infondere negli italiani la coscienza unitaria. A ciò concorse notevolmente la guerra europea, che, per la prima volta, pose gli italiani di tutte le regioni e di tutte le classi di fronte alla storia, di fronte al

(1) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, p. 40 e segg.

(2) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 10.

pericolo, di fronte alla necessità e alla prova della propria esistenza. Con i valori suscitati dalla guerra, valori morali, ideali, sentimento di patria, di solidarietà, il fascismo ha dato alla nazione il suo valore integrale e unitario, non soltanto politico e geografico, ma storico, sociale, ideale e spirituale, facendone il pernio, sul quale si deve muovere, accentrare, sviluppare e camminare la vita di un popolo per le vie del mondo (1).

All'idea fondamentale dell'unità nel campo morale e spirituale si ricongiungono le idee dell'armonia, della concordia, della giustizia, della civiltà e della pace. La concezione etica della vita porta il fascismo a una concezione di solidarietà umana profonda e sincera, che non ha nulla di comune colle finzioni umanitarie e cogli umanitarismi delle formazioni religiose e dei raggruppamenti liberali. Questo spirito di concordia e di ideale comune è veramente tale, quando nella coscienza del popolo siasi radicato il convincimento di perseguire una comune aspirazione, di attuare una comune volontà, in nome d'una comune missione.

«La dottrina del fascismo ha raccolto questo spirito, che palpita con una grande ansia in tutta la nostra storia e che si rinnova ora e segna i termini d'una civiltà nuova, chiamando gli italiani ad intendere il legame civile, come un preciso dovere, prima morale e sociale che legale, e al quale bisogna che sottostiano indistintamente tutti gli elementi della vita » (2).

Questa concordia prescinde dal presupposto democratico dell'eguaglianza, perchè tiene esatto conto delle realtà della vita, che accanto all'idea dell'uguaglianza, fissano il principio dell'organizzazione, della gradazione e della gerarchia dei valori. Da tutte queste idee sorgeranno le collettività organiche e corporative, perchè

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 346; V, 295.

(2) MUSSOLINI B., Discorso tenuto a Forlì nel maggio 1929.

nello sviluppo del sistema e nelle sue varie espressioni nulla dev'essere sottratto al giudizio e al dominio della morale, che deve ispirare così gli ordini sociali come i sistemi economici come le attività politiche.

L'equilibrio organico ed umano esprime l'idea della giustizia. Vi è un principio di giustizia, che, al di sopra di ogni dettato e di ogni legge, non può mai essere abolito nella sua essenza e nel suo valore ideale. Solo dal conformarsi a questo supremo precetto può derivare allo Stato, come anche all'individuo, quella dignità etica e quel suggello ideale, che sta perennemente al di sopra della vita degli uomini e degli Stati <sup>(1)</sup>.

47. Da questo principio di concordia, di unità, di autorità, d'ordine e di giustizia sorge l'idea dello Stato, che vive e prospera in quanto sussista come legame etico e come unità e identità di voleri e comunione di spiriti <sup>(2)</sup>.

*« Lo Stato fascista, forma più alta e potente della personalità, è forza, ma spirituale, la quale riassume tutte le forme della vita morale e intellettuale dell'uomo. È forma e norma interiore e disciplina di tutta la persona; penetra la volontà come l'intelligenza. Il suo principio, ispirazione centrale dell'umana personalità vivente nella comunità civile, scende nel profondo e si annida nel cuore dell'uomo di azione come del pensatore, dell'artista come dello scienziato: anima dell'anima »* <sup>(3)</sup>.

Negli altri regimi e conforme alle altre dottrine, il

(1) DEL VECCHIO GIORGIO, *Individuo, corporazione, Stato*, in *Saggi intorno allo Stato*, p. 112, 113.

(2) Vedi più oltre n. 192. Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato fascista la Nazione*. Roma 1931, p. 160 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 12.

*« Lo Stato così come il fascismo lo concepisce e lo attua è un fatto spirituale e morale, poichè concreta l'organizzazione politica, giuridica, economica della nazione e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo,*

dato morale non era riconosciuto nè considerato ed era estraneo alla vita dello Stato; nel nostro regime, e nello Stato fascista, il dato morale dell'esistenza assume importanza primaria ed essenziale, perchè costituisce un complesso di valori fondamentali. « Il senso dello Stato grandeggia nella coscienza degli italiani, i quali sentono che solo lo Stato è l'insostituibile garanzia della loro unità e della loro indipendenza; che solo lo Stato rappresenta la continuità nell'avvenire della loro stirpe e della loro storia » (1); e l'individuo sente lo Stato come il suo Stato, come una realtà spirituale, che vive e deve vivere in lui; e sente di superare la propria particolarità nella volontà dell'universale, vale a dire dello Stato (2).

Quello, che è stato espresso come sentimento dello Stato, è quel sentimento e quell'attitudine degli individui; che vedono nello Stato un elemento superiore, portatore d'un prestigio ed assertore d'un primato. E tale sentimento, prima ancora d'essere, nel campo politico e giuridico, obbedienza, sottomissione, subordinazione per la realizzazione degli interessi comuni, è connivenza, dedizione per la conservazione e per il mante-

---

*così come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro.*

*« È lo Stato che, trascendendo il limite breve delle vite individuali, rappresenta la coscienza immanente della nazione. Le forme, in cui gli Stati si esprimono, mutano; ma la necessità rimane.*

*« È lo Stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all'unità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell'umana solidarietà; porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza, che è l'impero; affida ai secoli i nomi di coloro, che morirono per la sua integrità o per obbedire alle sue leggi; addita come esempio e raccomanda alle generazioni che verranno i capitani, che lo accrebbero di territorio e i geni che lo illuminarono di gloria. Quando declina il senso dello Stato e prevalgono le tendenze dissociatrici e centrifughe, degli individui e dei gruppi, le società nazionali volgono al tramonto » (MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 10).*

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 152.

(2) LAMANNA E. P., *Op. cit.*, p. 126.



nimento di quei principii ideali, che costituiscono l'essenza, la saldezza e l'unità dello Stato (1).

Possedere questo senso dello Stato, questa coscienza della propria missione nel mondo, questo convincimento di servire scopi, che affermano e difendono il primato della nostra gente e della nostra storia significa essere fascisti (2). « Quando declina il senso dello Stato e prevalgono le tendenze dissolvitrici e centrifughe degli individui e dei gruppi, le società nazionali volgono al tramonto » (3).

A proposito del fondamento morale e spiritualistico della vita organizzata nel regime fascista, si è parlato d'un carattere di ecclesiasticità dello Stato fascista (4), come espressione di un'associazione basata su vincoli di natura spirituale, ricondotti ai valori morali costanti, anzi eterni e immanenti nella vita dei popoli: il sentimento della fede, il sentimento della famiglia, il sentimento della patria, il sentimento della giustizia. C'è una profonda unità, spirituale nell'individuo come nella collettività; e questa unità spirituale si raccorda a questi valori indistruttibili e incancellabili della vita degli uomini. Tutti concorsero sempre a proteggere ed affermare il prestigio dei popoli; e dove le leggi o i tiranni, le oligarchie o le dottrine vollero violentare taluno di questi elementi, che debbono concorrere tutti, per fare i popoli degni della loro storia e della propria sorte nel mondo, è stato appunto il popolo che è allora insorto per la loro affermazione e per la loro difesa e per la difesa dello Stato, che « non rappresenta un partito, ma rappresenta la collettività nazionale, comprende tutti, supera tutti, protegge tutti e si mette contro chiunque attenti alla sua imprescrittibile sovranità » (5).

(1) Vedi PANUNZIO S., Op. cit., p. 45.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 310.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 26.

(4) PANUNZIO S., *Il sentimento dello Stato*, parte II.

(5) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 319.

## 2. - LA DOTTRINA E L'EDUCAZIONE.

### A) *L'educazione fascista.*

SOMMARIO. — 48. Fascismo ed educazione. — 49. I requisiti dell'educazione fascista. — 50. L'unità dell'azione educativa. — 51. Educazione e coscienza fascista. — 52. L'educazione nazionale e politica. — 53. Educazione latina e mediterranea, civile e umanistica. — 54. Educazione fascista e imperiale. — 55. Educazione antiborghese e antidemagogica. — 56. Educazione realistica. — 57. L'educazione e la visione della vita.

**48.** Il dato morale della rivoluzione fascista e la dottrina morale che ne risulta investono l'importantissima attività relativa all'educazione.

---

**DOTTRINA.** — A) *Educazione, scuola e cultura fascista.* — ANILE A., *Lo Stato e la scuola*, Firenze, 1924; BALBARINI E., *Fascismo ricostruttore. Appunti di cultura fascista*, La Spezia, 1933; BARILLI E., *Nozioni di cultura fascista*; BIANCHINI G., *Idee sulla borghesia*, « Il Popolo d'Italia », 11 luglio 1934; BILONI V., *Cultura fascista*, Brescia, 1930; BISCOTTINI U., *Il fascismo e la scuola*, Livorno, 1927; BODRERO E., *Funzione imperiale della scuola*, in « Funzioni imp. della scuola », Padova, XV; ID., *La scuola problema centrale dell'Italia d'oggi*, « La scuola fascista », 1923, n. 47; BORTOLOTTO G., *L'unità dell'azione educativa*, in « Funzione imperiale della scuola », Padova, 1937, XV; BOTTACCHIARI G., *La cultura e la scuola*, « Mussolini e il fascismo », Roma, 1927, p. 235; BOTTAI G., *Fascismo e cultura*, « Critica fascista », dicembre 1928; ID., *L'educazione delle masse nello Stato*, « Antieuropa », 1929, n. 7; CAMMAROSANO A., *L'attività educativa dello Stato*, « Annali dell'istr. elem. », agosto 1931; CAMPOGRANDE PASSAMONTI, *Roma luce del mare*, « Nozioni di cultura fascista »; CANDIO G. B., *Il fondamento etico dello Stato fascista e le organizza-*

Il fascismo esprime nella storia della civiltà un nuovo programma di vita, una concezione nuova dei valori e della storia, l'espressione d'una civiltà spirituale ed eroica, di fronte a una civiltà gretta e materialistica (1). Questa visione spirituale unitaria e totalitaria dell'esistenza reclama ed esige un'educazione, che crei l'uomo nuovo, conforme ai portati della rivoluzione ed ai prin-

zioni giovanili, Padova, 1929; CAPORILLI P., *L'educazione giovanile nello Stato fascista*, Roma, 1930; CAPPELLI BAIOTTO M., *L'educazione delle piccole e delle giovani italiane*, Roma, 1929; CARLUCCI A., *La scuola e il fascismo*, « Vita nova », 1928, p. 701; CHIAPPELLI A., *La coscienza politica dell'Italia nuova*, « Educ. fascista », an. V, aprile 1927; CHIARELLI R., *Nozioni di cultura fascista*, Milano, 1933; CARLINI A., *La nostra scuola*, Venezia, 1926; CHIURCO G. A., *Manuale di cultura fascista*, Napoli, 1933; COCHETTI C. O., *Intellettualismo e cultura fascista*, « Vita nova », 1928, n. 9, p. 754; CODIGNOLA E., *Il problema dell'educazione nazionale in Italia*, Firenze, 1925; ID., *Il rinnovamento spirituale dei giovani*, « Panorami di vita fascista », Milano, 1933; CORSETTI A., *Nozioni di cultura fascista e ordinamento costituzionale*, Velletri, 1932; CURCIO C., *La rivoluzione e la cultura*, « Lo Stato », 1931, II, n. 1; DANZI G., *Borghesia e fascismo*, « Il Giornale d'Italia », 26 gennaio 1934; DE FRANCESCO G., *Il concetto della scuola del popolo nei nuovi programmi*, Lanciano, 1924; DE MATTIA E., *Elementi di cultura fascista*, Milano, 1933; DE VECCHI DI VAL CISMON C. M., *Nuova vita dello spirito in regime fascista*, Roma, 1933; ID., *Educazione nazionale*, Roma, 1935; DI DOMIZIO G., *La scuola primaria nel regime fascista*, Napoli, 1933; DRIGO P., *Educazione militare*, « Bibl. fascista », 1935, 877; ERCOLE F., *La scuola è fascista*, « Scuola e cultura », novembre-dicembre 1934; FANI CIOTTI V. (VOLT), *Pedagogia imperiale*, « Gerarchia », 1926, an. V, p. 356; FIORENZA O., *Giovinetza. Elemento di cultura fascista*, Palermo, 1934; FIORI L., *Rinascita italiana. Libro di cultura e di propaganda fascista*, Firenze, 1934; FOÀ C., *Scuola fascista*, « Gerarchia », 1927, VII, n. 10; FORGES DA-

(1) Vedi MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, p. 186.

cipii essenziali della nuova dottrina. Lo Stato fascista sente profondamente la sua funzione educativa; esso educa colle leggi, cogli ordinamenti, coi precetti del regime tutta la nazione, ma rivolge le sue cure soprattutto alle nuove generazioni, alle quali spetta il compito

---

VANZATI R., *Fascismo e cultura*, Firenze, 1926; FRANCHETTI A., *Un nuovo disegno di educazione nazionale*, « Nuova Antologia », 16 ottobre 1892; FRATICELLI V., *Fondamenti e mente della scuola fascista*, Campobasso, 1927; GASPERONI G., *Il fascismo nella scuola*, Milano, 1929; GEMELLI A., *Chiesa e Stato di fronte al problema educativo*, « Vita e pensiero », 1928, n. 5; GENTILE G., *Il fascismo al governo della scuola*, Palermo, Sandron, 1924; ID., *Educazione e scuola laica*, Bari, 1927; ID., *La riforma dell'educazione*, Milano, 1928; ID., *Il fascismo al governo della scuola*, Palermo, 1924; ID., *I problemi attuali della politica scolastica*, Roma, 1930; ID., *La formazione politica della coscienza nazionale*, « Educ. fascista », an. VIII, dicembre 1930; ID., *Fascismo e intellettualità*, « Educ. fascista », 1931, an. IX, n. 2, p. 114; ID., *Fascismo e cultura*, Milano, 1928; GIULIANO B., *La politica scolastica del governo nazionale*, Milano, 1924; ID., *Il fascismo e l'avvenire della cultura*, « La civiltà fascista », Torino, 1928; ID., *La fascistizzazione della scuola*, « Gerarchia », 1930, IX, n. 5; ID., *Il fascismo e la scuola*, « Il libro d'Italia », Milano, 1929, p. 307; ID., *Elementi di cultura fascista*, Bologna, 1934; GORGOLINI P., *Il fascismo spiegato al popolo*, Torino, 1925; GOTTARDI A., *Coscienza fascista*, Roma, 1929; GRASSI L., *Stato e scuola*, « Educazione politica », IV, fasc. 7, luglio 1926; GRAVELLI-CAMPANILE, *Primi elementi di cultura fascista*, Firenze, 1933; LADOLINI A., *La Giovane Italia. Libro di cultura fascista*, Lanciano, 1932; LANDOGNA F., *Cultura fascista*, Napoli, 1933; LEVA C., *Preparazione militare e ordinamento corporativo*, « Le forze armate », 20 gennaio 1935; LEVI E., *Problemi fondamentali della cultura italiana*, « Politica sociale », 1932, agosto-settembre; LICITRA C., *La nuova scuola del popolo italiano*, Roma, 1924; LICITRA-PADELLARO, *Cultura fascista*, Genova, 1929; LUGO D., *Scuola e fascismo. Dottrina e prassi fascista della scuola*, « La scuola in lombardia », n. 1, gennaio 1927; MALFI E., *La scuola sul*

di raccogliere l'eredità del presente e di alimentare di nuove forze la rivoluzione ricostruttiva (1).

L'avvento del nuovo ordine è assai più che una crisi politica; esso è l'instaurazione d'una civiltà nuova. Altrettanto l'educazione, che viene ora impartita, dev'es-

---

*piano dell'impero*, Roma, 1937; MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, Torino, 1934; MAJONE F., *L'educazione nello Stato fascista. Elementi di etica politica*, Catania, 1936; MARCHESE G., *Il problema della scuola*, Padova, 1923; MARIANI F., *Elementi di cultura fascista*, Milano, 1933; MAZZILLI S., *Scuola e nazione*, Aquila, 1927; MELCHIORI A., *Elementi di cultura fascista e di diritto costituzionale*, Roma, 1933; MELETTI V., *Civiltà fascista*, Firenze, 1933; MEZZASOMA F., *Contro lo spirito borghese*, Foligno, 1935; MONTI G., *La libertà della scuola*, Milano, 1928; MURRI R., *Scuola e politica*, Firenze, 1922; ORESTANO F., *Rivoluzione pedagogica*, « Gazzetta del Popolo », 14 dicembre 1934; ORANO P., *L'educazione fascista* (Un decennio di realizzazioni fasciste), Roma, 1932; ID., *Filosofia e scuola*. « Quaderni di Battaglie fasciste », Perugia, 1933; ORLINI A., *Educazione religiosa*, in « Funzione imperiale della scuola », Padova, 1937-XV; PADELLARO N., *Riforma fascista della scuola e cultura popolare*, « Educ. fascista », an. VII, fasc. XI, novembre 1929; ID., *Scuola e rivoluzione*, Roma, 1933; ID., *Primato*, in « Primato educativo », Firenze, 1934, p. 6-21; ID., *Scuola fascista*, Roma, 1927; ID., *Esiste una pedagogia fascista?*, « Politica sociale », agosto-settembre 1932; PAGANO A., *Il problema della scuola*, « Riv. int. di fil. del dir. », 1924, IV, p. 427; PASQUINI L., *Giovinchezza della scuola italiana*, « Popolo d'Italia », 17 novembre 1937; PELLIZZI C., *Educazione fascista e classe politica*, « Critica fascista », 1° agosto 1937; POCHETTINO G., *Elementi di cultura fascista*, Torino, 1933; POPPI A., *Educazione militare*, in « Funzione imperiale della scuola », Padova, 1937-XV; PREZZOLINI G., *La cultura italiana*, Milano, 1930; PROSPERETTI W., *Educazione fascista e classe politica*, « Libro e Moschetto », 25 settembre 1907; RAGONESI G., *Era nuova. Elementi di cultura fascista*, Milano,

---

(1) Vedi PAGLIARO A., Op. cit., p. 139.

sere la formazione d'un nuovo costume e d'un nuovo stile di vita, in cui lo spirito moderno trova una nuova e più potente espressione umana.

L'educazione è lo strumento, mediante il quale i principii etici si trasferiscono nella coscienza collettiva e determinano i comportamenti delle masse; la vita e

---

1931; RAVASIO C., *La scuola e l'arte in regime fascista*, Milano, 1933; RENDA U., *Fascismo e scuola*, « Annali dell'istruzione media », 1926-27, v. II, p. 365; SACCHETTO A., *L'Opera Balilla e la pedagogia virile del tempo mussoliniano*, in « Funzione imperiale della scuola », 1937-XV; SACCONI A., *Educazione politica*, « La scuola fascista », 1928, n. 35; ID., *Fascismo e scuola*, Roma, 1929; SAMMARTANO N., *Il fascismo e la scuola*, « Critica fascista », 15 novembre 1927; ID., *La scuola media e il fascismo*, « Critica fascista », 1930; ID., *La funzione della scuola media in Italia dalla Marcia su Roma*, Roma, 1935; SCIALDONI L., *Lezioni*, « Cultura fascista », Genova 1933; SEVERINO A., *L'Italia che avanza. Lineamento di cultura fascista*, Torino, 1933; SGROI C., *Giovanni Gentile e l'educazione nazionale fascista*, Lucera, 1924; ID., *Per una più fattiva e concorda consapevolezza dei fini educativi della scuola fascista*, « Annali dell'Istruz. media », 1931, n. 4; SIMEONI A., *Educazione politica*, in « Funzione imperiale della scuola », Padova, 1937-XV; SOLMI-FEROCCI, *Cultura fascista per la scuola*, Milano, 1930; STEINER G., *Cultura fascista*, Torino, 1930; TESINI O., *Idealità fasciste della scuola*, Bologna, 1927; TERZAGHI N., *Scuola libera e scuola di Stato*, Milano, 1923; TRABALZA C., *Scuola e italianità*, Bologna, 1926; TRABAUDI FOSCARINI M., *La riforma della scuola elementare*, Firenze, 1928; TRIGONA L., *Problemi educativi e fascismo*, Voghera, 1933; TURIELLO P., *Saggi sull'educazione nazionale in Italia*, Napoli, 1891; VECCHIOTTI U., *Cultura fascista per la scuola*, Lanciano, 1934; VISCONTI DI MODRONE G., *La propaganda culturale come funzione dello Stato*, « Echi e commenti », 1933, an. XIV, p. 963; VOLPICELLI A., *Il fascismo e la cultura*, « Educaz. polit. », an. IV, fasc. 5, maggio 1926; ID., *L'educazione politica dell'Italia e il fascismo*, Palermo, 1929; VOLPICELLI L., *La scuola nazionale*, « Civiltà fascista », 1934, 770;

l'avvenire d'ogni ordinamento politico dipendono dal mantenimento delle forze educative; l'educazione è compito della società civile e funzione dello Stato; il suo ideale è l'elevazione di tutte le forze verso un complesso totalitario.

Ma la formula e il metodo dell'educazione hanno variato e variano a seconda dei principii e delle dottrine.

Id., *Nuova politica scolastica*, «Giornale d'Italia», 28 novembre 1937; Id., *Scuola e politica*, «Scuola e cultura», novembre-dicembre 1934.

B) *Le generazioni nuove*. - MUSSOLINI A., *Stile fascista, stile di vita*, Milano, 1929; Id., *Coscienza e dovere*, Milano, 1931; Id., *Ammonimenti ai giovani e al popolo*, Roma, 1931; ALVARO C., *Roma nuova*, «Educ. fascista», 1933, p. 673; ARDEMANGHI M., *Generazioni nuove*, «Il Popolo d'Italia», 27 maggio 1937; BACIOCCHI M., *Manuale del fascista*, Firenze, 1923; BELTRAMELLI A., *L'uomo nuovo*, Milano, 1922; BILOSSI V., *Credere, obbedire, combattere*, Brescia, 1932; BOTTAI G., *Il corporativismo e i giovani*, «Critica fascista», 15 febbraio 1937; CAMMARATA A., *Pedagogia di Mussolini*, Palermo, 1932; CAMUNCOLI E., *L'almanacco della giovinezza*, «Il Popolo d'Italia», 27 gennaio 1934; CAPORILLI P., *Il fascismo e i giovani*, Roma, X; CAPPI F., *Temperamento fascista*, Roma, 1933; Id., *La funzione educatrice dello Stato fascista sulle nuove generazioni*, Roma, 1933; CARLI M., *L'italiano di Mussolini*, Milano, 1930; CASALIS E., *Il nuovo italiano*, Torino, 1928; CECCHI E., *Studenti americani*, «Corriere della Sera», 29 gennaio 1935; CODIGNOLA E., *Il rinnovamento spirituale dei giovani*, Milano; COZZA B., *Gioventù e popolo*, «Il Popolo d'Italia», 25 dicembre 1934; COTRONEI A., *Gioventù operaia e gioventù universitaria*, «Corriere della Sera», 6 agosto 1934; D'ADDABBO L., *Coscienza e dottrina del fascismo*, «Critica fascista», ottobre 1931; DATI F., *Civiltà fascista*, Valle di Pompei, 1927; DE SIMONE M., *Pagine eroiche della rivoluzione fascista*, Roma, 1925; DE STEFANI A., *I giovani alle porte dello Stato*, «Corriere della Sera», 19 giugno 1932; DUCCI R., *Idee della gioventù francese*, «Il Giornale d'Italia», 6 luglio 1934; FARINATA, *Problema di giovani*, «Popolo d'Italia»,

Vi è stato un principio autocratico e castale, che considerava la funzione educativa come un mezzo adatto alla formazione dei privilegiati; ad esso si oppose il sistema democratico, che sostituì all'idea del privilegio l'idea della capacità, perchè respingeva l'idea puramente aristocratica, dato che il privilegio è concetto ormai completamente sorpassato, come esclusivistico, classista ed egoistico. Ma non minori difetti presenta la tendenza demoliberale, che, nell'ambiente della vita sociale e politica come nell'ambiente della scuola, ha posto il motto

---

16 febbraio 1935; FERRETTI L., *Esempi di idee per l'italiano nuovo*, Roma, 1930; FONDI R., *Dai romani di Romolo agli italiani di Mussolini*; GAYDA V., *Spiritualità della giovinezza*, « Il Giornale d'Italia », 5 agosto 1934; GENTILE G., *La formazione politica della coscienza nazionale*, « Educ. fascista », 1930, 681; GIUNTA F., *Essenza dello squadristico*, Roma, 1931; GORRESIO V., *I giovani d'Europa*, Milano, 1936; GOTTARDI A., *Coscienza fascista*, Roma, 1929; GRANATA G., *I giovani*, « Il Popolo d'Italia », 5 luglio 1934; INTROZZI P., *Credere, amare, servire*, Milano, 1933; LAMI G., *Problemi dell'età*, « Il Giornale d'Italia », 6 gennaio 1938; LANDONE P., *La nuova coscienza nazionale*, Roma, 1933; LAZZERONI N., *La rivoluzione della coscienza*, Imola, 1922; LONGANESI L., *Vademecum del perfetto fascista*, Firenze, 1926; MALAPARTE C., *L'arcitaliano*, Roma, 1928; MAURANO S., *Mentalità fascista*, Roma-Milano, 1926; ORESTANO F., *L'uomo moderno*, « Gazzetta del Popolo », 31 maggio 1935; PADELLARO N., *Giovinezza nel mondo*, Roma, 1936; PELLIZZI C., *Fascismo aristocrazia*, Milano, 1925; PIRAZZOLI A., *La spinta delle nuove generazioni in Francia*, « Il Popolo d'Italia », 17 luglio 1934; RAVASIO C., *Rivoluzione morale e autarchia del costume*, « Il Popolo d'Italia », 16 ottobre 1938; SOBRERO M., *Studenti fascisti*, « Gazzetta del Popolo », 29 gennaio 1935; SOLMI A., *Il fascismo e lo sviluppo della coscienza nazionale*, « Gerarchia », 1923, an. II, p. 673; SQUADRILLI G., *L'Italia di Mussolini e gli italiani nuovi*, Roma, 1929; STARACE A., *Il dovere dei giovani*, « Dottrina fascista », settembre 1937; VILLAROEL G., *I giovani del nostro tempo*, « Regime fascista », 20 marzo 1938.



del «libero cammino ai capaci»; perchè, se pure costituisce possibilità di affermazione del valore personale, fissa e conferma il suo principio individualistico, egoistico ed utilitario dell'interesse del singolo, con tutti i danni, che possono conseguire all'interesse sociale, che, nel programma dell'educazione liberale e democratica, resta completamente nell'ombra <sup>(1)</sup>.

Pertanto, qualora si ponga il quesito se il problema educativo vada risolto in forma aristocratica, vale a dire per la maggiore elevazione delle classi superiori, ovvero in forma democratica, vale a dire per raggiungere il maggior livello di educazione delle moltitudini, si deve rispondere che esso va risolto in forma corporativa, vale a dire per il miglioramento ad un tempo della massa e dei capi. Infatti la massa dev'essere costituita conforme alla vita, alle tradizioni, alla storia, al pensiero della nazione; e una classe di governo bene intesa ed ispirata deve conformare la sua azione e le sue attitudini a una direttiva di carattere tradizionale e nazionale, se vuol dapprima servire di esempio e poi essere in grado di guidare le masse.

La democrazia ha sempre dichiarato che bisogna elevare lo spirito delle masse; ma essa ha trascurato lo sviluppo d'un programma seriamente e profondamente educativo. La democrazia ha sopito e cancellato in ogni spirito tutto quanto rappresentava amore alla vita nella sua armonica e giusta bellezza, tutto quanto era mistico, poetico, meraviglioso, spirituale ed ha abolito qualsiasi idealità ed ogni elevatezza di pensieri e di propositi. E se la democrazia afferma di coltivare, in tal guisa, l'ispirazione verso un maggior benessere materiale, si può rispondere che tale aspirazione può essere anche coltivata unitamente colle più alte idealità dello spirito;

---

(1) Vedi più innanzi n. 6-69 sull'educazione fascista conforme ai preceetti della «Carta della Scuola».

mentre, considerata così, unicamente nel campo economico e positivo, senza nessuna risorsa nel campo del pensiero e del sentimento, diventa un'esistenza senza commozione e senza luce (1).

49. L'azione educativa nostra di oggi, per insegnare il modo nuovo di concepire la vita, divulga gli esempi e i precetti della morale nuova ed antica. Gli esempi sono quelli, che sono stati creati dalla nostra tradizione storica; i precetti sono quelli, che sono sorti da questa esistenza vissuta, che danno prestigio e rilievo ai valori fondamentali ed eterni e che non si possono togliere o cancellare dal cuore degli uomini e dei popoli, senza inaridire le pure fonti, che ne alimentano gli spiriti, i pensieri e le volontà: la religione, la famiglia, la patria. L'educazione del fascismo è anch'essa, come la dottrina, e più ancora che la dottrina, un « atto di vita » spirituale, a differenza delle altre forme educative, che sono il risultato d'un precettismo e di concezioni poste lontane e fuori dell'esistenza.

Gli spettatori ed i commentatori usano, in generale, interpretare i nostri sistemi educativi come l'espressione d'una brutale volontà di forza e di conquista, di dominio e di sopraffazione. Questi illustratori della nostra esistenza hanno il difetto di considerarla collo spirito imbevuto di presupposti tali, da non permettere ad essi di comprendere la premessa ideale della nostra dottrina e della nostra funzione educativa. E non sanno nè possono essi comprendere come l'educazione fisica e guerriera, i corsi d'educazione e di cultura militare e le esercitazioni al campo, sono bensì un incremento fisico e un addestramento militare, ma, al fondo di esse, non c'è nè la prepotenza bellicosa nè la mania della con-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 151 e segg.

quista e del predominio a danno di altri, ma bensì la formazione morale dell'uomo, l'esaltazione della virtù e dell'eroismo, la riaffermazione del prestigio della nostra civiltà secolare, che noi vogliamo ancora divulgare nel mondo.

È questo il fondamento essenziale dell'educazione fascista, che vuol creare l'uomo nuovo della nuova Italia, adeguando il proprio programma educativo alla concretezza della vita vissuta e alla realtà della nostra tradizione e della nostra storia.

Pertanto l'educazione nostra deve svilupparsi conforme a determinati requisiti:

a) la storicità, perchè deve rispondere alle ragioni di vita e all'indole, al sentimento della popolazione; perchè si è detto giustamente che il problema della forma e del modo della conoscenza storica è il vero problema della cultura attualmente possibile;

b) l'attualità, che proviene dal nesso costante, che deve esistere fra la cultura delle varie stratificazioni della vita sociale, considerate nel tempo;

c) la continuità logica, che proviene dall'armonia della cultura tra le varie stratificazioni della vita sociale, considerate nello spazio; perchè essa deve rispondere alle differenti sensibilità delle varie formazioni sociali.

Ed ecco che l'educazione attiene a tutti i rami e a tutti gli ambienti della vita sociale: la salute e la razza (educazione fisica), la famiglia e la casa (educazione familiare); la fede (educazione religiosa); la cultura (educazione superiore); il lavoro (educazione professionale); la patria (educazione nazionale); lo Stato (educazione politica)<sup>(1)</sup>. Ma, pur nelle sue varie forme, l'educazione del fascismo appare nettamente unitaria.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936, p. 235 e segg.

50. L'unità dell'azione educativa del nostro regime va considerata sotto due aspetti, che si integrano e si completano. Sotto il primo aspetto, ogni azione educativa deve agire e svilupparsi in funzione e con finalità strettamente unitarie; sotto il secondo aspetto, le singole azioni educative debbono concorrere a costituire una sintesi, che tutte le comprenda, nella formazione d'una realtà oggettiva, che si esprime nell'« educazione fascista », e di una realtà soggettiva, che si esprime nella « coscienza fascista ».

La nostra azione educativa vuole che ogni forma ed espressione presenti funzioni e finalità unitarie. Così l'unità dell'educazione nel campo sociale è destinata ad assicurare l'armonia, la concordia, la solidarietà fra i ceti sociali; l'unità dell'educazione nel campo economico deve creare la collaborazione fra le classi e la coscienza corporativa; l'unità dell'educazione nel campo fisico e militare è destinata a costituire la forza e l'energia del popolo e l'unità della disciplina e del comando; l'unità dell'educazione nel campo spirituale e civile vuol formare un solo regime e una sola tensione ideale; l'unità dell'educazione nel campo religioso mantiene e protegge nel cuore del popolo una sola fede e una sola coscienza cattolica; l'unità dell'educazione nel campo storico e tradizionale è destinata a serbare la forza e la compattezza della nazione e la dignità della coscienza nazionale.

L'unità dell'azione educativa nel campo sociale tende verso l'armonia, la concordia e la solidarietà dei ceti sociali. Per il benefico influsso di questa educazione sociale, il sistema della solidarietà di tutti i ceti nel seno della società nazionale non è più soltanto, come ebbe ad osservare il Duce, un fatto morale, ma costituisce anche il carattere essenziale, concreto ed attuale della vita sociale politicamente organizzata.

L'unità dell'azione educativa nel campo economico porta alla collaborazione fra le categorie produttive e

alla formazione della coscienza corporativa nel popolo italiano. Non si ammette più, nel nostro regime, l'esistenza d'una coscienza capitalistica e borghese da un lato, e di una coscienza operaia e proletaristica, dall'altro. Il nostro regime e la nostra educazione unitaria, in questo campo, vogliono formare in tutti i produttori italiani una sola coscienza diretta verso la subordinazione degli interessi particolari agli interessi generali e verso gli scopi unitari della produzione, che si esprimono nel binomio, consacrato dal nostro sistema economico e sociale: il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza nazionale.

L'unità dell'azione educativa nel campo igienico, fisico e militare deve orientare gli spiriti verso la conservazione della salute, verso la forza, l'energia e verso l'unità della disciplina e dell'obbedienza, del comando e della subordinazione. Una saggia educazione igienica assicura la saldezza e la continuità della stirpe, immune, per quanto è possibile, dai mali che insidiano l'esistenza; e prepara una giovinezza dedita a una fiera attitudine fisica; e questa, a sua volta, prepara gli spiriti a una rigorosa disciplina militare, pronta a difendere l'integrità della nazione e il prestigio dello Stato.

L'educazione fisica è una vera necessità della nostra vita attuale. Essa crea la capacità, l'agilità, la destrezza; non costituisce soltanto l'espressione e l'esplicazione d'un bisogno di dinamismo, d'intensità, di velocità, ma risponde ad una vera poesia del fatto e della realtà, che fornisce prestigio alla forza ed eleganza alla persona. Ma, per lo scambio assiduo ed attivo, che deve esistere sempre tra spirito e vita, non si potrebbe concepire che l'educazione fisica, che è scuola di energia personale, vada disgiunta dall'educazione spirituale, che è scuola di coscienza, di volontà e di energia dell'animo. Così il giovane robusto e gagliardo dev'essere anche coraggioso, generoso, cavalleresco, rispettoso, obbediente e

sottomesso a una giusta e rigorosa educazione e disciplina militare.

L'unità dell'educazione nel campo spirituale sta nel modo di concepire la vita come missione, che sopprime, come ha scritto il Duce nella sua *Dottrina*, «l'istinto della vita chiusa nel breve giro del piacere, per creare, nel dovere, tutta una vita superiore, libera da limiti di tempo e di spazio; dove, a traverso l'abnegazione di sè e il sacrificio dei suoi interessi particolari, l'individuo realizza quell'esistenza, tutta spirituale, in cui è il suo valore di uomo» (1).

Va posta in giusto rilievo l'opera feconda di salute morale di questa educazione unitaria; ma soprattutto si deve insistere sulla necessità che, per la buona educazione unitaria d'un popolo, vi sia concordanza ed armonia tra la vita spirituale e l'esistenza politica e sociale, in una sintesi di fede e di coscienza.

**51.** Ma tutte queste forme educative, unitarie per sè stesse, sono destinate a formare una sintesi, che si esprima in realtà oggettiva come «educazione fascista», e, in realtà soggettiva come «coscienza fascista».

Quando noi diciamo educazione fascista, noi intendiamo il complesso unico di tutte le forme e di tutti gli aspetti educativi, i quali debbono concordare e completarsi e non contraddirsi l'uno coll'altro. Così non vi dev'essere antitesi fra il dovere cattolico e il dovere civile; non si deve verificare, come avviene in altri regimi, che i precetti dell'educazione familiare siano diversi da quelli dell'educazione scolastica; nè che una norma di politica sia in disaccordo colle norme della morale e che i regolamenti della vita economica contrastino con quelli della vita politica e civile e colle regole del diritto e della giustizia.

Anche in questo campo, anzi principalmente in questo, il fascismo è costruttivo e unitario. Ed anche nel campo

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*. I, n. 3.

educativo, come in quello politico, sociale ed economico, noi siamo e sentiamo di dover essere antiliberali, antidemocratici, antimarxisti, vale a dire contrari ad ogni dottrina, che sia basata sovra una concezione atomistica e individualistica dell'esistenza.

Antiindividualisti ed unitari noi siamo. Ma non dobbiamo tuttavia convergere verso una concezione, che faccia dello Stato un'unità assolutistica, assorbente, dominatrice, autoritaria. La nostra azione educativa deve avviare lo spirito dell'uomo nuovo a superare il dissidio e l'antitesi fra l'individuo e lo Stato, che in passato ebbe sempre a persistere e che presentò talora aspetti drammatici, con danno per la sovranità dello Stato e per la saldezza dell'ordinamento giuridico. La nostra educazione, in un vivo, impetuoso ritorno di vita spirituale, tocca tutte le corde dell'animo delle nuove generazioni; la violenza e la fede, l'arte e la politica, l'accento della poesia e lo spirito delle rivoluzioni, la disciplina guerriera e la voce dell'umanità, per fare dell'uomo un essere intatto fiero e di tutti gli uomini una massa compatta, unitaria, omogenea, che senta la santità della vita che si deve vivere e la verità dello Stato che tutti debbono servire.

L'educazione frammentaria della democrazia forma gli elettori del regime demoliberale, tutti uguali di fronte alla legge, rivolti alla realizzazione dei particolari interessi e al conseguimento della giustizia legale. L'educazione unitaria del fascismo plasma il suddito dello Stato e il produttore dell'ordine corporativo, tutti uguali di fronte al lavoro, rivolti alla realizzazione dell'interesse generale, al mantenimento dell'ordine e al conseguimento della giustizia sociale.

52. L'educazione democratica crea il regime delle classi. L'educazione nostra va verso l'unità della nazione, legata alle forze costanti ed eterne, che ne for-

mano la compagine, e alle volontà degli individui e delle masse, che ne costituiscono la forza di coesione e di resistenza. E qui noi sentiamo la grande differenza, che esiste tra l'influenza deleteria dell'educazione di classe e la potenza unitaria dell'educazione fascista, la quale, nella sua concezione nazionale, afferma che l'individuo e la classe in tanto esistono solo ed in quanto vivano, operino e si sviluppino nello Stato.

La coscienza nazionale del fascismo si formerà dalla convinzione che la potenza è fatta di spirito, di volontà, di intelletto, di valore, ma anche di numero. L'italiano di queste e delle nuove generazioni comprenderà perfettamente perchè il Duce, nel suo discorso dell'Ascensione del 1927, ha detto che il popolo italiano deve affacciarsi al limitare della seconda metà del XX secolo, presentando la forza di sessanta milioni di individui. Così, anche in questo campo, all'educazione democratica, disgregatrice, malthusiana, dedita allo spopolamento e alla decadenza delle nazioni, si oppone la nostra educazione fascista, demografica, proletaria, nel bello e sorridente significato della parola, che vuole dare alla Patria soldati per la sua difesa e lavoratori per le sue conquiste economiche e per il suo sviluppo di potenza entro e fuori dei confini del paese.

Alla poderosa ed unitaria educazione nel campo nazionale si accosta e si combina l'unità dell'educazione nel campo politico, che ci porta a vivere in seno allo Stato, per lo Stato, tutti animati dalla stessa coscienza e legati allo stesso spirito di dovere, di obbedienza e di subordinazione.

Noi viviamo ora in questa compatta unità di educazione politica, che ci lega tutti intimamente all'unità degli istituti fondamentali dello Stato; primo fra tutti quello essenziale, vitale per la nostra esistenza e per la nostra storia nazionale; la Monarchia, la Dinastia dei Savoia.



C'è stato un momento, in cui parve che il fascismo si affacciasse al capitolo principale della sua storia rivoluzionaria, con tendenzialità repubblicane. Ma ben presto si comprese, e primo fra tutti lo comprese il Capo, che la rivoluzione fascista non sarebbe stata mai una forza redentrice, se non avesse fatto camminare, come nei tempi passati, sulla strada delle conquiste nuove, il popolo e il suo Sovrano. Il popolo italiano ha rappresentato e rappresenta la rivoluzione; il Sovrano ha rappresentato e rappresenta la dignità della tradizione e della costituzione italiana. L'uno e l'altro hanno proceduto insieme, perchè l'uno senza l'altro non avrebbe potuto raggiungere le mete nazionali; così solo hanno potuto costruire l'immenso edificio, che si venne completando a traverso le cospirazioni, le battaglie, le rivoluzioni, le vittorie e le conquiste.

53. Così si compone l'unità educativa del nostro regime. E questa unità, noi potremmo chiamarla, nel suo aspetto storico, latina, italiana, mediterranea; nel suo contenuto essenziale, civile, umanistica e guerriera; nella sua definizione sintetica, fascista ed imperiale.

Nel suo aspetto storico, è latina, perchè nel nome di Roma condensa tutti i valori ideali della giustizia, del diritto, della potenza e dell'impero. È italiana perchè è animata dal nostro passato recente, che porta il sigillo del Risorgimento, delle nuove guerre, della rivoluzione delle camicie nere e della conquista imperiale. È mediterranea, perchè noi siamo gli alfiere della civiltà, che porta il nome di questo mare.

Noi chiamiamo questa nostra educazione, nel suo contenuto essenziale, civile, umanistica e guerriera. Educazione civile dev'essere, perchè il modo di vita, quale lo vuole il nostro regime, è tutto votato al raggiungimento degli scopi comuni, in una continua elevazione e sublimazione dei valori essenziali della stirpe.

Educazione umanistica dev'essere la nostra, perchè la realtà umana signoreggia tutta la nostra dottrina, tutta la nostra educazione e tutta la disciplina del nostro spirito. Umanistica, non dell'umanesimo del Rinascimento, filosofico, dottrinale, erudito e paganeggiante; non dell'umanesimo del XIX secolo, culturale, romantico, materialistico e borghese; ma dell'umanesimo nostro, che guarda la vita nella sua essenza spirituale, nella sua realtà, nella sua forma armonica e giusta. Educazione guerriera dev'essere questa nostra educazione unitaria, perchè la guerra è un fenomeno immanente ed immancabile nella vita dei popoli; e perchè la guerra, pur nella sua tragica necessità, ha rappresentato in passato e rappresenterà sempre una poderosa forza educativa.

Per questo la nostra educazione dev'esser guerriera: « se il mondo contemporaneo, ha detto il Duce, non fosse quel mondo di lupi feroci, che conosciamo, noi potremmo allora rinunciare a questa nostra educazione, alla quale daremo finalmente un nome, perchè le ipocrisie ci ripugnano: educazione guerriera, civile e guerriera » (1).

Educazione militare, che ha le sue radici nel valore profondamente educativo della guerra, che, come il Duce scriveva nella sua *Dottrina*, « porta al massimo di tensione tutte le energie e imprime il sigillo di nobiltà ai popoli, che hanno la virtù di affrontarla; tutte le altre prove sono sostituiti, che non mettono l'uomo di fronte a sè stesso, nell'alternativa della vita e della morte » (2).

Educazione potentemente unitaria è questa, per la rigorosa disciplina, che a tutti essa impone, ma anche perchè tutti uguali essa ci porta dinanzi all'alternativa della vita e della morte in un'elevazione mistica e portentosa. Chi l'ha provato, ha profondamente sen-

(1) Vedi più innanzi n. 67.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.

tito che, in quel luogo e in quel momento, in cui la morte stava in agguato, se la morte fosse giunta, qualche cosa di noi, al di là della spoglia mortale, non doveva, non poteva morire. Ed allora tutti noi abbiamo sentito il soprannaturale palpitare e l'immortale nascere dentro al nostro spirito.

54. Ma come chiameremo infine noi questa culminante e sintetica verità educativa del nostro tempo, che è ad un tempo religiosa e civile, fisica e guerriera, familiare, nazionale e politica, unitaria e fiera, piena di prestigio e di visione, di volontà e di fede nel nostro destino? Noi la chiameremo educazione fascista ed imperiale.

Educazione fascista, che è sorta dell'intervento, dalla guerra, dalla rivoluzione. Poderosa azione unitaria è questa del nostro tempo e della rivoluzione fascista. Ma essa dev'essere anche educazione, che s'ispira alla nobiltà di quell'impero, che ritorna, dopo secoli, sui colli fatali di Roma, e che dev'essere espressione di superiorità, di prestigio, di valore, di potenza, di certezza e di missione della nostra gente e della nostra stirpe sulla terra.

L'impero, che era stato intraveduto, forse con aspetti suoi propri, dall'acuta visione unitaria del Padre Dante, che non è stato sentito dalle piccole menti dei politici dell'ultimo periodo del secolo scorso, riappare ora, in tutta la sua magnifica realtà, che è un capitolo, ad un tempo, della passione, del valore italico e della rivoluzione redentrice. E se tutto deve adeguarsi all'esistenza ed allo sviluppo dell'impero, e se la nostra educazione dev'essere unitaria, bene noi possiamo chiamarla imperiale.

Ma l'unità dell'azione educativa nel nostro regime proviene, infine, da due elementi fondamentali: l'unità della dottrina, la dottrina del Duce; l'unità dell'esempio, l'esempio del Duce. La *Dottrina* del Duce è unitaria, monolitica, scritta tutta dal Capo, che la aveva prima vissuta colla sua azione e col suo tormento.

Ma la forza unitaria più viva della funzione educativa del nostro tempo è quella data dall'unità dell'esempio: l'esempio del Duce. Egli ci appare in ogni luogo, in ogni momento e in ogni circostanza, come l'espressione vivente e vitale dell'uomo perfetto e infaticabile, che raccoglie ed esprime gli spiriti della Romanità, della Rinascenza e del Risorgimento, per costituire quella coscienza fascista, che egli vuole si formi nell'animo di ogni italiano. In lui troviamo la precisione, la penetrazione, la tempestività, la spontaneità, la chiarezza; in lui sentiamo la preparazione rivoluzionaria, che gli fa considerare l'insurrezione e la rivoluzione come un mito legato ai destini e alla rigenerazione dei popoli; preparazione che egli ha compiuto a traverso l'ansia tormentosa del proprio spirito, che lo ha portato, lungo le molte e dolenti esperienze, a riconoscere come sola rivoluzione rigeneratrice e redentrice sia quella, che si compie per la nazione e in seno alla nazione. In lui troviamo quella sensibilità umana, quella pronta sollecitudine, quella grande bontà, che appare in ogni suo atto e in ogni suo gesto, e che proviene in lui dall'attaccamento al suo popolo, vicino al quale ha sempre vissuto e del quale conosce tutti i bisogni, tutte le difficoltà, tutte le poderose energie, tutte le forze di resistenza e tutti i sublimi eroismi.

55. Bastano questi segni dello spirito del Duce, per indicare che l'educazione del fascismo è virile, che è quanto dire attiva ed energica, opposta alla vita sedentaria, pacifica, tranquilla, profittatrice, soddisfatta e borghese.

Il Duce ha sovente posto in guardia contro il pericolo, che poteva minacciare la compagine e la vita del regime « rappresentato da quella che comunemente viene chiamato spirito borghese, spirito cioè di soddisfazione, di adattamento, di tendenza allo scetticismo, al compro-

messo, alla vita comoda, al carrierismo»; ed il Duce affermava che « il credo del fascista è l'eroismo, quello del borghese è l'egoismo » (1).

Questo spirito antiborghese emana da tutta la dottrina e da tutta la vita del fascismo; emana dalla sua azione e dal temperamento di chi lo ha creato e diretto e dallo spirito che è stato infuso e che si cerca di infondere incessantemente nelle generazioni nuove.

Oggi la borghesia è intesa sotto la specie d'un mito, che celebra la staticità o, tutt'al più, il dolce e cauto movimento (2). Il borghese è un capitalista sbocciato fuori dall'individualismo liberale; è un arrivato e un soddisfatto, un consumatore e, come tutti gli arrivati, un profittatore; è, in genere, un materialista, per il quale le luci dello spirito hanno una ben scarsa importanza; crede nella vita comoda e nella felicità sulla terra. È un pacifista che ha fiducia nella pace, vale a dire nel mantenimento dello stato attuale delle cose, perchè questo gli garantisce la continuazione senza fine del proprio benessere. Per ciò è ginevrino e societario. Tiene le dita puntate sulle carte ingiallite della Società delle nazioni, perchè nella protezione delle grandi nazioni capitalistiche e borghesi vede la protezione del proprio capitale e della propria grassa borghesia.

La nostra dottrina e la nostra educazione realistica e virile sono contro la soddisfatta espressione borghese della felicità raggiunta; ma sono anche contro l'attesa d'una felicità auspicata e promessa. La nostra dottrina reagisce così contro la soddisfazione borghese come contro tutte le demagogie. Se la borghesia è l'espressione d'un sedentarismo e d'una felicità, che non corrisponde né agli ideali né alla realtà della vita, in quanto che la

(1) MUSSOLINI B., Discorso 18 marzo 1934 all'Assemblea quinquennale del regime (*Scritti e discorsi*, IX, 42, 43).

(2) Vedi BIANCHINI G., *Idee sulla borghesia*, « Il Popolo d'Italia », 11 luglio 1934.

vita è lotta, battaglia, contesa, ansia e sofferenza, il proletariato e il demagogismo rincorrono il miraggio utopistico della felicità umana e le varie dottrine estremiste si contendono il possesso del segreto per assicurare ai popoli l'auspicato benessere.

Completamente diversa è l'attiva e virile educazione del fascismo, che vede nell'azione la ragione e lo scopo della vita degli uomini e dei popoli. L'educazione fascista ha sostituito la disciplina del dovere all'affermazione individualistica e borghese del diritto e dei diritti; e lega la vita ad una tradizione e ad una missione, che « *sopprime l'istinto della vita chiusa nel breve giro del piacere, per instaurare nel dovere una vita superiore libera da limiti di tempo e di spazio; una vita, in cui l'individuo, attraverso l'abnegazione di se, il sacrificio dei suoi interessi particolari, la stessa morte, realizza quell'esistenza tutta spirituale, in cui è il suo valore di uomo* » (1).

« *Il fascismo respinge il concetto di felicità economica, nega cioè l'equazione benessere = felicità, che convertirebbe gli uomini in animali di una cosa sola pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti quindi alla pura e semplice vita vegetativa* » (2).

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 5. Vedi anche *Dottrina*, I, 6.

« La nostra battaglia è più ingrata, ma è più bella, perchè ci impone di contare soltanto sulle nostre forze. Noi abbiamo stracciato tutte le verità rivelate, abbiamo sputato su tutti i dogmi, respinto tutti i paradisi, schernito tutti i ciarlatani, bianchi, rossi, neri, che mettono in commercio le droghe miracolose per dare la „felicità“, al genere umano. Non crediamo ai programmi, agli schemi, ai santi, agli apostoli; non crediamo soprattutto alla felicità, alla salvezza, alla terra promessa.

« Non crediamo a una soluzione unica, sia essa di specie economica o politica o morale, a una soluzione lineare dei problemi della vita, perchè la vita non è lineare e non la ridurrete mai a un segmento chiuso fra bisogni primordiali » (MUSSOLINI B., *Navigare necesse*, « Il Popolo d'Italia », 1 gennaio 1922).

56. La dottrina e l'educazione fascista si adeguano così alla realtà della vita, dalla quale non debbono mai dipartirsi, perchè, allontanandosi da essa, tradirebbero il proprio compito e la propria missione <sup>(1)</sup>. Questo, del resto, risponde alla nostra sana tradizione e alle nostre tendenze, che «ci portano a valutare l'aspetto concreto dei problemi e non già le loro sublimazioni ideologiche o mistiche» <sup>(2)</sup>. E questa nostra attitudine ci porta, per amore di realtà e di chiarezza, a reagire alle dottrine astratte, involute ed oscure, incerte e dubbiose. C'è in tutta l'esistenza di questo tempo, e non soltanto nella nostra, un bisogno di luce, di sincerità, di verità reale. «La teoria, che è veramente pari al suo compito, non è quella, che si compiace di aumentare dubbi e discussioni, lontano dalla vita pratica; ma è quella, che asurge alla comprensione della pratica, e che ci dà una più chiara e profonda consapevolezza della vita, quella, che illumina l'azione e ne ritrae, alla sua volta, nuova luce per il suo sviluppo» <sup>(3)</sup>.

La dottrina del fascismo è realistica, perchè guarda all'uomo nella sua interezza e con piena conoscenza. «Per agire tra gli uomini, come nella natura, bisogna entrare nel possesso della realtà e impadronirsi delle forze in atto» <sup>(4)</sup>. Ed allora la dottrina fascista tende a risolvere i problemi della vita non con formule astratte o con accorgimenti teorici, ma con utili pratici provvedimenti, conforme alla concreta esperienza della vita. Essa «aspira a risolvere i problemi, che si pongono storicamente da sé

---

(1) MAZZEI V., *La quintessenza del fascismo*, «Regime corporativo», febbraio XV.

(2) MUSSOLINI B., *Aspetti del dramma*, «Il Popolo d'Italia», 31 ottobre 1927 (*Scritti e discorsi*, I, 272). Vedi anche LONGHITANO R., *Rivoluzione nazionale*, p. 162, 163.

(3) GIULIANO B., *Il fascismo e l'avvenire della cultura*, «Civiltà fascista», Torino, 1923, p. 186.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

e che da sè trovano o suggeriscono la propria soluzione » (1).

Solo per questo si può dire che il fascismo è una dottrina e una direttiva politica, che afferma la propria ideologia e che nello stesso tempo la realizza. La realizza nel campo morale, antepo-  
nendo il sentimento del dovere e l'idea della responsabilità all'idea del diritto e della libertà; la realizza nel campo giuridico, creando sulle rovine dello Stato liberale e democratico, lo Stato fascista; la realizza nel campo economico-sociale, sostituendo all'antagonismo tra le classi la collaborazione delle classi nell'ordinamento corporativo.

Questa considerazione realistica non è che aderenza alla vita stessa nella concretezza dei suoi scopi (2); perchè la realtà dello spirito, che sta a base della nostra concezione, è prima di tutto una realtà antipositivistica ma positiva, « sorta anch'essa dalla generale reazione del secolo contro il materialistico positivismo dell'Ottocento » (3).

57. L'educazione nostra deve preparare alla giusta visione dell'esistenza e alla giusta previsione degli eventi. Il fascismo, per quanto essenzialmente realistico, è etico ed ottimista, perchè ammette che soltanto il bene è creatore ed è potenza, mentre il male è peso morto, disgregazione e distruzione (4).

Il fascismo si nutre non dell'ottimismo comodo e facile, ma dell'ottimismo, che è fiducia nelle proprie forze e nelle proprie capacità. Le tendenze positivistiche, che sostengono che lo spirito è in modo categorico determinato dalle forze dell'ambiente, hanno assunto ed hanno considerato come vana la lotta contro il de-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

(2) Vedi COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 26.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 6.

(4) PAGLIARO A., *Il fascismo. Commento alla dottrina*, p. 39.



stino<sup>(1)</sup>. E da questa idea sorsero due necessarie e dirette conoscenze: la prima, che tolse qualsiasi valore alla volontà e all'energia umana, come attitudine e sforzo creatore della storia e delle sorti dei popoli; la seconda, che portò a quella visione caratteristicamente positivista della vita, che può essere a volta a volta, come ha scritto il Duce, pessimistica o passivamente ottimistica. Pessimistica, perchè giudica vano ed inutile qualsiasi intervento della volontà umana ad influire sul corso della storia; passivamente ottimistica, in quanto appunto per questa fatalità incombente sulle sorti degli uomini e dei popoli, questi assunsero l'attitudine e l'abitudine di far affidamento sovra la buona stella<sup>(2)</sup>.

Anche in questo la dottrina e l'educazione fascista sono nettamente antiborghesi. Il pessimismo sorge dalla mentalità e dalla posizione della borghesia, che, nella sua situazione pacifica e soddisfatta deve necessariamente temere l'evento, che turbi il suo stato di benessere e di soddisfazione; ma l'ottimismo passivo sorge ugualmente da questo stato d'animo soddisfatto e indolente, che non crede in Dio, ma che crede nell'esistenza di forze benefiche e protettrici, le quali sono destinate a salvare l'umanità e soprattutto il benessere delle classi soddisfatte ed abbienti.

Ma il Duce severamente ammoniva: « È inutile cullarci nelle illusioni vane. Io ebbi già occasione di esprimere una volta la mia profonda assoluta convinzione: fra tutti i nemici dell'umanità e fra tutti i mali che l'affliggono, uno dei peggiori è l'ottimismo facilone, imbecille e imbecille.

Abbandonate a sè stesse, le cose non miglioreranno automaticamente. È più facile che, scivolando sul piano inclinato, precipitino verso la catastrofe; quando i mali

(1) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina* cit., p. 9.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 148 e segg.

sono identificati e conosciuti, si può ragionevolmente porre qualche rimedio; e si può anche interamente evitarli, più spesso di quanto lo lasci credere la pigrizia mentale e fisica degli uomini, che prendono a scusa l'alibi della fatalità, quando viceversa si tratta della loro volontà deficiente e disordinata » (1).

Diverso è il pessimismo del Duce e diverso è il suo ottimismo. Il suo pessimismo è costruttivo, giammai spa-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 7, 8.

« Io non mi faccio illusioni, perchè, per il mio temperamento, disdegno tutti i facili ottimismo. Sono piuttosto pessimista per natura e non incline al facile ottimismo. Mi rallegro soltanto quando compio un'opera utile al popolo italiano ».

La visione fascista della vita nega ogni fiducia nello stellone d'Italia, che un tempo sembra abbia solo brillato nelle risorse della vita politica italiana; e il Duce ha imposto il basta « all'idolo e all'idolatria stupida dello stellone » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 186). Perchè il fascismo nella sua concezione della vita e nella realtà della palpitante esistenza di battaglia, educa l'individuo ad avere fiducia prima e soprattutto nelle proprie forze ed a aver fiducia nei destini della Patria solo in quanto essi siano costituiti e costruiti dalla disciplina, dallo spirito, dalla energia di azione e dalla volontà di potenza e di conquista del popolo italiano. « Fra tutti i nemici dell'umanità e fra tutti i mali che l'affliggono, uno dei peggiori è l'ottimismo facilone, imbelli e imbecille » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 7).

Il fascismo e il fascista sono ottimisti solo in quanto e perchè colla propria volontà e colle proprie energie sono certi di imporre la loro azione. Sono ottimisti perchè hanno la coscienza di essere gli arbitri del proprio destino e gli artefici della propria storia. « Ogni individuo e ogni popolo è artefice e responsabile in gran parte del suo destino. Certo anche il destino conta. Ma la condotta di fronte al destino è quella che distingue gli uomini e i popoli, e che decide delle loro sorti. Di fronte al destino c'è il debole, che si piega e c'è il forte che non si rassegna e cerca di fronteggiare il destino e di superarlo e di forgiarsene uno migliore; il debole, che vede chiuso il cielo delle speranze ed il forte, che dal colpo del destino trae anzi maggior forza per aprirsi una nuova via e ricominciare la vita » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 284).

« Così dico a voi e ai fascisti in genere di essere sempre vigilanti, di non credere nello stellone, di abolire lo stellone, stupido, perchè nella vita si cammina soltanto con la ferrea volontà che piega qualche volta anche il destino, perchè può sorprenderlo nelle ore crepuscolari ed aggiogarlo al suo dominio » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 219).

ventato o catastrofico; il suo pessimismo lo spinge all'azione anzichè scoraggiarlo. Esso serve solo a fargli accettare la cruda e realistica conoscenza d'una situazione, dopo di che egli si mette all'opera per riparare i danni e ricostruire. Del pari il suo ottimismo non è mai passivo, ma nettamente attivistico e realizzatore. Esso proviene dalla fede nelle proprie forze, nelle virtù vitali del popolo e nella saldezza della nostra tradizione e della nostra storia (1).

### B) *Le generazioni nuove.*

SOMMARIO. — 58. L'educazione e le nuove generazioni. — 59. L'uomo del nostro tempo. — 60. Educazione e tradizioni italiane. — 61. Lo stile nella persona. — 62. Lo stile nella parola e nell'eloquio. — 63. Lo stile nell'azione e nel pensiero. — 64. Coscienza, dovere e responsabilità. — 65. Carattere, condotta, volontà ed azione. — 66. La disciplina dell'azione. La vita come lotta. La guerra e l'educazione guerriera. — 67. La guerra e la rivoluzione. L'eroismo. — 68. L'educazione fascista e la « Carta della Scuola ». — 69. Principii, metodi e fini della scuola fascista.

**58.** La rivoluzione e la dottrina fascista hanno rinnovato sin dai fondamenti più profondi la vita della nazione; ed il valore universale della dottrina, principalmente per ciò che riguarda la sua essenza e il suo contenuto spirituale, si esprime nel tempo e nello spazio, a traverso la formazione e l'educazione delle generazioni nuove (2).

(1) D'ANDREA U., *Mussolini motore del secolo*, p. 153.

(2) Nei momenti più importanti e più gravi della vita della nazione, in quelli in cui le determinazioni decisive debbono essere prese, il Duce si rivolge alla giovinezza italiana.

Nel primo articolo del « Popolo d'Italia » intitolato *Audacia* del 15 novembre 1914, egli scriveva: « Io cammino. E riprendendo la marcia è a voi, giovani d'Italia, giovani delle officine e degli atenei; giovani di anni e giovani di spirito, giovani che appartenete alle generazioni cui il destino ha commesso di „ fare „ la storia; è a voi che io lanciao il mio grido augurale, sicuro che avrà nelle vostre file una vasta risonanza di echi e di simpatie. Ma come non mi stancherò mai di ripetere, noi giovani com-

Il fascismo è la rivoluzione del presente e dell'avvenire contro il passato, della giovinezza contro la vecchiaia. Persistente giovinezza di questa gente italiana, che rinasce e che rifiorisce per la fresca energia delle sue nuove generazioni, fisicamente e spiritualmente sane e consapevoli della loro missione nel mondo. « Nel 1950 l'Europa avrà le rughe, sarà decrepita; l'unico paese di giovani sarà l'Italia; si verrà d'oltre frontiera per vedere il fenomeno della primavera d'un popolo » (1).

Le generazioni, che si susseguono, rappresentano, nella loro ininterrotta catena, la continuità della nazione e la perennità della vita e della stirpe. L'una generazione deve legarsi all'altra senza soluzione, non solo per quanto ha rapporto colla vita fisica, ma anche per la persistenza dei precetti di condotta, per il modo di vita, per gli stretti legami morali e per l'unità dell'educazione e del regime.

Così la generazione nuova viene guardata come problema spirituale, che sempre si rinnova nella coscienza e nel compito delle generazioni anziane. Problema spirituale, che va considerato sotto più aspetti: la posizione e i doveri della vecchia generazione verso le generazioni nuove (tradizione spirituale); la formazione delle generazioni nuove (consistenza spirituale), i doveri delle generazioni nuove (continuità spirituale) (2).

---

mettemmo allora un errore, un errore che abbiamo duramente scontato: consegnammo questa nostra giovinezza ardente alla più desolante vecchiaia. Quando dico vecchi non stabilisco un rapporto soltanto cronologico. Io penso che si nasce vecchi; che c'è qualcuno a vent'anni, che è già cadente di spirito e di carne, mentre ci sono uomini a settant'anni, che hanno ancora tutta la vibrazione, la fiamma della virile giovinezza. Parlo dei vecchi che sono vecchi, che sono superati, che sono ingombranti ».

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 238.

(2) Un atto, nel quale si realizzano praticamente questi precetti, è la leva fascista. « Si tratta non di una cerimonia, ma di un momento importantissimo di quel sistema di educazione e di preparazione totalitaria e integrale dell'uomo italiano, che la rivoluzione fascista considera come uno

L'uomo, che la nostra educazione va creando, è l'affermazione di un'umanità nuova, che sappia alterare « la grigia fatica della costruzione quotidiana ai momenti folgoranti del sacrificio e della gloria » (1). « È la celebrazione di un'umanità operosa e virile, impegnata con tutte le energie al trionfo d'una fede, in cui il nostro essere migliore si riconosce santificato nella comunione della patria » (2).

Giuseppe Mazzini considerava la rivoluzione come un sistema nuovo di educazione, che si sostituisce all'antico; voleva egli spiegare con questo che il compito d'ogni rivoluzione dev'essere quello di creare uomini nuovi e nuove coscienze. Non altrimenti Benito Mussolini ha detto che bisogna creare l'italiano del fascismo, alla stessa guisa che esistettero, con caratteri inconfondibili, l'italiano della Romanità e l'italiano della Rinascenza; e che è necessario formare i fascisti integrali, cioè nati, cresciuti e vissuti intieramente nel nostro clima, dotati di quelle virtù, che conferiscono il privilegio del primato nel mondo (3).

59. L'uomo del fascismo ha infatti una fisionomia caratteristica e diversa da quella degli uomini venuti da altri regimi e da diverse forme educative. L'uomo, secondo l'idealismo, è il servitore inconscio dell'idea, la quale trionfa e prospera per suo conto indipendentemente da lui, che ne è il riflesso involontario e senza nome; l'uomo dell'individualismo è solo legato al proprio egoistico in-

---

dei compiti fondamentali e pregiudiziali dello Stato, anzi fondamentale. Qualora lo Stato non lo assolve, o accetti comunque di discuterlo, esso mette in gioco puramente e semplicemente il suo diritto di esistenza » (MUSCOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 156). Vedi anche BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936, p. 194.

(1) MUSCOLINI B., Discorso del 18 marzo, anno XII.

(2) MARCHELLO G., *Op. cit.*, p. 178.

(3) MUSCOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 43.

teresse; l'uomo del materialismo è quello che va ansiosamente ricercando il proprio benessere materiale; l'uomo del liberalismo è l'essere geloso delle innate prerogative di libertà; l'uomo del socialismo è la pura rappresentazione del sentimento economico; l'uomo del comunismo e del bolscevismo è l'atomo sommerso nella vasta esistenza supermaterialistica, industrializzata e meccanizzata; l'uomo del movimento e del tempo fascista è il soggetto pensante e volente, che assume la responsabilità di costituirsi a fattore della propria storia e ad arbitrio del proprio destino, legato alla dottrina e alla necessità dell'azione.

Infatti l'uomo ha bisogno di vivere la propria intimità e di affermare le ragioni, che lo caratterizzano come persona, al di là della perequazione, della monotonia, dell'uguaglianza, della superficialità. E l'educazione nuova deve proporsi di mantenere alto il livello di cultura negli individui, nelle categorie sociali e nella generalità dei cittadini.

Si è avuta, un tempo, l'antitesi tra il borghese, che amava la realtà e credeva nel perfezionamento e nel guadagno, e l'artista e il pensatore, che si riservava il dominio del sogno e della fantasia. Ora questi due esseri si sono fusi insieme, creando una figura nuova e inattesa, che rappresenta il tipo caratteristico dell'esistenza individuale e sociale.

Questo essere infatti, che sente la propria personalità e che ugualmente comprende il valore della vita collettiva; che vede e giustifica così il positivo come il meraviglioso; che adora l'inatteso e l'imprevisto, ma che è anche dotato di prudente attesa e di vigile previsione; che guarda alla realtà, ma che la considera come costantemente incompiuta, perchè essa si alimenta del progresso ed è, a un tempo, la metà e il principio, il punto di arrivo e il punto di partenza di aspirazioni e di desideri nuovi; questo individuo, che lavora e che tratta la

materia, ma che sente anche, nella propria vita, la spinta dell'ideale, la voce del sogno e l'impronta poderosa del pensiero: questo è l'uomo, che deve formarsi, vivere e produrre, nell'esistenza e nel regime corporativo (1).

60. Il fascismo, che « oltre che datore di leggi, è educatore e promotore di vita spirituale, per rifare nell'uomo il carattere e la fede » (2), guarda verso l'avvenire, ma si ripiega e si rivolge agli insegnamenti del nostro passato; e vuol rinnovare gli spiriti e ricostituire le coscienze, inquadrandole e legandole più saldamente alla nostra tradizione storica, alla nostra cultura latina e italica e alla nostra civiltà mediterranea.

Il popolo italiano, che è passato a traverso dominazioni, regimi ed educazioni varie, ha potuto tuttavia mantenere su tutto il territorio nazionale le caratteristiche della razza, vale a dire una quasi perfetta omogeneità etnica e un'unità morale e storica, pur a traverso grandi varietà di attitudini, di tendenze, di occupazioni e di gusti delle varie regioni.

Nato in un paese essenzialmente agricolo e artigiano, il popolo italiano è stato sempre attaccato alla terra e alla nazione. Esso è sobrio, sincero, di spirito tradizionalista, legato alla famiglia e agli affetti famigliari, al focolare e all'onore domestico; è laborioso e risparmiatore, resistente, pronto a perseverar nella fatica, pur di raggiungere finalità di redenzione e di maggiore produttività del suolo nazionale; ed è infine di sana fibra fisica e di schietta sanità morale.

La tradizione portava e porta l'italiano a dedicarsi più all'attività agricola ed artigiana che alla grande fabbrica industrializzata; anche perchè esso serba il gusto

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati*, Milano, 1933, p. 19 e 20; ID., *Il terzo elemento*, « Universalità fascista », giugno-luglio 1934, p. 477, 478.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 13.

per il vario e per il pittoresco, per l'attività personale, con netta avversione e ritrosia per l'uniformità e per la regolamentazione.

Il popolo italiano ebbe in passato, specialmente nelle classi meno elevate, scarsi doni di cultura; ma ebbe sempre, in tutte le classi, anche nelle più modeste, ricchissime doti di intelligenza, di destrezza, di ingenuità, d'iniziativa. Queste sue doti permisero sovente agli italiani di affermarsi e di elevarsi sia nel campo delle conquiste, sia nei ranghi della vita sociale, sia nella situazione economica.

Non aveva il popolo italiano nè le attitudini, nè l'educazione tradizionale per assumere e seguire la disciplina e l'organizzazione militare, pur possedendo la bravura e il coraggio personale (1). Ma è bastato che l'educazione civile si rivolgesse al patrimonio d'intelligenza, di coraggio e di prontezza del popolo italiano, perchè egli desse subito la misura della sua attitudine all'obbedienza, alla disciplina e al servizio delle armi (2).

Con questo l'italiano del tempo di Mussolini appare ad un tempo eguale e diverso da quello, che la tradizione ha creato; uguale, perchè tutte le sue doti e tutti i difetti tradizionali sono rimasti; diverso, perchè sovrastate queste sue doti caratteristiche sono venute costituendosi le realtà della rivoluzione ricostruttiva, e le influenze della disciplina nazionale. E si sono rafforzate e composte tutte le virtù ataviche della nostra gente, che assunse la volontà di esistenza e di conquista e perfezionò la propria personalità, la propria coscienza e il proprio carattere (3).

**61.** La morale fascista « è forma e norma interiore e disciplina di tutta la persona; penetra la volontà come l'in-

(1) BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 117 e segg.

(2) Vedi VOLPE G., *L'Italia in cammino*, p. 35 e segg.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9. Vedi più innanzi n. 204 e segg.



telligenza; il suo principio, ispirazione centrale dell'umana personalità vivente nella comunità civile, scende nel profondo e si annida nel cuore dell'uomo d'azione come del pensatore, dell'artista come dello scienziato (1). È una forte e virile morale dell'azione, che si lega alla coscienza e alla consapevolezza dei valori universali dello spirito, in funzione d'una concreta realizzazione nel campo dell'esistenza e della consociazione umana.

L'educazione vuol formare: lo stile, che si rivela particolarmente nel comportamento e nel costume; la coscienza, che corrisponde al senso del dovere e della responsabilità; il carattere, che si riferisce alla volontà, alla condotta e all'azione.

Lo stile è il modo di vita; è la maniera propria di manifestazione dell'esistenza civile d'un popolo nei suoi molteplici aspetti, conforme alla sua missione storica e al suo regime attuale. Lo stile è insito nella civiltà, nella razza, nella nazione, nel regime, ma appartiene agli uomini e si esprime nel costume. Il fascismo, che ha creato una nuova concezione della vita, ha determinato e prescritto anche un modo di vita, che si rivela in tutti i comportamenti degli individui, rispetto all'ordine sociale, al sistema economico e al regime politico; e l'uomo, seguendo questo modo di vita, non fa che tradurre in realtà i precetti essenziali della dottrina e della legge morale (2).

Lo stile fascista è pertanto il modo di vita fascista, che rende inconfondibili tutti coloro, che appartengono alla nostra esistenza attuale, ed è l'espressione dell'italiano del tempo mussoliniano (3).

Vi sono quattro aspetti dello stile fascista: lo stile della persona, che si esprime nel comportamento; lo stile della parola, che si esprime nell'eloquio; lo stile dell'azione, che si esprime nella condotta; lo stile del

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 12.

(2) Vedi PAGLIARO A., *Il fascismo*, p. 126, 127.

(3) Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 115 e segg.

pensiero e nel sentimento, che si esprime nell'educazione spirituale. In tutti questi aspetti deve ricorrere un'impronta comune: la sobrietà, che è la misura e la temperanza in tutte le forme e in tutti i modi della vita.

Il comportamento o lo stile della persona si esprime nella linea e nell'espressione del volto, nell'incedere e nel presentarsi. Se la vita del fascismo dev'essere austera e dignitosa, austero e dignitoso dev'essere pure l'aspetto esteriore; la sobrietà qui si manifesta nel modo e nella foggia del vestire, nella misura del gesto, nella correttezza dei modi. Il comportamento, pur serbando sempre la sua costante impronta, deve variare di attitudini, a seconda che il soggetto si trovi nella vita privata, porti l'uniforme del partito, sia inquadrato nei ranghi.

Nella vita privata il contegno dell'individuo dev'essere improntato alla massima semplicità senza pose nè artifici, senza esagerazioni nè presunzioni. Il vestire dev'essere corretto e sobrio, coll'eliminazione di ogni affettazione e di ogni elemento che appaia inutile o dannoso. Così si consiglia il sistema, che è stato qualificato romano, di liberare il collo da ogni cingolo di cravatta e di colletto, che sovente costituiscono degli ostacoli alla libera circolazione del sangue. Quando l'individuo porta il distintivo o l'uniforme, egli deve assumere un più preciso dignitoso contegno, che riveli la sua fierezza di appartenere al partito, che ha creato il regime e lo Stato. Quando poi l'individuo sia inquadrato nei ranghi, di formazione civile o militare, deve assumere un comportamento marziale; a tale riguardo, ha scritto il Duce, l'innovazione del « passo romano » presenta un'importanza eccezionale; e lo riprova la eco, che esso ha avuto nel mondo.

62. L'eloquio, ovvero lo stile della parola, deve anche portare l'impronta della nostra latinità. La sobrietà in questo campo riguarda la dignità, la forma e la misura dell'eloquio. La dignità si rivela nella correttezza delle

espressioni, dalle quali deve esulare qualsiasi volgarità; il turpiloquio e la bestemmia sono decisamente condannati dal nostro costume e dalle nostre leggi. La forma dello stile si riferisce allo scritto ed al discorso, che debbono serbare le forme della nostra civiltà e della nostra tradizione. Così, nello scritto, la forma diritta, verticale, come quella che compendia i migliori requisiti igienici ovviando alle deleterie inflessioni del collo e ai pregiudizievole deviazioni della colonna vertebrale, riconduce, nel grafico come nello spirito, al carattere romano; riguardo poi al discorso, nella forma parlata o scritta, l'abolizione del « lei » servile e straniero, per essere sostituito dal « voi » o dal « tu » è del massimo rilievo.

Riguardo alla misura del parlare, non dobbiamo dimenticare che il fascismo è, per sua natura, antiretorico e antidemagogico e, per conseguenza, legato alla maggiore sobrietà delle parole per essere piuttosto la rivelazione dei fatti. Il Duce ha fatto ripetutamente l'elogio della generazione italiana dei silenziosi operanti (1), affermando che « non rendono un servizio al regime coloro, che abbondano di aggettivi laudativi, perchè i sostantivi rendono superflui gli aggettivi » (2).

In questo campo gli scritti e discorsi del Duce, nella loro precisione, concisione, chiarezza e penetrazione, debbono essere presi ad esempio di stile fascista (3). Si deve notare la precisione, perchè essi inquadrano perfettamente il problema o la questione o il fatto, con rigorosa misura; la concisione, perchè alle frasi dette e

---

(1) « La ho sognata io la generazione italiana dei silenziosi operanti: la ho voluta io, riducendo il mio stile e abolendo tutto ciò che era decorazione, fronzolo, superficialità, annullando tutti i residui del seicentismo, tutta la ciarla vana, che era necessaria quando gli italiani si riunivano per discutere quali degli immortali principi erano marcati e quali dovevano ancora marcire » - MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 109, 110.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VI, 254.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 24 e segg.

scritte non occorre mai nulla aggiungere nè nulla togliere, per la perfetta esposizione del tema assunto; la chiarezza, perchè il problema, la questione o il fatto, come sono esposti nel discorso, mantengono sempre la voluta elevatezza di stile, ma risultano accessibili e vengono compresi da tutte le menti; la penetrazione, perchè lo stile del discorso si dirige e giunge alla risoluzione del problema, al chiarimento della questione, alla piena esposizione del fatto, per modo che il discorso riesca completamente esauriente.

63. La condotta è lo stile nell'azione. Verremo trattando più innanzi dell'azione in rapporto colla volontà; qui più particolarmente si esprime la sobrietà della condotta come regime di vita, senza esagerazioni e senza intemperanze, coll'adeguare la propria attività alla vita comune, lasciando da parte le egoistiche soddisfazioni e l'appagamento dei particolari interessi (1). La sobrietà della condotta si esprime poi nella misura dell'azione, che dev'essere cosciente, vale a dire pronta,

---

(1) « Se qualcuno ha pensato a questo movimento come a una corsa allo stipendio, alla carriera, all'impiego, al favoritismo, deve disingannarsi; non vi sono privilegi, se non quello di dover compiere per primi la fatica e il dovere. Bisogna saper accettare con giusto orgoglio incarichi anche gravosi pieni di responsabilità, ma non bisogna darsi attorno, non bisogna smaniare per ottenere questi incarichi o indulgere al mal costume delle piccole transazioni, delle lotte per arrivare; bisogna considerarsi soldati pronti all'appello, ma non mai degli arrivisti e dei vanitosi. L'arrivismo e la vanità nelle loro forme, nelle loro infinite sfumature, della vita di tutti i giorni, sono vecchie scorie, che devono essere bruciate e di debolezza » (MUS-SOLINI A., *Verso il nuovo primato*, v. II, ed. Hoepli).

« Siate ben fermi al vostro posto di dovere e di lavoro, qualunque esso sia, siate ugualmente capaci di comandare e di obbedire, ricordatevi che chi non sa obbedire non è degno di comando. Bisogna saper reggere saldamente su ciò che si è conquistato con rettitudine. È necessario accettare tutte le responsabilità comprendere tutti gli eroismi, sentire come giovani italiani e fascisti la poesia maschia dell'avventura e del pericolo » (MUS-SOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 319).

decisa, coraggiosa, inquadrata, disciplinata. Nell'uomo lo spirito diventa volontà, la volontà azione, l'azione conquista; ma tutto questo deve svolgersi a traverso uno stile e una condotta; lo spirito diviene volontà, che dev'essere fiera e sicura, ma non arbitraria; la volontà diviene azione, che dev'essere decisa, violenta se occorre, ma non brutale e crudele; l'azione diviene conquista, che non deve avere i caratteri della prepotenza e del predominio, ma quelli d'una sicura affermazione di potenza.

La condotta significa entusiasmo e coraggio, perchè « non si può concepire nulla di grande se non si è in stato di amorosa passione, in stato di misticismo religioso. L'entusiasmo è necessario, perchè è una forza primitiva e fondamentale dello spirito umano » (1). La condotta significa disciplina, perchè la disciplina è il senso della gerarchia, che dà a ciascun gerarca il suo posto di responsabilità. È la misura e il limite dell'azione. Senza volontà disciplinata non vi è ordine. Senza ordine non vi è potenza d'azione. « Ordine, disciplina, gerarchia » è un trinomio posto dal Duce a scolpire lo stile fascista, che si aggiunge all'altro « credere, obbedire, combattere », che ha lo stesso valore unitario, lo stesso fondamento di etica fascista. In entrambi si compendia la disciplina dell'azione. « Noi siamo una milizia, ma appunto perchè ci siamo dati questa costituzione, dobbiamo fare della disciplina il cardine supremo della nostra vita e della nostra azione » (2).

L'educazione spirituale è l'indice dello stile nel pensiero e nel sentimento. Perchè non basta il comportamento, il modo e l'aspetto della tenuta, non basta l'eloquio e lo stile della parola, non basta la condotta e lo stile dell'azione, occorre che tutto questo, che costi-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 359.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 310.

tuisce la manifestazione esteriore, si ricongiunga col'intimità, che è frutto dell'educazione spirituale e che rappresenta lo stile nel pensiero e nel sentimento. Il vero costume è quello dello spirito e consiste nel modo di pensare e di sentire, dal quale si rivelano il modo di comportarsi, quello di parlare, di scrivere e di presentarsi. E il modo e lo stile del pensiero e del sentimento dev'essere improntato alla nostra originalità e alla nostra tradizione italiana, che rigetta ogni influenza ed ogni suggestione straniera, che sente nel dovere e nella disciplina lo spirito del nostro tempo, che antepone il bene comune al raggiungimento del tornaconto individuale e che soprattutto assegna alla nostra indipendenza spirituale il segreto e il motivo del nostro prestigio e del nostro primato.

64. Questa educazione spirituale tende a creare la coscienza degli individui. La coscienza deve considerare il valore etico, e per ciò universale, del fine, per il quale ciascuno agisce. Così si costituisce il limite della sconfinata libertà degli uomini e la base del dovere ad essi spettante nella vita organizzata.

L'essenza del nostro regime e della nostra dottrina si trova non solo nella proporzione fra i termini di autorità e di libertà, ma anche nella proporzione fra i termini rappresentati dal diritto da un lato e dal dovere dall'altro.

Mentre nei regimi individualistici, liberali e democratici il diritto precede e supera il dovere, nel senso che il dovere è individualisticamente concepito come un termine-limite al proprio diritto per non intralciare o compromettere l'esercizio dei diritti degli altri individui, nel regime fascista e corporativo l'idea del dovere, che è la determinazione verso la realizzazione del bene comune, precede e supera l'idea del diritto, che, nella nostra dottrina, si esprime come la potestà diretta a rimuovere qualunque limite od ostacolo, che sia estraneo od op-

posto alla realizzazione del bene comune e del fine generale.

I doveri, che costituiscono il contenuto etico della vita e della dottrina del fascismo, si rivolgono al conseguimento dell'ideale come scopo essenziale e finalità superiore dell'esistenza (1). Così questa dottrina rivede la posizione dei valori essenziali della vita, che, assunti ora sotto la loro definizione morale, si esprimeranno poi, colla stessa determinazione, nel campo sociale, economico e in quello politico, nella precisa forma del compito e del dovere, che a ciascuno è assegnato (2).

Dalla posizione reciproca dei diritti e dei doveri sorge l'idea della responsabilità.

In regime di prevalenza del diritto sul dovere, vale a dire in regime di antitesi di esigenze e di pretese, l'idea della responsabilità si attenua e si disperde; in regime di prevalenza del dovere sul diritto, vale a dire in regime di coordinazione e di subordinazione, di solidarietà e di collaborazione, l'idea della responsabilità personale si precisa e si consolida.

Dall'idea del dovere, quando esso sia entrato nello spirito di chi deve osservarlo, come termine della sua subordinazione e come limite della sua libertà, ci appare nell'uomo la comprensione dei propri compiti (coscienza) e la consapevolezza dei fini, ai quali i compiti stessi sono diretti (responsabilità).

La dottrina e l'etica fascista sono infatti legate al fine di instaurare nella coscienza degli individui il senso della responsabilità di fronte al compito, che ad ognuno

(1) Vedi LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 52.

(2) « Mi considero al mio tavolo di Capo del governo come quando sullo Javorcek a quota 144 ero comandato di vedetta o di pattuglia. Obbedivo come obbedisco oggi alla coscienza della nazione. Mi sono considerato e mi considero come un soldato che ha la consegna; la consegna severa egli deve osservare a qualunque costo. Questa consegna è sacra e io le sarò fedele. Sono legato non al mio capriccio, ma alla mia consegna di soldato » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 84; IV, 248).

spetta nell'organismo sociale, del quale esso fa parte. Questa responsabilità si radica nell'accettazione d'un dovere comune, nell'adempimento del quale ciascuno mostri la sua capacità e il suo valore, per potersi meritare il riconoscimento d'un corrispondente diritto e il conferimento d'una proporzionata libertà (1).

65. La coscienza del dovere e la responsabilità si esprimono nel carattere e nella condotta. Il Duce, in una delle sue così chiare e incisive espressioni, ebbe a dire in un discorso: « Sarà cura del fascismo ammobiliare un po' meno sontuosamente il cervello degli italiani per curare un po' più profondamente il loro carattere » (2). Ed in realtà il fascismo ha rifoggiato il carattere degli italiani, scrostando dalle anime ogni scoria impura e dando ad esso il vero aspetto di forza e di bellezza (3). Il carattere si esprime nella condotta. La nostra dottrina non potrebbe aspirare all'appellativo di dottrina di vita, se consistesse soltanto in un insieme di postulati, i cui elementi non siano tali da formare il carattere e da orientare la condotta degli uomini (4).

Le norme dettate dalla dottrina assumono il valore dinamico d'un imperativo etico e categorico e valgono ad incoraggiare e a formare lo spirito, « il morale » degli individui e delle masse. Il morale è un complesso di sentimenti e di nozioni, che non si possono definire o analizzare, ma che consiste « nella coscienza della propria responsabilità, nella dedizione di sè stessi e nel non rifiutarsi mai al sacrificio, anche se supremo » (5).

Ma le forze e i valori universali della vita sarebbero

(1) Vedi LAMANNA E. P., Op. cit., p. 125.

(2) MUSSOLINI B., Discorso del 26 maggio 1934-XII.

(3) MUSSOLINI B., Discorso tenuto a Pisa il 25 maggio 1926.

(4) Vedi CANEPA A., *Sistema* cit., v. III, p. 135. Vedi più sopra n. 15.

(5) MUSSOLINI B., *Il « morale »*, « Popolo d'Italia », 18 giugno 1918 (*Scritti e discorsi*, I, 331).



un patrimonio assolutamente inerte degli uomini e dei popoli, se questi non avessero la forza e la capacità per tradurli in atto, vale a dire se non possedessero le energie dello spirito e le determinazioni della volontà, che sono leve potenti dei fatti dell'esistenza e della storia (1).

L'azione non si può concepire nè ammettere senza il concorso della volontà, che presenta già, di per sè stessa, un poderoso contenuto, anche se non raggiunge lo scopo, perchè è un'energia intesa verso il proprio fine. Ma la volontà dev'essere nobilitata da una forza e da una legge morale, per cui la figura dell'uomo appare come una energia operante per propria scienza e per propria iniziativa.

Due distruzioni sono state compiute dalla dottrina e dall'educazione del positivismo, dell'individualismo, del razionalismo e della democrazia: la prima ha avuto per oggetto la fede e la credenza; la seconda ha avuto per vittima la volontà. E pure la fede e la volontà sono due elementi necessari, inscindibili dalla vita degli uomini, i quali hanno bisogno della prima come di un alimento necessario della loro anima e come affermazione della loro spiritualità; e debbono manifestare ed esercitare la seconda, come esponente della propria personalità e della propria reale, umana concretezza (2).

Ogni rivalutazione della volontà è rivalutazione della personalità come iniziativa del soggetto operante al cospetto della vita e della storia. E ben chiaramente il Duce ebbe ad affermare che « coloro, i quali riducono a certe formule materialistiche tutto il complesso dei fenomeni della vita, debbono ammettere, per lo meno, che tra le forze della vita e della storia c'è anche quella forza, che si chiama volontà umana » (3).

---

(1) BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 31, n. 9.

(2) COSTAMAGNA A., *Storia e dottrina*, p. 11.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 432.

66. Benito Mussolini ha detto: « Dove è una volontà, ivi è una strada » (1). Ma la volontà, come determinazione attiva, deve esprimersi, oltre che come volontà dell'azione, come volontà di disciplina dell'azione. Essa consiste nel saper contenere la propria attività entro limiti, che sono consigliati dall'opportunità o imposti dalle necessità dell'esistenza comune. Sorge così, ad un tempo, il limite dell'assoluta sconfinata libertà ed il dovere dell'obbedienza, che spetta a tutti coloro, i quali partecipano alla vita organizzata, in omaggio prima alla legge morale e di poi all'ordine sociale, politico e giuridico.

Ma l'azione moralmente apprezzabile e socialmente utile non è quella, che viene compiuta per sè e per il proprio egoistico interesse, ma quella che, superando la singolarità dell'individuo, si traduce nel bene comune, come affermazione, ad un tempo, della persona, dello Stato e dell'umanità. È questa la differenza tra l'azione in senso liberale e l'azione in senso fascista; l'azione in senso liberale è l'affermazione del singolo nel proprio esclusivo tornaconto; l'azione in senso fascista è l'affermazione dell'individuo, in quanto appartiene alla vita organizzata (2), per il conseguimento degli scopi generali.

Per questo il nostro ordine morale e politico « vuole l'uomo attivo e impegnato nell'azione con tutte le sue energie; lo vuole virilmente consapevole delle difficoltà che ci sono e pronto ad affrontarle » (3). Il fascismo, che vede la vita

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 8.

(2) PAGLIARO A., *Il fascismo* cit., p. 144.

(3) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 3.

« La lotta è l'origine di tutte le cose perchè la vita è tutta piena di contrasti; c'è l'amore e c'è l'odio, il bianco e il nero, il giorno e la notte, il bene e il male, e finchè questi contrasti non si assommano in equilibrio, la lotta sarà sempre nel fondo della natura umana, come suprema fatalità.

E del resto è bene che sia così. Oggi può essere la lotta di guerra, economica, di idee, ma il giorno in cui più non si lottasse, sarebbe giorno

come lotta e che esige dall'uomo che egli sappia trovare e creare in sè stesso i mezzi e gli strumenti, che servono a raggiungere i propri conseguimenti e le proprie vittorie, diventa disciplina dell'azione, educazione delle volontà verso gli scopi di potenza e di conquista, che sono gli obiettivi del movimento e dello Stato fascista.

La vita è lotta, perchè sempre nuove mete e nuovi ideali arridono e debbono animare l'esistenza delle generazioni nuove e la coscienza dei popoli giovani (1).

Il Duce ha denominato « fasci di combattimento » le falangi e le squadre di coloro, che intendevano opporsi alle tendenze sovvertitrici e distruttive. Combattere, diceva il Capo, è una dura, metallica parola, che racchiude tutto il programma del fascismo (2). Ma il combattimento non è solo una consegna o un programma per le squadre d'azione o per i fascisti, ma la lotta e il combattimento sono e debbono essere, secondo la concezione e la dottrina fascista, una necessità e un attributo per tutti gli uomini, che vogliono vivere nella pie-

---

di malinconia, di fine, di rovina. Ora, questo giorno non verrà. Appunto perchè la storia si presenta sempre come un panorama caugiante. Se si pretendesse di ritornare alla calma, alla pace, alla tranquillità, si combatterebbero le odierne tendenze dell'attuale periodo dinamico.

« Bisogna prepararsi ad altre sorprese, ad altre lotte. Non ci sarà un periodo di pace sino a quando i popoli si abbandoneranno ad un sogno cristiano di fratellanza universale e potranno stendersi la mano oltre gli oceani e le montagne. Io, per mio conto, non credo troppo a questi ideali, ma non li escludo, perchè io non escludo niente » (MUSCOLINI B., Discorso al Politeama Rossetti di Trieste, 20 settembre 1920).

« Per noi fascisti la vita è un combattimento continuo, incessante, che noi accettiamo con grande disinvoltura, con grande coraggio, con la intrapidezza necessaria » (MUSCOLINI B., Nel VII anniversario della fondazione dei fasci, 28 marzo 1926).

« Vivere per me è la lotta, il rischio, la tenacia; vivere, per me, è il non rassegnarsi al destino » (MUSCOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 239).

(1) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, p. 47 e segg.

(2) Vedi MUSCOLINI B., *Dottrina*, I, 3.

nezza della vita vissuta e non essere respinti al margine dell'esistenza, nel quietismo sedentario e borghese.

Del resto la dottrina dell'azione, che assume talvolta l'arma della violenza e diventa sovente rivoluzione, deve necessariamente veder nella vita una continua battaglia, alla quale, pena la taccia e il marchio di codardia e di viltà, nessun uomo può e deve sottrarsi.

Ma se la vita è lotta, la guerra è un fenomeno immamente nell'esistenza dei popoli. La vita è talvolta guerra per la difesa e l'offesa, per brama di predominio, per affermazione di prestigio e per necessità di espansione nel mondo. Così noi abbiamo, durante l'ultimo quarto di secolo, fatto una guerra in Europa contro un'egemonia militare e una in Africa per l'esigenza della nostra vita nel mondo; abbiamo fatto una nuova guerra in Spagna contro l'invasione e la penetrazione comunista nell'Europa occidentale e siamo pronti ad impegnarci, qualora sia necessario, in una nuova guerra, così detta di dottrine, nella quale si giocheranno a fondo le sorti delle democrazie e degli internazionalismi, fautori della libertà e del disordine, contro le sorti dei fascismi e dei nazionalismi, protettori dell'ordine e dell'autorità.

La lotta e la guerra danno ai popoli l'orgoglio della vita. Ed il popolo italiano, nelle sue lotte, nelle sue guerre e nelle sue rivoluzioni, ha sempre sentito la dignità e il prestigio che si legavano alla sua azione. Lo sentì da ultimo, quando, impegnato in una guerra d'oltremare, ebbe la fierezza di adempiere il proprio dovere, che era dovere di civiltà e di giustizia contro l'arbitrio crudele e la schiavitù millennaria; e, nello stesso tempo, cinto d'assedio da tutte le forze del vecchio mondo coalizzato contro di lui, ebbe il convincimento e l'orgoglio di combattere, anche in questo campo, nel nome della giustizia contro l'ingiustizia e la prepotenza.

Vivere senza lotta e sottraendosi volontariamente e

deliberatamente alla lotta, per la debolezza o per la viltà, non significa vivere, significa vegetare (1).

67. La concezione guerriera della vita, che sta alla base della dottrina fascista, si oppone alla concezione pacifista, cara alle dottrine e ai sistemi demoliberali.

Verremo dicendo più innanzi come la nostra dottrina non creda nè alla possibilità nè all'utilità d'una pace perpetua (2). Ma essere compresi dell'ineluttabilità della guerra non significa voler far la guerra ad ogni costo; significa invece preparare gli individui, le masse, gli spiriti ad ogni evento ed educare tutti alla disciplina del dovere e del sacrificio. Educare il popolo al regime militare e guerriero e all'eventualità della guerra significa trarre partito dal valore educativo della guerra stessa, coltivando una visione realistica delle vicende dei popoli.

I governanti, i quali vissero nella loro illusione pacifista, non seppero nè amministrare le sorti nè difendere gli interessi dei loro paesi. Gli istituti ed i consessi, creati per garantire la pace, non hanno mai saputo nè difenderla nè amministrarla. Presso di noi, i governanti, dalla guerra del 1866 in poi, nè seppero preparare un piano di guerra, nè predisposero i mezzi e gli spiriti per combatterla. Da Aspromonte a Fiume si avversò ogni attitudine, che esprimesse volontà di nazionale prestigio e di coraggiosa conquista (3). Fu solo la rivoluzione dei combattenti, che si espresse come una forza rigeneratrice e rimise in valore le tradizioni della nostra storia e della nostra cultura, come temprò alla guerra l'anima del popolo italiano, che seppe affrontare con disciplina e con coraggio ogni duro cimento (4).

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 239.

(2) Vedi più innanzi n. 201 e 207.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938.

(4) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 297 e seq.

Per ciò la guerra dev'essere guardata nella sua tragica e terribile realtà, ma anche nella sua superba e impressionante bellezza. Si deve parlare della guerra senza terrore, anzi si deve considerarne la forza poderosamente costruttiva (1). In quel giorno, in cui la guerra è stata considerata come una realtà dura e necessaria, al di là della quale i paesi, anche se sconfitti, riprendono il loro cammino, spiritualmente temprati da questo evento provvido e funesto, che rigenera al di là dell'uccisione e della strage, i popoli si sono sentiti compresi d'un altro spirito. Perché « la guerra mette in gioco l'esistenza, l'avvenire, il destino di tutto un popolo, ed è l'atto più solenne che questo popolo compie nella sua storia » (2); ed allora è necessario educare gli uomini e, specialmente i giovani, all'altezza di questi eventi.

Ma, oltre al valore educativo della guerra, occorre tener presente il valore educativo della rivoluzione. La pratica dell'azione porta ad adottare necessariamente, come conseguenza possibile e imposta dalle circostanze, quando gli eventi lo impongano, la pratica e il regime della rivoluzione. L'idea dell'azione deve, nel corso della storia trovarsi necessariamente connessa e legata, o da un rapporto di concomitanza e di complemento o da un rapporto di causa ad effetto, coll'idea di rivoluzione. In altre parole, non deve far meraviglia che l'azione, nel campo politico, sia portata a divenire necessariamente rivoluzionaria, perchè questo sta nell'inevitabile necessità delle cose.

La rivoluzione presenta, come abbiamo accennato, un profondo valore educativo. È stato detto giustamente che la rivoluzione fascista deve continuare ancora per incidere sui gusti, sulle abitudini e sul costume, e per

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 42.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 186.

combattere le tendenze verso il sedentarismo e l'imborghesimento. Il principio della « rivoluzione continua » va affidato ai giovani di anni e di cuore. Esso allontana i poltroni dell'intelletto, tiene sempre desto l'interesse del popolo, non immobilizza la storia, ma ne sviluppa le forze. La rivoluzione del nostro pensiero è una creazione, che alterna la grigia fatica della costruzione quotidiana, ai momenti folgoranti del sacrificio e della gloria. Sottoposto a questo travaglio, che segue la guerra, è già possibile vedere, e sempre più si vedrà il cambiamento fisico e morale del popolo italiano » (1).

La guerra e la rivoluzione sono le grandi forze, che hanno formato gli ordinamenti nuovi, l'educazione nuova, il nuovo spirito dei popoli. Vi sono popoli, i quali, non hanno fatto nè la guerra nè la rivoluzione ed essi sono assenti e lontani dalle vicende politiche del mondo; vi sono popoli i quali hanno voluto fare una rivoluzione senza aver prima fatto la guerra e dovettero poi pagare col sangue di una lunga guerra civile il prezzo del loro riscatto e della loro redenzione nazionale; vi sono popoli che fecero la guerra, ma ad essa non fecero seguire una rivoluzione nazionale, ed essi sentono di non saper camminare al ritmo di marcia dei popoli e delle generazioni nuove; e i popoli che hanno fatto la guerra e la rivoluzione nazionale possono far sentire la loro voce nel nome della giustizia e della pace del mondo.

Ma il valore educativo della guerra e delle rivoluzioni è dato dall'esempio di coloro che hanno affrontato il pericolo, hanno offerto il sacrificio della loro esistenza alla santa causa della redenzione ed appartengono alla categoria dei simboli eletti, ai quali si inchinano gli spiriti di tutta la nazione.

Per questo il fascismo onora i caduti, i martiri e gli eroi del cimento guerriero e rivoluzionario. Bisogna ac-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 42.

costarsi al martirio, ha detto il Duce, con devozione raccolta e pensosa (1), dinanzi all'esempio di coloro che nella guerra e nella rivoluzione hanno lasciato la vita o un lembo della loro giovinezza o una parte del proprio corpo.

C'è stato un tempo che questo culto e questo rispetto non era professato, anzi erano ingiuriati e vilipesi dalla folla traviata coloro, che portavano i segni delle ferite e del valore. È stato quello il periodo più triste e più doloroso della nostra storia recente; ma il Duce già sin da allora, col suo senso appassionato di patriottismo e di preveggenza, auspicava il giorno in cui i gonfaloni dei mutilati avrebbero preceduto le bandiere lacere e gloriose dei reggimenti, circondate dai reduci e dal popolo, protette dalle ombre grandi dei morti (2).

Nell'educazione guerriera sta il credo del nostro movimento e della nostra dottrina: l'eroismo.

Il Duce ha detto che se il credo del liberalismo è l'egoismo, espressione della soddisfazione statica, borghese e consumatrice, il credo del fascismo è l'eroismo, espressione d'uno slancio e d'una accensione della volontà a superare sè stessi in un impeto di abnegazione ideale (3), colla fede e colla volontà d'una superiore conquista.

« Il credo fascista è un credo eroico nella forza e nella volontà umana intelligente e operante » (4); l'ideale eroico si afferma in quell'alta tensione ideale, nella quale il popolo italiano deve vivere per raggiungere gli scopi voluti dallo Stato; e questo ideale eroico si attua nella

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 256. Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 391 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 320.

(3) Vedi MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, Torino, 1934, p. 43.

(4) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 8.



concreta conquista di quei valori, in cui si esprimono e verso cui tendono la nostra personalità e la nostra stessa umanità.

Spirito eroico vuol dire spirito pronto alla dedizione e al sacrificio ed opposto alla concezione egoistica della vita. E, poi che la vita è fatta di rischi e di cimenti, la concezione eroica della vita importa l'accettazione di tutti i rischi e di tutti i pericoli, colla consapevolezza della loro esistenza e della loro importanza e colla coscienza e colla volontà di superarli e di vincerli <sup>(1)</sup>.

Tutto questo significa forza, resistenza, coraggio e sprezzo del pericolo. « *L'orgoglioso motto squadrista « me ne frego »*, scritto sulle bende di una ferita è un atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica; è l'educazione al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta; è un nuovo stile di vita » <sup>(2)</sup>. E questo stile di vita, il Duce, prima di insegnarlo agli altri, lo ha imposto a sé stesso, quando ha assunto come motto della sua esistenza « vivere pericolosamente » <sup>(3)</sup>.

Del resto la tradizione del popolo italiano e la sua educazione storica, oltre ad essere ispirate alla concezione spiritualistica della vita, sono tutte comprese del sentimento eroico della vita.

Il popolo italiano è stato per sette secoli costantemente ribelle, combattente, cospiratore, visse sotto l'imposizione dei dittatori e sotto le efferate prepotenze dei tiranni, sentì passare vicino alla sua storia e dentro di essa il valore dei condottieri, la sapienza dei legislatori, la feroce ingiustizia dei predatori; ma esso ha saputo sempre liberarsi dalle strette degli oppressori, ha sa-

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.

(3) Vedi BOROLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1932, p. 16.

puto marciare in guerra con valore e con successo, ha saputo far le sue rivoluzioni lasciando al margine del suo cammino lembi di carne ed urla di ribellione; ma, pur nella necessaria brutalità della sua azione, ebbe sempre a serbare un sorriso per la bellezza, e un palpito per la giustizia (1).

Le rivoluzioni, le guerre, la volontaria dedizione dell'epoca più prossima alla nostra storia, durante la quale si è costituita l'indipendenza della patria italiana, sono l'espressione di un'educazione e d'una dignità eroica millennaria e profonda. E questa stessa tradizione si è fieramente ripetuta nella grande guerra e nella successiva rivoluzione, come nell'impresa imperiale; perchè « c'è qualche cosa di misterioso in questo rifiorire della nostra passione romana e qualche cosa di religioso in questo esercito di volontari, che non chiede nulla e che è pronto a tutto » (2).

68. Allo scopo di raggiungere questa profonda e complessa educazione delle nuove generazioni del nostro tempo, è stato composto un vasto disegno di radicale ricostruzione della scuola italiana, così come è richiesta dalla nazione, conforme al clima politico e morale creato dal fascismo e conforme alla dottrina, che esso ha composta, come base dei propri ordinamenti e della propria esistenza.

La « Carta della Scuola », approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il giorno 15 febbraio 1939, sintetizza le finalità e l'ordinamento della scuola, adattandola alle necessità dell'Italia nuova, rispecchiando nell'ordine e nel sistema educativo tutte le profonde mutazioni

(1) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 78 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 227.

politiche, culturali e sociali, determinate dalla rivoluzione sulla realtà di vita del popolo italiano. La Carta della Scuola non propone pertanto una semplice riforma, che, per quanto organica, muove sempre dalle vecchie superate posizioni, ma costituisce un nuovo completo ordinamento degli istituti d'educazione e d'istruzione, che debbono completare le conquiste del regime e gli obiettivi della rivoluzione fascista.

Fin dal suo primo avvento al potere, il governo fascista prese in esame il problema della scuola e ad essa dedicò tutte le sue cure con ogni sorta di provvidenze. Così la riforma del 1923 incideva profondamente nei sistemi educativi, ponendo riparo a molti inconvenienti, che si erano verificati, e opponendosi efficacemente alla decadenza, che si era manifestata negli studi. Ma dovevano passare quindici anni ancora di intensa attività politica e morale, di preparazione spirituale e di riordinamento sociale, perchè si potesse addivenire alla fondazione di quella scuola, per la quale il popolo italiano possiede ormai tutti i requisiti.

L'idea dell'adozione d'una « Carta della Scuola » venne avvisata come la più adatta per fornire al governo un agile strumento per la totale rinnovazione dei nostri ordinamenti scolastici e soprattutto dei principii e dei metodi, che presidono all'educazione delle generazioni nuove, ponendo la scuola italiana sopra un altro piano. Occorreva adunque una Carta, che, come la « Carta del Lavoro » per l'ordinamento economico e corporativo, dovesse, con una rinnovazione parimente rivoluzionaria, sistemare in forma organica, armonica e definitiva la scuola del fascismo, assumendo ed esprimendo principii radicalmente innovatori accanto a principii già contenuti in leggi e provvedimenti esistenti.

La Carta della Scuola considera l'obbligo scolastico come un servizio, alla stessa guisa che la Carta del Lavoro considera come un dovere sociale il lavoro. Il ser-

vizio scolastico, che, salve particolari esigenze, non deve superare le ventiquattro ore settimanali (dichiarazione XXVIII), impegna i cittadini dalla prima età fino ai ventun'anni, perchè, ai fini educativi, età scolastica ed età politica coincidono (dichiarazione II).

L'attività della scuola fascista si sviluppa in stretta relazione e solidarietà coi tre elementi fondamentali dell'esistenza sociale e politica del regime; la famiglia, il partito, il lavoro.

La scuola fascista cerca innanzi tutto i contatti e la collaborazione della famiglia italiana. Diceva il Ministro che la scuola è una più vasta famiglia, dove le leggi della crescita spirituale e fisica dei fanciulli vanno rigorosamente rispettate; e che gli insegnanti debbono trarre l'ispirazione e la direttiva per la propria attività da quel senso di responsabilità morale, che, in una nazione bene ordinata, ha la sua prima radice nella famiglia.

Ed ecco che, nella prima dichiarazione della Carta, la scuola viene designata come il «fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia, alla corporazione, al partito»; ed inoltre la Carta afferma che «scuola e famiglia, naturalmente solidali, collaborano in intimo e continuo rapporto, ai fini dell'educazione e dell'orientamento degli alunni. Genitori e parenti partecipano alla vita della scuola e vi apprendono quella comunione di intenti e di metodi, che sorregge le forze dell'infanzia e dell'adolescenza sulle vie della religione dei padri e dei destini d'Italia» (dichiarazione VII).

Non meno intima, costante e inderogabile è la collaborazione tra la scuola fascista e il Partito nazionale fascista, non solo per quanto riguarda gli scopi assistenziali (dichiarazione XXIX), ma ancora in vista delle comuni e permanenti finalità culturali, educative e militari. La scuola fascista e gli istituti del regime, funzionanti sotto la guida e la disciplina del Partito nazionale

fascista, operano per la formazione del carattere degli italiani nuovi. Infatti la scuola, la G.I.L. e i G.U.F. formano insieme uno strumento unitario di educazione; l'obbligo di frequentarli, che costituisce il servizio scolastico, va « dal quarto al quattordicesimo anno della scuola e della G.I.L. e continua, in questa, fino ai ventun'anni anche per chi non seguita gli studi; gli studenti universitari debbono far parte dei G.U.F. » (dichiarazione II).

69. Il precetto iniziale e fondamentale, dettato dalla Carta della Scuola, è quello che tiene in grande conto la capacità e la volontà dei giovani, come condizioni necessarie a una selezione permanente e severa, che deve favorire, all'infuori del censo e di ogni privilegio, gli elementi migliori.

Lo studio e la scuola sono gli strumenti per la formazione della maturità morale e culturale, che seguono le effettive possibilità fisiche e intellettuali dei giovani; e « la scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d'una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà » (dichiarazione I). Lo studio mira a raggiungere i suoi scopi in armonia colle finalità educative della G.I.L. dirette alla preparazione politica e guerriera dei giovani; e l'accesso agli studi e il loro proseguimento sono regolati esclusivamente dal criterio della capacità e delle attitudini dimostrate (dichiarazione III).

Per questa direzione e per questo sistema, la Carta della Scuola assume una funzione veramente realistica e pratica, basata sull'esperienza e nobilitata dalla visione delle superiori esigenze della nazione. Infatti, come disse il Ministro, questa scuola, che si mescola all'attività politica del paese, e, più che mescolarsi, si fa di quell'attività promotrice nella coscienza gio-

vanile, diviene, per ciò stesso, una scuola, che non si accontenta di istruire, di dare nozioni come faceva la scuola del passato; e neppure si accontenta di formare in astratto l'uomo; ma vuol formarlo in concreto e quindi guidarlo, orientarlo, rivelandone e indirizzandone capacità e attitudini, secondo un principio di selezione, che vi opera di continuo.

Così l'educazione fisica non costituisce un accessorio dell'educazione in genere, ma ne costituisce invece un elemento essenziale. «L'educazione fisica, attuata nella scuola dalla G.I.L., asseconda e favorisce, procedendo per gradi, le leggi della crescita e del consolidamento fisico insieme col progresso psichico; la tecnica degli esercizi tende ad ottenere armonia di sviluppo, validità di addestramento, elevazione morale, fiducia in sé, alto senso del dovere» (dichiarazione IV).

Il terzo elemento formativo del carattere dell'italiano nuovo, conforme alle direttive della Carta della Scuola, è il lavoro. Lo stesso lavoro manuale viene a costituire un'integrazione efficace dell'educazione fascista ed esso trova, anche in questo ambiente, il proprio riconoscimento e la propria consacrazione. Il lavoro dà allo studio un senso concreto di applicazione alla vita reale dell'Italia del tempo nostro; e così «studio, esercizio fisico e lavoro forniscono alla scuola i mezzi per saggiare le attitudini; indirizzo culturale e orientamento professionale costituiscono suoi compiti preminenti, al fine di provvedere secondo ragione e necessità alla preparazione di uomini capaci di affrontare i problemi concreti della ricerca scientifica e della produzione (dichiarazione VI). Un libretto personale, da collegarsi opportunamente al libretto di lavoro, attesta il compiuto servizio scolastico, anche ai fini della valutazione individuale negli impieghi e nel lavoro» (dichiarazione II).

La «Carta della Scuola» ha colla «Carta del Lavoro» comuni gli spiriti e i fondamenti verso l'unità educativa

da un lato e l'unità produttiva dell'altro. La cultura e il lavoro vanno di pari passo nello sviluppo dei sistemi e dei metodi di educazione. « Il lavoro, che, sotto tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali, è tutelato dallo Stato come un dovere sociale, si associa allo studio e all'addestramento sportivo nella formazione del carattere e dell'intelligenza. Dalla scuola elementare alle altre di ogni ordine e grado, il lavoro ha la sua parte negli orari. Speciali turni di lavoro, regolati e diretti dalle autorità scolastiche, nelle botteghe, nelle officine, nei campi, sul mare educano la coscienza sociale e la produttività propria dell'ordine corporativo » (dichiarazione V).

Così la cultura del popolo italiano, realizzata conforme agli eterni valori della nostra razza e della nostra civiltà, « si innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi » (dichiarazione I).

Sono questi i principii fondamentali, che debbono presiedere all'ordinamento e allo sviluppo della scuola nel regime fascista. Non è compito del presente studio esaminare nei particolari il contenuto della Carta, della quale si è voluto solo mettere in rilievo lo spirito e segnare, nella loro complessa unità, i metodi e gli scopi (1).

---

(1) Vedi in appendice il testo completo della Carta della Scuola.





PARTE SECONDA

**LA DOTTRINA CORPORATIVA**



# I. - L'ORDINE SOCIALE

## 1. - LA VITA SOCIALE

### A) *La società organizzata.*

SOMMARIO. — 70. Il dato sociale della rivoluzione e il corporativismo. — 71. Individualismo, collettivismo e corporativismo. L'ordine corporativo e l'ordine morale. — 72. Principio corporativo e principio etico. — 73. L'individuo, la società organizzata e la socialità. — 74. L'apparato sociale, l'organizzazione e la coscienza corporativa. — 75. L'unità delle formazioni sociali. — 76. L'individuo e il rapporto sociale.

**70.** Ogni rivoluzione ha per oggetto la trasformazione dello Stato. Ma una rivoluzione non si può dire completa, nè può raggiungere in pieno i suoi scopi, se non presenta, oltre a quello morale e politico, anche il suo dato sociale. Il dato sociale è raggiunto, quando la rivoluzione,

---

DOTTRINA (\*). — A) *Dottrina sociale.* — AMORTH A., *La nozione di gerarchia*, Milano, 1936; ANDREANI F., *Saggi critici sulla legislazione sociale in Italia*, Roma, 1920; ANDREOLI G., *Le gerarchie e lo Stato*, « L'economia italiana », 1929, n. 4, p. 91; ARENA C., *La politica sociale*, Roma, VI; BALLERINI G. V., *La rappresentanza politica degli ordini sociali*, Torino, 1897; BALZARINI R., *Società e Stato*, Roma, 1933. « Il diritto del lavoro », an. VII, p. 270; BIAGI B., *Politica sociale del fascismo*, « Gerarchia », an. XII, 1932, p. 1024; BORTOLOTTO G., *Le masse e lo Stato in regime corporativo*, Roma, 1932;

---

(\*) Per più ampia rassegna di dottrina veggasi il volume di questa collezione che tratta particolarmente la materia: BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936.

dopo aver operato sugli spiriti e sulle coscienze (dato morale) e sugli ordinamenti (dato politico) si rivolge alla realtà materiale e pratica della vita organizzata, assume in considerazione gli interessi vari, e talora con-

---

ID., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933; ID., *Il dato sociale della rivoluzione*, « Rinnovamento », aprile 1935; ID., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936; BUFFA A., *Politica sociale*, « Economia italiana », novembre-dicembre 1934; CALESINI A., *La legislazione sociale*, Roma, 1914; CAPALOZZA C., *Compendio di legislazione sociale*, Milano, 1935; CARLI F., *Saggi di storia economica sociale*, Pisa 1932; ID., *Introduzione alla sociologia*, Bologna, 1926; CASTELLI E., *Individuo e Stato*, « Arch. di filos. », settembre 1932; CAVAZZONI S., *La difesa della famiglia*, « Il Libro d'Italia », Milano, 1929, p. 75; CHIARELLI G., *Il concetto di regime nel diritto pubblico*, « Arch. giuridico », 1932; ID., *Individuo e Stato*, Roma, 1927; COLETTI F., *L'unità e la fusione solidale degli italiani*, « Corriere della Sera », 31 dicembre 1932; CURCIO C., *Un corporativista di trent'anni fa*, « Lo Stato », settembre 1930; D'ANDREA U., *Compiti di una nuova borghesia*, « Il Giornale d'Italia », 26 gennaio 1934; DEL GIUDICE R., *Lo Stato fascista e la questione sociale*, « Rivista del Lavoro », 30 settembre 1937; DE SANTIS G., *Manuale di legislazione sociale*, Firenze, 1928; DE SARLO, *L'uomo nella vita sociale*, Bari, 1931; DE VALLES A., *Il concetto giuridico di gerarchia*, Como, 1926; DE VARGAS M. A., *L'aristocrazia italiana nel regime fascista*, « Il Giornale d'Italia », 11 maggio 1933; FANI CIOTTI V., *Il concetto sociologico dello Stato*, « Gerarchia », 1922, I, p. 422; FANTINI O., *Corso completo di legislazione sociale e del lavoro*, Perugia, 1930; ID., *La legislazione sociale nell'Italia corporativa e negli altri Stati*, Roma, 1931; FERRARI A. C., *La nazionalità e la vita sociale*, Palermo, 1896; FLUMIANI C., *I gruppi sociali*, Milano, 1928; FORGES DAVANZATI R., *Intelligenza, corporazione e Stato*, « La Tribuna », 2 maggio 1931; GENTILE G., *La politica sociale del regime*, « Politica sociale », novembre 1932; GIANI N., *Le tappe della politica sociale del regime*, « Popolo d'Italia », 18 aprile 1933; ID., *Lineamenti su l'ordinamento sociale dello Stato fascista*, Milano, 1934; GOMEZ HOMEN P. F., *Antecedenti storici del corporativismo fascista*,

trastanti, che in essa si esprimono, e tende al raggiungimento degli scopi dei singoli, delle collettività sociali e dello Stato, conforme agli spiriti e ai principii, che animano e sospingono il movimento rivoluzionario. Solo

Palermo, 1929; GROPPALI A., *Elementi di sociologia*, Genova, 1905; INCISA L., *La questione sociale e il corporativismo*, Torino, 1932; JAEGER N., *La nuova società nazionale e lo Stato corporativo*, in « Funzione imperiale della scuola », Padova, 1937-XV; LOJACONO F., *La politica sociale del fascismo*, « Gerarchia », gennaio 1935; MARAVIGLIA M., *Rivoluzioni politiche e rivoluzioni sociali*, « Il Popolo d'Italia », 30 giugno 1932; MARCHI A., *Giustizia Sociale*, Udine, 1935; MASTROSTEFANO R., *Individuo e società*, « Giornale d'Italia », 8 marzo 1935; MEZZETTI N., *Un decennio di politica sociale del regime*, Roma, 1932; MICELI V., *Stato, società, individuo*, « Critica fascista », 15 agosto 1926; MICHELS R., *Corso di sociologia politica*, Milano, 1927; MÜLLER A., *La missione sociale dello Stato*, Roma, 1924; NOARO G., *Nuovo manuale completo di legislazione sociale*, Roma, 1927; OLGIATI F., *Il divenire sociale*, Milano, 1921; PANUNZIO S., *Tutta la vita*, « Il Popolo d'Italia », 27 settembre 1933; PARENTI G., *L'evoluzione quantitativa degli aggregati umani*, Firenze, 1934; PARETO V., *Il massimo di utilità per una collettività in sociologia*, « Giornale degli economisti », aprile 1913; ID., *Trattato di sociologia generale*, Firenze, 1923; PAVESE R., *Capo e folla nella storia*, « Il Popolo d'Italia », 4 maggio 1934; PERTICONE G., *Fare l'unità, ma rifare la società*, « Politica sociale », marzo-aprile 1930; PETRONE I., *Nascita della folla*, « Il Popolo d'Italia », 23 gennaio 1934; PINO BRANCA A., *La funzione sociale delle corporazioni nella storia*, Padova, 1930; RICCI R., *I giovani e la politica sociale del regime*, « Politica sociale », 1929; RUTA E., *Politica e ideologia*, Milano, 1929; SANTAMARIA N., *Politica nuova*, Firenze, 1883; SENSINI G., *Studi di scienze sociali*, Roma, 1932; SESTI L., *Il problema sociale*; SEVERINI C., *La nuova maniera sociale*, Livorno, 1927; SILIPRANDI P., *L'illusione individualista e la crisi della società europea*, Torino, 1922; SPIRITO U., *Individuo e Stato nella concezione corporativa*, « Atti » del II Convegno di studi sindacali e corpor., Ferrara, 1932; SULIS E., *Aristocrazia e comando*, « Il Resto

in questo momento la rivoluzione, diventando sociale, assume la sua vera funzione ricostruttiva, affermandosi nel suo stabile assetto realizzatore. Soltanto in tal guisa una rivoluzione può segnare un'impronta profonda nella storia e nella vita d'un popolo, portando un nuovo assetto sociale, una nuova distribuzione e una nuova gerarchia di valori in tutte le categorie della società organizzata (1).

La rivoluzione fascista si differenzia, per il suo dato sociale, da tutte le altre rivoluzioni. La rivoluzione francese, democratica, presenta un dato sociale borghese, individualista, areligioso; la rivoluzione russa, bolscevica, presenta un dato sociale comunista, materialista, anti-religioso; la rivoluzione italiana, fascista, presenta un dato sociale nazionale, corporativo, etico e religioso (2).

Il dato sociale della rivoluzione fascista è il corporativismo, che realizza la disciplina dell'esistenza organizzata in base all'eguaglianza di tutti gli individui dinanzi alla legge e al lavoro. Esso disciplina la collaborazione di tutte le classi e di tutte le categorie sociali per il con-

---

del Carlino, 26 dicembre 1934; TEDESCHI N., *Manuale sintetico di legislazione sociale*, Milano, 1924; TOMBESI U., *La Carta del lavoro e la legislazione sociale*, Urbino 1928; VALLINI A., *La legislazione fascista*, Milano, 1928; VOLPE G., *Fra storia e politica*, Roma, 1924.

(1) MUSSOLINI B., Discorso tenuto il 14 novembre innanzi al Consiglio nazionale delle Corporazioni. Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 144 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano 1936, p. 2 seg.; BORTOLOTTO G., *Il dato sociale della rivoluzione fascista*, «Rinnovamento», aprile 1935. Noi distinguiamo, in questa nostra trattazione, per ordine e simmetria di esposizione, il dato sociale vero e proprio dal dato economico. Il dato sociale propriamente detto riguarda lo studio del complesso dei valori sociali e il contributo che la materia sociologica conferisce alla nostra dottrina. Il dato propriamente detto economico riguarda il complesso dei valori attinenti all'economia e il contributo che alla nostra dottrina conferisce la materia economica relativa alle energie produttive.

seguimento del benessere dei singoli e per lo sviluppo della potenza della nazione e cura la protezione, l'assistenza e la tutela di tutte le energie e di tutti i valori sul piano della solidarietà nazionale.

« Il corporativismo si pone, come principio essenziale dell'organizzazione dello Stato, tra l'individualismo e il collettivismo, con una vitalità e con una precisione, che li superano e li sostituiscono, per l'aderenza alle esigenze sociali della vita dello Stato. È il principio della civiltà nuova, che impronta di sé integralmente lo Stato »<sup>(1)</sup>. Fra il collettivismo, che annienta l'individuo, e l'individualismo egoistico ed arbitrario, che indebolisce e compromette l'autorità dello Stato, la dottrina corporativa risolve il problema dei rapporti dell'individuo collo Stato in forma giusta, equilibrata e soprattutto rispondente alla realtà della vita e alle esigenze sociali.

71. a) Secondo la *dottrina individualistica*: l'individuo è il soggetto principale, anzi è l'unica realtà della vita organizzata; l'*aggregato* è soltanto una somma di individui, una pluralità atomistica, senza unità nè valore soggettivo; la *società* è contrapposta allo Stato; lo Stato viene concepito come Stato di diritto, esistente per la pura garanzia degli individui e sfornito di ogni autorità; il *diritto* appare come la difesa delle prerogative e degli interessi individuali e come il regolamento delle relazioni tra i soggetti singoli; i *rapporti giuridici* sono i rapporti, dove campeggia, in piena preminenza, come soggetto principale, l'individuo; la *dottrina politica* è la dottrina dello Stato demoliberale.

b) Secondo la *dottrina collettivistica*: l'individuo non esiste e scompare nell'aggregato o nell'organismo, che

---

(1) BOTTAI G., in « Diritto del Lavoro », dicembre 1937. Vedi anche BORTOLOTTO G., *Lo stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, vol. I, p. 87 e segg.; ID., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 36 e segg.

è la vera unità iniziale la *società* ed è prevalente ed assorbente; lo *Stato* rappresenta la supremazia senza limiti e si afferma come un'autorità collettivistica, e come un corpo biologicamente funzionante, al quale tutti sono necessariamente legati; il *diritto* è pura forza e garanzia del corpo sociale; i *rapporti giuridici* sono rapporti di piena supremazia della società e di piena sottomissione dell'individuo; la *dottrina politica* è quella dello Stato dominante.

Secondo la *dottrina corporativa*: l'*individuo* è un'entità necessaria della vita sociale, ma esso non rappresenta la sola unità soggettiva; l'*aggregato* è pure considerato come un'entità unitaria, fornita di personalità e di capacità giuridica, la quale tuttavia non abolisce le unità, le personalità e le capacità individuali; la *società* è, nell'espressione sociologica, quello che lo Stato è nell'espressione giuridica; ed è tolta l'antitesi fra la società e lo Stato; lo Stato è persona giuridica sovrana, che esprime una propria volontà e fa valere un proprio interesse, ammettendo e tutelando, nel contempo, gli interessi dei singoli e delle collettività; il *diritto* è la garanzia degli interessi di tutti, che debbono essere subordinati all'interesse superiore dello Stato; i *rapporti giuridici* presentano carattere gerarchico e corporativo; la *dottrina politica* è quella dello Stato fascista unitario sovrano, autoritario, totalitario e corporativo (1).

La concezione organica della vita, che costituisce la base della dottrina del fascismo e che si fonda sull'armonia, sulla solidarietà e sulla collaborazione, porta a fissare l'essenza e il concetto ideale della corporazione come principio informatore e come direttiva funzionale dell'esistenza organizzata. Per conseguenza il principio corporativo si può definire la determinazione ed il col-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 67, 68: ID., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. I, p. 174 e segg.



locamento dei valori nel sistema unitario ed organico, allo scopo di raggiungere i maggiori conseguimenti nel campo morale, economico e politico (1).

Il corporativismo, prima ancora di essere la disciplina degli organi e l'ordinamento degli enti e delle energie produttive, è un principio informatore di tutta la vita organizzata, secondo la legge, che intende all'armonia delle forze e al coordinamento della volontà (2).

72. Così al principio corporativo si ricongiungono altri principii fondamentali, che stanno a base della nostra dottrina; la *moralità*, che riunisce e compone tutte le manifestazioni della vita comune; l'*organizzazione*, che ricongiunge la società allo Stato e riconduce allo Stato le masse; l'*autorità*, che rende lo Stato sovrano, forte e capace di agire per il conseguimento di quegli interessi superiori, ai quali debbono essere subordinati gli interessi individuali e particolari.

In tal guisa si realizza l'unità sistematica, organica e totalitaria, che è propria dell'ordine corporativo fascista. In regime di autocrazia, l'organicità o l'organizzazione, non è concepita se non come disciplina e sottomissione piena agli ordini del capo assoluto o del dittatore o degli autocrati. In regime di liberalismo e di democrazia, il principio dell'organicità, o l'idea dell'organizzazione, esula completamente dall'ordine costituito perchè essa sembra contraddire colla concezione individualistica ed atomistica della vita. Nel comunismo il principio organico trova un'applicazione empirica, ispirata al materialismo storico ed unilaterale, vale a dire fondata sul puro predominio d'una classe. Nel nostro sistema corporativo l'applicazione del principio

---

(1) Vedi PANUNZIO S., *Teoria* cit., p. 124, 125.

(2) Vedi più sopra n. 10.

organico è totalitaria, coll'organizzazione interclassista e corporativa, scientifica, realistica ed umana (1).

Il principio corporativo attiene pertanto all'essenza dell'ordine sociale; ma esso presuppone l'azione moralizzatrice del principio etico, che si trasferisce nella realtà attiva e funzionante del mondo e, superando l'elemento singolo, agisce sulle masse trasformandole e disciplinandole (2). Per questo stesso principio etico, l'organizzazione del regime fascista e corporativo non può orientarsi verso formazioni particolari e unilaterali, ma deve costituirsi in forma unitaria e generale su base nazionale e sotto la guida dello Stato. Ed allora il principio etico si adatta e si trasforma nella realtà pratica, per divenire il principio dell'ordine nel campo sociale, il principio della collaborazione e della produttività nel sistema economico, il principio dell'unità e dell'autorità nel regime politico e il principio del diritto nell'ordinamento giuridico.

Ed, in realtà, non si saprebbe concepire un'organizzazione e una gerarchia sociale in senso fascista o un sistema economico solidaristico e collaborazionistico a base corporativa, senza quel modo spiritualistico di concepire la vita, che porta alla formazione della società armonicamente organizzata e dello Stato etico, come coordinazione delle volontà e subordinazione di esse alle esigenze superiori della nazione.

Per questo le varie parti della dottrina fascista, sociale, economica e politica, che si completano l'una coll'altra e che presentano ognuna speciali settori di disciplina e di sviluppo, sono tutte riunite da questo legame spirituale, che fornisce ad un tempo il fondamento e la guida della disciplina e del regolamento unitario delle varie energie.

(1) Vedi MARCHELLO G., *Op. cit.*, p. 96.

(2) Vedi CANEPA A., *Sistema*, v. III, p. 147 e segg.

73. Occorre pertanto considerare nell'ordine sociale, alla stessa guisa che sono stati considerati nell'ordine morale, gli elementi essenziali dell'esistenza organizzata: l'individuo, le collettività e lo Stato.

Nell'ordine sociale, l'individuo è il cittadino o l'ente unitario sociale; le collettività sono rappresentate dai ceti, dalle classi, dalle categorie, dai gruppi e dagli aggregati sociali; lo Stato è la realtà sociale totalitaria ed organica, che ha per scopo l'organizzazione e la gerarchia di tutti i valori sociali, realizzando l'unità della società nazionale.

Il primo elemento sociale è l'individuo. La dottrina e il regime fascista non hanno diminuito, ma hanno elevato l'individuo, non hanno ristretto, ma hanno migliorato la sua vita, anche come semplice vita individuale; perchè hanno espresso il significato e il valore di ciascun uomo socialmente organizzato nella collettività nazionale; in questa trasformazione dell'individuo in persona sociale al servizio d'una nazione sta il contenuto universale della nostra dottrina (1).

Il carattere sociale dell'etica fascista non significa negazione della personalità e dell'individuo; non significa concezione integrale della socialità e supina adorazione della collettività, ma significa riconoscimento e celebrazione dell'uomo nel momento della socialità. Infatti l'individuo diventa valore sociale in forza di questa sua tendenza, per la quale si esteriorizza e si supera, per costituirsi e svilupparsi come valore sociale e per venire a contatto cogli altri valori sociali, al fine d'integrare, in unione con essi, quell'unità sociale che è data dall'organizzazione e dalla gerarchia.

La socialità, come è intesa dalla dottrina del fascismo, fornisce la giustificazione d'un apparato sociale, nel

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 80 e segg.

quale non è l'interesse particolaristico dei singoli componenti il motivo, la misura e la ragione dei rapporti sociali, ma dove prevalgono l'interesse e la ragione sociale, esigendo che gli interessi individuali abbiano a uniformarsi e coordinarsi ad essi. È adunque una socialità organica e positiva e non un'astratta socialità. Questo processo di determinazione sociale dell'individuo è la forma concreta del procedimento storico; perchè, se fuori della storia l'uomo è nulla, fuori della società l'individuo è un'astrazione; ed è assurdo pensare la costruzione e la considerazione d'un sistema di valori posti fuori della società e della storia, ovvero lontani e contro alla società e alla storia (1).

74. Si dice che in ogni individuo, il quale rappresenta un elemento completo di sviluppo, esiste una forma di dualismo, per cui al suo carattere individuale si oppone una tendenza sociale. Tuttavia da questo contrasto sorge e deve sorgere una specie d'unità e d'armonia, che si considera sotto le specie dell'organizzazione. La tensione fra l'universalità dell'apparato sociale e le esigenze e le aspirazioni degli individui non si può eliminare, perchè l'una possiede la sua realtà per opera e per l'esistenza delle altre; e se una delle forze dovesse vincere, sarebbe essa stessa annientata e distrutta. Si dice che l'organizzazione della massa costituisce un apparato universale, che distrugge il mondo dell'esistenza individuale, che diventa una pura funzione di tale universale apparato (2). Ma noi richiamiamo i principii essenziali, per i quali il corporativismo si oppone così all'individualismo come al collettivismo, per considerare la collettività e gli individui nella loro giusta proporzione.

(1) Vedi MARCHELLO G., Op. cit., p. 50.

(2) Vedi al riguardo BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano 1933, p. 51.

Si tratta di ridurre ad armonia quello che rappresentava un contrasto o una contesa; il rapporto di tensione va ridotto a rapporto di equilibrio sociale e di proporzione giuridica. L'individuo esiste e si mette in valore in quanto esso entri a far parte della massa organizzata, alla quale porta il contributo della sua ragione e della sua intelligenza; egli deve mettere il suo pensiero e la sua passione nella vita del mondo, se non vuole perdersi fuori del mondo stesso; ed il pregio della dottrina corporativa sta appunto nel comporre le collettività senza abolire gli individui, le loro volontà, le loro personalità e i loro interessi.

Va fatta pertanto una giusta distinzione, nello stesso individuo, fra soggetto isolato e soggetto sociale o socializzato. La figura del soggetto socializzato costituisce una realtà vivente dell'esistenza attuale, che si esprime per la varietà dei contatti, che l'individuo trova nella vita sociale; da questi contatti si viene gradualmente formando una solida e permanente consapevolezza, che si costituisce in coscienza.

La tendenza verso la propria personalità e la propria libertà si esprime nell'uomo come coscienza individuale; la tendenza verso la compagine sociale si esprime come coscienza collettiva. Dapprima è sentimento di adesione alla collettività; di poi è comprensione dello spirito individuale verso la formazione dell'anima collettiva; infine è determinazione e direzione delle proprie attività nell'ambiente sociale. Questa formazione psicologica si deve definire coscienza corporativa, come coscienza della comunità degli scopi e come vincolo di solidarietà e di collaborazione dell'individuo colla massa organizzata.

La coscienza corporativa è adunque il contenuto spirituale d'una collettività organizzata, come prodotto dell'umana natura, che giunge a costituire l'unità nella varietà degli elementi, che compongono la massa, facendo sorgere dalle differenze e dalle antitesi l'uniformità e

l'omogeneità. Questa coscienza è la risultante psichica di tutte le attività psichiche convergenti e interferenti tra loro. Essa non è qualche cosa di eguale alle coscienze singole; e neppure può dirsi la risultante delle coscienze singole; ma è qualche cosa di superiore e di diverso, pur avendo come presupposto le coscienze dei singoli.

Questa coscienza corporativa è costituita dall'appartenenza alla massa, dal sentimento della comunità, che è l'aspetto psicologico della massa, che non si trova affatto in contrasto coll'aspetto sociale o sociologico, ma che l'aspetto sociale completa ed integra.

75. Non è pertanto senza fondamento affermare che la tendenza sociale, che forma le masse, che le costituisce in gruppi, che le sviluppa in nazioni e che le organizza in Stati, non è altro che la tendenza iniziale dell'individuo, che, per impulso della sua natura e del suo spirito, si rivolge all'ente superiore, che rappresenta una forza e un potere, dal quale l'individuo può ottenere riconoscimento e protezione.

L'influenza, che la massa esercita su ciascuno dei suoi componenti, costituisce l'essenza dello spirito unitario, che è il fondamento della sua coesione e della sua organizzazione; e ciò è conforme alla natura e alla necessità della vita. Tutti gli interessi umani hanno la tendenza ad affermarsi, ad aprirsi una via, a mettersi in valore; la volontà, seguendo il corso degli interessi, rappresenta il costante conato verso questa affermazione, per la quale occorre tuttavia un elemento indispensabile: la forza.

Ma fattore di forza è lo Stato. Nessun gruppo sociale può affermarsi se non è sorretto e riconosciuto dallo Stato; i gruppi sociali, non ancora divenuti forze statuali, hanno la tendenza a conseguire la loro forza mediante lo Stato; e gli stessi enti e ordinamenti, che si sono venuti formando fuori della legge, talvolta in op-

posizione alla legge, non cercano affatto di aggredire lo Stato, ma, invece, per una spontanea naturale tendenza della loro attività, cercano piuttosto di avvicinarsi allo Stato, e di conformare i loro ordinamenti all'ordinamento generale<sup>(1)</sup>. In verità, è tutto artificio quello che fa delle masse e degli aggregati sociali altrettanti enti diversi e contrari all'ordine costituito; perchè, invece, l'esperienza insegna che il movimento delle masse, in genere, non è affatto antistatuale, dal momento che tende verso l'autorità, per ottener da essa la tutela giuridica.

Così, partendo dall'individuo si giunge sino allo Stato. In omaggio ai principii morali dianzi esposti, ogni singolo e ogni formazione coltiva il proprio senso di appartenenza allo Stato. Ma questo non porta, come conseguenza, l'assorbimento nè degli individui nè delle collettività; essi invece si compongono in unità dal punto di vista sociologico e si costituiscono in personalità dal punto di vista giuridico, in seno alla suprema unità statale. Tutti gli attributi della vita sociale, vale a dire l'iniziativa, l'attività, la libertà, spettano egualmente all'individuo, agli enti sociali e allo Stato; ma lo Stato, che è sovrano, fissa e determina le sfere di attività, disciplina e vigila i comportamenti degli individui e degli aggregati e interviene solo quando l'attività degli uni o degli altri risultasse incerta o manchevole.

La dottrina corporativa toglie pertanto quella specie di antagonismo o, per dir meglio, di differenziazione esistente, in altri regimi, tra individuo e collettività e fra collettività e Stato, per comporre tutte le tendenze e le attività in solidarietà e in collaborazione per la realizzazione degli scopi comuni. La dottrina corporativa è il regolamento, fatto col mezzo dell'ordinamento giuridico, di quel così detto « meccanismo sociale », che è considerato vera e propria unione e composizione d'in-

(1) Vedi ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918, p. 70.

teressi, i quali, per la loro natura e la loro attuazione, non possono andare disgiunti o scomposti.

76. È questo il pregio della nostra dottrina, che si ricollega alla realtà della vita; e, mentre il demoliberalismo considera l'uomo fuori della vita del mondo (*dottrina dell'empirismo e dell'astrattismo*) e un tipo di Stato che non vive e non funziona; mentre il socialismo considera l'uomo fuori della stessa possibilità di vita (*dottrina dell'utopia*)<sup>(1)</sup> e un tipo di Stato, che, vivendo e funzionando, uccide l'individuo; la dottrina del fascismo considera così l'uomo come lo Stato nella loro vivente verità (*dottrina della realtà*) funzionanti nella loro attività attuale, per modo che l'attività dell'uomo contribuisca alla potenza e al prestigio dello Stato e che l'attività dello Stato sia costantemente diretta, oltre che al conseguimento degli scopi generali, ad assicurare il benessere, il miglioramento e l'elevazione del singolo individuo e delle classi sociali.

Infatti l'uomo non è altrimenti pensabile che nella sua attività, che è quanto dire nella sua vita e nei suoi rapporti col mondo. È stato osservato che « ogni epoca storica, ogni civiltà è caratterizzata dal fatto che un motivo particolare della natura umana viene potenziato sì da divenire l'esponente di tutto un sistema ». E si pone in rilievo che, mentre nell'ellenismo il motivo dominante è dato dal senso della natura, nell'età romana dal senso del rapporto sociale, nel medioevo dal sentimento religioso, nei tempi moderni dal motivo economico, nel fascismo, pur mettendosi in primo piano il rapporto sociale e la funzione politica, viene considerato « l'uomo nella sua natura reale in tutte le sue

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica sociale del fascismo*, Milano, 1936, p. 248 e segg.



idee in tutti gli affetti, in tutti i bisogni, che ne costituiscono la vita » (1).

Così il fascismo « prende tutto l'uomo, dalla culla alla morte, dal pensiero all'azione, in tutte le forme della sua pratica attività, governandolo con una immanente norma interna di vita » (2). E quello, che genericamente si usa designare come rapporto sociale, si fraziona e si moltiplica a seconda dei valori della vita, coi quali l'individuo entra in contatto. Infatti rapporto sociale significa l'azione reciproca, che gli individui esercitano l'uno sull'altro nel corso della vita, la quale, per il suo stesso carattere di vita umana, è il risultato di una serie infinita di rapporti.

3

### B) *L'individuo, la collettività e lo Stato.*

SOMMARIO. — 77. Individuo, collettività e Stato nelle moderne dottrine. — 78. Le tendenze sociali degli individui. — 79. La dottrina fascista e la concezione corporativa della vita sociale. — 80. Concezione atomistica e concezione corporativa. — 81. La società e lo Stato. — 82. Lo Stato come unità sistematica ed organica. — 83. Lo Stato e la vita.

77. Così appare la posizione corporativa dell'individuo, delle collettività e dello Stato.

Nei moderni ordinamenti sociali e politici, i rapporti si sono sempre svolti e si svolgono intorno a due termini; lo Stato da un lato, l'individuo dall'altro. Lo Stato è la potestà pubblica, l'individuo è l'attività privata; lo Stato rappresenta il principio universalistico, di fronte al singolo, che rappresenta il principio individualistico; le posizioni dell'uno rispetto all'altro si riducono sempre, in pratica, ad un'irriducibile antitesi e a un permanente

(1) P.N.F., *Dottrina del fascismo*, Roma, XIV, p. 71, 127.

(2) GENTILE G., *Dopo la fondazione dell'impero*, in « L'Italia nel mondo moderno », Roma, 1936, p. 15.

conflitto. In taluni casi, lo Stato tentò e riuscì, colla sua autorità, a sottomettere al suo potere l'individuo; in altri casi, per reazione, l'individuo, colla spinta del suo personale egoismo, tentò e riuscì ad imporre la propria volontà e la prevalenza dei propri interessi individuali in confronto dello Stato.

Da un lato, lo Stato si armò di despotismo e dall'altro, per strana inversione dei termini e della logica stessa, l'attività privata ebbe a dominare la potestà pubblica nell'artificiosa considerazione che l'individuo, pur isolatamente studiato, è una parte, un elemento di quel popolo, che la dottrina politica ha proclamato sovrano e per la volontà del quale esiste e si esprime la volontà dello Stato. E si verificò, da un lato, una realtà statale, che si risolse nel centralismo; dall'altro una realtà individualistica, che si risolse nell'atomismo. Per il centralismo, esistette la potestà assoluta dello Stato; per l'atomismo ogni individuo, che fece parte dello Stato e della società, venne considerato rispetto al suo simile uguale e di eguale valore; ed ognuno fu isolato e autarca nello sviluppo della propria attività.

Ma il rapporto, o l'antitesi diretta, fra individuo e Stato viene modificato e corretto dall'esistenza e dal riconoscimento di altri elementi, che rappresentano l'intermedio, l'aggregato sociale, la collettività. Da questo concorso, il trinomio individuo, collettività e Stato si costituisce nell'unità di un complesso rapporto (1). Infatti, se pur si guarda la vita pratica, l'individuo non è posto direttamente di fronte allo Stato e non si trova in contatto immediato con l'ente supremo, almeno nella maggior parte delle circostanze e nelle circostanze più importanti della sua esistenza. Fra l'individuo e lo Stato vi ha sempre un numero crescente di corpi intermèdi, che debbono essere integrati nello Stato, perchè i rap-

(1) Vedi più innanzi n. 112 e segg.

porti sociali, che interessano il diritto pubblico, non si esauriscono in quelli che hanno per termini l'individuo da un lato e lo Stato dall'altro; e, nella considerazione di tali rapporti, non si può prescindere dall'esistenza delle collettività e delle organizzazioni.

78. L'uomo va soggetto a due precise tendenze inerenti alla sua natura: a) la tendenza che lo dirige verso la vita sociale, il che lo porterebbe a confondere, in parte, la propria individualità, a perdere un poco della sua personalità e a rinunciare, in parte, alla propria primitiva libertà, in cambio dei benefici, che dalla vita sociale possono ritrarre la sua utilità e il suo interesse; b) la tendenza, che lo porta verso l'affermazione e il mantenimento della propria personalità e la conseguente difesa della propria libertà, il che lo porterebbe ad estraniarsi e a distinguersi dalla massa, per mantenere il più possibile intatti i requisiti, le prerogative e le iniziative della propria vita individuale.

In ogni manifestazione della vita sociale attuale si assiste sia alla limitazione della personalità e della libertà in favore e per gli scopi dell'aggregato sociale, sia all'affermazione della personalità e della libertà come espressione del proprio particolare valore. La nostra dottrina tien conto delle due tendenze dell'uomo, le coordina e le regola, ottenendo che l'aggregato, che sorge per il concorso degli uomini, non sia né una somma atomistica di individui molteplici, né una compatta compagine, dove ogni individualità scompare. Per ciò la nostra dottrina costituisce la pluralità in unità perfetta, lasciando sussistere gli elementi, che la compongono. Con questo la nostra dottrina, mentre cura le sorti degli aggregati, difende anche le sorti degli individui, incoraggiando l'affermazione della loro personalità <sup>(1)</sup>.

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governanti del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 80, 81.

Il corporativismo, come dato sociale della rivoluzione, può essere designato come la dottrina della collettività organizzata, vale a dire la dottrina dei rapporti sociali tra l'individuo, la collettività e lo Stato.

Sul valore di questa dottrina corporativa occorre essere precisi, per tre ragioni. Dapprima per una ragione di principio, per smentire cioè la tendenza, secondo la quale la dottrina del fascismo riposa sulla negazione dell'individuo; infatti la collettività organizzata nel sistema corporativo, non è affatto esclusiva, perchè permette lo sviluppo e l'espressione dell'esistenza dei singoli, superandoli, disciplinandoli, ma non annullandoli. La seconda ragione è una ragione di struttura, per la quale non è possibile considerare il complesso, vale a dire la collettività e poi lo Stato totalitario, senza partire e considerare l'elemento e il valore iniziale, vale a dire l'individuo. La terza ragione è una ragione di proporzione, per cui non hanno valore fondamentale solo gli attributi e gli interessi dell'individuo, in sè stesso considerato; ma devono essere tenuti presenti la posizione della sua libertà rispetto all'ente collettivo e all'autorità dello Stato, la proporzione del suo interesse rispetto ad altri interessi affini, concorrenti o preponderanti, e la coordinazione della sua volontà con altre volontà inferiori, eguali o gerarchicamente superiori<sup>(1)</sup>.

79. Si è accennato che la morale fascista è essenzialmente una morale organica. Secondo questa morale dell'organicità, l'uomo non va più inteso e concepito come un valore atomistico e come un'essenza egoistica della vita sociale sotto il segno dell'individualismo; è neppure esso va inteso come un elemento indistinto e schematizzato o industrializzato sotto i segni del collettivismo;

(1) Vedi BERTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 170, e segg.

ma l'individuo è concepito nella sua verità umana, nella quale esso è membro consapevole d'una più alta società spirituale, ma è anche membro attivo di una società disciplinata, nella quale si concreta un organico sistema di valori sociali.

La morale fascista esprime pertanto il suo pieno carattere sociale, perchè essa determina la posizione e l'orientamento dell'uomo, così da soddisfare alle esigenze della sua intima essenza e delle sue tendenze sociali. Avviene, in tal guisa, la socializzazione dell'individuo, vale a dire, come noi l'intendiamo, la determinazione sociale dell'individuo, in forza di quel processo, che noi abbiamo chiamato di *superamento* dell'individuo nella vita sociale.

Per questo intervento di vincoli spirituali e perchè l'individuo, nell'ambiente corporativo, mantiene ben precisata la sua personalità, noi dobbiamo nuovamente porre in evidenza la differenza, che esiste fra la nostra concezione corporativa e la concezione organica od organicistica della vita sociale, come da altre dottrine è prospettata. Innanzi tutto perchè la concezione organicistica sente di materialismo e di rispondenza fisiologica, senza considerazione dell'apporto spirituale recato al tutto da ogni elemento che compone la vita sociale; ed in secondo luogo, perchè la concezione organica od organicistica, che riproduce esattamente la vita materiale, considera l'organo agente e vivente in quanto fa parte del tutto e agisce per cieca necessità, senza aver coscienza del proprio funzionamento nè di quello degli altri elementi. Invece nella concezione corporativa ogni elemento ha coscienza di sè e della funzione sociale che esso compie, non in cieca dipendenza dal tutto, ma in coordinazione cogli altri elementi e in subordinazione gerarchica col tutto (1).

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato fascista e la nazione*, Roma, 1931, p. 89 e segg.

Noi intendiamo qui esprimere ed illustrare la collettività organica e corporativa, ben distinta dalle collettività pluralistiche ed atomistiche del liberalismo, che non sono altro che masse d'individui ravvicinati unicamente dai propri personali egoismi; e distinta pure dai collettivismi classisti, che sovrappongono la classe agli individui annientandoli. Qui si tratta della collettività organica e corporativa, come ente intermedio tra l'individuo e lo Stato e che fra l'uno e l'altro mantiene e regola i rapporti e le attività per la realizzazione dei comuni interessi e avendo come principale obiettivo il conseguimento dell'interesse generale <sup>(1)</sup>. ☞

80. Vi possono infatti essere due concezioni della società civile: una concezione atomistica e una concezione corporativa. La concezione atomistica, portata dalla dottrina individualistica, considera la società come una semplice somma di individui, come una composizione di unità, ognuna delle quali vive a sè stante, per il proprio interesse, nella vita comune. Secondo tale dottrina gli individui sono, rispetto al corpo sociale, quello che sono gli atomi rispetto al corpo fisico, che si aggregano e si disgregano, a seconda che agiscono sovra di essi forze determinate di coesione o di repulsione.

Ma la dottrina atomistica è falsa, perchè, innanzi tutto, si basa su principii nettamente materialistici, dai quali l'uomo è cancellato e misconosciuto nel suo valore spirituale, per assumere un valore puramente positivo,

---

(1) È la costruzione, indicata colla voce « corporazione » (vedi DEL VECCHIO GIO, *Individuo, Stato e corporazione*, in « Saggi intorno allo Stato », Roma, 1935, p. 57 e segg.), che rispecchia veramente il concetto e l'idea, ma alla quale preferiamo, per maggior chiarezza di esposizione, sostituire l'espressione « collettività organica corporativa » mantenendo ad essa il concetto di un ente che si compone in unità e che acquisterà personalità giuridica senza alterare l'autonomia e la personalità giuridica degli individui o degli enti che la compongono.

empirico ed attuale; e perchè la compagine sociale, come l'individuo, viene considerata nella sua realtà momentanea e transitoria e non nella sua evoluzione storica.

Storica ed organica è invece la dottrina corporativa, che, per raggiungere l'equilibrio fra l'individuo, la collettività e lo Stato, reca alla sua radice la visione dell'uomo come valore morale prima ancora che come valore sociale; e per questa significativa, profonda e salda base spirituale, la concezione corporativa della vita sociale si ispira alle idee della solidarietà, della collaborazione e della gerarchia.

In questo senso le collettività sono gli enti superindividuali, che organizzano o valorizzano l'individuo senza deprimerlo od annientarlo. L'errore e il danno della dottrina liberale è stato quello di ignorare e di opporsi a quelle realtà sociali, le quali rappresentano una necessità della vita comune; mentre la nostra dottrina, che sta lontana così da un'eccessiva rilassatezza come da una indebita compressione (1), «risolve il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi e fra gruppi e gruppi organizzati» (2).

Le collettività, che in questo sistema si compongono, assumono la loro chiara espressione nei vari campi: nel campo morale diventano istituti, scuole ed enti educativi; nel campo sociale diventano gruppi organizzati; nel campo economico diventano associazioni professionali e corporazioni; nel campo giuridico e politico diventano persone giuridiche e organi dello Stato.

Ma queste collettività hanno un piano per la loro formazione, rappresentato dalla nazione, che si può chiamare la collettività generale organizzata. In questo «dato», rappresentato dalla «base nazionale» per l'or-

(1) Vedi più sopra n. 23.

(2) MUSSOLINI B., Messaggio dell'anno IX ai Direttori federali convenuti a Palazzo Venezia il 27 ottobre 1930.

ganizzazione degli enti collettivi, si esprime la differenza fondamentale della nostra dottrina rispetto alle altre dottrine. Mentre per le altre dottrine e per gli altri regimi, in tutti i campi in genere ma specialmente in quello economico, le collettività si costituiscono come organizzazioni classiste su base internazionale, la nostra dottrina costituisce invece le collettività con organizzazione interclassista su base nazionale. Ed allora la nazione diventa, nel campo politico il partito unico, nel campo economico il sistema corporativo, in quello sociale la società nazionale, nel campo morale e spirituale la Patria.

Il sistema dell'ordine e della gerarchia degli elementi e dei valori sociali, si costituisce pertanto in forma unitaria e generale sulla base della nazione e sotto la guida dello Stato. Alle varie organizzazioni particolari, rappresentate dai ceti, dalle caste e dalle classi, si sostituisce un'organizzazione generale unica, rappresentata dalla società nazionale e dallo Stato totalitario, nella sua sintesi fra la società e lo Stato.

81. Così l'ordinamento corporativo ha abolito il dualismo, che esisteva, negli ordinamenti passati, tra società e Stato. Da quando, facendo la storia dei movimenti sociali, si dava la nozione di società come organismo di forze, ordini e movimenti, distinti dallo Stato, l'essenza dell'aggregato sociale fu sempre considerata come qualche cosa di lontano e di antagonistico alla struttura e all'ordinamento statale.

Lo Stato era l'organismo giuridico, la società era l'organismo economico-sociale. La dottrina del XIX secolo ci ha fornito le figure d'una società antistatale e di uno Stato antisociale, o, per essere più esatti, extrasociale.

La società fu fuori dello Stato, perchè dapprima non si voleva che tra individuo e Stato vi fossero elementi, i quali spezzassero l'immediatezza del rapporto giuridico



tra l'uno e l'altro; e inoltre perchè il sistema assegnava al dominio dell'individuo e delle sue organizzazioni tutta la sfera dei rapporti economici, mentre allo Stato era affidata la sfera dei rapporti giuridici.

La divisione tra società e Stato doveva pertanto necessariamente verificarsi; e così la società divenne il campo d'esplicazione delle così dette libertà contro lo Stato, mentre lo Stato era il campo d'esplicazione della così detta autorità contro l'individuo.

Ma se, conforme alla classica definizione, la società è un'unità di vite umane, una partizione di beni, un organismo produttivo e legato a un sistema di bisogni in continuo sviluppo; se l'esperienza insegna che una società civile non può vivere e progredire, senza che sieno soddisfatte talune esigenze fondamentali, che corrispondono a condizioni essenziali di vita; e se queste non possono essere raggiunte se non coll'ausilio del diritto, non è possibile concepire la società disgiunta dallo Stato, che crea e mette in funzione l'ordinamento giuridico.

Non solo, ma, poi che la società ha bisogno di questo elemento essenziale, di questa realtà organizzata, non si può concepire una società civile, che non sia ordinata a Stato, perchè lo Stato solo è espressione di energie, di poteri, di garanzie, di tutela d'interessi e di protezione d'ordinate attività.

Lo Stato non è qualche cosa di materialmente sovrapposto alla società come un complesso di organi e di funzioni; ma è lo stesso spirito animatore d'un sistema giuridico e politico, nel quale convergono e dal quale irradiano tutti i raggi, che compongono una reale unità. Si è infatti rievocata l'antica definizione dello Stato come «l'espressione potestativa della società», ma sempre impersonata in un soggetto di valore unitario <sup>(1)</sup>.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*. Vol. I. pag. 29 e segg.

Così la dottrina fascista afferma che una società civile non può essere pensata che nelle specie dello Stato; alla stessa guisa che dev'essere pensata come Stato la nazione<sup>(1)</sup>. Lo Stato fascista, a differenza dello Stato individualista, è sociale e politico; sociale, è fortemente sociale, in quanto esso è fortemente organizzato su basi sociali; politico e autoritario, perchè, per fronteggiare i conflitti e per dirigere i gruppi, esso deve appoggiarsi a un energico potere di governo<sup>(2)</sup>.

82. Lo Stato, nell'espressione assunta presso di noi di Stato-nazione, si realizza come Stato compiutamente sociale nell'ambito nazionale, o, più esattamente, di quella società determinata, che si riconosce in una nazione. È lo Stato nuovo, che si identifica colla società nazionale<sup>(3)</sup>.

La pretesa società mondiale, auspicata dagli internazionalisti e l'ipotesi conseguente dello « Stato mondiale » stanno fuori di ogni esperienza storica<sup>(4)</sup>. Lo Stato, è l'unità sistematica ed organica generale e totalitaria, nella quale si costituiscono e si compongono altrettante unità sistematiche ed organiche di valori, quanti sono i campi, ai quali i valori stessi attengono e si riferiscono. In essi ciascuna unità parziale contribuisce e concorre, come elemento organico e presupposto, a formare l'unità superiore e a costituire, in definitiva, a traverso una formazione e un ordinamento gerarchico, l'unità organica e sistematica superiore e generale, vale a dire lo Stato. E lo Stato sarà Stato etico, come unità dei valori morali; Stato sociale, organizzato come complesso dei valori sociali; Stato corporativo, come complesso dei valori economici; Stato autoritario e totalitario, come complesso

(1) MUSSOLINI B., *Stato, antistato e fascismo*, « Gerarchia », 25 giugno 1922

(2) PANUNZIO S., *Dottrina generale dello Stato*, cit., p. 17.

(3) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 178.

(4) COSTAMAGNA C., *Op. cit.*, p. 227, 228.

dei valori politici; Stato costituzionale, come complesso di valori giuridici e di poteri pubblici (1). Tutte le specie di attività debbono plasmarsi e conformarsi alla struttura dello Stato, che ne è la formale unificazione, perchè la varietà e la ricchezza delle attività degli individui e degli enti sociali ed economici si ricollegano e si coordinano alla vitalità e al vigore dell'organismo statale. E lo Stato deve astenersi da ogni arbitraria oppressione degli individui o limitazione alla sfera di attività degli elementi sociali, perchè ogni atto di cotale natura si risolve in un indebolimento della compagine dello Stato, mentre la valorizzazione degli individui e delle aggregazioni sociali porta ad un rafforzamento e ad un aumento di potenza e di prestigio dello Stato (2).

In questo modo l'ideale organico, totalitario e corporativo trova la sua realizzazione più completa nell'unità e nella gerarchia dei valori della vita; perchè la determinazione di questa organicità sistematica non è data da un impulso materialistico ed esteriore, ma ben piuttosto da una spinta iniziale ed interna, come coscienza e come volontà di tutto un popolo, che si riconosce nazione, vale a dire unità morale e storia iniziale e che si organizza integralmente nello Stato, che è espressione di personalità politica e giuridica (3).

**83.** Lo Stato non è meramente una forza che si imponga meccanicamente senza nessuna radice nella coscienza delle masse e degli individui. Esso è innanzi tutto l'organizzazione delle volontà per il conseguimento dei fini etici della vita (4); ed è la coordinazione e la subordinazione di tutti gli interessi per la realizzazione

---

(1) Vedi più innanzi n. 225 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*. Vol. I, pag. 172 e segg.

(3) Vedi MARCHELLO G., *La morale eroica del fascismo*, p. 92, 93.

(4) Vedi più innanzi n. 193.

dell'interesse generale, che si compendia nel benessere dei singoli e nell'incremento della potenza nazionale.

Il Duce ha scritto: « *Non c'è concetto dello Stato, che non sia fundamentalmente concetto della vita: filosofia o intuizione, sistema di idee, che si svolge in una costruzione logica o si raccoglie in una visione o in una fede; ma è sempre, almeno virtualmente, una concezione organica del mondo* » (1).

Concezione realistica, vivente, organica. Sistema di idee, alla cui solidità concorrono il mito, la fede, la missione; ma che deve tuttavia ricondursi a una costruzione logica e a una concezione organica e positiva, opponendosi alle ideologie astratte, empiriche od utopistiche, che concepiscono le dottrine fuori della vita del mondo.

La nostra dottrina segue gli istinti e le tendenze, le esigenze spirituali e le aspirazioni del popolo; e crea un ordine sociale, che sia ad esso conforme. Infatti, poi che gli individui sono istintivamente animati da una tendenza verso l'associazione e l'unione, è mancante di senno e di opportunità politica ogni norma, che ostacoli tale innata e necessaria tendenza. Poi che gli uomini e gli aggregati sociali tendono verso l'armonia e la concordia, è mancante di senno politico la disposizione che organizzi, ad esempio, le attività produttive conforme a interessi particolari di classe, per metter le une contro le altre in posizione di antagonismo e di lotta. Poi che gli individui e gli aggregati, il popolo e le compagini sociali, per un innato bisogno di difesa, di tutela, di protezione e di giustizia, vanno verso lo Stato e verso la legge, è assolutamente impolitico il principio, che fa del popolo un elemento di autogoverno e che pretende di porre gli aggregati contro l'autorità costituita e contro lo Stato. Poi che ogni compagine sociale possiede un passato, una storia, un complesso di tradizioni, alle quali

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*. I, 1.

essa è attaccata e devota, è senza giustificazione avviare le compagini sociali per una via, che è diversa o che, peggio, va a ritroso di questo patrimonio, che ogni popolo vuol mantenere intatto.

La vita e lo Stato, che ne costituisce la realizzazione giuridica, organica ed integrale, vanno esaminati, specialmente sotto i riflessi della nostra dottrina, nella loro espressione unitaria, vale a dire nel complesso organizzato di tutti gli elementi che li compongono e che si compongono in unità sotto forme ed aspetti distinti, che l'uno coll'altro si completano e si fondono.

## 2. - IL REGIME CORPORATIVO

### A) *L'organizzazione e la gerarchia.*

SOMMARIO. — 84. Organizzazione, gerarchia e giustizia. — 85. I principi dell'organizzazione conforme alla dottrina fascista. — 86. Gli elementi dell'organizzazione. L'elemento iniziale, l'individuo. — 87. L'ente unitario. L'aggregazione. — 88. L'elemento tipico. La categoria. — 89. L'elemento direttivo. — 90. Gerarchia di valori. Eguaglianza e scala di valori. — 91. Gerarchia di poteri. — 92. L'essenza della gerarchia. — 93. Gerarchia e disciplina. — 94. Superiorità e gerarchia.

**84.** Ogni dottrina sociale deve proporsi, come base di studio, l'organizzazione e la gerarchia. L'organizzazione è il sistema della coordinazione dei valori; la gerarchia è il sistema della subordinazione dei valori. Non si può concepire organizzazione senza gerarchia; non si può

---

DOTTRINA. — ALMIRANTE G., *Roma antica e i giudei*, « La difesa della razza », n. 3, 5 settembre 1938; APONTE S., *Il razzismo italiano e il mondo islamitico*, « Corriere della Sera », 26 agosto 1938; ARDALI P., *La politica demografica di Mussolini*, Mantova, 1929; ARENA C., *Dell'ottima popolazione* « Riv. di pol. econom. », n. XX, fasc. 1 e 2, 1930; ARMANI M., *Il fascismo e la donna*, in « Civiltà fascista », Torino, 1928, p. 615 e segg.; BACCIGALUPI M., *Il principio della razza e lo stato di cittadinanza*, « La difesa della razza », n. 3, 20 settembre 1938; BARONI A., *L'educazione della famiglia*, Brescia, 1932; BENINI R., *Da Malthus a Mussolini*, « Educ. fascista », 1929, p. 248; BENETTI-BRUNELLI V., *La donna nella civiltà moderna*, Torino, 1933; BLANC G. A., *Il fascismo dinanzi al problema della razza*, Roma, 1927; BOMPIANI R., *Eugenica e stirpe*, Roma, 1931; BORTOLOTTO G., *La legge e il costume morale*, « Economia italiana », dicembre 1933; BUSINCO L., *La donna, depositaria dei caratteri della razza*, « La difesa

infatti concepire un ordinamento di valori, senza ammettere nel contempo una scala di valori; e non si può infine concepire che un complesso di elementi sociali possa esistere senza precetti di vita e senza disciplina di vita.

---

della razza », n. 4, 20 settembre 1938; CANIGLIA R., *Razzismo italiano* (Appunti e documenti), Italia industriale, editrice, Milano; CAPPELLANI S., *Malthus e Mussolini*, Milano, 1928; CARLI F., *Popolazione e ricchezza*, in «Popolazione e fascismo», a cura di Economia italiana, Roma 1934, p. 57; CASTAGNETTI G., *Difendiamo la razza*, Napoli, 1929; CASTELLINO F., *La donna, il mondo e il focolare*, Torino, 1933; CASTELLINO N., *Il problema del meticciato*, «Nuova Antologia», 15 ottobre 1938; CATANI REZZA P., *Urbanesimo e demografia*, Empoli, 1929; CAVALLUCCI G., *La famiglia fascista*, «Messaggero», 13 agosto 1926; CECHELLI C., *Valore spirituale dell'idea di razza*, «Il Giornale d'Italia», 12 agosto 1938; ID., *Origini ed omogeneità della razza italiana*, «Corriere della Sera», 24 agosto 1938; ID., *Punti fermi sul giudaismo*, «Corriere della Sera», 10 settembre 1938; CIPPICO A., *Natalità e impero*, in «Popolo d'Italia», 7 agosto 1932; CIPRIANI L., *Razzismo*, «La difesa della razza», n. 1, 5 agosto 1938; ID., *Razzismo coloniale*, «La difesa della razza», n. 2, 20 agosto 1938; ID., *Razzismo e problemi coloniali*, «La difesa della razza», n. 3, 5 settembre 1938; ID., *Ariani e giudei*, «Corriere della Sera», 27 ottobre 1938; CLEMENTE G., *Il diritto alla nascita*, Roma, 1932; COLETTI F., *La popolazione rurale in Italia*, Piacenza, 1925; CREONTI A., *La famiglia*. Guida pratica per l'educazione fisica e morale dei nostri figli, onore e gloria dell'impero di Roma, Roma, 1936; CURCIO C., *La decadenza demografica della razza bianca in rapporto alla razza di colore*, in «Popolazione e fascismo», a cura di Economia italiana, Roma, 1934, n. 32; DAL CORTIVO D., *In difesa della razza*, Verona, 1928; ID., *La razza italiana muore?*, Mantova, 1930; DE CINQUE F., *Per la sanità della stirpe*, Firenze, 1928; DE STEFANI A., *Decadenza demografica e decadenza economica*, Roma, 1921; DI MARZIO C., *Problema della razza. Polemica ed affermazioni*, «Meridiano di Roma», 18 settembre 1938; ID., *Note sul problema della razza*,

Giustizia, organizzazione e gerarchia sono i principi fondamentali posti a base di tutti gli ordinamenti sociali e politici. Ma, in ogni ordinamento, è diversa l'interpretazione ed è diversa la proporzione fra l'uno e l'altro principio. In regime individualistico ogni idea di

« Bibl. fasc. », 1938, p. 723; DONAGGIO A., *Caratteri della romanità*, « La difesa della razza », n. 1, 5 agosto 1938; EVOLA J., *Tre aspetti del problema ebraico*, Roma, 1936; FANELLI G. A., *Preliminari per un codice domestico*, Roma, 1936; FERRONI G., *La politica demografica italiana*, Roma, 1929; GAZZETTI F., *La politica demografica dell'Italia fascista*, « Bibl. fasc. », 1938, p. 415; GAYDA V., *Razzismo delle democrazie*, « Il Giornale d'Italia », 31 luglio 1938; ID., *L'universalità e la razza*, id., 3 agosto 1938, ID., *La donna e la razza*, id., 21 agosto 1938; ID., *La difesa dell'impero*, id. 23 luglio 1938; ID., *Politica di razza e politica di reazione*, id., 24 luglio 1938; GEMELLI A., *Il controllo delle nascite secondo la dottrina cattolica*, « Scuola cattolica », 1926; GENNA G. E., *Gli ebrei come razza*, « La difesa della razza », n. 3, 5 settembre 1938; GIANNINI ALESSANDRI G., *La difesa della razza in regime fascista*, Roma, 1930; GIGLI L., *Razzismo imperiale*, « Gazzetta del Popolo », 30 agosto 1938; GIGLIO C., *Prestigio di razza*, « Il Popolo d'Italia », 1 agosto 1938; GINI C., *La politica della popolazione*, Roma, 1929; ID., *Nascita, evoluzione e morte delle nazioni*, Roma, 1930; ID., *Le basi scientifiche della politica della popolazione*, Catania, 1932; ID., *Problemi della popolazione*, Bari, 1929; GROSSI G., *Legge e potenza del numero*, Bologna, 1935; ID., *Politica demografica*, « Popolo d'Italia », 27 dicembre 1932; GUZZARDI V., *Il numero come forza*, Bologna, 1929; JACOBONE N., *La più importante comunità ebraica del mezzogiorno d'Italia sui confini dell'Apulia*, Lecce, 1938; KORHERR R., *Regresso nelle nascite morte dei popoli*, Roma, 1928; LA LOGGIA E., *Il problema demografico*, Milano, 1925; LANDRA G., *Concetti del razzismo italiano*, « La difesa della razza », n. 2, 20 agosto 1938; ID., *Caratteri fisici della razza italiana*, « La difesa della razza », n. 3, 5 settembre 1938; ID., *Le virtù guerriere della razza italiana*, « La difesa della razza », 5 novembre 1938, p. 9; LANTINI F., *La famiglia nella resistenza*



giustizia è riferita e ricondotta al riconoscimento dei diritti di libertà e alla soddisfazione degli interessi personali del cittadino; mentre dev'essere ricondotta all'equilibrio di tutti gli interessi concorrenti nella vita sociale e al concetto di libertà, regolato per modo che esso non

alle sanzioni, Roma, 1936; LEONARDI E., *Bonifica umana*, « La Tribuna », 20 gennaio 1934; LIGUORI R., *Denatalità, urbanesimo e bonifica integrale*, « La Stirpe », aprile 1935; LOFFREDO F., *Politica della famiglia*, Milano, 1938; LOJACONO F., *Il numero è potenza*, in « Popolazione e fascismo », a cura di Economia italiana, Roma, 1934; LONGHI S., *L'ordinamento giuridico della famiglia nella riforma fascista*, « Politica sociale », novembre-dicembre 1934; LONGHITANO R., *Razzismo e romanesimo*, « Politica nuova », 30 giugno 1937; LODOLINI. *Storia della razza italiana da Augusto a Mussolini*, Roma, 1938; MAGGIORE G., *Logica e moralità del razzismo*, « La difesa della razza », n. 3, 5 settembre 1938; MARAVIGLIA M., *Politica demografica* « La Tribuna », 20 marzo 1931; ID., *Politica di razza*, « La Tribuna », 31 maggio 1926; MARCIANO G., *Eugenica e politica demografica del regime*, « Popolo d'Italia », marzo-aprile 1933; MARSIGLI A., *Il problema demografico nelle dottrine politiche ed economiche italiane*, Roma, 1934; MASETTI ZANNINI A., *La battaglia per la natalità*, Bologna, 1928; MASTROSTEFANO R., *I valori dello spirito e la famiglia*, « Lavoro fascista », 8 agosto 1936; MICHELS R., *Il problema della popolazione*, Perugia, 1929; MORTARA G., *Natalità e urbanesimo in Italia*, Roma, 1929; MUSELLA M., *La tutela della razza in regime fascista*, « Giornale d'Italia », 7 novembre 1934; NAPOLITANO G., *Funzioni del sindacalismo fascista nella battaglia demografica*, Roma, 1935; ORANO P., *Inchiesta sulla razza*, Roma, 1939; PAVESE R., *Aristocrazia della razza*, « Il Popolo d'Italia », 24 agosto 1938; PELLIZZI C., *Fecondità è potenza*, Milano, 1929; PENDE N., *Bonifica umana*, Bologna, 1934; PENSABENE G., *La cultura e la razza*, « Quadrivio », 7 agosto 1938; PINI G., *Orgoglio di razza*, « Il Popolo d'Italia », 5 agosto 1938; ID., *Coscienza di razza*, « Il Popolo d'Italia », 3 agosto 1938; POLVERELLI G., *Razzismo democratico*, « Il Popolo d'Italia », 19 agosto 1938; POMPEI M., *Ripresa demografica*, « La Tribuna », 30 novembre 1937;

si esprima in licenza o in arbitrio. In regime di libero sindacalismo, l'idea di organizzazione è riferita agli interessi di classe e si esprime come una riunione di energie, che ricercano il loro tornaconto anche contro lo Stato e avverso agli interessi dello Stato; mentre l'organizzazione dev'essere ritenuta l'ordinata e legittima composi-

PORZIO M., *Demografia e stirpe*, « Giornale d'Italia », 2 maggio 1934; PRAMPOLINI G., *Ebraesimo e romanità*, « Il Popolo d'Italia », 19, 31 agosto 1938; PUGLIESE F. M., *La demografia come virtù di popolo*, Milano, 1932; RICCI M., *Eredità biologiche e razzismo*, « La difesa della razza », n. 1, 5 agosto 1938; RUCINAS S., *Massoni ed ebrei contro la Spagna*, « Il Resto del Carlino », 25 agosto 1938; SCALIGERO M., *I problemi della razza e la tradizione di Roma*, « Il Resto del Carlino », 29, 30, 31 luglio; 2, 3 agosto 1938; ID., *La tradizione d'Israele, ovvero la razza contro lo spirito*, « Il Resto del Carlino », 8 settembre 1938; ID., *I diversi destini delle razze*, « Il Resto del Carlino », 4 settembre 1938; SIMEONI L., *Il numero come forza*, Bologna, 1929; SOLMI A., *L'unità etnica della nazione italiana nella storia*, in « La Difesa della razza », n. 1, 5 agosto 1938; ID., *La missione della donna nell'Italia fascista*, « Educaz. fascista », 1933, p. 193; SOPRANO D., *Demografia e fascismo*, Empoli, 1927; ID., *Il divenire del fascismo e la pressione demografica*, Empoli, 1927; SOTTOCHIESA G., *Sotto la maschera d'Israele*, Milano, 1937; TAGLIACARNE, *Gli insegnamenti demografici della crisi*, in « Popolazione e fascismo », a cura di Economia italiana, Roma, 1934, p. 61; VINCI F., *Previsioni demografiche*, Venezia, 1927; VIRGILII F., *Il problema della popolazione*, Milano, 1924; ID., *Il numero come forza*, Siena, 1929; ID., *Il regresso delle nascite nella storia delle civiltà*, in « Popolazione e fascismo », a cura di Economia italiana, Roma, 1934, p. 22; ZAVATTARI E., *Ambiente naturale e caratteri biopsichici della razza italiana*, « La difesa della razza », n. 1, 5 agosto 1938; ID., *Italia e Islam di fronte al problema razzista*, « La difesa della razza », n. 2, 20 agosto 1938; ID., *Le basi biologiche del fascismo*, « Fronte unico », 21 agosto 1937; ZINGALI G., *Demografia*, in « Trattato d'igiene », Torino 1930; ID., *Della natalità secondo le più recenti vedute*, Catania, 1932.

zione di tutte le forze, per il raggiungimento degli scopi e per la soddisfazione degli interessi comuni. In regime di autocrazia e di dittatura, la gerarchia s'intende come subordinazione, sottomissione e cieca obbedienza; mentre la giusta nozione della gerarchia è data dal temperamento, in giusta disciplina, degli interessi e degli intenti di chi comanda e di chi obbedisce.

Per la dottrina corporativa giustizia, organizzazione e gerarchia possono realizzarsi colla reintegrazione delle forze per il conseguimento dell'interesse superiore, sotto la guida delle norme di diritto. Il principio di giustizia assicura che i valori individuali non abbiano a scomparire e naufragare nella collettività; il principio di organizzazione assicura l'esistenza e il privilegio dei valori e dei corpi sociali di contro agli egoismi e alle pretese individuali; il principio di gerarchia assicura l'autorità dello Stato, che garantisce così il rispetto della giustizia come l'osservanza delle regole di organizzazione, nel giusto equilibrio fra interessi individuali e forze sociali.

**85.** Senza organizzazione non è concepibile nè pensabile alcuna struttura collettiva, sociale, economica o politica.

Il regime aristocratico e il potere autocratico negarono l'organizzazione delle forze sociali, per poter meglio governare in forma assoluta le masse divise e disgregate. Contro questa pretesa insorsero le tendenze democratiche e collettivistiche; e ad esse l'organizzazione parve un emblema di libertà, una costituzione di forza e una formazione per la lotta da combattersi sul terreno della solidarietà di classe; per questo, in regime di democrazia, l'organizzazione viene sempre considerata nell'ambiente della classe e del partito. Contro questa concezione si oppone a sua volta la nostra dottrina, la quale considerando nel più giusto senso la forza dell'organizzazione e il principio della solidarietà, supera la ristretta cerchia

della solidarietà parziale, per allargarsi verso l'orbita e gli scopi della solidarietà generale.

Per ciò l'idea di organizzazione investe due principii, che sono l'uno all'altro legati: il principio della conservazione e il principio dell'evoluzione. Sta in questo orientamento una legge fondamentale. Una parte delle energie e dei valori sociali è destinata al mantenimento del tutto sociale ed è come il sangue e gli alimenti, che conservano i tessuti; un'altra parte delle energie e dei valori sociali è diretta all'incremento e all'evoluzione del tutto, sotto l'impulso delle forze interne ed esterne e sotto la guida delle leggi della modificazione e del miglioramento. In questo modo si sviluppa l'organizzazione, che si potrebbe definire la proporzionata e coordinata esistenza fra capi e gregari e la composizione in unità di tutti gli elementi, che appartengono alla collettività.

Ne derivano tre distinte conseguenze: una maggiore organicità e disciplina delle collettività; una maggiore elevazione spirituale della massa e del popolo; un maggiore avvicinamento delle collettività al governo dello Stato.

L'essenza del principio corporativo è l'instaurazione d'una struttura sociale organizzata e la conseguente determinazione d'una gerarchia unitaria e fortemente accentrata dei valori sociali e dei poteri di governo.

La dottrina corporativa dell'organizzazione e della gerarchia va esaminata sotto tre aspetti, che pur essendo distinti, assiduamente si completano: l'aspetto sociologico, l'aspetto giuridico, l'aspetto etico.

a) L'aspetto *sociologico* della dottrina dimostra che essa segue e seconda le tendenze degli individui, i quali costituiscono la massa come un'unità, dove le energie e i valori individuali sono apprezzabili, in quanto danno alla massa tutte le loro capacità e dalla massa assumono le spinte per l'affermazione del proprio valore individuale.

b) L'aspetto *giuridico* della dottrina esprime che lo Stato fornisce agli aggregati sociali il riconoscimento e la personalità di diritto; e, poi che gli individui, che compongono l'aggregato, mantengono la loro soggettività, così l'aggregato stesso entra in rapporti, da un lato coll'individuo e dall'altro collo Stato, costituendo quel rapporto giuridico complesso, che rappresenta il cardine dell'ordinamento gerarchico e corporativo.

c) L'aspetto *etico* della dottrina rende evidente la differenza tra la formula corporativa e le altre formule, per quanto riguarda la funzione degli aggregati sociali, i quali sono diretti a fondere gli interessi individuali e collettivi, per la formazione dell'unità della nazione e per il conseguimento dei propri fini, in armonia e in convergenza col fine etico dello Stato.

**86. A) ORGANIZZAZIONE.** - Nell'organizzazione dei valori sociali, vanno distinti i seguenti elementi: a) l'elemento iniziale, l'individuo; b) l'elemento unitario, l'aggregazione; c) l'elemento tipico, la categoria; d) l'elemento direttivo, la gerarchia di governo.

a) *L'elemento iniziale* (l'individuo). - Abbiamo già trattato dell'individuo come valore sociale; qui trattiamo dell'individuo come elemento numerico, che concorre a costituire la collettività come realtà sociale. Infatti nella struttura degli aggregati sociali possono esistere le formazioni seguenti: a) l'individuo, che è l'unità semplice, iniziale, elementare;  $\beta$ ) la pluralità, che è l'aggregazione differenziata di individui, espressione caratteristica dell'individualismo;  $\gamma$ ) la collettività, che costituisce la aggregazione indifferenziata di individui, frutto del collettivismo;  $\delta$ ) l'unità organica e corporativa, che rappresenta un complesso organizzato di individui, che è espressione della dottrina e del sistema corporativo.

Le tendenze e le leggi, che presiedono incessantemente

all'evoluzione dell'umanità e alla formazione degli aggregati sociali e delle nazioni si svolgono sotto la spinta di quattro forze poderose: la natura, l'interesse, l'intelligenza, la volontà, che sono intervenute, a grado a grado, a creare forme sempre più evolute e complesse di uomini e di organizzazioni.

a) la *natura* pone l'uomo nella necessità di conservarsi e di migliorarsi per mezzo dell'associazione;

β) l'*interesse*, dopo la natura, serve di coesione alle compagini associative, perchè rappresenta il campo per la soddisfazione dei bisogni e per il conseguimento dei vantaggi;

γ) il fatto stesso dell'associazione è causa ed effetto insieme dell'*intelligenza*; causa, perchè, facendo comunicare tra loro gli intelletti, ne suscita e accresce la potenza; effetto, perchè l'intelligenza perfeziona i mezzi e le forme della vita comune;

δ) ma l'*intelligenza*, operando il migliore ordinamento, agisce per forza di *volontà*, che è l'espressione veramente dinamica dell'intelligenza, e che si dirige verso la realizzazione degli interessi.

87. b) *L'elemento unitario* (l'aggregazione). — Da questo complesso di convergenze materiali e spirituali, si forma l'elemento unitario collettivo. Si tratta d'una formazione sociale, che può diventare anche soggetto giuridico, quando le sia conferito il riconoscimento da parte dello Stato. Entrano in considerazione, in queste formazioni sociali: a) la *durata*, che si profila nella continuità storica; β) il *fondamento*, che è costituito dall'interesse collettivo; γ) la *forza* che è formata dalla volontà comune; δ) l'*organizzazione*, che è data dalla struttura unitaria.

L'unione sociale è una necessità della natura umana, perchè è il mezzo indispensabile per realizzare gli scopi e per sviluppare le attività dell'esistenza. E le colletti-

vità, così formate, presentano le caratteristiche dell'omogeneità, della permanenza, dell'organicità, dell'unità della totalità.

L'omogeneità dell'aggregato è una condizione della sua vitalità. Quanto più omogenei sono gli elementi, che lo costituiscono, tanto più elevato può essere il livello, sul quale l'aggregato stesso riposa, pareggiando ed equilibrando gli elementi, che lo compongono. L'omogeneità è ben diversa dall'eguaglianza; eguaglianza significa parità, uguale grado, uguale livello; omogeneità significa eguale tono, eguale tipo, eguale impronta, eguale regime, ma ammette la gerarchia del valore e del grado. Uguale è il cittadino all'altro cittadino nel medesimo ordinamento giuridico e politico, omogenei, benchè disuguali, sono il monarca e il suddito monarchico; uguale è il soldato all'altro soldato, omogenei, ma disuguali, sono l'ufficiale ed il soldato, il superiore e l'inferiore dello stesso reparto. *divisione*

Ma la formazione omogenea non può aver luogo se non attraverso un periodo prolungato e una profonda fusione degli elementi, per l'evoluzione graduale e necessaria della compagine, che ne deriva. Così si manifesta il secondo requisito dell'aggregato, la permanenza, che va considerata sotto il punto di vista della formazione e sotto quello dell'evoluzione; va da sè che taluni elementi si possono staccare ed altri si possono aggiungere ed aggregarsi, nella costante vicenda di evoluzione e di componimento del tutto attraverso l'assimilazione dei singoli elementi; ma l'aggregato, pur attraverso queste modificazioni, mantiene la propria fisionomia, con carattere di permanenza. Attraverso la permanenza si realizza l'organicità dell'aggregato; in verità, la progressiva formazione degli aggregati sociali parte dalla moltitudine, che è una pluralità d'individui, che non sono tenuti insieme da alcun vincolo spirituale e che per conseguenza non costituiscono un aggregato nel

senso vero della parola; ma l'aggregato va inteso nel senso sociale, quando all'esistenza comune presiede il principio dell'associazione, come spinta e tendenza spirituale e collettiva, e il regime dell'organizzazione allora appare come disciplina organica, che riunisce tutti gli elementi in un tutto, che è formato dal concorso concorde, armonico e spontaneo degli individui, e che, nello stesso tempo, esprime nella sua atmosfera la valorizzazione degli individui stessi.

Da queste condizioni emanano i requisiti ulteriori dell'aggregato sociale: l'*unità*, come complesso precisato, individuato, soggettivo; la *totalità* come complesso unico ed esclusivo.

**88. c) L'elemento tipico** (la categoria). — Ma la caratteristica unica e comune della collettività organizzata supera le caratteristiche dei singoli e, nello stesso tempo, risente dei loro attributi e del loro valore. Quello, che è all'inizio personalmente caratteristico, diventa caratteristico collettivamente ed organicamente.

Così si forma quello che può essere denominato l'elemento *tipico* della formazione sociale, nel senso che la formazione unitaria è il *genus*, mentre la *species* è data dall'ordine o dalla categoria.

La *categoria*, in senso sociale, è un'unità permanente di elementi di omogenea situazione sociale; in senso giuridico, è una struttura riconosciuta dallo Stato e compresa nel suo ordinamento; in senso economico, è l'espressione professionale e tecnica della produttività materiale e un fattore della ricchezza economica; in senso politico, è l'elemento attivo di partecipazione alla vita dello Stato.

Il concetto di categoria e di ordine professionale risale ben più alto nel tempo che qualsiasi altra formazione. Ordini e categorie professionali sono sempre esistiti dove c'era un ordine sociale organizzato; ed essi rappresen-



tano l'elemento solido, stabile e permanente, attraverso tutti gli elementi variabili, fluttuanti, contingenti.

Il concetto di ordine e di categoria si distingue nettamente dall'idea del partito, secondo la concezione democratica. La categoria richiede quotidianamente dedizioni e prestazioni, pone ogni giorno compiti, che il singolo assume, più ancora che come un suo dovere, come una ragion d'essere della sua appartenenza all'aggregato sociale e al campo dell'attività. Il partito, invece, rappresenta una pura energia di agitazione e di propaganda in seno alla massa; ed i rapporti, che esso ha coi suoi componenti sono rapporti d'opinione e non rapporti d'esistenza.

Per la stessa ragione il concetto di categoria si distingue dal concetto di classe, caro alla dottrina marxista. La categoria, inquadrata nel sistema sociale e nell'ordinamento economico, concorre a realizzare i fini dello Stato e vive nello Stato in omaggio al suo ordinamento giuridico. La classe marxista sta fuori dello Stato e lavora alla sua disgregazione e alla sua distruzione.

89. d) *L'elemento direttivo* (gerarchia di governo). — Sul terreno delle collettività e delle categorie sociali si manifestano numerose possibilità per le energie degli elementi che le compongono; possibilità, che sono basate sulla capacità, sulla cultura, sull'abilità. In realtà, nel seno degli aggregati sociali, si viene costantemente formando un elemento superiore, che si esprime nella cultura, nell'eminenza e nell'aristocrazia, ovvero nella capacità, nell'energia e nelle facoltà direttive.

Da questa posizione delle classi superiori sorge una particolare psicologia, anzi più precisamente un'ideologia, nella quale si combina l'idea della rappresentanza a quella della superiorità di direttiva e di comando. Per noi la formazione delle gerarchie dirigenti non è altro che lo spontaneo sviluppo delle forze, delle energie e

delle capacità nel vasto ambiente della vita sociale. Le cause tecniche o psicologiche, intellettualistiche od organiche non sono che il riflesso dell'incessante movimento dell'esistenza, dove i valori si muovono, si alternano, si sostituiscono; e noi consideriamo il problema dei dirigenti e delle masse, nella sua espressione totalitaria, sotto tre fondamentali aspetti:

a) la *superiorità*, che richiama la dottrina dei valori sociali, rappresenta la formazione verticale della società e studia gli elementi sociali dal punto di vista spirituale, intellettuale, culturale;

b) la *solidarietà*, che costituisce l'ordinamento corporativo, rappresenta la formazione orizzontale della società e studia le classi dal punto di vista strettamente sociale, economico e produttivo;

c) la *responsabilità*, che costituisce l'attività dello Stato, rappresenta la formazione giuridica unitaria e totalitaria e studia le formazioni sociali dal punto di vista della dottrina costituzionale.

Son questi i cardini della nostra dottrina della gerarchia combinata con quella dell'organizzazione e della disciplina corporativa.

**90. B) GERARCHIA.** - La dottrina della gerarchia va studiata sotto due aspetti: a) gerarchia di valori; b) gerarchia di poteri.

Verremo più innanzi a trattare dei rapporti di gerarchia in seno all'ordinamento giuridico generale in regime corporativo (1); come pure si dirà delle gerarchie politiche, considerando lo Stato come un sistema di gerarchie (2); qui trattiamo in genere delle gerarchie di valori e di poteri nel campo della vita organizzata.

(1) Vedi più innanzi n. 112 e segg.

(2) Vedi più innanzi n. 225.

a) *Gerarchie di valori.* - La gerarchia è il modo autoritario dell'organizzazione; anzi è l'unico modo possibile dell'organizzazione. Su questo punto, la nostra dottrina è in netta opposizione colla dottrina individualistica della democrazia rappresentativa. « Tutti è l'aggettivo della democrazia; la parola che ha riempito di sè il secolo XIX; è tempo di dire: pochi ma eletti » (1).

La dottrina e il regime individualistico hanno creato il principio dell'eguaglianza come espressione necessaria dell'esistenza; ma la realtà attiva della vita sociale dimostra che nella struttura degli aggregati è veramente il principio della diseguaglianza e non quello dell'eguaglianza che ha valore e funzione; perchè esso sorge dalla natura stessa delle cose e si realizza in una vera sperequazione strutturale e in un'evidente gerarchia di situazioni e di valori (2).

La dottrina del diritto naturale è andata ripetendo che gli uomini sono tutti uguali dinanzi alla natura; e la carta costituzionale uscita dalla rivoluzione francese ha affermato che tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge. Ma le cose sono praticamente assai diverse. La legge non è certamente la sola forza e il solo potere nella vita dei popoli e degli aggregati sociali; vi sono vicino all'ordinamento giuridico altre reali forze, dalle quali dipende la formazione organizzata e la gradazione della società civile; e la stessa natura crea differenze, distinzioni e diseguaglianze, per modo che veramente la società appare una formazione di elementi diseguali.

Si dice che l'eguaglianza rappresenta una garanzia d'indipendenza; ma, in pratica, il principio dell'eguaglianza è solo utile agli sfoghi dei rancori politici, alla soddisfazione dei bisogni della concorrenza industriale e alle rivendicazioni del proletariato ribelle. In realtà

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 24.

(2) Vedi COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 416, 417.

l'eguaglianza non è, in regime democratico, altro che un diritto, per tutti eguale, al voto; e si risolve in quella parità elezionistica, della quale si conoscono i risultati. Null'altro esiste nella sfera della pretesa perequazione democratica, perchè la pura eguaglianza di diritto è un'affermazione, che, pur valida nella sua portata teoretica ed astratta, vive tra le innumerevoli e stridenti disuguaglianze della vita reale.

La disuguaglianza, ha scritto il Duce: «è irrimediabile, feconda e benefica». La realtà della vita si basa infatti sulle disuguaglianze; e chi dice disuguaglianza, dice gerarchia; e, come vi sono disuguaglianze e differenze di doti naturali, di energie morali, di cultura, di studio, d'intelligenza, altrettanto vi sono gerarchie di merito, di capacità, di responsabilità<sup>(1)</sup>. Chi è più forte e chi sa di più e più opera e produce, deve prevalere nella vita collettiva su chi meno opera e meno produce. A ogni differenza di capacità deve corrispondere una differenza di funzione e di dignità, che equivale a differenza di doveri e di responsabilità; e il grado di autorità e di diritto al comando si commisurano alla capacità di dirigere la propria azione, vale a dire alla capacità di comprendere e di valutare quale sia l'estensione e l'energia realizzatrice del proprio dovere<sup>(2)</sup>.

Il Duce ha scritto: «Chi dice gerarchia dice scale di valori umani, chi dice scale di valori umani dice scale di responsabilità e di doveri, chi dice gerarchia dice disciplina. Ma soprattutto chi dice gerarchia prende di fatto una posizione di battaglia contro tutto ciò che tende, nello spirito o nella vita, ad abbassare o distruggere le necessarie gerarchie. Necessarie, abbiamo detto, non soltanto tradizionali... La storia ci offre un panorama di

(<sup>1</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 195 e segg.

(<sup>2</sup>) LAMANNA E. P., *Op. cit.*, p. 131.

gerarchie, che nascono, vivono, si trasformano, declinano, muoiono. Si tratta dunque di conservare i valori delle gerarchie, che non hanno esaurito il loro compito; si tratta di innestare nel tronco di talune gerarchie elementi nuovi di vita; si tratta di preparare l'avvento di nuove gerarchie » (1).

91. b) *Gerarchia di poteri.* - Dalla gerarchia dei valori emana e si afferma la gerarchia dei poteri come facoltà e capacità di guida, di comando e di governo.

Quando si dice che la massa è stanca di eguaglianza, si rivela l'insopportabilità per quella livellazione, che non permette la formazione di solide classi di governo, che siano in grado di assumere e di amministrare i due elementi giuridici e politici necessari alla direzione delle compagini sociali: l'autorità e la responsabilità.

Le masse sono state sempre guidate da un numero ristretto di capi, dotati di superiorità come forza, come prestigio, come potenza, come capacità e come facoltà di determinazione e di decisione. Questi capi sono stati chiamati dall'aristocrazia « classe dominante », perchè la loro attività era quella di emanare ordini e di reclamare obbedienza; e si esprimeva come privilegio e comando in forma dittatoriale. L'individualismo e la democrazia li hanno chiamati « classe politica », perchè la loro attività si esprimeva prevalentemente come funzione di rappresentanza in forma parlamentare ed elettorale. Il fascismo e il corporativismo li chiamano « gerarchia di governo », perchè la loro attività si svolge in contatto costante colle masse e si esprime come regolamento e disciplina in forma gerarchica e corporativa.

L'oligarchia è stata, anche dai più obbiettivi trattatisti, considerata come un pericolo; essa è invece una

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 235. Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 100, 101.

necessità di qualsiasi tempo e di ogni ordinamento. D'altronde questo bisogno di guida da parte delle masse risponde a una tradizione di condotta e di direzione, che, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, ha creato solidità e continuità di fiducia. Ma tale fiducia si può formare solo allora quando si costituisca quel sistema di gerarchia e di responsabilità a un tempo, che assicuri la forza e la stabilità delle formazioni organizzate. E la fiducia non dev'essere formata dall'umore o dall'impressione mutevole del momento o del giorno, ma dall'apprezzamento e dal convincimento fondato e sincero, derivante da un lungo periodo di pratica e di vita.

Così la gerarchia si esprime in tutti i campi della vita organizzata. Vi sono gerarchie nel campo morale e dell'educazione, come gerarchie spirituali; vi sono gerarchie nel campo sociale, come gerarchie di classi e di categorie; vi sono gerarchie nel campo economico, colla caratteristica definizione di gerarchie di produttori; nel campo politico come gerarchie di governo; nel campo militare come gerarchie di comando; nel campo internazionale come gerarchie di Stati.

**92.** La gerarchia impone prima e soprattutto il principio e il concetto unitario: unità di determinazioni e di direttive; unità di composizione e di forme; unità di energie e di attività.

Il principio gerarchico è inerente all'organizzazione e all'universalità dello Stato. Infatti gerarchia non significa centralizzazione, bensì organizzazione, dal momento che, nella dipendenza da poteri superiori, le formazioni vanno soggette a moltiplicazione, frazionamento, distribuzione. E la gerarchia è inerente e aderente alla universalità dello Stato, che deriva dall'esercizio del potere sovrano, nel senso di cura e di proporzione di tutte le attività e tutti gli interessi concorrenti nella compagine sociale. Sotto questo aspetto dell'universalità, lo

Stato, nella sua potestà sovrana, si esprime nel potere funzionale gerarchico e nella gradazione dell'autorità e dei comandi.

Il sistema gerarchico appartiene a quei sistemi di governo, che sono chiamati autoritari. Infatti il principio di autorità si afferma in relazione colla sovranità dello Stato e la dottrina della gerarchia risolve il problema dell'autorità e dell'esercizio di essa come: espressione del potere sovrano; graduazione del potere sovrano; esercizio immediato o mediato del potere sovrano.

La nostra dottrina della gerarchia, che segna la misura e i limiti dell'autorità e dell'esercizio di essa, presenta la sua base e la sua giustificazione per tre ordini di ragioni: ragione etica; ragione politico-sociale; ragione giuridica.

La ragione etica consiglia e impone che il regime di gerarchia non possa ridurre l'individuo allo stato di sottomissione completa e repugnante. Il *pater familias* non può indurre il figlio al sacrificio, il padrone non può ridurre il servo alla schiavitù, il principe o il sovrano non può imporre al suddito il proprio assolutismo e la propria tirannia. Perchè, quando si parla di gerarchia, non è solo questione d'esercizio dell'autorità e di sottomissione coattiva, ma anche di accettazione e di consenso.

La ragione politico-sociale richiede che l'equilibrio delle forze, che agiscono nell'esistenza sociale, venga mantenuto dallo stesso ordine superiore, col garantire l'esplicazione della libera attività di ciascuna energia, sia individuale, sia collettiva.

La ragione giuridica porta alla risoluzione delle relazioni in altrettanti rapporti regolati dal diritto<sup>(1)</sup>. La stessa autorità superiore deve provvedere, col mezzo dell'ordinamento giuridico, alla tutela degli interessi dei singoli e delle collettività sociali; e se il soggetto sovrano

---

(1) Vedi più innanzi n. 103 e segg.

istituisce rapporti giuridici con gli altri soggetti, ciò dimostra che l'autorità subisce le situazioni e le limitazioni imposte dalla necessità della convivenza sociale.

93. La gerarchia dunque è il mezzo di coordinazione e di subordinazione degli organi e degli enti, degli individui e dei gruppi, in modo che la volontà dello Stato circoli e si affermi sovrana, e per ciò autoritaria, in tutto l'ordinamento della vita nazionale. L'anima di quest'ordine gerarchico è la disciplina, la quale è una forza, che compone e armonizza tutte le volontà in una sola, che è la volontà sovrana dello Stato, ed è l'ordine, per cui opera e si attua lo Stato «come sistema di gerarchie».

Il Duce ha, in tutti i momenti della rivoluzione fascista, precisato il concetto di disciplina, che fa d'un popolo un esercito in marcia. «Io sono per la rigida disciplina. Dobbiamo imporre a noi stessi la più ferrea disciplina, perchè altrimenti non avremo il diritto di imporla alla nazione. Ed è solo attraverso la disciplina della nazione che l'Italia potrà farsi sentire nel consesso delle altre nazioni. La disciplina dev'essere accettata. Quando non è accettata deve essere imposta. Noi respingiamo il dogma democratico che si debba procedere eternamente per sermoni, per prediche, per predicozzi di natura più o meno liberale. Ad un dato momento bisogna che la disciplina si esprima, nella forma, sotto l'assetto di un atto di forza e d'imperio. Esigo quindi che se i fascisti un dogma debbono avere, questo deve portare un solo chiaro nome: disciplina » (1).

Il principio di autorità, che emana dalla sovranità dello Stato, opera per mezzo di due forme: la gerarchia e la disciplina. Così lo Stato può definirsi un sistema di gerarchie e la gerarchia una scala di valori umani, scala di responsabilità e di doveri, che si stabiliscono mediante la

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 224.



disciplina, ossia la subordinazione delle volontà alla volontà sovrana dello Stato (1).

Il rapporto tra l'individuo e la massa è rapporto di parità e di livellazione; il rapporto tra la massa e i capi e tra i capi tra loro, è rapporto di superiorità e di gerarchia.

Si osserva che chi dice organizzazione dice oligarchia; a noi pare che chi dice organizzazione dice corporazione, nel senso di aggregato o di collettività costituita in forma organica e totalitaria; e dice soprattutto gerarchia come coordinazione e subordinazione di valori e come espressione di comando da un lato e di obbedienza dall'altro.

È questa la base e il sistema dell'ordine e della disciplina. Ogni società umana, familiare, religiosa, economica, qualunque sia la sua origine, il suo fine e la sua funzione, esercita una disciplina sui singoli; per ciò acquista su di essi un potere giuridico accertato e riconosciuto, che si esprime col mezzo della gerarchia dei valori e dei poteri.

Gerarchia significa infatti scala e classificazione di gradi, di poteri, di dignità; che, dipendenti tutti da un potere e da un'autorità centrale, sono ordinati a traverso formazioni intermedie, dipendenti le une dalle altre, e attraverso le quali viene esercitata sino agli ultimi gradi l'azione del potere centrale.

94. Il grado della gerarchia, il valore della disciplina e l'attributo della superiorità corrispondono all'ascendente e al prestigio del capo, come attributo e qualità personale dell'individuo rivestito di autorità. Nell'organizzazione vi ha un sistema di ordini superiori e di ordini inferiori, dei quali il primo appartiene alla classe dirigente e governante; il secondo alla massa obbediente e governata; attributo del primo ordine è il potere; attributo del secondo è la disciplina.

---

(1) Vedi LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 107, 108.

Ma attributo della gerarchia di governo, oltre che il potere e l'autorità, è anche la giustizia. Se l'autorità serve a stabilire la priorità dei poteri della classe di governo, la giustizia significa che ogni esercizio di autorità e di governo dev'essere sviluppato allo scopo di realizzare l'equilibrio degli interessi e la conservazione dell'ordinamento giuridico.

Quanto alla formazione delle gerarchie dei poteri essa viene riferita a: *a)* cause tecniche, determinate dall'incapacità della massa di realizzare direttamente gli scopi che ad essa sono inerenti; *b)* cause psicologiche, che costituirebbero, per taluni elementi, un titolo per assumere la direzione e il comando in dipendenza di determinate loro attitudini e capacità; *c)* cause intellettuali, che costituiscono più direttamente una forma di dipendenza delle classi dirigenti; *d)* cause burocratiche, che rappresentano tuttavia la necessità d'un ordinamento, che fissi la partizione del lavoro e la distribuzione dei gradi e delle competenze.

Ma comunque possa considerarsi questo meccanismo di formazione delle gerarchie, debbono in ogni caso verificarsi condizioni necessarie, per fornire al governante l'energia vera che gli è indispensabile. Per ciò deve possedere le seguenti qualità: *a)* essere conscio della propria felice vitalità; *b)* possedere la coscienza della propria situazione; *c)* avere fiducia nel proprio destino nel mondo; *d)* essere certo del proprio valore; *e)* saper dominare le masse; *f)* avere coraggio in confronto di tutti; *g)* essere costantemente e senza eccezione legato alla propria nazione e alle sue sorti.

In questo senso va intesa la funzione dei migliori e va considerato l'avvento della gerarchia del nostro tempo; che sarà costituita non solo dai meglio dotati, non solo dai più energici e dai più forti; ma ancora, oltre a questi, da tutti coloro, che rappresentano delle individualità, al di sopra di coloro, che rappresentano soltanto la generalità.

B) *La vita e i valori sociali.*

SOMMARIO. — 95. I valori sociali. — 96. La famiglia e la prole. — 97. Gli aggregati sociali e la società nazionale. — 98. La nazione come unità sociale. — 99. Il popolo, il numero e la potenza. La politica demografica. — 100. Il popolo, la razza e la gente. La politica razzista. — 101. La tradizione e la stirpe. L'impero e la civiltà. — 102. Lo Stato, la gente, il prestigio.

95. Quando si definisce la nostra dottrina come la dottrina dei valori della vita nell'ordine costituito, s'intende che essa deve prendere in esame e disciplinare tutte le energie, tutte le realtà attive dell'esistenza, a cominciare dall'uomo, fino alle più vaste formazioni collettive, senza escluderne alcuna, per ricongiungerle tutte all'unità morale e storica, rappresentata dalla nazione e all'unità sistematica e organica, che trova la sua sintesi nello Stato fascista.

Vengono pertanto in considerazione, accanto all'individuo, gli altri valori sociali. E il regime sociale assume particolare carattere, a seconda della posizione e della maggiore o minore importanza, che viene attribuita all'uno o all'altro dei valori sociali esistenti. Qualora, nella posizione e nella bilancia dei valori sociali, venga data la prevalenza all'individuo, il regime sarà individuale o feudale; se prevarrà la casta, il regime sarà castale, se prevarrà la massa sarà collettivistico, se prevarrà la classe media sarà borghese, se prevarrà la classe dei lavoratori sarà proletaristico.

La dottrina fascista e il regime corporativo considerano al loro giusto valore e collocano nella loro adatta posizione tutti i valori sociali, che, al pari dei valori morali, che si sono venuti esaminando, presentano un carattere storico, permanente, evolutivo e per ciò superiore ad ogni valore transeunte; ed hanno carattere universale e per ciò superiore ad ogni valore attuale e particolare.

Tali valori sociali sono: la famiglia e la prole, l'aggregazione sociale e la società nazionale, il numero e la potenza, il popolo e la razza.

La famiglia e la prole sono valori sociali di fondamentale importanza, perchè, oltre al contenuto sociale, presentano un profondo ed immancabile contenuto spirituale. La famiglia è la più schietta e profonda espressione della vita, nel suo passato (ascendenza), nella sua attualità (matrimonio) e nella sua continuità (prole e discendenza). La famiglia, che esiste già nell'ascendenza, assume il suo valore sociale per opera del singolo col matrimonio ed esprime, nel suo embrione, la continuità, agli effetti della prole, del numero, della razza e della potenza nazionale.

L'uomo deve provvedere alla continuità di quel complesso sociale, al quale appartiene. E, nello stesso momento, in cui egli si accinge a mantenere la continuità degli esseri, egli costituisce la prima manifestazione di quella tendenza che lo spinge verso l'aggregato sociale. La prima apparizione sociale superindividuale è appunto la coppia, che presenta una precisa caratteristica, in quanto ha superato l'unità individuale, ma non è ancora, in vero senso, unità collettiva. Ma, nella coppia, in questa prima apparizione determinata dalle esigenze di continuità della vita, l'atto di avvicinamento non è puramente fisico e sessuale, ma è animato da vincoli spirituali, come il sentimento e l'amore, ed investe vincoli giuridici e religiosi, che fanno dell'accoppiamento un regime di convivenza garantito dalla legge e un sacramento riconosciuto dalla Chiesa.

Dalla coppia si forma, come elemento sociale ed umano, la famiglia; anche nell'aggregato famigliare, come nella coppia, oltre ai vincoli giuridici e sociali si trova quel vincolo spirituale, che tiene uniti tutti i componenti della società famigliare. E tale vincolo, che è fatto di sentimento e d'amore, diviene una profonda coscienza di

appartenenza alla società familiare. Questa coscienza, che si forma dapprima presso i coniugi e successivamente nei figli, è radicata in un vincolo ideale superiore alla stessa autorità del capo della famiglia, perchè tiene uniti non solo i componenti attuali, ma anche quelli passati e futuri, nella continuità e nella persistenza dei vincoli e delle tradizioni famigliari.

Non è compito del presente studio approfondire questo argomento, al quale sono state dedicate indagini particolari<sup>(1)</sup>. Basti rammentare che il 1° libro del codice civile, recentemente pubblicato, circonda delle più vigili cure la società familiare, nucleo essenziale della vita dello Stato.

96. La famiglia è il corpo intermedio essenziale alla vita sociale, perchè significa prole e procreazione. L'egoismo ha fatto naufragare il culto per la prole, l'industrializzazione ha mandato la donna all'officina, la degenerazione del costume ha compiuto l'opera.

La considerazione e il valore morale della prole si riconduce alla considerazione del valore umano, spirituale e sociale della vita<sup>(2)</sup>. La dottrina liberale, nella sua esaltazione della singolarità, porta necessariamente alla disistima della vita, mentre la nostra dottrina tiene l'esistenza in grandissimo pregio ed « il fascista accetta ed ama la vita, ignora e ritiene vile il suicidio »<sup>(3)</sup>, che, portando alla violenta interruzione dell'essere, ferisce la trama immensa del creato e la sua essenza umana e divina<sup>(4)</sup>. Ma le dottrine demoliberali e borghesi, come non valutarono giustamente la potenza distruttiva del

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica sociale*, Milano, 1936, p. 514 e segg. Vedi anche BORTOLOTTO G., *La legge e il costume morale*, in « Popolazione e fascismo », a cura di « L'Economia italiana ».

(2) Vedi LOFFREDO P. *Politica della famiglia*, Milano, 1937.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.

(4) PAGLIANO A., *Il fascismo*, p. 88.

suicidio, altrettanto non considerarono e non valutarono la forza negativa e deleteria della rinuncia da parte degli uomini ad essere continuati nella prole. Anzi esse hanno trasferito il loro sentimento edonistico, che deve far della vita il maggior godimento del singolo, nel campo della vita sociale ed hanno tratto dalle loro preoccupazioni economiche riguardo alla prevalenza delle nascite sulle sussistenze, il germe e il motivo per un controllo sulle nascite, che porta i popoli al depauperamento e alla rovina.

97. La famiglia è il nucleo iniziale, dal quale, attraverso i nuclei sociali, si giunge sino alla società nazionale organizzata.

Ma, nei vari aggregati, è pur sempre necessario che esista una coscienza sociale, come vincolo e forza di coesione fra i vari elementi conviventi. In genere, una società in tanto esiste, in quanto ognuno dei membri di essa sia in comunione di sentimenti di credenze e di aspirazioni con gli altri. È questo il vincolo spirituale, che aiuta e irrobustisce la vita sociale.

Questo vincolo e questa coscienza traggono origine da una quantità di elementi, che attengono alla continuità dell'aggregato sociale; e sono la storia, la tradizione, la cultura, l'arte, la scienza, le conquiste, le imprese, la espansione nel mondo. Sono questi valori essenziali ed eterni, che si sono affermati nella loro entità storica, costituendo il patrimonio ideale dell'aggregato sociale.

Dalla famiglia, dall'aggregato sociale, dalla classe e dalla categoria si forma la struttura, che si può dire organica ed unitaria: la società nazionale, che è l'aggregato sociale più complesso, affermatosi attraverso il linguaggio, la cultura, la storia, le tradizioni.

L'evoluzione storica delle formazioni sociali si orienta verso la composizione di ampi ordinamenti, di vaste compagini, che superano le classi, i partiti, le frazioni,

le categorie per dirigersi verso unità e totalità organiche sociali, culturali, giuridiche e politiche. Appaiono e si formano così la società, la nazione, il popolo, sopra i quali si costituisce ed agisce, come sovrano potere ordinatore e moderatore, l'elemento giuridico e politico: lo Stato.

La società è la combinazione di individui, i quali naturalmente si sentono attratti verso il nucleo collettivo, per la spinta del bisogno; la nazione è qualunque cosa di più evoluto e di più complesso nella sua unità; infine il popolo è l'elemento personale della nazione organizzata a Stato. La società, in determinate condizioni costituita, è l'inizio delle più complesse formazioni; « posto infatti, diceva il Romagnosi, che soltanto per mezzo della società le facoltà morali d'un individuo si possano sviluppare ed estendere, a tanto non può corrispondere una società qualunque, ma bensì una tale società, in cui concorrano e si verifichino le cagioni apportanti precognizione, interessi e libertà conformi alle direzioni teoriche e al fine dell'ordine morale » (1). Si costituisce così la formazione totalitaria e centrale; la società nazionale.

98. Infatti la realtà sociale e storica, nella quale si condensa la socialità e lo spirito unitario degli individui, per cui gli interessi individuali e particolari si uniformano agli interessi superiori e prevalenti, è la nazione. Abbiamo accennato alla nazione e alla patria come realtà ideale, come mito, come passione e come fede. Ma la nazione è anche una realtà immanente, viva, che dal campo delle idee e dello spirito si protende verso il campo del lavoro e delle pratiche conquiste.

Il Duce ammoniva, nel 1923, le masse dei lavoratori italiani: « E soprattutto non pensate di potervi straniare

(1) ROMAGNOSI G. D., *Istituzioni di civile filosofia*, 1824, parte I, lib. VI, cap. III, p. 1450, 1451; *Id.*, *La scienza delle costituzioni*, v. VIII, p. 10.

dalla vita, dall'anima, dalla storia della nazione. Anche se voi lo voleste, non vi riuscireste, come non si può riuscire a rinnegare mai la propria madre » (1).

La nazione costituisce l'unità e la serie successiva delle generazioni, sopra un determinato territorio. Essa è l'esistenza della solidarietà politica, dell'organizzazione sociale ed economica, il compendio della giustizia e della disciplina, l'unità spirituale perenne, perchè la nazione trascende la sua stessa entità storica e la sua stessa formazione territoriale, per rappresentare un valore essenziale ed universale, che supera tutti gli altri e che degli altri è, ad un tempo, l'origine e lo scopo.

L'entità nazionale, che, oltre che nello spazio, dev'essere intesa nel tempo, come una realtà stabile e duratura, fu, per noi, una forza animatrice della storia. Vi ha infatti un elemento fondamentale della vita dello Stato ed è rappresentato dalla volontà collettiva dell'aggruppamento politico. La nazione è la compagine degli esseri, che vivono riuniti da questa volontà collettiva, che rappresenta una realtà e un valore supremo, perchè l'individuo trae da essa il suo valore stesso. Alla nazione appartengono tutti coloro, che hanno coscienza di appartenervi; la nazione non nasce per la loro accettazione espressa o tacita, nè perisce per la scomparsa, la defezione o il tradimento di taluni; ma scompare solo quando è abolita per sempre, nei componenti, la coscienza nazionale.

Il valore profondamente storico della nazione dipende dal fatto che lo sforzo verso l'ideale nazionale non data nè da noi nè dal nostro secolo, ma ha sorretto, attraverso lo svolgersi di tempi e di eventi, le aspirazioni di una lunga serie di generazioni. Ora questo non sarebbe possibile se la nazione non rappresentasse l'unità piena e continua di tutti gli appartenenti.

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 218.



Sostenne il marxismo che la nazione è un'astrazione e che la realtà è solo nelle classi sociali, che esso configurò nelle due partizioni antagonistiche dei padroni e degli operai, degli sfruttatori e degli sfruttati. Ma giustamente si ebbe ad osservare che nel mondo e nella vita sociale non vi sono solo due classi, ma ci sono più classi, categorie e gruppi, i quali si intrecciano e continuamente e siffattamente, che non si può dire dove l'uno cominci e l'altro finisca. Questi gruppi sono forze e valori sociali, che, nella loro unità e nella loro realtà attiva, costituiscono la nazione.

Per questo noi consideriamo e verremo successivamente considerando più innanzi la nazione come una realtà immanente dell'esistenza comune e come la base essenziale e costante dell'organizzazione dei valori della vita, sotto il potere regolatore dello Stato.

99. La nazione trova nel popolo il germe della sua continuità e l'energia della sua saldezza. La società è l'unità reale, costituita per ragione di interesse; la nazione è un'unità etica, costituita per ragione di cultura, di storia, di tradizione; il popolo è l'unità politica costituita per ragione di intelligenza e di volontà; ma che, prima ancora di costituire un valore politico, si esprime nella sua funzione di valore sociale.

Il popolo, come formazione sociale, va considerato quantitativamente e qualitativamente. La nostra dottrina considera il popolo, che è l'elemento personale attivo e dinamico della società e dello Stato, così dal punto di vista quantitativo, dove il valore sociale è dato dal *numero*, come dal punto di vista qualitativo, dove il valore sociale è dato dalla *razza*.

Dobbiamo difenderci da tutto l'armamentario, che su questo tema ha accumulato la democrazia materialistica ed empirica; dobbiamo difenderci dalle facili promesse della felicità, dell'edonismo, del pacifismo e della fratel-

lanza universale; e dobbiamo educare le masse all'idea che il numero è potenza e che è fundamentalmente errata la dottrina democratica che la qualità possa supplire alla quantità.

Pregiudiziale alla potenza politica come alla potenza economica è la potenza demografica. Durante quest'ultimo secolo l'Europa ha visto i suoi 265 milioni di abitanti salire a 512 milioni. Si è fatta strada allora la paura della superpopolazione, contro la quale si dettarono i rimedi, uccidendo la vita; ed ora l'Europa si trova di fronte al vero pericolo della decadenza e della rovina. La paura della superpopolazione si è fatta filosofia e porta un tragico nome: Malthus, che è il più autentico rappresentante spirituale e il più funesto profeta della civiltà capitalistica. La sua teoria è antisociale e immorale, anti-umana e brutale, falsa e infondata. È antisociale e immorale, perchè uccide l'essenza spirituale della vita, la dignità della famiglia, l'amore come realtà creatrice, il sentimento come catena di affetti, che si perpetuano e si perfezionano. È brutale e anti-umana, perchè attenta alle fonti della vita e perchè assegna una funzione, che essa ritiene sociale e benefica alle guerre, alle carestie, alle epidemie, alle sventure e ai disastri, che dovrebbero avere il compito di alleggerire la pressione rappresentata dall'aumento di popolazione. Ma la teoria è falsa e infondata nei suoi presupposti e nelle sue premesse, perchè essa dice che la popolazione tenderebbe a superare i limiti concessi dalla produzione, mentre, in realtà, è la popolazione che determina le sussistenze, perchè la ricchezza delle nazioni è espressa dalla somma del lavoro dei propri abitanti.

Il Duce ebbe a dire: « L'idea che l'aumento della popolazione determini uno stato di miseria, è così idiota, da non meritare nemmeno l'onore della confutazione. Bisognerebbe dimostrare che la ricchezza non nasce dal moltiplicarsi della vita, ma dal moltiplicarsi della morte...

Io mi rifiuto di credere che il popolo italiano del tempo fascista, posto a scegliere fra il vivere e il morire, scelga quest'ultima via e che fra la giovinezza, che rinnova le sue ondate primaverili, e la vecchiaia, che declina verso gli inverni oscuri, scelga quest'ultima e offra fra qualche decennio lo spettacolo infinitamente angoscioso, anche nella semplice previsione, di una Italia invecchiata, di una Italia senza gli italiani, in altri termini, la fine della nazione » (1).

La politica demografica fascista trae alimento dall'alta concezione etica, che il fascismo ha della vita. Tutte le manifestazioni di tale politica, la propaganda per l'incremento delle nascite, l'assistenza alla maternità e all'infanzia, le colonie marine e montane, la cura della salute, l'educazione fisica, riflettono il senso chiaro della continuità, nella quale si affermano le unità nazionali (2). Il 30 novembre 1938-XVII gli abitanti residenti nel regno e i nazionali residenti nelle provincie italiane della Libia ammontavano a 44 milioni e 18 mila. Così l'Italia sta gradatamente e sicuramente recuperando la propria situazione demografica, migliorando il coefficiente di natalità e rispondendo così agli sforzi che il regime sta facendo perchè il nostro paese non sia vittima di un irreparabile spopolamento. Così ci si avvicina con fiducia alla previsione del Duce, che, nel discorso dell'Ascensione il 26 maggio 1927, col quale veniva posto in tutta la sua gravità il problema demografico, affermava che l'Italia « deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo con una popolazione non inferiore ai 60 milioni di abitanti » (3).

**100.** Ma, oltre che quantitativamente come numero e come potenza, il popolo va considerato qualitativamente

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 40.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica sociale*, Milano, 1936, p. 197 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VI, 42.

come razza e come stirpe. Esso rappresenta, studiato sotto questo aspetto, il complesso di « *tutti coloro, che dalla natura e dalla storia, etnicamente, traggono ragione di formare una nazione avviati sopra la stessa linea di sviluppo e formazione spirituale, come una coscienza e una volontà sola; non razza, nè regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'idea, che è volontà di esistenza e di potenza: coscienza di sè, personalità* » (1).

Il problema della razza in tutti i suoi aspetti, è stato sempre presente allo spirito del Duce: sotto l'aspetto quantitativo del popolo italiano, che deve attraverso il numero costituire la propria potenza; sotto l'aspetto eugenetico di miglioramento della razza come salute, come energia e come forza; sotto l'aspetto etnico, nel senso di evitare gli incroci sempre dannosi per la saldezza e per l'energia d'una stirpe; nonchè sotto l'aspetto politico, per difendere il prestigio e la sicurezza dello Stato.

La razza appare, come sempre apparve alla visione del Duce, come un complesso di individui che sono somiglianti ed uguali, che vivono nello stesso ambiente sottopinti dalle stesse necessità fisiche, spirituali e storiche; che sentono dentro a sè stessi il prestigio d'una civiltà, che segna la vita secolare d'un popolo; e che dev'essere costantemente rinnovata sotto la spinta della storia, delle necessità e delle aspirazioni nuove (2).

Ma il nostro Capo ha sempre tenuto presente, ancor quando non era stato altrove ancora impostato, il problema della razza semitica; ed egli, il 4 giugno 1919, denunciava, nel giornale *Il Popolo d'Italia*, l'ebraismo, come sostenitore e complice del bolscevismo.

Il problema della razza, quale è stato prospettato dal

(1) MUSSOLINI B.; *Dottrina*, I, 10.

(2) Vedi DI MARZIO C., *Note sul problema della razza*, « *Bibl. fascista* », 1933, p. 723.

nostro regime sin dall'inizio, ha avuto la propria precisazione e l'avviamento verso la sua soluzione, per le direttive prese dal Gran Consiglio del Fascismo nella sessione dell'ottobre 1938, e per i provvedimenti, che in base ad esse sono stati emanati.

Occorre tuttavia rammentare che il programma razzista dell'Italia ha per intento di costruire, di creare, e non di perseguire; vuole aggregare e non disgregare, vuole difendere e preservare con intransigente volontà l'integrità e il prestigio del popolo italiano e non offendere altri elementi (1). Ma esso vuole reagire contro ogni attentato palese od occulto, aperto o insidioso, che si volesse portare al felice cammino di questa razza antica e nuova, giovane ed illustre, che fornisce al popolo la coscienza del proprio sangue, che alleva ed afferma l'orgoglio della tradizione e mantiene intatti quei caratteri, che furono e sono i caratteri inconfondibili della nostra progenie romana, italica e mediterranea.

Il problema della razza presenta, presso di noi, quattro aspetti: l'aspetto morale e sociale, che riguarda la famiglia e la nazione; l'aspetto storico, che riguarda la tradizione e la stirpe; l'aspetto etnico, che riguarda l'impero, la colonizzazione e la civiltà; l'aspetto politico, che riguarda lo Stato, la gente e il prestigio.

1. *La famiglia e la nazione* (aspetto morale e sociale). — Il regime si preoccupa innanzi tutto di preservare la società familiare e l'esistenza nazionale, mantenendo ad esse le fondamentali caratteristiche proprie della razza e della stirpe, che viene considerata non come il complesso dei caratteri fisiopsichici d'un aggruppamento umano, ma come la personalità collettiva d'un popolo e quindi la sua vita in un determinato clima sociale e nazionale, che imprime ad esso i suoi contrassegni dinamici, fisici e psicologici più importanti.

(1) Vedi *Informazione diplomatica*, n. 18, 6 agosto 1938.

Così, di fronte al concetto puramente antropologico, la razza viene considerata dalla nostra dottrina conforme a un concetto cosmobiologico, sociologico e nazionale, per cui la razza è entità dinamica, funzionale ed evolutiva, ed è un divenire costante di potenzialità sociali e spirituali. La prima difesa della razza si esplica coi provvedimenti, che si oppongono alla promiscuità del sangue, a mezzo della nostra politica matrimoniale, che appare armonica e profondamente umana, ambientale e costituzionale; è ambientale, perchè si fonda sui matrimoni fra la stessa gente, tra sane famiglie italiche; è costituzionale, perchè cura la sanità e la difesa igienica delle nuove generazioni e dei futuri procreatori.

Questi provvedimenti di politica demografica e razziale vengono svolti ed attuati sotto la direzione del *Consiglio superiore per la demografia e per la razza*, costituito presso il Ministero dell'Interno, che ha il compito di vigilare su tutte le questioni di carattere generale interessanti questo tema vitale per la nazione.

Il decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana provvede innanzitutto a questa proflassi famigliare, vietando e dichiarando nullo il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza (art. 1).

Fermo restando tale divieto, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro dell'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000 (art. 2).

I dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle amministrazioni delle provincie, dei comuni, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ed enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità

straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado (art. 3).

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio (art. 6).

101. 2. *La tradizione e la stirpe* (aspetto storico). - La dottrina del fascismo, come in tanti altri rami del suo svolgimento, anche per ciò che si riferisce al problema della razza si rivolge allo spirito e alla tradizione di Roma.

Oggi che Roma ritorna alla sua missione civilizzatrice e che va infondendo il proprio stile all'era, che stiamo vivendo, oggi è necessario che il concetto dell'unità biologica e storica della nostra razza entri maggiormente nello spirito e nella coscienza di ogni italiano. Così, senza discutere sull'esistenza di razze superiori o inferiori nel mondo, appare che è dovere di ogni popolo di mantenere i segni tradizionali della propria umanità, della quale potrà sviluppare le qualità e le influenze, venendo a contatto con altri popoli, attraverso la propria espansione nel mondo. Da molti secoli nessun apporto di altre razze degno di rilievo è venuto ad inquinare la nostra. Esiste una razza italiana, che fa parte del gruppo ariano, con un proprio patrimonio di genialità, di civiltà, di energie, di tradizioni e di caratteristiche fisiche e morali.

Appare così la visione unitaria d'un tipo razziale comune, quale risultato superiore e sintetico dei principali valori antropobiologici e spirituali delle varie componenti etniche originarie.

È questa la nostra persistente e salda razza romana italica, con spiccate caratteristiche ed armonie somati-

che, mentali, spirituali, di sentimento e di pensiero. Questa razza si esprime omogenea e costante, pur essendo differenti gli elementi ambientali storici e politici, che non hanno influito sulla permanenza di questa costante personalità psichica, che è rappresentata dalla presenza di un comune modo di sentire corrispondente a un comune modo di essere e dall'esistenza e dalla persistenza di un tipo elementare, che resiste attraverso il variare dei tempi, dei luoghi e degli eventi.

La difesa di questa razza, che si presenta come una necessità imprescindibile del nostro tempo attuale, non costituisce un principio di limitazione e pertanto non contraddice anzi si armonizza col principio dell'universalità, che è nell'idea di Roma, e nello spirito della rivoluzione fascista. Perché le forze dell'universalità romana e italiana sono appunto connesse e condizionate alla presenza di una pura razza italiana e alla piena coscienza della difesa della razza (1).

Questa coscienza razzista dev'essere formata attraverso il nostro insegnamento scolastico e la nostra attività culturale. Il Ministro dell'Educazione nazionale, con circolare in data 8 ottobre 1938, n. 6417, disponeva che ovunque vi siano musei etnografici, i rettori delle università e i direttori degli istituti superiori provvedano a indire conferenze di propaganda, specie fra la masse insegnanti, sui problemi della razza nell'impero e nelle colonie. Inoltre la presidenza dell'Istituto di cultura fascista ha predisposto un vasto programma di attività centrale e periferica sopra un triplice piano di documentazione, di studio e di divulgazione dei principi della politica fascista della razza.

3. *L'impero e la civiltà (aspetto etnico).* - L'impero conquistato col sangue del popolo italiano, ha aperto le

(1) Vedi GAYDA V., *L'universalità e la razza*, « Il Giornale d'Italia » 3 agosto 1938.



strade del mondo alla nostra espansione ed ha indicato nuovi orizzonti alla nostra missione civile. Ma il problema della razza sta al centro di ogni problema imperiale, se questo problema viene considerato, come va considerato, non come il problema del dominio, della speculazione e dello sfruttamento, ma come il problema della conquista spirituale, della civiltà e della colonizzazione.

Gli imperi, che costituiscono il nucleo di altrettante civiltà, sono soltanto quelli, che portano l'impronta di una razza. Al centro d'un impero sta sempre necessariamente una razza compatta di civilizzatori, che mantiene il suo prestigio imperiale solo fino a quando essa non si faccia inquinare dalle razze inferiori. Per questo la nostra razza di sano e operoso popolamento latino dev'essere difesa contro tutti gli attentati, che possono insidiarla.

A questa difesa si è provveduto adottando, colla prima sistemazione dell'impero, un complesso di provvedimenti di demografia coloniale, innanzi tutto col divieto, sotto comminatoria di sanzioni penali, del concubinaggio degli italiani con gente di colore, al quale altre norme seguiranno, dirette a combattere la catastrofica piaga del meticcio, la creazione cioè d'una razza bastarda, nè europea, nè africana<sup>(1)</sup>. Ed agli studiosi, che vedono nel meticcio un'elevazione e un miglioramento della razza inferiore, e per ciò in qualche modo lo giustificano, si deve rispondere che esso rappresenta in ogni caso una diminuzione e un deterioramento della razza superiore e che per ciò dev'essere assolutamente condannato<sup>(2)</sup>.

**102. 4. Lo Stato, la gente, il prestigio (aspetto politico).** — Ma il problema della razza, oltre agli aspetti, che finora abbiamo esaminati (aspetto morale, sociale,

(<sup>1</sup>) Vedi *Informazione diplomatica*, n. 18. 6 agosto 1938.

(<sup>2</sup>) Vedi più innanzi n. 214.

storico ed etnico) presenta anche un aspetto politico, per il quale la tutela viene diretta a salvaguardare l'esistenza e la salvezza stessa dello Stato e della gente italiana dagli attentati e dalle aggressioni, che talune razze in lega con tendenze e partiti politici a noi avversi, compiono contro le nostre istituzioni e contro la nostra esistenza.

Viene qui in considerazione, in tutta la sua importanza, il problema ebraico, che, come ha affermato il Gran Consiglio del Fascismo, rappresenta l'aspetto metropolitano d'un problema di carattere generale.

Gli ebrei in Italia, nel territorio metropolitano, sono 44.000, un ebreo per ogni 1000 italiani. Ma l'ebraismo mondiale, specie dopo l'abolizione della massoneria, è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e l'ebraismo estero o quello italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-1925 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al fascismo.

Il tema merita tutta la nostra attenzione. E se il nostro regime ha usato in passato tolleranza verso i cittadini italiani di razza ebraica, cercando di assimilarli piuttosto che respingerli come era suggerito dalle nostre tradizioni di umanità e di giustizia <sup>(1)</sup>, gli avvenimenti recenti e le incessanti e numerose immigrazioni di elementi semiti, venuti od espulsi dagli altri paesi, che si sono accentuate fortemente dal 1933 in poi, hanno determinato un peggioramento dello stato d'animo degli ebrei italiani nei confronti del regime, non accettato sinceramente, perchè antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l'internazionalismo di Israele. E se, nel settembre 1938, tutta l'Europa fu scossa da un tremendo brivido, che preludeva ed annunciava una guerra immane, che avrebbe insanguinato e gittato nel disordine tutto il mondo, questo fu opera della razza ebraica che, con-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Fascismo e razzismo (Rinnovamento)*. Catania, aprile-maggio 1934, p. 150 e segg.

giurando con tutti gli altri elementi infidi, preparava il terreno per gittare i popoli armati gli uni contro gli altri.

Il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, dichiara che:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica, qualora sia ignoto di padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica o sia comunque iscritto ad una comunità israelitica ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI apparteneva a religione diversa da quella ebraica (art. 8).

L'appartenenza alla razza ebraica dev'essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila (art. 9).

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione e di aziende di qualunque natura, che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione, nè assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire 5000;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso abbiano un imponibile superiore a lire 20.000 (art. 10).

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principii religiosi o ai fini nazionali (art. 11).

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 (art. 11).

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti e aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o dei loro consorzi;

d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le amministrazioni degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con

ordinamento autonomo sottoposti a vigilanza o, a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazioni (art. 13).

Il Ministro dell'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10 e dell'art. 12 lett. h) del decreto-legge:

A) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnuola e dei caduti per la causa fascista;

B) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnuola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnuola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919, 20, 21, 22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi da apposita commissione (art. 14).

Ai fini dell'applicazione delle accennate disposizioni sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado (art. 15).

È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo (art. 16).

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri, posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate (art. 23).

Gli ebrei stranieri, e quelli nei cui confronti si applica la revoca della cittadinanza, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, dovettero lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939, sotto la comminatoria, in caso d'inosservanza, di essere puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 oltre all'espulsione.

La disposizione non si applicò agli ebrei di nazionalità straniera, i quali anteriormente al 1° ottobre 1938:

A) aves ero compiuto il 65° anno di età;

B) avessero contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana (art. 23 e 24).

Importantissime sono poi le disposizioni contenute nel t. u. approvato con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 98, relative alla difesa della razza italiana in rapporto alla scuola.

Gli appartenenti alla razza ebraica sono esclusi da qualsiasi ufficio o impiego in istituti o scuole frequentate da alunni italiani (art. 1); del pari non possono far parte di accademie, istituti e associazioni di scienze, lettere e arti (art. 2); i liberi docenti di razza ebraica sono decaduti dall'abilitazione (art. 8).

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani non possono es-

sere iscritti alunni di razza ebraica, fatta eccezione per quelli che professino la religione cattolica, che possono essere iscritti nelle scuole elementari o medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche (art. 3).

Negli istituti di istruzione media sono vietati i libri di testo di autori di razza ebraica, anche se fatti in collaborazione (art. 4).

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, sezioni di scuola elementare dove essi siano in numero non inferiore a dieci, e le comunità israelitiche possono aprire scuole elementari coll'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale (art. 5).

Scuole di istruzione media, per gli alunni di razza ebraica possono essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Debbono all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private (art. 6).

## II. - L'ORDINE GIURIDICO ED ECONOMICO

---

### I. - L'ORDINAMENTO GIURIDICO

#### A) *La dottrina giuridica del corporativismo.*

SOMMARIO. — 103. Lo Stato fascista e l'ordinamento giuridico. — 104. Lo Stato e il diritto. — 105. Individui, collettività e Stato nell'ordinamento giuridico corporativo. — 106. Ordinamento giuridico generale e ordinamenti giuridici particolari. — 107. Personalità, gerarchia e corporazione nell'ordine giuridico. — 108. Soggettività giuridica, interesse e volontà. — 109. Diritti soggettivi e doveri giuridici. — 110. I diritti obbligatori. — 111. Doveri sociali, funzioni e prestazioni. — 112. I rapporti di diritto pubblico. — 113. I rapporti di gerarchia. Rapporto di gerarchia generale. — 114. Rapporto di gerarchia particolare. Rapporto di gerarchia amministrativa.

**103.** Le tendenze avverse alla nostra dottrina sogliono considerare lo Stato corporativo come un'attitudine anti-giuridica, una specie di maschera della realtà politica. Si dice che al parlamentarismo, che si vuol combattere,

---

**DOTTRINA.** — ALLOGGIO S., *Le nuove teorie del diritto*, Roma, 1926; APPIANI G., *La giustizia nel nuovo Stato*; « Gerarchia », an. VII, 1927, p. 17; BASILE E., *Il ringiovanimento della legislazione*, Torino, 1925; BIAGI B., *La realtà politica e il diritto nuovo*, « Politica sociale », agosto-settembre 1932; BIGGINI C. A., *Intorno alle premesse del nuovo diritto italiano*, « Riv. internaz. di filos. del dir. », 1932, an. XII, p. 634; *Id.*, *Unità politica e unità giuridica*, « Lo Stato », 1933, IV, p. 112; BOCCASSINI G., *Stato e diritto*, Trieste, 1929; BODDA P., *Lo Stato di diritto*, Messina, 1935; BODRERO E., *Stato e diritto corporativo*, Venezia, 1931; BONUCCI A., *Ordinamento*



si oppone il corporativismo, per nascondere, dietro di esso, la violenza e l'arbitrio. Si soggiunge che l'ideologia corporativa non sarebbe che un espediente per far credere all'attuazione d'un principio democratico, che sarebbe pura affermazione, mentre verrebbe rinnegato di

---

*giuridico e Stato*, « Riv. di dir. pubbl. », 1920, 97; BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931; ID., *La Carta del lavoro e il diritto corporativo*, Roma, 1934; ID., *Diritto corporativo*, Milano, 1938; BOTTAI G., *Lineamenti del nuovo diritto fascista*, « Critica fascista », 15 giugno 1927; ID., *Il fascismo come pensiero giuridico*, « Annuario » della R. Università di Ferrara, anno 1927-1938, p. 49; ID., *La rivelazione del diritto nello Stato fascista*, « Critica fascista », 15 gennaio 1928; BRUGI B., *Dottrine vecchie di giuristi e nuovi bisogni sociali* « Echi e commenti », 1932, an. XIII, n. 28; ID., *Il concetto fascista del diritto*, « Costruire », marzo 1932; CAMMARATA, *Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Catania, 1926; CAMPOGRANDE V., *La concezione corporativa del diritto*, « Lo Stato corporativo », 1933, an. I, p. 99; CAPOGROSSI, *Il problema della scienza del diritto*, Roma, 1937; CARLE G., *La vita del diritto nei rapporti con la vita sociale*, Torino, 1888; CESARINI SFORZA W., *Preliminari sul diritto collettivo*, « Arch. di studi corp. », 1936, I, p. 27; ID., *Corporativismo e scienza del diritto*, « Arch. di studi corp. », 1932, an. III, p. 199; CHIARELLI G., *I fondamenti giuridici dell'ordinamento corporativo*, Cortona, 1930; ID., *Il diritto corporativo e le sue fonti*, Venezia e Perugia, 1930; CHIMIENTI P., *I lineamenti generali del diritto pubblico dello Stato italiano in regime fascista*, Roma, 1932; CICALA F. B., *Lo Stato fascista e la scienza giuridica*, Firenze, 1932; COCO N., *Diritto ed economia*, « Echi e commenti », 1937, 102; CONDORELLI, *Il rapporto fra Stato e diritto secondo il Kelsen*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1923, an. III, p. 3; COSTAMAGNA C., *Diritto corporativo italiano*, Torino, 1928; ID., *Lo Stato corporativo quale Stato di diritto*, « Il diritto del lavoro », 1928, p. 397; ID., *Posizione del diritto corporativo fra le altre scienze giuridiche*, « Riv. intern. di filos. del dir. », 1928, an. VIII, p. 147; ID., *Per una concezione fascista dello Stato e del diritto*, « Rass.

fatto. E si conclude, ed è luogo comune, che il fascismo, colle riforme che ha portato all'ordinamento dello Stato, lo ha ricondotto alla sua forma più primitiva: la dittatura, la quale nega lo Stato di diritto e le relative garanzie costituzionali, coll'unico risultato di sostituire

della prev. sociale », 1930, n. 6; ID., *Le riforme della scienza giuridica*, « Lo Stato », 1933, an. IV, p. 561; ID., *Diritto pubblico e diritto privato nel nuovo sistema del diritto italiano*, (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, I, p. 283; ID., *Elementi di diritto pubblico fascista*, Torino, 1934; ID., *La politica legislativa del fascismo*, « Lo Stato », marzo 1936; ID., *I codici, problema politico*, « Gazzetta del Popolo », 2 gennaio 1937; CURCIO C., *Stato e diritto nella recentissima letteratura italiana*, « Lo Stato », 1931, fasc. 11; ID., *Lineamenti filosofico-giuridici dell'ordinamento corporativo*, « Riv. intern. di filos. del dir. », 1927, VII, p. 335; ID., *I problemi del diritto corporativo*, « Riv. intern. di filos. del dir. », 1930, X, p. 412; DE FRANCISCI P., *Diritto e ordinamento giuridico nello Stato fascista*, « Gerarchia », 1932, XII, p. 810; D'EUFEMIA G., *Le fonti del diritto corporativo*, Napoli, 1931; DEL VECCHIO G., *Diritto ed economia*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1935, VI; ID., *Sulla statualità del diritto*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1929, p. 1; ID., *Il concetto del diritto*, Bologna, 1912; DE MARSICO A., *La riforma della legislazione*, Milano, 1934; DIAMBRINI PALAZZI S., *L'idea del diritto nel sistema giuridico corporativo*, Roma, 1936; DONATI D., *Fondazione della scienza del diritto*, Padova, 1929; FERRARA F., *La classificazione delle persone giuridiche*, « Riv. di dir. pubbl. », 1912; FERRI G. D., *Sui caratteri giuridici del regime totalitario*, Roma, 1937; GAROFALO P., *Istituzioni di diritto pubblico italiano*, Catania, 1934; GIANNINI A., *Il rinnovamento del diritto pubblico*, « Studi di dir. pubbl. e corp. », 1928, p. 1; GROPPALI A., *Dottrina dello Stato*, Milano, 1937; GUARNIERI VENTIMIGLIA A., *I principii giuridici dello Stato corporativo*, Roma, 1928; GUGLIELMOTTI U., *La nuova politica interna*, « Politica sociale », aprile 1936; LESSONA S., *La funzione legislativa nello Stato fascista*, « Il diritto del lavoro », 1935, p. 6; ID., *L'attività politica e l'ordine giuridico nello Stato fascista*, « Riv. di

alla norma priva di volontà (nomocrazia), propria dello Stato liberale democratico, la volontà priva di norma; e al diritto senza potenza, la potenza senza diritto.

Ora, se pur può esservi antitesi fra Stato corporativo e Stato di diritto, non vi ha nè vi può essere antitesi fra

dir. pubbl. », maggio 1932; ID., *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Firenze, 1932; MAGGIORE G., *L'aspetto pubblico e privato del diritto e la crisi dello Stato moderno*, « Riv. intern. di filos. del dir. », 1922, 109; MARZIALI G. B., *Fascismo e legislazione*, Palermo, 1937; MAURO R., *Una dottrina del fascismo*, « Critica sociale », 1925, n. 19; MIRAGLIA L., *Il diritto, la sociologia e la politica*, Napoli, 1885; MOLETI E., *La dottrina giuridica del fascismo*, « Nuovo Prealpino », 10 settembre 1927; NOTO SARDEGNA G., *La dottrina fascista e il diritto nuovo*, « L'ora », Palermo, aprile-settembre 1929; OLIVETTI A. O., *La vita e il diritto*, « Il Popolo d'Italia », 10 aprile 1929; ORLANDO V. E., *Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato*, « Riv. di dir. pubbl. », 1926, 273; ORSI N., *Fascismo e legislazione fascista*, Milano, 1928; PANUNZIO S., *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato*, in « Studi filosofico-giuridici », Modena, 1931, v. II; ID., *Diritto, forza e violenza*, Bologna, 1921; PERTICONE G., *Il diritto e lo Stato*, (Riv. intern. di filos. del dir. », 1929, IX, III; ID., *Teoria del diritto e dello Stato*, Milano, 1937; PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, Milano, 1910; ID., *Stato e diritto*, Roma, 1932; RANELLETTI O., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1931; RAVÀ R., *Il diritto come norma tecnica*, « Studi econ. e giur. », Cagliari, III, 1, 1911, p. 33; ID., *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e le associazioni sindacali riconosciute*, Firenze, 1933; ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918; ROVELLI F., *Sulla statualità del diritto e la distinzione fra diritto e morale*, « Studi di dir. pubbl. », in onore di O. Ranelletti, Padova, 1931, II, p. 209; RUFFINI F., *La classificazione delle persone giuridiche*, in « Studi in onore di F. Schippe », Torino, 1898, II, p. 319 e segg.; SALEMI G., *Corso di diritto corporativo*, Padova, 1936; SALLIGANO G., *La legislazione sindacale fascista nel processo evolutivo del diritto*, Roma, 1932; SERMONTI A., *Fascismo e diritto*, « Lo Stato »,

Stato corporativo e Stato regolato dal diritto, o, per essere più esatti, Stato giuridico. Infatti, una delle caratteristiche così dello Stato giuridico, come dello Stato corporativo, è la pluralità e la distinzione degli organi (1); ed è dell'uno e dell'altro attività costante quella di disciplinare, col mezzo del diritto, tutta intera l'attività della vita sociale.

La stessa potestà sovrana viene esercitata sotto il presidio della legge; tale potestà si attua bensì in forma indipendente e originaria; ma, per attuare le proprie determinazioni, fissarle e svilupparle nella loro applicazione pratica, lo Stato svolge tre energie essenziali: la forza, l'organizzazione e, infine, sovra tutto, il diritto. Sono questi, d'altro canto, i tre termini indispensabili ad ogni reggimento di Stato; l'autorità esprime la forza;

---

1931, an. II, p. 512; SINAGRA V., *Le realizzazioni fasciste di diritto pubblico*, «Lo Stato corporativo», 1933, an. I, n. 1, p. 4; SOLMI A., *Politica e diritto nella dottrina generale dello Stato*, Milano, 1932; ID., *Il nuovo diritto pubblico e lo Stato fascista*, Milano, 1928; ID., *Politica e diritto nella dottrina generale dello Stato*, Milano, 1932; ID., *Il nuovo diritto pubblico e lo Stato fascista*, Milano, 1928; TENTOLINI O., *Elementi di legislazione fascista*, Roma, 1934; TOSCANO N., *La funzione del diritto nella organizzazione tecnica della società nazionale fascista*, Napoli, 1928; TRASIMENI R., *Le basi giuridiche del fascismo*, Cesena, 1927; VACCARO M. A., *Le basi del diritto e dello Stato*, Torino, 1893; VIESTI L., *Stato e diritto fascista*, Venezia, 1929; VOLPICELLI A., *Corporativismo e problemi fondamentali di teoria generale del diritto*, «Arch. di studi corporativi», 1932, an. III, p. 609; ID., *Corporativismo e scienza giuridica*, Firenze, 1934; ZANZUCCHI M. T., *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1932; ZUDDAS S., *Sulla natura giuridica degli enti parastatali, con particolare riguardo al diritto pubblico fascista*, Roma, 1932.

---

(1) Vedi PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, p.

*l'ordine non si realizza senza organizzazione; la giustizia richiama l'idea del diritto.*

La dottrina del fascismo si compone in precetti giuridici e praticamente si attua coll'ordinamento giuridico. Essa disciplina, a mezzo del diritto, anche le materie economiche, che prima erano lasciate in preda alle in-composte forze, che agivano fuori dello Stato e fuori della legge; e serve infine di base alla riforma costituzionale e al regolamento delle funzioni e delle attività dei poteri pubblici.

Appare così la dottrina giuridica del fascismo, che più esattamente si può chiamare la dottrina giuridica corporativa, perchè essa esprime e rende praticamente attuabile, sotto la specie del diritto, quel principio corporativo, che è norma d'ordine generale e disciplina di vita sociale.

Di questa dottrina e di questo ordinamento giuridico è bene esporre innanzi tutto i precetti teorici, che disciplinano i rapporti intercorrenti fra i tre elementi essenziali dell'ordinamento corporativo (l'individuo, le collettività e lo Stato), per illustrare, più innanzi, come questa dottrina giuridica del fascismo e del corporativismo ha avuto la sua pratica attuazione nel diritto positivo.

104. Tutte le specie di attività, in relazione ai diversi scopi dell'umana natura, devono, per virtù intrinseca, plasmare la propria struttura giuridica sotto l'egida dello Stato, che ne è la formale unificazione. E il diritto è la manifestazione della volontà dello Stato, che crea l'ordinamento giuridico, come espressione viva del proprio potere sovrano (1).

« *Lo Stato, come volontà etica universale, è creatore del diritto* » (2). Se lo Stato è la realizzazione giuridica della

(1) DEL VECCHIO GIO, *Individuo, Stato, corporazione e La statualità del diritto*, in « Saggi intorno allo Stato », p. 141, 24.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 10.

nazione, il diritto è l'elemento indispensabile alla sua esistenza e al suo sviluppo; pertanto l'ordinamento giuridico appare come unità organica, alla stessa guisa che si presenta come formazione organica lo Stato (<sup>1</sup>).

Per la dottrina del fascismo, il principio giuridico domina tutta la vita della nazione e il diritto esercita la sua disciplina su tutti i rapporti individuali e collettivi, sociali ed economici. I rapporti fra individuo e individuo, fra individuo e Stato, fra individuo e gruppo, fra gruppi e Stato, fra gruppi e gruppi organizzati si svolgono tutti sotto la garanzia, la tutela e la disciplina del diritto. E se l'attività dello Stato si esplica coll'autorità (termine politico) coll'organizzazione (termine sociale ed economico) e coll'educazione (termine etico), essa si risolve nell'applicazione del diritto (termine giuridico).

Certo si è che gli studi del diritto e della politica, come quelli dell'economia e della vita morale e sociale, appartengono a campi distinti. Ma è certo ancora che una dottrina, come quella del fascismo, che studia il movimento politico insieme a quello sociale ed economico, non può prescindere dall'aspetto giuridico dei problemi, se la disciplina col mezzo del diritto è il coronamento di tutto il sistema corporativo. Per questo la base organica del nostro sistema è data dall'unità del diritto e il principio dominante della nostra disciplina unitaria è dato dalla giuridicità, che corona e completa ad un tempo il regime politico, il sistema economico, l'organizzazione sociale e l'ordine morale.

È, in ultima analisi, il problema dell'autorità, della potestà e della personalità dello Stato che si risolve coll'ordinamento giuridico. Ed assume particolare importanza lo studio del nostro ordinamento giuridico, perchè non si tratta soltanto di esaminare gli interessi, che si esprimono e si svolgono nel complesso ambiente sociale,

(<sup>1</sup>) Vedi ROMANO S., *Ordinamento giuridico*, Pisa, 1917, p.

economico e politico, non si tratta solo di considerare la proporzione dei valori della vita, delle attività, delle volontà e delle potestà giuridiche, ma si tratta di vedere quale sia l'evoluzione di questo vasto e complesso congegno, che si chiama organismo sociale, e che si compone e via via si scompone e si ricompone, sulla base e sotto la spinta di reali forze. E lo Stato tutte queste forze comprende ed immette nel sistema più vasto di tutto il suo ordinamento giuridico, politico e amministrativo (1), che è costituito sulla base del principio corporativo e della dottrina corporativa.

105. Il principio corporativo si esprime nell'ambiente giuridico, come la disciplina, che col ministero del diritto, regola i rapporti che intercorrono tra individuo, collettività e Stato.

Gli ordinamenti giuridici degli Stati moderni e le stesse norme tradizionali del diritto, mentre esprimono i fondamenti per la disciplina giuridica dei rapporti fra gli individui e fra gli individui e lo Stato, sono inadeguati a disciplinare gli istituti e i rapporti a formazione e struttura collettiva, i quali sono un prodotto caratteristico della nostra civiltà e una conseguenza dello stato attuale e dell'evoluzione sociale.

In realtà, le legislazioni e gli ordinamenti giuridici dei regimi individualistici non possono essere nè adatti nè adeguati ad un momento evolutivo della società, nel quale ricevono poderosa affermazione le aspirazioni delle collettività e il valore degli interessi collettivi. E non è più possibile lasciare la tutela di questi interessi, specialmente nel campo economico e produttivo, alle sole forze delle organizzazioni, come non è possibile pensare che la funzione dello Stato possa dirsi esaurita colla semplice

---

(1) NAVARRA A., *Introduzione al diritto corporativo*, Milano, 1929, p. 113.

tutela e garanzia giuridica nel campo degli interessi individuali. Invece lo Stato deve assumere iniziative ed esercitare la disciplina anche in quel campo, che gli altri regimi hanno costantemente messo fuori della sua attività, per lasciarlo alle libere e talora incomposte e disordinate energie delle masse.

Così l'ordinamento giuridico in regime corporativo, partendo dall'elemento iniziale, l'individuo, come soggetto singolo, costituisce le collettività come persone giuridiche e lo Stato come personalità giuridica sovrana e come realizzazione integrale della società generale nazionale.

Il demoliberalismo, colla sua mancata considerazione dei valori sociali, ha creato la debolezza dello Stato, perchè l'esistenza, in seno alla vita organizzata, di gruppi sociali estranei o avversi allo Stato è incompatibile coll'esistenza dello Stato, che è e dev'essere soggetto giuridico sovrano, che coordina i valori individuali e collettivi nell'ordinamento giuridico.

Tutta una profonda modificazione è intervenuta nei rapporti fra gli elementi, che costituiscono l'aggregato sociale; la qualità, la proporzione, l'ambiente di detti rapporti acquistano una speciale caratteristica, non solo considerati dal punto di vista giuridico, ma anche assumono speciale importanza, come motivo di esistenza costituzionale. È questo il contenuto dell'ordinamento giuridico fascista e corporativo.

106. Può darsi tuttavia che nello Stato e in seno all'ordine giuridico generale si creino ordinamenti giuridici particolari, come espressione della volontà di enti o di associazioni, i quali svolgono una determinata sfera di attività, che essi sono costretti a disciplinare con un complesso di precetti e di disposizioni, che hanno valore in confronto degli individui, i quali a tali associazioni appartengono. Non è qui il caso di discutere quanto ed



entro quali limiti tali ordinamenti possano ritenersi produttivi di effetti giuridici; ma è certo che, nell'ambito delle reciproche esigibilità, gli impegni assunti costituiscono rapporti, che possono dirsi regolati dal diritto. Lo Stato poi interviene per riconoscere valore agli accordi intervenuti e per costituire esso stesso il punto di convergenza di tutte le determinazioni giuridiche, che appartengono a un sistema.

Riguardo ai rapporti fra l'ordinamento giuridico generale e gli ordinamenti giuridici particolari, sono state prospettate come possibili tre soluzioni:

a) l'affermazione dell'ordinamento statale e l'abolizione dell'ordinamento particolare collo scioglimento delle organizzazioni relative (rivoluzione francese);

b) l'affermazione dell'ordinamento particolare e delle organizzazioni, che si sono imposte all'ordinamento generale, trasformando la compagine dello Stato (rivoluzione russa);

c) l'assorbimento dell'ordinamento particolare colle sue organizzazioni per opera dell'ordinamento giuridico generale, in guisa da ricondurre il sistema entro l'orbita dello Stato, sottoponendolo al suo reale potere (rivoluzione fascista) <sup>(1)</sup>.

Pertanto, in ordinamento giuridico corporativo, ogni ordinamento particolare deve risolversi in una coordinazione e in una subordinazione; perchè, affermato il principio dell'unità dello Stato, l'ordinamento corporativo costituisce un unico ordinamento generale, che necessariamente comprende e coordina tutti gli ordinamenti particolari.

Ne derivano le seguenti conseguenze:

a) non è concepibile che esista nello Stato un ordinamento giuridico, il quale contrasti, disdica o sia disforme dalle direttive e dagli scopi, che lo Stato persegue: e

(1) Vedi DEL VECCHIO G., *La statualità del diritto*, cit., p. 37, 38.

questo è principio schiettamente gerarchico, in relazione col principio di sovranità dello Stato;

b) ogni ordinamento giuridico particolare, che appaia nell'orbita di sovranità dello Stato, dev'essere considerato come espressione ed esercizio d'una potestà delegata dallo Stato sovrano all'organo o all'ente che costituisce l'ordinamento;

c) ogni ordinamento giuridico, che si costituisce nell'orbita di sovranità dello Stato, dev'essere considerato non come un ordinamento particolare ma bensì come un ordinamento parziale, che è legato e dipende dall'ordinamento generale, come una parte è legata e dipende dal tutto;

d) l'ordinamento giuridico particolare, realizzato nell'orbita dell'ordinamento generale, persegue gli interessi individuali e collettivi in rapporto e in armonia cogli interessi generali dello Stato; e questo è principio eminentemente corporativo, in relazione colla forza organizzatrice e regolatrice dello Stato, ben distinto così da concetti collettivistici, come da concetti individualistici.

Pertanto, in regime corporativo, gli ordinamenti particolari vivono, si esprimono e sono riconosciuti soltanto nell'ambito d'azione dello Stato. Ma, mentre da un lato non debbono contraddire agli scopi finali dello Stato, dall'altro diventano giuridici solo quando sia intervenuto un riconoscimento dello Stato medesimo. Sulla base di questi criteri, noi possiamo concepire uno Stato, che non è nè assolutista nè autoritario, che non monopolizza il diritto, ma che tuttavia vigila e dirige il diritto, che si viene formando in seno agli organismi, chiamati a vivere e ad operare nell'orbita della società generale.

107. L'ordinamento giuridico è l'espressione della volontà e della sovranità dello Stato, quando lo si consideri come funzione; è la tutela dell'attività dei singoli e delle

collettività, quando lo si consideri come garanzia; ed è la disciplina della vita sociale, per il conseguimento degli scopi comuni, in armonia colla soddisfazione dei bisogni dei singoli e degli enti collettivi.

Per questo complesso conseguimento, il nostro ordine giuridico poggia sopra tre principii e tre dottrine fondamentali: a) il principio unitario e la dottrina della personalità giuridica; b) il principio gerarchico e la dottrina della coordinazione e subordinazione delle volontà; c) il principio corporativo e la dottrina della proporzione degli interessi.

a) La dottrina dell'unità e della *personalità giuridica*, nell'ambiente sociale, politico ed economico, prende le mosse dall'unità essenziale ed elementare, che è l'individuo, e studia la collettività, i gruppi e le formazioni sociali nella loro soggettività giuridica. È la dottrina della posizione dei soggetti individuali e collettivi e della loro gradazione nella scala dei valori sociali, che in questo campo assumono aspetto e definizione di valori giuridici.

Questa dottrina presenta stretti rapporti colla tendenza naturale dell'uomo verso la socialità; ha stretta attinenza colla disciplina della libertà; e costituisce lo *status libertatis* degli individui, degli enti e dello Stato. Poggia sulla dottrina della capacità giuridica; si svolge nel sistema dei rapporti di diritto pubblico e si risolve nel principio della *personalità dello Stato*.

b) La dottrina della *gerarchia*, nell'ambiente sociale, amministrativo e corporativo, è la dottrina della coordinazione delle volontà e della loro subordinazione alla volontà dello Stato. Essa studia le determinazioni e le direzioni di ciascuna unità, che vive nell'ambiente sociale; e dal combinato concorso di tutte le volontà trae la generale determinazione per le direttive dell'attività dello Stato.

Questa dottrina ha la sua ragione iniziale nel principio di autorità; è l'applicazione del sistema della solidarietà

e della subordinazione e costituisce lo *status subjectionis* degli individui e degli enti rispetto allo Stato. Poggia sulla dottrina della gerarchia, si svolge attraverso il sistema dei rapporti gerarchici e si risolve nel principio della *sovranità dello Stato*.

c) La dottrina della *corporazione*, nell'ambiente economico, sociale e politico, è la dottrina dell'interesse e della proporzione degli interessi individuali e collettivi. Questa dottrina studia le direttive di ciascuna unità e gli scopi, che ogni unità si propone di raggiungere, in relazione colle utilità e coi bisogni, inerenti a ciascuna organizzazione.

Questa dottrina ha la sua giustificazione nel concorso dell'interesse proprio di ogni individuo e di ogni ente sociale, cogli interessi affini, concorrenti od opposti, di altri individui, di altre collettività, di altri gruppi e dello Stato; e, nel contributo dell'interesse proprio e della propria attività verso l'interesse e gli scopi dello Stato, costituisce quello, che fu definito *status activae civitatis*. Questa dottrina della corporazione poggia sulla dottrina dell'utilità, si svolge nel sistema dei rapporti corporativi e si risolve nel principio dell'*eticità*, della *totalità* e della *corporatività* dello Stato.

**108.** Ricorre qui la considerazione degli elementi essenziali dell'ordine costituito, l'individuo, la collettività e lo Stato. Essi assumono, in questo ambiente, il valore e i caratteri di soggetti giuridici; ed occorre considerarli sotto il riflesso degli attributi, che si rendono validi ed attivi nell'ordine giuridico: la *soggettività*, l'*interezza*, la *volontà*.

La possibilità teorica dell'esistenza d'un complesso di rapporti giuridici, nei quali uno dei soggetti sia lo Stato, presuppone la concezione di esso come persona giuridica. Ma lo Stato, essendo potere superiore, possiede prerogative e requisiti di sovranità; e quindi i rapporti giu-

ridici, nei quali entra lo Stato, pongono lo Stato stesso, come soggetto di diritto, in condizione di superiorità o di supremazia. Si afferma che non è possibile rimpicciogliere la funzione sovrana, assimilandola a un diritto soggettivo; ma si può rispondere che l'essenza giuridica della sovranità non si può comprendere, se non in stretta connessione col concetto di personalità dello Stato, ed è la condizione per il legittimo esercizio di tutti i pubblici poteri e la fonte dei poteri medesimi. E quando si dice che lo Stato, che si autoobbliga, che si autolimita, e verso il quale si possono vantare diritti, non è più sovrano, si può rispondere che lo Stato giuridico è appunto sovrano in quanto impone a sè stesso limiti di attività nell'interesse dei consociati ed esercita, nello stesso tempo, sovranità, prescrivendo, ai suoi organi, determinati comportamenti che si esprimono come funzioni e potestà pubbliche.

Ma fra lo Stato soggetto sovrano e l'individuo soggetto singolo stanno i soggetti collettivi. Infatti i diritti, che sono esercitati dal soggetto singolo possono anche essere esercitati dal soggetto collettivo, che tutela in tal guisa un interesse superindividuale e radicato nella soggettività giuridica dell'ente (<sup>1</sup>).

Così i rapporti giuridici si svolgono fra tre soggetti: il soggetto singolo (l'individuo); la persona giuridica (la collettività); la persona giuridica sovrana (lo Stato).

Considerato nella sua visione generale, organica, corporativa e gerarchica, l'ordinamento giuridico fascista presenta le seguenti fondamentali caratteristiche:

A) Rispetto alla *soggettività*:

a) considera l'individuo nei suoi rapporti giuridici rispetto alla collettività, che appare come persona giuridica, rispetto all'intero organismo sociale e allo Stato;

(<sup>1</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 209 e segg.

b) non abolisce, anzi valorizza le capacità giuridiche nell'individuo, che tuttavia vive e si afferma nei suoi contatti e rapporti giuridici coll'ente collettivo e collo Stato;

c) disciplina col ministero del diritto il problema della libertà dell'individuo, in rapporto colla libertà degli enti collettivi e dello Stato.

*B) Rispetto all'interesse:*

a) considera gli interessi singoli e collettivi nella loro posizione rispetto all'interesse generale;

b) non disconosce l'interesse degli individui e dei soggetti collettivi, anzi li fornisce di garanzie e di tutela; ma li tutela in quanto fra loro si completino e si costituiscano in coordinazione e in proporzione nel complesso della vita organizzata;

c) il problema dell'interesse dell'individuo e delle collettività va studiato nella sua funzione corporativa in rapporto coll'interesse generale.

Così si risolve in forma giuridica il dissidio o l'antagonismo tra individuo, collettività e Stato. L'individuo trova il giusto posto in seno alla collettività e parimente la collettività si colloca in seno alla società generale e trova, per opera dello Stato, il riconoscimento degli interessi e la tutela delle libertà, nei limiti segnati dall'ordinamento giuridico.

*C) Rispetto alla volontà:*

a) considera le manifestazioni della volontà degli individui e delle collettività solo in quanto non siano contrarie alla volontà sovrana dello Stato;

b) non abolisce le volontà degli individui e degli enti collettivi, ma le riconosce, le tutela e le fornisce di energia, appunto perchè sono coordinate alla volontà dell'ente superiore;

c) il problema della volontà dell'individuo e di quella degli enti collettivi è considerato solo nel quadro

della sovranità dello Stato, perchè appunto nell'orbita dello Stato gli altri soggetti acquistano la capacità di volere con effetti validi nel campo del diritto.

**109.** L'interesse e la volontà sono gli elementi essenziali per la costituzione dei *diritti*. La nozione di diritto va esaminata intrinsecamente ed estrinsecamente; sotto il primo aspetto, presenta un elemento sostanziale, e si esprime come interesse; sotto il secondo aspetto, presenta un elemento strettamente formale e si esprime come manifestazione di volontà, alla quale la legge riconosce valore giuridico, diretta a far valere l'interesse.

Tutte le definizioni del diritto, che meglio appaiono complete, son quelle che tengono in evidenza i due elementi necessari di esso. E, se pur va istituita giusta distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, dato che le facoltà, che si esprimono nell'uno e nell'altro, hanno differente natura ed esplicazione, si deve, in genere, appoggiare la nozione di *diritto soggettivo* ai due accennati elementi, interesse e volontà, definendolo « un interesse protetto, mediante il riconoscimento della volontà » (1).

Correlativo allo studio dei diritti soggettivi si presenta quello dei *doveri giuridici*. Il dovere è considerato, in genere, il rovescio del diritto; il diritto è facoltà e potestà, il dovere è necessità; se vi ha un diritto, come potestà di agire, deve esistere un obbligo di altre persone di rispettare l'attività vigilata e tutelata dalla legge. L'ordinamento giuridico viene raffigurato come un sistema di limiti, nei rapporti tra gli individui e tra gli individui e lo Stato; e nel campo così segnato si profilano le figure dei soggetti e vengono regolati i rapporti giuridici, come vicenda di diritti e di doveri; sì che non si può conce-

---

(1) ROMANO S., *Teoria dei diritti pubblici soggettivi*, « Compl. Trattato di diritto amm. », Milano, 1900, v. I, p. 123.

pire un diritto, senza che esista, presso altri, un dovere corrispondente (1).

Ora, se questi concetti giuridici fondamentali possono fornir la base di studio dell'ordinamento e dei rapporti, che si formano e si sviluppano anche in regime gerarchico e corporativo, occorre tuttavia rivedere e correggere la posizione rispettiva e soprattutto la considerazione politica dei diritti e dei doveri, specialmente nel campo delle attività pubbliche e sociali. Nel regime dello Stato di diritto era indiscussa la precedenza assoluta del diritto in genere, e specialmente del diritto individuale, di fronte alla relatività del dovere, che ad esso faceva corrispondenza. Il ministero della legge e l'attività dei poteri pubblici erano diretti piuttosto a tutelare il libero esercizio dei primi che ad assicurare l'esatta osservanza dei secondi; ond'è che tutto il sistema dei rapporti giuridici poneva in prima linea il cittadino, che pretendeva l'esatta e costante tutela, mentre restava nello sfondo lo Stato, che questa tutela doveva in ogni caso garantire.

Ora, nell'attuale regime politico e nell'attuale sistema giuridico, i termini sono mutati e le posizioni profondamente modificate. Non solo nell'orbita delle attività di carattere pubblico, ma anche nella considerazione delle attività giuridiche degli stessi privati, la precedenza spetta alla considerazione e all'osservanza dei doveri, piuttosto che alla protezione e all'esercizio dei diritti. E lo Stato non è più l'ente superiore, creato per la garanzia e per la tutela, ma la potestà sovrana, che regola l'esercizio di tutte le attività, prime fra tutte quelle, che convergono verso la realizzazione di scopi sociali e d'interessi generali, in confronto di quelle che tendono al conseguimento di scopi particolari e d'interessi egoistici (2).

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 270 e segg.

(2) Vedi più sopra n. 198.



110. La considerazione dei diritti, dei doveri e della stessa posizione degli individui e degli enti di fronte ai poteri pubblici hanno subito, in regime corporativo e gerarchico, una profonda modificazione.

Infatti è a ricordare che taluni diritti soggettivi, i quali hanno un contenuto fatto di scopi sociali e che spettano non solo allo Stato e agli enti pubblici, ma anche ai cittadini, acquistano, sotto talun punto di vista considerati, il valore di veri e propri doveri giuridici. È questa una notevole differenza tra il diritto soggettivo, che ha per base un interesse pubblico e quello che ha per base un interesse privato; questo, almeno dal punto di vista strettamente giuridico, è una potestà devoluta alla piena disponibilità del soggetto; e, se pure vi ha un incitamento morale a esercitarlo, non vi è il soggetto giuridicamente obbligato, poi che esso può cedere, rinunciare, indebolire, limitare, come gli piace, la potestà stessa. Invece il diritto soggettivo, che ha per base un interesse pubblico, ha ancora il carattere di dovere, nel senso che ad esso, per la stessa volontà del soggetto non può essere imposta limitazione.

Non possiamo qui largamente occuparci nè della definizione giuridica nè del valore del diritto soggettivo in rapporto ad atti doverosi. È certo però che i concetti di diritto e di dovere debbono essere rettamente distinti, quantunque possano avere espressione in una sola indiscindibile manifestazione di attività. Per spiegare questa situazione giuridica si è creata la figura del « diritto soggettivo obbligatorio », nel quale l'attività unica si manifesta come attuazione ad un tempo del diritto e del dovere d'un soggetto, chiamato ad esercitarlo per soddisfare e conseguire un interesse di carattere pubblico e sociale. In questi casi l'attività si esprime cogli aspetti del *diritto*, in quanto esso viene esercitato come una potestà, che si fa valere in confronto di altri soggetti; ma presenta gli aspetti del *dovere giuridico pubblico*, in quanto

soddisfa all'esigenza d'una intera collettività, che attende e pretende il raggiungimento di determinati scopi. L'attività, che in questo campo si esprime, è unica e inscindibile; ma presenta i due accennati aspetti, a seconda che se ne consideri la direzione. Emerge pertanto l'indisponibilità di detti diritti; ovvero, per esser più esatti, essi sarebbero disponibili, in quanto sono diritti, ma non possono esserlo, in quanto sono doveri. Sono adunque irrinunciabili e intrasferibili, in linea generale.

111. Ma occorre fare una più precisa nomenclatura di questi elementi essenziali dell'ordine giuridico, per poter più esattamente comprendere la disciplina sindacale e corporativa della nostra esistenza organizzata.

Occorre, infatti, accanto alla figura del dovere giuridico di carattere pubblico, notare che esiste, nel nostro sistema, un *dovere sociale* di generale ed ampia portata, che si può profilare come il dovere spettante ad ogni individuo e ad ogni ente, che fa parte dell'unità etica nazionale, di adeguare le proprie esigenze al quadro creato dagli interessi e dalla situazione generale. In regime individualistico il limite all'esercizio dei diritti e alla realizzazione degli interessi è dato dai diritti e dagli interessi degli altri soggetti; in regime corporativo il limite dei diritti e degli interessi individuali e collettivi è dato dalla situazione generale, che reclama una determinata attitudine e una precisa disciplina.

A ben distinguere quale sia la natura di questo dovere sociale, analogo ma distinto dalla figura del dovere giuridico pubblico, è opportuno fare un parallelo, esaminando come siano trattati e disciplinati nel nostro ordinamento da un lato i diritti soggettivi di carattere pubblico, ai quali corrisponde, come attributo, un dovere giuridico pubblico e d'altro lato i diritti soggettivi di natura privata, ai quali corrisponde, come attributo, un dovere sociale.

a) Vi sono diritti soggettivi, che per la loro natura e per la loro definizione, sono pubblici; prendiamo ad esempio il diritto soggettivo di punire spettante allo Stato. L'esercizio di tale diritto è di pertinenza esclusiva del potere pubblico, nè potrebbe in nessun caso essere amministrato da altri; esso risponde a un interesse generale, quale è quello di perseguire i delinquenti, ed ha lo scopo finale, che riguarda la generalità dei cittadini e che si concreta nel mantenimento della sicurezza e nella garanzia dell'ordine giuridico generale.

Va da sè che questa posizione giuridica, che va definita come diritto, acquista anche, nello stesso tempo e nello stesso contesto, le caratteristiche del dovere; *dovere giuridico di carattere pubblico*, come pubblico è l'interesse, che viene tutelato, e lo scopo, che si persegue. Allora l'esercizio del diritto e del dovere assume il carattere della *funzione*, espressione d'una precisa attribuzione dello Stato, che vi adempie col mezzo dei suoi organi e dei suoi funzionari. Funzione; che, nella sua pratica attuazione, è e dev'essere irrinunciabile e intransferibile, perchè dev'essere necessariamente adempiuta, come attività inerente alla stessa vita e agli scopi stessi dello Stato.

b) Vi sono altri diritti soggettivi, che, per loro natura e per loro definizione, sono privati; prendiamo ad esempio il diritto di proprietà. L'esercizio di tale diritto spetta essenzialmente al titolare o ad altri, che agisca in nome suo e per sua delega e in sua rappresentanza. Esso rispondeva, nella sua funzione tradizionale, a un interesse e a un'esigenza di carattere privato; era particolare ed aveva per scopo la realizzazione esclusiva d'un vantaggio o d'un tornaconto egoistico. Ma il nostro regime e la nostra dottrina corporativa hanno assegnato a questo diritto di proprietà anche il compito di perseguire, oltre che un interesse particolare dell'individuo, anche l'interesse della collettività e della generalità; e

di realizzare, oltre che il tornaconto proprio, anche l'incremento della vita comune e il conseguimento, in giusto equilibrio, degli scopi individuali e degli scopi corporativi, conseguendo, a un tempo, il benessere del singolo e l'incremento della potenza della nazione.

Va da sè che, in tal guisa definito e considerato, il diritto di proprietà assume, nello stesso contesto, la figura del dovere. Ma esso, per la diversa natura, non potrà essere definito, come quello dianzi esaminato, un dovere giuridico pubblico, ma si dovrà designare invece come *dovere sociale*, nel senso accennato dianzi, perchè l'interesse, che si persegue, e lo scopo, che si intende raggiungere, partecipano a un tempo del campo privato e particolare e del campo pubblico e generale. Conseguentemente l'esercizio del diritto e del dovere non sarà più una funzione di carattere pubblico, ma sarà una *prestazione*, conforme alla natura del dovere sociale, che ad essa corrisponde. Nella pratica sua attuazione, la prestazione, di cui parliamo, non si potrà dire in via rigorosa ed assoluta irrinunciabile e intransferibile come la funzione, di cui abbiamo trattato dianzi. Essa deve ritenersi rinunciabile; ma il soggetto che rinuncia e trasferisce questo suo dovere sociale, rinuncia implicitamente alle prerogative inerenti al diritto soggettivo, al cui esercizio tali prerogative sono connesse (<sup>1</sup>).

112. Esposti e definiti così, assai sommariamente, i concetti giuridici fondamentali, modificati al lume dei nuovi principii e delle nuove dottrine, occorre esporre il sistema dei rapporti di diritto pubblico, che corrono nel nostro regime giuridico e politico gerarchico, e corporativo.

Il rapporto giuridico è un rapporto tra persone ed il concorso di due soggetti è la sua forma elementare. Av-

---

(<sup>1</sup>) Vedi più innanzi n. 135, 136.

viene spesso che il rapporto giuridico, pur mantenendosi una vera unità, corra fra più di due persone; in questo caso esso assume il carattere di rapporto giuridico complesso, che, alla sua volta, si fraziona in rapporti parziali, intercorrenti ognuno tra due soggetti. Tali sono i rapporti corporativi.

Esponiamo qui dapprima i rapporti corporativi e di poi i rapporti di gerarchia. Gli uni e gli altri, pur regolati rigorosamente dal diritto, presentano importanza e attinenza colla materia politica, che forma oggetto del nostro studio.

I rapporti corporativi sono rapporti giuridici complessi, che si costituiscono tra gli individui, gli enti pubblici e lo Stato, allo scopo di adeguare e proporzionare gli interessi e le attività dei vari soggetti, e di realizzare la collaborazione di tutti verso il conseguimento degli interessi generali.

I rapporti gerarchici sono pure rapporti giuridici complessi, che si costituiscono tra gli stessi soggetti, allo scopo di coordinare e subordinare le loro volontà verso la realizzazione dell'ordinamento e della disciplina generale, inerenti agli scopi dello Stato.

Per lo studio dei rapporti corporativi e gerarchici occorre assumere in considerazione i tre elementi essenziali dell'ordinamento; le unità soggettive, gli interessi, le volontà.

Le unità soggettive sono tre: a) l'unità elementare, valore singolo e personalità individuale; b) l'unità sociale, valore collettivo e personalità giuridica pubblica; c) l'unità statale, valore generale e personalità giuridica sovrana.

L'ordinamento gerarchico e corporativo disciplina le attività in modo da raggiungere ogni finalità col concorso costante dei tre elementi: lo Stato, col mezzo dei suoi organi; l'istituzione o persona giuridica pubblica, l'individuo. Lo Stato rappresenta la sovranità e la con-

tinuità dell'indirizzo e dell'organismo politico; l'istituzione, o persona giuridica pubblica, rappresenta la società, che, nelle sue varie partizioni e zone, si fonde collo Stato ed opera con lui, divenendo suo ente ausiliario; l'individuo rappresenta la generalità dei sudditi, i quali prendono parte alle attività pubbliche e alle manifestazioni della vita collettiva.

Fra questi tre soggetti si costituiscono i rapporti di diritto pubblico. L'unità individuale entra in rapporto gerarchico e corporativo coll'unità sociale; e questa, a sua volta, entra in rapporto gerarchico e corporativo coll'unità statale. È un rapporto giuridico complesso, per il concorso di questi tre soggetti, ognuno dei quali fa valere il proprio interesse e la propria volontà nello svolgimento dei rapporti di diritto: l'*interesse*, che si riduce all'idea di bene, di utilità e di vantaggio e che rappresenta la base materiale e statica della vita sociale e giuridica; la *volontà*, che è la determinazione attuale d'un soggetto, e che della vita giuridica e sociale rappresenta la base formale, dinamica e propulsiva.

Così, in questi rapporti, appaiono e si sviluppano: a) un'unità soggettiva, un interesse e una volontà dell'individuo; b) un'unità soggettiva, un interesse e una volontà della persona giuridica, che è costituita dall'aggregazione, dall'associazione professionale o dall'ente sociale riconosciuto e dotato di capacità giuridica; c) una unità soggettiva, un interesse e una volontà della persona giuridica sovrana, vale a dire dello Stato, che tutte le forze e le energie modera e regola.

La *funzione* di vita e di sviluppo delle *unità soggettive* è data dalla loro *coesistenza e collaborazione nell'ambito della vita della nazione*. I limiti e i termini di questa coesistenza e di questa collaborazione ai fini nazionali vanno considerati conformi ai concetti di libertà, d'iniziativa, di determinazione, come espressione di diritti soggettivi; e d'altro lato conformi ai concetti di con-

senso, di disciplina e di subordinazione, come espressione di doveri giuridici e sociali.

113. I rapporti di diritto pubblico, in regime di corporativismo e di gerarchia, si debbono studiare facendo il cammino inverso a quello, che si usa fare sotto altri regimi. Negli altri regimi si parte dai diritti di libertà e dal massimo d'interessi individuali, per giungere ai diritti dello Stato; nel regime nostro si parte dai diritti di supremazia dello Stato e dal massimo di interessi generali, per giungere ai diritti individuali e agli interessi particolari.

In regime corporativo, lo Stato giuridico è Stato sovrano; e non, come in regime individualistico, Stato perennemente autolimitato per la soddisfazione di preminenti diritti dei cittadini. In questo senso i rapporti di diritto pubblico, nei quali il soggetto principale è lo Stato, come soggetto giuridico sovrano, sono rapporti di gerarchia.

Le forme e la figura di questi rapporti possono, secondo la nostra dottrina, assumere tre aspetti, che dipendono dalla diversa natura dell'interesse, che ne rappresenta il contenuto e soprattutto dalla diversa posizione dell'individuo o dell'ente di fronte allo Stato. Vanno pertanto distinti nel modo seguente: a) *rapporto di gerarchia generale*; b) *rapporto di gerarchia particolare*; c) *rapporto di gerarchia amministrativa*. (1).

a) Il *rapporto di gerarchia generale* è il rapporto altrimenti detto di soggezione generale o di sudditanza. Soggetti sono lo Stato e il suddito, che può essere persona fisica (individuo), o persona giuridica (ente). Il contenuto di questo rapporto riguarda l'appartenenza allo Stato. La cittadinanza, in quanto significa appartenenza

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 269 e segg.

allo Stato, sarebbe, per sè, priva di valore giuridico, per rappresentare soltanto una situazione politica degli individui di fronte alla sovranità dello Stato; ma la cittadinanza, considerata invece come rapporto giuridico d'appartenenza allo Stato, costituisce uno scambio o un incontro di poteri e di doveri, che, per la natura dei soggetti, che vi concorrono, realizza esattamente il rapporto di gerarchia nell'ordine generale di attività dei sudditi. È questo lo *status subjectionis* del cittadino.

Questo rapporto rappresenta il componimento giuridico del conflitto, di cui verrà fatto cenno più innanzi<sup>(1)</sup> fra autorità e libertà. L'autorità dello Stato si esprime come diritto di supremazia e di sovranità, in corrispondenza del quale il suddito ha un dovere di soggezione o di sudditanza; ma il suddito è il soggetto d'un diritto di libertà, in corrispondenza del quale lo Stato ha un dovere di tutela giuridica di quella sfera di libertà, che è stata concessa al cittadino.

La dottrina fascista dello Stato unitario e autoritario non riconosce più i diritti di libertà come diritti innati e naturali, preesistenti allo Stato e, come tali, immutabili e inderogabili dagli stessi poteri sovrani<sup>(2)</sup>. Ma le libertà sono concesse ed hanno consistenza giuridica solo in quanto le leggi le permettano e le garantiscano; e i diritti di libertà derivano dall'ordinamento giuridico, che può, a seconda delle circostanze, farli variare o modificare<sup>(3)</sup>. È regolato in tal guisa lo *status libertatis* del suddito in regime di gerarchia.

114. b) Il rapporto di gerarchia particolare è il rapporto, altrimenti detto di soggezione particolare, che corre tra lo Stato e un altro soggetto, che può essere un individuo ovvero un ente, che si trova rispetto allo Stato in una

(<sup>1</sup>) Vedi più innanzi n. 175.

(<sup>2</sup>) Vedi più innanzi n. 118 e segg. e n. 177.

(<sup>3</sup>) Vedi ROMANO S., *Co. so di diritto costituzionale*, p. 337.



situazione, per la quale gli incombe l'obbligo di particolari doveri o prestazioni, nel campo del diritto pubblico. Il contenuto del rapporto è pertanto una prestazione verso lo Stato. I soggetti del rapporto di gerarchia particolare sono gli stessi del rapporto di gerarchia generale; da un lato lo Stato, che interviene nel rapporto col mezzo dei suoi organi, dall'altro il suddito, persona fisica o persona giuridica, individuo od ente, che acquista particolare posizione rispetto allo Stato, in dipendenza della prestazione. Essa si differenzia così dall'azione libera, da parte del cittadino, come dall'azione di ufficio da parte d'un organo dello Stato; ma è tuttavia doverosa e per questo è ben designata come prestazione e come autarchia nello sviluppo delle attività.

La prestazione pone il soggetto in dipendenza dello Stato in rapporto tale da costituire, in suo confronto, uno *status activae civitatis*, vale a dire un ambito di attività obbligatoria, che si risolve in una partecipazione costante ed attiva alla vita, al governo e all'azione dello Stato. In forza di una ben precisata sfera di attività, di obblighi e correlativamente di diritti, dipendenti dalla particolare posizione del soggetto di fronte allo Stato.

c) Il rapporto di gerarchia amministrativa è il rapporto, che corre fra lo Stato e i suoi organi, i quali servono alla costituzione e all'esecuzione della volontà regolatrice e dell'ordine giuridico generale. Contenuto del rapporto è l'esercizio d'una funzione dello Stato.

Il rapporto di gerarchia amministrativa è un rapporto d'impiego pubblico, che differisce dal rapporto d'impiego privato, perchè, mentre questo ha per oggetto una prestazione d'opera per il raggiungimento di un interesse particolare, quello riguarda l'esercizio di una funzione per il raggiungimento d'un pubblico interesse. Inoltre, mentre il contratto di impiego privato è basato sulla contrattualità, per cui il datore di lavoro e il prestatore d'opera stanno su un piano di perfetta

uguaglianza <sup>(1)</sup>, il contratto d'impiego pubblico presenta il requisito dell'unilateralità, per cui lo Stato esercita i suoi diritti di supremazia e detta le condizioni, in base alle quali l'individuo può assumere ed esercitare le funzioni che gli vengono assegnate. Per questo, l'organo che assume una somma di diritti e di doveri, non assume tuttavia la personalità giuridica, che resta allo Stato.

Il rapporto è organico, strutturale, si istituisce fra lo Stato e l'organo, in base a requisiti generali e speciali. La situazione o stato giuridico degli organi risulta dalle leggi dello Stato; ed il rapporto è di impiego o di servizio.

Ma è intuitivo che la disciplina gerarchica generale, che rappresenta la base dell'esistenza dello Stato, e dei rapporti con tutti i cittadini abbia esercitata la propria influenza anche sui rapporti organici e strutturali fra lo Stato e suoi funzionari. Ne risulta, per gli organi dello Stato, una maggior somma di doveri, ma, corrispondentemente sono stati essi dotati di maggiori diritti, poteri e prerogative, che sono il riflesso dell'aumentato prestigio e della più salda sovranità dello Stato. Così si esprime l'unità gerarchica delle funzioni pubbliche.

Sono questi, sommariamente espressi, i rapporti di gerarchia, che si costituiscono costantemente nel nostro come in tutti i regimi. Quello che presso di noi è diverso dagli altri è il regolamento di tali rapporti, che sono posti in correlazione e sentono l'influsso della forma e della struttura dello Stato autoritario, totalitario e corporativo.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto del lavoro*, Milano, 1935, p. 6 e segg.

## B) *La disciplina giuridica e le leggi.*

SOMMARIO. — 115. Diritto e legislazione fascista. Potere esecutivo e norme giuridiche. — 117. La riforma dei codici. Il codice penale e il sistema della prevenzione e della repressione. — 117. La difesa dello Stato e le libertà dei cittadini. — 118. La dottrina del fascismo e i diritti fondamentali. — 119. Il regolamento delle libertà in regime fascista. Libertà di pensiero. — 120. Riunione e associazione. — 121. La disciplina della stampa. — 122. La difesa della pubblica economia. — 123. L'ordinamento amministrativo. — 124. Lo Stato e i suoi funzionari. — 125. La giurisdizione. — 126. La codificazione del diritto privato.

115. La dottrina giuridica del fascismo si compone in legislazione positiva. I più importanti precetti legislativi del regime si riferiscono alla riforma costituzionale e, per ciò, ne verrà trattato in apposita sede <sup>(1)</sup>. Qui, a completare l'esposizione relativa all'ordinamento giuridico in regime fascista, è necessario far cenno delle principali norme, colle quali, nei vari campi della vita organizzata, la nostra dottrina ha decisamente innovato in confronto colle passate legislazioni e coi passati ordinamenti giuridici.

Verremo dicendo più innanzi che il nostro ordinamento politico ha ricondotto il potere legislativo alla sua vera funzione di formatore delle leggi ed ha conferito maggior evidenza ed energia al potere esecutivo, fornendogli di maggiori prerogative e di più alto prestigio. Inoltre l'ingerenza e l'attività del governo nel campo della produzione del diritto è stata definita e regolata dalla nostra legislazione, che ha posto fine ad una delle più ardue controversie, che abbiano agitato la dottrina,

---

(1) Vedi al riguardo BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. II, p. 854 e segg.

la politica e la magistratura, in ordine ai limiti della potestà del governo di dettare, in date circostanze, preceetti, divieti e regolamenti aventi forza obbligatoria pari a quella del dettato legislativo.

Tale materia è stata disciplinata dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche aventi forza di legge: a) quando il governo sia a ciò delegato da una legge entro i limiti della delegazione; b) nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgenza ed assoluta necessità lo richiedano.

Infatti è stata riconosciuta la facoltà al potere esecutivo di emanare i regolamenti per l'esecuzione d'una legge, anche dettando nuove norme, col solo limite formale dato dalla legge, che si tratta di eseguire e di altre leggi, che non è consentito di contraddire colle norme regolamentari. Spetta poi al potere esecutivo la facoltà di emanare gli altri regolamenti indipendenti o autonomi, come norme che completano la disciplina di materie, che sono state dalla legge disciplinate in forma non organica, ma solo frammentaria; come pure i regolamenti di organizzazione, come norme giuridiche necessarie a disciplinare l'ordinamento e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, di enti o istituti pubblici. Spetta ancora al potere esecutivo la facoltà di emanare quelle altre speciali norme giuridiche, che vanno sotto il nome di decreti legislativi, emessi in base a una legge di delegazione, e che, per ragioni di carattere tecnico e per la materia da trattarsi, come la formazione di testi unici, la riforma di codici, è più opportuno vengano lasciati alla competenza del potere esecutivo. E spetta infine al potere esecutivo emanare le norme giuridiche dette decreti d'urgenza, ordinanze di necessità o decreti legge, che vengono emanati dal governo nelle particolari circostanze, in cui sono richiesti e che, per la loro validità, debbono essere sottoposti alla ratifica del corpo legisla-

tivo, per la conversione in legge, che deve avvenire entro un termine prescritto, a pena di decadenza (1).

116. Prima cura d'ogni regime è quella di creare la legislazione, che risponda alle direttive politiche e ai precetti dottrinali instaurati col nuovo ordinamento. Le leggi sull'ordinamento sindacale e corporativo, che, insieme colla Carta del Lavoro, costituiscono la base dell'ordinamento generale dello Stato e della disciplina delle attività economiche e produttive, saranno esaminate in apposita sede. Qui cominciamo col far cenno degli elementi centrali dell'ordinamento giuridico attuale, vale a dire dei codici del tempo fascista, che rappresentano i documenti legislativi più organici e completi, che meglio rispecchiano lo spirito e la verità della nuova dottrina nelle varie branche del diritto e dell'esistenza comune.

Colle leggi di delegazione, è stato conferito al governo il potere di emendare taluni codici e di rinnovarne altri. La legge 30 novembre 1933, n. 2814 ha conferito al governo la facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile; la legge 24 dicembre 1925, n. 2260 ha conferito, alla sua volta, al governo la facoltà di emendare il codice penale e il codice di procedura penale.

Il regime fascista ha in buona parte assolto ed ora sta concludendo quest'opera essenziale per l'ordinamento giuridico.

Al fine di perfezionare con maggior precisione e con maggiore celerità la riforma dei codici, il nostro regime ha sostituito alle lunghe discussioni delle assemblee parlamentari, l'opera di commissioni e di esperti, mentre alle camere legislative sono state sottoposte preliminar-

---

(1) Vedi al riguardo BORTOLOTTO G. *Lo Stato e la dottrina corporativa*, vol. II, p. 854 e segg.

mente le grandi linee di ciascuna riforma, E, più tardi, le commissioni degli esperti ebbero cura di preparare i testi legislativi, facendoli poi passare all'esame di altre commissioni parlamentari ed estraparlamentari, di consigli accademici, di consessi giudiziari, di commissioni forensi, per tener conto dei loro pareri nella redazione definitiva dei testi legislativi.

L'opera di riforma, che ha avuto più sollecita conclusione, è stata quella del codice penale e del codice di procedura penale, che, promulgati il 19 ottobre 1930, sono in attuazione dal 1° luglio 1931.

I motivi che hanno resa necessaria questa riforma delle leggi penali riguardavano la necessità dapprima di unificare una quantità di disposizioni, che erano disperse in numerose leggi speciali; inoltre era necessario rinvigorire la difesa della società contro le forme più gravi della delinquenza e provvedere al più acconcio, pratico e valido sistema di prevenzione e di repressione della criminalità, adottando quelle provvidenze, che fossero state meglio adatte allo scopo.

Per realizzare la valida riforma di questa importante branca del diritto, il nuovo codice penale ha accolto e fuso, superandoli, i postulati delle due scuole, che erano state fino allora in continuo contrasto: la scuola classica e la scuola positiva. Esso li ha fusi in un complesso, che nello stesso tempo ammette i principi fondamentali della scuola giuridica classica, che si basa sull'esistenza e sul riconoscimento della volontà umana e della capacità di volere e di agire, per applicare ed adeguare la pena, ed i principi della scuola positiva, che considera la pericolosità del delinquente, per applicare ad esso le misure di difesa e di sicurezza.

Pertanto nel nuovo codice penale fascista si sono praticate innovazioni salientissime sia nel campo dell'imputabilità e della responsabilità, come nel campo delle sanzioni. Nel primo campo presentano grande interesse

le norme sull'imputabilità dei minorenni, che non sono imputabili fino ai 14 anni e lo sono, se minori dei 18 anni, solo qualora si dimostri che, al momento del fatto avevano capacità di volere e di agire. Si sono poi modificate le condizioni e le circostanze, che tolgono o diminuiscono l'imputabilità, come il vizio parziale di mente e l'ubriachezza; e, riguardo alla responsabilità penale, sono state disciplinate con maggior rigore la recidiva, l'abitudine e la professionalità nel reato.

Riguardo alle sanzioni, rimane il sistema delle sanzioni penali e delle sanzioni civili. Ma, insieme ad esse, sono state introdotte nel codice le misure di sicurezza, che vengono amministrare ed applicate nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi, e che servono a difendere la vita sociale e l'ordine pubblico dai danni e dagli attentati, che possono provenire dalle azioni perturbatrici di individui, che debbono essere tenuti, a tempo limitato o a tempo indeterminato, lontani dal consorzio civile.

117. Riguardo alle figure dei reati e all'estensione delle sanzioni in rapporto colle varie azioni illecite, il magistero punitivo si è uniformato alla diversa concezione dell'autorità e del potere sovrano e alla difesa di enti, elementi e settori della vita sociale, che hanno ottenuto nel nostro regime una più ampia garanzia e una più efficace protezione. Tali sono lo Stato, l'amministrazione, la razza, la religione, la famiglia, l'economia.

È qui per noi interessante accennare ai delitti contro lo Stato e contro la pubblica economia, che sono più che gli altri affermazione del potere sovrano che rappresentano una severa garanzia della libertà e della sicurezza, proteggendo lo sviluppo delle attività utili e necessarie alla vita della nazione.

Il titolo dei delitti contro lo Stato ha subito un completo rimaneggiamento nel nuovo codice. La legge 25 di-

cembre 1926, n. 2008, per la difesa dello Stato, corredata delle norme approvate con r. d. 12 dicembre 1926, n. 2062, prevedeva nuove figure di reato e comminava severissime pene, con disposizioni, che sono state poi incorporate nel codice penale, Viene infatti comminata la pena di morte per ogni fatto diretto contro la vita, l'incolumità e la libertà personale del Re, del reggente, della Regina, del Principe ereditario o del Capo del governo (art. 276 e 280 c. p.). Di più sono soggetti alla stessa pena i più gravi delitti contro lo Stato, come l'attentato contro la sicurezza dello Stato, la rivelazione e l'utilizzazione di segreti, l'insurrezione armata, la guerra civile, la devastazione, il saccheggio e la strage (art. 241, 242, 253, 257, 258, 261, 263 c. p.).

Altre disposizioni di difesa dello Stato sono date dall'art. 269 c. p., per il quale il cittadino, che fuori del territorio dello Stato diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito colla reclusione non inferiore a cinque anni. Inoltre, per il disposto della legge 31 gennaio 1926, n. 108, in rapporto all'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, il cittadino, che commetta o concorra a commettere all'estero un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio d'Italia, anche se il fatto non costituisce reato, è punito colla perdita della cittadinanza, alla quale può essere aggiunto, su conforme parere della commissione competente, il sequestro e, nei casi più gravi, la confisca dei beni.

Al rigore delle norme di diritto sostantivo per la difesa dello Stato, corrispondono le disposizioni sulla forma e sulla speditezza dei procedimenti, disposte col r. d. l. 1 marzo 1928, n. 380, che prescrive che la com-



petenza per i più gravi delitti in materia spetta al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali, e cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia aventi grado di console.

Ma la difesa dello Stato si completa di tutte quelle disposizioni, che riguardano la disciplina della vita sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica. E qui occorre far cenno di talune disposizioni della Carta costituzionale, relative all'ordine e alle libertà fondamentali. Avremo occasione di trattare della modificabilità dello Statuto del Regno agli effetti della riforma costituzionale fascista <sup>(1)</sup>; qui accenniamo alle modifiche e agli aggiornamenti dello Statuto del regno in quel campo, che si riferisce ai così detti diritti subiettivi pubblici dell'individuo, considerati come diritti fondamentali di libertà civile, e contemplati dagli art. 26, 27, 28, 29 e 32 dello Statuto.

La determinazione dei diritti fondamentali rappresenta la determinazione dell'essere dello Stato. Le dottrine del diritto naturale sono state rielaborate dal liberalismo e dalla democrazia, che hanno affermato che lo Stato, col riconoscere i diritti fondamentali dei cittadini, non diminuisce propriamente la sua autorità, ma la organizza, fissando i principii, secondo i quali essa si incorpora da un lato nei pubblici magistrati e dall'altro nei cittadini. E così sono sorte le categorie varie dei diritti: i diritti civili, che reclamavano una prestazione da parte della pubblica amministrazione; i diritti politici, che hanno per contenuto la pretesa di far valere la volontà del cittadino come volontà dello Stato; i diritti fondamentali, vale a dire quelli, che hanno la loro affermazione nelle carte costituzionali e che sono, nelle loro varie forme, i diritti di libertà, riconosciuti al cittadino, il quale li fa valere in confronto dello Stato.

(1) Vedi più innanzi n. 186.

118. La dottrina fascista considera invece, in modo diverso i diritti di libertà, che sono soltanto quelli concessi dallo Stato, entro i limiti di esplicazione dettati dall'ordinamento giuridico e che costituiscono l'orbita di libera attività riconosciuta, lo *status libertatis* del suddito nello svolgimento del rapporto di gerarchia generale, del quale siamo venuti trattando dianzi.

Vi ha una dottrina di marca nettamente individualistica, che presenta i soggetti singoli in tre attitudini o posizioni rispetto all'ordinamento giuridico: la posizione passiva (il dovere), la posizione attiva (il diritto soggettivo) la posizione negativa (la libertà). In questa ultima, l'ordinamento giuridico non interviene, nè per imporre obblighi nè per riconoscere facoltà o potestà ed in essa il soggetto non si trova in rapporto con alcuna norma giuridica, perchè esso è libero e la sua posizione, rispetto al diritto, si deve definire negativa.

Ma si potrebbe osservare che non è possibile che, in un ordinamento giuridico, un soggetto, in un qualsiasi momento della sua esistenza, sia in posizione negativa rispetto alle norme di diritto, perchè la stessa posizione di libertà è costantemente tutelata e dev'essere necessariamente soggetta a limiti e discipline. Tanto meno poi un tal sistema di posizioni potrebbe essere ammesso nel nostro ordinamento, data la nostra concezione dello Stato, dei diritti conferiti ai soggetti e dell'ordinamento giuridico generale.

Così, secondo la nostra dottrina, sono bensì tre le posizioni del soggetto rispetto allo Stato e all'ordinamento giuridico. Esse corrispondono alle tre posizioni o *status*, di cui si è trattato dianzi: *status subjectionis*, che si riferisce alla posizione di sudditanza o di soggezione generale, con la conseguente osservanza dei doveri pubblici; *status libertatis*, che si riferisce alla posizione della personalità e della cittadinanza, col correlativo esercizio dei diritti di libertà entro i limiti e colla

disciplina segnata dall'ordinamento giuridico; *status activae civitatis*, che si riferisce alla posizione di solidarietà e di collaborazione dei cittadini e degli enti rispetto allo Stato, colle prestazioni, che a ciascuno competono, al fine di prendere parte costante e attiva all'esercizio delle pubbliche funzioni. Ed allora il problema della libertà assume nuovi aspetti e orientamenti, nel senso che tale prerogativa non va più considerata nella sua espressione essenziale, innata, illimitata, ma va considerata nella sua quantità e nella sua misura, quali sono create e costituite dalle regole della vita comune e dalle leggi dello Stato.

La dottrina demoliberale ha fatto discendere dalla sfera d'un preteso diritto naturale le libertà di pensiero e di parola, di credenza, di riunione e di associazione, mentre non sono che formazioni d'una dottrina politica. Ma oltre a queste libertà, altre ve ne sono, che sono a considerarsi libertà morali e giuridiche, che più che dalla politica sono create dal diritto e dalle norme della giusta convivenza.

Inoltre la dottrina individualistica considera solo le libertà individuali; la dottrina marxiana ha considerato prevalentemente la libertà delle classi sociali e delle associazioni o aggregazioni. Ma esiste anche e deve esistere ed essere ammessa e riconosciuta anche la libertà dello Stato, al quale non dev'essere preclusa la strada per raggiungere quelle finalità, che si riferiscono agli interessi della totalità e all'incremento e alla potenza della nazione.

La libertà dello Stato vuol dire anche autorità. La libertà non è concepibile senza autorità, nè l'autorità senza libertà, perchè ambedue sono faccie della realtà etica dello Stato. Pertanto il diritto di libertà va, secondo la nostra dottrina giuridica, considerato così in confronto dello Stato come in confronto delle collettività e degli individui, perchè si tratta di diritti spettanti

a tutti i soggetti giuridici, vale a dire: alla persona giuridica sovrana, alla persona giuridica pubblica o privata, al soggetto singolo (1).

119. La dottrina democratica della libertà si è sempre alimentata di irrealtà e di astrattismi. Inizialmente i filosofi e i dottrinari dissero: ogni uomo, nascendo, arriva a questo mondo libero, provvisto di un cervello che pensa e armato di una volontà che agisce. Si ritenne che la piena libertà di affermarsi, concessa a tutti, potesse portare a rapporti di solidarietà e a sentimenti di giustizia sempre maggiore. Ma la libertà, invocata come difesa contro eventuali soprusi, giustificò anche coloro, che avevano esercitato sopraffazione; e quella libertà, che avrebbe dovuto essere buona ed utile per sviluppare il carattere e l'indipendenza degli individui, ottenne invece l'effetto contrario.

La libertà di riunione o di associazione è l'espressione della debolezza dello Stato demoliberale, che, dopo aver vietato e represso le organizzazioni, come contrarie alla propria dottrina, fu costretto poi a riconoscerle, come una necessità della vita e della storia. La libertà di esprimere le proprie idee può essere una forma di collaborazione, ma può essere anche una forma di denigrazione; può essere un modo di segnalare interessi generali, ma può anche essere un mezzo di pressione per la soddisfazione di interessi particolari. La libertà di denunciare gli errori e le colpe dei governanti può essere ridotta ad un sistematico assalto alla stabilità di coloro, che hanno il dovere e la responsabilità della cosa pubblica; e ciò solo per tendenza di parte e per ragione politica. E infine la libertà di segnalare, o colla voce o colla stampa, i bisogni e le difficoltà della finanza o della politica, possono essere un mezzo per deprimere

(1) Vedi più innanzi n. 178.

all'estero l'esistenza del proprio paese, con quella forma di autodenigrazione, nella quale occorre dire che, prima dell'avvento del regime e anche dopo che il fascismo aveva assunto il governo dello Stato, la classe politica parlamentare italiana si è dimostrata peggiore di tutte le altre (1).

Si comprende pertanto come il sistema dei diritti individuali di libertà abbia subito in regime fascista e corporativo, una completa fondamentale revisione.

Così innanzi tutto si è riveduto tutto il sistema giuridico, che si riferisce alla libertà di pensiero, non tanto nel suo processo interiore di formazione, ma nella sua manifestazione e nella sua divulgazione. Non è il pensiero che lo Stato limita, ma l'esercizio del diritto relativo; e, rispetto a questo come rispetto a tutti gli altri diritti di libertà, si deve porre e garantire il principio, secondo il quale l'esercizio dei diritti spettanti ai singoli non deve in alcun modo intralciare o compromettere la sicurezza, l'ordine, la tranquillità dello Stato e ostacolare il raggiungimento degli scopi, che esso si propone nell'interesse generale.

Abbiamo accennato quali siano i valori spirituali, che l'ordinamento vuole e deve preservare e incrementare costantemente (2). La fede è uno di questi valori fondamentali; essa si rivolge da un lato alla religione e dall'altro alla patria; la prima crea la credenza e l'attaccamento allo spirito superiore ed eterno; la seconda crea il mito e l'attaccamento alle tradizioni, alla storia, alla nazione.

Riguardo alla prima fede, il regime fascista, che ha assunto come religione dello Stato la religione cattolica, che esso difende e protegge con più energici precetti e più severe sanzioni contenute nel codice penale, ha tut-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 153 e segg.

(2) Vedi più sopra n. 42 e segg.

tavia garantito la libertà dell'esercizio delle altre religioni, che sono ammesse, sempre che non nascondano propositi di avversione e di inframmettenza politica. Così è avvenuto che recentemente, mentre si sono adottati rigorosi provvedimenti nei confronti degli appartenenti alla razza semita, si è assicurato il rispetto del culto e della religione israelita.

Riguardo alla seconda fede, la dottrina e la legislazione fascista richiedono che ogni cittadino professi la fede morale e politica dal punto di vista nazionale. Tale requisito, che viene richiesto a tutti, è maggiormente domandato da parte di coloro, ai quali viene affidato l'esercizio delle pubbliche funzioni. Ed è a questo proposito interessante la disposizione del nuovo codice civile, che fa obbligo ai genitori di educare in tal senso la prole. (art. 145 c.c.).

120. Riguardo al diritto di riunione e di associazione si debbono tener presenti le disposizioni del t. u. di leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con r. d. 18 giugno 1931, n. 773, che, al titolo II, cap. 1, 2, 3, provvedono a disciplinare le riunioni pubbliche, gli assembramenti in luoghi pubblici, le cerimonie religiose fuori dei templi e processioni ecclesiastiche e civili, la raccolta d'armi e le passeggiate in forma militare. In genere è imposto l'obbligo del preavviso delle riunioni tre giorni prima all'autorità di p. s.; è considerata pubblica riunione, quella fatta anche per invito a forma privata, quando il luogo designato, il numero delle persone invitate, l'oggetto escludano il carattere privato. L'autorità può, in ogni caso, in forza del potere discrezionale, vietare la riunione, e può sciogliere le riunioni e gli assembramenti per ragioni d'ordine pubblico o per manifestazioni sediziose o lesive della dignità e del prestigio dell'autorità.

Quanto al diritto di associazione è stato giustamente notato che esso, visto nel suo contenuto positivo e nei

limiti posti dalle varie leggi, finisce per coincidere col principio organizzativo dello Stato; e che esso ha trovato in un intero complesso di leggi un assetto completo e nuovo <sup>(1)</sup>.

Innanzitutto la nostra legislazione vieta le società occulte e segrete e vieta pure in forma assoluta e sotto comminatoria di gravi sanzioni le associazioni, esistenti in passato, fra pubblici impiegati e persino tra magistrati e ufficiali dell'esercito; il che si connette con tutte le disposizioni riguardanti l'organizzazione professionale e sindacale <sup>(2)</sup>. Infatti, colla legge 26 novembre 1925, n. 2029, sulle società segrete, si provvede a regolare l'attività delle associazioni e ad impedire l'appartenenza ad esse dei funzionari, impiegati, agenti civili, e militari di ogni ordine e grado dello Stato, delle provincie e dei comuni e degli enti da essi dipendenti. La detta legge dà facoltà all'autorità di p. s. di prendere conoscenza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e dell'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci di enti e istituti costituiti e operanti in Italia, esercitando così quella vigilanza e quel controllo, che valgono ad assicurare che la loro attività sia conforme ai fini nazionali. Per la stessa ragione, riguardo al riconoscimento delle associazioni professionali, è stabilito all'art. 6 della legge 3 aprile 1926, n. 563 che in nessun caso possono essere riconosciute associazioni, che, senza l'autorizzazione del governo, hanno comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

La legge 25 novembre 1926, n. 2008 per la difesa dello Stato provvedeva ai divieti e alle relative sanzioni riguardo all'organizzazione e all'esistenza di associazioni sovversive e antinazionali, con disposizioni, che poi

\* <sup>(1)</sup> Vedi DE MARSICO A., *La riforma della legislazione*, Verona, 1934, p. 27.

<sup>(2)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 80 e segg.

hanno trovato collocamento nel codice penale agli art. 270 e segg. Per le associazioni sovversive, il codice penale (art. 270) colpisce colla pena della reclusione da 5 a 12 anni chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura d'una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. E punisce colla pena della reclusione da uno a tre anni chiunque partecipi a tali associazioni.

Riguardo alle associazioni antinazionali, tali sono considerate quelle, che si propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale; e, in conformità di quanto è disposto per le associazioni sovversive, gli organizzatori sono puniti colla reclusione da uno a tre anni e i partecipanti sono puniti colla reclusione da sei mesi a due anni (art. 271).

Viene infine rigorosamente vietata e punita la propaganda e l'apologia sovversiva e antinazionale (art. 272 c. p.); come pure è vietata e punita la costituzione o l'organizzazione nel regno, senza l'autorizzazione del governo, di associazioni aventi carattere internazionale; ed è pure vietato di parteciparvi sotto comminatoria di sanzioni penali (art. 272 c. p.).

Inoltre con la legge 27 febbraio 1927, n. 224 si provvede alla disciplina delle pubbliche manifestazioni inerenti alla scienza, intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni e onoranze. Tali manifestazioni debbono ottenere la preventiva approvazione del prefetto della provincia, sentita una commissione apposta-



mente costituita; le manifestazioni poi, che presentano interesse e importanza nazionale, debbono ottenere l'approvazione del Capo del governo, sentiti i ministri interessati. In ogni caso l'autorizzazione dev'essere vietata alle manifestazioni, che comunque contrastino colla coscienza nazionale, o che, per varie ragioni, non diano garanzia di raggiungere il fine che si propongono.

121. Particolarmente interessanti sono poi le disposizioni relative alla stampa del regime fascista. Dice l'art. 28 dello Statuto che la stampa è libera ma una legge ne reprime gli abusi. La libertà e le caratteristiche della stampa fascista sono state illustrate dal Capo del governo ai rappresentanti della stampa italiana, in una riunione plenaria, che ha avuto luogo il 10 ottobre 1928 a Roma. « La stampa più libera del mondo intero, egli disse, è la stampa italiana. Altrove i giornali sono agli ordini di gruppi plutocratici, di partiti, di individui.... Il giornalismo italiano è libero, perchè serve soltanto una causa e un regime. È libero perchè, nell'ambito delle leggi del regime può esercitare, e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione.... Qui voglio affermare che, tolte le questioni strettamente politiche e le altre, che sono fondamentali nella risoluzione, per tutte le altre questioni la critica può liberamente esercitarsi.... Il vostro compito diventerà sempre più importante e ai fini interni e a quelli internazionali.... Occorre per questo che la stampa sia vigile, pronta, modernamente attrezzata; con uomini che sappiano polemizzare con gli avversari di oltre frontiera, con uomini soprattutto, che siano mossi non da obiettivi materiali ma da fini ideali » (1).

Le leggi che reprimono gli abusi e che disciplinano

---

(1) MUSSOLINI B., *Il giornalismo come missione*, « Scritti e discorsi », VI, 249.

L'attività della stampa quotidiana e periodica in Italia sono il r. d. 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; il r. d. 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308; la legge 31 dicembre 1925 n. 2307 e il regolamento 4 marzo 1926, n. 371. Per queste disposizioni viene abolito l'istituto del gerente responsabile e ogni giornale od altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile, che dev'essere iscritto nell'albo dei giornalisti, che è condizione generale e indispensabile per l'esercizio della professione, e deve ottenere il riconoscimento dal procuratore generale presso la corte d'appello nella cui circoscrizione viene stampato il giornale. Qualora il direttore del giornale o della pubblicazione sia un senatore o deputato, il responsabile dev'essere scelto tra uno dei principali redattori.

Ma non solo la repressione degli abusi, ove necessaria, viene praticata conforme alla nostra legislazione, ma essa prevede le misure preventive della diffida e del sequestro per parte del prefetto della provincia in vari casi, in cui l'opera del giornale possa riuscir dannosa agli interessi e al prestigio dello Stato e dei suoi organi. La legge, dà poi disposizioni riguardo allo stampatore, all'editore e ai proprietari del giornale, i quali sono civilmente responsabili in solido fra loro e coll'editore; e tutta l'attrezzatura tipografica è garanzia delle somme dovute per riparazioni, risarcimento e spese per reati commessi col mezzo della stampa.

122. Un'altra importante forma di difesa dell'ordine pubblico e della tranquilla ordinata produttività della nazione è rappresentata da quel complesso di disposizioni, che sono contenute nel codice penale e che, sotto il titolo di delitti contro la pubblica economia, comprendono un complesso di precetti e di sanzioni dettate a difesa dell'ordine e della disciplina corporativa.

Il diritto corporativo amplia la sfera di protezione dei diritti individuali e collettivi, rendendo più precise o rigorose le sanzioni. Nel codice penale attuale trovano posto figure di reato, che il codice passato non prevedeva, e che sono state costituite dalla legge, dall'ordinamento sindacale e corporativo. Gli imperativi e le sanzioni sono in rapporto coi maggiori e più precisi doveri, che sono imposti così alla proprietà come al lavoro. E all'adempimento del dovere corrisponde la più ampia e più energica tutela da parte dello Stato, che guida ed armonizza tutte le energie del sistema, ne aiuta gli scopi e ne contempera gli opposti interessi, subordinandoli agli interessi superiori della produzione.

L'istituzione della magistratura del lavoro in Italia corrisponde al divieto sanzionato di qualsiasi sistema o forma di autodifesa nell'ambiente economico; e l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle norme corporative e delle sentenze del magistrato del lavoro è garantita, oltrechè da sanzioni di carattere civile e sindacale, anche da sanzioni di carattere penale.

Il codice penale, al libro II, titolo VIII, capitolo I, tratta appunto dei delitti contro l'economia pubblica. Quelli che interessano l'ordine corporativo sono: la serrata, lo sciopero, la serrata di esercenti piccole industrie o commerci, il boicottaggio, l'arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, il sabotaggio, l'inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, l'inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro (art. 502 a 509 c. p.). Altri reati di minore gravità sono preveduti in altre disposizioni di legge.

Al sommo della scala penale dei reati contro l'economia pubblica sono quelli, che si esprimono come autodifesa. Il nostro sistema, nei conflitti di interessi tra i produttori, vieta e reprime l'uso delle armi economiche, perchè sostituisce ad esse il regolamento esercitato colla garanzia del diritto, delle leggi e degli organi dello Stato.

In regime demoliberale, mentre nessuno dubita che sia vietato agli individui, alle famiglie ed agli enti di farsi giustizia da sè, sembra invece naturale che le categorie e le classi sociali facciano valere colle proprie forze i propri diritti e che difendano i propri interessi economici esercitando quell'autodifesa, che agli individui è vietata. Contro questa tendenza e questo sistema reagisce l'ordinamento corporativo, che sottopone i rapporti e gli interessi collettivi a una rigorosa disciplina giuridica e li sottrae alle contese di parte e di classe. L'autodifesa è espressamente vietata e quello che, in regime democratico, era diritto, diviene, in regime corporativo, delitto, sia commesso dal prestatore d'opera (sciopero), sia commesso dal datore di lavoro (serrata).

Si disse che gli scioperi sono l'arma economica del lavoratore, come le serrate sono l'arma economica del capitalista. Ma sono armi false e dannose; oltre ad essere contraddittorie, sono illogiche; oltre ad essere violente, sono sleali. La lotta di classe, antiumana, antisociale, antieconomica, è unicamente mentalità rissosa, aspra, faziosa. Non è lotta, perchè non è azione, ma inazione; e non è contesa, perchè costituisce un'attitudine senza responsabilità e senza pericolo.

È giusto pertanto, in regime corporativo, considerare la pretesa arma del lavoro come un danno dal punto di vista sociale ed economico e come un delitto dal punto di vista giuridico. Prima c'era l'autodifesa perchè nessuna giuridica difesa era attuata; oggi gli organi competenti e la magistratura del lavoro risolvono le contese, in base all'equità, al diritto, alle esigenze e alle condizioni della vita. E non è più necessario adoperare la così detta arma economica del lavoratore o del capitalista, per risolvere gli stessi problemi in base all'imposizione violenta e con danno per la produzione (¹).

(¹) Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 558 e segg.

123. Presenta stretta attinenza coll'ordinamento giuridico quanto si riferisce alla funzione del governo nell'ordine amministrativo.

Come si svolge, nei rapporti tra lo Stato e i suoi organi, l'amministrazione secondo il nostro ordinamento, avremo occasione di esporre più innanzi (<sup>1</sup>), trattando dell'unità giuridica e funzionale dello Stato. Qui interessa solo far cenno della distinzione fra attività di governo nell'ordine amministrativo diretto e attività di governo nell'ordine amministrativo indiretto.

L'attività di governo nell'ordine amministrativo diretto è quella che viene sviluppata dallo Stato col mezzo dei suoi organi. Presiede allo sviluppo di questa attività la dottrina dell'impiego pubblico e quella della gerarchia amministrativa. L'attività di governo nell'ordine amministrativo indiretto è quella che viene dallo Stato sviluppata col mezzo degli enti autarchici ausiliari; presiede a questa materia la dottrina giuridica delle persone di diritto pubblico e la dottrina della gerarchia particolare (<sup>2</sup>).

La politica e la legislazione nazionale hanno provveduto, come era necessario, a due esigenze impellenti: *a)* creare gli organi, gli enti e gli istituti, i quali assicurino alla nazione la continuità dell'indirizzo politico e l'unità delle funzioni amministrative; *b)* costituire un organismo di funzionari, i quali, per la loro educazione per le loro tendenze, per lo spirito e per la volontà, siano tali da assicurare la prosecuzione e il conseguimento degli scopi, che la rivoluzione si è proposti.

Alla prima necessità si è provveduto presso di noi coll'organizzazione degli enti e delle amministrazioni provinciali e comunali, le quali attualmente sono dirette dalla combinata attività di elementi distinti, ma

(<sup>1</sup>) Vedi più sopra n. 220 e segg.

(<sup>2</sup>) Vedi più sopra n. 114.

cospiranti all'identico fine ed ispirati da comuni precise direttive. Nelle provincie funzionano il prefetto, il preside della provincia col rettorato provinciale e il segretario federale del partito nazionale fascista col direttorio. Nei comuni funzionano il podestà colla consulta comunale e il segretario del partito col direttorio locale.

Il prefetto della provincia nell'ordinamento fascista, conforme alla legge 3 aprile 1926, n. 1660, non ha più solo il carattere del rappresentante del governo; ma, nel limite delle sue attribuzioni, riveste la figura del funzionario, il quale ha missioni delicatissime di sorveglianza, di controllo e, occorrendo, anche di iniziativa, per tutto il vasto complesso della vita provinciale. Le attribuzioni dei prefetti sono state opportunamente estese; ed essi provvedono ad assicurare, in conformità colle generali direttive di governo, unità d'indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e invigilandone i servizi.

Nello stesso ambiente e per gli scopi di amministrazione indiretta funzionano il preside della provincia e il rettorato provinciale per la parte amministrativa in base alla legge 27 dicembre 1928, n. 2962, accanto ai quali, per la parte economica e produttiva, esistono i consigli provinciali dell'economia corporativa (1). Per la disciplina politica e sociale, come per tutte le altre attività, che attengono alle particolari direttive del partito nazionale fascista, esiste nella provincia il segretario federale del partito col direttorio provinciale. Il segretario, in accordo cogli altri enti e, primo fra tutti, col prefetto come rappresentante del governo, cura ed esegue tutte le provvidenze, che sono inerenti all'attività del partito.

Con attribuzioni, che, fatte le dovute proporzioni,

---

(1) Vedi Bortolotto G. *Politica corporativa*. Milano 1937 n. 130.

sono analoghe a quelle del prefetto della provincia, esiste nell'ambiente comunale il podestà, che è il funzionario del governo e l'amministratore del comune. Esso, insieme alla consulta comunale, provvede all'amministrazione, ma cura anche, d'accordo col segretario del partito e col direttorio, la continuità e la precisione dell'indirizzo politico anche nei piccoli centri, conforme alle direttive, che vengono impartite dalle superiori autorità.

L'istituzione dei podestà e delle consulte comunali venne regolata con le leggi 4 febbraio 1926, n. 237 e col r. d. l. 3 settembre 1926, n. 1910, convertito in legge 2 giugno 1927, n. 957 e integrato col r. d. 27 ottobre 1927, n. 2059, contenente le norme per la costituzione delle consulte municipali.

L'essenziale riforma che è stata praticata, in conformità colle direttive e colla disciplina generale che presiedono alla vita dello Stato, è rappresentata dalla soppressione del sistema elettoralistico nella costituzione delle rappresentanze delle provincie e dei comuni.

Il podestà esercita le funzioni demandate in passato al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale; la consulta municipale ha funzioni puramente consultive, poichè la responsabilità dell'amministrazione spetta sempre al podestà.

124. Ma un regime autoritario, gerarchico e totalitario ha bisogno di un complesso di funzionari, i quali diano tutte le garanzie di seguire le direttive politiche, che sono state disposte e segnate. Di fronte alla sovranità e alla supremazia dello Stato fascista è reso più forte il compito e più rigoroso il dovere del funzionario, che assume ed esercita una parte di questa supremazia. Così ai funzionari spettano doveri di obbedienza, di segreto, di subordinazione gerarchica, di residenza; essi debbono adempiere con scrupolo e con assiduità, alle attribuzioni del proprio ufficio; ed è loro imposto di non

far parte di associazioni senza autorizzazione, sotto minaccia di sanzioni disciplinari di vario grado e natura, fino alla dispensa dal servizio.

L'istituto della dispensa dal servizio venne disposto colla legge 24 dicembre 1925, n. 2300, che ebbe, all'inizio, carattere temporaneo e fu poi resa definitiva col r. d. 6 gennaio 1927, n. 57. Fra i motivi di dispensa dal servizio vi ha quello dell'incompatibilità politica, esteso, con r. d. l. 13 gennaio 1927, n. 38, agli insegnanti delle università e col r. d. l. 30 gennaio 1927, n. 214 ai funzionari degli enti autarchici. Ed è una forma di incompatibilità, ad un tempo, di politica e di razza quella recentemente disposta che bandisce i cittadini italiani di razza ebraica in via assoluta dalle scuole e dagli istituti di insegnamento.

Indipendentemente da queste speciali disposizioni, il governo, per le disposizioni generali emanate nei confronti di tutti i funzionari dello Stato, ha facoltà di dispensare dal servizio l'impiegato, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia d'un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del governo e dello Stato.

Vi ha pertanto una condizione, per il funzionario fascista, che supera la funzione, che gli è stata affidata, e la disciplina, che egli deve costantemente osservare; ed è la condizione, che riguarda, soprattutto, la sua posizione di cittadino della nazione, che si è messo al servizio dello Stato. Il funzionario e, in genere, tutti coloro, che appartengono alla pubblica amministrazione, non soltanto debbono assolvere con regolarità e con diligenza i loro speciali doveri di ufficio, ma debbono altresì esplicitare ogni loro attività sotto qualsiasi forma, con intima convinta devozione allo Stato. In altre parole, essi debbono, come tutti i cittadini, professare una sincera fede morale e politica dal punto di vista nazionale.



non solo, ma, per poter assumere regolarmente le funzioni attinenti all'impiego pubblico, vale a dire per poter essere ammessi ai pubblici concorsi, gli aspiranti debbono certificare di essere iscritti al partito nazionale fascista.

Ciò conferisce al rapporto d'impiego un carattere speciale; e la funzione diviene come una milizia, che si adempie con dignità e con coscienza, portando ossequio a un'esigenza spirituale di carattere superiore. L'attitudine del funzionario contrastante coll'anima nazionale è una frequente apparizione in regime di libertà democratica. Essa è la più triste e la più pericolosa, poichè può avvenire che chi amministra il potere pubblico e deve tutelare il pubblico interesse, di fronte al conflitto tra tale interesse pubblico e i propri contrari convincimenti, lasci prevalere questi con danno della sua funzione. In tale condizione non è più possibile alcun rapporto d'impiego pubblico; e si comprende agevolmente come una sanzione in questi casi sarebbe inefficace, perchè non risolverebbe l'incompatibilità fra lo Stato e il suo organo; si impone pertanto la dispensa dal servizio.

125. Nel regime fascista, la giurisdizione ha assunto compiti importantissimi. Sottratto alle pregiudiziali privatistiche di un tempo, il potere giurisdizionale entra in contatto colla collettività, della quale viene a conoscere e a disciplinare i più interessanti problemi. Della funzione della giurisdizione in sede di magistratura del lavoro, verremo trattando più innanzi; qui, sulla giurisdizione in generale, accenniamo alla sua funzione costituzionale e al suo sviluppo nello Stato fascista.

Nel nostro regime, più e meglio che in qualsiasi altro, la giurisdizione ha funzione di garanzia, poi che provvede al mantenimento degli interessi comuni entro i giusti limiti forniti dal diritto e determina, qualora ricorrano le circostanze, così il principio della legittimità della san-

zione nella sua essenzialità astratta, come quello della legittimità nella sua effettuazione concreta.

La giurisdizione, oltre che sotto quello giuridico, va considerata sotto l'aspetto politico-sociale; e allora essa dà l'idea di un'attività, che non è solamente mezzo di tranquillità, ma anche mezzo di educazione, col mantenere la proporzione fra uomo e uomo, fra il cittadino e l'autorità.

Per quell'armonica rispondenza, che esiste fra gli ordini giurisdizionali e quelli politici, non è lecito altrimenti considerare l'attività della magistratura se non in rapporto costante colla normale vita della società. E quel regime, che è garantito dagli ordini politici, si riflette nel campo del processo e della giurisdizione, spiegando le prerogative, da un lato, della potestà sovrana, dall'altro, del cittadino e fornendo del pari ragione e regola allo svolgimento di tutte le attività, quando sieno con equilibrio dirette allo scopo finale di comune vantaggio, avendo mantenuto rispetto ai particolari interessi.

Formulata la dottrina del processo giurisdizionale come un rapporto di diritto, derivano da essa tutti i postulati di carattere ad un tempo giuridico e politico, che assicurano la tutela degli interessi particolari e di quelli generali e il regolare svolgimento della funzione del magistrato, tanto di fronte all'interesse dello Stato, quanto a quello degli enti collettivi e dei singoli individui.

La dottrina del fascismo, potentemente innovando su tutto quanto rappresenta ripartizione e proporzione delle attività pubbliche, ha creato un interessante ambiente funzionale della giurisdizione, per fare di essa, oltre che una valida ed energica interprete e applicatrice del diritto esistente, un solerte potere ausiliario nel campo di formazione della norma giuridica e del regolamento dei rapporti tra gli individui e gli enti sociali.

Così la decisione del giudice acquista speciale caratteristica importanza, perchè non solo può costituire un elemento regolatore dei rapporti giuridici sulla base d'un dettato di legge o d'una norma contrattuale, ma costituisce talvolta un dettame che, per sè stesso è regolatore di rapporti, che risultano sforiniti di normale disciplina, alla stessa guisa della legge ovvero del contratto, realizzando così non solo una difesa costante, ma una valida integrazione dell'ordinamento giuridico.

Pertanto la giurisdizione assolve più compiutamente, nel nostro regime, il proprio compito che si concreta nella difesa del diritto; del diritto, considerato ed inteso piuttosto come forza imperativa di legge che come diritto singolarmente e soggettivamente considerato. Perchè, se pur, come è logico, la giurisdizione deve assolvere il compito di difendere gli interessi dei singoli, e di garantire la libera esplicazione della loro attività, la nostra concezione dello Stato e del diritto conferisce al potere giurisdizionale il carattere di presidio della validità della legge e di difesa dell'autorità dello Stato (1).

126. La riforma del codice civile e del codice di commercio ha richiesto un più lungo e maturo studio e un maggiore periodo di tempo di quello che non sia stato richiesto dalla riforma del codice penale.

Il primo libro del codice civile è stato pubblicato in forma semplice e solenne il giorno 18 dicembre 1938, nella giornata della madre e del fanciullo, quasi a dare il crisma del maggior prestigio a quel complesso di disposizioni, che con maggior cura disciplinano e garantiscono l'esistenza, la persistenza, la intangibilità della società familiare. Gli altri libri del codice, la cui elaborazione è ormai giunta a un maturo stadio di svi-

(1) Vedi BORTOLOTTO G.. *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. II, p. 827 e segg.

luppo, saranno ben presto pubblicati ed entreranno in vigore.

Si nota, anche nel codice del diritto privato, un accentuarsi dell'elemento sociale, anzi meglio dell'elemento nazionale del diritto, nel senso della coordinazione degli interessi degli individui e delle collettività e della subordinazione di tutti all'interesse generale della nazione.

I criteri generali seguiti in quest'opera di riforma sono, in sostanza, quelli stessi che ispirarono la riforma dei codici penali e che hanno costituito la guida costante di tutte le trasformazioni attuate dal fascismo nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Senza distruggere le nostre millenarie tradizioni giuridiche, patrimonio prezioso ed inconfondibile della razza italiana, ma anzi ravvivandole e valorizzandole, la riforma ora attuata presenta innovazioni notevoli così dal lato tecnico, come da quello politico. Sotto il primo aspetto, sono stati utilizzati i risultati cospicui conseguiti dalla nostra scienza giuridica dal 1865 ad oggi, per modificare e rimodernare disposizioni ormai anacronistiche. Sotto il profilo politico è la nuova dottrina del fascismo che penetra largamente nel codice e lo trasforma nei suoi istituti ed ancora più nel suo spirito vivificatore. Non è più l'individualismo ispirato dalla rivoluzione francese che ha caratterizzato il codice Napoleone, specialmente dove questo si allontanò dagli istituti giuridici romani elaborati dal diritto comune ad opera dei giureconsulti italiani, ma è il senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti, e quindi egoistici dei singoli, a quelli preminenti dello Stato, in cui si concentra e si concreta l'organizzazione politica, giuridica ed economica della nazione.

Profondamente innovato tutto lo spirito informatore del codice, anche le norme del vecchio codice, che sono state mantenute, vengono necessariamente ad assumere

riflessi nuovissimi nella loro interpretazione ed applicazione, perchè interamente mutata ne risulta la ragione giustificativa, la quale non è più essenzialmente la tutela dell'individuo, bensì sempre ed in ogni caso la protezione dell'interesse generale della comunità nazionale.

## 2. - LO STATO E L'ECONOMIA

### A) *La dottrina corporativa.*

SOMMARIO. — 127. La dottrina corporativa e i produttori. — 128. Il produttore e la collaborazione delle energie produttive. — 129. L'ordinamento corporativo. — 130. Individuo, collettività e Stato nell'ordine economico. — 131. La Carta del Lavoro. — 132. La fine del capitalismo. — 133. Capitalismo marxismo e corporativismo. — 134. Dottrine economiche e dottrine corporative. — 135. I valori economici fondamentali. La proprietà e il capitale. — 136. La funzione sociale della proprietà, l'iniziativa e la responsabilità. — 137. Il lavoro. — 138. Il salario. — 139. Produzione, consumo e risparmio.

127. La dottrina corporativa è la dottrina fascista dell'economia e dei valori economici della vita <sup>(1)</sup>. Abbiamo accennato dianzi come il corporativismo <sup>(2)</sup>, prima ancora di esistere come complesso di istituti, esistette ed esiste come direttiva e come norma di vita soli-

---

DOTTRINA (\*). — ACITO A., *Corporazione e sindacati nella storia, nello Stato e nei partiti politici*, Milano 1925; AMOROSO L., *L'ordine corporativo* « Riv. di stat. econ. e finan. », 1934, 1006; ID., *Dal liberalismo al fascismo* « Lezioni di metafisica economica », Roma, 1929; AMBROSINI G., *Sindacati, Consigli tecnici e parlamento politico*, Roma, 1925; AMBROSINI V., *Economia e politica nello Stato corporativo*, « Lo Stato corporativo », 1933, I, p. 31, 37; ANDRETTA A., *I sindacati fascisti*, Venezia, 1929; ANSELMINI A., *Il movimento sindacale e il suo riconoscimento da parte dello Stato*, « Atti » del Secondo

---

(1) Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, p. 115 e segg.

(2) Vedi più sopra n. 10.

(\*) Per più ampia rassegna di dottrina, veggansi i volumi di questa collezione, che trattano particolarmente della materia: BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937; ID., *Diritto corporativo*, Milano, 1938.

daristica nell'ambiente morale, sociale ed economico, per poi realizzarsi nell'ambiente politico dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Esso designa un particolare modo d'essere del fenomeno associativo, concepito dal fascismo ed attuato nell'organizzazione dello

Convegno nazionale per gli studi di politica estera, Milano, 1938; ID., *Panorama corporativo dell'autarchia*, «Politica sociale», novembre 1937; ARENA C., *Lo Stato e l'organizzazione del lavoro*, «Atti» del Secondo Convegno nazionale per gli studi di politica estera, Milano, 1938; ID., *Problemi italiani del lavoro*, Roma, 1927; ID., *Corporazione ed espansione economica*, «Il diritto del lavoro», 1928, p. 615; ID., *La dinamica del sistema corporativo*, Pisa, 1933; ID., *La Carta del lavoro. Schema dell'ordine corporativo*, Milano, 1938; ID., *Nuove tendenze dell'organizzazione giuridica del lavoro*, Roma, 1935; ARDUINI E., *Corso teorico pratico di economia e di legislazione sociale*, Brescia, 1930; ARIAS G., *Economia corporativa. Critici ed interpreti*, Firenze, 1930; ID., *L'economia nazionale corporativa*, Roma, 1929; ID., *L'economia sociale corporativa nella storia del pensiero politico*, «Atti» del II Convegno di studi sindacali e corporativi, Ferrara, 1932; ID., *L'ordinamento corporativo e l'economia nazionale*, «Atti» del I Convegno di studi sindacali e corporativi, Roma, 1930; ID., *Stato fascista e Stato corporativo*, «Gerarchia», an. VIII, 1928, n. 6; ID., *La Carta del lavoro commentata*, «Gerarchia», an. IX, 1929, p. 468; ID., *I poteri della corporazione*, «Il Popolo d'Italia», 11 novembre 1933; ARIMATEI L., *Esperienza corporativa*, «L'industria lombarda», 1929, n. 10, p. 1; ASSANTE A., *Dal sindacalismo alla corporazione*, Napoli, 1934; AZZOLINI V., *Economia mondiale ed economia italiana nel 1935*, «Rassegna italiana», aprile 1936; BALLARINI F., *Dal liberalismo al corporativismo*, Torino, 1935; BARASSI L., *Le qualifiche del lavoratore*, «Diritto del lavoro», 1931, I, 113; BARBERO D., *Il contratto tipo nel diritto italiano*, Milano, 1935; BARUCHELLO M., *Politica dell'artigianato*, Roma, 1935; BIAGI B., *Il sindacato nello Stato corporativo*, «Politica sociale», luglio 1933; ID., *La corporazione*, «Gerarchia», an. XIII, 1933, p. 355; ID., *Lo Stato corporativo*, «Gerarchia», an. XIII, 1933, p. 619; BOCCINI L., *La proprietà privata nello Stato corporativo*,

Stato attraverso l'ordinamento giuridico; ma esso è una realtà, che investe tutta la vita, tutte le organizzazioni, tutta la funzione dello Stato. Il corporativismo pertanto non si limita alle associazioni professionali, ma sono anche manifestazioni, espressioni e realizzazioni del corpora-

«Bibl. fasc.», 1935, p. 143 e segg.; BORGATTA G., *Il primo decennio della politica economica del fascismo*, «Lo Stato», 1932, an. III, p. 724; BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931; ID., *Le categorie produttive nell'ordinamento corporativo*, Roma, 1936; ID., *Politica corporativa*, Milano, 1937; BOTTAI G., *L'economia fascista*, Roma, 1929; ID., *Significato della Carta del lavoro*, «Gerarchia», an. VII, 1927, n. 5; ID., *L'idea corporativa*, «Oratori del giorno», settembre 1928; ID., *Esperienza corporativa*, Roma, 1929; ID., *Partito e sindacati*, «Critica fascista», 1929, n. 3, p. 58; ID., *La concezione corporativa dello Stato*, «Arch. di studi corp.», 1930, v. I, p. 7; ID., *L'ordinamento corporativo nella funzione dello Stato*, «Atti» del I Convegno di studi corporativi, Roma, 1930; ID., *Politica e scienza economica nella concezione corporativa*, Roma, 1930; ID., *L'idea corporativa nel mondo moderno*, «Educaz. fascista», 1932, n. 2; ID., *L'ordinamento corporativo*, Milano, 1936; ID., *L'economia fascista*, Roma, 1930; ID., *Le corporazioni*, Milano, 1935; BRUCCULLIERI A., *Intorno al corporativismo*, Roma, 1934; BRUGHIER G., *Il corporativismo e gli economisti italiani*, «Arch. di studi corporativi», 1936, I, 56; CAPOBIANCO G. L., *Sindacalismo e diritto*, Milano, 1929; CAPODAGLIO G., *Rischio e profitto in economia corporativa*, Roma, 1935; CARLI F., *Premesse di economia corporativa (Corporazione di ciclo produttivo)*, Pisa, Nistri, 1929; ID., *Teoria generale dell'economia politica nazionale*, Milano, Hoepli, 1931; ID., *La Corporazione nazionale*, in «Commercio», agosto 1931; ID., *Le crisi economiche e l'ordinamento corporativo della produzione*, «Relazione al Convegno di Ferrara», maggio 1932; ID., *La corporazione di categoria (Stato)*, aprile 1933, ID., *L'economie commerciale dans le régime corporatif*, «Revue économique international», avril 1932; ID., *Il capitalismo nell'ordine corporativo*, «Politica sociale», marzo 1933; ID., *Il problema dei rapporti fra etica ed economia in alcuni tipi di dottrine*, «Arch. di studi corpo-



tivismo il partito nazionale fascista e le associazioni dipendenti; il primo come unità politica, il secondo come solidarietà sociale (1).

Nel campo, di cui trattiamo in questo capitolo, il principio corporativo viene ad aderire pienamente al-

---

rativi », 1936, III, 199; CICERO A., *La creazione corporativa del fascismo*, Venezia, 1935; COSTAMAGNA C., *Politica ed economia*, « Lo Stato », 1930, p. 562; ID., *Il principio corporativo dello Stato fascista*, in « Le Corporazioni », a cura di Economia italiana, Roma, 1935; ID., *Dal sindacato alla corporazione*, Roma, 1928; CURCIO C., *Il principio corporativo nell'ordine sociale*, « Le Corporazioni fasciste », Milano, 1935; D'AMBROSIO M. A., *Economia politica corporativa*, Roma, 1930; DEGLI ESPINOZA A., *La forma e la sostanza dell'economia, l'autarchia*, « Il Lavoro fascista », 29 dicembre 1937; DEL GIUDICE R., *Problemi del lavoro*, Roma, 1937; DEL VECCHIO GIORGIO, *Diritto ed Economia*; DE MATTEI R., *Miti politici e fatti economici*, « Educ. fascista », 1928, p. 335; DE MICHELIS G., *Dalle aspirazioni socialiste alle attuazioni corporative*, « Gerarchia », luglio 1937; ID., *Alimentazione e giustizia sociale*, Roma, 1937; DE STEFANI A., *L'ordine economico nazionale*, Bologna, 1935; ID., *Il fattore spirituale nella dinamica corporativa*, « Arch. di studi corpor. », 1936, I; ID., *L'ordine economico nazionale*, Bologna, 1937; DI GIACOMO G., *Il fascismo e i sindacati degli intellettuali*, Roma, 1928; DI MARCANTONIO A., *La Corporazione. Natura e funzioni*, Milano, 1938; DI MARZIO C., *Morte dell' homo oeconomicus*, « Bibl. fascista », 1935, 987; DONATI B., *Trilogia e unità del corporativismo*, in « Corso di cult. corp. », Modena, 1933; ERCOLANI G., *Gli istituti corporativi dello Stato fascista*, Roma, 1934; FANELLI, *Saggio sul corporativismo fascista*, Roma, 1933; ID., *Saggi sul corporativismo fascista*, Roma, 1933; FANTINI O., *La politica economica del fascismo*, Roma, 1929; ID., *Il lavoro in regime fascista*, « Universalità fascista », aprile 1935; ID., *Autarchia economica e politica alimentare*, Firenze, 1937;

---

(1) BOTTAI G., *Lo Stato corporativo*, in « Diritto del Lavoro », novembre 1937.

l'ambiente dell'economia e delle attività produttive; e, reagendo ai sistemi capitalistici della libera concorrenza e ai sistemi socialisti della lotta di classe, si esprime colla piena esplicazione del principio della collaborazione e della produttività. Tale principio si rivolge alla massa

---

FERRI G., *Il sindacato fascista nel diritto pubblico* « Il dir. fasc. », 1935, p. 27; FERRI C. E., *La corporatività*; ID., *Lo Stato e i prezzi nel sistema corporativo*, Roma, 1930; ID., *Giudizio edonistico e giudizio corporativo*, Milano, 1930; ID., *Relazioni economiche coll'estero e politica commerciale nell'ordinamento corporativo*, « Atti » del II Convegno di studi sindacali e corporativi, Ferrara, 1932; FRACCADORI A., *Evoluzioni del principio di autarchia*, Roma, 1938; FLORA F., *La politica economica e finanziaria del fascismo*, Milano, 1923; FONTANELLI L., *Logica della corporazione*, Roma, XII; FOSSA D., *Dal sindacalismo romantico al diritto corporativo*, Bologna, 1931; FOSSATI A., *Corso di storia economica*, Torino, 1934; FOVEL M., *Corporazioni, costi, prezzi e consumatori*. Ed. Nuovi Problemi, an. XIII; FOVEL N. M., *Politica economica ed economia corporativa*, « Diritto lav. », 1929, p. 207; ID., *Economia e corporativismo*, Ferrara, 1929; ID., *Principii economici: individualismo, statismo, corporativismo* « Lo Stato », 1930, p. 553; GIANTURCO M., *L'Italia e l'organizzazione internazionale del lavoro*, Roma, 1928; ID., *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*, Genova, 1926; ID., *Il secolo della corporazione*, « Riv. del lavoro », 1938, p. 45; GRECHI A., *Considerazioni critiche sulla nozione di economia corporativa*, « Dir. lavoro », 1931, 691; ID., *Proprietà e contratto sulla evoluzione del diritto del lavoro*, Firenze, 1935; GOBBI U., *Scritti vari di economia*, Milano, 1934; JANNELLI M., *La proprietà nell'autarchia*, « Il Popolo d'Italia », 2 giugno 1938; LANTINI F., *Autarchia*, « Rassegna italiana », gennaio 1938; ID., *La politica economica italiana nell'anno XII*, « Civiltà fascista », Torino, 1934; ID., *Il metodo per realizzare l'autarchia*, « Riv. del lavoro », 10 aprile 1938; LANZILLO A., *Lo Stato nel processo economico*, Padova, 1936; LIVERANI F. A., *L'organizzazione sindacale dalle sue prime forme all'ordinamento corporativo italiano*, Milano, 1930; LOJACONO L., *La civiltà corporativa*, in « Le Corporazioni », a cura di Eco-

educata dall'ordine morale ed organizzata dall'ordine sociale, e la considera e la disciplina nella sua fase e nella sua funzione attiva. Così « lo Stato fascista rivendica a sè anche il campo dell'economia, e, attraverso le istituzioni corporative, sociali, educative, da lui create, il senso dello Stato arriva sino all'estreme propaggini e

nomia italiana, Roma, 1935; LOLINI C., *Dall'economia claudicante all'economia corporativa*, Roma, 1934; LONGHITANO R., *Orientamenti corporativi*, « Bibl. fasc. », 1936, 183; LURASCHI A., *L'Italia e il suo pane*, Roma, 1935; MAGGIORE G., *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico*, « Dir. del lavoro », aprile-maggio 1928, p. 126; ID., *La più alta giustizia sociale*, « Politica sociale », aprile 1936; MAGNI E., *Economia statale nazionale nello Stato fascista*, Novara, 1938; MANNARINI L., *Autarchia*, Bari, 1937; MANUNTA U., *Ricerca del sindacato*, Roma, an. XIII; MASSIMINO R., *Il concetto del produttore nella Carta del lavoro*, « Il Lavoro fascista », 4 maggio 1937; MARAVIGLIA M., *Unificazione corporativa*, « La Tribuna », 8 luglio 1934; MARIANO L., *Associazioni sindacali. Compendio di amministrazione e ragioneria*, Bari, 1932; MAZZONI G., *L'ordinamento corporativo*, Padova, 1934; MEDICI L., *Origini e fondamenti dell'economia corporativa*, Roma, an. XIII; MICELI G. D., *Autarchia economica*, « La Piazza », 20 maggio 1937; MICHELS R., *Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche*, Bologna, 1932; MINUNNI I., *Piena giustizia sociale*, « La Tribuna », 1 maggio 1937; MOSSA, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, 1935; NAPOLITANO G., *Corso di economia corporativa svolto sui principii della Carta del lavoro*, Roma, 1928; ID., *La nozione di « economia corporativa »*, « Dir. lav. », 1928, p. 58; ID., *Teoria e fatti economici corporativi*, « Dir. lav. », 1928, p. 218; ID., *Principii di economia corporativa*, Roma, 1930; NASTI A., *Sviluppi corporativi dell'anno XII*, « Civiltà fascista », Torino, 1934; ID., *Stato fascista Stato corporativo*, « Educ. fascista », an. VIII, ottobre 1930; NOTO SARDEGNA G., *La dottrina dello Stato e dei sindacati*, Palermo; OLIVETTI A. O., *Il sindacalismo come filosofia e come politica*, Milano, 1924; PANUNZIO S., *Il sindacato e la corporazione*, « Politica sociale », agosto 1937; ID., *Per la storia del sindacalismo fascista*, Roma, 1933; ID., *Origini e*

nello Stato circolano, inquadrare nelle rispettive organizzazioni, tutte le forze politiche, economiche, spirituali della nazione» (1). Infatti, appare ovvio che, se un ordinamento giuridico esiste, esso deve comprendere anche il campo del lavoro, dell'economia e delle energie produttive, costituite e organizzate in unità (1).

*sviluppi storici del sindacalismo fascista*, in «Corporazioni fasciste», Milano 1935; ID., *Stato e sindacati*, «Riv. intern. di fil. del dir.», 1928; ID., *Sindacalismo*, in «Civiltà fascista», Torino, 1928; ID., *Riconoscimento rivoluzionario dei sindacati*, in «Dir. del lavoro», Roma, 1927; PAVESI M., *Economia corporativa e dottrine realiste*, Bologna, 1929; PERGOLESI F., *Il lavoro nelle costituzioni contemporanee*, «Atti» del Secondo Convegno per gli studi di politica estera, Milano, 1938; PIERRO M., *Il sindacato professionale in regime corporativo*, Roma, 1928; PIGHETTI G., *Sindacalismo fascista*, Milano, 1924; RANELETTI O., *Lo Stato e i sindacati*, «Politica», 1920; POR O., *Materie prime ed autarchia*, Roma, 1937; RAZZA L., *La corporazione dello Stato fascista*, Roma, 1934; ROCCO ALFREDO, *Crisi dello Stato e sindacati*, «Politica», dicembre 1920; ROGGERO S., *Fascismo e lavoro*, Genova, 1935; RONCHI E., *Mussolini economista della rivoluzione*, Roma, 1932; ROSBOCH E., *La crisi della civiltà europea*, Roma, 1930; ID., *Economia fascista e produzione*, «Dir. lavoro», 1929, 83; ROSSONI E., *Il lavoro nel fascismo e nel bolscevismo*, «Civiltà fascista», aprile 1937, p. 216; SANCETTA C., *Caratteri delle funzioni delle corporazioni*, «Riv. del lavoro», 1938, n. 3-5; SETTE F., *Il sindacato nello Stato fascista italiano*, «Giust. lavoro», 1930, p. 1; SPIRITO U., *La critica della economia liberale*, Milano, 1930; ID., *I fondamenti della economia corporativa*, Milano, 1930; TASSINARI, *Scienza economica e corporativismo*, «Riv. ital. di scienze economiche», 1935, I; VALLE O., *Sindacalismo fascista*, Firenze, 1926; VITO F., *Economia ed Etica*, Milano, 1935; VOLPICELLI A., *Corporativismo e scienza giuridica*, Firenze, 1934; ZANGARA V., *I sindacati e lo Stato*, Roma, 1929; ID., *Rivoluzione sindacale* Roma 1931.

(1) MUSSOLINI R., *Dottrina*, II, 11.

(\*) Vedi più innanzi n. 140 e segg.

La dottrina corporativa in economia cura l'organizzazione e la disciplina dei produttori e dei valori produttivi. Le democrazie e il socialismo si sono sempre affaccendati intorno al problema della distribuzione della ricchezza; la dottrina corporativa pone in prima linea il problema della produzione della ricchezza e vincola ad esso tutte le forze della nazione.

L'uomo, nel campo economico, ci appare e deve essere studiato come elemento produttore, legato al proprio lavoro. L'uomo possiede, oltre all'attributo della spiritualità, che ne fa un valore morale, e della socialità, che ne costituisce un valore sociale, l'attributo della produttività, che ne fa un valore economico. Produttività, quale viene intesa dalla nostra dottrina, come attività determinatrice d'un rendimento economicamente valutabile, sia nel campo del lavoro manuale, sia nel campo del lavoro organizzativo, industriale, della tecnica e dell'intelletto. In questo senso è raro trovare un individuo, che si possa dire assolutamente « improduttivo ». La produttività è, del resto, un attributo necessario dell'individuo, che vive nell'ambiente organizzato, perchè, con esso, egli provvede alla conservazione dell'esistenza. Così la vita dell'uomo, per essere produttiva, deve esprimersi come lavoro, che trasforma le cose e le energie in rendimento economicamente valutabile, come produzione e come ricchezza (1).

**128.** Un produttore, in sistema corporativo, può essere definito « un valore della vita sociale ed economica »; e questa definizione si ricongiunge a quella, che

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 52.

« Quando dico produttori non intendo soltanto gli industriali o datori di lavoro; intendo anche gli operai. Il fascismo stabilisce uguaglianza verace e profonda di tutti gli individui di fronte al lavoro e di fronte alla nazione. La differenza è soltanto nella scala e nell'ampiezza delle singole responsabilità » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 129).

noi abbiamo dianzi dato di valore della vita in genere <sup>(1)</sup>, ma maggiormente precisa il concetto di rendimento, come valore e attività economica. Il giornale di Benito Mussolini, Il Popolo d'Italia, venne denominato, all'inizio, «organo dei combattenti e dei produttori»; il che costituiva l'espressione d'un indirizzo mentale, d'un programma e d'una disciplina di vita, che avrebbero dovuto, anche nel campo economico, e principalmente in esso, addivenire ad un totale e pieno rinnovamento.

I produttori rappresentano le grandi masse, che vivono ed operano in unità, perchè, mentre le altre dottrine legano l'economia e l'attività produttiva ad interessi di classe, la dottrina corporativa li lega agli interessi della nazione e risolve il problema in forma totalitaria. Pertanto, nella dottrina corporativa, all'idea della produttività va compagna l'idea della solidarietà e della collaborazione fra le categorie produttive; il che vuol dire che la nostra dottrina è, ad un tempo, antiborghese e antiproletaria. A conferma della direttiva antiborghese stanno le parole del Duce: «*Se la borghesia crede di trovare in noi dei parafulmini, s'inganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro..... vogliamo abituare le classi operaie alla capacità direttiva, anche per convincerle che non è facile mandare avanti un'industria o un commercio..... combatteremo il retroguardismo tecnico e spirituale*» <sup>(2)</sup>. Ma parimente la nostra dottrina corporativa è nettamente avversa alla tendenza proletaristica, che riconosce diritti e capacità produttiva solo al prestatore d'opera, mentre il nostro regime riconosce tali diritti e tale capacità a tutti gli elementi, i quali prendono parte attiva allo sviluppo delle imprese produttive <sup>(3)</sup>.

Nel sistema corporativo sono produttori i datori di lavoro, i prestatori d'opera e i tecnici. Il datore di lavoro

(<sup>1</sup>) Vedi più sopra n. 17.

(<sup>2</sup>) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 1.

(<sup>3</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 181 e segg.

è il produttore, al quale spetta l'iniziativa, l'organizzazione, la direzione e la disciplina dell'attività produttiva, della quale egli è responsabile di fronte allo Stato. Il prestatore d'opera è il produttore, il quale svolge attività retribuita sotto la direttiva e la disciplina fissata, quale collaboratore dell'industria. Il tecnico è il produttore, che fornisce l'attività artistica o scientifica e l'esperienza pratica, per l'organizzazione dei sistemi di lavoro e lo sviluppo dei processi produttivi.

I datori di lavoro forniscono il capitale e l'iniziativa, sono soggetti responsabili e rappresentano l'elemento direttivo; i lavoratori forniscono l'opera manuale, hanno i doveri della disciplina, costituiscono la collaborazione del capitale e rappresentano l'elemento operaio; la tecnica fornisce i risultati dello studio, delle indagini, dell'esperienza, ne cura le applicazioni all'attività attuale, ha il dovere di concorrere alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza, delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo (1).

Questi elementi produttivi operano in unità ed in collaborazione.

129. Ed, in verità, non si può, senza spezzare l'unità del processo produttivo e senza danneggiare, in ultima analisi, la produzione, allontanare il capitalista dal lavoratore e dal tecnico dell'industria. Per questo la dottrina corporativa dell'economia, che attua il sistema collaborazionistico fra le classi, abolendo ogni antagonismo, non fa che riprendere le naturali istintive tendenze degli uomini e delle masse, che, come spiritualmente sono portati verso la fraternità e la concordia anzichè all'inimicizia, altrettanto socialmente ed economicamente sono portati alla solidarietà, alla collabora-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 186 e segg.

zione anzichè all'antagonismo e alla contesa. Ma questa organica unità e disciplina non si può raggiungere se non si pone anche in questo ambiente produttivo un vincolo spirituale tra i valori.

Il principio fascista e corporativo della solidarietà, della collaborazione, della produttività e del rendimento, è essenziale per la vita economica della nazione. Agli operai di Dalmine, che Benito Mussolini aveva visitato in tempi che parevano oscuri e che tuttavia non impedivano ad essi di issare il tricolore, simbolo della patria, sulle ciminiere dello stabilimento in piena efficienza materiale e morale, egli, dopo cinque anni, il 27 ottobre 1924, rivolse le seguenti parole: « Voi sapete quello che io penso: ritengo che tutti i fattori della produzione sono necessari: necessario è il capitale, necessario è l'elemento tecnico, necessaria è la maestranza. L'accordo di questi tre elementi dà la pace sociale; la pace sociale dà la continuità di lavoro; la continuità di lavoro dà il benessere singolo e collettivo. Fuori di questi termini, ve lo dico con assoluta schiettezza, fuori di questi termini non vi può essere che rovina e miseria » (1).

**130.** Anche nel campo economico vengono in considerazione i tre elementi e valori fondamentali della vita organizzata: l'individuo, la collettività e lo Stato. Anche nell'ambiente economico, anzi soprattutto in questo ambiente, il rapporto o l'antitesi diretta fra l'individuo e lo Stato dev'essere corretto e temperato dall'esistenza e dal riconoscimento di altri elementi, che rappresentano la collettività.

Il nostro ordinamento riconosce appunto l'esistenza degli enti intermedi e reintegra nella complessa vita nazionale i loro importanti interessi e scopi. Infatti nella vita sociale ed economica vi sono anche altri interessi

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 327.



diversi da quelli degli individui; questi interessi collettivi coesistono cogli interessi dei singoli, li comprendono e li completano; e la funzione dello Stato dev'essere rivolta alla combinata, equilibrata ed armonica coesistenza di tutti gli interessi individuali, collettivi e generali. E poi che questi interessi si sono venuti costituendo attraverso la formazione delle collettività, la funzione dello Stato diventa, secondo la nostra dottrina e il nostro sistema economico, unitaria, totalitaria e corporativa, perchè tutti gli interessi in forma proporzionata compendia e tutela.

Così la nostra dottrina intende i rapporti tra individuo, collettività e Stato nell'ambiente economico, alla stessa guisa che li ha considerati nell'ambiente morale e sociale. E così lo Stato determina la posizione e disciplina l'esistenza di tutti, perchè esso non ammette « *nè individui fuori dello Stato, nè gruppi;... gli individui sono classi secondo le categorie d'interessi, sono sindacati secondo le differenziate attività economiche; ma sono prima di tutto e sopra tutto Stato* » (1).

L'uomo, coll'attributo della sua produttività, entra a far parte d'un complesso e ne subisce necessariamente le influenze, uniformandosi al regime economico imperante; regime, che varia a seconda della diversa posizione e della maggiore o minore prevalenza dei singoli valori economici, così che a volta a volta ne esce il regime capitalistico o comunistico o proletaristico o corporativo. Ma, nel nostro regime corporativo, la nazione sta al sommo della scala dei valori come unità economica, così come sta al sommo della scala dei valori morali e sociali; solo che, mentre nell'ordine morale la nazione compone in unità gli uomini come spiriti, nell'ordine sociale li riunisce come cittadini, nell'ordine e nel sistema economico li riunisce come elementi produttivi.

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9.

L'esistenza sociale, economica e politica si orienta verso l'entità collettiva nazionale, non soltanto presso di noi, ormai solidamente costituiti in regime di Stato-nazione, ma dovunque. Così anche, e specialmente, nel campo economico, ogni fatto o fenomeno interessa l'intera collettività nazionale; ogni azione o posizione di gruppo si riflette sugli interessi degli altri gruppi; e il processo di fusione degli interessi si compie per modo che l'industria, l'agricoltura, il commercio, il risparmio, la banca, si avvicinano e si completano sul terreno della vita nazionale e sentono il bisogno della disciplina dello Stato, il cui intervento si compendia nell'attività delle corporazioni, che sono la felice sintesi della funzione creativa della nazione (<sup>1</sup>).

**131.** I principi essenziali dell'ordinamento corporativo sono espressi e ordinati nella Carta del lavoro. È questo il documento fondamentale, che differenzia nettamente, dalle altre, la nostra politica.

La prima manifestazione della volontà di emanare un documento da porsi a base dell'ordinamento corporativo si trova nell'ordine del giorno, votato il 6 gennaio 1927 dal Gran Consiglio fascista, col quale, riaffermato categoricamente il diritto dello Stato a dettare le norme regolatrici della produzione e del lavoro nazionale, e richiamandosi ai compiti propri del Ministero delle Corporazioni, accoglieva l'idea della Carta del lavoro, da emanarsi prendendo come programma: la solidarietà tra i vari fattori della produzione nell'interesse supremo della nazione; il coordinamento organico delle leggi per la pre-

(<sup>1</sup>) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 39.

« Il punto di partenza amici è questo: la Nazione. Che cosa è la nazione? La nazione è una realtà, siete voi. Moltiplicatevi sino a diventare la cifra imponente di quaranta milioni di italiani che hanno lo stesso linguaggio, lo stesso costume, lo stesso sangue, lo stesso destino, che hanno gli stessi interessi: questa è la nazione, è una realtà. Bisogna rispettarla » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 253).

videnza e l'assistenza dei lavoratori; l'aggiornamento delle leggi protettive del lavoro; e la fissazione di norme generali sulle condizioni contrattuali del lavoro.

Per tal guisa, la Carta del lavoro, emanata il 21 aprile 1927, divenne la guida dell'intera nostra esistenza economica e politica e il dettame preciso e costante della nostra condotta morale.

È assai interessante considerare che questo documento non è una legge, e tuttavia ha dato le norme e le direttive per il regolamento dei rapporti giuridici nel campo della produzione e del lavoro; non rappresenta uno statuto costituzionale, e tuttavia ha dato i principi, sui quali si è venuta formando la costituzione nuova dello Stato; non è, in stretto senso, un regolamento costitutivo e organizzativo di entità economiche e produttive, e tuttavia ha posto le basi, sulle quali si è venuto formando, nella sua totalità, l'ordinamento corporativo dello Stato.

Col sistema della Carta del lavoro vengono tutelati e realizzati gli interessi individuali, collettivi e generali, più e meglio che negli altri regimi e negli altri ordinamenti; perchè in regime corporativo la tutela stessa avviene in forma ordinata, per il concorso dello Stato, degli enti collettivi e degli individui. Questa formula corporativa di collaborazione di attività presenta un valore e un'importanza essenziale, non solo per quel che riguarda la solidità e la stabilità dell'ordinamento giuridico, ma ancora per quel che si riferisce alla precisione delle direttive politiche e costituzionali.

132. In uno storico discorso, tenuto dinanzi al Consiglio nazionale delle corporazioni il 14 novembre 1933, il Capo del governo ha precisato come il regime corporativo si imponga sulle rovine, ad un tempo, del liberalismo, e del marxismo. «L'economia corporativa — disse il Duce — sorge nel momento storico determi-

nato, quando cioè i due fenomeni concomitanti, capitalismo e socialismo, hanno già dato tutto quello che potevano dare; dall'uno e dall'altro ereditiamo quello che essi avevano di vitale»; e sulle loro rovine si costruisce l'ordine nuovo.

Il problema prende le mosse da una precisa constatazione, ed è questa: l'economia capitalistica, praticata secondo le dottrine, le norme e i costumi del mondo di ieri, è oggi superata e inefficiente. Tramonta pertanto il capitalismo e sorge, come unico sistema possibile, il corporativismo. Il capitalismo, nel XIX secolo, in un primo periodo, dal 1830 al 1870, ha sfruttato le sue maggiori possibilità, ha percorso il suo cammino, ha sviluppato la libera concorrenza e ha preteso l'assenza, il disinteresse dello Stato in confronto delle attività economiche e sociali. In un secondo periodo, dal 1870 in poi, il capitalismo ha creato i cartelli, i sindacati, i consorzi, e i *trusts*, i quali hanno voluto dire la fine della libera concorrenza; infatti, poi che le possibilità di sviluppo dell'industria capitalistica si erano in questo periodo ristrette e limitate, e poi che la concorrenza non era più necessaria per assicurare il successo dell'impresa, il capitalismo ha preferito, anzichè lottare sul terreno della concorrenza, di concludere accordi ed alleanze, per assicurare il successo e lo sviluppo dell'impresa. In un terzo periodo, il periodo della decadenza, l'impresa capitalistica divenne grandiosa, pesante, colossale; quello, che in economia poteva prima paragonarsi alla normalità fisiologica, si cambiò in patologia; ed apparve il supercapitalismo, colle sue idee utopistiche dei consumi illimitati e della standardizzazione del genere umano.

In questo momento del suo sviluppo, divenuto ormai eccessivo, il capitalismo ha perduto la maggior parte dei suoi caratteri capitalistici; esso non fu più in grado di regolare da solo e colle sue sole forze la propria esistenza,

è fu proprio in questo tempo che il capitalismo, trovandosi in una qualsiasi difficoltà, cadde di peso nelle braccia dello Stato.

Oggi l'intervento dello Stato in materia economica diviene sempre più necessario; ed i capitalisti, i quali, in passato, esigevano che lo Stato rimanesse lontano ed assente dalla loro attività, ora lo ricercano e lo chiamano ansiosamente. Ora non c'è ambiente economico, dal quale lo Stato possa restare assente; ed il Capo osservava che la situazione è oggi tale che, se, per una ipotesi, lo Stato si addormentasse per ventiquattr'ore, questo breve periodo d'interruzione basterebbe per determinare la rovina dell'economia (1).

133. Ma è qui interessante considerare che, col capitalismo, tramonta anche il marxismo. I partiti marxisti sono tutti, non solo in Italia e in Germania, dove, sono stati sconfitti dalla rivoluzione nazionale trionfante, ma anche negli altri paesi dovunque in rovina.

In realtà le due apparizioni economiche, capitalismo e marxismo, sono riunite da vincoli di interdipendenza; esse debbono scomparire insieme; e quando hanno esaurita la loro funzione storica, ed alla vita economica hanno dato tutto quanto esse potevano dare, allora subentrano il corporativismo e l'economia corporativa.

Il corporativismo è un'economia disciplinata e controllata dallo Stato, perchè non si può concepire una disciplina senza un controllo. Il corporativismo supera il liberalismo ed il marxismo, crea una sintesi economica e la corporazione è lo strumento diretto a conseguire la ricchezza, il potere politico e il benessere del popolo. Il potere politico aiuta la creazione della ricchezza, la ricchezza rinforza il potere politico; ma è principalmente

---

(1) MUSSOLINI B., Discorso al Consiglio nazionale delle Corporazioni, 14 novembre 1933-XII.

per l'elevazione e il benessere del popolo italiano che l'istituto della corporazione risulta particolarmente importante.

Diceva il Capo del governo che è assolutamente necessario che le masse comprendano e sentano che questi organi, che vengono creati, sono gli strumenti destinati ad elevare il loro livello di vita. Lo Stato fascista non è uno Stato assoluto, che vive lontano dal popolo, armato solo delle sue leggi severe ed inflessibili; esso è uno Stato organico ed umano, che vuole vivere accanto alla realtà che si vive (1). Così esso interviene sul terreno economico; disciplina gli individui e le loro organizzazioni professionali nel sistema corporativo e compone le masse nell'unità nazionale.

Così il problema non è soltanto economico, sociale e politico, ma anche essenzialmente morale; perchè tutti gli elementi lavorano e contribuiscono, come debbono contribuire, per creare e rafforzare quella compagine, che si chiama Stato e che deve disciplinare, moderare e regolare l'esistenza di tutte le energie.

Solo attraverso queste idee si può negare il principio individualistico, che finora aveva imperato nella vita del mondo, per sostituire ad esso un principio sociale e statale; solo in questa forma si può creare una coscienza corporativa in luogo d'una coscienza egoistica; e solo attraverso questo sistema si può realizzare l'equilibrio tra masse e capi, individui e Stato, classi e nazione.

134. Non appartiene al programma del presente studio l'esame particolareggiato della materia economica e corporativa, che è stato da noi ampiamente svolto in altri lavori (2). Qui interessa soltanto inserire nella trattazione generale della dottrina del fascismo i principii

(1) Vedi più innanzi n. 164 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano 1938; ID., *Diritto corporativo*, Milano, 1938; ID., *Politica corporativa*, Milano, 1937.

dell'ordinamento e della disciplina corporativa, che, nel campo economico, si contrappone alla dottrina e alla pratica degli altri regimi.

Quando si tratti della posizione delle forze economiche in confronto del potere pubblico, possono presentarsi tre distinte situazioni:

a) le forze economiche stanno lontane dal potere pubblico, che permette la più ampia libertà, che viene considerata come condizione essenziale e indispensabile per la vita economica; è il regime capitalistico dello Stato liberale;

b) le forze economiche dominano e premono sul potere pubblico ed impongono una situazione di vita economica, che esercita la sua decisiva influenza sull'ordine politico; è il regime comunista dello Stato economico;

c) le forze economiche sono regolate dal potere pubblico, che le costituisce nell'unità delle loro organizzazioni, attraverso le quali partecipano alle funzioni di governo; è il regime corporativo dello Stato totalitario.

La dottrina economica liberale, che è la dottrina dello Stato assente, sostiene che dal libero gioco, come dalla libera lotta delle forze economiche viene a risultare un ordine naturale, che dà luogo alla più grande utilità e al massimo di prosperità sociale. La dottrina sovietica o bolscevica, che è la dottrina dello Stato assorbente e dominatore, afferma che il massimo di utilità e di benessere sociale viene realizzato affidando allo Stato la funzione di produttore diretto e di libero distributore di beni. La dottrina corporativa, che è la dottrina dello Stato, che, senza essere nè assente nè assorbente, è regolatore della vita economica, dice che il massimo di utilità e di prosperità sociale può essere conseguito colla disciplina unitaria delle attività produttive, messe in armonia e in correlazione cogli interessi superiori della nazione.

Ecco pertanto che la così detta questione sociale viene considerata in modo e con spirito essenzialmente diverso dalle varie dottrine. La dottrina liberale, che crede all'esistenza d'un ordine naturale, afferma di poter risolvere la questione sociale, affidandola alla libera influenza degli avvenimenti. La dottrina socialista tende a risolvere la questione sociale affidando allo Stato tutti i fattori della produzione e distribuendo la ricchezza prodotta fra i lavoratori, che hanno direttamente contribuito a produrla. La dottrina corporativa riconosce il valore di tutti gli elementi, che agiscono come produttori nella vita sociale, e costituisce una giustizia di Stato, che è chiamata a determinare quello, che si deve a ciascun individuo e a ciascuna organizzazione, in proporzione e in corrispondenza con quello, che ognuno di essi ha dato come partecipazione alla produzione.

Per questo lo Stato deve vigilare sulle attività produttive e sulla produzione stessa; perchè questo risponde a un bisogno di regolamento collettivo universalmente sentito dal mondo economico attuale.

La Carta del Lavoro dispone, alla dichiarazione IX, che lo Stato interviene nella produzione economica soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata, o quando siano in gioco interessi politici; e tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta. La legge corporativa dispone che le corporazioni debbono provvedere al regolamento collettivo dei rapporti economici e alla disciplina unitaria della produzione. La trama dei rapporti economici è vasta e varia; e, poi che essi sono di diversa importanza e rilievo e poi che il loro regolamento può assumere diversa caratteristica e diversa natura, così sarà compito della dottrina e della politica economica corporativa stabilire, caso per caso, quando e in quale misura debba e possa intervenire lo Stato, o la corporazione, per l'esercizio di quel regolamento, che



viene ad essi demandato dalla legge; non solo, ma sarà compito delle corporazioni ispirare e precisare le forme e i modi delle disposizioni particolari, che possono attuare praticamente la norma generale.

In tal guisa lo Stato controlla tutte le forze, che agiscono in seno alla nazione (<sup>1</sup>).

**135.** Abbiamo accennato dianzi che la dottrina corporativa è la dottrina dei valori economici della vita. I valori economici possono distinguersi in valori essenziali o materiali e in valori strumentali o istituzionali. a) I valori economici essenziali o materiali sono: il capitale, cogli attributi dell'iniziativa e della responsabilità; il lavoro, come prestazione d'opera col suo corrispettivo rappresentato dal salario; la tecnica, cogli attributi rappresentati dall'esperienza e dalla cultura e colla funzione di direzione; la produzione considerata nella sua unità. b) I valori economici strumentali o istituzionali sono: il sindacato, che è l'organizzazione della categoria professionale, che ha il compito di rappresentarne e difenderne gli interessi; la corporazione, che è la formazione unitaria, che regola collettivamente i rapporti economici e disciplina in forma unitaria la produzione; la magistratura del lavoro, che prende in esame ed emette la sua decisione in merito alle controversie, che si possono presentare durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro.

*Valori economici essenziali.* - Il valore economico, che primo viene in considerazione nel regime e nell'ordinamento corporativo, è il capitale, come proprietà privata e come elemento produttivo (<sup>2</sup>).

Nel regime corporativo, la proprietà si esprime nella sua formazione economica e nella sua funzione sociale.

(<sup>1</sup>) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 310.

(<sup>2</sup>) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 22; IV, 36; IX, 200.

Nella sua formazione economica è il risultato del lavoro, è il lavoro accumulato, e per ciò è un fine; ma, quando essa sia realizzata in questo modo, non deve rimanere staticamente espressa, ma deve diventare, a sua volta, un mezzo efficace ed attivo per lo sviluppo dell'attività economica, espressa in qualsiasi forma produttiva (1).

In tal guisa la proprietà privata si presenta come capitale economico corporativo; ed allora va considerata come funzione sociale, come iniziativa e come responsabilità.

136. Il *capitale* rappresenta un valore economico di prima evidenza ed importanza; e, per conseguenza, nel nostro regime, il diritto di proprietà ri ebbe una ben precisata definizione, così nel campo economico come nel campo giuridico.

L'economia liberale considera la proprietà privata come un diritto assoluto; l'economia socialista nega la proprietà e permette agli individui solo un profitto, mentre la proprietà, come diritto, è riservata allo Stato; l'economia corporativa considera la proprietà come diritto, come disposizione e come profitto, ma sempre subordinata agli interessi superiori della produzione e della nazione.

Così la proprietà e il capitale assumono, in regime corporativo, una funzione importante e obbligatoria. Il capitale deve essere produttivo; perchè, in un regime, dove la proprietà ed il lavoro, l'imprenditore e l'operaio sono considerati tutti valori economici produttivi, dove il lavoro è considerato un dovere sociale e si reclama il maggiore sforzo per aumentare la produzione, non si potrebbe ammettere l'ozio, l'inattività, l'assenza, la contumacia del capitale.

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 22; IV, 36; IX, 200.

La proprietà privata viene, alla stessa stregua del lavoro, considerata come dovere <sup>(1)</sup>, « La proprietà privata, diceva il Duce, completa la personalità umana; è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere, tanto che noi pensiamo che la proprietà dev'essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica » <sup>(2)</sup>. La proprietà inattiva tradisce la sua funzione economica; e non è concepibile, in regime corporativo, perchè, secondo la nostra dottrina, la proprietà rappresenta un servizio.

Al capitale e alla proprietà deve corrispondere l'*iniziativa*, che, nel nostro ordinamento economico, viene considerata come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione; e se l'iniziativa manca, interviene lo Stato. In regime di economia liberale, si ha l'iniziativa libera, vale a dire sviluppata dai privati senza nessun intervento o controllo o disciplina da parte dello Stato; in regime socialista vi ha l'iniziativa pubblica o collettiva, vale a dire affidata allo Stato, mentre è completamente soppressa l'iniziativa dei privati, i quali sono soltanto incaricati di eseguire materialmente l'iniziativa dello Stato; in regime corporativo, l'iniziativa viene esercitata direttamente dai privati sotto la loro responsabilità; ma essa è delimitata, ~~sorvegliata~~ coordinata direttamente dallo Stato, che deve conciliare l'attività dei privati coll'interesse di tutti. Ed allora si spiega la portata della IX dichiarazione della Carta del Lavoro, per la quale l'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando l'iniziativa privata sia insufficiente o manchevole, e l'inter-

(1) Riguardo alla natura e ai caratteri dei doveri sociali, vedi più sopra n. 109, 110, 111.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 20.

vento può essere di controllo, di incoraggiamento o di gestione diretta.

Alla funzione sociale del capitale e all'iniziativa privata aderisce, nel nostro sistema, il principio della *responsabilità* dell'organizzatore dell'impresa di fronte allo Stato. Tale responsabilità, che appare ad un tempo di carattere morale, politico ed economico, riguarda, come dice la dichiarazione VII della Carta del Lavoro, l'indirizzo della produzione, che, nella sua comprensiva espressione, si riferisce così alla quantità come alla qualità dei prodotti, come pure ai modi e ai sistemi di organizzazione dell'industria e di condotta del lavoro, considerati nel loro rendimento generale, in rapporto coll'autarchia e coll'indipendenza economica nazionale. E infine si riferisce all'osservanza di tutte le norme, che in genere sono disposte per la disciplina delle attività e per il regolamento dei rapporti di natura contrattuale, relativi alla prestazione d'opera, e di quelli di natura economica, relativi alla produzione in generale.

137. Il secondo valore, che viene in considerazione nello studio dell'economia corporativa, è il *lavoro*. Esso va considerato, secondo la nostra dottrina, come dovere sociale, come soggetto dell'economia e come collaboratore dell'industria.

La II dichiarazione della Carta del Lavoro dice che « il lavoro, sotto tutte le sue forme, organizzative, ed esecutive, intellettuali, tecniche e morali, è un *dovere sociale*; a questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato ». Il concetto di dovere riceve qui piena applicazione, così in rapporto al lavoro, come in rapporto alla proprietà e al capitale dell'industria. Il lavoro, come dovere sociale, va considerato rispetto al suo svolgimento, ed allora ricorrono le leggi dell'iniziativa; rispetto al risultato, ed allora si applicano le leggi della produttività; rispetto alla vita, e per essa imperano le

leggi della conservazione; rispetto alla prestazione, e vige allora la legge dello scambio; rispetto ai rapporti sociali, e per questi ricorrono le leggi della solidarietà come vincolo etico e sociale.

Ma il lavoro, considerato come dovere sociale, si lega, nel nostro sistema, al divieto sanzionato dell'autodifesa, in qualsiasi forma essa si presenti; perchè il lavoro, come dovere sociale e solo come dovere sociale, è tutelato dallo Stato col mezzo degli organi, che sono stati per questo scopo istituiti. In realtà lo Stato corporativo, come tutela e incoraggia e garantisce ogni attività, che sia diretta verso gli scopi della produzione, altrettanto esso vieta ogni attività, che venga svolta contro gli interessi generali della produzione, che sono interessi dello Stato (1).

Ma il lavoro, in regime corporativo, va anche considerato come *soggetto dell'economia* e non più come oggetto. Il Capo del governo ha dichiarato, nel suo discorso dinanzi al Consiglio nazionale delle corporazioni: « Noi abbiamo respinto la teoria dell'uomo economico, la teoria liberale, e ci siamo inalberati tutte le volte che abbiamo sentito dire che il lavoro è una merce ».

Il lavoro, anzichè una merce, è considerato dalla nostra dottrina come l'energia motrice, che dà efficienza e potenza al sistema e riassume in sè tutte le forme dirette e indirette di attività; attraverso tutte le espressioni della vita attuale, il lavoro sta al centro dell'esistenza organizzata e ogni questione, che riguarda il lavoro, si esprime come un fenomeno essenziale dell'esistenza stessa. Il lavoro è divenuto soggetto dell'economia, perchè dal nostro regime è stato posto sullo stesso piano del capitale, in condizioni di vera eguaglianza. Il lavoro e il lavoratore, insieme coll'imprenditore e col capitale, costituiscono l'organismo produttivo, che rappresenta la forza

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 100 e segg.; ID., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 551 e segg.

fondamentale, l'energia e il nutrimento della vita sociale (1).

Per tali considerazioni, il lavoro dev'essere considerato come il *collaboratore dell'industria*. « In questa economia, dagli aspetti necessariamente vari, i lavoratori diventano, con pari diritti e con pari doveri, collaboratori dell'impresa, allo stesso titolo dei fornitori di capitale e dei dirigenti tecnici » (2). Si conferma qui il nostro principio di eguaglianza, come ha detto il Capo: « La rivoluzione fascista ha proclamato l'eguaglianza di tutti gli uomini di fronte al lavoro » (3); e la dichiarazione VII della Carta del Lavoro conferma che dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri e che il prestatore d'opera, tecnico, impiegato, operaio, è il collaboratore attivo dell'impresa economica (4).

138. Il terzo valore economico fondamentale, che viene ora in considerazione, è il *salario*, che è intimamente connesso col valore lavoro. Sul salario noi accenniamo qui assai brevemente, sia per quanto riguarda la formazione della *mercede*, come per quanto si riferisce alla politica salariale nella nostra pratica economica (5).

La dottrina corporativa considera il salario come la retribuzione di colui, che fornisce la propria opera alla produzione; ma, poi che il lavoratore è un collaboratore dell'industria e poi che la produzione dev'essere considerata nella sua unità, deve esistere una giusta rispondenza tra le condizioni della produzione e l'emolumento

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Protezione degli operai*, « Legislazione sociale del lavoro », Milano, 1936, p. 3, n. 2; p. 116, n. 53.

(2) MUSSOLINI B., Discorso al Consiglio nazionale delle Corporazioni, 14 novembre 1933.

(3) MUSSOLINI B., Discorso all'assemblea delle Corporazioni.

(4) Per un diffuso studio sul lavoro vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 56 e segg.

(5) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 104 e segg.

di colui che lavora. Così il salario, secondo quanto è disposto dalla Carta del Lavoro alla dichiarazione XII, dev'essere commisurato alle necessità normali della vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro; inoltre la determinazione del salario dev'essere sottratta a qualsiasi norma di carattere generale ed essere solo affidata all'accordo delle parti.

Vi ha, in queste determinazioni, l'applicazione precisa del principio corporativo, secondo il quale tutte le necessità inerenti alla produzione debbono essere fissate nel concorso e nella conciliazione dei rispettivi interessi colla considerazione di determinati dati obiettivi, che debbono essere tenuti presenti. Infatti la Carta del Lavoro non manca di dare le direttive generali per la fissazione del salario dei lavoratori; e tali direttive sono rappresentate dai dati delle pubbliche amministrazioni, dell'istituto nazionale di statistica e delle associazioni professionali sulle condizioni della produzione e del lavoro, sulle situazioni del mercato finanziario e sulle variazioni delle condizioni di vita degli operai.

In tali condizioni, il problema del salario, che appare sempre come il problema centrale di tutta l'esistenza produttiva, diventa un problema di umanità, di relatività, di adeguamento alla vita economica della nazione. Infatti la revisione delle posizioni salariali dei lavoratori dev'essere praticata colla giusta considerazione di tutte le condizioni accennate non solo, ma con criterio di relatività; così la politica salariale costituisce una parte importantissima della politica economica del regime.

Va poi tenuto presente che, accanto alla retribuzione, il nostro ordinamento conferisce al lavoratore una quantità di altre provvidenze di carattere previdenziale e assistenziale, che valgono a rendere più agevoli le condizioni di vita del lavoratore e della sua famiglia, e che

servono ad alleggerirli di molti pesi, che prima dovevano gravare tutti sulla pura retribuzione del lavoratore (1).

139. L'ultimo valore economico fondamentale, che costituisce la sintesi e il compendio di tutti i valori finora esaminati è la *produzione*, che, secondo la II dichiarazione della Carta del Lavoro, dev'essere, nel suo complesso, unitaria dal punto di vista nazionale e con obiettivi unitari, che si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

La produzione rappresenta un valore economico complesso e fondamentale, che può essere distinto, a seconda dei cespiti, dai quali proviene, delle circoscrizioni alle quali appartiene, delle materie adoperate e della varietà dei prodotti forniti.

La nostra dottrina e la nostra politica economica, nella loro funzione totalitaria, assumono in considerazione il fenomeno economico, dal momento in cui appare la materia prima, sino al momento, in cui il prodotto viene usufruito. E se devono occuparsi degli elementi e dei fattori della produzione e se devono disciplinarli in forma unitaria, si è perchè vanno tenuti presenti gli interessi, che appartengono all'altro termine del binomio, vale a dire al consumatore, alla « massa anonima, la quale, non essendo inquadrata nella sua qualità di consumatrice, in apposite organizzazioni, dev'essere tutelata dall'organo, che rappresenta la collettività dei cittadini » (2).

La dottrina e la politica corporativa tendono a mettere in pratica i mezzi atti ad assicurare un giusto equilibrio tra produzione, consumo e risparmio. Tale problema non esisteva nell'economia liberale, che sosteneva

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Protezione degli operai*, Milano, 1936, p. 207 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 124 e segg. p. 468 e segg.



che, attraverso le numerose crisi, il desiderato equilibrio dovesse sempre raggiungersi. Ma, come ogni crisi mette in pericolo la potenza nazionale, o ne arresta o ne compromette lo sviluppo, l'economia disciplinata o controllata cerca le provvidenze, che, evitando le crisi, possono mantenere il desiderato equilibrio.

Il consumo è un fatto economico, che può essere perfettamente individuabile, classificabile nelle sue molteplici manifestazioni e regolabile nella sua funzione collettiva. Esso può e deve venir corretto là dove si manifesta in senso contrario agli interessi della collettività e dev'essere considerato come un elemento, come un valore anch'esso strettamente connesso colle sorti dell'industria, quasi orientatore di nuovi perfezionamenti e di nuovi adattamenti produttivi. Questa influenza del consumo sulla produzione non opera in senso unilaterale; ma il consumo è, a sua volta, in parte guidato dalla produzione, per modo che essi sono due fatti inscindibili dell'economia di un paese; ed esercitano decisiva influenza per il raggiungimento di quell'autarchia economica, che costituisce una delle forze della nazione.

Un regime pieno e totalitario, quale è il nostro, deve assumere in considerazione e regolare tutti i fenomeni della vita economica organizzata; e deve considerare i rapporti e le interferenze fra capitale, lavoro, produzione, consumo e risparmio, se è vero che tutti sono legati agli stessi motivi dell'esistenza produttiva, e che lo stesso lavoro crea, oltre alla produzione, il risparmio, che, a sua volta, crea e rinnova il capitale<sup>(1)</sup>.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*. Milano, 1937, p. 124 e segg., p. 468 e segg.

## B) *Sindacalismo, corporativismo e autarchia.*

SOMMARIO. — 140. La disciplina giuridica e l'economia. — 141. I valori economici strutturali e strumentali e l'unità del sistema. — 142. I sindacati. — 143. L'organizzazione sindacale nazionale. — 144. I contratti collettivi di lavoro. — 145. Le corporazioni. — 146. L'ordinamento delle corporazioni. — 147. La rappresentanza nelle corporazioni. — 148. Le norme corporative. — 149. La magistratura e le controversie del lavoro. — 150. Giustizia sociale e civiltà del lavoro. — 151. L'autarchia. — 152. Regime corporativo e ordine costituzionale. — 153. L'unità dello Stato totalitario. — 154. L'organizzazione delle attività produttive e la riforma della rappresentanza politica.

140. La dottrina corporativa ha per suo obiettivo di ricondurre i conflitti d'interessi al regime dei rapporti di diritto. Ma essa tende ancora a costituire un sistema, mediante il quale si possano affrontare e risolvere non soltanto le questioni inerenti ai rapporti di lavoro, ma anche quelle più vaste di carattere economico e sociale.

Le leggi del lavoro dello Stato fascista affrontano un secolare quesito di politica e lo avviano verso la sua soluzione, dando ad essa l'impronta della nostra educazione e del senso giuridico italiano, che tende a risolvere in armonia i problemi della vita.

Un tempo, il problema sociale si contrapponeva all'ordine giuridico, diventava un problema politico e, per cercare la propria soluzione, andava contro talvolta all'ordine costituito. Ora, in ordinamento corporativo, questo non è più possibile, perchè lo Stato esprime la sua sovranità, che è legge senza distinzione per tutte le forze e per tutte le attività sociali, sì che è lecito pensare che la nostra dottrina sola, a differenza di tutte le altre, possa arrogarsi il vanto e la capacità di risolvere le questioni sociali in modo rispondente ai bisogni di tutte le classi, senza privilegi e senza esclusioni.

Gli interessi dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro sono tutelati in regime di perfetta eguaglianza e l'unità della produzione e delle forze produttive ha come fine ultimo lo sviluppo della potenza nazionale. Ecco che allora appaiono ugualmente arbitrarie ed erronee, tanto, da un lato, le idee dei dottrinari dell'estremismo economico, che hanno accusato l'ordinamento corporativo di tirannia al servizio del capitalismo; quanto, dall'altro, quelle dei razionalisti, che conclamarono che il popolo ubbidisce a interessi particolaristici e non a quelli dell'umanità e della pace; come se non fosse interesse umanitario e pacifico ad un tempo quello di riunire in unità attiva e produttiva gli individui, la nazione e lo Stato.

Sovra tutti i complessi rapporti dominano vincoli di solidarietà, spiriti di equità e volontà di conciliazione di opposti interessi. Il regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici dev'essere raggiunto mediante l'accordo delle diverse tendenze; ed anche là dove, al di sopra delle parti, interviene un organo superiore amministrativo o giurisdizionale, l'attività di esso deve preliminarmente e ripetutamente rivolgersi verso il componimento, la conciliazione, l'accordo; per giungere poi all'atto normativo o giurisdizionale, pur esso improntato ad equità, nel contemperamento degli interessi dello Stato, degli individui e dei gruppi sociali.

**141.** Gli enti e gli organi, che costituiscono l'ordinamento corporativo e che hanno trovato la loro disciplina nella Carta del lavoro e nelle altre leggi professionali e corporative sono l'associazione professionale, la corporazione, il magistrato del lavoro. Noi li abbiamo designati come valori economici strutturali o strumentali. Con questi organismi si realizza la disciplina delle forze e la tutela degli interessi inerenti alla produzione. Ed è compito della dottrina e della politica corporativa vi-

gilare a che sia mantenuta l'unità del sistema, l'unità del regolamento, l'unità degli scopi.

Unità, perchè, come abbiamo già accennato, gli istituti sono tutti fondamentali, essenziali, necessari e formano parte d'un sistema così intimamente connesso, che, se uno degli elementi manca, tutto il sistema cade. La differenza è di forma e di mezzi, ma lo scopo è unico e identico. Vi ha unità di funzioni, ma vi ha differenza di proporzioni, nella tutela degli interessi vari in relazione collo scopo finale. Colla scorta di tali considerazioni, possiamo dare la definizione degli istituti fondamentali dell'ordinamento corporativo:

a) il sindacato è l'associazione dei produttori, appartenenti una stessa categoria professionale, per la tutela dell'interesse professionale collettivo nell'ambiente creato dagli interessi superiori della produzione e dalle ragioni dell'equità;

b) la corporazione è la formazione unitaria delle associazioni professionali, per la tutela degli interessi superiori della produzione nazionale, nell'ambiente creato dagli interessi professionali e dalle ragioni dell'equità;

c) il magistrato del lavoro è l'organo, con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, per la tutela delle ragioni dell'equità, nell'ambiente creato dagli interessi superiori della produzione e da quelli della categoria professionale.

Così si realizza il regolamento giuridico di materie economiche, sotto l'egida della funzione e dell'attività politica.

142. Il Duce ha scritto nella sua dottrina che gli individui, « sono sindacati secondo le differenziate attività economiche interessate » (1). Nel nostro ordinamento cor-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9.

porativo tutte le energie produttive vengono organizzate in associazioni professionali, riconosciute dallo Stato e chiamate a rappresentare e a tutelare la categoria dei datori di lavoro, dei prestatori d'opera e dei professionisti e artisti di un dato ramo di attività. La Carta del Lavoro, alla dichiarazione III, dice solo il sindacato legalmente riconosciuto rappresenta tutta la categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori, per cui è costituito (1).

Il regime sindacale della nostra organizzazione è basato sulla contrattualità dei rapporti, sull'eguaglianza fra datori di lavoro e lavoratori, garantita così dall'organizzazione professionale come dai contratti collettivi di lavoro (2). L'associazione professionale viene, allora quando ricorrano i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge, riconosciuta dallo Stato e fornita di personalità giuridica, ciò che consente all'associazione di rappresentare legalmente tutta intera la categoria professionale, per la tutela degli interessi, per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la rappresentanza in giudizio (3).

A questo sistema di rappresentanza professionale si lega l'inquadramento sindacale nel nostro sistema e regime, per il quale si realizza la distribuzione sindacale conforme all'aggruppamento dei rispettivi interessi, dei datori di lavoro, dei prestatori d'opera e dei professionisti ed artisti, in una gerarchia di enti e in una scala di elementi organizzati, che si raccordano tutti alle formazioni su base nazionale, che assumono la struttura di confederazioni generali (4).

Gli elementi strutturali dell'ordinamento sindacale at-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 197 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 213 e segg.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 120 e segg.

(4) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 223 e segg.

tuale sono: le confederazioni, le federazioni nazionali, le unioni provinciali colle sezioni di categoria.

Le confederazioni hanno sede in Roma e rappresentano l'organizzazione e la disciplina generale d'una determinata zona di attività produttive su base nazionale. La confederazione, in quanto sia giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalla legge, la rappresentanza nazionale di tutte le associazioni che la compongono e degli interessi delle categorie inquadrate, in armonia con quelli superiori della nazione.

La confederazione è formata: dalle federazioni nazionali, dai sindacati nazionali, dalle unioni provinciali, e dagli enti o istituti assistenziali costituiti nell'interesse degli organizzati.

Le federazioni nazionali sono costituite sulla base della categoria e ogni federazione estende la propria competenza su tutto il territorio del regno, fa parte della confederazione nazionale, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e a tutte le istruzioni, che dalla confederazione possono provenire. In quanto sia giuridicamente riconosciuta, la federazione nazionale ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita, nei limiti di competenza fissati dalla legge, dal proprio statuto e da quello della confederazione.

La federazione nazionale è formata: dalle sezioni provinciali della categoria rappresentate dalla federazione, costituite in seno alle unioni provinciali; dagli enti e istituti assistenziali funzionanti nell'interesse degli organizzati.

La federazione stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, per tutta o parte della categoria rappresentata, quando abbia avuta la necessaria autorizzazione dalla confederazione nazionale e sempre che la confederazione stessa non intenda sostituirsi alla federazione per stipulare il contratto.

L'unione provinciale dei sindacati fascisti è l'associazione sindacale di primo grado; essa fa parte della confederazione nazionale e ne segue le direttive e la disciplina; ogni unione ha sede normalmente nel capoluogo di provincia e spiega la sua attività su tutto il territorio della circoscrizione provinciale.

L'unione rappresenta legalmente i produttori, per i quali è stata costituita; e l'attività dell'unione è regolata, oltre che dalla legge per la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, dalle norme degli statuti relativi e degli statuti delle confederazioni e delle federazioni nazionali. Riguardo all'organizzazione interna, l'unione si suddivide in sezioni provinciali, le quali corrispondono alle federazioni provinciali di categoria, che fanno parte della confederazione (1).

In ciascun comune possono essere costituiti, in corrispondenza dei sindacati provinciali, uno o più gruppi formati dai produttori, che risiedono nel comune e la cui attività viene regolata dalle norme disposte dal direttore dell'unione provinciale.

**143.** L'organizzazione generale delle energie produttive in forma sindacale è data dalle nove confederazioni, che sono state costituite e riconosciute dallo Stato, quattro per datori di lavoro, quattro per i lavoratori, e una per i professionisti e artisti.

Tali confederazioni comprendono più federazioni o sindacati nazionali e locali e unioni provinciali, delle quali abbiamo fatto cenno.

Le confederazioni sono le seguenti:

1. La *confederazione fascista degli industriali*, riconosciuta con r. d. 26 settembre 1926, n. 1720, al quale fecero seguito il r. d. 4 maggio 1928, n. 1049 e il r. d. 1 novembre 1928, n. 2483.

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 220 e segg.

La confederazione comprende: le unioni industriali provinciali, in numero di 94, divise in sezioni per categorie d'industria, secondo le norme emanate dalla confederazione; le federazioni nazionali di categoria, in numero di 45, formate da tutte le sezioni territoriali raggruppanti le ditte, che esercitano l'industria, per cui ciascuna federazione è costituita; le associazioni, in numero di 7, costituite per gli scopi assistenziali a favore degli organizzati e dei loro dipendenti.

2. La *confederazione fascista dei lavoratori dell'industria*, costituita, al centro, da 20 federazioni nazionali e, alla periferia, da 94 unioni provinciali, ognuna delle quali si divide in sezioni provinciali di categoria, che hanno contatto colle unioni e che si raccordano colle federazioni nazionali di categoria.

Tanto le federazioni quanto le unioni provinciali hanno riconoscimento giuridico; le sezioni rappresentano elementi interni sforniti di personalità e di capacità di diritto.

3. La *confederazione fascista degli agricoltori* venne riconosciuta con r. d. 7 ottobre 1926, n. 1804, cui fecero seguito il r. d. 5 settembre 1929, n. 1667 e il r. d. 18 giugno 1931, n. 977.

La confederazione è composta di 94 unioni provinciali, di 4 federazioni nazionali di categoria, divise in sezioni di categoria, e di 4 associazioni assistenziali.

4. La *confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura* si compone di 4 federazioni nazionali di categoria e di unioni provinciali, divise in sezioni. L'ente che cura l'assistenza dei lavoratori dell'agricoltura è rappresentato dalla federazione nazionale fascista delle casse mutue malattie, con numerose mutue dipendenti.

5. La *confederazione fascista dei commercianti* venne riconosciuta con r. d. 7 ottobre 1926, n. 1083. Essa comprende 37 federazioni nazionali e 94 unioni provinciali,



in seno alle quali le ditte aderenti sono ripartite in sezioni per categorie di commercio.

6. La *confederazione fascista dei lavoratori del commercio* è stata riconosciuta coi rr. dd. 6 dicembre 1928, n. 2723 e 14 gennaio 1929, n. 35.

La confederazione comprende 5 federazioni nazionali di categoria e 94 unioni provinciali divise in sezioni di categoria corrispondenti alle federazioni nazionali.

L'assistenza è affidata alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio <sup>(1)</sup>.

7. La *confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione* è stata riconosciuta coi rr. dd. 26 settembre 1926, n. 1719 e 23 agosto 1929, n. 1624.

La confederazione è formata: dalle federazioni nazionali in numero di 13; dalle organizzazioni periferiche a formazione interprovinciale appoggiate a 13 sindacati unitari; dalle associazioni di primo grado degli enti di credito ed ausiliari del credito, dalle aziende, che gestiscono esattorie e ricevitorie di imposte e dalle associazioni dei dirigenti degli enti ed aziende indicate.

8. La *confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione*, venne riconosciuta con r. d. 26 dicembre 1928, n. 2725.

La confederazione è composta di 4 federazioni nazionali. Le organizzazioni periferiche sono costituite da 13 sindacati unitari interprovinciali che sono suddivisi in tre sezioni, che sono organi interni dei sindacati.

9. La *confederazione fascista dei professionisti e degli artisti* ha lo scopo di inquadrare i professionisti e gli artisti per la valorizzazione dei titoli di studio e delle iniziative utili e valide, agli effetti del lavoro e della produzione intellettuale.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Assicurazione contro le malattie*, in «Nuovo Digesto Italiano».

La confederazione è costituita dalle organizzazioni sindacali, il numero delle quali è stabilito dal direttorio della confederazione, composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. Le associazioni di primo grado sono costituite dai sindacati di categoria, che sono distribuiti, a seconda della loro natura, in diverse circoscrizioni territoriali; le associazioni di secondo grado sono costituite dai sindacati nazionali, ciascuno dei quali raggruppa le organizzazioni periferiche di una data categoria; associazione di terzo grado è la confederazione nazionale (1).

144. L'esplicazione saliente dell'attività e della rappresentanza sindacale è data dal regolamento sindacale, che si esplica principalmente in forma bilaterale col contratto collettivo di lavoro.

Dice la Carta del Lavoro (dichiarazione XI) che le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare mediante contratti collettivi i rapporti di lavoro fra le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, che rappresentano. Il contratto collettivo si stipula fra le associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione, da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione e sull'orario di lavoro.

Nel contratto collettivo di lavoro si realizza l'uguaglianza giuridica che deve esistere tra datori di lavoro e lavoratori (dichiarazione VI della Carta del Lavoro); in esso trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 244 e segg.

degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la subordinazione agli interessi superiori della produzione.

Il contratto collettivo di lavoro è pertanto il complesso dei precetti e delle disposizioni, concordate tra due associazioni professionali, che, in seguito a controllo e a pubblicazione da parte dello Stato, sono rese esecutive ed obbligatorie per l'intera categoria professionale, alla quale si riferiscono e che regolano e disciplinano i rapporti tra datori di lavoro e prestatori d'opera nell'ambito d'una determinata attività produttiva.

Del contratto collettivo di lavoro occorre studiare e tener presenti tre momenti: la stipulazione, la pubblicazione e l'applicazione; i due primi sono i momenti del perfezionamento del contratto, il terzo è il momento della sua realizzazione pratica.

La stipulazione (momento contrattuale) è lo stadio del contratto collettivo di lavoro, nel quale si fa inogo all'incontro delle volontà degli enti professionali e agli accordi tra di loro, coll'osservanza delle norme e dei modi che sono prescritti per la forma contrattuale in genere e in specie per i contratti di lavoro, allo scopo di tutelare i rispettivi interessi e di disciplinare i rapporti di lavoro della categoria designata.

La pubblicazione (momento statutale) è lo stadio del contratto collettivo di lavoro, in cui si pratica il deposito, il controllo e la pubblicazione col mezzo, da parte dei poteri pubblici, di quegli atti di controllo, che valgono ad accertare la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti, perchè il contratto collettivo possa essere reso obbligatorio in confronto dell'intera categoria dei produttori interessati.

L'efficacia (momento realizzatore) del contratto collettivo riguarda la validità e l'applicazione di esso, così nel tempo come nello spazio; e soprattutto riguarda la conformità prescritta dei contratti individuali di lavoro

alle clausole fissate dal contratto collettivo, oltre alle norme e alle direttive per la retta interpretazione ed attuazione pratica del contratto collettivo stesso (1).

145. La posizione e il rapporto giuridico fra individuo, collettività e Stato, che noi abbiamo considerato nell'ambiente morale e sociale, si presentano nell'ambiente economico, nella posizione e nel rapporto giuridico fra individuo, sindacato, corporazione e Stato.

Secondo una precisa definizione del Rocco, l'individuo è il punto, il sindacato è la formazione organizzativa verticale, la corporazione è la formazione organizzativa orizzontale. Sotto altro aspetto si può dire che l'individuo o il produttore è l'energia singola, il sindacato è la categoria professionale costituita in unità, la corporazione è la categoria economica costituita in unità, lo Stato è la totalità e la generalità delle energie economiche costituite in unità (2).

Nell'evoluzione e nella formazione del nostro ordinamento corporativo vanno distinti tre periodi: il periodo sindacale, che va dall'anno 1926 al 1930; il periodo precorporativo, che va dall'anno 1930 al 1933; il periodo corporativo propriamente detto che si inizia tra l'anno 1933 e il 1934 e continua tuttora verso la realizzazione dell'autarchia economica della nazione (3). Qui, dopo aver trattato del sindacato fascista nella sua formazione e nelle sue funzioni ed attività essenziali, trattiamo della corporazione, che supera i sindacati e li compone in unità, per la disciplina della produzione e per il regolamento collettivo dei rapporti economici.

Infatti, se colla costituzione e col funzionamento del-

---

(1) Vedi per una diffusa trattazione della materia: BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 281 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Le categorie produttive nell'ordinamento corporativo*, Roma, 1936.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 526 e segg.

l'organizzazione sindacale si era fatto un gran passo nella disciplina e nell'ordine sociale, non si era portata ancora l'opera dello Stato nel campo strettamente economico; perchè non basta assicurare la pace e la collaborazione fra capitale e lavoro, ma è altrettanto indispensabile assicurare la pace e la collaborazione fra capitalisti e capitalisti, fra produttori e produttori, fra imprenditori e imprenditori. Questa necessità d'un ordine della produzione e questo bisogno d'una direzione collettiva dell'economia sono stati violentemente messi in rilievo dalla crisi mondiale e vennero risolti attraverso l'ordinamento corporativo e l'attività delle corporazioni, che, secondo la definizione del Consiglio nazionale delle corporazioni, sono gli strumenti, che, sotto l'egida dello Stato, attuano la disciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive, in vista dello sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano (1).

In tale direttiva si esprime una finalità, che supera i motivi inerenti alle collettività produttive, per assumere in considerazione quelli, che sono inerenti alla realtà vera e attiva della produzione. L'attività, che si svolge in questo campo, non è più sindacale, nel senso che possa interessare soltanto una o più categorie di produttori, ma veramente corporativa, nel senso che interessa tutti i produttori appartenenti a un dato ramo di produzione non solo, ma anche la produzione medesima e i consumatori dei prodotti. Gli scopi, che attendono all'attività delle corporazioni non sono soltanto professionali, cioè aventi per oggetto la realizzazione di esigenze materiali o morali, che più o meno si accostano allo sviluppo delle attività produttive, ma prettamente economici, cioè attinenti all'esito delle attività produttive. L'interesse, che sta a base di queste attività non è più soltanto pubblico e collettivo, vale a dire attinente

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 278 e segg.

a una sola parte degli elementi attivi, ma pubblico e generale, vale a dire attinente alla totalità della nazione come unità economica.

La costituzione delle corporazioni secondo il sistema della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è il seguente:

a) le corporazioni si costituiscono per grandi rami di produzione;

b) nelle corporazioni, dove sono rappresentati diversi rami di attività economica, possono essere istituite speciali sezioni di categoria;

c) per questioni concernenti rami diversi di attività economica, possono essere convocate due o più corporazioni riunite;

d) per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, possono essere costituiti comitati corporativi<sup>(1)</sup>.

**146.** L'attuazione pratica della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e il piano organico relativo alla costituzione e alle funzioni delle corporazioni sono stati assunti in esame ed approvati dal Comitato corporativo centrale nella tornata del 9 maggio 1934.

Sulla base delle direttive e dei principii fissati dalla legge, attraverso le discussioni e le proposte formulate in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni si sono costituite ventidue corporazioni, le quali raggruppano ed abbracciano le attività nazionali, avendo specialmente riguardo ai cicli produttivi. Così si orientano le categorie, secondo vincoli di omogeneità tecnica ed economica e secondo rapporti di complementarietà tra le attività varie.

I cicli produttivi, che sono posti a base delle corporazioni sono, nel piano organico, distinti in tre gruppi:

(<sup>1</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 287 e segg.

a) il primo gruppo, a sviluppo ternario, prevede tre fasi, che si potrebbero così distinguere: la preparazione del prodotto (agricoltura), la formazione del prodotto (industria), la distribuzione del prodotto (commercio).

b) il secondo gruppo, a sviluppo duplice, comprende la formazione del prodotto (industria) e la distribuzione del prodotto (commercio);

c) il terzo gruppo, che non si riferisce ad attività, che hanno per contenuto manipolazione di materie o preparazione o formazione o distribuzione di prodotti, ha invece per contenuto servizi relativi alle esigenze della vita organizzata (professioni, arti, ospitalità, spettacoli), ovvero servizi di assistenza delle attività produttive (credito, previdenza), ovvero servizi accessori o di complemento delle attività produttive (trasporti).

Il primo gruppo, a ciclo produttivo agricolo, industriale e commerciale, comprende le seguenti corporazioni:

1. Corporazione dei cereali.
2. Corporazione della orto-floro-frutticoltura.
3. Corporazione della viti-vinicoltura.
4. Corporazione olearia.
5. Corporazione delle bietole e zucchero.
6. Corporazione della zootecnia e della pesca.
7. Corporazione del grano.
8. Corporazione dei prodotti tessili.

Nel secondo gruppo, a ciclo produttivo industriale e commerciale, vanno classificate le seguenti corporazioni:

9. Corporazione della metallurgia e della meccanica.
10. Corporazione delle industrie chimiche.
11. Corporazione dell'abbigliamento.
12. Corporazione della carta e della stampa.
13. Corporazione delle costruzioni edili.
14. Corporazione dell'acqua, del gas e della elettricità.

15. Corporazione delle industrie estrattive.
16. Corporazione del vetro e della ceramica.

Il terzo gruppo, relativo ad attività produttrici di servizi, comprende, infine, le seguenti corporazioni:

17. Corporazione della previdenza e del credito.
18. Corporazione delle professioni e delle arti.
19. Corporazione del mare e dell'aria.
20. Corporazione delle comunicazioni interne.
21. Corporazione dello spettacolo.
22. Corporazione dell'ospitalità.

147. Dispone l'art. 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, che le corporazioni sono presiedute da un ministro o da un sottosegretario di Stato o dal segretario del partito nazionale fascista, nominati con decreto del Capo del governo.

Gli elementi, che compongono con le loro rappresentanze i consigli delle corporazioni, sono le categorie economiche, i tecnici, gli artigiani, le cooperative e i consorzi, le amministrazioni pubbliche, le confederazioni, il partito nazionale fascista. Le categorie economiche dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera hanno la loro rappresentanza diretta e paritetica nei consigli delle corporazioni, le quali, nella loro varietà e nella loro complessità, diventano pienamente aderenti alla realtà delle categorie, che rappresentano e costituiscono l'espressione immediata di tutti gli interessi autentici, concreti e vitali della nazione.

Ma le rappresentanze delle categorie non esauriscono il concorso di tutti gli elementi vitali, partecipanti all'attività produttiva. Importantissima è la rappresentanza dell'elemento tecnico, della scienza, dei professionisti e degli artisti, che intervengono o in forma stabile e permanente, ovvero in forma occasionale e in forza di particolari circostanze.

Sono infatti nell'ordinamento previste due figure di



esperti. In primo luogo è in facoltà del presidente di chiamare a partecipare ai lavori della corporazione esperti tecnici, avuto riguardo all'obbietto specifico delle questioni da trattare; ha inoltre facoltà di far partecipare alle sedute della corporazione persone estranee al consiglio, dietro designazione delle competenti associazioni sindacali e degli altri enti rappresentati, quando si reputi necessaria per l'esame di determinate questioni, una più specifica rappresentanza di interessi.

Anche l'artigianato ha la sua rappresentanza normale permanente in numerose corporazioni; ed inoltre il particolare valore delle cooperative e dei consorzi è riconosciuto nell'ordinamento corporativo; perchè ad essi è assegnata un'adequata rappresentanza, in ragione dell'importanza, che le une e gli altri assumono nei diversi campi dell'attività economica.

È degno di rilievo che l'ordinamento assicura la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ai consigli delle corporazioni. Infatti alle riunioni dei consigli possono sempre intervenire i capi delle amministrazioni interessate alle questioni da trattare. L'ordine del giorno dei lavori delle corporazioni dev'essere inoltre sottoposto all'esame dei ministri interessati: si è voluto opportunamente assicurare, in tal guisa, uno stretto collegamento tra le corporazioni e le pubbliche amministrazioni.

Fanno parte di ciascuna corporazione tre rappresentanti del partito nazionale fascista. È superfluo rilevare, in proposito, che al partito è assegnata, nell'ordinamento corporativo, l'alta funzione politica di rappresentare, al disopra di ogni contrasto, gli interessi generali della collettività nazionale.

Il partito è il cemento dell'unità politica delle ventidue corporazioni. Esso, come esercita la propria funzione nell'ambiente sindacale, altrettanto la esprime in seno all'ordinamento corporativo; qui l'economia assume il suo

valore politico; e nelle corporazioni, per la presenza del partito, viene esercitata un'azione costante di educazione, di stimolo e di controllo a un tempo.

**148.** Come le associazioni sindacali provvedono alla disciplina delle categorie professionali a mezzo del regolamento sindacale, così le corporazioni provvedono alla disciplina delle categorie economiche col mezzo del regolamento corporativo.

La dichiarazione VI della Carta del Lavoro dice infatti che « quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e sul coordinamento della produzione; e la legge 5 febbraio 1934, n. 163, all'art. 8, ha conferito alle corporazioni il potere di elaborare norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

Appare chiaro pertanto che il regolamento corporativo assume una maggiore importanza ed ampiezza del regolamento sindacale. Mentre infatti questo ha per oggetto la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, oltre a provvidenze di carattere assistenziale e previdenziale, il regolamento corporativo ha per oggetto, oltre ai rapporti di lavoro, anche i rapporti economici e la disciplina unitaria della produzione, nell'unità del suo sviluppo e del suo incremento, verso la maggiore potenza della nazione.

Così, il regolamento corporativo può avere per oggetto:

a) i rapporti di lavoro, e per ciò la disciplina giuridica delle categorie professionali nello sviluppo della loro attività produttiva;

b) i rapporti economici, e per ciò il regolamento collettivo delle relazioni tra le categorie economiche, vale a dire i rapporti tra produttori e consumatori, fra pro-

duttori delle materie prime e produttori industriali, rapporti tra industriali e commercianti, fra commercianti all'ingrosso e commercianti al minuto, fra esercenti industrie e commerci affini <sup>(1)</sup>;

c) l'unità della produzione e, per ciò la disciplina unitaria di tutte le categorie professionali ed economiche, diretta verso lo sviluppo della potenza economica nazionale, avente per scopo finale la nostra autarchia economica di fronte all'estero <sup>(2)</sup>.

Il regolamento corporativo si pratica a mezzo della norma corporativa, la cui formazione si perfeziona attraverso quattro fasi o momenti:

a) la richiesta del ministero interessato ovvero delle associazioni collegate, a seconda dell'oggetto che si vuol disciplinare colla norma;

b) l'elaborazione della norma, che è di spettanza della corporazione o della sezione o sottosezione del Consiglio nazionale delle corporazioni, come organo tecnico;

c) l'emanazione della norma, che spetta al Consiglio nazionale delle corporazioni e per esso al Comitato corporativo centrale, come organo rappresentativo e funzionale dell'attività economica;

d) la pubblicazione della norma, che è affidata al potere dello Stato, al quale spetta di conferire forza generale e obbligatoria alle norme elaborate dalle corporazioni ed emanate dagli organi corporativi <sup>(3)</sup>.

**149.** La magistratura del lavoro è il terzo elemento costitutivo dell'ordinamento corporativo. Essa è l'organo del potere giurisdizionale, con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sul-

<sup>(1)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, p. 367 e segg.

<sup>(2)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, p. 516 e segg.

<sup>(3)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, p. 391 e segg.

l'osservanza dei patti e delle norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.

La magistratura del lavoro, creata colla legge 3 aprile 1926, n. 563, è apparsa in corrispondenza col divieto sanzionato dell'autodifesa; e le sue funzioni sono destinate a sostituire ad essa la disciplina del diritto e la pronuncia giurisdizionale, che regoli le divergenze, che si verificano nei rapporti di lavoro.

Ma, nel nostro ordinamento, come al potere esecutivo è stata data facoltà di emanare norme giuridiche per regolare taluni rapporti di convivenza, altrettanto alla giurisdizione è stato assegnato un compito, che supera la sua normale funzione di interprete del diritto o dei contratti stipulati, per il regolamento d'una controversia attuale nell'orbita del diritto oggettivo esistente, per assumere la disciplina di determinati rapporti, per i quali non esiste nè una norma di legge nè un accordo contrattuale che li regoli.

La magistratura del lavoro varia a seconda della competenza. Il magistrato delle controversie collettive, conforme alla legge 3 aprile 1926, n. 563 (art. 13), è la Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro in una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, ai quali sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro. Il magistrato delle controversie individuali, conforme al disposto del r. d. 21 maggio 1934, n. 1073, è, nei limiti della rispettiva competenza, il pretore o il tribunale, con l'assistenza di due cittadini esperti nei problemi del lavoro, l'uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, l'altro a quella dei prestatori d'opera.

La magistratura del lavoro è pertanto magistratura ordinaria; per decidere sulle controversie del lavoro,

non occorre infatti appartenere all'elemento tecnico; basta richiedere ai magistrati un maggior corredo di cognizioni accessorie e complementari alla cultura giuridica e completare la magistratura giudicante con elementi specializzati; del resto, deferire alla magistratura ordinaria le questioni del lavoro è prova dell'assoluta imparzialità, con cui si vuol amministrare la giustizia tra le classi.

Pertanto la magistratura del lavoro non è un organo speciale; però dell'organo speciale essa presenta i requisiti, per i quali svolge la propria funzione con giudici preventivamente designati, completati da elementi tecnici e seguendo speciali norme processuali; onde non possono essere sottratte alla sua cognizione quelle controversie, che il legislatore, per motivi d'ordine morale e sociale, ha ad essa devolute.

Da questa speciale attitudine della magistratura in materia di rapporti tra le attività produttive, emana la nozione di controversia del lavoro, che si può definire una divergenza tra gli interessati nell'esecuzione del rapporto di lavoro.

Le controversie del lavoro vanno distinte a seconda dello scopo, dell'oggetto del contenuto. A seconda dello scopo le controversie si distinguono in giuridiche, vale a dire quelle che riguardano l'osservanza di patti o norme esistenti, ed economiche, vale a dire quelle che vertono sulle determinazioni di nuove condizioni di lavoro. A seconda dell'oggetto le controversie del lavoro possono essere altrettanto varie quanto possono essere varie, in questa materia, le ragioni del contendere; così esse potranno avere per oggetto l'ammontare del salario o la disciplina del lavoro, le indennità di licenziamento e le eventuali responsabilità, ecc. A seconda del contenuto le controversie del lavoro si distinguono in collettive e individuali; la distinzione si riannoda al requisito del-

l'interesse, nel senso che la controversia collettiva ha per contenuto un interesse collettivo e quella individuale un interesse individuale (1).

La risoluzione delle controversie del lavoro, siano esse collettive, siano individuali, può avvenire per composizione, per arbitrato e per decisione giurisdizionale.

La composizione può avvenire in tre forme: sindacale, corporativa e giurisdizionale.

La composizione sindacale è praticata dalle associazioni professionali sin dal primo manifestarsi di una divergenza tra categorie professionali ovvero tra produttori. La dichiarazione X della Carta del Lavoro e le disposizioni della legge professionale dispongono l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, da parte delle organizzazioni, nelle controversie collettive, per modo che, in mancanza di tale tentativo, si debba ritenere improcedibile l'azione che sullo stesso oggetto si fosse iniziata dinanzi alla magistratura del lavoro.

La composizione corporativa è quella, che inizialmente era disposta dalla Carta del Lavoro e dalla legge professionale, le quali prescrivevano che fosse esperito il tentativo di composizione per opera dell'organo corporativo pena l'improcedibilità dell'azione in sede giurisdizionale. Ulteriori disposizioni al riguardo sono state date dalla legge 20 marzo 1930 sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni, che rendeva obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Ministero delle corporazioni dopo esperito quello in sede sindacale. La legge sulle corporazioni del 5 febbraio 1934, n. 163, prescrive infine che il tentativo di conciliazione nelle controversie collettive dev'essere esperito dalla corporazione, per mezzo d'un collegio di conciliazione, composto di membri della corporazione stessa.

(1) Vedi al riguardo BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 223 e segg.

La composizione giurisdizionale è quella, che viene compiuta a ministero del giudice, dinanzi al quale è stata portata la controversia. Essa è obbligatoria da parte del magistrato, sia che si tratti di controversie collettive, sia che si tratti di controversie individuali; ed il tentativo di conciliazione da parte del magistrato non deve limitarsi al momento preliminare del processo, ma deve ripetersi anche durante lo svolgimento di esso.

Le controversie del lavoro possono essere anche risolte a mezzo di arbitrato; e la legge ammette tale mezzo, sia che si tratti di controversie collettive, sia che si tratti di controversie individuali.

L'ultima forma della risoluzione delle controversie del lavoro è rappresentata dalla decisione giurisdizionale. Quando non sia riuscito il tentativo di conciliazione nelle varie forme e ove non abbia avuto luogo la pronuncia arbitrale, si impone la decisione del magistrato in sede giurisdizionale. Per giungere a tale decisione, sia per le controversie collettive sia per le controversie individuali, occorre seguire una procedura in base a forme determinate (1).

Le sentenze che pronunciano in materia di rapporti collettivi di lavoro, fissando nuove condizioni, producono gli stessi effetti del contratto collettivo di lavoro; esse fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate a cura dell'autorità politica. L'osservanza delle disposizioni contenute nella sentenza corporativa è assicurata sotto la comminatoria di sanzioni civili, sindacali e penali, allo stesso modo delle norme corporative e dei contratti collettivi (2).

150. Abbiamo accennato che il regime corporativo costituisce il dato sociale della rivoluzione fascista. Ma

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 403 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Diritto corporativo*, Milano, 1938, p. 537 e segg.

tutte le altre rivoluzioni, quando raggiunsero il loro dato sociale, non fecero che realizzare un interesse, uno scopo o un egoismo di classe. La nostra rivoluzione realizza, a differenza di tutte le altre, uno scopo di equità, di equilibrio e di elevazione; vale a dire tende a raggiungere la più alta giustizia sociale.

Giustizia sociale, secondo quanto ha insegnato il Duce, significa « garantire tranquillità, benessere, elevazione materiale alle masse innumeri, che compongono la nazione e che hanno dimostrato in questi tempi il loro alto grado di coscienza nazionale e la loro totalitaria adesione al regime. Devono raccorciarsi e si raccorceranno, nel sistema fascista, le distanze fra le diverse categorie di produttori, i quali riconosceranno le gerarchie del più alto dovere e della più dura responsabilità. Si realizzerà nell'economia fascista quella più alta giustizia sociale, che dal tempo dei tempi è anelito delle moltitudini in lotta aspra e quotidiana con le più elementari necessità della vita » (1).

Sta qui tutta intera l'etica dell'organizzazione corporativa, che, per il raggiungimento del suo scopo di

(1) MUSSOLINI B., Discorso tenuto all'Assemblea delle Corporazioni il 23 marzo 1936.

« In questo secolo non si può annettere l'inevitabilità della miseria materiale, si può accettare soltanto la triste fatalità di quella fisiologica. Non può durare l'assurdo delle carestie artificiosamente provocate, esse denunciano la clamorosa insufficienza del sistema » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 144).

Questo per ciò che riguarda l'azione del nostro sistema nell'ordine interno; ma il sistema corporativo presenta una grande importanza e deve funzionare anche nel campo internazionale. Infatti, « di fronte all'estero la corporazione ha lo scopo, di aumentare senza sosta la potenza globale della nazione per i fini della sua espansione nel mondo.

« È bene affermare il valore internazionale della nostra organizzazione, perchè è solo sul terreno internazionale che si misureranno le razze e le nazioni, quando l'Europa, fra qualche tempo, malgrado il nostro fermo e accerissimo desiderio di collaborazione e di pace, sarà nuovamente arrivata ad un altro bivio del suo destino » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 145).



giustizia sociale, pone a base dei suoi ordinamenti la disciplina morale e i valori universali dello spirito, senza i quali non si possono costituire saldi regimi e sistemi nè si possono creare gerarchie legittime, durevoli e universalmente riconosciute.

L'aver tolto al lavoro l'opprimente carattere di merce, l'avergli conferito il valore, prima spirituale e poi sociale ed economico, di dovere, l'aver conferito al lavoratore la coscienza di uomo, tutto questo rappresenta una delle conquiste morali e sociali più alte e più ambite del nostro tempo; e rappresenta l'affermazione di quella democrazia accentrata, autoritaria, responsabile, totalitaria, dove l'eguaglianza è un dato iniziale e comune, ma è in pari tempo la premessa delle successive differenziazioni, che scaturiscono dal merito, dalle capacità, dalle responsabilità in un sistema di ordinata gerarchia di produttori.

Così il regime fascista esalta la civiltà del lavoro, col quale l'uomo vince la natura e crea il mondo umano (1). Il lavoro è considerato nel nostro regime come il centro della vita produttiva, nel campo dell'economia e del pensiero; il lavoro, come il fascismo lo considera, crea il mondo umano, ben diverso dai mondi delle altre società costituite; e mentre le proclamate dottrine comuniste, socialistiche e proletaristiche si sono risolte in pratica nel più tirannico dei capitalismi, la dottrina corporativa ha creato la vera civiltà del lavoro.

**151.** L'ordine corporativo si propone di raggiungere nel campo economico una finalità ben importante e difficile, perchè richiede costanti, energici e disciplinati sforzi: l'autarchia.

Il problema dell'autarchia è stato impostato dal Duce il 23 marzo 1936, in occasione della nostra impresa etiopica e dell'assedio economico, deciso contro di noi dalla

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 33.

Società delle Nazioni (1). È apparso allora come un problema di vita e di potenza della nazione (2).

Dopo circa un anno, il 15 maggio 1937, alla terza assemblea delle corporazioni il Duce faceva il consuntivo di quanto l'Italia aveva realizzato in questo primo periodo di attività, e, con un vasto e particolareggiato sguardo alla situazione nei vari rami dell'attività produttiva, veniva nella conclusione che il piano era entrato risolutamente nella sua realtà esecutiva e segnava già o prometteva con certezza taluni sicuri raggiungimenti. Ma il Duce segnalava che veniva a inserirsi nel piano economico il fatto nuovo dell'Impero, colle sue eccezionali risorse che alla lotta per l'autarchia darà un contributo decisivo. E, accennando alla pretesa accampata dalle cosiddette democrazie che gli Stati autoritari rinunciassero ai loro piani autarchici, egli affermava recisamente l'assoluta impossibilità di tale rinuncia. « In un mondo come l'attuale, armato fino ai denti, deporre l'arma dell'autarchia significherebbe domani, in caso di guerra, mettersi alla mercè di coloro, che posseggono quanto occorre per fare la guerra senza limiti di tempo e di consumo. L'autarchia è quindi una garanzia di quella pace, che noi fermamente vogliamo, è un impedimento a eventuali propositi aggressivi da parte dei paesi più ricchi. Chi ha corso il rischio di essere strangolato dalle corde della guerra economica sa che cosa pensare e come agire » (3).

Così il problema veniva più decisamente riproposto dopo un anno dalla sua prima enunciazione; ed alla realizzazione del programma formulato venivano chiamate tutte le forze della nazione. Nell'ottobre del 1937

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 498 e segg. Vedi anche ARIMATEI L., *Pensieri sul fascismo*, Faenza, 1938, p. 181 e segg., p. 227 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, X, 61.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, XI, 109.

il Comitato corporativo centrale approvò il piano generale autarchico redatto sulla scorta dei piani particolari, che erano stati presentati; e, nella sua formazione di organo dell'autarchia, si costituì in « Commissione suprema dell'autarchia ». Dopo aver concretati i programmi particolari si è dato corso alle attività nel senso voluto dalla direzione suprema.

Dopo un anno ancora la Commissione suprema dell'autarchia si è nuovamente riunita alla metà di ottobre 1938. Anche in questa riunione sono state accuratamente considerate tutte le branche dell'attività, che è stata sviluppata, e se ne sono rilevati i risultati in tutti i settori, predisponendo le direttive per l'azione ulteriore.

Le constatazioni e le direttive sono state sintetizzate dal Duce nel senso che la Commissione suprema dell'autarchia ha compiuto un lavoro sotto ogni aspetto interessante ed importante, dando l'impressione di aver compiuto molto cammino e di compierne altro importante nell'avvenire.

Le direttive e il programma per il futuro svolgimento dei piani autarchici sono stati dal Duce riassunti nelle seguenti dichiarazioni finali, in esito all'ultima riunione della Commissione:

1. per il raggiungimento dell'autarchia, i territori metropolitani e quelli dell'impero costituiscono una unità inscindibile.

2. nel campo del fabbisogno alimentare vi sono due voci deficitarie: carni e grassi; i grandi canali d'irrigazione progettati e che saranno costruiti entro un quinquennio e l'olivicoltura metropolitana, con le colture dei territori imperiali, risolveranno il primo e il secondo problema.

3. nei fabbisogni industriali vi sono settori ove la autarchia ci è già data dalla natura; altri nei quali è ormai raggiunta; altri nei quali è raggiungibile per oltre il 50%; altri, infine, dove è irraggiungibile o quasi; in

quest'ultimo caso dovranno funzionare le restrizioni volontarie e i surrogati che la scienza offre.

4. la battaglia per l'autarchia sarà condotta inflessibilmente, travolgendo qualsiasi palese o larvata resistenza, rivelatrice di una mentalità superata; nello Stato fascista è l'economia che deve servire la politica, e non viceversa.

5. considero la Commissione suprema dell'autarchia, che sarà, a suo tempo, un organo di diritto, come il mio Stato Maggiore, composto di uomini i quali credono, soprattutto credono, nella vittoria ed applicano tutte le loro forze sino all'estremo limite per raggiungerla.

Agli scopi ed alle finalità autarchiche collabora poi, con unità e severa continuità d'indirizzo, il « Comitato interministeriale per l'autarchia », che si riunisce periodicamente sotto la presidenza del Capo del Governo.

**152.** Così l'ordine corporativo investe le basi della vita economica e l'esistenza e l'ordinamento dello Stato. Se fino a qualche anno fa il principio delle corporazioni poteva sembrare ancora un'esperienza, attraverso le sue prime applicazioni ed il lavoro legislativo di preparazione, ora esso è considerato come un elemento essenziale dell'Italia nuova e la costituzione dello Stato corporativo appare come un fatto compiuto.

Questo nuovo atto della rivoluzione fascista riveste importanza, sia per le trasformazioni, che esso potrà portare nella nazione italiana, sia per le ripercussioni, che potrà avere nel mondo. L'istituzione definitiva delle corporazioni non solo giova all'economia e all'equilibrio politico del paese, ma è destinata anche a produrre nelle masse un profondo cambiamento morale e a creare un nuovo spirito ed uno stato d'animo generale completamente nuovo.

Il valore organico, spirituale ed educativo di questa rivoluzione ricostruttiva balza dalla pratica evidenza

delle cose e dalla realtà degli ordinamenti attuali. L'idea della collaborazione si avvicina all'idea dell'autogoverno; un senso di maggiore fiducia e di maggiore dignità si esprime da queste strutture unitarie, le quali creano e completano la coscienza e la responsabilità degli individui per la migliore disciplina della loro attività produttiva. Nella formula collaborazionistica si esprime quell'eguaglianza giuridica, che è stata chiaramente affermata nella Carta del Lavoro; e, come nella Carta del Lavoro la produzione viene considerata nella sua funzione attiva e nel suo scopo unitario, che si risolve nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza della nazione, così si realizza, ai fini nazionali, l'equiparazione di tutti i valori produttivi, la loro collaborazione, l'elevazione dell'operaio e dei dirigenti alla dignità e all'importanza delle generali direttive economiche.

Si realizza così lo scopo, che il Capo del governo si proponeva, creando un ordinamento, che andasse incontro al lavoro e che creasse nei lavoratori e nei produttori tutti il senso della responsabilità e la capacità direttiva, per modo che essi potessero assumere il controllo della vita economica nazionale. « La rivoluzione delle camicie nere tende a elevare il lavoro, riconoscendolo in tutti i suoi elementi come il fattore fondamentale di tutta la vita sociale. A poco a poco il popolo italiano entrerà in pieno nella vita della nazione e dello Stato, fino a riassumere nelle sue mani il suo destino. Io lo vedo già, inquadrato nelle sue organizzazioni, andare decisamente al suo posto di responsabilità nell'economia della nazione » (1).

153. Ma, per poter realizzare questo ordinamento corporativo, rammentiamo le condizioni e i presupposti, che sono stati posti dal Duce: lo Stato totali-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 227 e segg.

tario, che rappresenta l'unità e la ragion giuridica; il partito unico, che rappresenta la solidarietà e la ragione politica; l'alta tensione ideale, che rappresenta la spiritualità e la ragione morale.

Lo Stato totalitario, ma anche forte ed umano, deve presiedere a questa riforma. Solo uno Stato forte, come quello fascista poteva concepire ed attuare un simile ordinamento senza incorrere nel pericolo di abdicare a talune fra le sue maggiori prerogative nelle mani di quelle potenti e colossali organizzazioni di produzione e di lavoro; e viceversa solo uno Stato umano come il nostro poteva intervenire nelle delicate funzioni corporative senza schiacciarle con il proprio peso e renderle così inutili o inefficienti.

Ma non solo l'energia e l'autorità dello Stato, ma anche l'attività del partito, come forza squisitamente politica, deve accompagnare la riforma. Il partito è presente anch'esso nell'ordinamento corporativo, a fine di portarvi quel contributo altamente spirituale, che attinge dal contatto continuo, quotidiano con la vita del popolo italiano, dalla percezione delle sue necessità, dalla interpretazione delle sue volontà oscure, dei suoi istinti storici. Il partito fascista, immune da ogni influenza di forze economiche interessate, personali e perciò egoistiche, ha tuttavia il senso del dramma giornaliero, che vive l'economia d'un grande popolo, in tutti i tempi, ma specialmente in tempi di crisi mondiale, quando cioè le antiche leggi sono moribonde e occorre identificare e fissare le nuove, pur senza interrompere il ritmo produttivo.

E non basta ancora. Occorre, ha detto il Duce, vivere in stato di alta tensione ideale; che è quanto dire, vivere della passione e dell'ansia, che ha animato la rivoluzione, la quale non è conclusa, e non può chiudersi, perchè rappresenta il respiro delle nostre volontà ricostruttive e la nostra aspirazione di combattenti.

154. È naturale che da questo ordine sociale, economico e produttivo sorga anche l'ordine politico e che dal piano organico delle corporazioni sorga l'organo della totalitaria rappresentanza nazionale, che sarà la rappresentanza dei produttori e non dei politicanti, la rappresentanza dei veri interessi e non delle passioni o delle classi politiche.

La stessa proporzione paritetica fra datori di lavoro e prestatori d'opera, lo stesso concorso della cultura, dell'arte, del sapere, delle amministrazioni e del partito, che figurano nell'attuale formazione corporativa, figureranno e dovranno figurare nell'assemblea della rappresentanza nazionale, se si vuole che essa sia la vera e totale espressione di tutta l'esistenza comune. E lo stesso ordine dei lavori, la disciplina dell'assemblea, il sistema e l'attività dovranno essere assai diversi da quelli delle assemblee parlamentari, se si vuol realizzare un proficuo lavoro nell'interesse generale, al posto dei vuoti dibattiti e delle sterili contese (<sup>1</sup>).

È tutto un regime che tramonta, mentre, al suo posto, uno nuovo ne appare. Si sostituisce allo Stato di diritto lo Stato corporativo, allo Stato dei partiti lo Stato della nazione.

Per questo l'avvento delle corporazioni presenta grande importanza non soltanto dal punto di vista italiano fascista, ma anche per la ripercussione, che non mancherà di avere nel mondo, in un momento, in cui tutti i paesi cercano ansiosamente la formula capace di liberarli dal travaglio d'una crisi senza precedenti. Il sistema deve affrontare il fuoco della prova e il cimento dell'esperienza; e dovrà farlo senza poter fare appello ad alcuna esperienza precedente analoga e somigliante. Il fascismo ed il suo Capo hanno costruito queste dottrine e questi ordinamenti attraverso una

---

(<sup>1</sup>) Vedi più innanzi n. 247 e segg.

lunga meditazione, un maturo studio, una saggia esperienza e un'aderenza costante alla realtà. La rivoluzione ha seguito da vicino i fatti; dalle esigenze, che essi hanno dimostrato, ha tratto le teorie, ha formato la dottrina, la costituito il metodo, ha regolato gli ordinamenti. Così appaiono l'originalità e la universalità dei principi, la serietà e la maturità dei sistemi; i quali, superando le ideologie egoistiche, inducono i singoli a considerare con maggior attenzione l'interesse generale della nazione e le esigenze sempre più complesse della vita collettiva.



PARTE TERZA

**LA DOTTRINA POLITICA**



# I. - LO STATO E LA COSTITUZIONE

## I. - L'UNITÀ POLITICA

### A) *La rivoluzione e il regime politico.*

SOMMARIO. — 155. La dottrina dello Stato fascista. — 156. La costituzione, la funzione e l'attività dello Stato. — 157. La necessità dello Stato. — 158. Lo Stato e la politica. — 159. La politica e le crisi dello Stato. — 160. Crisi e rivoluzione. — 161. Il partito rivoluzionario e la dittatura rivoluzionaria. — 162. Il regime politico. — 163. Regime e formula politica. — 164. Individuo, collettività e Stato nel regime fascista. — 165. Il valore iniziale dell'individuo e il suo superamento nella vita organizzata. I valori politici e lo Stato fascista.

**155.** Il fascismo ha affrontato il problema dello Stato moderno, nella sua essenza, nei suoi compiti, nelle sue finalità<sup>(1)</sup>; e, nella concezione del nuovo Stato, che è autoritario, ma non assolutistico, gerarchico ed orga-

---

DOTTRINA. — A) *La dottrina politica.* — ALBANESE A., *Utopia e realtà politica*, « Augustea », 15 maggio 1928; AMBROSENI V., *Politica nello Stato corporativo*, « Lo Stato corporativo », 1933, an. I, p. 83; ARANGIO RUIZ V., *L'individuo e lo Stato*, « Giornale critico della filosofia italiana », 1926, an. VII, p. 132; BATTAGLIA F., *Dall'individuo allo Stato* « Riv. intern. di fil. del dir. », an. XIII, 1933, p. 301; BISCARETTI DI RUFFIA P., *Alcune osservazioni sul concetto politico e sul concetto giuridico della dittatura*, Padova, 1937; BISCOTTINI G., *Il fascismo e lo Stato*, Livorno, 1929; BODRERO E., *Nuovi orizzonti del pensiero politico in Italia*, in « La civiltà fascista », Torino, 1928, p. 143; Id., *Vittorie dottrinali del fascismo*, Firenze, 1927; BOTTAI G., *Diritto e politica dello*

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 10.

nico, ma poggiato sopra una salda base popolare, vale a dire aperto al popolo in tutte le sue categorie, classi ed interessi, sta la grande originalità rivoluzionaria del fascismo (1).

Così entriamo nella parte vitale e conclusiva della dottrina fascista: la dottrina politica o la dottrina dello

*Stato fascista*, « Critica fascista », 1930, n. 10; ID., *L'ordinamento corporativo nella costituzione dello Stato*, « Atti » del I Convegno di studi sindacali e corporativi, Roma, 1930; BRUNELLO B., *Intorno alle basi dello Stato*, « Vita nuova », 1929, n. 9; ID., *Stato etico e Stato politico*, « Critica fascista », 1929, p. 303; ID., *L'elemento dogmatico nello Stato fascista*, « Vita nuova », 1930, n. 4; CAMPOGRANDE V., *L'essenza etica dello Stato fascista*, Como, « Gagliardetto », 9 luglio 1927; CAPARELLI F., *La dottrina fascista nel decennale*, « Gerarchia », an. XII, 1932, p. 878; CARDONE D. A., *I presupposti filosofici della nuova dottrina dello Stato*, Milano, 1929; ID., *Trascendenza ed immanenza nella concezione fascista dello Stato*, « Il diritto del lavoro », 1929, p. 259; CASTELLI E., *Individuo e Stato*, « Arch. di fil. », settembre 1932; CASULLI A., *L'evoluzione dello Stato*, Roma, 1928; CESARINI SFORZA W., *Il sentimento dello Stato*, « Educaz. fascista », 1929, an. VII, p. 634; ID., *Le origini dello Stato fascista*, « Critica fascista », 1 luglio 1932; CHIARELLI G., *Individuo e Stato*, Roma, 1927; ID., *Il sentimento dello Stato*, Napoli, 1930; CHIARINI L., *Dittatura e democrazia*, « Critica fascista », 1929, n. 23; CHIAMIANTI P., *L'organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1928; ID., *I lineamenti generali di diritto pubblico dello Stato in regime fascista*, Roma, 1932; ID., *Manuale di diritto costituzionale fascista*, Torino, 1933; CROCOTTI E., *Su la riforma della rappresentanza politica*, Roma, 1928; CONSOLIO V., *La crisi del sistema*, Palermo, 1933; COPPOLA F., *La crisi italiana*, Roma, 1915; ID., *La rivoluzione fascista e la politica mondiale*, Roma, 1924; COSTAMAGNA C., *Corso di lezioni di storia delle dottrine dello Stato politiche ed economiche*, Padova, 1931; CULTRERA A., *Elementi di politica fascista*, Pistoia, 1925; CURCIO C., *L'esperienza liberale del fa-*

(1) MUSSOLINI B., in « Gerarchia », dell'ottobre 1927.

Stato. Infatti se la dottrina morale, che noi abbiamo studiato dianzi, è la dottrina della vita concepita in modo spiritualistico; se la dottrina sociale, che pure abbiamo esposta, ha per oggetto la società o la vita sociale, osservata nella sua formazione organica e gerarchica; se la dottrina economica ha per oggetto la

scismo, Napoli, 1924; ID., *La trasformazione dello Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », a. VIII, 1928, p. 68; ID., *Politica e diritto*, « L'Isola », 22 novembre 1929; ID., *Pluralismo giuridico e unità dello Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », a. XI, 1931, p. 656; ID., *Problemi della politica*, « Lo Stato », an. IV, 1933, p. 6; CUTELLI S. M., *L'idea fascista*, « Critica fascista », maggio 1929; ID., *Selezione, autorità e libertà*, « Critica fascista », 1929, p. 333; DAMIANI G., *Il problema della libertà*, Roma, 1934; DE MATTEI R., *La dottrina della classe politica e il fascismo*, « Educ. fasc. », a. IX, agosto 1931; FABBRI U., *Analisi del regime fascista*, Roma, 1924; FEDI B., *Il dittatore perpetuo*, Roma, 1937; FOÀ C., *Il regime fascista*, « Annuario università di Milano », 1931; FERRI G., *Il rapporto fra Stato, individui e forze associate nel diritto fascista*, Mantova, XII; FORNACIARI M., *Fascismo e Stato*, Roma, 1931; GABRIELLI, *Imperialismi moderni*, Roma, 1934; GENTILE G., *Che cosa è il fascismo*, in « Pagine fasciste », Roma, 1926; ID., *La formazione politica della coscienza nazionale*, « Educ. fasc. », 1930, p. 681; LANDOLFI E., *Lo Stato nella sua essenza e nei suoi rapporti con l'individuo*, Roma, 1932; LEONARDI V., *Individuo e Stato nella dottrina fascista*, « Lo Stato », 1923, a. III, p. 697; LEONE E., *Teoria della politica*, Torino, 1931; LISCHI D., *Il fondamento del pensiero politico fascista*, « Echi e commenti », a. XII, 1931, n. 10) ID., *La forza della politica fascista*, « Echi e commenti », a. XII, 1931, n. 2; MAGGIORE G., *Carattere politico della legislazione fascista*, « Politica sociale », agosto-settembre 1930; MALAGODI G. F., *Le ideologie politiche*, Bari, 1928; MANZELLA FRONTINI G., *La tradizione politica e lo Stato fascista*, « Critica fascista », 1930, n. 11; MARAVIGLIA M., *La politica costituzionale del regime*, « La Tribuna », 24 novembre 1929; ID., *Alle basi del Regime*, Roma, 1929; MARCHESETTI U., *Morale e tradizione della politica fascista*, « Echi e commenti », a. IX, 1928, n. 3; MOSCA T., *Elementi di scienza*

vita delle energie produttive e dell'economia, guardata nella sua forma collaborazionistica e corporativa; la dottrina politica riguarda la vita politica, vale a dire la vita dello Stato nella sua espressione di autorità e di prestigio.

Però nella dottrina politica e nello studio dello Stato

*politica*, Torino, 1923; OVAZZA E., *Politica fascista*, Torino, 1934; PAGANO A., *Sistema della legislazione fascista*, Perugia, 1928-1929; PANUNZIO S., *Teoria generale della dittatura*, « Gerarchia », aprile 1936; RENZI, *Autorità e libertà*, Roma, 1926; ROCCO A., *La dottrina politica del fascismo*, Roma, 1925; SAMMARTANO N., *Idee e problemi della rivoluzione fascista*, Firenze, 1932; VILLARI L., *Conosco questi dittatori*, « Bibl. fasc. », 1938, p. 3; VOLPE G., *Italia nova*, in « Pagine fasciste », Roma, 1926; VOLPICELLI A., *Lo Stato fascista*, in « Pagine fasciste », Roma, 1926.

B) *Le crisi politiche*. - AMOROSO L., *Crisi economica e crisi sociali*, « Politica », 1921, X, p. 257; ARTOM E., *Lineamenti della crisi sociale*, Torino, 1921; BENTIVEGNA N., *L'Italia nel 1920 e la crisi che si attraversa*, Girgenti, 1921; BORGESSE C. A., *L'Italia e la pace*, « Rivista di Milano », 1919, IV, p. 183; CHIAPPELLI A., *L'odierna crisi civile*, « Nuova Antologia », 1 gennaio 1921; COLELLA R., *L'Italia del dopoguerra*, Palermo, 1924; COLOMBO P., *Mondo politico contro mondo economico*, Milano, 1923; CONSIGLIO V., *La crisi del sistema*, Palermo, 1935; COPPOLA F., *La crisi della Vittoria*, « Politica », 1920, V, p. 160; Id., *La pace democratica*, Bologna, 1921; COSTAMAGNA C., *La crisi della democrazia rappresentativa*, « Economia », 1929, IV, p. 1; CRESPI A., *La crisi dell'autorità*, « Vita internaz. », 1920, n. 11; DE MATTEI R., *La crisi spirituale della democrazia*, « Gerarchia », 1923, II, p. 961; FEDERZONI L., *Dalla crisi alla catarsi 1900-1925*, « Rass. ital. », 1925, v. XVI, p. 708; FERRI D. G., *Crisi costituzionale negli Stati Uniti*, Roma, 1938; FRADELETTO A., *La crisi piccante. Parole ai giovani*, « Nuova Antologia », 1920, 16 dicembre; GIRETTI E. e L., *Il protezionismo e la crisi*, Torino, 1935; INGROSSO G., *La crisi dello Stato*, Napoli, 1925; LEVI A., *La crisi del partito repubblicano*, « Critica sociale », 1919, n. 3; LISCHI D., *Insegnamenti di una crisi. Il regime fascista e la*

si condensano i portati della dottrina morale, della dottrina sociale e di quella economica, che concorrono tutte alla disciplina della formazione unitaria e totalitaria. Lo Stato, secondo la nostra dottrina, non è un'astrazione o una pura ideologia, ma è una realtà e un'essenza di volontà e di poteri. Lo Stato in tanto vive ed agisce

*democrazia parlamentare*, « Echi e commenti », a. X, 1929, n. 31; LIVI L., *La previsione delle crisi e la disciplina delle attività produttive*, Firenze, 1934; LONGHITANO R., *Crisi del mondo moderno* « Bibl. fasc. », 1937, p. 533; MALATESTA A., *La crisi socialista*, Milano, 1923; MARAVIGLIA M., *L'agonia della vecchia Italia*, « Politica », 1920-1921, v. VII, p. 140; MEDA F., *Crisi di parti e crisi di Stato*, « Nuova Antologia », 1 marzo 1920; MICHELI G., *Problemi nazionali*, Parma, 1922; MISSIROLI M., *Il fascismo e la crisi italiana*, Bologna, 1921; MISURI A., *Rivolta morale*, Milano, 1924; MONDOLEFO R., *Cause e rimedi alla presente crisi sociale*, « Critica sociale », 1920, n. 22; NICCOLI F., *Riflettiamo. L'ora critica d'Italia e la democrazia nazionale*, Bari, 1921; ORANO P., *Crisi*, Cagliari, 1922; PARETO V., *Trasformazioni della democrazia*, Milano, 1922; PEROZZI S., *La crisi dello Stato in Italia*, « Politica », 1921, XII, p. 5; PREZZOLINI G., *Così cade la borghesia*, « Rivista di Milano », 1920, v. IX, p. 5; PUCCIO G., *La crisi di autorità in Europa*, « Educaz. fasc. », an. IX, settembre 1931; QUILICI N., *Origine, sviluppo e insufficienze della borghesia italiana*, Ferrara, 1932; RAIMONDI A., *L'Italia e il fallimento della pace*, « Riv. di Milano », 1919, v. VIII, p. 4; RIGOLA R., *La crisi della democrazia*, « I problemi del lavoro », 1929, n. 12; ROBINS L., *Di chi la colpa della grande crisi?*, Torino, 1935; ROCCO A., *Crisi dello Stato e sindacati*, « Politica », dicembre 1920; ID., *La trasformazione dello Stato*, Firenze, 1927; ROMANO S., *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Pisa, 1909; SACCO G., *Il macchinismo. La crisi e la soluzione corporativa*, Palermo, 1935; SALVEMINI G., *Dal patto di Londra alla pace di Roma*, Torino, 1925; SCARFOGLIO C., *Idee sulla ricostruzione*, Firenze, 1919; SILLANI F., *La vittoria dello spirito. Cinque anni di passione italiana 1918-1922*, Firenze, 1925; SOFFICI A., *Battaglia fra due vittorie*, Firenze, 1923; SOLMI A., *Crisi dello Stato democratico*, « Civiltà fascista », 1937, III; SOTTOCHIESA

in quanto non solo esprima teoricamente, ma eserciti in effetto la propria potestà d'imperio, che è diretta da affermare il prestigio della nazione e del popolo italiano, in confronto degli altri popoli e delle altre nazioni. Lo Stato è realtà spirituale, perchè, appunto per il modo spiritualistico di concepire la vita, il fascismo è pervenuto a una concezione dello Stato con fondamento etico

G., *Cattolici e popolari. La crisi dei cattolici, anticlericalismo sturziano*, Roma, 1924; SPECTATOR, *La crisi e l'evoluzione delle istituzioni rappresentative*, « Nuova Antologia », 1921; TILGHER A., *La borghesia e i nuovi orientamenti della vita italiana*, « Riv. di Milano », 1920, VII, p. 85; TREVES C., *Nella paralisi del parlamento*, « Critica sociale », 1920, n. 5; ID., *Nel profondo della crisi*, « Critica sociale », 1920, n. 5; ID., *Tra la crisi di governo e la nostra*, « Critica sociale », 1921, n. 13; VOLPE G., *Partito e gruppi politici italiani alla vigilia della guerra*, « Nuovi studi di diritto economico e politico », 1929, p. 98.

C) *Nazione, popolo e Stato.* - ANTI C., *La solidarietà nazionale base dell'Italia fascista*, in « Funzione imperiale della Scuola », 1937-XV; ARCARI P., *La coscienza nazionale in Italia* Milano, 1911; BERTONI R., *Lo Stato rivoluzionario fascista e la classe dirigente*, « Fronte unico », 21 settembre 1937; BORTOLOTTO G., *Lo Stato fascista e la nazione*, Roma, 1931; ID., *Nazione e nazionalità*, « Digesto italiano »; BRUGI B., *Nazione e Stato nella Carta del lavoro*, Roma, 1928; CICCETTI A., *Il concetto della nazione nello Stato fascista*, « Rassegna corp. », 1928, n. 4; CORRADINI E., *La rinascita nazionale*, Firenze, 1929; ID., *L'unità e la potenza delle nazioni*, Firenze, 1926; ID., *L'unità dello Stato e degli individui*, « Gerarchia », 1928, p. 186; D'AROMA N., *Il popolo nel fascismo*, Roma, s. d.; DE STEFANI A., *Il paese e lo Stato*, Milano, 1930; DIAMBRINI PALAZZI S., *La funzione etica dello Stato*, Bologna, 1928; DONATI B., *Dal principio di nazionalità al principio corporativo*, « Lo Stato », 1930, p. 279; ERCOLE F., *Dal nazionalismo al fascismo*, Roma, 1928; GROSSI G., *Della demopotenza*, « Il Popolo d'Italia », 15 giugno 1933; LEONORI CECINA A., *Lo Stato fascista e la nazione*, « Il Nazionale », 12 marzo 1932; LIPARTITI C., *Le nazioni e il diritto di nazionalità*, Bari, 1936;



e morale <sup>(1)</sup>; lo Stato è una realtà sociale, perchè si fonde colla società organizzata e diventa una realtà vivente ed aderente all'esistenza dei cittadini <sup>(2)</sup>; lo Stato è una realtà politica, perchè, nell'esercizio della sua sovranità, regola l'attività dei poteri pubblici ed assicura la permanenza e le stabilità degli ordinamenti.

---

LICITRA C., *Dalla Nazione allo Stato*, « Educaz. polit. », 1926, p. 472; LO VERDE G., *Il concetto giuridico di nazione nella dottrina fascista e nella recente dottrina tedesca*, « Circolo giuridico », Palermo, 1931, a. II; LUCA DE' SABELLI, *Nazioni e minoranze etniche*, Bologna, 1929; MANNI, *Il problema della nazionalità*, Modena, 1928; MARAVIGLIA M., *Nazione e Stato nel regime fascista* « Palestra del diritto », dicembre 1928; ID., *Regime di potenziamento e di rinnovamento nazionale*, « La Tribuna », 3 febbraio 1933; ID., *Stato di popolo*, « La Tribuna », 23 marzo 1934; MUSACCHIA G., *Stato e popolo*, Roma, 1935; NASTI A., *Il popolo nello Stato*, « Critica fascista », dicembre 1936; NOTO SARDEGNA G., *Concetto giuridico di nazione*, « L'Ora », Palermo, 10 luglio 1929; ORESTANO F., *Le sintesi nazionali*, Roma, 1919; PELLIZZI C., *Lo Stato e la nazione*, « Educaz. polit. », 1926, p. 317; PANUNZIO S., *Principio e diritto di nazionalità*, Roma, 1920; ID., *L'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici* (Studi in onore del prof. Del Vecchio), Modena, 1931, vol. II; ID., *Popolo, nazione, Stato*, Firenze, 1933; ID., *Stato nazionale e sindacato*, Milano, 1924; PENTIMALLI N., *La nazione organizzata*, Roma, 1922; PETRONE B., *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici dello Stato*, « Riv. di dir. pubbl. », 1922, I, 614; RAGUSO S., *La nazione e il progresso della filosofia politica*, Firenze, 1931; RAVASENGA P., *Popolo e Stato*, « Il Popolo d'Italia », 24 luglio 1934; REDANÒ U., *Lo Stato etico*, Firenze, 1927; ID., *Lezioni di dottrina generale dello Stato*, Roma, 1929; ROCCO A., *Lo Stato fascista come Stato popolare*, « Atti del 1° Congr. giur. ital. », Roma, 1932; SGROI C., *La nazione, il regime, il partito*, « Critica fascista », giugno 1928; TAGLIACARNE G., *Propaganda nazionale*, « Il Popolo d'Italia », 24

(1) Vedi più sopra n. 47.

(2) Vedi più sopra n. 82.

156. La dottrina fascista assume pertanto lo Stato come realtà, come formazione organica e come istituzione; e lo considera sotto tre aspetti: la costituzione, la funzione, l'attività; la costituzione vuol dire unità, la funzione significa sovranità, e l'attività si esprime come personalità giuridica.

La costituzione dello Stato vuol dire *unità*. Infatti lo Stato non può essere identificato con uno dei suoi elementi: territorio, popolo, potere sovrano. Talune dottrine lo hanno identificato col territorio, e ne hanno fatto un puro Stato patrimoniale; altre lo hanno identificato col popolo, e lo Stato venne in tal guisa sfornito di ogni forza regolatrice e moderatrice; altre lo hanno identificato col potere sovrano, e ne hanno fatto uno Stato assoluto. Lo Stato fascista non si identifica con alcuno degli elementi che lo compongono, ma tutti gli elementi riunisce e coordina nelle loro attività.

La funzione dello Stato significa *sovranità*. Lo Stato è superiore e indipendente da coloro, che vivono in esso; la sua volontà è immortale e le decisioni d'una generazione passata legano tuttavia e presente e futuro, fintanto che un atto contrario di volontà non tolga ad esse la loro forza obbligatoria. Ma questo non vuol dire né imperante assolutismo, né concezione teocratica, perché l'assolutezza della dottrina estrema è corretta dalla giustificazione giuridica dell'attività dello Stato.

L'attività dello Stato si esprime come *personalità giuridica*. Esso agisce quale soggetto di diritti; lo Stato non è più un fatto, un modo di essere o un'attitudine, ma è una vera realtà dinamica sotto la disciplina della legge. Il nostro ordinamento, che ha posto a base della strut-

---

gennaio 1933; VALLI L., *La nazione e l'idea liberale*, «Politica», 1925, v. XXIII, p. 5; VOLPE G., *La nazione e lo Stato italiano*, «Il Libro d'Italia», Milano, 1929, p. 3; VOLPICELLI A., *Lo Stato e l'etica*, «Educaz. fasc.», 1931, n. 5.

tura statale gli aggregati sociali, ha costituito una dottrina dello Stato veramente organica e veramente giuridica, la quale riconosce, ad un tempo, la personalità giuridica del soggetto sovrano (Stato), dei soggetti collettivi (aggregati sociali) e del soggetto singolo (individuo) (1).

Lo Stato è un'unità politicamente ordinata nell'equilibrio delle forze esistenti ed operanti, per la soddisfazione d'un interesse superiore. Ma esso, oltre che unità, è potestà, che esercita la disciplina per il raggiungimento degli scopi comuni; ed è volontà, come forza e realtà emanante dalle necessità sociali e come potere determinante le attività del complesso sociale e politico.

Lo Stato, secondo la nostra dottrina, esiste come principio e come entità iniziale e non come risultato; questo rovesciamento delle dottrine liberali, che pone lo Stato come un antecedente e non come un conseguente degli individui e degli aggregati, fornisce non solo la giustificazione degli attributi, che allo Stato debbono essere riconosciuti, ma esprime ancora il principio etico, che anima la sua struttura attuale (2).

157. Attributi essenziali dello Stato sono la necessità, la priorità, l'autorità.

Lo Stato è necessario nella sua personalità autonoma, che ha volontà e fini propri, ai quali subordina tutti gli interessi particolari, non sopprimendoli, ma coordinandoli e riconoscendoli soltanto come realizzazione della stessa personalità dello Stato. Così lo Stato è anteriore agli individui e può rivendicare verso i sudditi un suo diritto antecedente ai loro diritti, o alla loro materialità egoistica (3).

(1) Vedi più sopra n. 105.

(2) GENTILE G., *Origini e dottrina del fascismo*, p. 45.

(3) GENTILE G., *La filosofia del fascismo*, p. 642.

Vedi più innanzi n. 191 e segg. A questo concetto di autorità si rac-

Se si vuol governare rettamente e validamente, se si vuole dar vigore all'autorità, bisogna reintegrare i gruppi nello Stato ed equilibrare le forze individuali colle altre forze sociali; per questo la sovranità dello Stato rappresenta il compendio ed il riflesso di tutta l'esistenza del popolo in un determinato momento storico. E se, attraverso lo Stato, traspare il popolo tutto, coi suoi sentimenti, colle sue passioni, coi suoi interessi, i suoi bisogni, nella sovranità dello Stato appare la sovranità del popolo, spiritualmente sovrano e consapevole di sè stesso e della sua missione. Non popolo astrattamente sovrano attraverso un voto di parte o un'espressione di maggioranza numerica, ma popolo concretamente sovrano attraverso le sue organizzazioni, che totalmente lo comprendono nella vita collettiva di tutte le classi e nel compendio di tutti gli interessi.

Il principio animatore dell'esistenza collettiva è unico; esso dirige, convoglia, e guida tutte le forze, non soltanto materiali e strettamente economiche, ma anche spirituali e squisitamente politiche. Vi sono infatti differenti elementi unitari, che vanno considerati separatamente, ma che si compendiano nell'inscindibile unità dello Stato, che in tanto è uno, in quanto dalla totalità delle energie e dei valori costituiti in unità trae il motivo ed il ritmo della propria complessa esistenza.

In realtà, l'unità morale della nazione non sarà piena se non sarà assistita dall'unità economica, politica e imperiale, che sono altrettanti aspetti dell'unità attiva dello Stato, che esprime e realizza integralmente e giuridicamente la società nazionale. Lo studio dei valori costituiti in unità porta alla precisa dottrina del diritto pubblico attuale, secondo la quale le forze attive sono attratte nell'orbita dello Stato, per cooperare ai suoi

---

corda il requisito di priorità dello Stato in confronto di altre formazioni aventi un grado minore di positività (vedi DEL VECCHIO G., *La crisi dello Stato*, in « Saggi intorno allo Stato », p. 56).

fini generali. E la formula unitaria dello Stato ha la sua spiegazione dapprima nella differenziazione dei valori, poi nelle loro gerarchie e infine nel loro compendio unitario. Si comprende pertanto come tutti gli elementi, che costituiscono l'unità, abbiano, nei loro vari aspetti, valore fondamentale e costituzionale, così come lo hanno le materie sindacali e quelle corporative, che si collegano al principio costituzionale.

159. Abbiamo detto che lo Stato esercita le sue funzioni a mezzo di tre forze, che costituiscono elementi essenziali della sua esistenza e della sua attività: l'organizzazione, l'autorità, il diritto (<sup>1</sup>). L'organizzazione è lo strumento, l'autorità è il potere, il diritto è l'energia di equilibrio, diretti al raggiungimento degli scopi dello Stato. Ma tali scopi non possono essere validamente raggiunti, se le forze accennate non sono accompagnate da una potente e vitale energia di coesione e di sviluppo: la politica.

La politica, più che un elemento attivo dello Stato, va considerata come la misura e la forma, il metodo e la proporzione degli altri elementi. La politica non è nè la forza nè l'organizzazione, nè il diritto; ma appartiene allo stesso tempo a tutte e ad ognuna delle tre energie. Essa è l'attività di indagine, di studio, di rilievo, di determinazione dei fatti e degli eventi; ed è diretta alla conservazione ed al miglioramento degli aggregati sociali, dei quali presidia l'esistenza attuale e prepara l'esistenza futura.

La politica è quindi l'espressione vivente e dinamica dello Stato e, al tempo stesso, l'arte, che, in relazione coi fatti sociali e coi soggetti della vita sociale, determina i principii, che si possono applicare come regolamento dei rapporti degli individui fra loro, degli individui con

---

(<sup>1</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 7.

i gruppi, degli individui e dei gruppi cogli enti e collo Stato, nell'interno di ciascun popolo e nell'orbita internazionale.

Da quali circostanze e per quale processo storico si sia espresso il nostro movimento politico, come abbia, sotto la spinta rivoluzionaria, conquistato il potere e dato una nuova costituzione allo Stato, mantenendo istituti, trasformandone altri ed altri ancora creandone di nuovi non possiamo in questa sede indagare <sup>(1)</sup>. Qui, in sede di esposizione dottrinale, segniamo soltanto le fasi di questo rinnovamento politico, per il quale il movimento fascista ha compiuto la sua rivoluzione poggiando sopra un partito rivoluzionario, che poi divenne la base della costituzione nuova. Iniziò la sua rivoluzione con un'insurrezione, per compiere, sotto la guida d'una dittatura rivoluzionaria, quell'instaurazione rivoluzionaria, che dette origine al regime, sul quale si compose il nuovo Stato e si formò l'ordinamento costituzionale, basato sopra una legislazione prettamente rivoluzionaria. È stato un procedimento nettamente rivoluzionario, attraverso il quale si è potuta superare la crisi acuta e profonda, in cui, in un dato momento della sua storia, si dibatteva disperatamente il popolo italiano.

Le crisi possono essere indicate come quelle condizioni di difficoltà, di malessere, di disagio, varie e diverse di dimensioni, di grandezza e d'importanza, che reclamano radicali mutamenti, per ricomporre su nuove basi il vivere politico <sup>(2)</sup>. Le crisi possono essere di varia natura e sono state variamente classificate e distinte: crisi materiali e sociali, crisi ideali, morali, spirituali, politiche; crisi nel sistema e crisi del sistema.

Le crisi materiali sono determinate da fenomeni o eventi naturali, come disastri, inondazioni, terremoti;

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 440 e segg.

(2) Vedi PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1937, p. 169 e segg.

o da cause sociali, come carestie, epidemie, scarsità di raccolti. Queste crisi materiali non spostano, in genere, i tessuti e i rapporti sociali, anche se siano gravi e distruttive, perchè, al di là di esse, cessati i loro effetti materiali, la vita si ricostituisce, continua e riprende, perchè non è stata profondamente intaccata. Può tuttavia avvenire che le forze estreme, forze di uomini e non di cose o di elementi, approfittino o vogliano approfittare di crisi materiali, per esercitare le loro influenze sul tessuto sociale d'un determinato paese (1).

Le crisi ideali, morali e spirituali sono invece quelle che incidono profondamente sul tessuto sociale e politico. In esse lo stato di malessere è diverso dal disagio fisico, che si manifesta nelle crisi materiali. Esse possono anche aver luogo indipendentemente da qualsiasi difficoltà materiale e anche in sede e in periodo di prosperità economica. In questo caso la crisi è anormalità, disordine, sproporzione, squilibrio fra elementi, che, per assicurare il normale andamento della vita sociale e politica, debbono procedere equilibrati e composti, anzichè in antagonismo e in conflitto.

Queste crisi, che sono state anche chiamate crisi rivoluzionarie dello Stato (2), sono state in varia guisa denominate: crisi spirituali, crisi sociali, crisi politiche; e, a seconda della loro intensità, crisi di crescita e di svi-

(1) Così è avvenuto recentemente nei riguardi dell'Italia, quando si è atteso e fatto assegnamento sull'avvento di una per noi temuta per altri sperata crisi materiale, che avrebbe dovuto esprimersi in una decisa insufficienza del raccolto granario, nel 1938, e che avrebbe dovuto, secondo le previsioni dei nostri avversari, risolversi in una crisi ideale, nel senso che l'Italia, stretta dal bisogno, avrebbe dovuto sottomettersi alle esigenze e alle imposizioni straniere. Il che fortunatamente non è avvenuto, perchè il raccolto granario è stato invece favorevole e la crisi materiale non si è avuta; e, quand'anche essa fosse malauguratamente avvenuta, essa non avrebbe mai, per precisa e fiera affermazione del Duce, determinato da parte dell'Italia una benchè minima sottomissione alle imposizioni politiche di altri paesi.

(2) PANUNZIO S., *Teoria* cit., p. 236.

luppo, crisi di vecchiaia e di decadenza; crisi cicliche e crisi definitive. Una distinzione precisa ed acuta è stata quella data dal Duce di crisi *nel* sistema e crisi *del* sistema. Quando la crisi è *nel* sistema, essa assume gli aspetti d'un disagio transitorio, superficiale o ciclico, che può essere risolto in forma pacifica ed interna. Quando la crisi è *del* sistema essa è così profonda, che richiede una soluzione di forza con rinnovamento rapido e totalitario di ordinamenti e di istituti, coll'instaurazione d'una civiltà nuova, per ricondurre l'ordine e ricostituire il perduto equilibrio. Infatti, di fronte alla crisi, che l'Italia ebbe ad attraversare nel dopoguerra, il Duce commentava: « O questa è una crisi ciclica, *nel* sistema, e sarà risolta. O è una crisi *del* sistema, ed allora siamo davanti a un trapasso da un'epoca di civiltà a un'altra » (1).

Possono queste crisi del sistema manifestarsi come crisi di principii, crisi di ordinamenti, crisi di gerarchia, crisi di forme sociali, crisi di discipline economiche, che incidono profondamente nell'esistenza e nella consistenza politica d'una compagine, e che, in ultima analisi, si esprimono nell'insufficienza delle classi politiche o delle gerarchie che reggono il potere (2). Ed infatti « la storia degli Stati, dal tramonto dell'impero romano al crollo della dinastia capetingia, al declinare malinconico della Repubblica veneta, è tutta un nascere, crescere, morire di gerarchie » (3).

160. Si suole talora identificare la crisi colla rivoluzione, che viene considerata come un puro turbamento o disordine. Ma la rivoluzione, come anche la guerra,

(1) Discorso del 17 ottobre 1933 all'adunata di 25 mila gerarchi a Roma.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 28 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 292 e segg. Vedi anche MUSSOLINI B., Discorso pronunciato all'adunata dei Fasci di azione interventista il 25 gennaio 1915 a Milano (*Scritti e discorsi*, I, 34).



oltre ad essere, e più che essere, l'indice del disordine, ne è la conseguenza immediata e rappresenta anche lo sforzo e la volontà di superare la crisi. La *rivoluzione* infatti è il procedimento qualche volta, anzi quasi sempre violento e chirurgico, che serve a ristabilire e a ricostituire l'ordine nuovo e a preparare una nuova costituzione.

In realtà la crisi è il disagio, il malessere, la malattia, che può essere più o meno grave e profonda e che può richiedere più o meno radicale rimedio; e il rimedio può essere: il componimento, che è la soluzione pacifica interna; la guerra, che è la soluzione esterna di forza; la rivoluzione, che è la soluzione interna di forza (1).

La rivoluzione deve infatti, rispetto alla crisi, avere questo valore terapeutico e ricostruttivo; ed essa non può dirsi veramente tale, se non quando abbia per esito un ordine nuovo, e prosegua e ricostruisca, al di là del periodo insurrezionale, fino ai suoi pieni e completi conseguimenti (2).

Si deve infatti distinguere il senso della rivoluzione e lo scopo della rivoluzione. Il senso della rivoluzione è dato dalla soggettività dei rivoluzionari; lo scopo della rivoluzione è dato dalle realizzazioni della rivoluzione nei vari settori dell'esistenza. In altre parole, il senso della rivoluzione è il senso della progressività e della ricostruttività della rivoluzione; lo scopo della rivoluzione sta nell'esito ricostruttivo della rivoluzione stessa.

In realtà le rivoluzioni, che distruggono ma non creano, non sono rivoluzioni ed usurpano tale nome. Il metodo rivoluzionario del fascismo non è meccanico e destrut-

(1) Vedi PANUNZIO S., *Rivoluzione e costituzione*, Milano, 1933; ID., *Teoria cit.*, p. 236.

(2) « Non c'era altro mezzo, a mio avviso, per immettere forze nuove in una classe politica, che pareva enormemente stanca e sfiduciata in tutte le sue gerarchie, se non il mezzo rivoluzionario, e siccome l'esperienza insegna qualche cosa, o dovrebbe insegnare qualche cosa agli uomini intelligenti, io posi subito dei confini, dei limiti, delle regole » (MUSMOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 30).

tore; in questo, esso si oppone recisamente al metodo bolscevico e procede in una risoluta marcia in avanti (1). « La rivoluzione di Mosca, sostituite anche con la morte fisica le persone, si è gettata sulla macchina e l'ha frantumata in mille pezzi. Il pendolo è stato proiettato all'altro punto estremo. Errore. Ora torna indietro. La rivoluzione fascista non demolisce tutta intera e tutta in una volta quella complessa e delicata macchina, che è l'amministrazione di un grande Stato: procede per gradi, per pezzi. Così accade che Mosca ritorna, mentre Roma si allontana, con inesorabile regolarità dal punto di partenza » (2).

Per ciò, oltre il senso e lo scopo, si deve tener presente quella, che si suol chiamare la logica della rivoluzione, che si esprime nel procedimento, che essa segue, assume e svolge, per giungere alle sue definitive realizzazioni. Se una rivoluzione non può limitarsi al moto di piazza, all'insurrezione, essa deve tendere a raggiungere un ordinamento, una disciplina, una dottrina (3). La nostra rivoluzione deve continuare fino agli estremi conseguimenti e con intenti energicamente e costantemente costruttivi; ma essa è ben diversa dalla rivoluzione che si agita nel settore estremista del fronte internazionalistico e popolare, dove forze ed elementi oscuri e irresponsabili, mentre non possono e non vogliono assumere la responsabilità del governo d'una nazione, oppongono alle classi politiche responsabili gli ostacoli della loro rivoluzione in permanenza, ostruzionistica e anticonstruttiva.

161. La rivoluzione è opera del *partito rivoluzionario*. La rivoluzione è un'idea, un credo politico; il partito è

(1) Vedi PANUNZIO S., *Rivoluzione e costituzione*, p. 45, 85, 86.

(2) MUSSOLINI B., *Tempo secondo*, « Gerarchia », gennaio 1923. Vedi *Scritti e Discorsi*, III, 44.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1933, p. 40, n. 13.

il portatore di quest'idea e di questo credo (1). Il partito nazionale fascista è un partito rivoluzionario, perchè è sorto da una rivoluzione e si è costituito e sviluppato nelle sue varie fasi e nei momenti della sua formazione, come movimento, come partito, come insurrezione, come rivoluzione al potere, come instaurazione rivoluzionaria, come partito unico, come regime, come partito-Stato (2).

Il partito nazionale fascista differisce, per questo, da tutti gli altri partiti, che svolgono le loro lotte negli ambienti parlamentari (3), quantunque porti la stessa denominazione; e, d'altro canto la denominazione « partito unico » racchiude innanzi tutto una contraddizione, dato che, se esso è unico, supera il concetto di parte e se esso si chiama partito non può più essere concettualmente unico. In ogni modo, il partito unico è una derivazione necessaria e diretta del partito rivoluzionario (4).

Ma non basta conferire la qualifica di partito unico al partito fascista; occorre ancora dare ad esso la qualifica di « partito nazionale », sia per distinguerlo dai partiti di classe degli altri regimi, sia per distinguerlo da altri partiti unici, esistenti in ordinamenti europei attuali, che, pure sono tuttavia partiti di classe.

Giustamente si osserva che il regime liberale è il regime dello Stato borghese, vale a dire soggetto ai partiti vari ed opposti l'uno all'altro, mentre il regime corporativo è il regime dello Stato fascista totalitario, vale a dire retto da un partito unico nazionale, che può forse presentare una parità formale col partito unico socialista; ma viceversa, compiutosi di procedimento rivoluzionario, il nostro partito nazionale fascista è veramente

(1) PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 285, 286.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 380 e segg.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. II, p. 718 e segg.

(4) VEDI PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 199.

l'opposto e la negazione del partito unico socialista di classe (1).

Il partito rivoluzionario va compagno alla *dittatura rivoluzionaria*. Le guerre e le rivoluzioni, che sono i modi ed i procedimenti per la risoluzione delle crisi, danno luogo alle dittature (2). La rivoluzione ha bisogno di impersonarsi come principio e come direzione e comando; e quando essa, poggiando sopra l'attività e lo spirito d'un uomo o d'un gruppo di uomini, procede e cammina verso le sue realizzazioni, essa solo allora si fa strada nella storia e può esercitare le sue decisive influenze nel corso di essa (3). Così la dittatura rivoluzionaria rappresenta già, al suo inizio, un principio di potere di governo, che si profila già in una riforma costituzionale in atto, e che, come vedremo più innanzi, pone accanto alle forze e agli elementi tradizionali e storici della nostra esistenza, gli elementi rivoluzionari, che sono intervenuti a rinnovarla (4). Per questo non si può concepire una rivoluzione senza la dittatura (5), che, presso di noi, si impersona nel Duce, accanto al quale stettero, e furono di lui una lunga mano nel periodo ansioso dell'insurrezione, pochi immediati collaboratori (6), che poi gli furono accanto nell'azione di governo.

La dittatura rivoluzionaria, nel processo della nostra rivoluzione, ha avuto origine all'inizio del movimento, ha assunto più preciso carattere di guida del partito rivoluzionario al momento della sua costituzione e della

(1) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 203.

(2) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 238 e segg., p. 254.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 13 e segg.

(4) Vedi più innanzi n. 182 e segg.

(5) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 244.

(6) L'atto centrale e irrevocabile della dittatura, che si accingeva a prendere d'assalto il potere dello Stato, è costituito dal proclama dei quadrumviri lanciato al popolo italiano alla vigilia della Marcia su Roma.

Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 437. Vedi PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, 1937, p. 194.

sua posizione di battaglia, si è affermata nel suo potere schiettamente militare al momento dell'insurrezione e della conquista del potere, ed è diventata dittatura di governo, quando il fascismo ha assunto la responsabilità di guidare i poteri pubblici.

Sono queste, secondo noi, le fasi e le caratteristiche espressioni della dittatura rivoluzionaria, che è destinata a continuare sino alla completa realizzazione della riforma costituzionale e più oltre. Perché, è superfluo avvertirlo e rammentarlo, il fascismo subisce costantemente gli attacchi aperti o larvati, le avversioni o le opposizioni, le inimicizie o le insidie di coalizioni potenti; esso si deve difendere e questo non può essere fatto che in forma dittatoriale, perchè è l'unica forma, che assicuri le energie e garantisca il valido esercizio della forza necessaria a proteggere la rivoluzione, le sue conquiste ed, allo stesso tempo, la dottrina, che è sorta dalla rivoluzione, come espressione d'una nuova coscienza, d'una nuova educazione morale, d'un nuovo assetto sociale e d'un nuovo ordinamento politico.

162. Il partito e la dittatura rivoluzionaria costituiscono su nuovo ordine lo Stato, creando il *regime*. Il partito crea il regime, ma non è il regime; alla stessa guisa che il partito prepara l'avvento dello Stato, ma rappresenta solo un elemento dello Stato. Il regime è l'ambiente, nel quale viene a costituirsi, nelle sue precise caratteristiche, lo Stato; quindi il partito predispone il costituirsi dello Stato e lo Stato si presenta come Stato-partito; ma il partito entra a far parte dello Stato, come suo elemento integrante e costitutivo; e per questo assume l'impronta del Partito-Stato (1).

Il regime, come atmosfera, clima ed ambiente, attiene pertanto a tutto quanto si riferisce all'educazione delle masse, all'organizzazione delle energie sociali e produt-

(1) Vedi più innanzi n. 230 e segg.

tive, come presupposti della retta ed efficace applicazione dell'ordinamento giuridico e politico. Così, mentre il partito non è la stessa cosa, ma è un elemento e un presupposto dello Stato, che in esso trova le condizioni per la sua valida formazione, altrettanto il regime, creazione del partito, è una condizione, un elemento e un presupposto dell'ordinamento giuridico e politico, perchè, come senza il partito non si potrebbe costituire lo Stato, così senza il regime non potrebbe rendersi valido e validamente applicabile l'ordinamento giuridico e politico (1).

Così il concetto generale di regime si distingue dai concetti di partito, di sistema, di ordinamento, di costituzione; perchè il regime è il clima, dove tutti gli altri elementi vivono e si muovono e sovra i quali esso esercita la propria influenza. Nell'ordine naturale, il regime è il regolamento dell'esistenza per la difesa della salute e della razza; nell'ordine sociale è il ritmo, attraverso il quale si compie l'organizzazione dei valori sociali e si sovrintende allo sviluppo delle loro attività; nell'ordine morale è il modo d'indirizzare, di comprendere e di realizzare la vita (2); nell'ordine economico è il clima di solidarietà e di collaborazione attiva, nel quale si sviluppano le energie produttive; nell'ordine politico è l'ambiente e l'atmosfera, in cui si forma, si sviluppa e si applica l'ordinamento giuridico e politico (3).

(1) Ne abbiamo avuto la chiara riprova nella recente esperienza americana, dove i codici del lavoro di Roosevelt hanno rappresentato un ordinamento giuridico, economico e politico, che si è tentato di applicare, senza che un regime e prima che un regime fosse intervenuto a renderne possibile l'applicazione. E i piani Roosevelt hanno fallito alla loro prova, perchè appunto per questo mancavano l'ambiente, le condizioni e i presupposti per la loro buona riuscita. (Vedi PIERRO M., *L'esperimento Roosevelt e il movimento sociale negli Stati Uniti d'America*, Milano, XV, p. 576 e segg.).

(2) GURCIO C., *Che cosa è il regime?*, « *Lo Stato* », maggio-giugno 1930, p. 327.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. I, p. 367 e segg.

163. Il regime nostro presenta una base profondamente spirituale di sentimento e di energia. Quello, che completa l'ideale e la forza della nostra politica e del nostro ordinamento, non è soltanto tutto il patrimonio, che ci lega alla dignità del passato, nè tutto il pregio, che è inerente alla dottrina e ai principii, che la informano. Esso è qualche cosa di più profondo e di più vero ancora; è una tendenza e una passione di giustizia, di verità, di equilibrio e di armonia, che sono innate nello spirito degli uomini. Altri regimi politici hanno preteso di interpretare queste tendenze, senza riuscirvi; il fascismo e la sua dottrina invece le indagano, le rivelano, le esprimono, le attuano in una forma, che, prima d'ora, non era mai stata raggiunta.

Nella relazione al disegno di legge del 1928 sul Gran Consiglio si legge che dalla rivoluzione dell'ottobre 1922 « è uscito un nuovo assetto della società, un tipo nuovo di Stato, quello che comunemente si suol chiamare un regime ». E qui appunto regime significa la caratteristica situazione generale, che costituisce la base necessaria d'una costituzione politica; esso non equivale esattamente a forma di governo, ma è la piattaforma, sulla quale si costituisce una forma di governo.

Ogni regime opera conforme a una direttiva o a una formula, che segna il principio o l'orientamento, per lo sviluppo della vita organizzata. La *formula politica* è un'insegna iniziale, che identifica un gruppo operante in una data direttiva politica; poi, per l'opera di penetrazione e di propaganda nelle masse, essa costituisce il contenuto d'un programma di divulgazione; e, quando si tratta di realizzare l'ordinamento giuridico, essa diviene principio costituzionale, che identifica ad un tempo il tipo di Stato, il regime, e il governo (1). Il regime fa-

---

(1) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 75, 84, 85, 188 e segg.

scista, nel suo complesso e nei suoi vari settori, risulta affidato a formule, che l'una coll'altra si ricongiungono e si completano e che suonano, nei vari ambienti, nel modo seguente: la formula morale dice « credere, obbedire, combattere »; la formula sociale dice « organizzazione, disciplina, gerarchia »; la formula economica dice « collaborazione, corporazione, responsabilità e autogoverno »; la formula politica dice « autorità, ordine, giustizia ».

Dal complesso delle formule si sviluppa la dottrina.

164. Ogni rivoluzione ha per obiettivo finale una forma nuova di Stato e una nuova forma di disciplina dei rapporti, che intercorrono fra l'individuo e lo Stato. Ma, come abbiamo più sopra largamente svolto, la rivoluzione fascista ha avuto per obiettivo una nuova forma di Stato e una nuova disciplina non solo dei rapporti, che intercorrono fra l'individuo e lo Stato, ma di tutti quei vari e molteplici rapporti, che intercorrono nel complesso della vita organizzata. Di tali rapporti tra l'individuo, le collettività e lo Stato ci siamo occupati dianzi, considerando l'ambiente della società civile; ora esponiamo brevemente i rapporti fra questi elementi fondamentali nell'ambiente politico.

Nei rapporti tra l'individuo e lo Stato, vi possono essere infatti le seguenti configurazioni:

a) emergenza dell'individuo in nome dell'illimitata libertà e conseguente negazione dello Stato (anarchia);

b) sovranità assoluta dello Stato e assoluta sottomissione dell'individuo per la tutela degli interessi del monarca e dello Stato (assolutismo);

c) prevalenza dell'individuo per la tutela degli interessi dell'individuo e agnosticismo dello Stato (individualismo);

d) prevalenza dello Stato e subordinazione dell'in-



dividuo e delle collettività per la tutela degli interessi comuni (corporativismo).

La dottrina individualistica, come pure quella assolutistica e quella collettivistica, la prima affermando la netta contrapposizione dell'individuo allo Stato, la seconda annientando l'individuo sotto la preponderanza assoluta della massa, non risolvono il dibattuto problema, che solo può trovar la sua soluzione, ponendo in armonia e in collaborazione i termini, che concorrono a formare l'esistenza organizzata. La nostra dottrina crea, con questo sistema collaborazionistico, la sintesi tra l'individuale e il collettivo, per cui le ragioni contrastanti dei due termini, individuo e Stato, si compongono nell'unità reale e concreta dello Stato, che, essendo « *sintesi ed unità d'ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita d'un popolo* » (1).

Le dottrine individualistiche, nella loro preoccupazione di mettere a contatto l'individuo, e solo l'individuo, collo Stato, hanno trascurato le collettività. Le dottrine collettivistiche, nell'analoga preoccupazione di mettere la collettività o la classe, che viene considerata l'unico elemento attivo, in contatto collo Stato, hanno abolito l'individuo. In seno alla nostra stessa dottrina, vi sono stati insegnamenti, che, allo scopo di reagire all'individualismo, hanno parlato di identificazione dell'individuo collo Stato, mentre di identificazione non si può parlare, quando fra l'individuo e lo Stato esistono e debbono essere considerate quelle collettività, che costituiscono una realtà insopprimibile della vita organizzata.

Pertanto i rapporti, che sussistono nell'ambiente politico, come sono stati fissati nella loro entità di rapporti giuridici, sono i seguenti: a) rapporti tra individui e Stato; b) rapporti tra individui e collettività; c) rap-

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 10.

porti tra collettività e collettività; d) rapporti tra collettività e Stato.

In questa guisa la nostra dottrina, « risolve il triplice problema dei rapporti fra Stato e individuo, fra Stato e gruppi, tra gruppi e gruppi organizzati » (1).

165. È pregio della dottrina corporativa porre nella giusta posizione l'individuo e tutti gli altri valori della vita nell'ambiente creato dallo Stato e disciplinato conforme agli ordinamenti, che esso ha costituiti. Il nostro sistema e la nostra dottrina partono dall'individuo, per superare l'individuo stesso, pur mantenendo ad esso il suo intimo e vitale valore. Così avviene nel campo e nella concezione etica, dove l'« io » immediato viene superato per l'universale e storica realtà dell'ordine morale. Così avviene nel campo sociale, dove l'individuo è superato per fondersi e comporsi nelle varie realtà della società umana organizzata, e soprattutto supera sè stesso e la propria singolarità, per comporsi nella continuità dell'esistenza, rappresentata dalla prole e dalle generazioni future. Così avviene nel campo economico, dove il produttore esiste e si compone nelle organizzazioni sindacali e corporative, per realizzare, col benessere dei singoli, la potenza della nazione. Così avviene nel campo politico, dove l'individuo è superato dall'ordinamento politico e si compone nella vita e nella disciplina generale dello Stato.

In tal guisa sono aboliti tutti gli antagonismi, che possono esistere fra i vari valori della vita: l'antagonismo tra classe e nazione, tra libertà e autorità, tra lavoro e capitale per realizzare la composizione, la collaborazione, l'organizzazione, la solidarietà e la gerarchia.

Noi opponiamo questa idea e questa dottrina del supe

---

(1) MUSSOLINI B., Messaggio per l'anno IX ai Direttori federali convenuti a Palazzo Venezia il 27 ottobre 1930.

ramento all'idea e alla dottrina dell'identificazione tra i vari elementi e i vari valori. In verità non è concepibile l'identificazione dell'individuo collo Stato, del singolo colla massa, del produttore coll'organismo professionale, perchè tale identificazione, nelle sue varie forme, non sarebbe, in ultima analisi, che l'espressione di quella tendenza, che finisce per annullare l'individuo, mentre la nostra dottrina vuol aggregare e fondere l'individuo negli altri enti, mantenendogli tuttavia tutto il suo valore e la sua personalità.

L'uomo viene superato dalla collettività e questa, a sua volta, viene superata dallo Stato in un'ordinata gerarchia di valori e di forze; ma la collettività non perde i suoi attributi di fronte allo Stato e l'individuo pure mantiene i suoi attributi, restando sempre al centro dell'esistenza organizzata.

Questi tre elementi assumeranno diverso aspetto, a seconda del campo nel quale svolgeranno la propria attività: ma è certo che l'individuo e le masse organizzate nel regime e nel sistema corporativo, partecipano al governo e all'attività dello Stato assai più e meglio di quello, che non vi partecipino gli individui e le collettività negli altri regimi.

Nel regime liberale e democratico la partecipazione al governo avviene adottando il sistema della rappresentanza; le masse delegano e nominano taluni individui, che le rappresentano; ma il popolo partecipa soltanto attraverso la consultazione periodica. Invece, nel regime corporativo, gli individui e le collettività partecipano costantemente e attivamente alla vita e al governo dello Stato, attraverso le loro organizzazioni e attraverso, come vedremo, una forma di rappresentanza ben diversa e ben più solida di quella, che si realizza attraverso l'elezionismo ed il voto.

B) *La dottrina unitaria.*

SOMMARIO. — 166. La nazione e lo Stato. — 167. Il valore storico e ideale della nazione. — 168. Il carattere nazionale. — 169. Le unità nazionali e le relazioni internazionali. — 170. Lo Stato e il popolo. — 171. Nazione e popolo. — 172. Il popolo e la politica. — 173. Il popolo come corpo dello Stato. — 174. Lo Stato fascista come Stato popolare. — 175. L'autorità e la libertà. Il regime autoritario. — 176. L'aspetto positivo e negativo dell'autorità e della libertà. — 177. La dottrina fascista della libertà. — 178. La libertà dell'individuo nello Stato. — 179. L'autorità e il consenso. — 180. L'autorità e la reazione. — 181. L'autorità e la dittatura.

**166.** L'individuo, la collettività e lo Stato costituiscono i valori politici fondamentali, attorno ai quali si forma e funziona l'ordinamento costituzionale. Ma accanto e insieme a questi valori principali, vi sono altri valori politici, che assumono grande importanza per la natura del regime e per i caratteri dell'ordine politico. Tali sono: la nazione, il popolo, la libertà, l'autorità, l'eguaglianza, la gerarchia politica, la sovranità, i poteri pubblici, il partito, la corporazione, la milizia, le forze armate, il primato, l'impero.

La nazione sta, per la nostra dottrina, al sommo dei valori politici, alla stessa maniera che sta al sommo dei valori morali e storici e dei valori sociali ed economici. La nazione, come valore morale e storico, è la patria; come valore sociale ed economico è la corporazione; come valore politico è lo Stato. La personalità superiore di un popolo è nazione, in quanto è Stato.

Dal punto di vista storico e politico non è più, per il fascismo, la nazione a creare lo Stato, come nel primo momento formativo dell'evo moderno (momento giuridico); è lo Stato che, investito di tutti i poteri e di tutte le funzioni, in relazione alle esigenze e alle idealità della vita sociale e nazionale, crea, sviluppa, potenzia la na-

zione (momento politico e sociale) (1). « Non è la nazione a generare lo Stato, secondo il vieto concetto naturalistico, che servì di base alla pubblicistica degli Stati nazionali nel secolo XIX. Anzi la nazione è creata dallo Stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà e quindi un'effettiva esistenza. Il diritto di una nazione all'indipendenza deriva non da una letteraria e ideale coscienza del proprio essere, e tanto meno da una situazione di fatto più o meno inconsapevole e inerte, ma da una coscienza attiva, da una volontà politica in atto disposta a dimostrare il proprio diritto; cioè da una sorta di Stato in fieri » (2).

« Noi vogliamo unificare la nazione nello Stato sovrano, che è sopra di tutti o può essere contro tutti, perchè rappresenta la continuità morale della nazione nella storia. Senza lo Stato non c'è nazione. Ci sono soltanto degli aggregati umani, suscettibili di tutte le disintegrazioni, che la storia può infiggere loro » (3).

Dalla coscienza di essere partecipi di un'unità nazionale deriva ineluttabilmente la volontà di concorrere alla vita e alla storia della nazione. Tale volontà prende forma concreta e ben definita attraverso lo Stato. « Una società civica nazionale o imperiale non può essere pensata che sotto le specie dello Stato » (4). Rivoluzione, nazione e Stato sono concetti paralleli; il legame è dato da una sorta di volontà comune e di coscienza omogenea e diffusa (5).

Così, per il fascismo, la nazione non è solo territorio comune, lingua comune o storia e cultura comune, o

(1) LANDINI G., *La dottrina del fascismo*, p. 100, 101.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 10. Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 127 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Al Consiglio nazionale del Partito fascista*, 8 agosto 1924.

(4) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 294.

(5) CURCIO C., *L'eredità del Risorgimento*, p. 36, 37.

stirpe comune. Essa è un organismo è una coscienza unitaria, un principio spirituale, un'idealità trascendente; e non è più solo la generazione vivente come raggruppamento di individui, ma è consentimento di generazioni <sup>(1)</sup>, ma « è schiatta storicamente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'idea che è una volontà di esistenza e di potenza, coscienza di sè, personalità » <sup>(2)</sup>.

Ciò che caratterizza l'unità della nazione è la sua concezione e la sua realizzazione integrale, perchè essa abbraccia e fonde e potenzia in modo inscindibile tutte le energie, tutti gli aspetti, tutti gli interessi, tutte le attività e tutti gli ideali della vita comune.

167. Il valore storico della nazione e dello Stato, come struttura, evoluzione e perfezionamento, ci dà il termine esatto della stabilità <sup>(3)</sup>, che appare nella serie delle generazioni, che sono venute consolidando i caratteri ed i sentimenti e realizzando gli interessi, che sono la base spirituale e materiale della nazione. La realtà sociale è sempre l'opera incessante e inesausta, nel suo perenne mutarsi e rinnovarsi, della storia umana.

« L'oggi, nella vita della nazione, non vale tanto per quello, che esso significa nella realtà attuale, quanto per quel germe di realtà futura, che gli è implicito... Ciascuna generazione di viventi è responsabile, assai più che del bene o del male, che essa procura a sè stessa, dell'eredità di grandezza o di vergogna, di ricchezza o di miseria, che, con le proprie virtù o con i propri errori, trasmette alle generazioni venture » <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato fascista e la nazione*, Roma, 1931, p. 133 e segg.

<sup>(2)</sup> MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9.

<sup>(3)</sup> Vedi OLIVETTI A. O., *Lineamenti del nuovo Stato italiano*, Roma, 1930, p. 72 e 75.

<sup>(4)</sup> EROCOLE, *Dal nazionalismo al fascismo*, p. 72, 74, 80.

Tutti gli elementi, che concorrono a costituire il sentimento nazionale, ossia l'elemento etnografico o di razza, l'elemento geografico o di territorio e infine l'elemento storico e tradizionale non sono, in sostanza, che un ulteriore svolgimento di quegli istinti e sentimenti essenzialmente umani, che sono il culto per gli antenati, l'affetto per il sito, in cui si abita, e il ricordo delle comuni gesta e azioni, i quali si possono considerare come causa e principio di tutte le aggregazioni veramente civili ed umane.

Infatti l'elemento storico e tradizionale va tenuto in gran conto, come fattore ultimo e decisivo della figura della nazione, che per questo elemento condensa in espressione di coscienza e di sentimento tutti gli altri fattori naturali etnici e culturali. Ed il vincolo storico e tradizionale acquista vera importanza, perchè il ricordo e la consapevolezza del comune passato produce la convinzione nei popoli di dover cooperare per l'avvenire a un compito comune e costituisce quindi anche il desiderio e l'aspirazione d'entrar a far parte d'un medesimo Stato, per poter bastare al compito stesso.

**168.** I fattori storici rappresentano la continuità della nazione e creano il *carattere nazionale*.

Le nazionalità consistono nel carattere dei popoli. La nostra nazionalità è ciò che il tempo ha fatto di noi, facendoci vivere durante dei secoli gli uni cogli altri, imponendoci gli stessi gusti, facendoci attraversare le stesse gioie e gli stessi dolori.

Questo significa considerar la nazione come *realtà storica*, vale a dire nella sua continuità ed in continua, necessaria, incessante evoluzione.

La nazione segue le leggi di tutti gli aggregati sociali, i quali, nella vasta sfera dello spazio e del tempo, subiscono trasformazioni, che, notisi, non sono determinate

da eventi accidentali esterni, ma bensì dalla loro intima, necessaria evoluzione.

Non si ritiene pertanto che le nazioni siano enti « fatti e conchiusi », perchè sono formate a traverso la storia e a traverso la storia necessariamente si trasformano. Una nazione è perchè è, e perchè vuol essere, per sè e per tutto il mondo; ma è nazione perchè esisterà nella continuità necessaria del suo sviluppo e delle sue trasformazioni.

Il carattere nazionale nasce dapprima da una specie di predominanza fortuita, che ne forma il modello e che costringe gli uomini, eccettuati i più forti, ad imitare ciò che hanno dinanzi agli occhi.

In ogni nazione il tipo, o i tipi di carattere, i quali, in un determinato luogo o in una determinata epoca, sono i più attrattivi, tendono ad assumere il predominio; e, in generale, i caratteri più attrattivi sono anche i migliori. Ma poi questo carattere diverrà sentimento, e il sentimento intelligenza e cultura; e da essa trarrà la sua origine la scienza e l'arte del governo del popolo. Così si disse giustamente che la politica dev'essere anch'essa fondata sulla storia, e il senso storico è la base della scienza e dell'arte politica, come è la base dell'unità delle nazioni e della formazione degli Stati.

Così, accanto all'idea di nazione, appare un'altra idea dominante, che è anch'essa elemento di unità storica: lo Stato.

Lo Stato fascista è Stato nazionale, secondo il precepto espresso nella prima dichiarazione della Carta del Lavoro, che afferma che la nazione è una unità morale, economica e politica, che si realizza integralmente nello Stato fascista. Ma se esaltare e difendere la nazione e costituirla in unità per la migliore struttura dello Stato significa precisare la personalità storica d'un\* popolo, questo non vuol dire isolarlo e allontanarlo dalla pacifica convivenza o dalla reale e valida collaborazione con le altre nazioni e con gli altri popoli.



Rafforzando la nazione, si consolidano le relazioni internazionali e si combatte, allo stesso tempo, l'internazionalismo, alla stessa guisa che si combatte l'individualismo ed il classismo. L'idea di nazione non esclude, anzi reclama e favorisce, l'idea di convivenza internazionale. Alla stessa guisa che gli uomini sono naturalmente portati verso la comunione e la socialità, altrettanto i popoli, pur distinti per ragione di nazionalità, di storia e di politica, tendono alla convivenza e alla comunione internazionale, pur serbando intatte le proprie caratteristiche; perchè lo spirito nazionale è altrettanto una condizione utile per combattere l'internazionalismo, come è una condizione indispensabile per contrarre e coltivare le relazioni internazionali.

170. Lo Stato fascista è Stato di popolo. « Se vi fu mai nella storia un regime di democrazia, cioè uno Stato di popolo, esso è il nostro » (1). Il fascismo vuole lo Stato forte, organico e allo stesso tempo poggiato su una larga base popolare. « Uno Stato che poggia su milioni di individui, che lo riconoscono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo Stato tirannico del signore medioevale. Non ha niente di comune con gli Stati assolutistici di prima o dopo l'89 » (2).

Certo anche il fascismo vuole che la potestà sovrana scaturisca dalla profonda coscienza del popolo e non perda mai il contatto colla vita nazionale, per trarre da essa la linea orientatrice della sua azione (3).

Abbiamo considerato il popolo come massa e come valore sociale, sia quantitativamente (numero e potenza) sia qualitativamente (razza e stirpe) (4). Qui viene in

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 425.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 269.

(3) Vedi MUSSOLINI B., Discorso di Milano del 1° novembre 1936. *Scritti e discorsi*, X, 208; ID., *Dottrina*, I, 7, nota 2.

(4) Vedi più sopra n. 99 e segg.

considerazione il popolo come valore politico. « Per noi fascisti il popolo non è un'astrazione della politica, ma è una realtà viva e concreta » (1). « Il popolo è il complesso di tutti coloro che dalla natura e dalla storia, etnicamente traggono ragione di formare una nazione, avviati sopra la stessa linea di sviluppo e formazione spirituale, come una coscienza e una volontà sola » (2).

Quando si dice popolo, s'intende quel complesso totalitario di elementi vari, ma uniti tutti insieme da una stessa volontà e da uno stesso scopo, che ha alla sua cima il prestigio e la potenza dello Stato. Il popolo è pertanto il fattore, l'elemento umano e sociale, la cui esistenza determina il formarsi dell'organismo statale.

Anche la democrazia ha poggiato tutto il complesso delle sue dottrine sul popolo. Ma, anzichè guardarlo nella sua realtà, lo ha solo vestito della sua ideologia e ne ha fatto l'oggetto di un'eterna quanto vuota predicazione. La voce del popolo divenne la voce di Dio; si disse che il popolo agisce per impulso di potenze superiori, che gli individui non sanno spiegare, ma alle quali debbono ubbidire; si disse che il popolo è saggio e giusto, perchè esprime dalla sua intimità originaria tutta la saggezza e tutta la giustizia della nazione. E non si avvertiva l'enorme, patente contraddizione, in cui si cadeva, quando, combattendo il diritto divino dei troni e dei reggitori, si creava tuttavia un'investitura mistica sulle prerogative naturali dell'uomo e si mutava l'antico diritto divino dei monarchi nella maestà onnipotente del popolo.

In regime democratico, il popolo si divide in classi e in partiti, si dilania nelle contese, ma la dottrina continua ad affermare che, siccome tutte le classi sono in-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 182.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 9.

teressate all'attività politica e allo sviluppo dell'esistenza sociale, la nazione si fonde in un corpo unico e possente, dove concorrono spontaneamente e si fondono gli interessi delle classi e delle categorie. Perché se la classe (dice la dottrina dei democratici) è naturalmente egoista, il popolo non lo è, desiderando il bene, l'armonia e la solidarietà generale.

La sorte di queste dottrine è stata ormai decretata dall'esperienza; e la speranza di vedere l'antagonismo e l'egoismo degli individui e dei gruppi calmarsi sotto il governo del popolo, la fiducia nella sua capacità, nella sua saggezza e nella sua giustizia, il convincimento che dal contrasto delle idee possa uscire l'utile dottrina e la buona guida per la vita sociale, tutto è stato travolto da una realtà troppo espressiva, dove stanno dominando le eterne lotte, che le dottrine alimentano, perché non hanno saputo educare le masse al culto delle verità fondamentali dell'esistenza comune.

Ma il nostro popolo, che resta latino di spirito e di cultura, per quanto da taluno si creda e si affermi che attraverso i secoli, il processo di slatinizzazione degli italiani sia ormai compiuto, il nostro popolo sente profondamente il peso e l'influenza di quei valori universali ed eterni, che sono la base dell'esistenza (famiglia, razza, umanità); e, per la latinità del suo spirito, sa ricongiungerli agli ideali superiori (nazione, patria, Stato).

171. Una nazione non sarà molto sicura, se non riposerà sul popolo; anzi una nazione esiste solo in quanto sia un popolo. Un popolo ascende, in quanto sia numeroso, laborioso e ordinato; e la potenza è la risultante di questo fondamentale trinomio (1).

Così i popoli sono frutto dell'azione concorrente di

---

(1) MUSSOLINI B., Discorso tenuto all'Assemblea generale del regime il 10 marzo 1929.

molte forze, di molti fattori propri e adatti a inculcare nelle masse uno spirito comune, interessi uguali, costumi analoghi, separandoli da altri uomini e distinguendoli da comunità d'altro genere.

Per spiegare i concetti di nazione e di popolo, occorre, secondo noi, prendere le mosse dalle entità collettive, che vengono a formarsi per il bisogno di socialità degli individui e per la soddisfazione dei loro interessi. E dallo sviluppo di queste formazioni si possono cogliere le principali caratteristiche d'ognuna e si può dar insieme ragione e fondamento della formazione dello Stato, in relazione colla compagine sociale.

Nazione e popolo sono sovente presi come sinonimi. Ma essi devono andare concettualmente e praticamente distinti.

Nazione, da *nasci*, si riferisce a un concetto di formazione e di razza; popolo, da *πολις*, esprime meglio l'esistenza collettiva pubblica.

La parola *nazione* indica l'associazione civile, considerata in rapporto colla comunanza d'origine dei suoi componenti; la parola *popolo* designa questa società, considerata in rapporto col territorio e colla costituzione dello Stato.

Si comprende come la parola nazione sia stata espressa coi significati più vari. Essa fu, secondo Cicerone, la *constitutio populi*; fu secondo altri la *gens latina* ovvero la casta sacerdotale e culturale. Si sentì più tardi parlare d'una « nazione feudale »; Montesquieu fece cenno d'una nazione aristocratica e nobile e d'una nazione borghese, alla stessa guisa che, più innanzi, s'ebbe a parlare d'una nazione classista. Ma ognuno vede come il concetto di nazione esprima qualche cosa di più solido e storicamente più forte e persistente di queste formazioni aventi carattere particolaristico. Infatti una nazione può bensì costituire un popolo, ma una forma-

zione costituita sulla base d'una casta o d'una classe non può mai costituire un popolo intero ed unito.

172. Il popolo è il corpo politico, che la comunità delle leggi fa nascere e che con esse muore, mentre la nazione è il corpo morale, indipendente dalle rivoluzioni e dai mutamenti politici, perchè è costituita dalle qualità innate, che la rendono indissolubile<sup>(1)</sup>. Sono pertanto unità reali così la nazione come il popolo; ma l'unità della nazione si ha in forza degli elementi storici, tradizionali e culturali, mentre l'unità del popolo si ha esclusivamente per la forza dell'ordinamento fondato sul diritto<sup>(2)</sup>.

La dottrina della nazione, rispetto allo Stato, è eminentemente dottrina storica e sociologica; la dottrina del popolo, rispetto allo Stato, è dottrina eminentemente giuridica e politica. I fattori naturali creano l'aggregazione; quelli territoriali ed economici creano la società; quelli spirituali e culturali creano la nazione; quelli politici creano il popolo.

L'aggregato, formazione naturale, comprende tutte le più ristrette composizioni naturali, come la famiglia, le formazioni parentali, i gruppi affini, le tribù. La società, formazione economico-sociale, comprende in sè tutte le formazioni minori, le quali si costituiscono, a motivo dell'interesse, in gruppi differenziati. La nazione, basata sul fattore tradizionale, spirituale, culturale, comprende la società intera, con tutti gli aggregati minori, basati sulle tendenze istintive e funzionali; e la società, costituita a nazione, viene riunita dai vincoli, che della nazione sono propri, vale a dire le tradizioni, la storia, la coscienza, il sentimento. Il popolo, formazione del

(1) Per una completa dottrina della massa vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, n. 67 e segg.; ID., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 33 e segg.

(2) Vedi MAGGIORE, Op. cit., p. 135 e segg.

diritto e della legge, comprende in sè, nella nostra costituzione attuale, come in quelle di tanti altri reggimenti, tutta intera la nazione, coi suoi vincoli spirituali e culturali, tutta la società cogli interessi e le professioni, tutti i minori aggregati naturali colle loro unità istintive e tutti questi elementi riunisce e regola coi vincoli dell'ordinamento giuridico e coll'energia sovrana dello Stato.

Solo così si giustifica il concorso e la composizione unitaria degli elementi essenziali dello Stato: il popolo (elemento personale), il territorio (elemento materiale) e la potestà sovrana (elemento spirituale).

Infatti di popolo non si può parlare, se esso non abbia sedi fisse, sopra un determinato territorio, e se non sia legato ad un potere sovrano. Solo così si può dire che il popolo è l'insieme dei cittadini, perchè la sua evoluzione si verifica unicamente attraverso la modificazione e la trasformazione delle forme politiche, che rappresentano altrettanti momenti d'evoluzione dell'esistenza dei popoli. Ma la ragione, che garantisce la maggiore solidità dell'ordinamento giuridico-politico, sta nella condizione che la *nazione* diventi *popolo* e, come tale, costituisca lo *Stato*.

173. « È solo lo Stato che dà l'ossatura ai popoli. Se il popolo è organizzato, il popolo è uno Stato, altrimenti è una popolazione, che sarà alla mercè del primo gruppo di avventurieri interni o di qualsiasi orda d'invasori, che venga dall'esterno » (1).

Il Duce afferma che « il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato lo spirito del popolo » (2). Ciò vuol dire che il popolo, nelle sue categorie e gerarchie, entra a far parte dello Stato, ma viene valorizzato, attivato sol-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VI, 76.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 33.

tanto quando riceva la luce, lo spirito, la forza, la vita tutta dallo Stato. Così può veramente dirsi che nell'identità del popolo con lo Stato si istituisca il vero Stato popolare; e che vero Stato popolare è quello che viene attuato dal fascismo, chiamando realmente tutti i cittadini a partecipare, attraverso il partito e i sindacati, alla vita dello Stato (1).

In questo senso il popolo, come massa politica, che vive in un dato regime e in un dato momento storico, è un elemento essenziale costitutivo dello Stato. Ma all'idea di massa politica, deve andar compagna l'idea di forza politica e di coscienza politica. La forza politica è il peso realistico, positivo, che una massa può esercitare in un determinato momento storico sul volgere degli eventi politici. La coscienza politica è il risultato di un'influenza educativa, e direttiva, che porti a far convergere la massa verso dati obiettivi, voluti dalla formula politica e realizzati nel regime politico. La coscienza si realizza nella volontà e si manifesta nella forza politica della massa.

Il massimo di risultato e di unità politica si realizza quando la massa politica si immedesima collo Stato e collabora con esso per i conseguimenti di generale utilità, di potenza e di prestigio. In altri regimi la massa politica, il popolo, pur essendo un elemento costitutivo dello Stato o sta fuori dello Stato o, peggio ancora, sta contro lo Stato. Nel nostro regime essa sta dentro lo Stato, perchè, secondo la formula dello Stato totalitario, non è concepibile una massa politica fuori dello Stato; anzi essa, in tanto si può concepire, in quanto costituisce collo Stato un'unità sola ed in quanto collabori collo Stato per gli scopi generali.

Altro valido risultato della formula e del regime politico nostro è quello di aver costituito la massa politica

---

(1) Vedi LANDINI G., *La dottrina del fascismo*, Firenze, 1936, p. 87, 88.

unitaria. Come nella massa sociale sono stati aboliti i ranghi e le caste, come nella massa economica e produttiva sono state abolite le classi, così nella massa politica sono stati aboliti i partiti e lo Stato dei partiti è divenuto nel nostro regime lo Stato-partito.

174. In questo senso si deve dire che lo Stato fascista è Stato popolare; non nel senso che esso si avvicini alle masse per l'abusata popolarità demagogica, ma nel senso che lo Stato fascista fa assegnamento sul costante e sincero consenso del popolo e poggia sovra una sicura base popolare.

Così la popolarità dello Stato fascista è più sentita e più profonda della popolarità democratica, o socialista, o proletaria. Essa è una popolarità nazionale, sulla quale non vi può essere alcuna differenza possibile di strati, di caste, di classi; perchè la nazione investe tutti e tutti comprende e riunisce, in forma totale e storica.

Il carattere popolare dello Stato fascista appare dal suo ordinamento. Basti accennare all'organizzazione delle forze sociali e politiche nel partito nazionale fascista, che è istituzione dello Stato e costituisce il regime e l'atmosfera dell'esistenza comune; basti ancora accennare alla disciplina fascista e all'assetto corporativo delle energie produttive, per porre in evidenza il carattere totalitario dello Stato, che tutto un popolo di sudditi e di produttori comprende ed organizza. In questo senso e per questo carattere popolare si può ben dire che lo Stato fascista ha costituito un regime di masse e che vive per il concorso organizzato di tutto il popolo.

Popolare è lo Stato fascista, per le valide e costanti provvidenze di politica sociale a favore delle classi lavoratrici; e particolarmente di quelle, che più risentono gli effetti della crisi economica. I pubblici poteri hanno dedicato le loro cure sia alla politica sociale, che si po-



trebbe chiamare moderatrice e disciplinatrice, sia a quella che si può dir protettiva, sia a quella avente funzione assistenziale.

Funzione educativa popolare è quella che svolge lo Stato fascista. Le attività più curate e più pregiate (l'educazione famigliare e spirituale, l'educazione religiosa, l'istruzione primaria e professionale) sono svolte dallo Stato, per propria direzione e iniziativa, e, per la loro istessa natura, si rivolgono principalmente alle masse popolari. Popolari sono ancora: l'efficace educazione igienica e sociale, affidata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; l'educazione fisica, morale e militare, che la Gioventù italiana del Littorio estende in tutti i centri e su tutti gli elementi giovanili; l'educazione sportiva, artistica e professionale, curata dall'Opera nazionale dopolavoro; e infine l'attività varia e proficua, che è ad un tempo di educazione e di disciplina sociale, sviluppata dal Partito nazionale fascista.

Lo Stato fascista risolve in forma popolare il problema dell'attività e della responsabilità di governo. Se si considera come viene praticata la scelta delle classi di governo negli altri ordinamenti, detti popolari e democratici, si nota che essa si esaurisce prevalentemente nell'elezionismo e nel voto. Ma la scelta deve invece avvenire in base alle condizioni, ai motivi, agli eventi sociali, che, nelle complesse manifestazioni e nei vari aspetti, presiedono alla formazione delle classi dirigenti; mentre il voto è fuori di queste condizioni e di questi eventi, perchè si riduce, nella maggior parte dei casi, a un puro artificio politico.

In regime fascista e corporativo, le classi dirigenti debbono dimostrare, attraverso il saggio della pratica, la loro capacità e le loro attitudini ad assumere posizioni di guida e di comando. Il dirigente deve prima affermarsi in seno alla massa, alla quale appartiene; deve poi ele-

varsi sulla massa stessa col proprio prestigio e colla propria personalità e dare infine alla massa e al popolo il frutto del proprio sapere e delle proprie energie, per la realizzazione degli interessi collettivi e generali. Così nell'uomo di governo in regime fascista sorge la coscienza precisa del proprio compito, che si forma dal sentimento e dalla vita della compagine, dallo spirito, che lo lega alla comunità in un costante ricambio, e dal convincimento della validità e della necessità della propria opera per l'utilità generale.

Per le stesse ragioni la popolarità dello Stato fascista appare dalla forma e dal modo, con cui le masse sono chiamate a partecipare alla vita pubblica e alle funzioni di governo. Partecipazione di popolo al governo dello Stato significa contributo di coloro, che sono soggetti all'ordinamento giuridico, alla formazione dell'ordinamento giuridico stesso. E tale partecipazione presenta caratteristiche diverse, a seconda delle varie forme di governo.

In tal guisa vengono tutelati e realizzati gli interessi individuali, collettivi e generali, più e meglio che negli altri regimi e negli altri ordinamenti; perchè in regime corporativo la tutela stessa avviene in forma ordinata, per il concorso dello Stato, degli enti collettivi e degli individui. Questa formula corporativa di collaborazione di attività presenta un valore e un'importanza essenziale, non solo per quel che riguarda la solidità e la stabilità dell'ordinamento giuridico, ma ancora per quel che si riferisce alla precisione delle direttive politiche e costituzionali.

Ed ecco che allora si realizzano due conseguenze fondamentali: la prima rappresentata dalla giustificazione naturale e spontanea del concetto di sovranità dello Stato; la seconda, che si realizza validamente sottraendo i sudditi a quello che fu, con felice espressione, chiamato « nomadismo intellettuale », per essere tutti in-

sieme riuniti, a mezzo dell'educazione e della disciplina giuridica, in un'ideologia comune, che si ispira a un'identica pubblica necessità.

**175.** Lo Stato fascista è Stato autoritario.

Il problema dello Stato si è sempre aggirato intorno a due termini, che erano sempre tenuti in costante opposizione: l'autorità, la libertà. Il nostro regime e la nostra dottrina vogliono che i due termini si compongano in unità, coordinandosi e organizzandosi. Il regime di libertà rappresenta la preminenza e l'anteponizione di interessi individuali; il regime di gerarchia rappresenta la subordinazione degli interessi particolari all'interesse generale e la dipendenza delle attività varie da un potere superiore, raggiungendo quell'armonica unità, che concede a tutte le energie le libertà del loro sviluppo, assicurando tuttavia la loro convergenza verso lo scopo comune, sotto il controllo dei poteri, che esercitano l'autorità. Ovunque sono più volontà umane, si rende necessaria la coordinazione di tali volontà; la coordinazione non si può raggiungere se non attraverso la subordinazione, nella quale sta la sola guarentigia della coordinazione. La dottrina della gerarchia si basa infatti su questo duplice orientamento, per il quale viene tolto il sistematico dissidio fra interessi individuali e interessi collettivi e generali, per giungere alla contemperanza e alla fusione di tali interessi e delle forze relative, che vengono così rettamente disciplinate.

Questo regime gerarchico di subordinazione e di coordinazione non è, in fine, che la creazione e il mantenimento dell'ordine politico e giuridico, nel senso di fissare un complesso di norme di condotta ad ogni elemento costitutivo della formazione politica e di segnare i caratteri e i limiti della sua azione; è l'adattamento del regime politico alle esigenze della vita collettiva, poi che

in tal modo si verifica la coincidenza tra la funzione di governo e l'equilibrio delle forze sociali.

In questa guisa si esprime la sintesi pratica fra autorità e libertà; perchè « non c'è libertà vera ed umana senza il riconoscimento di una legge, che segni il limite all'arbitrio e alla licenza e senza una direttiva all'attività, che gli individui e le collettività spiegano in seno all'ordinamento giuridico » (1).

176. Per superare l'antitesi tra i due termini, occorre distinguere l'aspetto negativo e l'aspetto positivo così della libertà come dell'autorità. L'aspetto negativo della libertà è quello, che la considera nella sua forma assoluta, senza alcun impedimento, come libertà di far tutto e di non far niente, di operare e di non operare, senza alcun limite o controllo, unicamente conformandosi ai propri interessi particolari e per realizzare i propri egoismi, trascurando gli interessi generali e il bene comune. È questa la libertà espressa nella sua giustificazione giusnaturalistica e materialistica, così come è posta a base delle dottrine democratiche e borghesi. L'aspetto positivo della libertà è invece quello, che considera gli individui nella loro reale esistenza nell'ambiente sociale, dove vi sono necessariamente dei vincoli, che, mentre pongono limiti e freni alla libertà degli individui, fanno convergere la libertà attiva verso la realizzazione degli interessi e verso il conseguimento dei beni comuni e generali, ai quali sono subordinati i beni personali e particolari.

Corrispondentemente, l'aspetto negativo dell'autorità è quello, che presenta lo Stato armato solo del suo assolutismo, delle sue leggi inflessibili, del suo intransigente

---

(1) Vedi LAMANNA E. P., Op. cit., p. 123. Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 111 e segg.; MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 171 e segg.

potere sovrano, che vuole tutto assoggettare al dominio supremo e incontrollato dell'ente superiore; l'aspetto positivo della autorità è quello che, pur affermando la preminenza dello Stato e la sovranità dei suoi poteri, riconosce valore alla personalità umana e precisa la libertà degli individui in armonia coll'autorità e colla libertà dello Stato.

Queste considerazioni, negativa e positiva, delle forze attive, che vivono nello Stato e negli individui, costituiscono l'essenza e la giustificazione dello Stato etico, nel quale il problema dell'autorità dello Stato ed ancora quello della libertà degli individui assumono un aspetto assolutamente nuovo e profondamente diverso da quello tradizionale, per diventare volontà di realizzare un bene comune e di dedicare tutte le energie al suo conseguimento; ciò che rappresenta l'essenza così della libertà vera come della vera autorità<sup>(1)</sup>.

La libertà è, per la nostra dottrina, la sfera di attività del valore individuale nell'ambiente sociale riconosciuta dall'ordine giuridico.

Così la libertà, anzichè un presupposto, viene ad essere un risultamento; ovvero, per essere più esatti, la nostra dottrina considera che la libertà, pur esistendo come principio concettualmente, a priori, riceve dall'ambiente la quantità e la misura della propria esplicazione.

Per la dottrina individualistica, il singolo arriva alla collettività già fornito del suo corredo di prerogative e di diritti, per l'esercizio e dei quali egli ricorre all'unità sociale e statuale, che, in qualche guisa, serve l'individuo. La libertà è piuttosto considerata come il massimo d'indipendenza, di autodeterminazione e di soddisfazione personale egoistica. La libertà consiste, per tale dottrina, nel fare ciò che si vuole; il contrario della li-

(1) LAMANNA E. P., Op. cit., p. 124, 125.

bertà è la costrizione, che turba, secondo l'individualismo, la libertà.

Invece, secondo la nostra dottrina gerarchica e corporativa, l'individuo si presenta alla collettività come un valore; e, come tale, inizialmente contribuisce a costituire il valore della massa, prima ancora di ottenere da essa i vantaggi, che potrebbe attendere. La libertà è l'ambito attuale di esplicazione delle attività nell'orbita dello Stato, conforme all'ordinamento giuridico, che, come segna i limiti, costituisce la disciplina delle libertà e provvede alla loro giuridica tutela.

177. È questa la dottrina della libertà creata dal fascismo; dottrina logica, realistica ed umana. La dottrina democratica, alla stessa guisa che aveva proclamato il concetto assoluto dell'eguaglianza, senza preoccuparsi di quello che sarebbero divenuti i cittadini, affermati uguali dalla dottrina e creati ineguali dalla natura e dalla vita comune, così non si è resa conto, affermando il concetto della libertà assoluta, di quel che avviene nella vita del mondo, ove gli individui debbono rinunciare a una parte della loro libertà, in cambio dei benefici, che la vita comune può offrire. Infatti il problema della libertà dev'essere posto in evidenza e trattato come argomento di primaria importanza, perchè i termini dell'esistenza, le ragioni dell'attività, la stessa intima coscienza dell'individuo, che vive nell'ambiente sociale, dipendono dalla giusta proporzione, che si crea tra libertà individuale e disciplina sociale (1).

Il concetto di libertà non è assoluto, perchè nella vita nulla vi è di assoluto. La libertà non è un diritto, è un dovere. Non è un'elargizione, è una conquista; non è un'eguaglianza, è un privilegio. Il concetto di libertà muta col passare del tempo. C'è una libertà in tempo di

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 161.

pace, che non è più la libertà in tempo di guerra; c'è una libertà in tempo di ricchezza, che non può essere concessa in tempo di miseria (1).

Così il Capo del governo riconduceva la questione, fuori degli astrattismi della dottrina e degli irrealismi delle discussioni, alle verità della vita vissuta. E chiedeva a sè stesso e chiedeva ai suoi avversari se veramente essi fossero i protettori della libertà (2) e se veramente il suo governo rappresentasse l'esempio autentico del governo liberticida. « Io giro fra il popolo, lo interrogo e lo ascolto; ma nessuno mi ha mai chiesto la libertà. Mi hanno chiesto abitazioni ed asili, l'acqua per dissetarsi, le cure contro le malattie; ma nessuno domanda la libertà, statuto, costituzione; e lo stesso è delle numerose commissioni, che si rivolgono al governo per un'infinità di problemi; ma nessuna mi propone di studiare il problema della libertà, che è diventato un artificio, un'arma dei demagoghi e dei solitari, mentre il popolo ha largamente smontato il ridicolo fantasma » (3).

C'è un'idea della libertà germinata dalla vita vissuta di un popolo dominato ed oppresso, ribelle e cospiratore; e c'è un'idea della libertà costruita al tavolino delle speculazioni dei filosofi e dagli interessi dei politicanti. La

(1) MUSSOLINI B., Nel quinto anniversario della fondazione dei fasci, 24 marzo 1924.

(2) Si parla di libertà. Bisogna avere il coraggio di dire che quando si grida « viva la libertà » si sottintende « abbasso il fascismo ». Ma che cosa è questa libertà? Esiste la libertà? In fondo, è una categoria filosoficomorale. Ci sono le libertà: la libertà non è mai esistita! I socialisti l'hanno sempre rinnegata. La libertà del lavoro non l'avete mai ammessa. Avete legnato il crumiro quando si presentava alle fabbriche e gli altri scioperavano » (MUSSOLINI B., Discorso tenuto alla Camera dei deputati il 15 luglio 1923, *Scritti e discorsi*, III, 196).

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 197.

« Voi potete, se volete, fare cortei e processioni e vi farò scortare, ma se pretendete di tirare sassate contro i carabinieri o di passare per una strada dove non si può passare, troverete lo Stato che si oppone e che fa fuoco » (B. MUSSOLINI, *Scritti e discorsi*, III, 201).

prima è un'idea che viene dall'esistenza, fornita di aspirazioni, di virtù, di sacrifici, vera, palpitante, realistica, concreta; l'altra è formulata attraverso lo studio e la dottrina, razionalistica, teorica e astratta. Si può dire che la prima sia una concezione italiana e la seconda una concezione straniera della libertà. La concezione italiana è nata inizialmente da un'aspirazione, da una palpitante vicenda assunta a valore universale di vita, di virtù, di missione, di affrancamento e d'indipendenza. La concezione straniera è il libero pensiero di taluni spiriti o la libertà del contrattualismo e dell'individualismo politico, che vuol seguire le proprie inclinazioni e i propri interessi senza sacrificarli, sia pure in minima parte, alle necessità superiori. Essa è razionalistica e illuministica, astratta e utopistica, senza sviluppi e senza storia, incurante delle sorti e della vita dell'umanità (1).

La concezione italiana della libertà è quella assunta o divulgata dalla dottrina fascista; la concezione straniera è quella espressa dalla dottrina democratica. « La libertà, di cui parlano le democrazie, non è che un'illusione verbale offerta intermittenemente agli ingenui » (2). La libertà non è mai esistita; sono esistite ed esistono le libertà (3). La libertà è la norma della responsabilità morale nell'attuazione del bene comune; essa richiede e reclama l'ordine e la disciplina, perchè la libertà senza questo freno e senza questa norma di condotta significa dissoluzione e catastrofe (4).

**178.** Il fascismo, che taluno stima oppressore della libertà, ha creato, attraverso la storia della nostra indipendenza e del nostro affrancamento, il principio vero

(1) Vedi GENTILE G., *Dopo la formazione dell'impero*, in « L'Italia nel mondo moderno », Roma, 1936, p. 19.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 147.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 190.

(4) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 214.



della libertà. E « se la libertà dev'essere l'attributo dell'uomo reale e non di quell'astratto fantoccio, a cui pensava il liberalismo individualistico, il fascismo è per la libertà; è per la sola libertà, che possa essere una cosa seria, la libertà dello Stato e dell'individuo nello Stato » (1).

L'ideale di libertà, quale fu concepito dall'individualismo del secolo scorso, non è conforme alla nostra vera natura e non può appagarci; perchè la libertà, alla quale l'uomo deve aspirare, è solo quella, che egli può conquistarsi dominando sè stesso e perchè qualsiasi altro ideale di libertà è vago ed irraggiungibile.

La libertà vera è nell'autodisciplina, è nel saper dominare ogni impulso materiale o ogni forza terrena, che impedisce agli uomini di avvertire il richiamo intimo della natura. Quel richiamo, che solo può far loro comprendere che il valore vero della vita è tutto nella virtù consapevole, nel sacrificio cosciente, nell'incondizionata dedizione di tutto il proprio essere.

La libertà, che noi propugniamo, non è la libertà formale, la libertà giuridica, ma bensì la libertà sostanziale, la libertà etica, che significa conquista dell'individuo su sè stesso e affermazione della sua personalità di uomo.

In tal guisa, e solo in tal guisa, si giunge al contempe-

---

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 7.

« La verità palese oramai agli occhi di chiunque non li abbia bendati dal dogmatismo, è che gli uomini sono forse stanchi di libertà. Ne hanno fatto un'orgia. La libertà non è oggi più la vergine casta e severa per la quale combatterono e morirono le generazioni della prima metà del secolo scorso. Per le giovinezze intrepide, inquiete e aspre, che si affacciano al crepuscolo mattinale della nuova storia, ci sono altre parole che esercitano un fascino molto maggiore e sono: ordine, gerarchia, disciplina.

« Questo povero liberalismo italiano che va gemendo e battagliando per una più grande libertà è singolarmente in ritardo. È completamente al di fuori di ogni comprensione e possibilità..... Il Fascismo, che non ha temuto di chiamarsi reazionario, quando molti dei liberali odierni erano pronti davanti alla bestia trionfante, non ha oggi ritegno alcuno di dichiararsi illiberale e anti-liberale. Il fascismo non cade vittima di certi trucchi dottrinali » (MUSSOLINI B., *Forza e consenso*, « Gerarchia », marzo 1923).

ramento e all'armonica esistenza fra i due termini: fra l'autorità, che è la necessaria forza e la superiorità morale, e la libertà, che è lo spontaneo consenso del cittadino.

179. Non vi è autorità, infatti, senza prestigio morale; e prestigio significa interiore accettazione del comando da parte delle libere volontà, che ad esso debbono piegarsi; significa appello più o meno esplicito a un consenso, che si manifesti sotto forma generica di fiducia, che esprima quindi rispondenza del comando a esigenze e a interessi più o meno chiaramente sentiti da coloro, che ad esso debbono obbedire <sup>(1)</sup>.

Si è creata un'antitesi tra la forza e il consenso, alla stessa guisa che si è creata un'antitesi tra autorità e libertà.

« La forza e il consenso sono veramente termini antagonistici? Affatto. Nella forza c'è già un consenso e il consenso è la forza in sé e per sé. Ma insomma avete mai visto sulla terra un governo qualsiasi che abbia preteso di rendere felici tutti i suoi governati? Ma questa è la quadratura del circolo! Qualunque governo, fosse retto da uomini partecipanti alla sapienza divina, qualunque provvedimento prenda, farà dei malcontenti » <sup>(2)</sup>.

« Si dice " Voi governate colla forza ", ma tutti i governi sono basati sulla forza. " Con le parole non si mantengono gli Stati " dice il maestro dei maestri della politica. Del resto, la forza è consenso. Non ci può essere forza se non c'è consenso e il consenso non esiste se non c'è la forza » <sup>(3)</sup>.

Non è lecito infatti pensare che uno Stato, possa reggersi colla pura forza e senza il consenso; l'aforisma,

<sup>(1)</sup> LAMANNA E. P., Op. cit., p. 123.

<sup>(2)</sup> MUSSOLINI B., Discorso tenuto alla Camera dei deputati il 15 luglio 1923, *Scritti e discorsi*, III, 198.

<sup>(3)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 78.

che dice che la forza è consenso concentrato e che il consenso è forza diffusa, risulta vero in pratica presso di noi, dove l'autorità dello Stato si lega così intimamente alla volontà della popolazione (1).

Il comando può pertanto essere esercitato anche in regime di consenso, come l'autorità può essere esercitata anche in regime di libertà. Il consenso, combinato col comando, può infrenare tante passioni e la legge, combinata col consenso, può precisare che la libertà, come diritto, sorge per effetto dell'ordinamento giuridico, nel modo e coi limiti, che da questo sono imposti.

Definire il principio e il concetto dell'autorità significa ricercare le forme dell'obbedienza; e se l'obbedienza è animata dal consenso, il problema della libertà non va più posto, perchè non è più questione di libertà; va invece considerato il problema della disciplina, nel senso di vedere come possa essere meglio imposta e come possa essere meglio osservata dall'aggruppamento sociale (2).

**180.** Così la nostra dottrina risolve il problema dell'autorità e della libertà, per la migliore disciplina della vita sociale e delle collettività organizzate.

Tuttavia, quando si parla di autorità, si pensa sovente al ritorno di sistemi ormai sorpassati. Spunta una parola avversata e paurosa: reazione; e si osserva che il ritorno a un sistema organico, accentrato, che obbedisce a un'autorità suprema, sia pur modellata sul piano della nazione, è reazione, è statismo, è assolutismo statale.

Ora è bene far la dovuta distinzione fra *assolutismo statale*, che è la forma inflessibile della sovranità, giustificata da un inderogabile potere superiore, e il *valore*

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Forsa e consenso*, in « Gerarchia », marzo 1923.

(2) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 309, 310.

*assoluto della sovranità*, vale a dire il valore, che supera ogni valore particolare, che supera lo stesso valore del monarca, e che supera lo stesso valore dello Stato. Per l'assolutismo, lo Stato è l'ente autocratico, che domina, come un tiranno, gli aggregati; per la nostra dottrina, è l'ente superiore, che ordina e coordina. Per l'assolutismo, la sovranità è imposizione; per noi è il sommo d'un ordinamento gerarchico. Per l'assolutismo lo Stato è l'unico organo della sovranità; per noi la sovranità è un potere, che si esercita dallo Stato, solo in quanto esso è l'espressione e la risultante degli interessi e delle volontà degli individui e degli aggregati sociali. Per l'assolutismo, lo Stato è un potere sovrano illimitato e incontrollato; per noi lo Stato è *potere sovrano*, ma è anche *persona giuridica*; come sovrano, crea il diritto e costituisce l'ordinamento giuridico; come persona giuridica sottopone se stesso all'ordinamento, che ha costituito e al diritto, che ha creato, per entrare in rapporti giuridici coi soggetti singoli e coi soggetti collettivi.

È un grave errore scambiare e confondere l'idea di autorità colla reazione. In realtà, la reazione è ormai un potere del passato, che non è più conforme alle esigenze dei nostri tempi attuali, l'autorità è il potere che si adegua alle realtà e alle esigenze dell'oggi. La reazione è apparizione arbitraria, l'autorità è apparizione legittima; la reazione è una forza particolare, l'autorità è una forza generale; la reazione è attività di opposizione, mentre l'autorità è sempre necessaria, per aiutare e difendere le attività sociali. La reazione comprime e costringe, spesso senza ragione, la libertà e l'attività degli individui, l'autorità difende l'ordine, regola la disciplina, e si sforza di raggiungere gli scopi dello Stato e gli interessi dei sudditi; la reazione è giustificata solo dal potere, l'autorità trova la sua giustificazione nell'ordine, nell'equità e nella giustizia. Per questo l'autorità e la

sovranità dello Stato sono le realtà, che oggi sono re-  
clamate, per la futura esistenza dei popoli.

Infatti il Duce scrive nella sua Dottrina che « non si deve far credere che il fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima del 1789, che viene indicato come l'anno di apertura del secolo demoliberale. Non si torna indietro..... Uno Stato, che poggia su milioni di individui, che lo riconoscono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo Stato tirannico del signore medioevale. Non ha niente di comune con gli Stati assolutistici di prima o dopo il 1789 » (1).

181. Il regime fascista non è adunque un regime di reazione, ma un regime di autorità, gerarchico, centralista, con particolari impronte dittatoriali. « Questa, che gli idolatri del numero informe chiamano, con gesto di vana esecrazione, "dittatura", noi la riconosciamo; la dittatura è nei fatti, cioè nella necessità del comando unico, nella formazione politica, morale, intellettuale dell'uomo, che la esercita, negli scopi che si prefigge » (2).

Abbiamo accennato dianzi alla dittatura rivoluzionaria, vale a dire a quell'azione imperniata nel Duce della rivoluzione, il quale condusse le masse alla conquista dello Stato. Ma la dittatura è stata da ognuno considerata conforme alle proprie direttive e alle proprie tendenze, di modo che questa attitudine è divenuta, a volta a volta, o un assolutismo cieco o una caratteristica abilità nel dominare il gioco parlamentare; o una fiera vendicativa attitudine d'intransigenza comunista o una dura espressione della reazione oscura e minac-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 11.

« Reazionari noi? No: precursori, anticipatori, realizzatori di quelle nuove forme di vita politica e sociale, che appaiono tentate talvolta, sotto altre forme, anche nei paesi che rappresentano gli ideali, ormai soprafatti dello scorso secolo » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 147).

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 137.

ciosa dei partiti, che vogliono respingere la vita del mondo ad epoche ormai sorpassate. E si è parlato della dittatura di Cesare, di quella di Napoleone, della dittatura di Lenin o di Stalin e di quella di Mussolini, della dittatura di Pilsudski in Polonia e di quella di Kemal Pascia in Turchia, della dittatura di Primo de Rivera in Spagna, per finire colle dittature democratiche di Giolitti e di Wilson, di Clemenceau, di Poincaré e di Roosevelt (1).

Si sono fatte recentemente molte e varie classifiche della dittatura; ma si deve subito avvertire che ogni tentativo è, secondo noi, destinato a fallire; appunto per l'impossibilità di stabilire regole costanti di fronte alla varietà, alla transitorietà ed all'eccezionalità dei casi e delle circostanze. È certo, d'altro canto, che il fenomeno politico della dittatura dev'essere posto in rapporto e in correlazione coll'idea della crisi politica, che è il fenomeno che determina l'avvento della dittatura, e coll'idea di rivoluzione, che è il procedimento, attraverso il quale si può uscire dalla crisi. Si è tuttavia, e giustamente, distinta la dittatura in eccezionale e straordinaria e in normalizzata e stabilizzata. Quella eccezionale e straordinaria è la dittatura, che supera la crisi nella sua attività e funzione di carattere transitorio; la dittatura normalizzata e stabilizzata è la funzione normale d'un capo stabile nella sua funzione continuativa, quale è la funzione del Capo del governo nell'ordinamento fascista (2).

Essa rappresenta una figura nuova e una forma dittatoriale da non confondersi assolutamente con le altre forme storiche ed eccezionali di dittatura (3).

Il regime del Capo del governo, nell'attuale ordina-

---

(1) Vedi GIUSSO L., *Le dittature democratiche in Italia*, Milano, 1928.

(2) Vedi più innanzi n. 235.

(3) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 35 e 253.

---

mento dello Stato autoritario fascista, presenta precise e spiccate caratteristiche. C'è infatti un sistema costituzionale, c'è una somma di garanzie, c'è un governo costantemente sollecito a indirizzare l'attività dello Stato e di tutti i cittadini verso gli scopi di interesse generale, non con un'impronta e una tendenza di parte, ma con fini di utilità comune.

## 2. - LO STATO FASCISTA E L'IMPERO

### A) *La trasformazione dello Stato.*

SOMMARIO. — 182. Fattori storici e fattori rivoluzionari nella trasformazione dello Stato. — 183. Fattori storici. La Monarchia. — 184. La Chiesa e il Trattato del Laterano. — 185. La politica religiosa e i caratteri dello Stato fascista. — 186. Lo Statuto, la sua irrevocabilità e le sue modificazioni. — 187. L'Esercito. — 188. I fattori rivoluzionari. La Milizia. — 189. Il Partito. — 190. La corporazione. — 191. Lo Stato unitario nazionale. — 192. Lo Stato etico. — 193. La volontà di prestigio e di potenza. — 194. Lo Stato totalitario e il partito unico. — 195. Lo Stato corporativo e le forze produttive. — 196. Lo Stato come unità organica.

**182.** Il fascismo è stato un poderoso movimento di conservazione e di instaurazione rivoluzionaria; sta in questo il segreto e l'energia della sua costruttività e la caratteristica del suo cammino potentemente rinnovatore. Il fascismo ha profondamente innovato in taluni

---

**DOTTRINA.** — A) *La Monarchia e la Chiesa.* — MUSSOLINI B., *Italia, Roma e il Papato nelle discussioni parlamentari dal 1860 al 1871*, Roma, 1930; *Id.*, *Italia, Roma e il Papato nelle discussioni parlamentari dell'anno 1929-VII*, Roma, 1930; ARDALI P., *Mussolini e Pio XI*, Mantova, 1926; BALOSSINI C. E., *Il Capo dello Stato e la conclusione dei trattati internazionali*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; BIGNAMI E., *Stato e Chiesa. Lineamenti di pensiero fascista*, Milano, 1932; BODPA P., *La Corona di fronte agli altri organi costituzionali secondo le riforme fasciste*, Torino, 1931; BRACCI M., *Italia, Santa Sede e Città del Vaticano*, Padova, 1931; CHECCHINI A., *La politica religiosa del fascismo*, Padova, XV; CORNAGGIA MEDICI L., *Il passato e il presente della questione romana*, Firenze, 1930; CIMBALI, *Roma italiana e Roma papale*, Catania, 1928; CORRADINI E., *Monarchia e nuovo regime*, « Piccolo di Trieste », 24 maggio 1927; CRISPOITI F., *La Chiesa e lo Stato. La fine*



campi; ma in altri campi esso ha saldamente mantenuto precetti e istituzioni, che hanno sempre rappresentato la forza e la continuità storica della nostra esistenza.

Le realizzazioni della rivoluzione fascista e la riforma costituzionale conforme al regime corporativo hanno

della questione romana, Roma, 1910; CROSA E., *La concessione dello Statuto. Carlo Alberto e il Ministro Borelli « redattore » dello Statuto*, Torino, 1936; CUESTA U., *Mussolini e la Chiesa*, Roma, 1936; CUTELLI S. M., *La monarchia fascista, « Critica fascista »*, 1 maggio 1930; CURATOLO S. E., *La questione romana da Cavour a Mussolini*, Roma, 1928; D'AMELIO M., *Il nuovo diritto matrimoniale*, « Corriere della Sera », 8 agosto 1929; ID., *La Costituzione vaticana*, « Corriere della Sera », n. 163, 1929; DANESE O., *Mussolini, il Papa e la Massoneria*, Mantova, 1923; DE ROSSI DALL'ARNO S., *Cattolicesimo e fascismo*, Roma, anno X; DE VECCHI DI VAL CISMON C. M., *Monarchia e rivoluzione nel moto storico fascista*, « Il secolo fascista », 1 ottobre 1933; DONATI D., *Il governo del Re nella classificazione delle forme di governo*, « Riv. di dir. pubbl. », ottobre 1933; FANELLI G. A., *Dalla insurrezione fascista alla monarchia integrale*, Roma, Stamp. reale, 1925; FALOCI PULIGNANI A., *Religione e fascismo*, Roma, 1925; FERRETTI L., *La politica religiosa di Mussolini*, « Corriere della Sera », 30 novembre 1929; FILIPPINI A. F., *La cattolicità del fascismo*, « Bibl. fasc. », 1936, p. 809; GALATI G. V., *Religione e politica*, Torino, 1925; GAYDA V., *Lo Stato e la Chiesa*, « Il Giornale d'Italia », 2 maggio 1929; GAZZETTI F., *La Chiesa di Roma nel dopoguerra*, « Bibl. fasc. », 1937, p. 865; GENTILE G., *Il problema religioso in Italia*, « Educ. fasc. », a. V, n. 1, gennaio 1927; ID., *Fuori dell'equivoco*, « Corriere della Sera », 4 settembre 1929; GIACCHI O., *I rapporti fra lo Stato e la Chiesa negli ordinamenti costituzionali degli Stati contemporanei*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; JAHIER D., *Il primo articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia*, Torre Pellice, 1925; LONGHITANO R., *I rapporti fra Chiesa e Stato dopo la Conciliazione*, Catania, 1931; ID., *La politica religiosa di Mussolini*, Roma, 1937; MARCHI T., *Il Capo dello Stato nel governo parlamentare*, « Riv. di dir. pubbl. »,

avuto luogo per il concorso di due ordini di fattori o di elementi costitutivi: fattori storici e tradizionali e fattori rivoluzionari e ricostruttivi.

I fattori storici e tradizionali costituiscono il piano, la base dell'ordinamento fascista; essi appartengono al nostro patrimonio antico ed attuale e si ricongiungono

---

1923, I, 265; MARTIRE E., *I cattolici e lo Stato etico*, « Echi e commenti », 1928, an. IX, n. 17; ID., *La Conciliazione*, Roma, 1929; MASETTI ZANNINI A., *Religione e fascismo*, Bologna, 1924; MASI G., *Monarchia fascista e Chiesa cattolica*, « Regime fascista », Roma, 1926; MEACCI V., *Lo Stato italiano dopo gli accordi lateranensi*, Torino, 1931; MIGNOSI P., *Il papa e la conciliazione*, Palermo, 1930; MISCIATELLI P., *Fascisti e cattolici*, Milano, 1924; MISSIROLI M., *Date a Cesare*, Roma, 1929; MONASTEROLO B., *La politica religiosa fascista e la Terra Santa*, Chieri, 1928; MORELLO V., *Il conflitto dopo la Conciliazione*, Milano, 1932; MURRI R., *Fede e fascismo*, Milano, 1924; OLGIATI F., *La questione romana e la sua soluzione*, Milano, 1929; ORESTANO F., *Lo Stato e la Chiesa in Italia*, Roma, 1924; PRIGNATO L., *Lo Stato religioso*, Palermo, 1929; PIOLA A., *Trattato e Concordato tra Italia e Santa Sede*, Como, 1935; ID., *La questione romana nella storia e nel diritto. Da Cavour al Trattato del Laterano*, Padova, 1931; PAOLONI F., *Fascismo e monarchia*, « Echi e commenti », 1928, a. IX, n. 13; POGGI A., *Stato, Chiesa, scuola*, Firenze, 1924; PRUNAS TOLA V., *La monarchia e lo Stato corporativo*, « Il suddito », 1928, n. 1; PUCCI E., *La Pace del Laterano*, Firenze, 1929; ROBERTI M., *I precedenti storici della Conciliazione*, Milano, 1929; RUSPOLI S., *Fascismo e Cristianesimo*, Livorno, 1924; SALATA F., *La conciliazione nel pensiero di Cavour*, « Corriere della Sera », febbraio 1929, n. 42; ID., *La garanzia di Roma capitale negata dalla Triplice*, « Corriere della Sera », febbraio 1929, n. 48; VERMEERSCH A., *Religione, morale e politica*, Roma, 1925; VILLARI L., *L'idea monarchica al giorno d'oggi*, « La vita italiana », novembre 1934; VITTORIA V., *La politica religiosa del fascismo*, « Rassegna romana », dicembre 1929, settembre-ottobre 1930; VOLPE G., *Travaglio sociale e ricostruzione statale nelle monarchie d'Europa*, « Educ. fasc. », V, gennaio 1927; ZAMA P., *Fascismo e religione*, Milano, 1928.

al nostro passato remoto e recente. Soprattutto ricongiungono e ricollegano la rivoluzione e le guerre di oggi alla rivoluzione e alle guerre del Risorgimento; essi hanno sempre costituito le colonne del nostro ordinamento nazionale. La rivoluzione fascista non li ha distrutti, ma li ha conservati come gli elementi, che non

B) *Lo Stato fascista*. - MUSSOLINI B., *Il nuovo Stato unitario italiano*, Milano, 1927; ID., *Lo Stato fascista*, Napoli, 1928; ID., *Lo Stato fascista*, « Educ. fasc. », 1929, a. VII, p. 145; ID., *Stato, antistato e fascismo*, « Gerarchia », 1922, a. I, p. 295; ALBANESE G., *Verso lo Stato unitario e organico*, « I problemi del giorno », 1928, n. 2; ANSALDI C. F., *La riforma costituzionale e la riforma elettorale*, Roma, 1924; ARANGIO RUIZ V., *L'individuo e lo Stato* « Giorn. Critica della fil. ital. », 1926, a. VII, p. 132; ARLAS G., *Stato fascista e Stato corporativo*, Pisa, 1933; ARNALDI B., *Ricognizioni: Stato-partito e partito-Stato*, « Problemi del lavoro », 1928, n. 4; ASQUINI A., *La dottrina fascista dello Stato* « Atti dell'Acc. di Udine », 1929, v. VIII; AVENATI C. A., *Moralità dello Stato*, « La Stampa », 26 luglio 1929; BALZARINI R., *Società e Stato*, « Il diritto del lavoro », 1933, a. VII, p. 270; BATTAGLIA F., *Dall'individuo allo Stato* « Riv. intern. di fil. del dir. », 1933, a. XIII, p. 301; BIGGINI C. A., *Il fondamento dei limiti dell'attività dello Stato*, Città di Castello, 1929; ID., *La realtà dello Stato e i suoi organi*, Sassari, 1935; ID., *Modificazioni costituzionali e nuova costituzione*, Sassari, 1939; BISCOTTINI G., *Il fascismo e lo Stato*, Livorno, 1929; BOCCASSINI G., *Stato e diritto*, Triesse, 1929; BONACCORSO R., *Lo Stato fascista nella filosofia dei valori*, Messina, 1931; BONARDI, *L'ordinamento costituzionale nella nuova concezione dello Stato*, Perugia, 1929; ID., *Principii di diritto pubblico*, Torino, 1936; BORTOLOTTO G., *Lo Stato fascista e la nazione*, Roma, 1931; ID., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931; ID., *Lo Stato fascista*, « Il diritto fascista », 1933, a. I, p. 10; BRUGI B., *Stato liberale e Stato fascista*, « Costruire », 1923, n. 1; ID., *Nazione e Stato nella Carta del lavoro*, « Il diritto del lavoro », 1928, n. 3; BRUNELLO B., *Intorno alle basi dello Stato*, « Vita nova », 1929, n. 9; ID., *Stato etico, Stato politico*, « Critica fascista », 1929, p. 303; ID., *L'elemento dogmatico nello Stato fascista*, « Vita

si sarebbero potuti cancellare dallo spirito del popolo e dalle sue tradizioni, senza alterare e snaturare i caratteri e la purezza della nostra storia. Questi elementi essenziali sono: il fattore istituzionale, la Monarchia; il fattore spirituale, la Chiesa; il fattore costituzionale, lo Statuto; la forza armata, l'Esercito.

nova », 1930, n. 4; CAMMAROSANO A., *Concetto fascista dello Stato*, « Annali della istruz. elem. », 1930, n. 10; CAMPOGRANDE V., *L'essenza etica dello Stato fascista*, « Gagliardetto », Como, 9 luglio 1927; CARDONE D. A., *I presupposti filosofici della nuova dottrina dello Stato*, Milano, 1929; ID., *Trascendenza e immanenza nella concezione fascista dello Stato*, « Il diritto del lavoro », 1929, I, p. 259; CARENA A., *Lo Stato fascista*, Pavia, 1928; CASULLI A., *L'evoluzione dello Stato*, Roma, 1928; CANTALUPO R., *La classe dirigente*, Milano, 1925; CIAMPA G., *Il partito e il Duce*, Napoli, 1924; CESARINI SFORZA W., *Le origini dello Stato fascista*, « Critica fascista », 1929, a. VII, p. 634; CHIARELLI G., *Individuo e Stato*, Roma, 1927; ID., *Il sentimento dello Stato*, Napoli, 1930; ID., *Lo Stato corporativo*, Padova, 1936; CHIARINI L., *Individuo e Stato*, « Giornale d'Italia », 9 marzo 1934; CHIMIENTI P., *L'organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano*, Torino, 1928; COCO N., *Lo Stato fascista*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, I, p. 62; ID., *Lo Stato come forza*, « Echi e commenti », 1933, a. XIV, p. 806; CONTRI G., *Etica dello Stato fascista*, « Camicia rossa », 6 agosto 1928; ID., *L'ideale dello Stato*, « Vita nova », 1928, n. 7, p. 535; CORRADINI E., *L'unità dello Stato e degli individui*, « Gerarchia », 1928, a. VIII, p. 183; CORSO G., *Lo Stato fascista*, Roma, 1929; COSTAMAGNA C., *Diritto pubblico fascista*, Torino, 1934; ID., *Considerazioni sulla qualità dello Stato moderno*, « La Stampa », 9 settembre 1929; ID., *Contributo alla determinazione del tipo del governo nello Stato fascista*, « Lo Stato », 1932, a. III, p. 161; ID., *Elementi di diritto costituzionale corporativo fascista*, Firenze, 1929; CRISPOLTI F., *L'individuo e lo Stato*, « Corriere d'Italia », 5 febbraio 1929; ID., *Stato democratico e Stato fascista*, « Corriere d'Italia », 2 febbraio 1929; CROSA E., *Saggio di una teoria dello Stato corporativo*, « Dir. del lavoro », 1931; CURCIO C., *La trasformazione dello Stato* « Riv. intern. di fil. del dir. », 1928, a. VIII, p. 68; ID., *Le classi e lo*

I fattori rivoluzionari e ricostruttivi sono le energie poderose, che si sono temprate nel movimento, nella preparazione, nell'insurrezione e nell'instaurazione rivoluzionaria. Sono rivoluzionari, perchè sono un portato genuino della nostra rivoluzione, perchè solo ed unicamente da essa hanno avuto le loro origini non

---

*Stato*, « Resto del Carlino », 21 luglio 1928; ID., *Lo Statuto e la rivoluzione*, « Costruire », 1928, n. 6; ID., *Per la teoria generale dello Stato fascista*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1930, a. X, p. 275; ID., *La coscienza dello Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1932, a. XII, p. 201; ID., *Stato universale organico e Stato fascista*, « Lo Stato », 1932, a. III, p. 484; CUTELLI S. M., *Dallo Stato individualista allo Stato integrale fascista*, « Riv. di pol. econ. », luglio-agosto 1929; D'ALESSIO F., *Lo Stato fascista come Stato di diritto*, Napoli, 1935; D'AMBROSIO A., *Lo Stato, genesi ed evoluzione*, Napoli, 1930; DE FRANCESCO G. M., *Dottrina fascista dello Stato e dottrina tradizionale*, Milano, 1936; ID., *Lo Stato sovietico nella dottrina generale dello Stato*. (Studi in onore di O. Ranelletti), Padova, 1931, v. I, p. 1; DEL VECCHIO G., *Saggi intorno allo Stato*, Roma, 1935; ID., *Stato fascista e vecchio regime. Contro il medievalismo giuridico*, Roma, 1932; ID., *La crisi dello Stato* « Riv. intern. di fil. del dir. », 1933, a. XIII, p. 684; DE MATTEI R., *La dottrina della « classe politica » e il fascismo*, « Educ. fasc. », 1931, a. IX, p. 675; DE MONTEMAYOR G., *Lo Stato fascista*, Palermo, 1928; DE STEFANI A., *Il paese e lo Stato*, Milano, 1930; D'EUFEMIA G., *Lo Stato fascista come organismo etico*, « Boll. del Sind. fascista avv. e proc. », Napoli, 1929, n. 4; DE VALLES A., *Teoria giuridica della organizzazione dello Stato*, Padova, 1931; DIAMBRINI PALAZZI S., *La funzione etica dello Stato*, Bologna, 1928; DI LAURO R., *Stato parlamentare e Stato fascista*, « Riv. Popolare », 1924, a. XXX, n. 10, 13, 14; ERCOLE F., *Corporativismo fascista e Stato corporativo*, « Critica fascista », 1928, 1 e 15 agosto; ID., *Genesi e caratteri costitutivi dello Stato fascista corporativo*, « Ann. dell'Istruz. media », 1930, a. VI, p. 183; FALCHI A., *La rivolta dello Stato*, « Arch. di studi corporativi », 1932, III, p. 453; FANTI G., *Lo Stato fascista*, S. Marino, 1930; FEDERZONI L., *La costruzione dello Stato*, « L'idea nazionale », 28 ottobre 1923; FERRI C. E., *Lo Stato*

solo, ma la hanno accompagnata durante i suoi sviluppi, dando ad essa sempre nuovi e più validi impulsi; sono ricostruttivi perchè, quando la rivoluzione ha assunto la responsabilità del potere e ha iniziato la trasformazione dello Stato, conforme alla formula politica data dalla rivoluzione stessa, questi fattori sono entrati a

---

*giovane*, « Il Popolo d'Italia », 28 febbraio 1933; FORNACIARI M., *Fascismo e Stato*, Roma, 1931; FORTI U., *Teoria generale dello Stato*, in « Studi di dir. pubbl. », Roma, 1932; GAMBERINI G., *Il cammino dello Stato*, Ravenna, 1931; GAYDA V., *Il fondamento dello Stato*, « Giornale d'Italia », 8 gennaio 1929; GENTILE G., *Concezioni dello Stato fascista*, « Vedetta d'Italia », dicembre 1928; ID., *La filosofia e lo Stato*, « Atti del VII Congr. naz. di fil. », Milano, 1929; ID., *Il partito e lo Stato*, « Educ. fasc. », 1930, a. VIII, p. 561; GIANNINI A., *Il popolo come potere dello Stato*, 1932, a. III, p. 779; GRAMATICA F., *Necessità di una elaborazione dottrinale dell'idea di Stato*, « Lo Stato », 1931, a. II, p. 662; GUASCO F., *La riforma dello Stato italiano*, Roma, 1929; INGLESE A., *Il fondamento politico e giuridico dello Stato corporativo*, Aquila, 1927; JEMOLO A. C., *Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche*, « Lo Stato », 1931, V; LAMANNA E. P., *La vita dello Stato nell'Italia fascista*, Firenze, 1934; LANDOGNA F., *Le basi dello Stato fascista*, « Costruire », 1928, n. 3; LANDOLFI E., *Lo Stato nella sua essenza e nei suoi rapporti col l'individuo*, Roma, 1932; LANZILLO A., *Per una teoria dell'intervento dello Stato*, « Critica fascista », 1 settembre 1932; LEONARDI V., *Individuo e Stato nella dottrina fascista*, « Lo Stato », 1923, a. III, p. 697; LETTIERI R. L., *Lo Stato corporativo fascista*, Roma, 1937; LOLINI E., *Per l'attuazione dello Stato fascista*, Firenze, 1928; LONGHI S., *Governo fascista-costituzionale gerarchico*, « Gerarchia », 1929, a. IX, p. 117; LO PRESTI D., *Il nuovo Stato italiano sotto il regime fascista*, Roma, 1930; MADIA T., « *Stato umano* », « Echi e commenti », 1933, a. XIV, p. 1246; ID., *Stato etico*, « Echi e commenti », 1934, a. XIV, p. 50; MANGINI G., *Il sentimento dello Stato*, « Augustea », 1929, n. 18, p. 549; MARAVIGLIA M., *Le riforme costituzionali e il fondamento dello Stato fascista*, « Scuola e cultura », 1932, a. VIII, p. 423; ID., *Alle basi del regime*, Roma, 1929; MELONI G., *La teoria della sovranità dello Stato nella concezione fascista*,

far parte organica della costituzione dello Stato, come elementi essenziali di esso. Essi sono: la forza armata, la Milizia; il fattore morale e politico, il Partito nazionale fascista; il fattore sociale ed economico, la Corporazione.

Per il concorso dei fattori tradizionali e storici e dei

---

Tolentino, 1929; MICELI V., *Società, Stato, individuo*, « Critica fascista », 15 agosto 1926; NATALI F., *Il concetto fascista dello Stato*, « La Glosa », 1928, n. 5; OLIVETTI A. O., *Il nuovo Stato italiano*, « Il Popolo d'Italia », 13 novembre 1929; ID., *Lineamenti del nuovo Stato italiano*, Roma, 1930; ORANO P., *L'integrazione dello Stato*, « Il Brennero », 4 agosto 1929; ID., *Lo Stato corporativo*, Roma, 1930; ORIGONI A., *L'estensione della competenza legislativa del governo nello Stato moderno*, Roma, 1935; OTTAVIANO C., *Le basi metafisiche dello Stato fascista*, « Riv. di cultura », 1932; PAGANO A., *Alle origini dello Stato etico*, « Critica fascista », 1928, p. 472; PANUNZIO S., *Lo Stato di diritto*, Città di Castello, 1921; ID., *Lo Stato fascista*, Bologna, 1925; ID., *Lo Stato fascista e lo Stato riformista*, « Il Resto del Carlino », 12 gennaio 1927; ID., *Popolo, nazione e Stato*, Firenze, 1933; ID., *Il sentimento dello Stato*, Roma, 1929; ID., *Stato partito e Stato universale* « La Glosa », 15 giugno 1925; ID., *Stato e diritto fascista*, « Gazz. del Mezzogiorno », 11 settembre 1929; ID., *Stato e diritto. L'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Modena, 1931; ID., *Stato e rivoluzione*, « Corriere emiliano », 5 aprile 1932; PAOLONI F., *Il senso dello Stato*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 8; PASSARIO N., *Il nuovo Stato secondo Alfredo Rocco*, « L'ora », 29 febbraio 1927; PASINI A., *Lo Stato sinarchico*, Roma, 1925; PAVESE R., *Stato e organismo*, « Il Popolo d'Italia », 29 dicembre 1933; ID., *Trascendenza dello Stato*, « Il Popolo d'Italia », 4 dicembre 1934; PERTICONE G., *Questioni di principio: Stato-diritto, Stato-partito*, « Lo Stato », 1933, a. IV, p. 321; PETRONE B., *La teoria della personalità giuridica dello Stato dopo le recenti dispute*, Roma, 1925; PETRONE C., *L'essenza dello Stato fascista*, Roma, 1927; ID., *Stato e diritto*, Roma, 1932; POGGI A., *Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica italiana contemporanea*, Padova, 1933; POLACCO G., *La restaurazione dello Stato*, « Costruire », 1932, n. 11;

fattori rivoluzionari e ricostruttivi, si è saldamente costruita l'unità dello Stato fascista.

183. Il primo fattore tradizionale e storico, posto a base dello Stato fascista, è la sua forza istituzionale, la Monarchia. La Corona è la sintesi personale dello Stato;

REDANÒ U., *Lo Stato etico*, Firenze, 1927; ID., *Realtà e vita dello Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1928, a. VIII, p. 305; ID., *Stato giuridico e Stato etico*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1928, a. VIII, p. 514; RENDA A., *Stato e classi*, Milano, 1925; ROCCO A., *La trasformazione dello Stato*, Roma, 1927; ID., *La nuova concezione dello Stato nel regime fascista*, « Boll. parlam. », 1928, n. 1; ID., *La nozione dello Stato fascista*, « Annali dell'istruz. media », maggio-agosto 1931; ID., *Politica e diritto nelle vecchie e nelle nuove concezioni dello Stato*, « Nuova Antologia », 1 dicembre 1931; SACCONI A., *Stato fascista*, « La scuola fascista », 1928, n. 38; SETTIMELLI E., *L'autorità dello Stato*, Roma, 1927; SINAGRA V., *Lo Stato fascista: costituzione e finalità*, Napoli, 1928; SOLMI A., *Lo Stato fascista nella nuova costituzione italiana*, « Il 1919 », a. 1923, n. 12; ID., *Politica e diritto nella dottrina generale dello Stato*, Milano, 1932; SPARTI S., *Lo Stato fascista*, « Cremona nuova », 1924, 16 luglio; TAMARO A., *La necessità della dittatura*, « Politica », 1920, VII, p. 67; TREVES R., *Intorno alla dottrina generale dello Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1937, I, 52; VIESTI L., *Stato e diritto fascista*, Perugia-Venezia, 1929; VOLPICELLI A., *Lo Stato fascista*, « Pagine fasciste », Roma, 1926, p. 131; ID., *Natura, oggetto e limiti della dottrina generale dello Stato*, Roma, 1930; ID., *La teoria dello Stato etico e la sua genesi storica*, « Bibl. fasc. », 1929, a. IV, n. 21-22; ID., *Natura, oggetto, limiti della dottrina generale dello Stato*, Roma, 1930; ID., *Lo Stato e l'etica* « Educaz. fasc. », 1931, a. IX, p. 704; ZANGARA V., *Essenza dello Stato fascista*, « Resto del Carlino », 6 novembre 1929; ID., *Saggio sulla sovranità*, Roma, 1932.

C) *Lo Stato corporativo e sovrano*. - ACERBO G., *Studi corporativi*, Firenze, 1928; ARIAS G., *Stato fascista e Stato corporativo*, « Gerarchia », 1928, p. 439; BODRERO E., *Stato e spirito corporativo*, Venezia, 1931; BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, 2<sup>a</sup> ediz.; ID., *I presupposti*



costituisce l'unità e la serie successiva dei regnanti; è l'espressione permanente di un'idea storica e imperiale, come sovranità, come coscienza, come potenza, come fiducia profonda delle nazioni nei propri destini e come capacità di realizzarli. Questo spirito unitario compendia e supera tutti gli altri elementi; è un'unità reale e spiri-

---

*giuridici dell'ordinamento corporativo*, « Atti del II Congr. di studi sindacali e corporativi », Ferrara, 1932; BOTTAI G., *La concezione corporativa dello Stato*, « Arch. di studi corpor. », 1930, p. 7, COSTAMAGNA C., *Corporativismo e unità dell'ordinamento giuridico*, « Atti del I Congr. di studi sindacali e corporativi », Roma, 1931; ID., *Lo Stato corporativo quale Stato di diritto*, Roma, 1928; CROSA E., *Saggio d'una teoria dello Stato corporativo*, « Dir. lav. », 1931, p. 645; CHIMIENTI P., *Per una nuova sistemazione delle attività sovrane dello Stato*. (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, v. I, p. 257; ID., *Diritto, Stato e sovranità nella dottrina costituzionale italiana*, « Arch. giur. », XCVII, 1927; CUTELLI S. M., *Dalla sovranità nazionale alla sovranità fascista*, Roma, 1932; DE STEFANI A., *Stato corporativo e pseudo-corporazione*, « Corriere della Sera », 21 dicembre 1933; ENRIQUEZ G., *La sovranità dello Stato nel diritto internazionale*, « Ann. dell'Univ. di Camerino », v. III, 1929; ERCOLE F., *Le origini del corporativismo fascista* « Politica sociale », 1928, n. 8; FANTINI O., *Stato e lavoro*, Roma; FERRI C. E., *Il corporativismo fascista e l'universalismo tedesco*, « Lo Stato », 1930, p. 659; ID., *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico*, Padova, 1933; GUARNIERI VENTIMIGLIA A., *I principii giuridici dello Stato corporativo*, Roma, 1928; JOVENE E., *Stato corporativo*, Salerno, 1927; MAGGIORE G., *L'ordinamento corporativo nel diritto pubblico italiano*, « Dir. lav. », 1928; p. 186; MICELI CIRINCIONE G., *L'internazionale e lo Stato corporativo*, Roma, 1928; MICELI G. D., *Lo Stato corporativo*, « Concessioni e costruzioni », 1930, 95; MIELE M., *Lo Stato corporativo e l'individuo*, Pisa, 1932; MELONI G., *La teoria della sovranità dello Stato nella concezione fascista*, Tolentino, 1929; MINGUZZI, *Il concetto di sovranità*, Bologna, 1891; NAVARRA A., *L'ordinamento corporativo e il diritto pubblico italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1928, p. 187; OLIVETTI A. O., *Lineamenti del nuovo Stato italiano*, Roma,

tuale, personale e simbolica, che trova la sua sede naturale nel Capo imperiale.

In tutti i tempi si è riconosciuta al reggimento monarchico la superiorità dell'unità sulle altre forme di governo; il governo aristocratico è una forma intermedia e generalmente mediocre; la democrazia è la

---

1930; PANUNZIO S., *Il diritto e l'autorità*, Torino, 1921; ID., *L'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in « Studi in onore del prof. G. Del Vecchio », Modena, 1931; PARAZZOLI G., *Dello Stato corporativo*, Ascoli Piceno, 1930; PELLEGRINI G. D., *Il principio di sovranità dello Stato fascista*, Napoli, s. d.; PELLIZZI C., *Fascismo, aristocrazia, Milano*, 1925; PENNACCHIO A., *Lo Stato corporativo fascista*, Milano, 1928; PIGHETTI G., *Fascismo, sindacalismo, corporativismo*, Milano, 1930; RAGGI L., *Ordinamento corporativo e lo Stato italiano*, in « Studi in onore di O. Ranalletti », Padova, 1931, II, p. 191; ROCCO A., *La nuova disciplina del lavoro e lo Stato corporativo*, « Gerarchia », luglio 1926; SPIRITO U., *Capitalismo e corporativismo*, Firenze, 1933; VOLPICELLI A., *I presupposti dell'ordinamento corporativo*, « Atti del II Congr. di studi sindacali e corporativi », Ferrara, 1932; ZANGARA V., *Saggio sulla sovranità*, Roma, 1932.

D) *La politica estera.* — CHIMIENTI P., *La politica estera italiana prima e dopo il fascismo*, « Bibl. fasc. », 1938, 843; ID., *Di una coscienza nazionale di politica estera italiana*, « Bibl. fasc. », 1935, 421; ID., *Sulla politica estera degli idi di marzo*, « Bibl. fasc. », 1936, 167; CORSELLI R., *La guerra e la pace*, « Rassegna di cultura militare », gennaio 1938; DE BERNARDIS G., *L'arma economica e la Società delle Nazioni*, « Bibl. fasc. », 1935, 853; DE MICHELIS G., *Politica internazionale del lavoro*, 1937, Roma, 1938; DI MARZIO C., *Senza e contro Ginevra*, « Meridiano di Roma », 19 dicembre 1937; ID., *Parole, sogni e utopie nel bazar della politica estera*, « Bibl. fasc. », 1936, 173; GAZZETTI F., *La pace di Mussolini*, « Bibl. fasc. », 1938, 937; GIARRATANA A., *Dopo Berlino*, « Meridiano di Roma », 10 ottobre 1937; GIGLIO C., *Politica estera italiana*, Padova, 1936; GIULIANO B., *Il valore della pace fascista*, « Il Popolo d'Italia », 5 ottobre 1938; GOGLIA A., *Europa*, Roma, 1936; GRAVINA M., *La Società delle nazioni e le possibili cause di guerra*, « Nuova

forma di governo di molti, che si riduce a un'oligarchia schiava del regime parlamentare (1). « *La democrazia*, ha scritto il Duce, è un regime senza re, ma con moltissimi re, talora più esclusivi, tirannici e rovinosi che un solo re che sia tiranno » (2).

È pertanto inconcludente contrapporre le diverse

Antologia », 1 novembre 1935; MELCHIORI A., *Pace mussoliniana*, « *Milizia fascista* », 2 ottobre 1938; NASTI A., *Criteri di valutazione nella politica internazionale*, « *Critica fascista* », 1 ottobre 1937; PACCES P. M., *Il fascismo e l'Europa*, « *Critica fascista* », 15 novembre 1936; PAOLUCCI DE' CALBOLI G., *La morte della Società delle nazioni*, « *Echi e commenti* », 5 marzo 1938; SALEMI L., *Politica estera. Teoria, storia, diplomazia*, Palermo, 1936; SULIS E., *Processo all'idea internazionale*, « *Gerarchia* », dicembre 1936.

E) *La politica militare*. - MUSSOLINI B., *Verso il riarmo*, « *Il Popolo d'Italia* », 18 maggio 1934; BAISTROCCHI A., *Per l'efficienza d'Italia*, Livorno, 1924; BALBO I., *L'aeronautica italiana*, Roma, 1928; ID., *La centuria alata*, Milano, 1934; BALDINI A., *La cultura militare nell'insegnamento scolastico*, « *Nazione militare* », gennaio 1937; BARAVELLI G. G., *Legge e potenza del numero*, « *Bibl. fasc.* », 1936, 155; BUSINELLI A., *La milizia nazionale*, Milano, 1924; CASTAGNA U., *Mussolini e la Marina*, Mantova, 1927; CIACCA U., *Santa Milizia*, Lanciano, 1929; COTRONEI E., *La dottrina della forza viva*, « *Riv. di fanteria* », febbraio 1937, p. 215; DE RUSKY C., *La difesa nazionale*, Milano, 1925; DOUHET G., *La difesa nazionale*, Torino, 1923; FIORAVANZO G., *Lineamenti del problema militare italiano*, « *Nazione militare* », ottobre 1937; ID., *Il dominio del mare*, « *Gerarchia* », febbraio 1936; FOSSANI I., *Esercito e milizia*, Mantova, 1923; FREDDI L., *Ali e navi d'Italia*, Roma, 1927; GAZZETTI F., *Corporativismo e nazione militare*, « *Nazione militare* », aprile 1936; GIORCELLI V., *Potenza demografica e potenza militare*, Milano, 1936; GIROSI M., *Politica navale*, « *La Tribuna* », 16 ottobre 1937; GRAMANTIERI P., *Esercito e fascismo*, Torino, 1924; GRAZIOLI F., *La prepara-*

(1) Vedi GIUSSO L. *Le dittature democratiche in Italia* cit., p. 48 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 8.

forme politiche, per giudicare del pregio dell'una in confronto dell'altra; ed è inconcludente contrapporre la repubblica alla monarchia, perchè « studiando nel campionario delle monarchie presenti e passate e delle repubbliche passate e presenti, risulta che monarchia e repubblica non sono da giudicare sotto le specie dell'eternità,

zione militare della nazione, « Credere », novembre 1934; LIGUORI G., *Corso di cultura militare*, Padova, 1937; MALIZIA N., *Santa Milizia*, Roma, 1928; MARIETTI G., *Perchè l'Italia fascista si militarizza*, « Gerarchia » settembre, 1936; MELCHIORI A., *Milizia fascista*, Roma, 1929; NASTI A., *Le manovre e il cittadino soldato*, « Critica fascista », 15 agosto 1937; ROSSI A., *Armi e armati*, « L'Italia combattente », 15 marzo 1937; TERRUZZI A., *La milizia delle camicie nere. Panorami di vita fascista*, Milano, 1933; TREVISANI R., *L'avvento dello Stato forte*, « Politica sociale », febbraio 1938; VALORI A., *Problemi militari della nuova Italia*, Milano, 1923; ID., *La ricostruzione militare*, Roma, 1930; ID., *La tradizione militare romana nel primo Medioevo italiano*, « Corriere della Sera », 28 aprile 1938; ID., *Esercito e Marina. Panorami di vita fascista*, Milano, 1933; VARANINI V., *La ricostruzione fascista delle forze armate italiane*, Milano, 1929; VERNÈ V., *La milizia volontaria per la sicurezza*, Roma, 1925.

F) *L'Impero* (\*). - BANDINI M., *La colonizzazione dei popoli moderni*, Torino, 1937; BELTRAMI V., *L'impero nostro e l'impero degli altri*, Roma, 1928; BIAGI B., *L'ordine corporativo e l'Etiopia*, « Corriere della Sera », 4 giugno 1936; BOLLATI A., *Enciclopedia dei nostri combattimenti coloniali*, Torino, 1936; BORTOLOTTO G., *Regime corporativo ed economia coloniale*, « Rassegna economica dell'Africa italiana » aprile 1938, 577; ID., *L'Impero e l'ordine corporativo*, « Politica nuova », 1937; ID., *Lavoro, ordine, impero*, « Azione imperiale », Roma, agosto 1936, p. 37; BOTTAI G., *Colonizzazione fascista*, « Politica sociale », settembre 1935; CIPOLLA A., *L'Abissinia in armi*, Firenze, 1935; CONTI ROSSINI C., *L'Etiopia è incapace di*

(\*) Veggasi anche la dottrina citata in questa collezione: BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, p. 551 e segg.; ID., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 535 e segg.

ma rappresentano forme, nelle quali si estrinseca l'evoluzione politica, la storia, la tradizione, la psicologia di un determinato paese.... Ora s'è visto che vi sono democrazie reazionarie o assolutistiche e monarchie che accolgono le più ardite esperienze politiche sociali » (1).

La monarchia in Italia, nel secolo scorso e nel secolo

progresso civile, « Nuova Antologia », 16 settembre 1935; COPPOLA F., *L'impero e la rivoluzione italiana* « Gazzetta del Popolo, 9 maggio 1937; ID., *L'idea imperiale della nazione*, « Politica », v. LXXI; CORNI G., *Aspetti economici e politici del problema etiopico*, « Nuova Antologia », 16 settembre 1935; CORTESE G., *Eritrea*, Roma, 1934; CORTI B., *Popolamento bianco. L'essenziale di un problema*, « Rassegna italiana », ottobre 1936; COSTAMAGNA C., *L'idea dell'Impero*, « Lo Stato », aprile 1937; CUNEO N., *Filosofia dell'imperialismo*, Milano, 1936; DE MARINIS A., *Nell'annuale dell'impero*, « Echi e commenti », 5 maggio 1937; DE SANCTIS G., *La mia Africa*, Milano-Verona, 1938; DI LAURO R., *L'organizzazione politica dell'impero*, Roma, 1937; DRIGO P., *Neopolitica mediterranea*, « Bibl. fasc. », 1937, 605; DUCCI G., *Per la difesa dell'Impero*, « L'Italia d'oltremare », 20 gennaio 1938; EVOLA J., *Imperialismo pagano*, Roma, 1928; FASSIO A., *Preparazione coloniale per le donne dei lavoratori*, « Il lavoro fascista », 23 agosto 1936; FEDERZONI L., *La questione dei mandati e i diritti coloniali dell'Italia*, « Nuova Antologia », 1 marzo 1936; FETTARAPPA SANDRI G., *L'impresa etiopica come atto rivoluzionario*; FORNACIARI F., *Nel piano dell'Impero*, Bologna, 1938; FRANCOLINI B., *Africa d'oggi*, Bologna, 1937; FRANGIPANI A., *L'equivoco abissino*, Milano, 1935; GABRIELLI G., *Imperialismi moderni* Roma, 1934; GALBI A., *Storia delle Colonie italiane*, Torino, 1934; GAYDA V., *Italia, Inghilterra, Etiopia*, Roma, 1936; GENNARI G., *L'agricoltura nell'Africa orientale italiana*, Roma, 1938; GIGLIO C., *La nuova realtà africana*, « Bibl. fasc. », 1935, 935; GUGLIELMI N., *Roma, il Fascismo e l'Impero*, « Gerarchia », settembre 1935; LANDINI P., *Lo Stato imperiale fascista*, Pistoia, 1937; LESSONA A., *Politica coloniale italiana*, « Illustraz. coloniale », giugno 1937;

(\*) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 6.

attuale, ha completato la rivoluzione, ha concesso la costituzione, ha costituito lo Stato unitario, ha creato l'impero. E se rivoluzione, costituzione e impero sono i procedimenti storici, che hanno accompagnato gli sviluppi del fascismo, e se il principio unitario e autoritario presiede a tutta la formazione dello Stato, esso si riconduce al principio monarchico e al concetto di unità imperiale; e con essi saldamente si identifica.

Lo Stato fascista risponde ai requisiti richiesti dall'art. 2 dello Statuto. È uno Stato retto a governo monarchico, costituzionale, rappresentativo. L'unità impe-

---

Id., *L'opera costruttiva dell'Italia in Etiopia*, « L'Italia d'oltremare », 5 settembre 1937; ID., *La missione dell'Italia in Africa*, Roma, 1936; ID., *Agricoltura nell'impero*, « Il Resto del Carlino », 19 settembre 1936; LEVI M. A., *La politica imperiale di Roma*, Torino, 1936; LISCHI D., *Viaggio d'un cronista italiano in Cirenaica*, Pisa, 1934; ID., *Nell'impero liberato*, Pisa, 1937; LONGHITANO R., *Sul piano dell'impero*, « Bibl. fasc. », 1937, 263; LUONGO G., *L'Etiopia dalla vigilia di sangue alla conquista dell'impero*, Napoli, 1937; MANETTI C., *Etiopia economica*, Firenze, 1936; ID., *Il contributo italiano all'esplorazione e allo studio dell'Etiopia*, Roma, 1936; MASI C., *Gli italiani all'estero e la colonizzazione in Africa orientale*, « Il Giornale d'Oriente », 1 dicembre 1936; MASSI E., *La partecipazione delle Colonie alla produzione delle materie prime*, Milano, 1937; ID., *L'Africa nell'economia mondiale*, Milano, 1937; MISENO G., *L'attrezzatura fascista dell'Asmara*, « Giovinezza », 10 luglio 1937; MUSSOLINI A., *Fascismo e civiltà*, Milano, 1937; NALDONI N., *Politica coloniale d'impero*, Roma, 1936; ID., *I colonizzatori*, « Bibl. fasc. », 1934, 285; PACE B., *La Libia nella politica fascista*, Messina-Milano, 1935; PAPI G. U., *Prime linee di economia coloniale*, Padova, 1937; PASINI, *Impero unico. Teoria dello Stato sinarchico*, Roma, 1924; PELLEGRINESCHI A. N., *Etiopia. Aspetti economici*, Messina-Milano, 1936; ID., *Letteratura coloniale*, « Bibl. fasc. », 1934, 629; ID., *Lineamenti economici dell'impero*, « Bibl. fasc. », 1938, p. 754; PERGOLESI F., *Corporativismo coloniale*, Roma, 1937; PIGLI M., *L'Etiopia e l'Africa bianca*; PETRONE C., *XIV anno imperiale*, Roma,

riale della corona è la sintesi dei poteri fondamentali. Si designa la Corona come un organo dello Stato; ma essa, pur essendo al vertice dello Stato, è tuttavia estranea così alla gerarchia come alle responsabilità; e, se pur vi ha per essa una responsabilità di fronte alla storia, è sempre una responsabilità ideale.

Dopo le elezioni del maggio 1921, i neo eletti fascisti presero la deliberazione di non intervenire alla seduta reale; e Mussolini, dando conto di tale deliberazione, scriveva nel giornale « Il Popolo d'Italia » che il fascismo non solo non aveva pregiudiziali monarchiche, ma era

---

1936; PISTOLESE G. E., *Il lavoro e la valorizzazione dell'impero*, « Il lavoro fascista », 11 agosto 1936; ID., *L'economia dell'impero*, Roma, 1937; ID., *Funzione espansionistica dell'impero*, « Rass. di pol. intern. », settembre 1937; POMILIO M., *La Carta di colonizzazione*, « L'Azione coloniale », 10 marzo 1938; ID., *Agricoltura nell'impero*, « L'Azione coloniale », 10 dicembre 1936; RENZINI G., *Problemi dell'Impero*, Milano, 1937; RIVERA V., *Prospettive agricole dell'impero etiopico*, Roma, 1936; RUGGIERI R., *La valorizzazione dell'A. O. I.*, « L'Economia italiana », dicembre 1936; RUINAS S., *Orizzonti d'Impero*, « Bibl. fasc. », 1936, 96; SCAPARRO M., *Ordinamento sindacale e corporativo della Libia*, Tripoli, 1937; SCORZA C., *Fascismo, idea imperiale*, Roma, 1933; SERTOLI SALIS R., *Storia e politica coloniale italiana*, Messina-Milano, 1936; SQUADRILLI E., *Politica marinara e impero fascista*, Roma, 1937; TASSINARI G., *L'Impero e le sue possibilità economico-agricole*, Roma, 1937; TERUZZI A., *Problemi e realtà dell'Impero*, « Il lavoro fascista », 3 ottobre 1938; TREVISANI R., *Politica economica fascista nell'Africa orientale italiana*, Roma, 1937; ID., *L'affrancamento degli schiavi nell'Impero fascista*, Roma, 1937; VECCHIONI B., *La disciplina del lavoro nell'impero*, « Rassegna econom. dell'Africa italiana », 1938; ZAGHI C., *Le origini della colonia eritrea*, Bologna, 1934; ZOLI C., *Problemi religiosi dell'Impero*, « La Tribuna », 14 luglio 1937; ZOPPOLA G., *Imperialismo spirituale e imperialismo materiale*, Venezia, 1928.

«tendenzialmente repubblicano» (1). Tale tendenza doveva poi essere nettamente modificata e il fascismo riaffermò più tardi la sua piena fede monarchica. Infatti solo in questo modo poteva ritrovare la propria base storica e raccogliere l'eredità e il voto del Risorgimento.

Questo chiarimento di posizioni doveva avvenire in occasione del congresso del novembre 1921; e, più tardi, nel discorso di Udine, alla vigilia della Marcia su Roma, il Duce poteva affermare che la Monarchia costituiva un punto fermo e il simbolo sacro, glorioso, tradizionale, millenario della Patria (2); egli consolidava così la piena intimità fra Monarchia e Fascismo, alla stessa guisa che erasi affermata la perfetta intimità tra Monarchia e Risorgimento (3).

**184.** Il secondo fattore tradizionale e storico, che è posto a base dello Stato fascista, è rappresentato dalla forza spirituale, la Chiesa (4), che il Duce ha definita uno dei pilastri della società nazionale (5).

È nel 1921 che inizialmente si nota nel movimento fascista una direttiva nettamente favorevole alla religione; e fu quando Mussolini, dal suo banco di deputato, fece un discorso, che egli definì reazionario, perché antiparlamentare, antidemocratico, antisocialista, ma al fondo del quale era tutta un'esaltazione della religione, come idea universale, nel nome della tradizione di Roma.

Non altrimenti, da uomo di governo il Duce affermò, che pel fascismo il fatto religioso rientra nel campo della coscienza individuale e che il cattolicesimo può essere

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 439.

(2) MUSSOLINI B., Discorso tenuto il 28 ottobre 1923, primo anniversario della Marcia su Roma a Milano, *Scritti e discorsi*, III, 224.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 26 e segg. Vedi anche PANUNZIO S., *Dottrina generale dello Stato fascista* cit., p. 37, 38, 78, 99, 112.

(4) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 59 e segg., 516 e segg.

(5) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 224.



utilizzato per l'espansione nazionale (1); e, più tardi ancora, scrisse nella sua *Dottrina* che « *nello Stato fascista la religione viene considerata come una delle manifestazioni più profonde dello spirito e non viene quindi soltanto rispettata, ma difesa e protetta* » (2).

Abbiamo trattato più sopra dei sovrani principii ideali e spirituali, che si esprimono nella religione e nella patria (1). Tali principii ideali si realizzano nelle due istituzioni fondamentali: la Chiesa e lo Stato; e lo studio delle relazioni spirituali fra Chiesa e Stato è importantissimo, specialmente dopo la conclusione del Trattato e del Concordato colla Santa Sede dell'11 febbraio 1929.

In regime liberale e democratico, in Italia, Stato e Chiesa erano lontani e nemici; durante lo stesso regime fascista, prima del Trattato, essi si ignoravano; col Trattato hanno preso impegno di riconoscersi reciprocamente e di collaborare, ognuno nel proprio campo, per il vantaggio della nazione e per la pace del mondo.

Il Trattato fa sì che non esista più alcuna riserva diplomatica, per quanto teorica e inattuale, circa la legittimità del Risorgimento italiano, la conquista di Roma, l'assunzione della Casa Savoia a sovrana dell'Italia nuova, nata dalle guerre dell'indipendenza e dalla rivoluzione. Il passato politico da cui è sorta e per cui vive l'Italia viene riconosciuto, ammesso e formalmente accettato anche da parte di quella Chiesa, che, nella difesa dei suoi privilegi temporali, era rimasta tenacemente negativa di fronte alla nuova realtà. Su questo punto non ci sono più discussioni possibili; il fatto storico è definitivo.

Da parte sua il Regno d'Italia ha riconosciuto il buon diritto del Capo della Chiesa a usufruire d'una sua piena indipendenza e sovranità e al possesso d'una sede pro-

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 205.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 12.

pria, minuscola come estensione, grande come significato. L'Italia non ha perduto nulla, ma la Santa Sede ha avuto l'argomento per dimostrare al mondo cattolico la propria piena indipendenza da ogni singola nazione, perchè essa è, per sua natura, supernazionale.

185. Così fra le due sovrane potenze si è stipulato l'atto, che costituisce l'unità spirituale del popolo italiano. Ma, dopo tale atto, quale carattere assume lo Stato italiano? Vi sono quattro comportamenti dello Stato verso la Chiesa; e noi li abbiamo designati cogli attributi di: laico, confessionale, religioso, etico religioso.

Lo Stato *laico* è lo Stato indifferente, se non avverso, alla religione; è la caratteristica dello Stato democratico, del quale è stato fatto cenno. Ma quando lo Stato non è più indifferente in fatto di religione, si deve considerare quale valore e quale influenza abbia la sua religiosità, per la determinazione dei rapporti tra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile.

Lo Stato, che viene qualificato *confessionale*, ammette la prevalenza della potestà religiosa sulla potestà civile. La caratteristica specifica della confessionalità dello Stato sta nel fatto che lo Stato sviluppa la propria esistenza sulla falsariga d'una confessione religiosa, che costituisce la sua struttura e dà la direttiva a tutte le sue attività, in rapporto coll'educazione, coll'organizzazione sociale, col regime di vita spirituale e col trattamento delle altre credenze e professioni religiose. Lo Stato confessionale pone la Chiesa in posizione superiore rispetto a sè stesso; la Chiesa è sovrana e sovente l'investitura del potere civile viene conferita dal rappresentante dell'autorità religiosa. E questa investitura e l'accettazione delle norme canoniche e delle sanzioni relative segnano la misura e l'ampiezza della sovranità del potere civile, e, nello stesso tempo, la misura delle sue obbligazioni verso la Chiesa.

Lo Stato, che viene qualificato *religioso*, ma non confessionale, ammette il regime di parità fra potestà civile e potestà ecclesiastica, la quale ultima tuttavia ha la prevalenza, per la risoluzione di determinati problemi di educazione e di morale. Lo Stato assume la religione e ne subisce senza controllo le influenze; la religione rappresenta un elemento, un attributo e una condizione per la formazione dello Stato e per l'esercizio della sovranità. La potestà sovrana è teoricamente ripartita tra l'autorità civile e l'autorità religiosa, per modo che tanto l'una quanto l'altra rappresenta vera autorità politica spirituale e materiale ad un tempo, agli effetti del reggimento dello Stato. Il capo della società civile è il capo imperiale; ma, conforme alla dottrina teocratica, è capo per volere di Dio, senza che sia necessaria l'investitura del Capo della Chiesa. A questo Capo della Chiesa tuttavia spetta di provvedere al bene spirituale dei sudditi, con piena indipendenza e con un'autorità, sulla quale il potere civile si dispensa dall'intervenire. Si è giustamente osservato che lo Stato diviene ecclesiastico e che la Chiesa diventa statale; ma la religione determina e dà valore all'eticità dello Stato e la Chiesa dà impronta e norme all'attività etico-politica.

Lo Stato fascista viene qualificato *etico-religioso*, perchè esso è fundamentalmente Stato etico<sup>(1)</sup> e tale rimane anche dopo i nuovi rapporti colla Santa Sede. Nello Stato fascista, l'autorità civile ha prevalenza e supremazia su quella spirituale per ogni attività di carattere politico. A differenza dello Stato religioso, è il principio etico che determina la religiosità, e non la religione che determina la impronta etica dello Stato. La religione cattolica è dichiarata la sola religione dello Stato; ma la religione non è un attributo o un elemento

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 36 e segg.

dello Stato, ma solo una condizione del suo sicuro sviluppo. Alla religione si costituisce una posizione di carattere universale, ma lo Stato misura e deriva le proprie obbligazioni verso la Chiesa dagli accordi intervenuti e non dall'ordinazione divina o dalle norme canoniche. La Chiesa riconosce la sovranità dello Stato, lo Stato riconosce alla Chiesa il carattere di società giuridica, di altissima importanza supernazionale, universale, storica. Da tutti gli accordi intervenuti fra lo Stato italiano e la Santa Sede emana infatti dapprima la precisa affermazione della sovranità dello Stato, nella sua funzione etico-giuridica, per la quale a lui solo spetta dare riconoscimento agli ordinamenti e alle istituzioni, che esercitano la loro attività nel suo territorio; e di poi appare la dichiarazione di cattolicità dello Stato, che assume ed afferma i suoi doveri verso la Chiesa, conforme ai compiti, che la religione gli attribuisce e gli impone (1).

186. Il terzo fattore tradizionale e storico, posto a base dello Stato fascista, è lo Statuto del regno. Ad esso si raccorda la formazione dello Stato fascista; la nostra rivoluzione si ricongiunge all'epopea del Risorgimento e alla Carta costituzionale, i cui principi fondamentali sono rimasti inalterati,

Allorquando si dovette dar corso alla riforma costituzionale, che era il portato necessario e logico della rivoluzione fascista, insorsero gli oppositori del fascismo, i quali, atteggiandosi a difensori dello Statuto e giocando sull'attributo di irrevocabilità dello Statuto stesso, accusarono il governo fascista di voler alterare e violare i principi intangibili, contenuti nella Carta costituzionale dello Stato.

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*. Vol. I. p. 36 e segg.

Ma l'attributo di irrevocabilità dello Statuto era stato ben chiarito ancor prima della pubblicazione di esso; ed era stato lo stesso Camillo Benso di Cavour, che, illustrando lo Statuto di Carlo Alberto nel giornale *Il Risorgimento* del 10 marzo 1848, scriveva: «La parola *irrevocabile*, come è impiegata nel preambolo dello Statuto, è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principii proclamati da esso, cioè al grande patto destinato a stringere in nodo indissolubile il popolo e il Re. Ma ciò non vuol dire che le condizioni particolari del patto non siano suscettibili di progressivi miglioramenti, operati di comune accordo tra le parti contraenti. Il Re, col concorso della nazione, potrà sempre nell'avvenire introdurre in esso tutti i cambiamenti, che saranno indicati dall'esperienza e dalla ragione dei tempi ».

Lo Statuto non poteva essere dichiarato immutabile in vista dell'aggregazione di nuove provincie italiane; così che, nel discorso della Corona dell'8 maggio 1848, al Senato subalpino, si faceva un'esplicita riserva di mutamento della legge fondamentale. «Se avviene che la desiderata fusione con altre parti della penisola si compia, si promuoveranno quelle mutazioni della legge, che valgano a far grandeggiare i destini nostri, a cui pel bene d'Italia ci vuole la provvidenza condurre ». Ma non solo per tali sperate evenienze, ma ancora in relazione al rinnovarsi dell'assetto sociale e politico fu costantemente ribadita la possibilità e l'opportunità della riforma statutaria.

Fu nel 1924, quando si scatenò in pieno contro il governo fascista l'offensiva dell'Aventino, che venne agitato alla Camera il problema dell'intangibilità dello Statuto. Diceva al riguardo nella tornata del 15 novembre Giovanni Giolitti: «Profondo turbamento ha prodotto nei partiti liberali il proposito manifestato dal Presidente di modificare lo Statuto. Così si pone in discussione la base fondamentale dello Stato e se si desse

seguito al proposito vagamente accennato di diminuire i poteri del Parlamento, l'effetto sarebbe di addossare alla Corona le responsabilità tolte al Parlamento ».

Rispose efficacemente il Duce con la stessa lucidità di pensiero dei maggiori del Risorgimento; e cioè che per la grandezza l'Italia e per le nuove esigenze politiche e sociali, anche lo Statuto avrebbe potuto essere modificato, ma al momento opportuno; che, ad ogni modo, le modificazioni anche sostanziali non avrebbero intaccato il patto fondamentale. Altro è infatti la *irrevocabilità* dello Statuto consacrata nel preliminare dello Statuto ed altro è la sua *immutabilità*. Questa seconda è un assurdo: mentre la *irrevocabilità* rimane come segno indistruttibile del documento, che cambiò, con la rivoluzione del 1848, il rapporto giuridico dell'esercizio della sovranità tra popolo e principe (1).

Il Duce rammentava al riguardo il pensiero di Cavour, di Marco Minghetti (2), di Crispi e di Bertani e soggiungeva: « Nessuno o signori, nessuno di noi vuole abbattere o distruggere lo Statuto, lo Statuto è piantato solidamente nei suoi muri maestri; ma gli inquilini di questo edificio, dal '48 in poi, sono cambiati; vi sono altre esigenze, altri bisogni, non vi è più l'Italia piemontese del 1848.

« Ed è oltremodo strano vedere fra i difensori dello Statuto quelli, che lo hanno violato nelle sue leggi fon-

(1) Vedi FRANCESCHINI A., *Lo Statuto e la costituzione corporativa*, « La Vedetta fascista », 9 maggio 1934.

(2) Marco Minghetti nel discorso politico tenuto a Legnago nell'ottobre 1881, accennando alla riforma del Senato e prevedendo l'obbiezione, che di questa guisa si altererebbe e si toccherebbe lo Statuto, soggiungeva: « Certo lo Statuto è cosa sacra soprattutto per gli italiani, che per esso son venuti da Torino a Roma e per esso si sono costituiti ad unità e libertà. Ma lo Statuto non è immutabile, anch'esso è perfeffibile. E sarebbe stolto in qualunque guisa porre un argine al progresso dello spirito umano. Anche l'Inghilterra senza avere uno Statuto scritto, ritocca le sue leggi fondamentali per semplice voto del Parlamento ».

damentali, quelli che hanno diminuito le prerogative della Corona, quelli che volevano render la Corona totalmente estranea alla politica della nazione, facendone una cosa morta e lontana nello spazio e nel tempo » (1).

187. Il quarto fattore tradizionale e storico, che è stato conservato come fondamento e presidio dello Stato fascista, è l'Esercito.

L'Esercito può veramente considerarsi il valido vincolo tra la guerra e la rivoluzione, sia nei tempi passati come nei tempi attuali. I moti insurrezionali del 1821 e del 1831 sboccarono in una guerra redentrice, mantenendo tuttavia il carattere e l'impronta rivoluzionaria nazionale nella condotta della guerra e nell'evoluzione della politica. Analogamente la guerra, che si è combattuta dall'Italia nel 1915 e che si è conclusa colla grande vittoria, è stata una guerra rivoluzionaria e si è strettamente legata a una rivoluzione nazionale, nella quale hanno operato gli stessi elementi, che avevano fatto la guerra. Nel Risorgimento, la passione e l'azione rivoluzionaria si sono composte in una disciplina militare, ma le guerre ebbero impronta e aspetto rivoluzionario; nel movimento fascista, la rivoluzione, che è stata fatta dopo la guerra dai combattenti d'Italia, si è espressa in forma ordinata, perchè la precedente guerra aveva tolto al movimento qualsiasi forma di incomposta o disordinata manifestazione.

Le origini guerriere della rivoluzione italiana, che furono giustamente chiamate la carta di nobiltà della nazione, affiorano nella rinnovata azione. La nostra coscienza ha appreso dal Risorgimento, dalla guerra, dal fascismo e dalle imprese coloniali che le esigenze della civiltà e le sorti della nazione si difendono soltanto colla

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 146. Vedi anche MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 397.

concordia dei cittadini in pace e colla disciplina e col valore dei soldati in guerra.

Il risveglio degli italiani alle armi si ebbe decisivo in quell'età tempestosa, in cui Napoleone ha conseguito le sue vittorie e costituito il regno d'Italia. Fu quella la diana della milizia nazionale, che trovava la sua più forte organizzazione nel Piemonte, dove la dinastia dei Savoia, che aveva sempre coltivata una rigorosa disciplina militare, si apprestava alle vittoriose affermazioni delle armi italiane (1).

Si sentì sin da allora quale fosse il potente valore unitario ed educativo della guerra. Infatti Re Vittorio Emanuele II diceva che sentiva il bisogno di coronare i suoi giorni con una vittoria, per dare al nostro esercito il prestigio e la forza, che dinanzi al mondo gli mancavano. E più tardi Alfredo Oriani, volendo suggerire i mezzi adatti a colmare la lacuna e la mancanza d'una coscienza nazionale unitaria, auspicava una guerra nazionale, che, unendo tutti gli italiani nella tragedia del comune pericolo e nell'orgoglio della comune vittoria, avrebbe cementato l'unità, la cui scarsa consistenza si rilevava dopo il Risorgimento.

La tragedia della comune passione e del comune pericolo venne coll'intervento e colla guerra, quando tutto il popolo fu un esercito, che portò l'Italia alla gloria di Vittorio Veneto. Da questo si comprende quale fosse e dovesse essere l'attitudine del partito rispetto all'esercito. Il movimento infatti era costituito da ex combattenti, i quali avevano raccolte e portate alla passione rivoluzionaria le energie entusiastiche delle giovinezze del tempo.

Il partito avrebbe potuto esercitare la propria azione di propaganda anche nell'ambiente dell'esercito; ma il Duce non lo volle e non lo ammise, perchè egli ebbe

(1) Vedi SOLMI A., *Discorsi sulla storia d'Italia*, p. LXXIII. BORTOLLO G., *Storia del Fascismo*, pag. 78 e segg.



sempre a considerare l'esercito al di là e al di sopra di tutte le forze, che contendono nell'ambiente politico. E riteneva inoltre che far propaganda, sia pure di valorizzazione della vittoria e della causa nazionale, presso l'esercito ed invitarne gli elementi a seguire il movimento fascista significava pur sempre incitarli a mancare a quella disciplina, che il fascismo voleva sempre e in ogni ambiente rispettata, e specialmente nell'ambiente della protezione armata della patria.

Il partito lasciò che il movimento raccogliesse presso l'esercito quelle simpatie, che prevenivano dalla natura degli scopi che esso perseguiva, esplicandosi, più che con l'attiva propaganda, coll'irresistibile fascino che presentano le iniziative legate appassionatamente alle sorti della nazione. Per ciò i reduci della grande guerra, che guidavano la giovinezza e che marciavano in nome del Re, avevano dichiarato che non si sarebbero mai posti in conflitto coi camerati vestiti di grigio verde.

Nel proclama del *Quadrumvirato*, è stato affermato solennemente che l'esercito è un'istituzione intangibile; e mentre si mobilitavano le camicie nere, i principi e i triarii, col compito di puntare disperatamente su Roma, si diceva: « L'esercito, riserva e salvaguardia suprema della nazione, non deve partecipare alla lotta; il fascismo rinnova la sua altissima ammirazione all'esercito di Vittorio Veneto ».

Così avvenne che, al momento dell'azione, molti, specialmente fra i subalterni dell'esercito, fossero ormai legati al fascismo. Ciò che, pur lasciando intatta la disciplina, portò a quello stato di tolleranza, di acquiescenza e di attesa da parte dell'elemento militare, che permise che le operazioni della Marcia su Roma si svolgessero senza grande spargimento di sangue.

Urti vi furono in qualche luogo. Ma è anche vero che, da parte delle autorità militari, non vi fu ordine di resistere o di reprimere. In verità, quelli che stavano di

fronte ai soldati non erano una fazione, non dei ribelli armati, non dei sovvertitori, non degli antimilitaristi soliti a svillaneggiare l'esercito; ma erano la nazione, il fiore della nazione, quelli in cui meglio si impersonava la tradizione della guerra; laddove il governo era moralmente isolato e solo per una finzione giuridica si poteva ammettere che rappresentasse l'Italia (1).

188. Dopo i fattori tradizionali e storici, che stanno a base del regime e dello Stato, vengono ora in considerazione le forze rivoluzionarie e ricostruttive, che, considerate in ordine alla loro apparizione e formazione; sono: la forza armata, la Milizia; la forza politica, il Partito; la forza sociale ed economica, la Corporazione.

La Milizia è l'arma della rivoluzione; anzi è la rivoluzione stessa nella sua passione, nella sua energia dinamica e nella sua volontà di conquista. Il Partito è oggi lo strumento formidabile, e al tempo stesso estremamente capillare, che immette il popolo nella vita politica generale dello Stato; la Corporazione è l'istituto, con cui rientra nello Stato anche il mondo, sin qui estraneo e disordinato, dell'economia.

Il primo fattore rivoluzionario è la milizia. Questa istituzione è passata attraverso tre fasi di formazione: la fase prerivoluzionaria rappresentata dall'arditismo di guerra; la fase rivoluzionaria espressa dallo squadristo; la fase della disciplina militare, che è stata quella dell'inquadramento dello squadristo e dell'organizzazione della milizia.

Nel novembre 1922, compiuta vittoriosamente la Marcia su Roma, nella quale rifulse il valore, la resistenza e lo spirito di sacrificio delle camicie nere, Benito Mussolini si trovava di fronte allo squadristo, anzi, come egli disse, a sette squadristi, ognuno dei quali con-

(1) VOLPE G., *Storia del movimento fascista*, Milano, 1939, p. 98.

segnato in formazioni strettamente militari, e taluni bene armati.

Si trattava di liquidare tutto questo, dal punto di vista materiale e spirituale; ed il Capo trovò la geniale soluzione di convertire lo squadrismo fascista in una milizia agli ordini del governo e al servizio della nazione.

Pertanto il Duce, mentre scioglieva la guardia regia all'inizio dell'anno 1923, creava due specifici organi della rivoluzione: un organo di coordinazione e di propulsione, rappresentato dal Gran Consiglio, e un organo di difesa e di garanzia armata della rivoluzione, rappresentato dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Così sorse questa milizia, che il Duce ebbe a definire « fiore, aristocrazia e anima del fascismo », che porta dentro di sé lo spirito rivoluzionario, il senso del dovere e la volontà della conquista.

È la nazione, che costituisce a sé stessa la propria disciplina e la propria difesa. Si tratta d'una milizia volontaria. Ha delle caserme, ma non sta in caserma. Le caserme sono vuote, perchè i militi sono volontari, sono cittadini, sono impiegati negli uffici, sono nei campi, anche nelle officine, si ritrovano la domenica per gli esercizi militari. Si è fatto assegnamento sullo spirito volontaristico, così che, quando un milite non vuole più servire, non ha che da rispondere con un biglietto di dimissioni al biglietto di precetto.<sup>(1)</sup>

La milizia, così come essa è oggi formata e organizzata, è militarmente un'eccellente ausiliatrice e integratrice dell'esercito. Ha preparato fino a ieri la gioventù

(<sup>1</sup>) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 33. Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 159, 215, 414.

\* Gli ufficiali superiori della milizia, di grado superiore a seniore, vengono, per il 90% dagli ufficiali del R. Esercito. Gli altri rappresentano il 3 o 4 %. Su circa 230 ufficiali superiori al grado di seniore, vi sono 20 ri-compensati nei vari gradi dell'Ordine militare di Savoia, 12 medaglie d'oro, 180 medaglie d'argento, 80 medaglie di bronzo » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 141).

alle armi, la conserva efficiente e allenata dopo l'uscita dall'esercito, ne mantiene vivo lo spirito militare e guerriero, pronto per ogni esigenza della nazione.

La guerra africana è stata poi il collaudo di ciò che intrinsecamente era e rappresentava la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ma essa ha anche dimostrato nella guerra spagnola il suo valore e dato il suo contributo alla causa del riscatto nazionale e dell'affrancamento di altre terre dall'invasione della rivoluzione distruttiva, che avrebbe voluto e vuole riportare i popoli ad uno stato rovinoso di abbassamento e di miseria materiale e morale (1).

189. Il secondo fattore rivoluzionario e ricostruttivo del regime e dello Stato è il Partito nazionale fascista.

Della apparizione e formazione del partito ci siamo occupati in altro studio (2); ed in questo stesso lavoro abbiamo accennato al partito come apparizione rivoluzionaria (3); più innanzi poi parleremo di esso e della sua posizione nello Stato e rispetto al governo dello Stato (4).

Non rientra negli intenti del presente studio svolgere ampiamente lo studio del partito, nella sua natura giuridica e nella sua funzione morale, sociale e politica. Ma, per considerare quale sia stato il peso portato dal partito nella nuova formazione costituzionale, presentandosi accanto alla milizia e alla corporazione e collaborando al regime e all'ordinamento insieme coi fattori tradizionali e storici, è opportuno riferirsi all'inizio del movimento, quando il partito, fra il 1919 e il novembre 1921, fu unicamente movimento rivoluzionario, per assumere solo più tardi una composizione, una disciplina e un programma, mentre prima era stato antiprogrammatico,

(1) Vedi RUSSO L., *La Milizia V.S.N.*, « Rassegna italiana », luglio 1938.

(2) BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 380 e segg.

(3) Vedi più sopra n. 161.

(4) Vedi più innanzi n. 230 e segg.

e diventare partito, mentre prima era stato antipartito (1).

Così, dal novembre 1921, il Partito nazionale fascista è apparso nella vita pubblica italiana come l'insegna di un'organizzazione politica e come un partito riconosciuto e rappresentato alla Camera dei deputati da un gruppo animoso, guidato dal Duce del fascismo. Ma questo partito aveva già un programma ben più vasto e fieramente orgoglioso di quelli, che si agitavano nelle battaglie parlamentari. Il Duce lo aveva a più riprese enunciato come l'indice della volontà sua e dei suoi gregari, che gli altri partiti, ivi compreso il partito socialista rivoluzionario, unicamente affaccendati nella bassa cucina parlamentare, non avevano assolutamente nei loro scopi: governare la nazione.

Questo scopo venne raggiunto attraverso l'insurrezione e l'instaurazione rivoluzionaria. Ma allora il partito ha assunto quella fondamentale e caratteristica funzione, che si esprime nell'attività della rivoluzione al potere. E questa forza poderosa, che era entrata impetuosamente nella cittadella del vecchio Stato, si è proposta di provvedere alla sua ricostruzione su nuove basi e di colmare così la lacuna esistente fra i formidabili scopi, che competono allo Stato, e la sua debole e inadeguata attrezzatura. Fin da allora il Partito nazionale fascista presentava quelle originarie caratteristiche politiche, che si preciseranno più oltre col progredire della sua penetrazione nella vita e nell'ordinamento dello Stato.

Il partito ha svolto la sua attività nel campo parlamentare fino all'inizio del 1925, quando, di fronte all'intemperanza sempre più smodata e intollerante delle opposizioni, col discorso del Duce del 3 gennaio (2), ven-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 308 e segg.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 492 e segg. Vedi più innanzi n. 195.

nero battuti tutti i partiti avversi e il partito nazionale fascista divenne il *partito unico* nella vita dello Stato, assumendo una sempre più decisa posizione nell'instaurazione rivoluzionaria e negli sviluppi di quell'attività, che, a partire da quest'epoca, è stata sempre più potente e aderente alle necessità del paese, che si componeva nell'unità dello Stato totalitario (1).

Si ebbero così, in rapporto colla progressiva penetrazione del Partito nazionale fascista nella vita politica italiana, due fasi storiche, che costituirono una chiara distinzione concettuale e critica: la fase del partito-Stato e la fase dello Stato-partito (2). Nella prima si realizzò l'inserimento del partito nello Stato coll'eliminazione di tutti gli altri partiti esistenti; nella seconda lo Stato assunse il partito come una sua istituzione, che venne a costituire una parte organica del suo ordinamento (3).

« Il Partito, affinando i suoi particolari istituti, selezionando continuamente i suoi uomini, permea del suo spirito e della sua attività tutta la vita della nazione. Esso concentra ora i suoi sforzi nell'educazione politica delle masse e soprattutto nella preparazione della gioventù..... Esso è anche un potente artefice dell'elevazione fisica e morale della razza, attraverso le centinaia di migliaia di cimenti sportivi e attraverso l'istituzione del dopolavoro, che permette alle grandi masse di accostarsi alle fonti più alte dello spirito nazionale » (4).

**190.** Il terzo fattore rivoluzionario del regime e dello Stato fascista è la Corporazione, creazione legislativa e

(1) Vedi più innanzi n. 194.

(2) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 178 e segg. Vedi ZANGARA V., *Il partito e lo Stato*, Catania, 1935, p. 85 e segg.

(3) Vedi più innanzi n. 231.

(4) MUSSOLINI B., *Prefazione al volume degli Atti del Gran Consiglio del Fascismo*, Roma, 1938-XVI.

sociale (1). Veramente la forza iniziale rivoluzionaria non è la corporazione, ma bensì il sindacato nazionale; ma la parola « corporazione » appare come un segnale sin dalla prima giornata di piazza San Sepolcro del 23 marzo 1919; e da quel giorno parve consacrata all'avvenire del movimento e della riforma costituzionale (2).

Mentre il partito agisce nel campo morale e politico, il sindacato e la corporazione, come si è già detto (3), agiscono nel campo sociale ed economico, secondando e disciplinando il lavoro della nazione in collaborazione ed armonia di sforzi. E, mentre il sindacato rappresenta gli interessi collettivi professionali e conferisce disciplina alle attività, la corporazione porta a più stretto contatto tutte le forze produttive della nazione colla volontà superiore del partito e dello Stato. Il partito è lo strumento, che immette il popolo nella vita politica dello Stato; la corporazione è l'istituto, attraverso il quale rientra nello Stato anche il mondo, che finora gli era rimasto estraneo, del lavoro e dell'economia (4).

Anche la Corporazione, come il Partito, come il Gran Consiglio e come la Milizia, va considerata nella dottrina e nell'ordinamento dello Stato fascista, attraverso le sue varie fasi di formazione e di evoluzione (5). Dapprima come apparizione ed elemento rivoluzionario nella sua iniziale fase sindacale, opposta al nullismo socialista; di poi, come rivoluzione al potere nella fase

---

(1) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 1.

(2) « L'attuale rappresentanza politica non ci può bastare; noi vogliamo la rappresentanza diretta dei singoli interessi..... Si potrebbe dire, contro questo programma, che si ritorna alle corporazioni. Non importa! Vorrei per ciò che l'assemblea accettasse le rivendicazioni del sindacalismo nazionale dal punto di vista economico » (vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 1).

(3) Vedi più sopra n. 140 e segg.

(4) P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 93 e segg.

(5) Vedi PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, p. 32.

detta intersindacale; più innanzi nello stadio precorporativo dell'evoluzione economico-sociale; infine come organo nella struttura costituzionale, nella fase decisamente e nettamente corporativa, diretta e orientata verso i fini dell'autarchia economica della nazione.

«Le Corporazioni, che nel mio discorso del 14 novembre del 1933 venivano poste dinanzi ai loro compiti storici, rispondendo al dilemma « crisi nel sistema o del sistema », oggi, che la crisi è del sistema, sono funzionanti con compiti sempre più aderenti alla realtà della vita economica nazionale. Esse effettivamente dirigono e controllano tale vita; colla conciliazione delle vertenze sindacali, la vigilanza sui prezzi, il giudizio sui nuovi impianti industriali e soprattutto colla lotta per l'autarchia » (1).

191. Così si è trasformato lo Stato creando il nuovo ordinamento dello Stato unitario nazionale, etico, giuridico, autoritario, totalitario, corporativo.

Lo Stato fascista, nella sua struttura nazionale, è legato all'unità, all'incarnazione giuridica della nazione, e alla realtà della vita e della volontà umana diretta al conseguimento del bene comune. L'idea dell'unità dello Stato è, in ultima analisi, la decisa prevalenza delle energie accentratrici su quelle disgregatrici e centrifughe, per la compenetrazione e la fusione di tutte le forze nello Stato, in una potente sintesi di energie e di poteri. Così alle forze centrifughe e disgregatrici interne, che si esprimono nella classe e a quelle esterne, che si esprimono nell'internazionalismo, si oppone la forza poderosamente accentratrice della nazione, e dello Stato nazionale. Alle forze disgregatrici del materialismo, del positivismo, del laicismo si oppone la forza universale e unificatrice dello spirito e dell'ordine morale; alle

---

(1) MUSSOLINI B., *Prefazione al volume degli atti del Gran Consiglio del Fascismo*, Roma, 1938.



forze centrifughe, costituite dalle caste, dai gruppi e dalle particolari consociazioni, si oppone la società nazionale nella sua organizzazione e nella sua gerarchia. Alle forze centrifughe, rappresentate da interessi individuali e particolari, si oppone l'interesse generale e comune, tutelato dallo Stato corporativo; alle forze disgregatrici dei partiti e delle fazioni si oppone il partito unico e lo Stato totalitario; e ai vari frazionati ordinamenti giuridici particolari si sovrappone l'ordinamento giuridico generale, al quale tutti debbono uniformarsi.

Nell'unità, nella sovranità e nella totalità dello Stato sta l'originalità e la forza dell'ordinamento corporativo. Lo Stato è sempre presente e ordina, regola e disciplina tutta l'esistenza della nazione, nel suo armonico sviluppo. Solo a questo patto si può parlare di corporativismo e solo con questa direttiva costante può svilupparsi una valida politica corporativa. Nè si potrebbe mai parlare di corporativismo, quando esso, pur essendo ammesso, riconosciuto e disciplinato dallo Stato, fosse soltanto costituito in forma inorganica e incompleta e come espressione quasi occasionale di speciali necessità <sup>(1)</sup>.

Questa struttura organica si esprime come unità di valori e di energie, come unità di elementi e di attività, come unità di poteri e di volontà.

L'unità era stata spezzata nel regime individualistico, dove la fusione fra la società e lo Stato non esisteva; o nel regime capitalistico, dove esisteva la scissione tra la politica e l'economia; o nel regime borghese, dove pure la scissione esisteva tra morale e politica, tra ordine privato e pubblico, tra ordine pubblico e ordinamento

---

<sup>(1)</sup> DE STEFANI A., *Stato corporativo e pseudo corporativismo*, «Corriere della Sera», 21 dicembre 1933-XII.

giuridico. Nel regime fascista l'unità organica si ricomponde in una sintesi salda e costante.

### 192. Lo Stato fascista è Stato etico.

Abbiamo illustrata a suo tempo la concezione etica della vita, che sta a base di tutta la dottrina del fascismo (1). Tale concezione della vita porta necessariamente a dare allo Stato un fondamento e un'esigenza etica. La concezione individualistica aveva creato uno Stato contrattuale ed egoistico; la concezione materialistica aveva portato ad uno Stato gestore, amministratore od economico. L'una e l'altra avevano il solo scopo di assicurare il materialistico benessere degli individui e delle classi, in una visione egoistica dell'esistenza; e lo Stato costituiva unicamente lo strumento adatto a raggiungere tale intento. La concezione del fascismo rappresenta lo Stato come una realtà etica; « *gli interessi materiali non sono, per il fascismo, che un settore della vita; noi intendiamo abbracciare, comprendere, armonizzare tutta la vita del popolo italiano* » (2).

Ci sono dottrine che considerano aprioristicamente ogni Stato come Stato etico, nel senso che ogni Stato, solo perchè tale, attua necessariamente il bene, è il giusto tutore del diritto, il custode della cultura e il promotore delle utili iniziative. Ma invece Stato etico è solo quello che si propone un ideale di bene e di umana convivenza sociale, illuminata dai valori universali dello spirito; è etico lo Stato, che opera per l'utile e per il giusto e che si esprime come funzione della volontà, che lo anima e che poi crea il diritto e l'ordine giuridico (3). In tal guisa lo Stato fascista si considera

(1) Vedi più sopra n. 37 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 7. Vedi MOBILIO S., *La dottrina del fascismo*, Salerno, 1937, p. 149 e segg.

(3) PAGLIARO A., *Il fascismo. Commento alla dottrina*, Roma, 1933, p. 32 e 39.

come presupposto necessario di tutta la vita d'un popolo, per modo che nessun progresso morale degli uomini è possibile, se non attraverso quello dello Stato e per lo Stato (1).

Lo Stato etico è Stato spirituale e morale (2); ma esso è soprattutto la formazione e l'espressione d'una volontà sopraindividuale, che si manifesta come norma etica e come precetto generale di vita, diretto al conseguimento dei fini d'utilità comune (3).

Lo Stato fascista ha pertanto una sua consapevolezza e una sua volontà (4), nelle quali si riassumono tutte le forme della vita, dirette verso i fini di difesa, di conquista e di potenza. Volontà significa azione cosciente del contenuto del fine che si persegue; ed il fine presuppone il criterio discriminante fra bene e male, e quindi il criterio etico. Se così non fosse, lo Stato sarebbe « una cosa miserevole, davanti alla quale i cittadini avrebbero il diritto alla rivolta e al disprezzo » (5).

193. La forza d'uno Stato è tanto più grande, quanto più intima e immediata è la rispondenza fra la volontà di esso e quella di tutti i cittadini. « Tutto ciò, che accosta il cittadino allo Stato, tutto ciò, che fa entrare il cittadino entro l'ingranaggio dello Stato, è utile ai fini sociali e nazionali del fascismo (6). Così lo Stato è una personalità autonoma, ha il suo valore e i suoi fini e subordina a sè ogni esistenza e interesse individuale, non sopprimendoli, come si è avuto occasione di illustrare (7), ma riconoscendoli e disciplinandoli come coscienza, come volontà e come realizzazione della stessa

(1) MAGGIORE G., *Un regime e un'epoca*, p. 59, 60.

(2) Vedi LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 113.

(3) Vedi PANUNZIO S., *Il sentimento dello Stato*, Roma, 1929.

(4) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VI, 166.

(5) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 105.

(6) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 269.

(7) Vedi più sopra u. 77 e segg.

personalità dello Stato (1). L'essenza dello Stato etico è data da questa subordinazione di tutte le esigenze particolari o personali all'esigenza superiore e totale, per la quale lo Stato deve realizzare innanzi tutto il suo fine etico.

Ma lo Stato non può essere una pura forza, che si imponga meccanicamente, dal di fuori, alle volontà individuali; ma dev'essere un potere ed una realtà, che ha le sue radici nelle coscienze degli individui; perchè l'individuo non può vivere la propria esistenza e provvedere al conseguimento dei propri interessi al di fuori o contro lo Stato, come nei regimi liberali e democratici. Così, mentre lo Stato deve conseguire, oltre ai propri fini generali e comuni, i fini della personalità umana, l'individuo è tenuto, nelle sue attitudini e nella sua attività, ad operare per il raggiungimento dei fini generali e comuni dello Stato, con precedenza sui propri fini individuali e particolari. In questa proporzione sta, secondo noi, l'essenza etica dello Stato fascista (2).

Per questo il principio etico dello Stato fascista si esprime principalmente nell'opera di educazione e nell'opera di assistenza. L'educazione insegna a subordinare il particolare al generale; l'assistenza porta lo Stato a realizzare coi suoi fini generali anche i fini particolari e personali. Si tratta di due attività etiche dello Stato, che il fascismo per primo ha organizzato in modo armonico e concreto (3). Lo Stato, per stabilire l'ordine morale e per compiere l'opera formativa e organizzativa di tutto il popolo, si è fatto, oltre che legislatore, educatore; ed è appunto lo Stato, che pone fede assoluta nel suo contenuto ideale e che lo vuole rendere dominatore di tutte le coscienze, attuando dentro agli spiriti una

---

(1) Vedi GENTILE G., *La filosofia del fascismo*, « Educazione fascista », anno VI, fasc. 11, novembre 1928, p. 644.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 163 e segg.

(3) Vedi LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 120.

legge superiore di vita <sup>(1)</sup>. Quest'opera di educazione è fondamentale per il regime <sup>(2)</sup>; come è ugualmente fondamentale l'opera di assistenza, basata anch'essa sopra un identico principio morale, che si completa col sentimento della concordia sociale, e che, superando il concetto troppo limitato di filantropia e quello pur più vasto di assistenza, tende anche in questo campo alla attuazione piena della solidarietà nazionale <sup>(3)</sup>.

194. Così lo Stato etico dev'essere Stato totalitario. La nozione di Stato totalitario va considerata sotto due riflessi distinti. Il primo, che si riferisce, in generale, alla vita organizzata nel nostro regime e che si compendia nella formula dettata dal Duce « *tutto nello Stato, nulla contro lo Stato, nulla fuori dello Stato* » <sup>(4)</sup>; con questo s'intende che a nessuna attività, sia essa morale ed educativa, sociale ed economica, giuridica e politica, dev'essere estranea lo Stato. Il secondo riflesso, sotto il quale va considerata la nozione di Stato totalitario, presenta un valore più particolarmente politico; ed indica che, nel regime fascista, essendosi aboliti i vari partiti, che avevano agitato le loro contese nell'ambiente parlamentare, lo Stato fascista si è costituito col sistema e col regime del partito unico.

Lo Stato totalitario assorbe in sé, per trasformarli e potenziarli, tutti gli interessi, tutte le energie, tutte le speranze d'un popolo <sup>(5)</sup>. « Lo Stato è uno, è una monade inscindibile, è una cittadella, nella quale non vi

<sup>(1)</sup> Vedi P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 97.

<sup>(2)</sup> Vedi più sopra n. 48 e segg.

<sup>(3)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936, p. 41.

<sup>(4)</sup> MUSSOLINI B., Discorso tenuto alla Camera dei deputati il 26 maggio 1927.

<sup>(5)</sup> Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 7; vedi anche Discorso tenuto il 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle corporazioni, (*Scritti e discorsi*, VIII, 273).

possono essere antitesi nè di individui nè di gruppi » (1). « Solo lo Stato trascende gli interessi contrastanti dei singoli e dei gruppi, per coordinarli ad un fine superiore; attuazione resa più spedita dal fatto che tutte le organizzazioni economiche riconosciute, garantite, tutelate dallo Stato corporativo, vivono nell'orbita comune del fascismo, accettano cioè la concezione dottrinale e pratica del fascismo » (2).

Il secondo aspetto, sotto il quale può essere considerato lo Stato totalitario, è quello, che abbiamo già accennato, per cui nello Stato, aboliti gli antagonismi di classe, si è costituito un unico partito su base nazionale. Un partito unico, per mezzo del quale, accanto alla disciplina economica, entra in azione anche la disciplina politica per creare, al di sopra dei contrastanti interessi, un vincolo che unisce nella fede comune (3).

L'instaurazione del regime totalitario in Italia va segnata alla data del 3 gennaio 1925, quando il Duce, con un suo storico discorso alla Camera dei deputati, pose risolutamente il problema dello Stato fascista, come egli lo intendeva, basato sovra la saldezza d'un solo partito, dopo l'eliminazione di tutti gli altri partiti.

Con l'adunata in piazza San Sepolero si costituì il nucleo iniziale; colla Marcia su Roma venne conquistato il potere; ma il regime totalitario ha inizio veramente il 3 gennaio 1925. Alcuni mesi d'una politica volutamente longanime aveva creata l'illusione che fosse concessa ogni tolleranza agli eccessi delle opposizioni; il discorso del 3 gennaio ebbe a chiarire la situazione; il partito, che aveva conquistato lo Stato, doveva impe-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 240.

(2) MUSSOLINI B., Discorso tenuto inaugurando il Ministero delle corporazioni il 31 luglio 1926.

(3) Vedi MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 11, Id., Discorso al Senato del 12 maggio 1928; Id., Discorso al Consiglio nazionale delle corporazioni del 14 novembre 1933.

dire il ritorno delle forze avverse, che ostacolavano il processo unificatore della politica fascista. Per ciò il regime doveva diventare unitario, autoritario e totalitario; erano questi i caratteri, che il regime presentava già, ma che da quel momento dovevano diventare assoluti, evidenti, predominanti. Ed ecco che, da allora, mentre venivano emanate le leggi fascistissime della rivoluzione, mentre il regime rendeva più efficiente la propria organizzazione, mentre la milizia assumeva compiti più vasti ed estesi, le opposizioni, che ancora esistevano, venivano decisamente cancellate dalla vita politica italiana e veniva conferito al Partito nazionale fascista il compito di fondere il popolo collo Stato (1).

195. Quell'unità totalitaria, che viene realizzata dal partito nel campo morale e politico, viene realizzata dalla corporazione nel campo economico e sociale. Appare così la figura dello Stato corporativo, cioè « lo Stato coordinatore e armonizzatore delle forze economiche, che liberalismo e socialismo lasciano impunemente disfrenate » (2).

Abbiamo già ampiamente trattato della nostra dottrina in rapporto alla materia economica (3) e si è fatta la disamina del nostro sistema di disciplina delle attività produttive e del regolamento unitario della produzione. Tutto questo rappresenta materia costituzionale e base essenziale di formazione dello Stato fascista.

Il Duce ha detto: « Abbiamo costituito lo Stato corporativo e fascista, lo Stato della società nazionale, lo Stato che raccoglie, controlla, armonizza e contempera gli interessi di tutte le classi sociali, le quali si vedono

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 492 e segg.

(2) MUSSOLINI B., Nella prefazione a *Mussolini e il suo fascismo*, per cura di C. GUTKIND. Vedi VAGLIERI R., *Lezioni di dottrina del fascismo*, Roma, 1938, p. 115 e segg.

(3) Vedi più sopra n. 127 e segg.

ugualmente tutelate. E mentre prima, durante gli anni del regime demoliberale, le masse laboriose guardavano con diffidenza lo Stato, erano fuori dello Stato, erano contro lo Stato, consideravano lo Stato come un nemico d'ogni giorno e d'ogni ora, oggi non c'è italiano che lavori, che non cerchi il suo posto nelle corporazioni, nelle federazioni, che non voglia essere una molecola vivente di quel grande immenso organismo che è lo Stato nazionale corporativo fascista » (1). « Siamo cioè in uno Stato che controlla tutte le forze, che agiscono in seno alla nazione. Controlliamo le forze politiche, controlliamo le forze morali, controlliamo le forze economiche, siamo quindi in pieno Stato corporativo fascista..... Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi rappresentiamo la antitesi netta, categorica, definitiva di tutto il mondo della democrazia, della plutocrazia, della massoneria, di tutto il mondo, per dire in una parola, degli immortali principii del 1789 » (2).

Lo Stato corporativo compone le forze produttive nella sua struttura costituzionale e, nello stesso tempo, ne organizza il funzionamento e ne cura lo sviluppo. Si domanda se la disciplina delle forze attive della produzione nazionale rientri nell'orbita di quegli interessi, che lo Stato deve immediatamente soddisfare coll'attività propria e dei propri ausiliari, ovvero se rientri nella categoria di quelli, che lo Stato considera solo in via secondaria e indiretta. In altre parole si chiede se la detta materia sia rilevante solo nei riflessi del diritto privato, ovvero se appartenga al campo del diritto pubblico, investendo la stessa funzione statale.

Si usa far distinzione infatti tra le funzioni giuridico-politiche e le funzioni economico-sociali e morali; e,

---

(1) MUSSOLINI B., Nel IV Annuale della Marcia su Roma: dal balcone di Palazzo Chigi, 28 ottobre 1926, *Discorsi del 1926*, p. 250.

(2) MUSSOLINI B., Per l'insediamento del nuovo direttorio nazionale del partito, 7 aprile 1926: *Discorsi del 1926*, p. 120.



corrispondentemente, si fa distinzione tra *attività giuridica*, che lo Stato deve svolgere coll'organizzazione essenziale al funzionamento dei suoi poteri e per la realizzazione dei propri interessi fondamentali; e *attività sociale*, che è svolta dallo Stato solo come opportuna e che si definisce attività diretta soltanto a promuovere il progressivo sviluppo della collettività. Ma la distinzione ha perduto ormai qualsiasi valore; perchè l'attività sociale tende sempre più, specialmente in questi ultimi tempi, ad accostarsi all'attività giuridica; e si palesa presso tutti i popoli la tendenza dello Stato ad assumere un'ingerenza sempre maggiore nelle materie sociali. Tutte le forze sociali sono forze produttive, tutti i valori sociali hanno il loro peso nella vita nazionale e la dottrina dell'intervento dello Stato ha decisamente superate le diverse ed opposte tendenze, senza far distinzione tra attività sociale e attività giuridica, perchè rispetto a tutti i valori, che vivono nella nazione, lo Stato deve esercitare la propria precisa attività.

Ma la dottrina corporativa va ancora più oltre. Essa, che degli aggregati sociali ed economici fa altrettante forze attive e produttive nell'interesse generale, attribuisce anche ad essi le funzioni pubbliche e i compiti fondamentali di partecipazione e di collaborazione gerarchica alla vita e al governo dello Stato (1).

**196.** Lo Stato totalitario e corporativo si costituisce pertanto come un tutto unitario ed organico.

Totalitario, vale a dire basato sopra la completa e organizzata compagine d'un unico partito nazionale; corporativo, perchè basato sopra la piena, completa e organizzata compagine dei sindacati professionali e delle corporazioni operanti su base nazionale.

La totalitarietà dello Stato fascista riguarda la sua

---

(1) Vedi più innanzi n. 219 e segg., 236 e segg.

formazione e la sua disciplina sotto l'aspetto politico; la corporatività dello Stato fascista riguarda la sua formazione e la sua disciplina sotto l'aspetto economico e produttivo. E la struttura dello Stato fascista nei due campi si rivela in modo simmetrico ed organico.

Nello Stato totalitario, il partito unico, che rappresenta un'istituzione politica originaria e fondamentale dello Stato stesso, si costituisce in forma accentrata e decentralizzata attraverso il direttorio nazionale, le federazioni provinciali, i fasci di combattimento locali ed esercita le sue attribuzioni tanto sugli iscritti come sui non iscritti al partito. Il partito crea pertanto il regime, che è l'ambiente sul quale si costituisce lo Stato che, nella sua espressione totalitaria, fa capo a un organo centrale, che rappresenta il collegamento fra il partito e lo Stato: il Gran Consiglio del Fascismo.

Nello Stato corporativo il sindacato fascista, che rappresenta la formazione organizzativa originaria che è stata creata alla stessa epoca del partito superando tutte le frammentarie forme di organizzazione sindacale per realizzare i sindacati su base nazionale, si costituisce in forma centralizzata, colle confederazioni nazionali, e decentralizzata, colle federazioni le unioni provinciali e i sindacati locali, ed esercita le sue attribuzioni tanto sugli iscritti quanto sui non iscritti. Il sindacalismo nazionale crea pertanto la disciplina sindacale, sulla quale e conforme alla quale si costituisce l'ordinamento corporativo, colle corporazioni e cogli organi corporativi centrali e locali, e che, nella sua espressione centralizzata, fa capo a un organo supremo che rappresenta il collegamento tra le energie produttive, l'ambiente dell'economia e lo Stato: il Comitato corporativo centrale.

Lo Stato totalitario è lo Stato dal partito unico o Stato-partito, contrapposto allo Stato dai molti partiti. Ed il partito unico viene designato come partito-

Stato, vale a dire come il partito, che si immedesima collo Stato, per elevarlo e potenziarlo, e non si annida nello Stato, come avviene nel regime liberale capitalistico e borghese, per deprimerlo e distruggerlo.

Lo Stato corporativo è lo Stato dei sindacati unici nazionali e delle corporazioni, contrapposto allo Stato dai molti sindacati classisti; ed i sindacati unici nazionali, enti ausiliari dello Stato, e le corporazioni, organi dello Stato, costituiscono l'organizzazione di tutte le forze economiche e produttive, che vivono ed operano nello Stato, per realizzare la produzione unitaria, i cui obiettivi sono il benessere dei singoli e la potenza della nazione.

### B) *Il primato e l'impero.*

SOMMARIO: — 197. Lo Stato autoritario. — 198. La sovranità dello Stato. 199. La politica interna ed estera. La politica estera italiana dell'anteguerra. — 200. La politica estera dello Stato fascista. — 201. Versaglia, Ginevra e la Società delle Nazioni. — 202. Gli accordi di Monaco e il nuovo assetto europeo. — 203. La potenza e il prestigio dello Stato. — 204. L'ordinamento militare. — 205. Le forze militari. — 206. Lo Stato militare e l'efficienza bellica della nazione. — 207. I problemi della pace e della guerra. — 208. La pace con giustizia. — 209. L'espansione nel mondo e l'impero. — 210. La dottrina fascista dell'impero. — 211. Il fattore storico. — 212. Il fattore spirituale. — 213. Il fattore demografico. — 214. Impero, razza e civiltà. — 215. Il fattore economico. — 216. L'ordine corporativo e l'impero. — 217. Il fattore politico. — 218. Gli italiani all'estero e il popolamento dell'impero.

**197.** Lo Stato fascista è Stato autoritario. Esso si contrappone allo Stato liberale, che afferma il principio della libertà contro a quello dell'autorità, e allo Stato democratico, che afferma il principio della sovranità del popolo contro a quello della sovranità dello Stato. La sovranità non è nè può essere del popolo, come massa, come moltitudine, come somma di voleri e di interessi individuali; la sovranità appartiene all'idea, vale a dire a quei fini ideali, che vivono bensì nella coscienza degli

individui, ma che oltrepassano le singole individualità, innalzandosi sopra agli interessi individuali, per costituire la realtà spirituale della nazione e il compito dello Stato.

Secondo la dottrina fascista, la potestà d'imperio ritorna alla sua sede iniziale, vale a dire al centro della vita dello Stato; e non viene più conferita al popolo, che tuttavia partecipa in forma attiva all'esistenza e al governo dello Stato, per essere assegnata al governo, che rappresenta l'autorità di coloro, che meglio e più profondamente vivono l'ideale universale, che è posto al sommo della vita del popolo <sup>(1)</sup>.

Per ciò, se lo Stato demoliberale è Stato parlamentare, lo Stato fascista è Stato governativo, gerarchico, autoritario.

La negazione della sovranità, ovvero la negazione dello Stato come ordine costituito, è propria dell'anarchismo, il quale segue il principio del più perfetto individualismo. Per tale principio, l'uomo, originariamente buono e retto, deve poter trovare, nella vita sociale, il suo posto e le condizioni adatte per il suo sviluppo. Questa dottrina, che si riduce a una pura e semplice forma di estetica e di letteratura, si risolve in una for-

---

(1) Vedi LAMANNA, Op. cit., p. 131 e segg.

« L'aggettivo di sovrano applicato al popolo è una tragica burla. Il popolo tutt'al più delega, ma non può certo esercitare sovranità alcuna. I sistemi rappresentativi appartengono più alla meccanica che alla morale. Anche nei paesi dove questi meccanismi sono in più alto uso da secoli e secoli, giungono ore solenni in cui non si domanda più nulla al popolo, perchè si sente che la risposta sarebbe fatale; gli si strappano le corone cartacee delle sovranità, buone per i tempi normali e gli si ordina senz'altro o di accettare una risoluzione o una pace o di marciare verso l'ignoto di una guerra. Al popolo non resta che un monosillabo per affermare e obbedire. Voi vedete che la sovranità elargita graziosamente al popolo, gli viene sottratta nei momenti in cui potrebbe sentirne il bisogno. Gli viene lasciata solo quando è innocua o è reputata tale, cioè nei momenti di ordinaria amministrazione » (MUSSOLINI B., *Preludio a Machiavelli*, « Gerarchia », aprile 1924.

mula ottimistica, astratta, utopistica, che qui non è il caso neppure di discutere. L'anarchismo crede di poter negare lo Stato, perchè non lo concepisce, nè lo può concepire. Esso vede in ogni atto imperativo solo una forza, anzi, più ancora, un freddo potere e una nuda violenza, perchè non conferisce valore a quell'ordinamento giuridico, attraverso il quale soltanto gli atti, che competono allo Stato, possono essere concepiti come atti suffragati dal diritto.

Contro l'anarchismo, che è la negazione dello Stato nel suo momento coattivo, si oppone lo statalismo o il politismo, che ammette lo Stato nel suo momento coattivo, ma lo nega nella sua funzione equilibratrice. Ma i veri avversari dello Stato, nella sua entità giuridica unitaria e sovrana, sono stati i costruttori delle dottrine e degli ordinamenti politici demoliberali. Per quanto essi partano, senza eccezione, dal riconoscimento d'un ente Stato superiore e permanente, per far discendere da quest'ammissione preliminarmente tutto quanto è materia d'attributi sovrani, giungono tuttavia alla conclusione, per sè stessa apertamente contraddittoria, che la sovranità spetta al popolo o al sovrano o al dittatore.

Così l'universalità dello Stato si rimpicciolisce e si particolarizza nella sovranità d'un governo o d'un monarca o si diluisce attraverso un'indefinita sovranità di popolo, della quale non è possibile nè la realizzazione nè l'esercizio.

A questa nozione, puramente astratta, s'oppone la nostra dottrina della sovranità dello Stato.

La sovranità dello Stato è una sovranità non astratta, ma concreta e realistica, in quanto è una sovranità sociale; e lo Stato domina tutte le forze esistenti nel paese e le sottopone tutte alla propria disciplina. Così lo Stato sovrano fascista può perseguire i più alti fini della collettività, fini di difesa e di tutela, fini di per-

fezionamento, di elevazione morale e d'incivilimento. La sovranità dello Stato è l'espressione della propria autonomia e dell'indipendenza della sua volontà; e si esprime come la potestà di dettare norme giuridiche, alle quali tutti debbono prestare osservanza. Ma questa volontà sovrana, per essere veramente tale, dev'essere la risultante del consenso di tutto un popolo<sup>(1)</sup>, vale a dire di tutte le volontà dei singoli e delle collettività, che concorrono a formarla.

**198.** Quando si parla di Stato sovrano, si esprime l'antitesi dello Stato di diritto e si vuol intendere la prevalenza dello Stato sull'individuo e sugli enti sociali, e la prevalenza del principio d'autorità sul principio di libertà.

Lo Stato, considerato come *forza*, è la stessa *potestà sovrana*. Per realizzare la sua missione, esso non può far a meno della forza, che si esprime con l'autorità e col potere. Si è detto efficacemente che la forza è il principio dello Stato, come la fede è il principio della Chiesa e come l'amore è il principio della famiglia; che lo Stato sorga come rapporto di forza e tale rimanga sotto qualsiasi forma, fosse pur la più evoluta, ce lo insegna la storia.

Ma, per gli individualisti, la forza dello Stato esiste solo in quanto essa sia emanazione e risultamento della volontà dei singoli, riuniti nella pluralità, che si costituisce a popolo, per affermare e formare, a mezzo del voto o dei suoi rappresentanti, il potere d'imperio. Secondo gli universalisti, al contrario, la forza spetta allo Stato in modo assoluto, originario ed inflessibile, per modo che esso non ha che ad affermarla ed amministrarla, per piegare all'obbedienza i soggetti, i quali non hanno che a sottomettersi. Per la dottrina corporativa, lontana così dalla prima come dalla seconda tesi estrema,

---

(1) Vedi più sopra n. 193.

la forza spetta bensì originariamente allo Stato, che ha i requisiti iniziali della priorità, della necessità e soprattutto dell'autorità; ma la forza medesima si completa con un altro corrispondente elemento, il *consenso*, che, accoppiato all'autorità, costituisce e compone il requisito fondamentale dell'eticità dello Stato, come appartenenza e collaborazione di popolo. Sta qui l'essenza dello Stato fascista, sovrano, etico, gerarchico<sup>(1)</sup>.

La nostra dottrina esprime che la sovranità spetta allo Stato e da esso è esercitata nell'orbita dell'ordinamento giuridico; ma la sovranità dev'essere *legittima*, dal punto di vista *storico, politico, funzionale, costituzionale*.

La *legittimità storica* della sovranità risiede nella continuità della nazione, la quale ha radici nel passato di cultura, di pensiero, di tradizioni, e si protende verso l'avvenire, con i propositi, le volontà e le aspirazioni. La *legittimità politica* della sovranità risiede nella volontà e nel consenso delle masse e del popolo, poi che l'organismo della società politica si forma per opera della volontà e dell'intelligenza umana e si sviluppa coll'evolversi dell'intelligenza stessa, che, a sua volta, prepara e crea la formazione giuridica. La *legittimità funzionale*, che si potrebbe dire anche *legittimità giuridica*, sta appunto nella disciplina delle libertà, nella proporzione degli interessi e nella coordinazione e subordinazione delle volontà. La *legittimità costituzionale* è rappresentata dalla proporzione politica e giuridica fra gli atti d'esercizio dei poteri sovrani, così nel campo della creazione come nel campo dell'applicazione delle leggi e del diritto.

Gli elementi costitutivi dello Stato, nella loro composizione politica, non sono, in effetto, che le basi e i presupposti per l'esercizio del potere sovrano.

---

(1) Vedi più sopra n. 179.

Per l'attributo della sovranità, lo Stato si differenzia e si distingue da tutte le altre organizzazioni e formazioni d'individui, in quanto non ammette sovrà di sè alcun'altra autorità. La sovranità non esiste prima dello Stato, nè al di fuori o al di sopra di esso; ma è la potestà e la supremazia dello Stato stesso. Essa è il diritto del *tutto*; e come, certamente, il tutto è più forte che alcuna delle sue parti, così si deve mettere la sovranità di tutto lo Stato sopra ad ogni particolare istituto, o membro, od organo, od elemento dello Stato medesimo.

La sovranità ha le sue basi nella ragione e nella giustizia, non meno che negli interessi e nelle volontà dei sudditi e degli aggregati sociali. E la sua giustificazione risiede inoltre in quel complesso di bisogni, che sono innati e inerenti all'individuo e alle compagini sociali, e che non possono essere ordinatamente realizzati, se non col ministero dell'autorità superiore.

Da queste formazioni sorgono la figura e la potestà dello Stato, il quale è sovrano per quel complesso di attribuzioni e di poteri, che gli provengono dalla necessità delle formazioni sociali o nazionali, e alle quali si compongono le volontà degli individui e degli aggregati sociali. Secondo la nostra dottrina, la giustificazione dello Stato e il fondamento della sua sovranità hanno, nei loro inizi, una formazione spontanea e necessaria e, sotto questo aspetto, il potere dello Stato avrebbe la sua base in una forza naturale. La sovranità dello Stato<sup>\*</sup> appare come una creazione politico-giuridica, che non dipende da una specie d'accordo contrattuale tra gli individui, ma che si costituisce per l'orientamento degli interessi e per la convergenza dei valori. Circostanze spontanee, che, più oltre, in periodi più sviluppati, ottengono conferma dal consenso degl'individui e delle collettività.



199. Lo Stato, nell'esercizio dei suoi poteri sovrani, provvede alle funzioni, che sono inerenti alla vita e allo sviluppo della nazione. Lo Stato detta il diritto, crea l'ordinamento giuridico, provvede alla disciplina delle libertà dei singoli e delle collettività, formula i precetti, che sono inerenti all'esistenza organizzata, tutela l'ordine pubblico e la sicurezza e coltiva le relazioni cogli altri paesi.

In altre parole lo Stato sovrano cura e amministra la politica interna e la politica estera della nazione. Riguardo alla politica interna, abbiamo trattato largamente a proposito della dottrina e dell'ordinamento giuridico <sup>(1)</sup>. Una salda politica interna, come il Duce ha a più riprese affermato, è la condizione per un valido svolgimento di politica estera. « Non si può praticare una valida politica estera con un paese in disordine. L'aumento del prestigio d'una nazione nel mondo è proporzionato alla disciplina, di cui dà prova all'interno » <sup>(2)</sup>. L'opera d'un uomo di Stato non è efficace, specie nel campo internazionale, se non si appoggia a una forte realtà nazionale <sup>(3)</sup>.

Fin dalla sua assunzione al governo, nel suo discorso del 16 novembre 1922 alla Camera dei deputati e al Senato, il Duce poneva in forma ferrea il dilemma agli ex alleati: « O l'Intesa, sanando le sue angustie interne, le sue contraddizioni, diventerà veramente un blocco omogeneo, equilibrato, egualitario di forze, con eguali diritti ed eguali doveri, oppure sarà suonata la sua ora e l'Italia, riprendendo la sua libertà d'azione, provvederà lealmente con altra politica alla tutela dei propri interessi » <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi più sopra n. 115 e segg.

<sup>(2)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 313; III, 15, 69.

<sup>(3)</sup> Vedi D'ANDREA U., *Mussolini motore del secolo*, p. 226, MUSSOLINI B., *Prefazione* al volume degli Atti del Gran Consiglio nei primi quindici anni dell'Era fascista, 10 luglio 1932-XVI.

<sup>(4)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 11. Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 626.

Tutto lo spirito e tutta l'azione di governo di Benito Mussolini, che oltre a voler fare l'unità e la forza della nazione all'interno ha sempre mirato ad affermare ed elevare il suo prestigio nel mondo, ha fatto sì che egli ponesse in primo piano la trattazione dei problemi di politica estera.

In questo, egli si distingue nettamente da tutti gli uomini politici dell'ultimo periodo del secolo XIX e del principio del secolo attuale, i quali, nella preoccupazione di raggiungere il pareggio del bilancio e di dominare e controllare le manovre parlamentari e i giuochi di corridoio di Montecitorio, perdevano di vista gli interessi vitali dell'Italia di fronte alle altre nazioni <sup>(1)</sup>.

Benito Mussolini, ancora quando era a capo del partito fascista e non era ancora giunto a capo del governo, deplorava che le piccole questioni lo distogliessero dalla considerazione dei grandi problemi della politica estera: « Io vorrei occuparmi, egli diceva, della posizione dell'Italia nel mondo e invece sono costretto a occuparmi del conflitto di Peretola ». E, nel suo primo discorso come Presidente del Consiglio egli disse: « L'Italia fascista, che non intende stracciare i trattati, così, per molte ragioni di ordine pubblico, economico e morale, non intende abbandonare gli alleati in guerra. Roma sta in linea con Parigi e con Londra, ma l'Italia deve imporsi e deve porre agli alleati quel coraggioso e severo esame di coscienza, che essi non hanno affrontato dall'armistizio ad oggi » <sup>(2)</sup>.

La politica estera di tutto il periodo di vita italiana, dall'unificazione fino al 1914, fu quella di mantenere fedeltà e di rimanere nella Triplice Alleanza. Secondo il pensiero del principe di Bismarck, la Triplice avrebbe do-

---

<sup>(1)</sup> Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 153 e segg. Vedi ALDOVRANDI MARESCOTTI L., *Guerra diplomatica*, Milano, 1936, p. 38 e segg.

<sup>(2)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 11.

vuto aiutare l'Italia a conservare la propria unità, la monarchia e Roma capitale, difendendosi nel contempo dai movimenti rivoluzionari ancora in fermento; ma doveva anche e soprattutto assicurare la tranquillità e la sicurezza all'Austria-Ungheria.

L'Italia si mantenne per lungo tempo fedele alla Triplice, per quanto la sua posizione fosse quella della modesta ancella di fronte alle altre potenti alleate, le quali sovente seguivano i programmi della propria politica, nella quale anche gli interessi dell'Italia erano in gioco, senza nemmeno interpellare l'alleata, che era tenuta in ben scarsa considerazione e che si sarebbe sovente voluto trascinare in avventure, che stavano solo nei propositi e nel tornaconto delle altre potenze.

Il movimento irredentista e il movimento nazionalista, che coltivavano aspirazioni di maggior prestigio della nazione e di avversione all'Austria, cominciarono a mutare le attitudini e i sentimenti dell'Italia verso la vecchia alleanza, che venne denunciata al momento di entrare in guerra, mentre l'Italia costituiva la Triplice Intesa colle potenze occidentali.

La politica internazionale del dopoguerra non fu tuttavia migliore della precedente, per opera dei rappresentanti responsabili dell'Italia, che dapprima al tavolo della pace assistettero alla svalutazione della vittoria italiana e alla liquidazione del problema adriatico in senso nettamente antitaliano<sup>(1)</sup>, per opera delle democrazie coalizzate, e, più tardi, nel triste periodo di crisi successiva, non seppero sollevare il prestigio della nazione in confronto degli alleati. E se prima l'Italia della Triplice Alleanza viveva in stato di subordinazione di fronte alle pretese imperialistiche delle potenze centrali, dopo la guerra l'Italia dovette soggia-

---

(<sup>1</sup>) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 314 e segg.

cere alle non meno prepotenti pretese imperialistiche delle potenze occidentali.

**200.** Fu solo coll'avvento del fascismo che la politica estera dell'Italia ebbe la sua vigorosa affermazione. Da allora in poi, vale a dire dalla fine del 1922 fino ad oggi, tutti i problemi europei e mondiali vennero considerati con chiara visione e con sicura fermezza dal Capo del governo italiano. Da allora i problemi del centro europeo, i problemi delle potenze occidentali, il problema danubiano, il problema mediterraneo, quello dell'espansione dell'Italia nel mondo costituirono il contenuto d'una politica estera di fiero accento e di vasto respiro tutta animata dalla volontà di potenza e di prestigio della nazione.

Il Re, all'apertura della XXIX legislatura il 28 aprile 1934, ebbe a dire: « La politica estera del mio Governo si è svolta e si svolgerà nei prossimi anni, secondo le direttrici che rappresentano il dato storico, geografico, spirituale della nazione italiana. Politica di tutela degli interessi morali e materiali dell'Italia, interessi che si dilatano in maggiori o minori proporzioni a tutti i paesi del mondo, e politica di collaborazione pacifica, schietta e concreta con tutti i popoli, particolarmente coi vicini e con quelli sui quali è basato lo sviluppo e il futuro della civiltà occidentale. L'Italia ha dato e darà la sua opera per tentare di risolvere alcuni dei più urgenti problemi di ordine europeo e mondiale ».

I motivi fondamentali, che ispirarono costantemente la politica estera dell'Italia, si possono riassumere nei seguenti: a) avversione contro le egemonie; b) diffidenza per le istituzioni internazionalistiche e societarie; c) formazione di intese dirette fra gli Stati, per realizzare l'unità politica dell'Europa.

La politica dell'Italia, sia durante la grande guerra sia nel dopoguerra sia più tardi ancora, fu sempre ri-

volta contro alle egemonie a qualsiasi natura esse fossero da assegnarsi. E fu contro l'egemonia militaristica come fu contro quella politica e imperialistica; fu contro l'egemonia della finanza come contro quella che vorrebbe estendere a tutti i paesi del mondo la così detta dittatura del proletariato, per affermare invece il predominio negatore e distruttivo della massoneria, dell'internazionalismo e del semitismo fabbricatore di armi e di cannoni.

Il Duce ha più volte recisamente affermato di essere contro ogni egemonia in Europa, specialmente quando essa si basa sovra una palese ingiustizia.

Tutta la politica estera italiana di quest'ultimi tempi è stata diretta a reagire contro le imposizioni di Versaglia e contro i sistemi di Ginevra. Era anche questa una tendenza nettamente antiegegonica, che necessariamente portava alla diffidenza e all'avversione verso le istituzioni internazionalistiche e societarie.

**201.** L'attitudine dell'Italia nei confronti della Società delle nazioni è stata prima di un attento riserbo, poi di diffidenza e infine di aperta avversione.

All'atto di costituzione dei Fasci di combattimento, si dichiarava « di accettare il postulato supremo della Società delle nazioni, che presuppone l'integrazione di ognuna di esse; integrazione, che, per quanto riguarda l'Italia, deve realizzarsi sulle Alpi e sull'Adriatico colla rivendicazione e annessione di Fiume e della Dalmazia » (1).

Ma chiaro appariva fin d'allora quali erano la natura e gli scopi della Società delle nazioni.

« Allo stato degli atti, diceva Mussolini nel 1923, la Società delle nazioni è un duetto anglo-francese. Ognuna di queste potenze ha i suoi satelliti e i suoi clienti, e la

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 373.

posizione dell'Italia nella Lega è posizione di assoluta inferiorità ».

Ed il Duce segnalava che l'Inghilterra aveva in quel tempo 326 impiegati, la Francia 180, la Svizzera 178, l'Italia 25. L'Inghilterra e la Francia prendevano, per assegni degli impiegati, più di quanto esse pagassero di contributo. Di sei commissioni, cinque erano monopolizzate dalla Francia, una dall'Inghilterra, nessuna dall'Italia.

Si era posto fin d'allora il quesito della permanenza o meno dell'Italia nella Lega. Il Duce, che in materia di politica estera è sempre stato interventista, dichiarava che, « in tesi generale io preferisco entrare piuttosto che uscire; poi c'è da considerare che, una volta che si è usciti, non bisogna subito ribattere alla porta per rientrare. Gli italiani non hanno dimenticato l'episodio ingrattissimo di Parigi, quando i nostri rappresentanti se ne andarono, e poi dovettero, come tutti ricordano, pregare per rientrare.....

Non solo, ma vi sarebbe violazione del trattato di Versailles e di tutti gli altri trattati, perchè il patto della Lega delle nazioni è parte integrante di tutti i trattati di pace. Non si può dunque, allo stato degli atti, uscire dalla Società delle nazioni » (1).

E più tardi si era ancora insistito sul tema dell'abbandono della Lega; ma ancora non era giunto, secondo il Duce, il momento di allontanarsi.

« Nella Società delle nazioni bisogna restarci. Bisogna restarci, perchè ci sono gli altri, che, se ce ne andassimo, sarebbero contentissimi, farebbero i loro affari, tutelerebbero i loro interessi senza di noi, magari contro di noi. Che cosa possa diventare la Società delle nazioni, se essa sia una cosa seria o un tentativo puramente embrio-

---

(1) MUSSOLINI B., Discorso al Senato del 16 novembre 1923, vedi *Scritti e discorsi*, III, 253.

nale destinato a fallire, se la Società delle nazioni possa diventare un superstato, ciò che io escludo, che annulli l'autorità degli altri Stati, ed abbia un superesercito, il che è impossibile, tutto ciò può essere oggetto di discussione in separata sede. Ma nella Società delle nazioni si trattano problemi e si prendono decisioni che ci interessano, e l'Italia non può rimanere assente» (1).

È la formula costante dell'interventismo, così come lo sentiva e lo concepiva G. Mazzini, come lo vedeva Francesco Crispi e come lo ha sempre affermato Benito Mussolini. L'interventismo del Risorgimento, dell'imperialismo, della volontà fascista di conquista e di espansione nel mondo.

Ma erano i principii e i precetti, che erano stati posti a base della Lega, che apparivano profondamente difettosi. « Il fascismo non crede alla vitalità dei principii che ispirano la così detta Società delle nazioni. In questa società, le nazioni non sono affatto su un piede di eguaglianza. È una specie di Santa Alleanza delle nazioni plutocratiche del gruppo franco-anglosassone, per garantirsi lo sfruttamento della maggior parte del mondo» (2). Come nella società universale, come nella società nazionale e così anche nella società internazionale, il regime e la dottrina fascista affermano il principio che debbono essere rispettate le gerarchie in tutti i campi. I principii democratici, trasportati nel campo internazionale, hanno dato luogo a più di un'ingiustizia. L'eguaglianza affermata e praticata fra le nazioni come fra gli individui costituisce una errata concezione; e rappresenta un'assurda menzogna, perchè anche fra le nazioni come fra gli individui esiste dislivello di ricchezza, di fortuna, di potenza.

Ma il presupposto, dal quale partiva la formazione so-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 173.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 148.

cietaria era anche irreal e inaccettabile, perchè « una dottrina che parta dal postulato pregiudiziale della pace, è estranea al fascismo, così come estranee allo spirito del fascismo, anche se accettate per quel tanto di utilità che possono avere in determinate situazioni politiche, sono tutte le costruzioni internazionalistiche e societarie, le quali, come la storia dimostra, si possono disperdere al vento, quando elementi sentimentali, ideali, e pratici, muovono a tempesta il cuore dei popoli » (1).

Frattanto si svolgevano senza successo le discussioni intorno al tema, che costituiva la parte centrale del programma della Lega delle nazioni; ma la Lega stessa non si trovava nella condizione di poter assolvere tale compito, per i difetti stessi della sua costituzione.

Il rafforzamento della Società delle nazioni, affinché potesse promuovere un disarmo effettivo, costituiva un dilemma sconcertante (2).

In un memorabile articolo scritto nel 1934 (3), Benito Mussolini insisteva sul proprio convincimento che una delle conseguenze inevitabili del fallimento della conferenza del disarmo sarebbe stato la fine della Società delle nazioni; il giorno in cui i delegati della conferenza del disarmo dovessero dichiarare che il disarmo è un'utopia, sublime ma pericolosa utopia, la Lega avrebbe perduto ogni significato ed ogni prestigio.

Vennero poi il conflitto italo-etiope, le sanzioni societarie e la conquista dell'impero italiano, che ha segnato una nuova sconfitta della Società delle nazioni e della sua politica (4); e vennero infine, recentissimamente, i fatti del centro Europa e il problema cecoslovacco. La Società delle nazioni non fu in grado nè di difendere i risultati del Trattato di Versaglia, che per-

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 9, 37.

(3) MUSSOLINI B., *Verso il riarmo*, « Il Popolo d'Italia », 18 maggio 1934.

(4) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 575 e segg.



deva ogni valore e che cadeva nel nulla; ma non fu in grado di tutelare la pace dell'Europa, che si trovò, alla fine del settembre 1938, alla vigilia d'un terribile conflitto.

La Società delle nazioni aveva così perduto ogni suo motivo di esistenza e segnava indecorosamente la propria fine; essa scontava così il suo vizio di origine e le illusioni, che la democrazia wilsoniana aveva fatto coltivare (1).

Il giorno 11 dicembre 1937 l'Italia abbandonava la Società delle nazioni. Il Duce ha detto in quell'occasione che « non era più tollerabile la nostra presenza sulla porta di Ginevra, perchè feriva la nostra dottrina, il nostro stile, il nostro temperamento di soldati »; e che l'Italia si è allontanata « senza rimpianto dal barcollante tempio, dove non si lavora per la pace, ma si prepara la guerra » (2).

202. Il terzo punto della politica estera italiana riguarda, come si è accennato, il ripudio dei sistemi societari e il ritorno agli accordi diretti fra gli Stati, basati sui principii della sincerità e della chiarezza.

Ma con questo l'Italia non vuole affatto creare una situazione internazionale basata sui contrappesi e sulle inimicizie, ma tende ad instaurare e a condurre innanzi un saldo sistema di collaborazione europea.

Come nella vita nazionale la nostra politica vuole realizzare l'unità e l'armonia e la sincera intesa fra le classi nel quadro della nazione, così nella vita internazionale essa vuole conseguire la collaborazione e la solidarietà fra i vari paesi nel quadro dell'unità europea.

Il Duce ha sovente ammonito che l'Europa si sforzasse di trovare un minimo di unità politica, se voleva che non le sfuggisse di mano il timone del mondo. « Sia detto ancora una volta che una terribile alternativa sta

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, X, 203.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 641.

dinanzi alla coscienza di tutti i popoli europei. O essi trovano un minimo di unità politica, di collaborazione economica, di comprensione morale, o il destino dell'Europa è irrevocabilmente segnato » (1).

Ma, secondo la politica del fascismo, non debbono più, nel consorzio europeo, esistere nè vincitori nè vinti, nè potenti nè sottomessi, ma potenze e popoli in situazione di parità, consci dei propri compiti e della propria missione nel mondo. Occorre instaurare il regime della pace romana con giustizia; e occorre soprattutto che le forze sane del mondo si oppongano alle forze dissolvitrici, funeste e malsane. Per ciò l'Italia, nel consorzio europeo, combatte il bolscevismo, difende la tradizione e la civiltà mediterranea e tende a garantire la pace nel continente e a proteggere la pace dell'Europa e del mondo.

Per fare una politica di pace, non è necessario di passare per gli ambulacri della Società delle nazioni. Così, come il Duce aveva preveduto, alla politica della Lega, che escludeva, almeno in apparenza, i blocchi degli Stati, subentrò la politica dei blocchi, cioè delle alleanze, delle intese. In verità tutta la politica attuale, che tutela e garantisce la pace, venne sviluppandosi attraverso accordi che si sono perfezionati fuori del quadro della Società delle Nazioni. Gli accordi italo-inglesi, la cui esecuzione ha incontrato le persistenti e poderose avversioni che sono state scatenate contro di essi dalle opposizioni inglesi, hanno sgombrato il terreno dai detriti del passato ed hanno posto i rapporti fra i due paesi sopra una base di chiarezza e di lealtà, che è la sola sulla quale le intese tra le nazioni possono essere stabili e salde. Gli accordi italo-jugoslavi conclusi nel marzo 1937, ponevano fine a un'epoca di tensione tra i due paesi e iniziavano una precisa collaborazione sulla base di costanti intese fra gli elementi responsabili dei due Stati.

---

(1) MUSBOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 101.

L'asse Roma-Berlino ha determinato una politica di stretta solidarietà fra l'Italia e la Germania, che ha avuto la sua conferma nelle recenti vicende, a traverso le quali, per mezzo di tale assidua collaborazione, si è potuta difendere la pace dell'Europa. Infatti l'accordo di Monaco, che gli oppositori e gli elementi irresponsabili non avrebbero voluto che fosse raggiunto, ha rappresentato la difesa della pace fuori della Società delle nazioni, lontano dai suoi sistemi politici e dalle sue forme procedurali ed ha costituito un ben riuscito tentativo per risolvere, mediante un piano concordato fra le due grandi democrazie e i due grandi Stati totalitari, una questione, che, senza tale piano, non si sarebbe potuta risolvere altrimenti che ricorrendo alla forza. E infine l'arbitrato di Roma e di Berlino, per le rivendicazioni magiare nel centro dell'Europa, ha rappresentato una solenne condanna di Versaglia e di Ginevra insieme, e l'instaurazione di sistemi nuovi di regolamento dei rapporti internazionali, che rovesciano completamente la situazione.

In quest'epoca, mentre il regolamento della politica europea viene affidato ad altre mani e ad altre direttive, presentano un grande interesse le parole, che il Duce scrisse nel maggio 1919, mentre si stava completando il Trattato di Versaglia: « Ora, ciò che si combina a Versaglia non è la pace: è semplicemente un trattato di pace. La distinzione è essenziale. Ci sono stati dei generali inetti in guerra; ci sono oggi dei diplomatici insufficienti a Versaglia. Costoro ci danno un trattato. Ma i trattati non sono eterni e immutabili. O quello di Versaglia sarà modificato dagli uomini stessi che lo hanno preparato, o la revisione verrà poi e sarà l'opera di altri uomini. Allora — per quanto non ci sia niente di eterno e di assoluto in questo mondo — avremo, non soltanto un trattato di pace, ma una alleanza di pace fra le nazioni e la vita europea potrà rifiorire.

Tutto ciò, che è ingiusto, caduco, vessatorio, non durerà. La revisione del Trattato di Versaglia sarà l'avvenimento dei prossimi tempi e potrebbe verificarsi a Roma. Versaglia dà il suo nome alla pace dei diplomatici; Roma è ben degna di dare il suo alla pace dei popoli ».

203. Ma, per poter realizzare questi scopi di pace, occorre intensamente perseguire e riaffermare il proprio prestigio e la propria potenza.

Il problema della potenza riguarda la forza e l'ordine dello Stato. Mussolini ha scritto: « *Lo Stato non solo è autorità, che governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale alle volontà individuali, ma è anche potenza, che fa valere la sua volontà all'esterno, facendola conoscere e rispettare, ossia dimostrandone col fatto l'universalità in tutte le determinazioni necessarie del suo svolgimento* » (1). Ed, in realtà, « i popoli, se vogliono vivere, debbono sviluppare una certa volontà di potenza; altrimenti vegetano e vivacchiano e saranno preda di un popolo più forte, che questa volontà di potenza ha maggiormente sviluppata » (2). Le verità, che la storia e l'esperienza pongono innanzi allo spirito dei governanti, sono: lo Stato che dev'essere forte; il governo che deve difendersi e difendere la nazione da tutti gli attacchi disintegratori; la collaborazione tra le classi, il rispetto alla religione, l'esaltazione di tutte le energie nazionali (3).

È tutta un'esagerazione individualistica e materialistica quella, che va contro l'idea dello Stato forte e contro coloro, che ne proclamano la necessità. Lo Stato sovrano è e dev'essere forte e giusto; e la necessità di questa forza e di questa giustizia è stata costantemente

(1) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 11.

(2) MUSSOLINI B., Discorso al Senato del 23 maggio 1926.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IV, 76.

proclamata e riconosciuta, senza che, per questo, la nozione di Stato depositario di autorità e di forza significasse militarismo o supremazia brutale.

Gli elementi, che costituiscono la forza e la potenza dello Stato, sono i seguenti: *a)* il numero; *b)* le armi; *c)* lo spirito e la volontà, il morale e la disciplina.

Il Duce diceva, in un suo discorso tenuto alle camicie nere di Cuneo il 25 agosto 1933: « Bisogna essere forti, prima di tutto nel numero; poichè, se le culle sono vuote, la nazione invecchia e decade. Bisogna essere forti nel coraggio, non voltarsi mai indietro, quando una decisione fu presa, ma andare sempre avanti. Bisogna essere forti nel carattere, in modo che l'equilibrio non si turbi, nè quando la nazione è illuminata dal sole della gloria, nè quando è percossa dai colpi immeritati del destino. Posso esprimermi in questi termini, perchè nessuno può contestare al governo e al popolo italiano un desiderio sincero di pace, e ne abbiamo dato le prove » (1).

« La potenza militare dello Stato, l'avvenire e la sicurezza della nazione sono legati al problema demografico assillante in tutti i paesi di razza bianca e anche nel nostro. Bisogna riaffermare ancora una volta e nella maniera più perentoria e non sarà l'ultima, che condizione insostituibile del primato è il numero. Senza di questo tutto decade e crolla e muore » (2).

Di questa decisiva forza del numero agli effetti della potenza e dell'avvenire della nazione abbiamo trattato in altro nostro studio (3); e in questo stesso lavoro ne abbiamo messo in evidenza l'essenziale importanza (4).

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VIII, 234.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 40.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936.

(4) Vedi più sopra n. 99.

204. Insieme al numero e intimamente unito con esso appare il secondo elemento costitutivo della potenza d'una nazione: le armi. Questo elemento di potenza si lega a tutte le manifestazioni della nostra attività e della nostra politica; ed è conforme ai precetti della nostra dottrina, che attentamente considerano la necessità e la fatalità della guerra, la protezione e la tutela della pace e l'educazione guerriera delle generazioni nuove. Infatti « le parole sono una bellissima cosa, ma moschetti, mitragliatrici, navi, aeroplani e cannoni sono cose ancora più belle; poichè il diritto, se non è accompagnato dalla forza, è una parola vana e il grande Niccolò Machiavelli avvertiva che i profeti disarmati perirono » (1). Perchè non si è trovato ancora niente, che possa sostituire quella che è l'espressione più chiara, più tangibile, più determinata della forza complessiva d'un intero popolo; e cioè il volume, il prestigio, la potenza delle sue armi, in terra, in mare, in cielo (2).

All'inaugurazione della XIX legislatura, il Sovrano diceva nel suo discorso della Corona: « Intenti alla vasta opera di ricostruzione interna, noi sinceramente e ardentemente desideriamo per l'Italia e per l'Europa, il più lungo periodo possibile di pace. Ma la garanzia massima di questa pace è nell'efficienza delle nostre forze armate. Il mio governo curerà di aumentare e perfezionare questa efficienza, la quale riposa su questi capitali: quadri, materiali, unità di preparazione, il tutto vivificato dallo spirito e dalla testimonianza immortale della nostra Vittoria ».

Questi propositi vennero sempre indefessamente perseguiti; tal che, più tardi, il Duce poteva affermare: « Stiamo diventando e diventeremo sempre più, perchè lo vogliamo, una nazione militare; e poichè non ab-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, VII, 206.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 115.

biamo paura delle parole, aggiungeremo militarista; per completare, guerriera, cioè dotata in grado sempre più alto della virtù dell'obbedienza, del sacrificio, della dedizione alla Patria » (1).

Ed infine, recentemente, all'inaugurazione della XXX legislatura, il 23 marzo 1939, il Re riaffermava la necessità del continuo incremento degli armamenti: « Per mettere in valore le risorse del suo Impero, l'Italia, pur non cullandosi nelle illusioni della pace perpetua, desidera che la pace duri il più a lungo possibile. A tale scopo, cioè a quello di conservare la pace per noi e per tutti, deve essere orientata la preparazione delle nostre forze armate. Molto è stato fatto, ma molto di più si dovrà fare, perchè i nostri armamenti non siano per quantità e per qualità, tanto in cielo come in terra e in mare, inferiori a quelli degli altri. Quanto agli uomini, l'Italia non ha preoccupazioni; quanto al loro morale, può esserne orgogliosa ».

205. La politica militare del governo fascista ebbe la sua iniziale affermazione nel discorso pronunciato dal Duce al Senato il 2 aprile 1925, dopo del quale egli, assumendo il dicastero della guerra, elaborava il nuovo programma di ordinamento militare, che prese il nome di ordinamento Mussolini. Esso portava un insieme di provvedimenti diretti ad aumentare l'efficienza delle forze armate, organizzando per la guerra le energie della nazione, e imprimendo alla nazione stessa quello spirito elevato, fermo, patriottico, senza del quale anche le migliori armi rimarrebbero senza efficacia.

Ma frattanto la politica dell'Italia non poteva fare a meno di ricollegarsi alle vicende della politica internazionale del dopoguerra, in tema di riarmo e di disarmo; e la politica italiana in materia non mancò di studiare con la maggiore attenzione l'importante problema. Il governo fascista considerava allora il problema del di-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 114.

sarmo in funzione di tre fattori: i trattati di pace, la crisi economica e finanziaria e la crisi spirituale o di fiducia, che gravava sui popoli. I trattati di pace avevano imposto riduzioni e limitazioni militari ai paesi vinti, come premessa d'una conforme riduzione in tutti i paesi; esisteva adunque un obbligo giuridico e morale di effettuare il disarmo, per tutti i paesi che avevano firmato il trattato di pace e il patto della Società delle Nazioni. La materia del disarmo presentava poi una importanza dal punto di vista economico e finanziario, per il superamento della crisi, poi che un freno e una limitazione alle immense spese militari avrebbe avuto una benefica ripercussione nello svolgimento dei programmi per il miglioramento del lavoro e delle condizioni dei lavoratori, per la revisione degli attrezzamenti tecnici e per i compiti economici della pace e della civiltà. Tutto questo avrebbe avuto poi influenza favorevole sulla crisi spirituale, che gravava sui popoli, portando un più rapido ritorno della fiducia, vale a dire di quel fattore psicologico essenziale, per la ripresa delle attività produttive e delle relazioni tra i vari popoli.

Per questo la politica italiana ha assunto e mantenuto una seria e sincera attitudine verso la riduzione graduale e generale degli armamenti; e, in un determinato momento delle discussioni, l'Italia propose un piano pratico e risolutivo di disarmo, che, tenendo conto di tutte le circostanze e di tutte le esigenze, manteneva alle potenze occidentali un'effettiva superiorità ma accoglieva anche le richieste delle nazioni vinte, le quali non potevano rimanere perennemente nelle condizioni in cui era stata posta dopo la sconfitta (1).

Ma il piano italiano non venne accettato ed ogni nazione, nel 1934, riprendeva decisamente la propria libertà d'azione; le notizie relative al disarmo diventa-

---

(1) MUSSOLINI B., *Verso il riarmo*, «Il Popolo d'Italia», 18 maggio 1934.



vano sempre più rare, mentre prendevano il sopravvento le notizie concernenti la ripresa degli armamenti, in terra, in mare, in cielo.

L'Italia, perseguendo le proprie direttive di armonia e di pace, aveva cercato, prima col Patto a quattro, poi col *memorandum* sul disarmo, di gettare un ponte sullo storico e profondo dissidio che separa la Germania dalla Francia. Ma la volontà di accordo non si è avverata e, scatenata la gara degli armamenti, il Duce prevedeva che, a un certo punto della storia, sarebbe dovuta scoppiare la nuova guerra, che avrebbe trovato l'Europa divisa in due gruppi di Stati lottanti per la vita e per la morte (1).

Da allora l'efficienza armata dell'Italia andò sempre maggiormente affermandosi, per modo che si poteva sin da allora iniziare la preparazione della grande impresa coloniale, attraverso la quale l'Italia doveva conquistare il suo impero con la guerra d'Etiopia, che è stata la più grande, la più poderosa, la più rapida guerra coloniale, che sia stata combattuta (2).

Ma il Capo, dopo il coronamento dell'impresa e dopo le manovre dell'anno primo dell'impero, poteva fare al popolo italiano ed al mondo questa perentoria dichiarazione: « Non già malgrado la guerra d'Africa, ma in conseguenza della guerra d'Africa, tutte le forze armate d'Italia sono oggi più efficienti di prima. Possiamo sempre nel corso di poche ore e con un semplice ordine, mobilitare otto milioni di uomini, blocco formidabile, che 14 anni di regime fascista hanno portato alle alte temperature necessarie del sacrificio e dell'eroismo ». E successivamente nel primo grande discorso politico pronunciato a Milano dopo la fondazione dell'impero, il 1° novembre 1936, il Duce poteva categoricamente af-

(1) MUSSOLINI B., *Verso il riarmo*, « Il Popolo d'Italia », 18 maggio 1934.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 551 e segg.

fermare che, se si voleva chiarire l'orizzonte politico, occorreva preventivamente far piena giustizia di tutte le ideologie e illusioni wilsoniane, come il disarmo, la sicurezza collettiva e la pace indivisibile, che avevano dimostrato di non essere praticamente in grado nè di tutelare la pace nè di evitare la guerra.

206. Così si profilava la politica italiana, in senso nettamente antitetico a quella di Versaglia e di Ginevra, fuori del quadro della Società delle nazioni. Si costituivano così i blocchi di Stati e le alleanze come prima della guerra e si confermava la necessità che ogni popolo pensasse alla propria preparazione e alla propria sicurezza. E la politica militare dell'Italia proseguiva sicura in base a queste direttive, per modo che il Duce poteva, nel suo discorso del 31 marzo 1938 al Senato, dichiarare, svolgendo un accurato e documentato esame della nostra efficienza militare, che l'Italia possiede la flotta sottomarina più potente del mondo, un'aviazione che è tra le prime del mondo, e che, per quanto riguarda l'esercito, al complesso delle forze armate permanenti si accompagna la mobilitazione di tutta intera la nazione, per il concorso delle camicie nere, sia di quelle inquadrato nelle legioni e nei battaglioni, sia di quelle appartenenti alle milizie speciali.

Tutti i cittadini sono soldati e non possono essere cittadini se non sono soldati, senza nessuna esenzione e nessun privilegio; ed a questo riguardo hanno rilievo tre recenti provvedimenti sull'istruzione premilitare, postmilitare e sull'obbligo della cultura militare nelle scuole.

Il Duce, all'inizio dell'anno 1938, riferiva che l'Italia, chiamando alle armi gli uomini dai 21 ai 55 anni, poteva arrivare fino a otto milioni di mobilitati e che, aggiungendovi i giovani di 18, 19, 20 anni, si oltrepassavano i nove milioni; calcolando che il cinquanta per cento di

questa massa sia destinata ai servizi di retrovia, restano sempre dai quattro ai cinque milioni di combattenti di prima linea (1).

Più recentemente il Sottosegretario alla guerra, occupandosi della mobilitazione generale, notava che i dati statistici dedotti dalla grande guerra stanno a dimostrare come lo sforzo di mobilitazione di alcune nazioni abbia raggiunto in armati il 23% della loro popolazione. Tale sforzo per l'Italia, dotata d'una struttura corporativa in funzione dell'interesse militare deve ritenersi un dato normale (2). Per ciò si raggiungono i 10 milioni di armati. Così la preparazione si presenta in tutta la sua pienezza. « Mentre in tante parti del mondo tuona il cannone, farsi delle illusioni è follia, non prepararsi è delitto. Noi non ci illudiamo e ci prepariamo » (3).

Non dovevano trascorrere molti giorni e già l'orizzonte politico europeo si oscurava per modo che la guerra era ritenuta inevitabile ed imminente; e, mentre negli altri paesi un'ansia terribile aveva preso le masse e gli elementi responsabili, il popolo italiano e il suo Capo, pur rendendosi conto dell'estrema difficoltà e delicatezza del momento, dettero prova della maggiore tranquillità e della maggiore consapevolezza. In quel periodo, nella seconda metà di settembre, il Duce percorse i paesi della grande guerra, da Trieste a Verona, e, nei discorsi che egli pronunciò e che seguivano giorno per giorno la situazione internazionale, le parole del Capo, che accennavano alla guerra, trovavano fiera risposta da parte del popolo, che si sentiva e si dichiarava pronto ad ogni cimento.

Ed infatti, nel momento voluto, la mobilitazione delle

---

(1) MUSSOLINI B., Discorso tenuto al Senato il 31 marzo 1938.

(2) PARIANI, *L'esercito dell'Italia fascista*, « Rassegna italiana », giugno 1938.

(3) MUSSOLINI B., Discorso tenuto a Piano del Cavaliere alle truppe della divisione Torino il 12 agosto 1938.

forze italiane si è iniziata silenziosamente, inavvertitamente, ma con mosse sicure e decisi provvedimenti, per modo che, come ebbe ad affermare il Ministro degli esteri in un suo recente discorso, se lo svolgersi degli eventi lo avesse reso necessario, il congegno della mobilitazione generale avrebbe funzionato con calma e perfezione, « e la macchina militare, che il Duce ha costruito pezzo per pezzo durante sedici anni di incessante fatica, ha dato prove, nell'ora della suprema necessità, del suo altissimo grado di efficienza » (1).

Mentre gli elementi oscuri e irresponsabili fomentavano in Europa la guerra preventiva o ideologica contro gli Stati autoritari, gli elementi responsabili delle grandi potenze europee seppero risolvere la divergenza fra la Cecoslovacchia e gli altri Stati confinanti, senza che si dovesse ricorrere alle armi. Ma tuttavia si dichiarava a Roma che gli elementi oscuri possono ancora sognare, nei furori dell'odio che li acceca, la guerra preventiva; ma tentarla significherebbe per essi andare incontro ad un rischio supremo. Contro il blocco italo-germanico di 125 milioni di uomini (blocco che aumenta la sua massa numerica di un milione all'anno) contro questo blocco che dispone oggi di forze imponenti e di favorevoli posizioni geo-strategiche terrestri, aeree, marittime; contro questo blocco di mezzi e di spiriti strettamente solidali, non c'è più niente da fare. C'è da fare soltanto e finalmente la pace. La vera pace. Sull'esempio di Monaco (2).

**207.** Così si possono guardare senza apprensione, anzi con sicura fiducia, i problemi della pace e della guerra, che sono necessariamente legati all'esistenza e alla potenza dei popoli.

I precetti della nostra dottrina in rapporto con tali

---

(1) Discorso tenuto dal Ministro degli Esteri alla Camera dei deputati il giorno 30 novembre 1938-XVII.

(2) Vedi nota dell'*Informazione diplomatica*, 13 ottobre 1938, n. 23.

problemi si possono condensare nelle affermazioni seguenti: la guerra è un fenomeno immanente della vita del mondo; la guerra è educatrice e l'educazione dei popoli dev'essere guerriera; la pace può esistere solo quando sia basata sulla giustizia.

La guerra è un fenomeno immanente e inevitabile. Le vicende, che si sono vissute e che si vivono tuttora, lo dimostrano in modo certo e preciso; e la nostra dottrina, quando afferma che la vita è lotta, quando disdegna la vita comoda, quando nega la felicità sulla terra, quando afferma che l'educazione delle generazioni nuove dev'essere militare e guerriera, conferma il principio dell'ineluttabilità della guerra e della necessità che i popoli debbano esservi costantemente preparati.

Il liberalismo borghese, accanto alla morale comoda e ottimistica della felicità trovò necessario ed opportuno costruire l'idea della pace perpetua; il socialismo, in omaggio ai precetti dell'internazionalismo negò la guerra e la propria adesione alla guerra e si pose così fuori della vita e della storia; la democrazia fece affidamento sull'esistenza e sulla persistenza della pace, ricorrendo a tutti i motivi, che avrebbero potuto giustificarla. Si disse infatti che la stessa perfezione e micidialità degli strumenti bellici avrebbero finito per uccidere la guerra; che la bontà, l'umanità e la fratellanza degli uomini avrebbero tolto di mezzo i conflitti, perfezionando invece i rapporti culturali e spirituali fra i popoli; che i paesi sarebbero rifuggiti dalla guerra, per i danni economici, che da essa sarebbero conseguiti; ma tutte queste riflessioni e queste speranze vennero poste nel nulla dalla realtà dei fatti (1).

Benito Mussolini scrive che « una dottrina che parta dal presupposto della pace è estranea al fascismo » (2). La

(1) Discorso tenuto il 13 dicembre 1914 a Parma, vedi *Scritti e discorsi*, I, 19.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 3. Vedi più sopra n. 66.

concezione realistica del mondo avverte che la guerra non potrà mai essere cancellata dall'esistenza degli uomini e dei popoli; anzi non vi sono mai state tante guerre da quando è stato bandito il pacifismo e si è costituito l'istituto per la difesa della pace.

Ma la guerra, ammessa come necessaria e inevitabile, dev'essere guardata dapprima nel suo valore militare, vale a dire come urto di forze in contrasto, poi nel suo valore internazionale, come apporto arrecato alla modificazione di rapporti e di situazioni tra i popoli; e va infine considerata nel suo valore morale, creativo, costruttivo ed eroico, come fatto determinante nuovi sentimenti, nuovi bisogni e nuovi valori morali e sociali (1).

Così la guerra, nella sua suscitatrice potenza, presenta un valore educativo. Anche nel 1900, in mezzo all'inerzia dell'Italia stanca, sfiduciata, delusa, si sentiva invocar la guerra vittoriosa per guarire la società malata; e si sentiva, come ai primi accenni del Risorgimento, qualche voce glorificatrice della guerra. Infatti non si può porre in dubbio il potere educatore della grande guerra, che elevò il popolo italiano alla consapevolezza della sua missione, preparandolo al cimento rivoluzionario; «perchè la guerra sola è l'ardente crogiolo, in cui l'anima nazionale si ritempra nelle sue virtù fondamentali e risplende in sè stessa e nel cospetto del mondo» (2).

L'avvenimento della guerra mondiale è stato per il nostro popolo un getto di acqua pura (3); la guerra significa valore, dedizione, eroismo, morte, martirio (4); la propaganda antiguerriera è propaganda di vigliac-

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 263.

(2) COPPOLA F., *La crisi italiana 1914-1915*, Roma 1916.

(3) MUSSOLINI B., Discorso pronunciato al teatro Comunale di Bologna nel terzo anniversario dell'entrata dell'Italia in guerra, il 24 maggio 1915, *Scritti e discorsi*, I, 311.

(4) MUSSOLINI B., *Cesare Battisti (1875-1916)*, pubblicato nel «Popolo d'Italia» il 12 luglio 1917 (*Scritti e discorsi*, I, 255).

cheria (1). Alla stregua dell'esperienza, la guerra appare come una condizione indispensabile ad evitare l'infacchimento dei popoli; « *il pacifismo nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà, di fronte al sacrificio; solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli, che hanno la virtù di affrontarla; tutte le altre prove sono dei sostituti, che non pongono mai l'uomo di fronte a sè stesso, nell'alternativa della vita e della morte* » (2).

208. Questa nostra dottrina, questa nostra attitudine spirituale e questo nostro programma educativo rispetto al fenomeno della guerra, non significa tuttavia che l'Italia del fascismo sia votata alle bellicosità ed ai contrasti. Al contrario il regime e la dottrina fascista hanno sempre, nella maniera più ferma, più schietta e più leale, espressa la volontà e sostenuta la necessità di amministrare e di difendere la pace.

Ma la pace dev'essere ispirata all'onore e alla giustizia per tutti coloro che vivono nel consorzio internazionale. « *La pace con onore e con giustizia è la pace romana, quella che dominò nei secoli dell'impero; pace conforme al carattere e al temperamento della nostra razza latina e mediterranea; razza antica e forte di creatori e di costruttori, determinata e universale a un tempo, che ha dato tre volte nei secoli e darà ancora le parole, che il mondo inquieto e confuso attende* » (3).

Gli avvenimenti recenti hanno dimostrato che il Duce del fascismo è stato coi fatti il vero apostolo e ministro della pace, in un momento, in cui tutte le possibilità d'una risoluzione pacifica delle divergenze internazio-

---

(1) MUSSOLINI B., *Audacia*, articolo pubblicato su « Il Popolo d'Italia » del 15 novembre 1915, *Scritti e discorsi*, I, 9.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, I, 3.

(3) MUSSOLINI B., Discorso tenuto alle camicie nere di Firenze il 23 ottobre 1933,

nali parevano naufragare in un mare di ansie e di pericoli per tutta l'Europa e per il mondo.

E i principii della pace, che sono stati amministrati nel settembre 1938 a Monaco, sono stati quelli dell'onore e della giustizia, che ancora una volta andarono contro e posero nel nulla le condizioni politiche e i rapporti internazionali creati colla pace di Versaglia, aprendo una nuova era per la convivenza tra i popoli.

Anche in questo ambiente si sono trovati in contrasto due mondi: il mondo della democrazia, che avrebbe voluto conservare non solo le proprie ideologie, ma anche i risultati d'una politica, che il saggio del tempo e della pratica hanno dimostrato inadeguata alle necessità e alle esigenze della vita internazionale di oggi; e il mondo delle conquiste rivoluzionarie, rappresentato dagli Stati autoritari, che sostenevano e sostengono la necessità d'un radicale mutamento di sistemi, per risolvere in forma totalitaria e definitiva i problemi che preoccupano e che angustiano il campo internazionale.

Ma il mondo della democrazia ha dovuto riconoscere, come i fatti hanno chiaramente dimostrato, che solo per il tramite degli Stati autoritari e forti si può conservare e proteggere la pace. Il Duce ha infatti ripetutamente affermato che noi dobbiamo difendere il regime in Italia e la pace in Europa e nel mondo all'ombra delle spade, con una costante preparazione militare e con un apparato di armi e di armati. La pace, quale noi l'intendiamo, non è il pacifismo social-democratico e societario. « Noi fascisti, noi popolo italiano, temprati dalla guerra e dalla rivoluzione fascista, possiamo tenere questo linguaggio perchè siamo diventati un popolo forte. La nostra pace è quindi una pace virile, poi che la pace schiva i deboli e si accompagna ai forti » (1).

---

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 101.



209. Il Duce ha definito « trionfale » il terzo periodo del governo fascista dello Stato, perchè consacra il sorgere del secondo impero romano e realizza quell'ideale, che fu propugnato fin dalla prima adunata dei fasci italiani di combattimento nel lontano marzo 1919 (1). La creazione dell'impero era stata sempre dinanzi agli occhi e allo spirito del Duce, il quale, commentando le vicende della guerra, della rivoluzione e della vita politica italiana, segnalava le mete ultime da raggiungere: l'impero; « fondare una città, scoprire una colonia, fondare un impero, sono i prodigi dello spirito umano » (2). Per ciò aveva assunto il motto, che, prima di essere dell'anseaica Brema, fu di Roma imperiale: « navigare necesse » (3).

L'impero è stato creato per il valore del soldato e del popolo italiano; e si sono trasferiti in terra d'oltremare gli ordinamenti e i sistemi della madrepatria, che danno al nostro impero un'inconfondibile impronta. Non rientra nel programma del presente lavoro esporre le vicende e le imprese, che hanno portato l'esercito e il popolo italiano a conquistare l'impero; nè si vuol qui trattare delle caratteristiche dell'impero italiano, che lo compongono nel quadro dell'ordinamento corporativo del lavoro (4). Qui si vuol solo accennare alla dottrina fascista dell'impero, ed esporre come essa si esprima e si componga nel sistema generale della dottrina del fascismo.

La nostra dottrina dell'impero lo differenzia e lo allontana da tutti gli altri imperi o imperialismi passati e presenti. Così dall'imperialismo militare e dominatore e

(1) MUSSOLINI B., *Prefazione agli Atti del Gran Consiglio*, Roma, 1938.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, V, 118.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 53.

(4) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 551 e segg.; ID., *Politica corporativa*, Milano, 1937, p. 535 e segg.; ID., *L'ordine corporativo e l'impero*, « *Politica Nuova* », 31 luglio 1936-XIV, p. 338 e segg. vedi BORTOLOTTO G., *Regime corporativo ed economia coloniale*, « *Rassegna economica dell'Africa Italiana* », aprile 1938, p. 577 e segg.

sfruttatore, non di altro sollecito che di affermare nelle terre conquistate la propria sovranità e di attingere largamente da esse risorse e vantaggi materiali; come dall'imperialismo capitalistico e borghese, che considerava la politica coloniale come l'emanazione di un'attività speculatrice e realizzava la propria politica inviando nelle colonie poche prescelte persone, che portavano grandi capitali per moltiplicarli attraverso lo sfruttamento delle ricchezze dei possedimenti e l'impiego della mano d'opera degli indigeni; così che questo imperialismo, così detto pacifista e civilizzatore, divenne ferocemente oppressore e schiavista (1). Parimente la nostra dottrina dell'impero è lontana dall'idea imperialistica delle democrazie vittoriose nella grande guerra, le quali, anziché far ricorso alle armi o alla penetrazione capitalistica, fecero ricorso ai trattati o ai consessi internazionali, sperando con questi espedienti di sanare l'aperta contraddizione esistente fra la loro smodata brama di indiscusso predominio e i precetti egualitari delle ideologie democratiche.

Per la dottrina fascista, l'impero è un'espressione dello spirito ed una fiera manifestazione di vitalità e di espansione nel mondo, nel nome dell'ordine, dell'autorità, della giustizia, della civiltà e della potenza. Esso sviluppa i propri compiti colla civilizzazione, conforme alle tradizioni della nostra cultura e della nostra storia; colla colonizzazione, per le energie redentrici del lavoro italiano; col popolamento, seguendo la sana morale sociale ed umana dell'Italia proletaria e fascista; coll'ordine corporativo, come espressione di organizzazione e di gerarchia nello sviluppo delle attività produttive; colla forza militare, per l'affermazione della potenza e del prestigio dello Stato (2).

(1) Vedi COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 209.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *L'ordine corporativo e l'impero*, « *Politica Nuova* », 31 luglio 1936-XIV, p. 338 e segg.

« Il nostro imperialismo non è minaccioso per gli altri popoli. Il nostro è un bisogno d'espansione, che tutti debbono rispettare, perchè è un sintomo, è una necessità di vita. Noi vogliamo collaborare con tutti i popoli, che con noi vogliono collaborare, specie con quelli che hanno le coste bagnate dal mare Mediterraneo, che sta riprendendo la sua funzione di collegamento fra oriente e occidente » (1).

210. Tutti gli elementi della dottrina fascista, che sono stati fino ad ora esposti, concorrono a formare la nostra dottrina dell'impero. La dottrina morale, che culmina nella concezione della nazione come patria e dello Stato come primato e prestigio, concorre a costituire la dottrina dell'impero, che è espressione della vitalità della nazione, realizzazione delle forze del suo spirito e affermazione dell'universalità dei suoi precetti politici e morali (1). La dottrina sociale, che costituisce in unità le forze e le energie della nazione, sotto l'egida dell'organizzazione e della gerarchia per risolvere, in unità i problemi sociali e raggiungere la più alta giustizia sociale, si riconnette alla dottrina dell'impero, che cerca di risolvere il problema sociale dell'esistenza del popolo in relazione collo spazio come elemento indispensabile alla sua vita ed al suo lavoro, all'incremento della sua potenza numerica e della sua capacità produttiva, nel nome dell'universale equilibrio e dell'umana giustizia. La dottrina economica, che considera la disciplina di tutte le forze organizzate verso il conseguimento d'uno scopo unitario di benessere e di potenza, ha preparato la realizzazione dell'impero, poi che la nostra conquista ci ha dimostrato quali siano stati i frutti del regime e della disciplina corporativa, che costituirono tutto il popolo italiano in un'unità infrangibile, pronta a supe-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 42.

rare e vincere tutti gli ostacoli, che contro di esso sono stati frapposti. La dottrina politica, che vuole lo Stato dotato di autorità e di potenza, prepara l'energia ed il prestigio per l'espansione nel mondo, che non si può realizzare senza la disciplina dello Stato totalitario e corporativo, che ora assicura l'esito di quella colonizzazione, che si compie attraverso il popolamento ed il lavoro delle famiglie e delle masse italiane. E la stessa dottrina degli organi costituzionali dello Stato, che li fa funzionare sotto un unico comando, porta necessariamente alla concezione dell'impero, che rappresenta una salda e perfetta unità tra le terre d'oltremare e la madrepatria.

Colla creazione dell'impero il popolo italiano ha trovato tutti i valori essenziali della tradizione e della stirpe, che sono la spiritualità profonda, la fede, la dedizione, la disciplina della volontà, il desiderio di potenza e di conquista. Il popolo italiano ha sentito ancora palpitarlo entro alla sua anima gli spiriti nuovi ed antichi, e, sotto la guida di chi fu il costruttore della nuova coscienza, ha saputo prendere d'assalto l'avvenire con uno slancio e con una disciplina che nessuno sospettava, perchè gli stranieri credevano « l'Italia facilona, disordinata, divertente, mandolinista del tempo antico e non inquadrata, solida, silenziosa e potente dell'era fascista » (1).

La dottrina dell'impero poggia sopra fattori vari, che concorrono tutti agli scopi del primato e del prestigio della nazione italiana nel mondo. Essi sono: il *fattore storico* (tradizione, civiltà e primato), il *fattore spirituale* (coscienza e volontà di potenza e di conquista), il *fattore demografico* (numero, popolamento e razza), il *fattore economico* (lavoro e colonizzazione corporativa), il *fattore militare e politico* (autorità, ordine e prestigio).

(1) MUSSOLINI B., *Prefazione* al volume degli Atti del Gran Consiglio nei primi quindici anni dell'Era fascista, luglio 1938-XVI.

211. 1. *Fattore storico* (tradizione, civiltà e primato). — L'idea dell'impero rappresenta l'impulso per una partecipazione attiva alla storia e all'espansione nel mondo, in base a motivi di diverso ordine, che l'uno coll'altro si completano e s'integrano (1). Ma questa idea imperiale trae la sua origine dalla nazione e dallo Stato, dalla tradizione e dalla storia, che rappresentano la formazione graduale della nostra coscienza e della nostra esistenza spirituale. Riconoscersi vuol dire ritrovare soprattutto in sé stessi il proprio passato, perchè vera conoscenza dell'attuale non si ha, se non scoprendo lo sviluppo, attraverso cui si è diventati quello che si è.

Da ciò deriva l'altissima funzione politica della storia (2). Ma la nostra storia, nella sua funzione e nel suo spirito politico e morale, ci riconduce all'idea di Roma; nè è per noi possibile di concepire l'idea imperiale senza ricongiungerla al mondo latino.

« È destino, ha detto Mussolini, che Roma torni ad essere la città direttrice della civiltà in tutto l'occidente d'Europa. Innalziamo la bandiera dell'impero, del nostro imperialismo che non deve essere confuso con altri » (3). Ma la storia può adempiere alla sua altissima funzione politica soltanto a condizione che il popolo, al quale essa si riferisce e si attacca, sia conscio, oltre che del possente valore delle tradizioni passate, anche del proprio prestigio e della propria missione nel tempo attuale (4).

I compiti nuovi sono giganteschi, perchè una nuova civiltà si sta creando per opera dell'Italia in terra d'oltremare. Il Sovrano, all'inizio della guerra etiopica, ebbe a dire, in una solenne assemblea, che null'altro voleva l'Italia che adempiere al suo compito di civiltà, così come era segnato dalle sue tradizioni e dalla sua storia.

(1) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 202, 203.

(2) Vedi P.N.F., *Dottrina del fascismo*, p. 155.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, II, 142.

(4) Vedi MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, III, 238; IV, 146.

Si tratta d'una civiltà, che ai caratteri nobilissimi delle antiche tradizioni aggiunge oggi quelli che vengono dalla coscienza dei problemi pratici ed attuali (1). Ora l'Italia fascista deve tendere verso il primato sulla terra, sul mare, nei cieli, nella materia e negli spiriti (2). È quel primato che sta al fondo del pensiero italico dal 500 in poi. Esso, da allora, dette impulso alla passione e alla epopea del Risorgimento; è apparso più tardi nel cuore degli italiani della guerra, della rivoluzione e del fascismo, come una missione spirituale ad essi affidata dalla storia, in forza della quale essi possono ancora servire d'esempio e dire la loro parola nel mondo. Ed ora questa idea del primato anima, come un compito di civiltà, il cammino imperiale della nazione, alla stessa maniera che animò gli spiriti dei trasmigratori e dei navigatori, che volsero verso gli sconfinati orizzonti del mondo le loro prore vittoriose.

212. 2. *Fattore spirituale* (coscienza e volontà di potenza e di conquista). — L'impero fascista non è l'espressione d'un predominio predatore e sopraffattore; esso è, innanzi tutto, l'espressione d'un dominio e d'un prestigio spirituale. L'idea dell'impero sorge dall'idea di libertà, di unità, d'indipendenza da parte d'un popolo, che abbia in sè energie di sviluppo, di espansione, di potenza, di conquista. L'idea imperiale fascista, che più volte il Duce ha delineato, spogliandola degli equivoci e delle accuse degli stranieri, è soprattutto un'idea di forza morale, di volontà e di coscienza imperiale.

L'essenza prima dell'impero consiste nel dominio dello spirito sulla materia, della civiltà sulla barbarie, della luce sulle tenebre, della giustizia sull'ingiustizia, dei

(1) MUSSOLINI A., *Verso il nuovo primato*, p. 159, v. II, ed. Hoepli.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 150.

popoli attivi sui popoli ritardatari<sup>(1)</sup>. La spiritualità è già di per sè universalità, ma occorre la coscienza di questa superiorità universale, perchè l'unità dello spirito è la prima e fondamentale forza motrice dell'idea imperiale. Infatti, « *nella dottrina del fascismo l'impero non è soltanto un'espressione territoriale o militare o mercantile, ma spirituale e morale. Si può pensare a un impero, cioè a una nazione, che direttamente o indirettamente guida altre nazioni, senza bisogno di conquistare un solo chilometro quadrato di territorio. Per il fascismo la tendenza all'impero, cioè all'espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità; il suo contrario, o il piede di casa, è un segno di decadenza: popoli, che sorgono, o risorgono, sono imperialisti, popoli che muoiono sono rinunciatari* »<sup>(2)</sup>.

Così bisogna creare la coscienza imperiale, col mezzo d'una severa educazione, orientando verso i problemi dell'impero la vita spirituale degli italiani. L'impero è il posto al sole per le nuove generazioni di pionieri e di costruttori; si deve pertanto dare a queste nuove generazioni l'adeguata educazione imperiale, così come la impartisce il fascismo e come la vuole la dottrina fascista. Dal piede di casa, dalla vita comunale e provinciale il fascismo ha unificato tutto il popolo italiano sul piano nazionale; poi, mostrando ad esso le terre d'oltremare, gli ha ricordato quali siano stati sul mare e nel mondo i destini della nostra gente<sup>(3)</sup>; ed ora, tutta la nazione è destinata a portarsi sul piano dell'impero e a formare e a consolidare, col pensiero e coll'opera, la propria coscienza imperiale.

« *Lo Stato fascista è una volontà di potenza e d'imperio, la tradizione romana è qui una idea di forza* »<sup>(4)</sup>. I popoli

(1) Vedi LANDINI P., *La dottrina del fascismo*, p. 152.

(2) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, 13.

(3) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 551 e segg.

(4) MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, n. 11.

se vogliono vivere, debbono sviluppare una certa volontà di potenza, altrimenti vegetano e vivacchiano e saranno preda d'un popolo più forte, che questa volontà di potenza ha maggiormente sviluppata (1).

Il Duce diceva il 24 ottobre 1925 alla Camera: « Dopo aver conquistato la sicurezza, dobbiamo tendere alla potenza ». Il 28 ottobre 1925 diceva ai milanesi: « Il secolo attuale dev'essere il secolo della nostra potenza ». Il 28 maggio 1926, diceva al Senato « Bisognerà che la giovane Italia si faccia un po' di posto nel mondo.... L'imperialismo italiano è un fenomeno di dignità del popolo italiano, di dignità morale ». Il 25 ottobre del Decennale egli diceva a Milano: « Oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che il secolo XX sarà il secolo del fascismo, sarà il secolo della potenza italiana, sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere la direttrice della civiltà umana, poi che fuori dei nostri principii non c'è salvezza nè per gli individui, nè, tanto meno, per i popoli ». Sono tutti, questi, precetti per la nuova coscienza imperiale del popolo italiano.

**213. 3. Fattore demografico** (numero, popolamento e razza). — Il nostro impero si potrebbe definire « impero di masse ». È l'espansione, che non costituisce conquista, dominio, sfruttamento, come incremento alla ricchezza di pochi; ma è la colonizzazione col popolamento, come provvidenza necessaria all'esistenza di tutta intera una nazione.

Così il problema dell'impero, dal punto di vista demografico, assume tre aspetti: quello relativo all'espansione nel mondo; quello relativo alla purezza della razza italiana; quello relativo al prestigio della razza metropolitana rispetto alla razza della colonia.

---

(1) MUSSOLINI B., Discorso al Senato del 25 maggio 1926.



Riguardo al primo punto relativo all'espansione nel mondo, abbiamo già in altro studio esposti e sviluppati i motivi impellenti, che hanno spinto il popolo italiano all'impresa coloniale (1). Qui solo, considerando la proporzione della popolazione rispetto allo spazio, rammentiamo che se l'Europa ha visto raddoppiare in quest'ultimo secolo la sua popolazione, il mondo non è solo l'Europa. Per il passato gli imperi si costituivano per il dominio di nuove ricchezze da parte di potenze capitalistiche e per lo sfruttamento degli indigeni, mentre nella terra metropolitana, in nome d'un preteso pericolo di superpopolazione, si predicava il controllo e la limitazione delle nascite. Ora gli imperi si debbono costituire per dare posto alle popolazioni numerose, portando fuori d'Europa le masse anzichè i capitali.

Riguardo alla considerazione del problema dell'impero e alla difesa della purezza della razza europea, occorre tener presente che, con l'annessione d'un grande numero di nuovi sudditi, si sono imposte nuove soluzioni, per proteggere la nostra razza non solo dagli attentati, che ad essa possono provenire dalle malattie o dalle infezioni, ma per preservarla dai pericoli più gravi ancora, che provengono dagli accoppiamenti con gli elementi di tipo inferiore, colla duplice deleteria conseguenza della procreazione d'un complesso di esseri ibridi e misti e della contaminazione della composizione etnica del nostro popolo (2).

214. I teorici del razzismo hanno puntato costantemente sul pericolo degli incroci come fattori di disgregazione dell'unità razziale. A coloro che opponevano i buoni risultati dei meticciati, in quanto portano gl'individui su un gradino più alto di quello di partenza, essi

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, p. 551 e segg.

(2) Vedi MARAVIGLIA M., *Politica di razza*, « La Tribuna », agosto 1938.

hanno sempre replicato che si tratta di benefici transitori. Ed anche ammesso che gl'incroci siano, dentro certi limiti, favorevoli alla massa dell'umanità, poichè migliorano la sorte di coloro, che appartengono agli infimi strati, ciò avviene con l'abbassamento degli strati superiori e questo è un male che nulla può compensare o riparare. E quand'anche si volesse ammettere che val meglio trasformare in uomini mediocri delle miriadi di esseri infimi piuttosto che conservare delle razze privilegiate, resterebbe senza rimedio questa drammatica fatalità: che gl'incroci, una volta avviati, non si arrestano; che gl'individui mediocri, formati a spese di ciò ch'era grande, s'uniscono a nuove mediocrità, e da tali unioni, sempre più vili, si determina un costante e progressivo deterioramento dell'esistenza umana (1).

Riguardo alla superiorità della razza metropolitana rispetto alle razze indigene, si deve anche osservare che l'affermazione del prestigio di razza da parte del popolo conquistatore verso le popolazioni soggette costituisce una delle premesse fondamentali di ogni sana, efficace e duratura politica colonizzatrice.

Bisogna, pertanto, educare e perfezionare un vigoroso e virile senso di superiorità e di prestigio di razza, che non si forma soltanto con disposizioni più o meno perfette e sagge, ma anche, e soprattutto, con un'azione quotidiana e metodica (2).

Queste circostanze vanno tenute tanto maggiormente presenti dal nostro governo, dati i particolari caratteri della nostra penetrazione coloniale.

**215. 4. Fattore economico** (lavoro e colonizzazione corporativa). - Il Duce ha detto che il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero, lo santificherà col suo

(1) GIGLI L., *Razzismo imperiale*, « Gazzetta del popolo », 30 agosto 1938.

(2) GIGLIO C., *Prestigio di razza*, « Il Popolo d'Italia », 1 agosto 1938.

lavoro e lo difenderà collo stesso valore, col quale lo ha costituito. Così il mondo dei produttori e non dei capitalisti, il mondo dei lavoratori e non degli speculatori si è lanciato oltre il mare e ha creato l'impero del lavoro.

Nel mondo anglosassone l'impero è rappresentato dall'industriale, grande creatore di ricchezza, grande speculatore dalla mentalità puritana e dalla sconfinata ingordigia capitalistica, assetato di guadagni, che nelle colonie costituì, con un'organizzazione perfetta, quella forma di feudalismo sfruttatore, che trascina dietro di sé una massa di indigeni, legati come schiavi al proprio lavoro, spesso inumano. Nel mondo latino e corporativo l'impero è rappresentato dal lavoratore, che parte per la colonia insieme alla propria famiglia, per svolgere il proprio lavoro e per conquistare la propria esistenza; il popolamento e la colonizzazione sono i compiti del lavoratore italiano in terra imperiale; ed esso, dopo aver dissodato ogni lembo della terra italiana ha bene acquistato il diritto e la capacità di redimere le grandi zone incolte oltre il mare.

Così il lavoro, sotto la guida dell'ordine corporativo, è il cardine dello sviluppo imperiale. Come il corporativismo è stato la forza di resistenza e di vittoria durante l'impresa militare e durante l'assedio economico, altrettanto esso è chiamato a realizzare i compiti, che ci attendono nella terra della conquista.

Coll'avvento delle armi vittoriose era già entrato in attività questo spirito; il programma di lavoro ha avuto immediatamente inizio; si sono rapidamente organizzati nuclei larghi e comprensivi di elementi tecnici e pratici, per lo studio delle risorse dei nuovi territori, e si è più tardi composto un piano generale d'azione per la pronta valorizzazione economica di tutti i settori.

Gli elementi direttivi e governativi responsabili, centrali e coloniali, svolgono la loro attività in stretto collegamento cogli istituti sindacali e corporativi, i quali

hanno la capacità di coordinare, di scegliere, di vigilare, di indirizzare le attività, facendo convergere verso l'opera di colonizzazione le forze, i mezzi, le direttive più adatte e vantaggiose per la valorizzazione delle colonie e per l'incremento dell'economia nazionale.

Il metodo, che è stato seguito e posto in funzione sin dall'inizio per realizzare questa vasta e piena formazione unitaria, combina, con avveduta cura, i precisi orientamenti del regime corporativo, la disciplina rigorosa delle nostre energie e la giusta considerazione delle risorse del territorio conquistato. La gradualità delle operazioni è una necessità ovvia, nell'interesse stesso degli elementi, i quali si sentono portati a svolgere la loro attività in colonia. E il coordinamento delle operazioni s'impone al fine di evitare frammentarietà di iniziative e di raggiungere l'organicità del sistema economico, tanto più difficile a raggiungersi in territori lontani dalla madrepatria, dove ancora gli organi e gli enti non hanno avuto la loro definitiva sistemazione, e le attività non hanno potuto essere assoggettate ad una valida disciplina.

I principi essenziali, che dominano la nostra economia nel territorio dell'impero sono quelli stessi, fatti gli indispensabili adattamenti, che stanno a base della nostra economia nazionale e che sono contenuti nella Carta del Lavoro. In questi due anni di adattamenti i principi e il regime corporativo hanno dato all'impero la sua inconfondibile impronta.

**216.** Le direttive segnate nella Carta del Lavoro, in rapporto all'iniziativa privata e all'unità della produzione, che costituiscono le caratteristiche essenziali dell'economia corporativa, trovano esatta applicazione nel regime economico, che si sta instaurando in colonia. Anche in questo campo, lo Stato, retto a regime corporativo, riconosce l'iniziativa privata come lo strumento

più efficace e più utile nell'interesse della nazione. Ma se il capitale, che va oltre il mare ha diritto a maggiori benefici di quello che resta in patria, esso deve anche assoggettarsi a un più attivo e vigile controllo da parte dello Stato. Ecco perchè la dichiarazione IX della Carta del Lavoro, che predispone l'intervento dello Stato sotto forma di controllo, d'incoraggiamento e di gestione diretta, quando l'iniziativa privata sia insufficiente o manchevole, acquista particolare estensione per l'economia della colonia, in rapporto alla quale la privata iniziativa deve ritenersi sempre insufficiente e per conseguenza dev'essere sempre controllata, sorretta e integrata da parte dello Stato.

L'economia dell'impero assume le attività di tutti coloro, che portano il loro contributo alla produzione, disciplinandole ed ordinandole verso la realizzazione degli scopi comuni e l'utilità e la potenza nazionale. Anche nell'impero, anzi principalmente nell'impero, il lavoro viene considerato non più come oggetto, ma come soggetto dell'economia, che rappresenta la forza motrice, che dà efficienza e potenza al sistema e che comprende tutte le forme dirette e indirette di attività. Esso comprende così le manifestazioni apparenti, attuali e manuali, come le manifestazioni dell'attività accumulata, vale a dire il capitale; così chi organizza l'impresa, come chi presta la mano d'opera, come ancora chi fornisce il contributo dello studio, della tecnica e dell'esperienza.

Alla funzione economica unitaria rispondono le attività degli organi centralizzati e decentralizzati, appositamente costituiti:

a) le *Consulte coloniali corporative*, che funzionano al centro per i vari rami dell'attività economica (agricoltura, industria, lavoro, credito, comunicazioni, assicurazioni) e che forniscono ad ogni ramo direttive, sulle quali deve esplicarsi l'attività stessa, conforme ai precetti e al regime corporativo;

b) i *Consigli coloniali dell'economia corporativa*, che, come è detto nella legge costitutiva, rappresentano in modo unitario e integrale gli interessi delle attività economiche delle rispettive circoscrizioni e ne promuovono il coordinamento e lo sviluppo;

c) gli *Uffici coloniali dell'economia corporativa*, che sono enti di governo delle colonie e che funzionano quali osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni e come uffici di segreteria dei Consigli coloniali dell'economia corporativa, e provvedono anche a tutte le necessità esecutive dei Consigli medesimi, gestioni e servizi speciali in conformità delle disposizioni impartite.

Si riproduce così, nell'amministrazione e nell'economia coloniale, l'ordinamento che esiste nell'amministrazione e nell'economia metropolitana. Al Consiglio nazionale delle corporazioni e al Comitato corporativo centrale corrispondono le Consulte coloniali corporative; ai Consigli provinciali dell'economia corporativa corrispondono i Consigli coloniali dell'economia corporativa; agli Uffici provinciali dell'economia corporativa corrispondono gli Uffici coloniali dell'economia corporativa.

Anche in questa simmetrica rispondenza di formazioni e di organi si esprime l'unità dell'economia del nostro regime; ma più che tutto essa si esprime nell'unità degli indirizzi e delle direttive. Diversi gli ambienti di lavoro e le esigenze e gli intenti da raggiungere, sono identici i principii, che presiedono alla disciplina delle attività, come pure i metodi da seguirsi per la realizzazione degli scopi comuni. Principii e metodi, che, consacrati dalla Carta del Lavoro, hanno avuto il collaudo di dieci anni di applicazione, durante i quali il popolo italiano, unito e compatto nella sua disciplina corporativa, ha saputo affrontare la più aspra battaglia, conseguendo la vittoria in terra d'oltremare contro la barbarie e in terra europea contro l'applicazione delle sanzioni societarie.

Sono i principii della solidarietà e della collaborazione, che assicurano la disciplina degli enti funzionanti in colonia, in correlazione con quelli funzionanti nella madrepatria, realizzando così la fusione, la saldatura tra l'economia coloniale e l'economia metropolitana, dirette entrambe verso l'autarchia della nazione (1).

Il regime e il sistema imperiale dell'Italia nuova e dell'ordinamento fascista e corporativo è praticamente rappresentato da quelle 1800 famiglie di coloni italiani, comprendenti complessivamente 20.000 coloni, i quali, nel ventennale della Vittoria, si sono trasferiti nella colonia libica e che lavoreranno per il maggior rendimento dei terreni, conquistando a sè e ai propri successori il posto al sole guadagnato col lavoro. Quando si pensi che dal 1911 al 1938, in ventisette anni, esattamente 120.000 italiani, fra i quali circa 15.000 coloni, si sono stabiliti, *in tutto*, permanentemente in Libia, apparirà, nella sua chiara evidenza, la grandiosità della trasmigrazione del 1938. Ma occorre aggiungere che si tratta questa volta di autentici contadini, cioè di vero, solido, sano popolo nostro, perfettamente inquadrato; di coloni nel termine più classico e nobile della parola, per cui sono stati predisposti tutti gli elementi per un insediamento immediatamente produttivo, intorno al nucleo dei villaggi, dove la vita collettiva può subito svolgersi nella pienezza dei suoi requisiti amministrativi, sociali, politici, religiosi, sanitari, civili (2).

217. 5. *Fattore militare e politico* (potenza, ordine, prestigio). — Non può esservi attiva e pratica volontà di potenza e di conquista, se non esistono i mezzi e le forze per poterla attuare. Per ciò quello stesso fattore militare e politico, che ha raggiunto la conquista imperiale, de-

(1) GIGLIO C., *Prestigio di razza*, « Il Popolo d'Italia », 1 agosto 1938.

(2) Vedi BALBO I., *Colonizzazione demografica intensiva in Libia*, « Resto del Carlino », 16 ottobre 1938.

v'essere destinato a presiedere alla sicurezza e al prestigio dell'impero stesso, nel suo consolidamento e nel suo sviluppo.

Se vi sono motivi impellenti e decisivi, che esigono che lo Stato sia forte per la conservazione della propria integrità e per la propria difesa nell'ambiente internazionale, altrettante, e più ancora, sono le necessità della forza militare nell'ambiente della colonia e dell'impero.

Ma il prestigio e la forza del nostro impero non risiedono solo nelle armi. Data la caratteristica del nostro regime e dato l'ordinamento corporativo delle forze produttive e sociali anche nell'ambiente coloniale, è interessante notare che il fattore politico dell'impero si risolve in unità, nel senso di formazione, connessione e di disciplina organica fra le terre d'oltremare e quelle della madrepatria.

Il valore di questa politica parte dal presupposto dell'unità dello Stato e si esprime nell'organica totalità di esso, anche nel campo coloniale, rispetto a tutti i settori della vita organizzata. E una riprova di questa precisa unità politica coi territori dell'impero si è avuta colla deliberazione del Gran Consiglio del fascismo, che il 26 ottobre del 1938, «considerato che sedici anni di azione fascista hanno totalmente trasformato le condizioni spirituali, politiche ed economiche della Libia, ove le provincie costiere, per la raggiunta efficienza produttiva e per il sempre più intenso popolamento italiano, sono ormai divenute di fatto parte integrante del territorio nazionale, ricordando le continue prove di fedeltà delle popolazioni mussulmane, culminate con la volontaria partecipazione alla conquista dell'impero, proclamò che le quattro provincie della Libia entrassero a far parte del territorio nazionale, e decise che un provvedimento legislativo intervenisse a definire il nuovo statuto delle popolazioni libiche ».

Così si costituiva, oltre il mare, la XIX regione dello



Stato italiano. Il provvedimento del Gran Consiglio presentava una grande importanza ed era particolarmente significativo. Altre quattro provincie, e cioè quelle di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, si aggiungevano alle 94 della madrepatria. Dalle Alpi ai confini del Sahara, attraverso il Mediterraneo, si costituiva una più grande Italia. La Libia, centro dell'impero, entrava nella vita metropolitana.

Ma il maggior valore politico e morale del provvedimento consiste nel fatto che esso veniva emanato nello stesso tempo in cui i lavoratori metropolitani si trasferivano colle loro famiglie nei luoghi congiunti amministrativamente e spiritualmente al territorio nazionale, per colonizzare quelle terre e vivere colà in rapporti di cordialità e di collaborazione, senza per questo frammi-schiarsi, colla popolazione indigena che ha dato sicure prove di fedeltà e di attaccamento all'Italia.

Per questo attaccamento e per questa fedeltà è stata istituita, per i nativi mussulmani delle quattro provincie libiche, una speciale cittadinanza, che non modifica lo statuto personale e successorio dei cittadini libici mussulmani. Questi possono, su loro domanda, acquistare la speciale cittadinanza, quando abbiano i seguenti requisiti: 1° avere compiuto 18 anni di età; 2° non avere riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale. Oltre a possedere i requisiti predetti essi devono rispondere a una delle seguenti condizioni: *a)* essere rimasti mutilati, invalidi o feriti in servizio dello Stato in azioni di guerra o di grande polizia; *b)* essere stati insigniti di una decorazione al valore militare o civile; *c)* essere stati insigniti di una distinzione onorifica nazionale; *d)* avere servito con fedeltà e onore in un corpo militare dello Stato; *e)* saper leggere e scrivere in italiano; *f)* avere ricoperto una funzione pubblica almeno per due anni o essere beneficiario di una pensione corrisposta dallo Stato; *g)* aver acquisito benemerienze

verso la nazione italiana; h) aver fatto parte della gioventù araba del Littorio per almeno un anno.

La speciale cittadinanza italiana, con mantenimento del proprio statuto personale e successorio mussulmano, è concessa con provvedimento del governatore generale della Libia, senza pagamento di alcuna tassa, secondo le norme stabilite con decreto del ministro dell'Africa italiana.

**218.** Nel novembre 1938 è stata costituita una « Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero », il cui compito dev'essere quello di coordinare e facilitare le numerose correnti di italiani, che hanno manifestato l'intenzione di rientrare in patria, soprattutto dopo la conquista dell'impero.

La Commissione, sotto la presidenza del Ministro degli esteri, sta svolgendo i suoi lavori e, dopo aver esaminato e discusso i diversi problemi relativi al rimpatrio degli operai italiani residenti all'estero, ha fissato le direttive di massima per la regolamentazione e il coordinamento dei rimpatri.

Il provvedimento del governo fascista assume una grande importanza storica e politica. Esso chiude la storia triste dell'emigrazione italiana, afferma l'unità materiale e spirituale della nostra razza e segna l'inizio d'una politica imperiale di grandi linee e di altissimo prestigio.

La posizione dell'italiano all'estero è completamente mutata da quello che era in passato; è un'inversione di tutte le posizioni spirituali e politiche di fattura democratica e liberale, che, con calcolo moralmente basso e scientificamente sbagliato, ritenevano di dover far ricorso alle risorse straniere per poter dare lavoro e sostentamento ai propri figli.

L'appello confortante e promettente ha trovato un'eco commossa nel cuore degli italiani, che vivono all'estero,

e ha fatto una grande impressione negli stranieri, ai quali rivela ancora una volta l'Italia fascista ed imperiale, decisa a fare da sola in tutti i campi, tutta concentrata in sè stessa, con assoluta fede, con energia e con sicura fortuna.

Sono ora ben dieci milioni d'italiani che vivono in altri paesi. Sono i figli, che l'Italia del vecchio regime ha reietto e che l'Italia di Mussolini richiama, per ridare tutti gli italiani all'Italia, ricuperando le forze e gli ingegni, gli spiriti, i muscoli e i cuori, per dedicarli tutti alla nostra sola ricchezza e alla nostra più grande potenza, contro la quale si appuntano costantemente le inimicizie e le insidie delle sette, delle razze e delle coalizioni avverse.

Sono le forze del lavoro, che vengono richiamate in patria. Quelle forze, che hanno dimostrato di essere le migliori del mondo, come possono attestare le opere grandiose sparse dovunque, frutti dell'operosità geniale e feconda. Sono in Francia intere regioni dissodate e fecondate; in Svizzera i poderosi sbarramenti montani; in Belgio il lavoro minerario; nella Tunisia e nel Marocco le grandi costruzioni edilizie. Ed è l'industria peschereccia dell'Africa del sud, dell'Australia, e della Nuova Zelanda; e sono i costruttori degli Stati Uniti d'America e gli agricoltori del Canada, del Perù e della Repubblica Argentina, dove anche i lavori colossali di ingegneria, le strade e i ponti, le ferrovie ed i viadotti, i porti e le opere idrauliche sono frutto dello studio del genio e del lavoro italiano.

Ora gli italiani, che vivono all'estero, vengono richiamati, per lavorare per la più grande Italia. Ora i tempi sono mutati e sono sanati gli errori del passato. Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero della nazione, santificato dal lavoro, animato dal più puro orgoglio nazionale. L'immagine dell'Italia, dal « piede di casa », di un'Italia ancella dalla piccola volontà

rispetto alle altre potenze è ormai cancellata dal ricordo; come è cancellato il ricordo di tutti coloro che hanno male amministrata e male assistita, quando non la hanno offesa e vilipesa, questa terra feconda colla sua gente generosa.

L'Italia d'oggi guarda a tutti gli italiani, che vivono all'estero e li protegge e li difende. Ma guarda anche ai luoghi dove il lavoratore italiano ha portato le proprie energie e la propria fatica come indice del nostro prestigio e della nostra potenza; ed afferma che là, dove esiste il lavoro italiano e vivono popolazioni italiane, ivi è l'Italia. Per ciò il lavoro, che viene compiuto dai nostri connazionali, dev'essere giustamente retribuito, dev'essere tutelata l'esistenza dei nuclei italiani e non devono essere intralciate le vie della terra e del mare, necessarie alla nostra attività e alla nostra espansione nel mondo.

L'Italia ha recentemente affermate le proprie rivendicazioni sulle vie del mare, a Suez; fra la terra e il mare, a Gibuti; nei territori soggetti ad altra sovranità, con la Tunisia, dove vivono e lavorano popolazioni italiane, la cui esistenza dev'essere garantita e protetta.

Tali rivendicazioni sono ormai segnate nel conto e nel bilancio internazionale. Esse dovranno essere ben presto regolate, nel nome della giustizia e della pace.

## II. - LA RIFORMA COSTITUZIONALE

### 1. - LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO

#### A) *Il principio corporativo e l'ordine costituzionale.*

SOMMARIO. — 219. Corporativismo e ordinamento costituzionale. — 220. L'ordinamento unitario dello Stato. L'unità giuridica. — 221. L'unità costituzionale. La Costituzione e suoi aspetti. — 222. L'evoluzione delle costituzioni. Le leggi costituzionali. — 223. L'unità politica e i poteri dello Stato. — 224. Distinzione di funzioni e gerarchie di poteri in regime costituzionale fascista.

219. Il principio corporativo, come esercita la propria influenza su tutti i settori della vita organizzata, presenta un valore e un'importanza fondamentale per ciò che riguarda la costituzione dello Stato.

---

**DOTTRINA.** — A) *Dottrina politica e riforme costituzionali.*  
- AMBROSINI G., *Le riforme costituzionali della XXVII legislatura e le caratteristiche del regime fascista*, « Educ. fasc. »;  
ARANGIO RUIZ, *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 1930;  
BIAGI B., *Ordinamento corporativo e problemi costituzionali*, « Il Giornale d'Italia », 17 marzo 1935; BIGGINI C. A., *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*, Ravenna, 1931;  
BONAUDI E., *Principii di diritto pubblico*, Torino, 1936; ID., *L'ordinamento costituzionale nella nuova concezione dello Stato* in « Dottrina e politica fascista », Perugia-Venezia, 1930;  
BOTTAI G., *L'ordinamento corporativo, ordinamento politico*, « Critica fascista », gennaio 1931; ID., *L'ordinamento corporativo della costituzione dello Stato*, « Atti del I Convegno di studi corporativi », Roma, 1930, p. 5; CAMPOGRANDE V., *Istituzioni di diritto costituzionale italiano*, Torino, 1930; CARISTIA C., *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Catania, 1932;  
CARNELUTTI F., *Il diritto corporativo nel sistema del diritto*

Il principio corporativo diventa principio costituzionale, poi che la struttura unitaria della nazione, sotto l'aspetto morale e quello economico e politico, è una condizione per il retto e regolare svolgimento dell'attività dello Stato. E le leggi sindacali e corporative vanno giustamente considerate come leggi costituzionali, perchè

*pubblico italiano*, « Atti del I Convegno di studi sindacali e corporativi, Roma, 1930; CHIMIENTI P., *L'organizzazione nazionale fascista del diritto pubblico italiano*, Torino, 1928; ID., *Diritto, Stato e sovranità nella dottrina costituzionale italiana*, « Archivio giuridico », 1927; ID., *I lineamenti generali del diritto pubblico dello Stato italiano fascista*, « Atti del II Convegno di studi sindacali e corporativi », Ferrara, maggio 1932; ID., *Diritto costituzionale fascista*, Torino, 1933; COCO N., *L'atto del potere politico negli odierni atteggiamenti della dottrina e della giurisprudenza*, « Riv. di dir. pubbl. », 1927; COSTAMAGNA C., *Elementi di diritto costituzionale corporativo fascista*, Firenze, 1929; ID., *Diritto pubblico fascista*, Torino, 1934; CROSA E., *Diritto costituzionale*, Torino, 1937, ID., *Il fattore politico e le costituzioni*. (Studi in onore di O. Ranalletti), Padova, 1931, v. I, p. 149; ID., *Sulla teoria delle forme di Stato*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1931; CURCIO C., *Politica corporativa*, « Lo Stato », 1930, p. 434; CUTELLI S. M., *Il nuovo diritto pubblico corporativo*, « Atti del I Congr. di studi sindacali e corporativi », Roma, 1930; D'ALESSIO F., *Aspetti attuali del diritto pubblico italiano*, Pavia, 1927; ID., *Riforma costituzionale*, « Il Popolo d'Italia », 1930, n. 51; ID., *Forma e spirito della nuova costituzione italiana*, « Lo Stato », maggio 1930; DE FRANCESCO G. M., *Dottrina fascista dello Stato e dottrine tradizionali*, Milano, 1936; DONATI B., *Codificazione e Stato corporativo*, « Lo Stato », 1930, p. 649; DONATI D., *Appunti di diritto costituzionale*, Padova, 1929; ID., *Elementi di diritto costituzionale*, Padova, 1932; FEROCI V., *Istituzioni di diritto pubblico secondo la legislazione fascista*; FERRACIÙ A., *Norme e riforme costituzionali in Italia*. (A proposito del nuovo concetto di legge costituzionale), (Studi in onore di O. Ranalletti), Padova, 1931, v. I, p. 393; GAZZETTI F., *Stato fascista e deflazione costituzionale*, « Bibl. fasc. », 1935, p. 133 e segg.; GENTILE G., *Riforme costituzionali e fascismo*, Roma, 1924; GIANNINI A., *Tendenze costi-*

gli istituti, che esse disciplinano, formano parte vitale dell'organismo dello Stato e perchè dagli enti e dalle associazioni, che esse regolano, debbono uscire gli elementi, che costituiscono gli organi centrali della costituzione.

« Tutti debbono sentire che l'ordinamento corporativo

*tuzionali*, Bologna, 1933; ID., *L'equilibrio dei poteri dello Stato*, « Educ. fasc. », giugno 1932; GIANTURCO M., *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*, Genova, 1926; LESSONA S., *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Firenze, 1937; LIUZZI B., *Sui caratteri fondamentali del nuovo diritto pubblico*, « Foro amministr. Padova », 1920; MACEDONIO N., *Lineamenti di legislazione costituzionale fascista*, Roma, 1934; MARANINI G., *La divisione dei poteri e la riforma costituzionale*, Venezia, 1928; MARAVIGLIA M., *Autonomia economica e riforma costituzionale*, « Nuova Antologia »; ID., *Autonomia corporativa e riforma costituzionale*, « Nuova Antologia », 1 aprile 1936; MELONI G., *Tecnica giuridica e sistematica delle riforme in regime fascista*, Tolentino, 1932; ORSI N., *Fascismo e legislazione fascista*, Milano, 1928; PAGANO A., *Sistema della legislazione fascista*, Perugia, 1929; PANUNZIO S., *La riforma costituzionale*, Firenze, 1934; ID., *Rivoluzione e costituzione*, Milano, 1933; ID., *Criteri per lo studio del diritto costituzionale fascista*. (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, v. II, p. 243; PERTICONE G., *Riflessi teorico costituzionali della recente esperienza politica*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; PETRONE-NAPOLITANO, *Il nuovo diritto costituzionale*, Roma, 1929; PIRRO B., *Introduzioni e istituzioni di diritto fascista*, Roma, 1935; RAGGI L., *Alcune osservazioni sulla distinzione delle forme di Stato*. (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, v. II, p. 311; ID., *Ordinamento corporativo e Stato italiano*, in « Studi in onore di O. Ranelletti », Padova, 1931, v. I, p. 187 e segg.; RANELLETTI O., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1935; RAPISARDI MIRABELLI A., *Elementi di diritto pubblico generale ed introduzione al diritto costituzionale italiano*, Roma, 1935; REDANÒ U., *Primi presupposti per la nuova dottrina del diritto pubblico italiano*, « Atti del VII Congresso di filosofia », Roma, 1929; ID., *Sviluppo del principio corporativo nell'ordine costituzionale*,

è un ordinamento politico; un ordinamento cioè che non amalgama e rafforza gli interessi dei gruppi in una sfera rotante in sè stessa; ma che l'interesse supremo dello Stato, disceso dal limbo delle vane e comode astrazioni, realizza nel regolamento concreto degli interessi di tutti, individui e associazioni » (1). Così il principio corporativo

« Riv. intern. di fil. del dir. », X, fasc. I; ID., *Lezioni di dottrina generale dello Stato*, Roma, 1929; ROCCO A., *La trasformazione dello Stato*, Roma, 1927; ROMANO S., *Corso di diritto costituzionale*, Padova, 1933; RUFFINI F., *Guerra e riforme costituzionali*, Torino, 1920; SALEMI G., *Il nuovo diritto pubblico e le sue caratteristiche fondamentali*, « Riv. di dir. pubbl. », 1921, I, p. 44; SINAGRA V., *Principii del nuovo diritto costituzionale italiano*, Napoli, 1935; SIOTTO PINTOR, *Intorno al concetto di potere politico*, « Foro ital. », 1927; SOLMI A., *La riforma costituzionale fascista*, Milano, 1924; ID., *Il nuovo diritto pubblico e lo Stato fascista*, Milano, 1928; TAMBARO I., *Diritto costituzionale*, Napoli, 1929; VALLINI A., *Legislazione fascista*, Milano, 1928; ZANZUCCHI M., *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1936.

B) *Il Gran Consiglio del Fascismo*. - BEVIONE G., *La legge del Gran Consiglio* « Gerarchia », a. VIII, 1928, p. 844; BOTTAI G., *Dal Gran Consiglio al Consiglio nazionale delle corporazioni*. (Politica sociale, 1929, n. 9, p. 809). CAMPOGRANDE V., *Il Gran Consiglio del fascismo*, « Annali dell'istr. media », ottobre-dicembre 1934; CARENA A., *La costituzione italiana dopo l'art. 12 nella legge del Gran Consiglio*, « Annali di scienze pol. della R. Univ. di Pavia », v. IV, 1931; CURCIÒ C., *Il Gran Consiglio*, « Costruire », 1928, n. 11; DALLARI G., *La funzione consultiva del Gran Consiglio del fascismo e l'ordinamento sindacale e corporativo*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, p. 81; DE BENEDETTI L., *Il Gran Consiglio fascista e la Corona*, « La rivista politica e parlamentare », 1928, p. 162; FERRACCIU A., *La figura costituzionale del Gran Consiglio*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, I, p. 220; FERRERO F., *Cenni sul Gran Consiglio nazionale del Fascismo*, « Annali dell'Univ. di Perugia », 1929; GENTILE G.,

(1) BOTTAI G., *L'ordinamento corporativo, ordinamento politico*, « Critica fascista », gennaio 1931.



e la dottrina corporativa sono, in vasto significato, un principio storico e una ragione politica; e la politica corporativa non costituisce soltanto una certa direzione di azioni o di funzioni, ma comprende tutto un sistema e tutto un ordinamento della politica dello Stato italiano.

La dottrina corporativa nell'ordine costituzionale eser-

*La legge del Gran Consiglio*, « Educ. fasc. », a. VI, 1928, p. 513; JEMOLO A. C., *La legge 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del Fascismo ed il concetto di legge costituzionale*. (Studi in onore di O. Ranelletti), II, p. 90; LIUZZI B., *Sulle leggi costituzionali di cui all'art. 12 della legge sul Gran Consiglio*, « Annali dell'Univ. di Camerino », III, 1929; LONGHI S., *I motivi del Gran Consiglio del fascismo*, « Gerarchia », a. IX, 1929, p. 117; MACEDONIO N., *Il Gran Consiglio del fascismo organo della costituzione*, Roma, 1934; MARAVIGLIA M., *La posizione costituzionale del Gran Consiglio*, in « Alle basi del Regime », Roma, 1930, p. 50; MELONI G., *La legge sul Gran Consiglio del fascismo*, « Foro Amministr. », 1929, IV, p. 98; PAOLONI F., *Il Gran Consiglio come istituzione dello Stato*, « Echi e commenti », a. IX, 1928, n. 5; PETRONE e RONCHI, *La legge sul Gran Consiglio*, Roma, 1929; P.N.F., *Gli atti del Gran Consiglio del fascismo*, Roma, 1938; RANELLETTI O., *Il Gran Consiglio del fascismo e la forma di governo dello Stato italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, I, p. 320; REDANÒ U., *La legge sul Gran Consiglio nell'evoluzione giuridica del regime*, « Riv. intern. di fil. del dir. », 1929; SABINI G., *Il Gran Consiglio nel nuovo ordinamento costituzionale*, « Rassegna italiana », v. XXIII, 1929, p. 15; SAPELLI R., *Il Gran Consiglio*, « Echi e commenti », a. IX, 1928, n. 27; SOFIA R., *Le leggi costituzionali e il Gran Consiglio del fascismo*, Palermo, 1931.

C) *Il Partito unico*. - ABISSO A., *Dal fascio parlamentare al P.N.F.*, Roma, 1927; AMBROSINI G., *Il Partito fascista e lo Stato*, Roma, 1934; ID., *Partiti politici e gruppi parlamentari*, Firenze, 1921; BALZARINI R., *Sulla natura giuridica del Partito Nazionale Fascista*, « Dir. del lav. », Roma, 1934; BATTISTA G., *Funzione del Partito*, « Messaggero », 14 aprile 1938; BODDA P., *Partito Nazionale Fascista (note critiche sulla sua natura giuridica)*, « Ann. Ist. Sup. di Mag. del Piemonte », 1931; BORTOLOTTO G., *Il partito nazionale fascista nell'ordi-*

cita la propria rilevante attività nel senso che si tratta di stabilire in qual forma ed entro quali limiti il popolo sia chiamato a partecipare alla vita e al governo dello Stato.

Lo Stato fascista si compone in unità, realizzando giuridicamente la nazione come unità morale, economica e

*namento costituzionale*, « Università fascista », settembre 1930; BOTTAI G., *Partito e ordinamento corporativo*, « Critica soc. », 15 ottobre 1936; ID., *Partito e sindacati*, « Critica fasc. », 1929, n. 3, p. 56; BRUNETTA E., *Il Partito*, « Critica fasc. », 15 marzo 1932; CAMPOGRANDE V., *La natura giuridica del P.N.F.*, « Costruire », febbraio 1932; CANTO V. M., *Il P.N.F. e la sua funzione nello Stato nuovo*, XII, 1934; CASINI G., *Il partito e le corporazioni*, « Critica fasc. », 1933; ID., *Il partito nell'ordine corporativo*, « Lavoro fascista », 2 dicembre 1933; CARAPELLA A., *La spersonalizzazione del partito*, « Echi e commenti », 1933, a. XIV, p. 1211; CHIMIENTI P., *L'organizzazione nazionale fascista (il Partito)*, « Echi e commenti », 1934, a. XIV, n. 4; CIAMPA G., *Il partito e il Duce*, Napoli, 1924; CURCIO C., *Contenuto, funzioni ed aspetto politico del P.N.F.*, « Lo Stato », 1934, p. 61; CUTELLI S. M., *Il partito come aristocrazia*, « Critica fasc. », 1 settembre 1930; DE LUCA G., *La politica del partito*, « Critica fasc. », febbraio 1928; DE MARSANICH E., *Ricostruzione sociale*, « Il Messaggero », 6 novembre 1934; ERCOLE F., *La funzione del partito nell'ordinamento corporativo dello Stato*, « Arch. di studi corporativi », 1931, II; FANI C., *Dal partito allo Stato*, Brescia, 1930; FANTINI O., *Partito e corporativismo fascista*, « Il dopolavoro », 1929, n. 3; FARINACCI R., *Un periodo aureo del P.N.F.*, Foligno, 1927; FEROCI V., *La natura giuridica del P.N.F.*, « Riv. ital. di dir. pen. », 1932, p. 397; FERRERO F., *Problemi relativi al P.N.F.*, Perugia, 1931; ID., *Osservazioni sulla natura giuridica del P.N.F.*, « Dir. del lav. », 1932, 606; FERRI C. E., *Il partito unico*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; FIORIOLI DELLA LENA G., *I partiti nel Partito*, « Critica fasc. », 1930, 15 ottobre; FRAGAPANE G., *Il Partito nello Stato*, « Il Partito », a cura di universalità fascista, Roma, 1931; GARDINI D., *Il partito unico come strumento della rivoluzione continua*, « Gerarchia », maggio 1935; GASLINI

politica; ma l'unità dello Stato, che, secondo altre dottrine, si studia in rapporto alla centralizzazione e alla decentralizzazione, nell'ordinamento giuridico nostro appare ordinata e studiata conforme alle direttive della dottrina gerarchica e della dottrina corporativa. La dottrina gerarchica significa, in qualche guisa, centralizza-

P., *La natura giuridica del P.N.F.*, « Atti II Conv. Studi corpor. », 1932; GENTILE G., *Il partito e lo Stato*, « Educaz. fasc. », 1930, a. VIII, p. 561; GIROLA C., *Il Partito Nazionale Fascista*, « Studi Urbinati », 1930; GIURCO E., *Il partito unico*, « Lo Stato », marzo 1937; GROPALLO E., *Il partito unico*, « Dir. del lav. », 1935, 264; JANNARELLI R., *Stato corporativo e partito*, « Critica fasc. », agosto 1930; JEMOLO C. A., *Natura giuridica del P.N.F.*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929; ID., *Natura giuridica del P.N.F.*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, p. 548; INGIANNI L., *Il problema dei partiti nel regime fascista* « Critica fasc. », 1 settembre 1930; LESSONA A., *Partito e Stato in regime fascista*, « Gerarchia », 1930, a. X, p. 92; LEVI L. R., *Posizione giuridica del P.N.F. nell'ordinamento dello Stato*, « Arch. di studi corpor. », gennaio 1934; LICITRA C., *Unità nazionale e partito fascista*, « Educaz. polit. », a. IV, marzo 1924; LIUZZI B., *Il P.N.F. nel diritto pubblico italiano*, Roma, 1929; LONGHI S., *Il Partito fascista organo dello Stato*, « Riv. pen. », 1929; LO VERDE G., *Stato-partito e Stato di partiti*, « Lo Stato », 1933, a. IV, p. 859; MARAVIGLIA M., *Stato e partito*, « Tribuna », 1928, n. 234; MICELI V., *Il partito fascista e la sua funzione in Italia*, Milano, 1924; MADIA F., *Il partito e i sindacati*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 4; MAGGIONI G., *Lo Stato senza partiti*, « Vita nova », 1928, p. 443; MAGNONI G., *Il partito unico e lo Stato*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; MARAVIGLIA M., *Carattere politico e istituzionale del partito*, in « Alle basi del Regime », Roma, 1929, p. 34; MARPICATI A., *Il partito fascista*, « Panorami di vita fascista », Milano 1933; MICELI V., *Il partito fascista e la sua funzione in Italia*, Milano, 1924; OLLIVERO P., *Partito e sindacato nel regime fascista*, « Il Nazionale », 1929, n. 218; PALOPOLI N., *Il compito dei partiti nel regime fascista*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 34; PANUNZIO S., *Stato-partito e Stato universale*, « La Glossa », 15 giugno 1928;

zione; la dottrina corporativa significa ad un tempo centralizzazione e decentralizzazione. La dottrina gerarchica significa autorità e responsabilità degli organi e dei poteri centrali; la dottrina corporativa significa responsabilità e autorità a un tempo centrale e locale, conforme alle regole della rispettiva competenza. Così i

ID., *Il concetto di Stato-partito*, « La Stirpe », gennaio 1934; PAOLONI F., *Il Partito come organo dello Stato*, « Il Mattino », 14 dicembre 1929; ID., *Il Partito organo istituzionale dello Stato fascista*, « Politica sociale », 1929, p. 861; PROJA A. F., *Il partito nel regime*, « Echi e commenti », 1928, a. IX, n. 27; RANELLETTI O., *Il P.N.F. nello Stato italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1936, p. 15 e segg., 203 e segg.; SALEMI G., *Il P.N.F. e il suo diritto* « Dir. del lav. », 1930; ID., *L'organizzazione nazionale del Partito fascista e i suoi rapporti con lo Stato*, « Riv. di dir. pubbl. », luglio 1936, p. 309; SANDULLI N., *Ancora sulla figura giuridica del P.N.F. ed organi dipendenti*, « Mass. giur. lav. », 1933, p. 136 e segg.; TOSTI A., *Il partito e i partiti*, « Critica fasc. », marzo 1931; TUMINETTI D. M., *Il partito e le grandi opere nazionali*, « Un decennio di realizzazioni fasciste », Roma, 1933, p. 19; TURATI A., *Il partito e i suoi compiti*, Roma, 1928; URBANI M., *Lo stato senza partiti*, Morciano di Romagna, 1924; VERNA F., *Il P.N.F. associazione privata*, « Riv. pen. », 1932; VOLPICELLI A., *Lo Stato come Stato-partito*, « Educaz. polit. », a. IV, febbraio 1926; ZANGARA V., *La funzione rivoluzionaria del partito*, « Echi e commenti », 1933, XIV, p. 1165; ID., *Il partito e lo Stato*, Roma, 1935; ID., *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, Bologna, 1938.

D) *Il regime politico*. - MUSSOLINI B., *Il regime fascista è autorità, ordine, giustizia*, Roma, 1929; ID., *Il regime fascista per la grandezza d'Italia*, Roma, 1926; APPIANI G., *Il regime fascista*, « Il Libro d'Italia », Milano, 1929, p. 37; CHIARELLI G., *Il concetto di "regime", nel diritto pubblico*, « Arch. giur. », Modena, 1932, n. 2; CURCIO C., *Carattere di un regime*, « Libertà e Scure », 3 gennaio 1930; ID., *Che cosa è il regime?*, « Lo Stato », 1930, a. I, p. 327; FABBRI U., *Analisi del regime fascista*, Roma, 1924; FOÀ C., *Il regime fascista*, Annuario R. Univ. di Milano, Anno 1930-31; GENTILE G., *La politica del regime*,

principii e le dottrine operano nei riguardi della dottrina costituzionale dello Stato.

220. L'ordinamento unitario dello Stato fascista va considerato sotto tre aspetti: l'unità giuridica, l'unità costituzionale, l'unità politica.

« Politica sociale », agosto settembre 1932; GORGOLINI P., *Il fascismo spiegato al popolo*, Torino, Paravia, 1925; MAGGIORE G., *Un regime e un'epoca*, Milano, Treves, 1929; MARAVIGLIA M., *Caratteri del regime fascista*, « Il Partito », per cura dell'Universalità fascista, Roma, 1931; ID., *Alle basi del regime*, Roma, 1929; MELETTI V., *Civiltà fascista*, Venezia, 1929; MORELLO V., *Il nuovo regime e Mussolini*, « Civiltà fascista », Torino, 1928, p. 55; MUSSOLINI A., *Le forze dominanti*, Firenze, 1928; ID., *Stile fascista stile di vita*, Milano, 1929; NICOLA E., *I presupposti politici, morali e religiosi del fascismo*, Nicastro, 1927; PELLIZZI C., *Fascismo Aristocrazia*, Milano, 1925; SGROI C., *La nazione, il regime e il partito*, « Critica fascista », giugno 1928; LESSONA A., *Partito e Stato in regime fascista*, « Gerarchia », 1930, a. X, p. 92; LISCHI D., *Democrazia parlamentare e regime fascista*, « L'unione sarda », 19 novembre 1929; ID., *Insegnamenti di una crisi: il regime fascista e la democrazia parlamentare*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 31; ID., *Partito e regime*, « Echi e commenti », 1930, a. XI, n. 4; PROJA A. F., *Il partito nel regime*, « Echi e commenti », 1928, a. IX, n. 27; ROCCO A., *La nuova concezione dello Stato nel regime fascista*, « Bollett. parlam. », 1928, n. 1; SCINIA F., *Giustizia e forza di regime*, « L'Orsa », 12 novembre 1929; SGROI C., *Il regime fascista e la sua nazionalità*, Catania, 1931; SPAMPANATO B., *Popolo e regime*, Bologna, 1932.

E) *Il governo e il Capo del governo.* - AGRESTI A., *La forma di governo nello Stato fascista*, Roma, 1936; AZZOLINI C., *Il potere esecutivo nella legislazione costituzionale politica italiana*, Avola, 1927; BETTI E., *Sulla base giuridica del potere regolamentare*, « Riv. di dir. pubbl. », 1927, I; CELENTANO F., *Il potere normativo del governo*, Napoli, 1927; CHIMIENTI P., *Il governo rappresentativo in regime fascista*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 16; ID., *Osservazioni sulla potestà normativa del Consiglio nazionale delle corporazioni*, Roma, 1934; COCO N.,

A) L'unità giuridica riguarda il compendio attivo ed organico dei valori, che costantemente agiscono nell'ordinamento giuridico e la ragione giustificatrice della partecipazione di questi valori al governo dello Stato. Tale compendio si verifica per il concorso degli elementi e dei valori, che noi abbiamo ripetutamente considerati e che rappresentano l'essenza della vita organizzata: l'elemento singolo, l'elemento collettivo e lo Stato. Come applicazione di questo concetto unitario, si rivela l'in-

---

*La legge sul primo Ministro nei lavori preparatori*, « Riv. di dir. pubbl. », 1926, p. 105; CORSINI V., *Il capo del Governo nello Stato fascista*, Bologna, 1935; COSTAMAGNA C., *Contributo alla determinazione del tipo del governo nello Stato fascista*, « Lo Stato », a. III, 1932, p. 161; ID., *La legge fascista*, « Atti del II Convegno per gli studi di politica estera », Milano, 1938; CROSA E., *Sulla natura giuridica dei regolamenti indipendenti*, Pavia, 1928; ID., *La dottrina della delegazione di potestà legislativa materiale nel diritto italiano, francese, germanico*, « Riv. di dir. pubbl. », 1927, p. 191; DE FRANCESCO G. M., *La posizione giuridica del Capo dello Stato nelle vecchie e nelle nuove legislazioni*. (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, v. I, p. 331; ID., *Leggi costituzionali fasciste e forma di governo*, « Riv. di dir. pubbl. », novembre 1931, I, p. 564; DONATI D., *Il Governo del Re nella classificazione delle forme di governo*, « Riv. di dir. pubbl. », 1933, I, 513; GIANNINI A., *La presidenza del Consiglio in regime fascista*, « Educaz. fasc. », 1931, p. 967; GUARNIERI F., *Il Capo del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Milano, 1932; LANZA S., *Potere governativo e norme giuridiche*, Caltagirone, 1926; LA TORRE M., *Considerazioni critiche nel sistema della divisione dei poteri*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, I, 619; ID., *La presidenza del Consiglio dei Ministri*, « Riv. di dir. pubbl. », 1927, p. 545 e segg.; LUZZI E., *Sulla nozione degli atti di governo*, Città di Castello, 1927; MACEDONIO N., *La legge sul primo Ministro*, Varallo Sesia, 1934; MAZZOCOLO E., *La facoltà normativa del potere esecutivo*, « Riv. di dir. pubbl. », 1926, I, p. 308; MELONI G., *La posizione costituzionale del Capo del governo*. (Studi in onore di F. Cammeo), Padova, 1933, II, 121; MONTULLI L., *Il primo*

timo rapporto esistente fra la costituzione dello Stato e gli ordinamenti gerarchici e corporativi.

Lo Stato fascista, attraverso i suoi organi, si propone di conoscere e di disciplinare i valori attivi e produttivi della nazione, per dare ad essi unità di sviluppo e per indirizzarli ai fini superiori. Ma il valore e la funzione delle attività, così regolate dallo Stato, si riflettono nel concorso e nella partecipazione al governo; sia con una disciplinata azione negativa, che si esprime coll'astensione da tutti gli atti, che possono, in ogni modo, turbare o

---

*ministro nel nuovo diritto italiano*, Piacenza, 1927; MORTATI C., *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma, 1931; ID., *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Roma, 1931; PELLEGRINI GIAMPIETRO D., *Forme di governo e moderne costituzioni*, Napoli, 1934; PIRRO B., *Il Capo del governo, organo costituzionale del sistema nel governo fascista*, « Il diritto fascista », Roma, 1933; PURPURA R., *Il primo ministro nell'ordinamento positivo italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1931, I, 125; RANELLETTI O., *La potestà legislativa del governo*, « Riv. di dir. pubbl. », 1926, I, 145; ID., *Il Gran Consiglio del fascismo e la forma di governo dello Stato italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, p. 321; RAVÀ R., *La funzione di governo*, Firenze, 1935; RICCIARDELLI L., *Il Capo del governo nel diritto positivo italiano*, S. Maria C. V., 1936; ROCCO A., *Attribuzioni e prerogative del Capo del governo*, in « Trasformazione dello Stato », Roma, 1927, p. 203; SALLIS E., *Considerazioni e note sul Consiglio dei Ministri italiano*, Sassari, 1936; SALTELLI C., *Potere esecutivo e norme giuridiche*, Roma, 1926; SANCETTA C., *Rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo*, « Atti del II Convegno naz. per gli studi di politica estera », Milano, 1938; ID., *Lineamenti di teorie dei sistemi parlamentari e il Capo del governo nell'ordinamento italiano*, Roma, 1935; SIMONCELLI D., *Il governo del Re e la figura del primo ministro*, Sora, 1928; SINAGRA V., *La potestà normativa del potere esecutivo*, Roma, 1931; SOFIA R., *La potestà regolamentare dello Stato*, Palermo, 1930; TOSATO E., *Le leggi di delegazione*, Padova, 1931; VACCHELLI G., *Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche*, « Riv. di dir. pubbl. », 1926, I, p. 49.

compromettere la libera e pacifica esistenza della nazione; sia con un'attitudine positiva, contribuendo colla propria azione allo svolgimento delle funzioni, che rappresentano l'essenza della vita costituzionale. L'attitudine negativa rappresenta lo stato di gerarchia generale e di obbedienza, come *status subjectionis*; l'attitudine positiva si esprime come *status activae civitatis*, che, nell'ordinamento gerarchico e corporativo, presenta forme ed ampiezza ben diverse da quelle assegnate ai cittadini da altri ordinamenti di Stato.

Applicando le dottrine finora studiate, potremo comporre il sistema dei rapporti di diritto pubblico conforme alla costituzione fascista. In essi concorrono infatti tre soggetti. I rapporti di gerarchia, che abbiamo esaminati <sup>(1)</sup>, ci permettono di precisare nel campo giuridico le figure e i caratteri del suddito, soggetto singolo; dell'istituzione, persona giuridica pubblica, soggetto collettivo; e dello Stato, coi suoi organi. I rapporti corporativi ci permettono di precisare, nel campo economico e sociale, la figura e i caratteri del produttore, soggetto singolo; dell'associazione professionale o del sindacato, soggetto collettivo, persona giuridica pubblica; e della corporazione, organo dello Stato.

Queste dottrine entrano in applicazione nel campo costituzionale, danno un ritmo nuovo e una poderosa impronta alla vita della nazione, dove, ad ogni attività dello Stato, corrisponde un complesso di funzioni; e ad ogni funzione è assegnata una somma di poteri. Le funzioni e i poteri dello Stato sono adempiuti direttamente col mezzo dei suoi organi, indirettamente col mezzo degli enti e delle istituzioni, e infine per il concorso assiduo e attivo dei cittadini.

221. B) L'*unità costituzionale* è l'espressione delle forze unitarie e centrali, che assicurano la continuità e la re-

(<sup>1</sup>) Vedi più sopra n. 113.



golarità dell'indirizzo politico e l'espressione della volontà e del consenso della nazione, che si realizza integralmente nello Stato. Tali forze unitarie e centrali sono le seguenti: l'unità imperiale (la Corona), l'unità della rappresentanza (Senato e Camera dei Fasci e delle Corporazioni), l'unità dell'economia corporativa (Corporazioni, Consiglio nazionale delle corporazioni, Comitato corporativo centrale, Commissione suprema dell'autarchia), l'unità delle forze morali e sociali (Partito nazionale fascista), l'unità politica nella sua continuità (Gran Consiglio del Fascismo), l'unità politica nella sua attualità (Capo del governo).

Come applicazione di questo principio unitario, si forma la *dottrina della forma di governo dello Stato*.

La costituzione è l'insieme delle norme giuridiche, che regolano l'ordinamento fondamentale, istituendo gli organi costituzionali, fissandone le funzioni, la competenza e regolandone l'esercizio. Essa è la forma dello Stato, è l'espressione organica della sua personalità e della sua sovranità, alla stessa guisa che è l'espressione esteriore dei suoi poteri. Tutti gli organi, sia quelli propriamente detti, sia quelli, che, come il Re, non sono a considerarsi veri e propri organi dello Stato, debbono essere sottoposti alla costituzione e giurare ad essa obbedienza. Perchè essa è il regolamento, che stabilisce i modi e le forme, coi quali si deve esercitare la pubblica autorità, determinando in qual modo e attraverso quali organi un popolo dev'essere governato e quali sono i diritti e i doveri dei governanti:

La costituzione va considerata rispetto:

a) alla sua *struttura*; ed essa si esprime come la saldezza della compagine politica e dell'ordinamento sociale; ciò, che dà l'idea d'*organizzazione*;

b) al suo *valore*; ed essa si presenta come la necessità di far convergere tutte le energie verso il conse-

guimento dei fini dello Stato; ciò, che dà l'idea della *forza* e della *potestà d'imperio*;

c) al suo *ordinamento*; ed essa si presenta come un sistema di norme, per la disciplina dei rapporti di diritto pubblico nell'ambito dei poteri superiori dello Stato; ciò che dà l'idea dell'equilibrio e della *giustizia*.

Si esprimono così nell'ordinamento costituzionale le energie attive, che servono alla coesione e alla continuità dell'ordinamento giuridico; la *forza*, la *giustizia* e l'*organizzazione*. Esse si manifestano tutte come autorità e come potere, poi che la costituzione dev'essere necessariamente un atto imperativo, conformato tuttavia ai principî di equità e di giustizia, nell'interesse di tutti gli elementi, che fanno parte dell'organismo sociale.

Infatti la costituzione va considerata: dal punto di vista *politico*, ed allora rappresenta la carta fondamentale per la vita dello Stato; dal punto di vista *giuridico*, ed essa è la garanzia dell'esistenza dei cittadini sotto il presidio del diritto per la tutela dei loro interessi; dal punto di vista *etico*, ed essa è la condizione di morale appartenenza allo Stato da parte dei sudditi e l'elemento per la formazione della solidarietà nazionale.

Ma, sotto il punto di vista etico e giuridico-politico, la costituzione rappresenta la norma e la misura da assegnarsi ai poteri per raggiungere i fini dello Stato, i quali, pur unicamente considerati come la soddisfazione degli interessi dei consociati, a parte tutti gli altri compiti e scopi inerenti alla vita costituzionale, non possono tuttavia essere in generale raggiunti senza l'esercizio effettivo, reale, pratico, e non solo teoretico ed astratto, di quella potestà sovrana, che è un elemento essenziale e indispensabile dello Stato. Tuttavia, dal punto di vista dell'evoluzione e della continuità sociale, si deve tener presente che una costituzione, che può essere validamente applicata in un dato momento d'evoluzione storica d'un popolo, può non essere adatta

ad un successivo stadio più progredito; una costituzione, che può essere accettata ad una compagine sociale, può non esserlo per un'altra; e una costituzione, adatta ad una società in floride condizioni economiche, può essere inadatta ad una società, che possiede scarse risorse di ricchezza.

222. Si ha così, nell'ordinamento degli Stati, come in tutti i fenomeni sociali nella loro continuità storica, la legge della relatività, specialmente nel tempo. Se la costituzione è uno *status*, una realtà attuale, essa va soggetta alle variazioni, che sono determinate dalle vicende politiche. Se la costituzione viene considerata come il principio dello sviluppo e del divenire d'una comunità politica, contraddirebbe a questo intento, potentemente dinamico, l'ideale della statica permanenza delle norme costituzionali. Così la modificazione degli ordinamenti costituzionali si manifesta come una necessità adeguata alla realtà dell'esistenza di un popolo. E se la politica è stata considerata come la scienza e l'arte del governo dei popoli e la dottrina posta a presidio dell'evoluzione del diritto, la riforma della costituzione dev'essere curata dalla scienza politica, la quale sa sentire e comprendere quali sieno le necessità d'un popolo in un determinato momento storico.

Con questi criteri va considerato anche il nostro Statuto del regno, che ha già subito modificazioni, in base al principio non soltanto di diritto, ma di esistenza, per il quale un ordinamento giuridico non si può considerare destinato all'immobilità (<sup>1</sup>).

Le crisi delle forme politiche non sono che l'espressione d'un bisogno di mutamento e di riforma delle norme costituzionali; e le modificazioni delle carte costituzionali, alla stessa guisa delle crisi politiche, si

(<sup>1</sup>) Vedi più sopra n. 186.

realizzano e si risolvono coll'evoluzione o colla rivoluzione, colla riforma pacifica e graduale o colla riforma rapida e totalitaria (1). Ma la riforma delle costituzioni, per essere vitale, deve sempre avvenire in base a due differenti principii: il *principio distributivo*, per il quale debbono essere riconosciuti diritti fondamentali ai sudditi; il *principio organizzativo*, che esprime l'autorità dello Stato e la sua sovranità.

Accanto alla Carta fondamentale della costituzione, vanno considerate le leggi costituzionali. Le leggi costituzionali rappresentano, in linea teorica e dottrinale, i principii dell'assetto statale dell'unità politica e dell'ordinamento giuridico. Esse sono le norme organiche per l'istituzione, la disciplina e lo sviluppo d'ogni importante attività dello Stato. Si può dire che sono la costituzione istessa, e che non possono essere in alcun modo variate, senza che sieno osservate particolari garanzie e formalità. Secondo il nostro ordinamento, per la formazione delle leggi costituzionali e per la riforma di esse, è sempre richiesto il preventivo esame e il parere di un organo, supremo depositario del potere politico: il Gran Consiglio.

Vi sono nel nostro regime leggi costituzionali di carattere strettamente politico ed altre di natura più particolarmente economico sociale, le quali tuttavia si fondono tutte nella formazione del complesso organico costituzionale e dell'ordinamento corporativo dello Stato fascista.

Così le leggi costituzionali di carattere più strettamente politico come quella sulle attribuzioni e prerogative del Capo del governo, quella sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, la legge sulla Camera dei fasci e delle corporazioni, la legge sul Gran Consiglio si legano con quelle di natura più stret-

---

(1) Vedi più sopra n. 159.

tamente sociale ed economica, come la legge per la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le leggi sul Consiglio nazionale delle corporazioni e sul Comitato corporativo centrale, la legge istitutiva delle corporazioni. Tutte queste leggi presentano due fondamentali caratteri: il primo di essere leggi costituzionali; il secondo di essere leggi di istaurazione rivoluzionaria, nel senso che hanno radicalmente innovato sui principii, sulla dottrina, sullo sviluppo politico, sociale ed economico, e sulle stesse attitudini mentali inerenti al funzionamento e all'attività della esistenza politicamente ed economicamente organizzata (<sup>1</sup>).

223. C) *L'unità politica* dello Stato fascista si riferisce più precisamente alla coesione e alla concorde attività delle funzioni fondamentali dello Stato e rappresenta l'unità degli organi e la ragione giustificatrice delle attività costituzionali e amministrative verso i fini dello Stato come formazione ed attuazione del diritto. Sulla scorta di questo concetto unitario, si precisa la dottrina delle *funzioni costituzionali dello Stato*, che rappresenta la coesione e la concorde attività dei poteri, costituisce la garanzia dell'unità degli organi e la ragione giustificatrice della loro attività verso i fini etici ed economici della nazione e infine precisa la misura e il limite di proporzione tra le varie funzioni dello Stato.

I principii, che abbiamo accennati, hanno importanza anche per l'unità politica dello Stato; il principio *distributivo* riguarda i diritti fondamentali, vale a dire i diritti di libertà spettanti al cittadino nell'ordinamento costituzionale; il principio *organizzativo* riguarda la distinzione e la separazione dei poteri. Il primo rappresenta la condizione di libera esistenza dei cittadini; il secondo rap-

---

(<sup>1</sup>) Vedi PANUNZIO S., *Le leggi costituzionali* (Primo Congresso giuridico italiano, Roma, 1932).

presenta la garanzia di misura e di controllo di tutte le funzioni dello Stato.

Il Montesquieu ha creato il suo quadro ideale della costituzione politica colla separazione dei poteri: il potere legislativo, che costituisce l'ordinamento giuridico e crea il diritto, che viene imposto alla generale osservanza, per la realizzazione degli interessi comuni e per la tutela dell'ordine generale; il potere esecutivo, che attua l'ordinamento giuridico e svolge una funzione concreta per la realizzazione degli interessi e per la tutela dell'ordine, sia col mezzo di organi dello Stato sia col mezzo di enti ausiliari; il potere giurisdizionale, che tutela l'ordinamento giuridico, lo mantiene e lo attua, provvedendo all'osservanza della legge, specialmente quando sorgono controversie per la sua applicazione.

Ma il quadro ideale della separazione dei poteri, se pur ha dato norma alla costituzione politica degli Stati, non ha mai potuto realizzare in pratica, un giusto equilibrio fra i poteri così espressi. Infatti il principio della separazione dei poteri è originariamente spiegabile solo come un postulato politico; ma, come ragione giuridica e costituzionale, esso non ha fondamento. Perchè l'ordinamento costituzionale in tanto ha ragion d'essere, in quanto rappresenti un'unità vera, concreta e organicamente funzionante per gli scopi e le necessità di comune vantaggio. E questa unità non si può ottenere che mercè un indirizzo di governo, che assicuri la costanza e la permanenza delle direttive politiche e la solidità delle garanzie costituzionali, attraverso il variare delle vicende e il conflitto di opposte tendenze.

224. L'unità e l'indivisibilità dello Stato non tolgono che esso debba ricorrere alla ripartizione e alla distribuzione delle potestà, per quanto riguarda la propria attività funzionale. Pertanto il potere unitario e indivisibile dello Stato viene espresso e composto nei tre poteri or-

ganicamente coordinati al potere sovrano, quantunque distinti, in relazione alle loro funzioni.

La caratteristica attività di questi poteri e l'aspetto esteriore di queste funzioni, che sono essenziali alla vita dello Stato, si esprimono con atti, che rappresentano manifestazioni di volontà fornite di valore giuridico e di coazione, per essere posti praticamente in esecuzione e per raggiungere gli scopi, cui sono diretti. In tal guisa, più che seguire il sistema della distinzione o della divisione dei poteri, assegnando ad ognuno sfere di competenza, che è assai difficile, per non dir impossibile, delimitare con precisione, noi facciamo la distinzione delle funzioni, che sono la loro espressione attiva e costante. E si verrà a considerare che le varie funzioni non sono esclusive d'un determinato potere, perchè l'uno può esprimere atti, che sarebbero competenza dell'altro.

Sulla teoria della partizione dei poteri vi sono tre tendenze: la socialista che respinge in via assoluta il principio della separazione dei poteri; la democratica, che la vuole in via assoluta conservare; la corporativa autoritaria, che ritiene che il principio sia utile, ma non lo ritiene intangibile, assoluto e senza eccezioni, perchè esso dev'essere considerato in rapporto all'unità e all'organicità dello Stato e sotto l'aspetto di specificazione degli organi e delle funzioni.

Per questo il nostro regime politico ha mantenuto la ripartizione, ma non la divisione dei poteri; ha rialzato il prestigio dell'esecutivo, come governo e come depositario dell'autorità dello Stato; ha dato un fiero colpo alla sovranità democratica del parlamento; ma soprattutto ha ricondotto tutti gli organi a unità d'azione e d'indirizzo, sotto il riflesso che il potere è uno solo, che è di sua natura indivisibile e che, se si divide, si annulla.

Non si può negare, è vero, la distinzione dei poteri o, meglio, la specificazione delle funzioni. Nello Stato moderno la distinzione dei poteri è la regola, ma tuttavia

essa non dev'essere interpretata come una partizione assoluta e meccanica. Si tratta sempre di elementi d'uno stesso organismo e di parti di un unico complesso. Il principio della divisione dei poteri è dunque principio di specificazione di organi e di funzioni, è un precetto e una disciplina per la divisione del lavoro, ma è anche, per ciò stesso, principio di coordinazione, perchè è superiore ancora al principio della specificazione e a quello dell'unità e dell'organicità dello Stato (1).

Così i poteri non sono, in regime fascista, divisi, distinti, opposti talvolta l'uno all'altro, in attitudine di reciproco perpetuo controllo; ma sono riuniti da un sentimento e da una finalità comune, che è potentemente unitaria e coordinatrice di tutte le energie, che vivono nella nazione.

In regime demoliberale, è principale scopo dell'attività politica, che si esercita attraverso la divisione dei tre poteri tradizionali, quello di raggiungere l'*equilibrio* dei poteri stessi. In regime fascista, in omaggio al principio e al regime corporativo, che tende nella vita sociale come nella vita politica alla coordinazione di tutti gli interessi e di tutte le attività e alla loro subordinazione agli interessi e agli scopi superiori e generali, le tre attività procedono sempre unificate nell'esercizio della funzione sovrana. Lo Stato si costituisce in unità politica, economica e morale (costituzione); svolge la propria attività in forma unitaria per il complesso esercizio dei poteri pubblici (sovranità); e infine si organizza in unità per la disciplina giuridica, in regime di coordinazione e di subordinazione degli enti e degli organi dello Stato (gerarchia) (2).

(1) ROCCO A., *La trasformazione dello Stato*, Roma, 1927, p. 175.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 62 e segg.



B) *Lo Stato e le gerarchie politiche.*

SOMMARIO. — 225. Lo Stato come sistema di gerarchie. — 226. La formazione delle gerarchie di governo. — 227. Le gerarchie in regime fascista. — 228. Le gerarchie, il Capo dello Stato e il potere politico. — 229. Il Gran Consiglio del Fascismo e la sua funzione unitaria. — 230. Il Gran Consiglio, il partito unico e lo Stato totalitario. — 231. Il partito unico e i suoi poteri. — 232. L'attività e gli scopi del partito. — 233. Il governo e il Capo del governo. — 234. La legge sul Primo Ministro. — 235. La forma di governo e il regime costituzionale fascista.

**225.** Lo Stato è un sistema di gerarchie. Ricomponiamo qui, nella loro finale struttura politica, tutti i precetti, che sono stati dianzi esposti come contenuto della nostra dottrina nel campo morale e in quello sociale ed economico. Lo Stato è un sistema di gerarchie, perchè da « quel giorno, in cui un uomo, fra un gruppo di altri uomini assunse il comando perchè era il più forte, il più astuto, il più saggio o il più intelligente, e gli altri per amore o per forza obbedirono, quel giorno lo Stato nacque e fu un sistema di gerarchie, semplice e rudimentale allora, com'era semplice e rudimentale la vita degli uomini sugli albori della storia. Non importa l'origine da cui lo Stato ripete o con cui lo Stato legittima il suo privilegio di creatore di un sistema di gerarchie; può essere Iddio ed è lo Stato teocratico; può essere un individuo solo, la discendenza di una famiglia, o un gruppo di individui, ed è lo Stato monarchico o aristocratico; è il popolo, attraverso il meccanismo del suffragio, e siamo allo Stato demo-costituzionale dell'era capitalistica; ma; in tutti i casi, lo Stato si estrinseca in un sistema di gerarchie, oggi infinitamente più complesso, adeguatamente alla vita che è più complessa in intenzione e in estensione.

Ma perchè le gerarchie non siano categorie morte, è necessario che esse fluiscano in una sintesi, che convengano tutte ad uno scopo, che abbiano una loro anima,

che si assomma nell'anima collettiva, per cui lo Stato deve esprimersi nella parte più eletta di una società e dev'essere guida alle altre classi minori » (1).

Il *Popolo d'Italia* del 12 gennaio 1921, annunciando la prossima pubblicazione del periodico *Gerarchia*, scriveva fra altro: « La gerarchia costituisce così l'essenza, l'ossatura di ogni società possibile. Non vi è civiltà umana all'infuori dell'ordine gerarchico; qualunque partito voglia muoversi sul terreno della realtà deve riconoscere l'esigenza della gerarchia sociale; volere abolire la gerarchia allo scopo di emancipare l'individuo ed accelerare la corsa del progresso sarebbe uguale follia, come se si rompessero le ossa d'un fanciullo per renderlo più agile o se, per aumentare la velocità di un treno, si divellesse il binario ».

Gerarchia significa classificazione di gradi, di potere, di dignità. Il principio della gerarchia è stato talora espresso nelle forme più rigide e spinto fino alle estreme conseguenze, frutto forse di quella tendenza verso la centralizzazione, che, riunendo tutti i poteri in un piccolo gruppo di persone, ha determinato la necessità di elementi intermedi, dipendenti gli uni dagli altri e incaricati di far sentire, sino agli ultimi gradi, l'azione del potere centrale. Ma la gerarchia, nel senso etico e giuridico, non è questa; il concetto di gerarchia nell'ordinamento dello Stato, come viene concepito nello stadio attuale di evoluzione dei sistemi e delle organizzazioni, discende, come del resto tutta la nostra attuale dottrina di diritto pubblico, da una concezione e da un fondamento diversi; e cioè da un concetto religioso e quindi monistico e gerarchico dello Stato, come fu compreso da coloro che vissero il grande dramma del Risorgimento (2) e come appartiene anche allo spirito e

(1) Mussolini B., *Scritti e discorsi*, II, 292.

(2) Vedi NAVARRA A., *Introduzione al diritto corporativo*, Milano, 1929,

all'educazione del nostro tempo, che lo stesso dramma ha vissuto e che al Risorgimento intimamente si congiunge.

La gerarchia dei poteri importa e impone, prima e soprattutto, il principio e il concetto unitario: a) unità di determinazione e di direttive; b) unità di composizione e di forme; c) unità di energie e di attività.

Il principio gerarchico è inerente all'organizzazione e all'universalità dello Stato. Infatti gerarchia non significa centralizzazione, ma bensì proporzione di poteri inerenti all'organizzazione dello Stato, per cui si sostituisce ad ogni altro vincolo preesistente il vincolo di subordinazione a un'autorità superiore<sup>(1)</sup>, che, nei vari gradi, ordina e disciplina il complesso delle gerarchie. E questa gerarchia politica va distinta dalla gerarchia sociale, che è gerarchia di valori, mentre questa è gerarchia di poteri ed attiene al campo giuridico, per ciò che si riferisce all'ordinamento, e al campo politico, per quanto riguarda l'esplicazione delle funzioni<sup>(2)</sup>.

La gerarchia poi è inerente all'universalità dello Stato e deriva dall'illimitato esercizio del potere sovrano, nel senso di cura e proporzione di tutte le attività e di tutti gli interessi concorrenti nella compagine sociale. Sotto questo aspetto dell'universalità, lo Stato, nella sua potestà sovrana, si esprime nel potere funzionale gerarchico, come gradazione di autorità e di comandi.

Il sistema gerarchico appartiene ai regimi di governo autoritari; infatti il principio di autorità si afferma in relazione colla sovranità dello Stato e la dottrina della gerarchia pone il problema dell'autorità e dell'esercizio di essa come: a) espressione del potere sovrano;

---

p. 93; vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 269 e segg.

(1) Vedi RANELLETTI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, p. 7.

(2) Vedi più sopra n. 91 e segg.

b) graduazione del potere sovrano; c) esercizio immediato o mediato del potere sovrano.

226. Alla formazione delle gerarchie di governo concorrono ragioni permanenti, attuali, contingenti, che risultano evidenti per la stessa evoluzione storica della classe detentrica del potere. Ma, in generale, in tutte le formazioni politiche della storia, come in tutti i regimi attuali, si vedono sempre le gerarchie di potere e di governo vivere ed operare lontane e staccate dalle collettività e dagli aggregati sociali. E furono lontane sempre così in regime di autocrazia (funzione di dominio), come in regime di aristocrazia (funzione di privilegio), come in regime di democrazia (funzione di rappresentanza e di mandato). Anche dove parrebbe che il contatto avrebbe potuto e dovuto essere attivo e costante, ivi anche appare la distanza e la disgiunzione. Infatti, in regime di democrazia, specialmente parlamentare, il lavoro, che i rappresentanti compiono, li porta sempre lontani dai loro elettori, coi quali hanno contatto soltanto quando si tratti di svolgere e di combattere la lotta elettorale; in verità, l'attività, che essi svolgono e le questioni e i problemi, che essi studiano, li portano ad aumentare la distanza che li divide dalle masse. Nello stesso ambiente dell'organizzazione economica, nei sindacati professionali delle classi lavoratrici, gli stessi dirigenti, cosiddetti proletari, che si affermano e si elevano dalla massa indifferenziata, finiscono col perdere il sentimento della propria comunanza colla classe, da cui ebbero origine; e fra i capitani proletari e l'esercito del proletariato si costituisce una vera distinzione di classe sociale.

Il sistema di scelta delle gerarchie di potere e di governo varia a seconda degli ordinamenti e delle tendenze sociali e politiche, colle forme seguenti:

a) il sistema tradizionale aristocratico, pertinente all'aristocrazia o alla borghesia eletta, come avviene in

Inghilterra, dove esisteva ed esiste ancora una classe politica, che si è formata in base a un predisposto regime di educazione e di preparazione;

b) il sistema individualistico e democratico, in forza del quale la scelta delle gerarchie avviene in forma elettorale, come in Francia, dove solo il suffragio crea gli elementi, ai quali viene affidato il potere;

c) il sistema della concorrenza economica, come in America, dove il prestigio della ricchezza contribuisce a dare evidenza agli elementi, che vengono poi designati come elementi capaci di guidare e di organizzare la vita politica del paese, conforme ad esigenze prevalentemente economiche e industriali;

d) il sistema della collaborazione e della gerarchia corporativa, come in Italia, dove gli elementi, che debbono assumere la responsabilità del potere, debbono dimostrare la loro capacità alle funzioni direttive, attraverso la costante prova e l'esperienza, nella pratica svolta in mezzo alle masse e nel quotidiano sviluppo dell'esistenza organizzata.

In regime di autocrazia e di assolutismo, dove la designazione e la scelta avvengono dall'alto in basso, le gerarchie di dominio e di governo sono emanazione della classe guerriera e dell'aristocrazia militare, per designazione dell'autocrate o del sovrano; ma esse portano il difetto d'origine di essere i servi dell'assolutismo. In regime di liberalismo e di democrazia, la scelta avviene dal basso verso l'alto, col mezzo del suffragio; ma in tal guisa le gerarchie politiche e di governo portano i difetti e i danni provenienti da tale forma di scelta: il parlamentarismo, il demagogismo, il professionismo politico e l'instabilità dei governi responsabili.

**227.** Il concetto di gerarchia di governo in regime fascista e in ordinamento corporativo assume un'ampiezza ben più vasta di quello che non assuma l'idea

della classe politica in regime democratico e parlamentare. Infatti dallo stretto ambito della politica, si passa e si spazia nella più ampia zona dell'esistenza sociale. La politica è il senso del possibile, che, nell'ambiente parlamentare, diventa il senso del puro possibile elettorale; la vita sociale è invece di pieno senso della realtà, nelle sue varie manifestazioni, ed espressioni, morale, economica, culturale, produttiva, pratica, sperimentale. Così, nel nostro regime, al generico requisito della popolarità democratica per fini elettoralistici e demagogici, si oppongono le condizioni e i requisiti di una solida classe dirigente. Essi sono inizialmente la *consapevolezza*, la coscienza profonda della responsabilità, della doverosità e della necessità del proprio compito; l'*iniziativa*, vale a dire la capacità di andare innanzi e di servire di esempio per determinare e dirigere l'attività degli altri; l'*energia*, vale a dire la facoltà di imporsi alle masse; la *prontezza* e la celerità, vale a dire la facoltà di comprendere lo spirito e le tendenze del popolo e assumere le determinazioni necessarie; la *sensibilità*, vale a dire il potere di percepire prontamente ed esattamente la possibilità di un'azione e di iniziarla; la *cultura*, che va considerata come un ascendente sulla massa; la *rinomanza*, che riguarda la popolarità esteriore, come aderenza alla massa e come consenso della massa; il *coraggio* personale e la pronta intuizione della psicologia delle masse.

La gerarchia di governo e di potere nel nostro regime dev'essere tradizionale e avvenirista. Essa deve avere legami e ispirazioni nel passato e nella storia, ma deve tuttavia rivolgere lo sguardo a quello che dovrà verificarsi nel futuro. Deve avere, oltre al senso della misura e delle possibilità, anche il senso della preveggenza nel campo delle probabilità e delle eventualità; in altre parole deve avere la percezione esatta della realtà e la visione chiara della possibilità, nell'ambito d'un determinato momento politico e sociale. Così le qualità, che

si debbono richiedere a un gerarca del nostro regime, si possono condensare in quattro termini: il valore, la consapevolezza, la coscienza, la responsabilità (1).

Si deve così aprire il cammino verso le conquiste materiali e spirituali, soddisfacendo alle esigenze, alle passioni, ai sentimenti innati e profondamente radicati nella vita sociale. La classe dirigente del regime corporativo deve costituire nelle masse la passione nazionale e il senso profondo della giustizia sociale, per conseguire gli scopi di miglioramento, di indipendenza e di elevazione della società nazionale. Con questo si serve la causa della civiltà; perchè si è detto assai giustamente che le sorti d'una civiltà non dipendono dalle esigenze degli egoismi nè dalle variazioni della ragione individuale; perchè esse dipendono invece dalla fede collettiva in una causa comune e da quella parte di disinteresse, che i singoli, le collettività e le gerarchie di governo son disposte a mettere al servizio di tale scopo. Infatti una civiltà muore quando, nelle sue classi superiori e nelle sue gerarchie di governo, non vi ha più nè fede nè disinteresse.

**228.** Lo Stato realizza, nel campo politico, l'organizzazione delle forze e il sistema delle gerarchie politiche, che, nella loro formazione dal basso in alto, si presentano costituite nel modo seguente: *a)* le grandi masse del popolo, nelle sue organizzazioni; *b)* il Partito nazionale fascista; *c)* le rappresentanze; *d)* il Governo; *e)* il Capo del governo; *f)* il Gran Consiglio del Fascismo; *g)* il Capo dello Stato.

Il Capo dello Stato è il Re. La monarchia, rappresenta l'unità (2). Il Re va considerato come organo su-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Governanti e governati del nostro tempo*, Milano, 1933, p. 226 e segg.

(2) Vedi più sopra n. 183.

premo dello Stato, perchè vi dev'essere, per necessità politica, un organo supremo, che esprima l'unità, che formi e metta in moto gli organi, coordinandone le attività, e che rappresenti lo Stato nei rapporti internazionali<sup>(1)</sup>. Ma non dev'essere considerato organo nel senso vero e proprio, perchè il sovrano sta fuori dell'orbita della gerarchia e sta altrettanto fuori dei limiti della responsabilità costituzionale. Dev'essere solo in senso relativo considerato organo dello Stato, in quanto gli altri organi non sono in una condizione di subordinazione rispetto a lui, perchè a ciò s'oppone il carattere costituzionale del nostro ordinamento. D'altra parte anche il sovrano dev'essere considerato nell'orbita della disciplina e dell'ordinamento giuridico, in quanto può agire solo in conformità al diritto dello Stato ed entro i limiti da questo segnati. Nè esso può modificare nè alterare il diritto esistente, che può essere modificato solo dagli organi e colle forme, che la costituzione dello Stato stabilisce.

Infatti al di sopra del sovrano sta la costituzione. Vi era bensì talvolta la costituzione anche nei regimi autocratici e nelle monarchie assolute. Ma essa era largita dal sovrano, il quale conservava tutti i poteri d'imperio e tutte le attribuzioni di funzioni; sì che costituzione era solo un'autolimitazione irrevocabile della monarchia assoluta, e il monarca trovava in essa solo un limite e non un fondamento dei suoi poteri<sup>(2)</sup>. Diversa è invece la situazione nei regimi costituzionali, dove la costituzione è base, disciplina e norma di tutte le attività: da quella del sovrano a quella del suddito.

Ma la fondamentale riforma portata dalla dottrina del fascismo alla costituzione dello Stato consiste nel-

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. I, p. 76 e segg.

(2) RANELLETTI, *Istituzioni*, p. 213.



l'aver creato, accanto ai tre poteri della tradizionale ripartizione, un altro potere, potentemente unitario, da tutti distinto e con tutti riunito, che è estraneo a tutti e che con tutti coopera, che è superiore a tutti e che non domina su alcuno, perchè li coordina nell'indirizzo, li precisa nell'unità, li organizza nella continuità. Accanto al potere legislativo, rappresentato dalle due Camere, accanto al potere giurisdizionale rappresentato dalla magistratura, accanto al potere esecutivo rappresentato dal governo, lo Stato fascista e corporativo si completa per la presenza e l'attività d'un altro potere, che chiamiamo il potere politico (1).

Così la classica tripartizione è superata e corretta da una nuova concezione della funzione e del potere dello Stato, che si raccordano tutti quanti a un potere, che non si può dir nuovo nel vero senso della parola, perchè esso si compenetra con tutti gli altri poteri dello Stato nella loro costante attività, per essere un elemento di coesione e di ispirazione di tutti gli altri poteri. Infatti tanto il potere legislativo, come l'esecutivo, come anche lo stesso potere giurisdizionale devono tutti ispirarsi alle direttive fondamentali del regime e ai principii, che ispirano e informano la disciplina dell'esistenza organizzata.

L'esercizio di questo potere politico è particolarmente affidato, nel nostro sistema costituzionale, ai due organi, che caratterizzano la nostra forma e il nostro ordinamento costituzionale: il Gran Consiglio del Fascismo e il Capo del governo (2).

Questo potere politico che viene affidato agli organi centrali, uno collegiale e l'altro personale, che attengono più particolarmente al governo dello Stato, è il potere di direzione della vita dello Stato (3). Esso non assorbe

---

(1) Vedi BORTOLOTTI G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, Bologna, 1931, v. I, p. 64, n. 29.

(2) PANUNZIO S., *Teoria generale dello Stato fascista*, p. 82.

(3) RANELLETTI C., *Principii di diritto amministrativo* Napoli, 1912, p. 325.

nè annulla, come avviene in Germania, gli altri poteri, ma assume il ruolo di guidarli e di coordinarli, al fine ultimo di mantenere l'unità del potere statale (1).

229. Il Gran Consiglio del Fascismo è organo centrale della costituzione. Ma esso è esistito già in precedenza come ente di fatto e assise della rivoluzione delle camicie nere. Nell'anno 1921, all'epoca della costituzione del partito fascista, la suprema direzione del movimento venne affidata a un comitato centrale, che prese il nome di « Gran Consiglio del Partito nazionale fascista ». È questa l'assise rivoluzionaria, che, colla conquista del potere, diverrà, nel gennaio 1923, il Gran Consiglio del Fascismo e che, più tardi, dandosi esso stesso la sua legge, diverrà, nel 1928, organo collegiale e costituzionale dello Stato fascista, al quale è affidata la continuità e la persistenza della direttiva politica. Così, fin dalle origini rivoluzionarie, si è espressa quell'unità e quella fusione, che esiste e funziona tuttora tra il Partito fascista e il Gran Consiglio del Fascismo, che bene è stato designato come l'organo centrale, attraverso il quale il partito s'innesta nello Stato ed è stato definito « vera confluenza ed « incrocio giuridico » dell'ordinamento giuridico dello Stato e di quello del partito e, ad un tempo, organo supremo del partito e dello Stato » (2).

Le norme, che regolano la formazione e l'attività del Gran Consiglio, sono contenute nella legge 9 dicembre 1928, n. 2693 e nella legge 14 dicembre 1929, n. 2099. La particolare importanza di quest'organo nel nostro ordinamento costituzionale, la sua originalità e il valore delle sue funzioni lo caratterizzano come organo dell'unità, della continuità e della stabilità politica, punto

(1) DE FRANCESCO G. M., in « Rivista di diritto pubblico », giugno 1933, p. 408.

(2) PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 189.

fermo e decisivo, come fu detto, dell'esistenza nazionale.

Il valore unitario del Gran Consiglio appare dai suoi rapporti costanti e necessari con tutti i poteri dello Stato. L'istituzione è nuova, prettamente italiana; non se ne comprende all'estero nè il carattere nè il valore, perchè, nei regimi demoliberali, l'esistenza politica è legata al suffragio universale, alla rappresentanza, all'elettoralismo e al parlamento; e il Gran Consiglio è invece l'antitesi di tutto questo. La dottrina demoliberale non concepisce un organismo unitario, perchè ritiene che tutti gli elementi, che operano nella vita della nazione, in tanto hanno ragione di esistere, in quanto esercitino una funzione di equilibrio, di controllo e di contrappeso ad altri elementi, che rappresentano il peso opposto. È tutta una questione di posizione e di opposizione quella che domina l'attività dei poteri in regime demoliberale; e non si comprende l'esistenza di organi, che entrino in funzione e che funzionino come giunture fra i vari elementi, che prima erano slegati; giunture attive, in quanto sono precisate nelle loro attribuzioni ed in quanto sono dotate di potestà.

La funzione unitaria del Gran Consiglio appare innanzi tutto dalla sua costituzione e dalla sua formazione, dove, in limitata assemblea, tutte le attività della nazione sono rappresentate e vengono tutte coordinate nell'interesse dello Stato. Ma, nella funzione dell'organo, si esprime anche l'autorità dello Stato, che non proviene da nessuna forza estranea, contingente o mutevole, come la così detta volontà del popolo, soggetta alle influenze esterne e alla propaganda, ma viene dallo Stato sovrano, che tutti gli interessi e tutte le forze assomma e conchiude. Ed il popolo, che così accetta la disciplina nazionale, è rappresentato, anzi sintetizzato nel Gran Consiglio, simbolo e realtà attiva della stabilità del regime e sintesi di tutti gli elementi della nazione.

Ma stabilità non significa cristallizzazione; poi che, se pur vi sono componenti del Gran Consiglio per tempo illimitato, altri lo sono a cagione delle loro funzioni e per la durata di esse ed altri ancora per un periodo preventivamente fissato; così mutano le persone, che possono portare, a volta a volta, nel consesso, il contributo della loro capacità e della loro esperienza personale.

Il Gran Consiglio è composto di poco più di venti persone; e i membri si dividono in tre categorie: membri a tempo illimitato, come i quadrumviri della rivoluzione; membri a cagione delle loro funzioni e per la durata di esse, come i titolari di determinati ministeri, i presidenti di istituti e di determinate organizzazioni; membri nominati dal Capo del governo per la durata di un triennio, aventi benemerenze nella causa nazionale e nella rivoluzione.

Il Capo del governo, primo ministro segretario di Stato è di diritto il presidente del Gran Consiglio; egli lo convoca quando lo ritiene necessario e fissa l'ordine del giorno della sessione. Il ministro segretario del partito è segretario del Gran Consiglio, e può essere delegato a presiederlo in caso di assenza o di impedimento del Capo del governo o in caso di vacanza della carica.

La funzione unitaria del Gran Consiglio appare anche dalla varia e comprensiva attività da esso sviluppata. Esso supera in attività tutte le altre istituzioni simili. Il Gran Consiglio concorre alla formazione della volontà dello Stato e alla sua attuazione per gli scopi di comune interesse (attività giuridica) e prepara, organizza e crea l'ambiente di applicazione della volontà dello Stato, mantenendo il contatto colle masse e dando direttive per l'attività degli istituti del regime (attività politica). È giuridica pertanto l'attività, che viene sviluppata accanto ai poteri dello Stato, che creano le leggi e le attuano; ed è politica l'attività, che viene sviluppata dove le leggi debbono trovare applicazione.

Il Gran Consiglio concorre col potere legislativo in forma deliberativa, perchè i suoi membri fan parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; e, in forma consultiva, dando il proprio parere sui progetti di leggi costituzionali. Questo non costituisce inframmettezza o usurpazione di poteri; la funzione legislativa rimane intatta alle camere, perchè, anche quando il Gran Consiglio viene chiamato a dare il suo avviso, questo non è vincolante; d'altro canto, per i rapporti col Gran Consiglio, il potere legislativo si perfeziona, mentre colloca in una sfera più alta, sottratta a piccole e dannose influenze di partito, la propria funzione.

Il Gran Consiglio concorre col potere esecutivo, formando la lista dei proponibili alle più alte cariche, esercitando le funzioni di consulente ordinario in materia politica e funzionando quale tramite fra lo Stato e le forze organizzate della nazione. L'opera del Gran Consiglio è puramente informativa e consultiva in questo campo, perchè il Gran Consiglio sta accanto al governo per collaborare con lui, ascoltando i suoi propositi e le sue informazioni, dandogli a sua volta notizie sulle condizioni morali e materiali delle masse e su tutto discutendo e proponendo le soluzioni, che gli sembrano migliori. La responsabilità dell'azione politica resta pur sempre al governo; nè il Gran Consiglio si può dire un duplicato del Consiglio dei ministri, che rimane sempre l'organo deliberante collegiale del governo in tutte le questioni politiche, anche quando su di esse si sia precedentemente pronunciato il Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio concorre colla Corona alla determinazione del potere, che sia veramente il risultato e insieme il principio di una personalità statale, in cui la tradizione nazionale e gli interessi delle masse si conciliano col dinamismo della vita popolare e col suo storico sviluppo.

Ma il Gran Consiglio non limita i poteri della Corona, ma ne rafforza il prestigio, conforme al principio dell'irresponsabilità della Corona per gli atti del suo governo.

230. Il Gran Consiglio è poi l'organo, che regola l'attività del Partito nazionale fascista e detta lo statuto della sua esistenza.

Il partito, come funziona oggi in Italia, va esaminato dapprima come movimento e apparizione rivoluzionaria, poi come elemento rivoluzionario al potere, e infine come istituzione dello Stato. Del partito come apparizione rivoluzionaria abbiamo già trattato <sup>(1)</sup>; più innanzi verrà esaminato come elemento rivoluzionario al potere, vale a dire come partito, che costituisce la base e la forza dello Stato totalitario <sup>(2)</sup>; qui esso appare come istituzione dello Stato.

Il partito, come formazione e come istituzione, governa la nazione; e questo « è un fatto nuovo nella storia senza riferimenti o confronti possibili » <sup>(3)</sup>. Esso è, insieme alla corporazione, lo strumento, attraverso il quale si realizza la compenetrazione tra popolo e Stato. « Lo Stato riprende i suoi diritti e il suo prestigio, come interprete unico e supremo delle necessità della società nazionale; il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo <sup>(4)</sup>. Lo Stato diventa così conscio della sua missione, rappresenta il popolo e lo trasforma <sup>(5)</sup>.

Il partito unico si presenta come un esercito al servizio dello Stato, che comprende una vasta e piena or-

<sup>(1)</sup> Vedi più sopra n. 161. Vedi anche BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 285 e segg.

<sup>(2)</sup> Vedi più innanzi n. 194.

<sup>(3)</sup> MUSSOLINI B., *Dottrina*, II, n. 9.

<sup>(4)</sup> MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 33.

<sup>(5)</sup> MUSSOLINI B., Discorso alla Camera dei deputati il 13 maggio 1929.

ganizzazione delle forze nazionali, disciplinate e legate ai propri compiti essenziali. Ed ora l'importanza del partito unico nello Stato fascista si esprime con più decisa influenza nella funzione assunta dal partito stesso agli effetti della rappresentanza nazionale (1).

Il partito crea il regime e prepara l'avvento dell'ordinamento politico dello Stato, che costituisce la disciplina generale di tutte le forze e di tutti i valori sociali e politici, che vivono nella massa organizzata.

Lo Stato-partito in Italia è la garanzia perenne, oltre che la promozione continua, dell'unità sociale e morale del popolo, vero baluardo inespugnabile contro tutti i pericoli, gli sbandamenti e i paurosi crolli morali e sociali di carattere mondiale, di cui siamo testimoni; e il partito è la più alta creazione spirituale del nostro Duce.

Un resto di terminologia demoliberale ha conservato al nostro ordinamento la denominazione *partito*; parola e formazione della dottrina parlamentare e del sistema maggioritario. Ora il sistema maggioritario è scomparso, il regime rappresentativo è profondamente modificato e il partito, come esiste e funziona oggi in Italia, non presenta nulla di comune coi partiti di un tempo nè con quelli, che altrove agitano le gare dei loro particolarismi.

Il partito nazionale fascista è un'istituzione dello Stato. Il Capo del governo, in un discorso, nel quale si trattava di « situare » il partito nello Stato, diceva che « se nel Fascismo tutto è nello Stato, anche il partito non poteva sfuggire a tale inesorabile necessità e deve quindi collaborare subordinatamente cogli organi dello Stato ».

231. Di contro allo Stato di partito, che era l'espressione costante e pratica della politica demoliberale, ap-

(1) Vedi più innanzi n. 250. Vedi ZANGARA V., *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, Bologna, 1938, p. 33 e segg.

pare lo Stato nazionale, che costituisce l'espressione pratica della politica corporativa. Le forme dello Stato di parte o di classe sottomettono lo Stato alle fazioni più numerose e più potenti, che agiscono nell'ambiente politico; l'ordinamento dello Stato a partito unico lega intimamente lo Stato al popolo, per la realizzazione degli interessi generali.

Ci siamo occupati altrove della composizione e organizzazione del P.N.F. (1). Qui, trattando della materia giuridica costituzionale, accenniamo solo che il P.N.F. è una formazione corporativa a tipo istituzionale, ente ausiliario dello Stato, con funzioni autarchiche a carattere costituzionale. Esso è persona giuridica, e, come tale, fornita di capacità, di attribuzioni e di poteri per il raggiungimento degli scopi e delle finalità pubbliche.

Per questo il P.N.F. è e dev'essere la rappresentanza di tutto il popolo, che, per suo mezzo, si fonde collo Stato; e come espressione di tale unità e coesione piena e costante, il Capo del governo è anche il Capo del partito e il Segretario del partito è Ministro segretario di Stato e segretario del Gran Consiglio (2).

Pertanto le attribuzioni del Partito nazionale fascista riguardano l'organizzazione, la disciplina e, in lato senso, la rappresentanza e la tutela giuridica e morale degli appartenenti al partito. Nel campo dell'organizzazione e della disciplina, per l'esercizio delle relative attribuzioni, il partito è fornito dei poteri seguenti:

a) *potere normativo-statutario*, come facoltà di disporre il regolamento dell'organizzazione e dell'attività degli iscritti, rendendolo obbligatorio in loro confronto;

b) *potere tributario*, come facoltà di assegnare agli

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936.

(2) Vedi ZANGARA V., *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, Bologna, 1938, p. 16 e segg., 21 e segg.



iscritti contribuiti, destinati a provvedere agli oneri e alle spese, inerenti all'attività dell'ente;

c) *potere discrezionale*, come facoltà di dare disposizioni e norme per la condotta degli organizzati e come facoltà di definire in via conciliativa le divergenze sorte fra di essi;

d) *potere disciplinare*, come facoltà di giudicare le inadempienze e le trasgressioni compiute dagli iscritti e di applicare le sanzioni relative.

Nel campo della rappresentanza e della tutela giuridica e morale, si può dire che il partito, come ogni altro ente istituzionale, cura gli interessi degli organizzati, nell'ambito entro il quale esso è chiamato a svolgere la propria attività. Così, nel campo politico e sociale, il partito, alla stessa guisa che esige rigore di disciplina e dedizione completa, costituisce la protezione morale e sociale di coloro, che appartengono ai suoi ranghi.

Invece, le attribuzioni del partito, in confronto della totalità dei cittadini, si riferiscono alle opere di educazione fisica e spirituale, di istruzione e di assistenza morale e sociale. Numerose e importanti istituzioni educative e assistenziali sono espressioni delle attribuzioni delegate al partito dallo Stato, in confronto non solo degli iscritti, ma anche della totalità dei cittadini. È questa l'attività del partito in rapporto al regime, per la creazione d'una società nuova, con un'educazione nuova, con nuovi principii e rinnovate direttive, a base essenzialmente nazionale (1).

**232.** Gli scopi del partito nazionale fascista sono, in ultima analisi, quelli dello Stato. Essi sono, nelle loro linee generali, i seguenti:

a) *Fine etico*. - Tende a mantenere l'unità morale della nazione. Il partito nazionale fascista concorre con

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale*, Milano, 1936, p. 147 e segg.

lo Stato alla realizzazione di questo fine collo sviluppo di tutti quei mezzi educativi, che pongono nel maggior valore le entità fondamentali della vita sociale: la famiglia, la religione, la patria; che valgono a sviluppare la coscienza nazionale e a coltivare nei sudditi il sentimento di appartenenza allo Stato; che assicurano l'unità e la realtà sociale, colla subordinazione degli interessi particolari e delle tendenze egoistiche agli scopi e agli interessi generali.

b) *Fine economico e corporativo.* - Tende a mantenere l'unità economica della nazione. Tale fine appare dall'art. 4 dello statuto del Partito nazionale fascista, che chiama a partecipare alle sedute del direttorio del partito il ministro per le corporazioni, quando le riunioni sono presiedute dal Capo del governo, e il sottosegretario di Stato per le corporazioni, quando le riunioni sono presiedute dal segretario del partito. Inoltre l'art. 8 dello statuto stesso dice che il segretario del partito collabora con gli organi competenti alla vigilanza delle attività politiche delle confederazioni nazionali fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'ente nazionale per la cooperazione. Ed infine l'attività costante e generale viene diretta ad esercitare nelle coscienze la graduale soppressione della mentalità classista, per raggiungere e mantenere quella collaborazione di categorie, di sforzi e d'interessi, che costituisce la base fondamentale dell'ordinamento economico e corporativo.

Si deve poi rammentare che nel Consiglio nazionale delle corporazioni, nel Comitato corporativo centrale e nelle singole corporazioni vi è sempre la rappresentanza del partito fascista, e che la presidenza delle corporazioni di categoria può essere data al segretario del partito stesso.

Infine è nota e degna di rilievo e di considerazione l'attività, che è stata svolta e sta svolgendosi dal partito nel campo sindacale. L'azione dei Comitati intersindacali

provinciali sotto la presidenza dei segretari federali si è manifestata dovunque efficacissima per la risoluzione di un'infinita varietà di questioni, attraverso lo spirito di collaborazione delle varie categorie produttive. L'azione del partito è valsa efficacemente a eliminare molte ragioni di contrasto, a dirimere vertenze, a garantire il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle norme di legge, specialmente per quanto concerne l'osservanza dei patti di lavoro. I comitati intersindacali sono infatti gli orientatori intelligenti e continui della politica sindacale della provincia; essi non solo hanno dimostrato validità e vitalità effettiva, ma costituiscono ancor oggi una garanzia di equilibrio e uno strumento vivace e pronto di azione morale e sociale.

c) *Fine politico.* - Esso tende a mantenere l'unità politica della nazione. Per la realizzazione di questo fine, l'attività del partito si svolge in confronto degli iscritti, perchè il segretario del fascio di combattimento ha l'obbligo di riconoscere i precedenti politici e morali nonchè i mezzi di vita di ciascun gregario e di esigere che, anche nello svolgimento dell'attività professionale, sieno osservati lo spirito e la disciplina del fascismo. Ma l'attività del partito, rivolta al fine politico, si dirige anche alla totalità dei cittadini, perchè, entrata e fusa la rivoluzione nella costituzione e scomparse le opposizioni, il partito, se non ha più la sua ragione d'essere nell'opporci a tendenze contrarie e a fazioni politiche avverse, è destinato a una funzione più importante, permanente e vitale e diviene l'ente, che vigila alla conservazione del regime politico.

Per questo il P.N.F. assume la rappresentanza piena e totalitaria del popolo e concorre come elemento essenziale a costituire l'assemblea rappresentativa (1).

---

(1) Vedi più innanzi n. 250.

**233.** Alla realizzazione degli scopi dello Stato è costantemente diretta l'attività del Capo del governo.

Il problema del Capo del governo è il più delicato fra tutti i problemi aperti dall'organizzazione dello Stato nuovo (<sup>1</sup>). Nella posizione e nelle prerogative del potere di governo nell'ordinamento costituzionale fascista si riscontrano le salienti caratteristiche del nostro regime e, allo stesso tempo, le più profonde differenze dagli altri ordinamenti a base liberale e democratica e le più notevoli innovazioni portate dalla nostra rivoluzione.

La dottrina del governo di gabinetto vuole che i membri del governo siano scelti fra i componenti il partito di maggioranza parlamentare, che di essa godono la fiducia e che debbono dimettersi, quando questa fiducia vien meno.

È dubbio se i redattori dello Statuto del regno abbiano inteso, colle disposizioni in esso contenute, dare al reggimento dello Stato e al funzionamento dei poteri un carattere puramente costituzionale, ovvero un carattere spiccatamente parlamentare. Certo si è che, presso di noi, sin dai primi tempi, il governo assunse carattere rigidamente parlamentare, che venne poi costantemente mantenuto nella pratica politica.

Si disse che questo sistema rappresenta la garanzia che il governo risponda alla volontà della maggioranza parlamentare; ma è anche un pericolo, quando la maggioranza va frazionandosi, per perdere di stabilità e di consistenza. Nelle democrazie parlamentari le divisioni di partito, come si verrà dicendo, diventano sempre maggiori e il potere esecutivo, per assicurarsi la maggioranza, che gli permetta di governare, deve procedere attraverso accorgimenti, compromessi e transazioni. Si assiste così al crescere smisurato dei poteri della camera elettiva a danno del potere di governo. È tutta

---

(<sup>1</sup>) COSTAMAGNA C., *Storia e dottrina del fascismo*, p. 419, 420.

una conseguenza della libertà liberale, dell'eguaglianza democratica e della sovranità popolare. Il potere legislativo si sovrappone, assorbe e si sostituisce al potere esecutivo; e il governo, attraverso i partiti, rappresenta solo l'illusione dell'autorità.

Il governo, in regime democratico, è stato sempre considerato come pericoloso per la libertà; e se è caratteristicamente democratico il ministero senza potere e il governo senza autorità, ciò dipende dal vizio fondamentale di funzionamento dello Stato, che si vuole ridurre all'assoluta inazione.

Così si confonde il potere dello Stato col potere di altri; la demagogia divora l'autorità; il governo non può posare sopra un solido terreno, nè può condurre a buon fine progetti di riforme, che solo potrebbero essere perfezionate quando vi fosse la certezza d'una stabile permanenza al potere.

Questa certezza e questa stabilità è stata raggiunta dal regime fascista, che ha riveduto e regolato l'attività dei poteri dello Stato, dando la prevalenza all'esecutivo<sup>(1)</sup>. Nel potere esecutivo risiede infatti la funzione attiva, operante, essenziale dello Stato. Restituire allo Stato il pieno esercizio della sua potestà e della sua sovranità, significa governare. La dottrina fascista ha riaffermata la superiorità del potere esecutivo, fissata nello statuto, che era stata alterata dalla pratica costituzionale. Così si son sottratte le sorti dei governi all'influenza dei partiti e del regime parlamentare; e se ne è rivendicata l'autonomia nella forma giuridicamente precisa di esercizio di poteri sovrani.

La preminenza del potere di governo sugli altri poteri è giustificata dalla sua attività permanente, continua, multiforme, nella quale si rivela la vera essenza dello Stato. Si può benissimo concepire, ciò che del

---

(1) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 252.

resto si è storicamente verificato, uno Stato, in cui vi sia un solo organo esecutivo o di governo, il quale eserciti anche le funzioni oggi affidate agli organi legislativi e giudiziari; ma non si può concepire uno Stato, che viva soltanto facendo leggi o amministrando la giustizia, senza un organo permanente, il quale realizzi, con un'attività multiforme e contingente, i fini immanenti dello Stato (1).

Lo spostamento e la concentrazione del potere dal parlamento al governo o, meglio, al Capo del governo, è una conseguenza del bisogno di direzione pronta, attuale, costante, che si sente oggi e della necessità di dominare, di disciplinare le varie tendenze e i vari gruppi sociali, in ogni momento della loro attività (2).

234. La legge 24 dicembre 1925, n. 2265, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, non fa che ristabilire l'unità del gabinetto e l'autorità del presidente; unità non nel senso di responsabilità ministeriale solidale, ma nel senso di organicità d'indirizzo e di azione.

In questa legge hanno evidenza le due istituzioni principali della Costituzione: la Corona, che è la sintesi personale della sovranità, e il Capo del governo, che è la sintesi personale della potestà di governo e al quale spetta la responsabilità della politica dello Stato.

Il primo ministro ha, per questa legge, la superiorità sugli altri membri del governo, ha vita e funzioni indipendenti da essi ed è fornito di speciale tutela e difesa, per l'ufficio che riveste.

Di regola, ogni ministro assume la direzione d'un solo dicastero e solo eccezionalmente e temporaneamente può assumere la direzione di più ministeri; ma al primo mi-

---

(1) ROCCO ALFREDO, « Prefazione » al SALTELLI, *Potere esecutivo e norme giuridiche*, Roma, 1926.

(2) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 34 e 70.

nistro può essere affidata, come è stata infatti, la direzione di diversi ministeri. Questo conferisce prestigio al nostro sistema costituzionale, che è potentemente organico ed unitario; ed, in corrispondenza, viene affermata una responsabilità unica e individuale, in confronto della responsabilità collegiale e solidale dei membri del gabinetto.

Il primo ministro guida la politica generale del governo e riduce ad unità l'azione dei vari ministri. Si osserva che non vi è più unità, se il Capo del governo fa parte del gabinetto, ma da esso prescinde, nel caso che debbano, nel suo seno, verificarsi dei mutamenti. Ma l'unità va principalmente considerata nel senso di continuità d'indirizzo e di forma, che va al di sopra dell'apporto e delle tendenze personali dei singoli componenti il ministero e dei voti dell'assemblea parlamentare. Unità e continuità, che sono assicurate dall'attività consultiva del Gran Consiglio, in rapporto a determinati atti di governo, e che si precisano e si realizzano nell'opera del primo ministro. Imperniato tutto il nostro sistema sul concetto generale di gerarchia, gerarchico naturalmente è anche il rapporto tra il Capo del governo e i ministri; e sarebbe strano che non lo fosse, seguendo la vecchia concezione dell'organo costituzionale <sup>(1)</sup>.

Il primo ministro e Capo del governo risponde dell'indirizzo generale della politica di fronte al Re; così la prerogativa sovrana appare una e indivisibile e il governo ritrova la sua unità organica.

Il primo ministro, i ministri e i sottosegretari sono nominati e revocati dal Re. Anche in passato la nomina e la revoca costituivano, teoricamente, una libera prerogativa della Corona; ma, dalle prime applicazioni dello Statuto in poi, è stato seguito il sistema di scegliere i ministri, che godessero la fiducia, oltre che del Re, anche del par-

(1) Vedi PANUNZIO S., *Teoria cit.*, p. 107.

lamento e specialmente della Camera dei deputati. In regime parlamentare, l'istituto della designazione apparve come un'aggiunta consuetudinaria alle disposizioni statutarie, perchè la nomina diretta del governo da parte del Sovrano mal s'accordava col principio dell'irresponsabilità della Corona. Per giustificare tale designazione si diceva che il sistema parlamentare era un mezzo di selezione e di scelta dei condottieri politici.

Ora la nostra Costituzione ha sostituito alla designazione parlamentare la designazione da parte del Gran Consiglio del fascismo, che deve tenere aggiornata, su proposta del Capo del governo, la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina a primo ministro; e deve anche tenere un'altra lista delle persone, che si reputano idonee ad assumere funzioni di governo.

Così la designazione viene sottratta agli arbitri dei partiti e alle manovre parlamentari, per essere affidata al consesso, che riassume tutte le forze del regime, che ne è la sintesi più completa e che rappresenta l'unità e la continuità del potere politico.

235. La figura costituzionale del primo ministro è fondamentale in regime fascista, perchè in essa si assommano e da essa vengono effettivamente esercitate potestà superiori, in forma organica e con espressione di gerarchia nelle funzioni di governo. Con la legge sul primo ministro si è creato un istituto nuovo, che, mentre segna la fine del sistema parlamentare, conferisce caratteristica forma alla costituzione dello Stato fascista.

Quest'organo principale della costituzione va studiato in rapporto alla responsabilità, alla posizione gerarchica e alle attribuzioni. Il problema della *responsabilità* si esprime nei rapporti fra il Capo, il quale assume più precisamente la figura di segretario di Stato, e la Corona. Il problema della *posizione gerarchica*



esprime la figura del Capo nelle sue funzioni di presidente del Consiglio dei ministri, o più precisamente in quella di primo ministro, nei suoi rapporti di vera gerarchia rispetto ai suoi colleghi di gabinetto. Il problema delle *attribuzioni* presenta il segretario di Stato e primo ministro nelle sue funzioni vere e proprie di Capo del governo.

Per farsi un concetto esatto e complessivo della posizione del Capo del governo nel nostro ordinamento, occorre considerarlo nei suoi rapporti con tre istituti fondamentali, posti sotto la sua presidenza e la sua direzione: il Gran Consiglio, il Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Rispetto al Gran Consiglio, che è l'organo collegiale del potere politico, nella sua continuità e nella sua sintesi direttiva, che si riflette su tutte le funzioni dello Stato e su tutta la vita della nazione, il Capo del governo è colui, che assume la presidenza e la carica direttiva del consesso, del quale dirige i lavori, in quanto fa parte di esso e non in quanto sia in suo confronto in una posizione politica superiore. Esso ha una superiorità presidenziale puramente direttiva su questo supremo organo del potere politico, le cui funzioni vanno al di là dell'esistenza d'un gabinetto e dominano le stesse attività del Capo del governo.

Riguardo al Consiglio dei ministri, che è l'organo collegiale del potere politico nella sua attualità e nella sua funzione centrale e regolatrice, il Capo del governo è più precisamente il Primo ministro, che esercita poteri direttivi, per quel che riguarda l'indirizzo politico generale e la competenza tecnica di ciascun dicastero, coordinando tutte le attività verso lo scopo finale. È una posizione di superiorità gerarchica collegiale rispetto a un organo politico amministrativo, sull'andamento del quale il Capo del governo prescrive e dispone.

Riguardo al Consiglio nazionale delle corporazioni,

che è l'organo del potere politico amministrativo con particolari funzioni normative direttive e disciplinatrici della vita economica della nazione, il Capo del governo è più precisamente il Capo del potere esecutivo, il quale, in confronto d'un suo organo, appartenente alla pubblica amministrazione, esercita i poteri della propria funzione, che talora sono decisivi per lo sviluppo dell'attività del Consiglio stesso. È la posizione di superiorità gerarchica amministrativa, rispetto a un organo amministrativo, che dev'essere posto sotto la direzione del Capo del governo.

Altre numerose attribuzioni del Capo del governo sono assicurate da altre leggi. Basti accennare alla Commissione suprema di difesa, alla Commissione suprema dell'autarchia, al Consiglio di Stato, che è passato alle dirette dipendenze del Capo del governo, al Comitato permanente nazionale del grano, ecc. Queste varie forme di direzione, di responsabilità e di rapporti del Capo del governo con vari enti e istituti del nostro ordinamento sono indice dell'unità politica dello Stato e delle funzioni di governo.

Data la posizione e l'attività del Capo del governo nel nostro ordinamento, si pone il quesito se il regime fascista sia costituzionale puro o di cancellierato o parlamentare o presidenziale, ovvero se sia una forma nuova e diversa da quelle finora apparse e funzionanti.

Si è ritenuto che il regime fascista sia un regime rappresentativo diretto, affine a quello americano, con una forma di governo a sè, che si potrebbe qualificare « monarchia presidenziale » (1). Si è anche ritenuto che il nostro regime presenti qualche accostamento con quello del premier inglese, salvo, nel nostro, un maggior complesso di poteri giuridici nella Corona e salvo anche l'esi-

---

(1) DONATI D., *Il governo del Re nella classificazione delle forme di governo* « Riv. di dir. pubbl. », ottobre 1933.

stenza presso di noi del partito unico in confronto della pluralità dei partiti (1). Per ciò si ritiene di denominare il nostro non solo « regime del Capo del governo », ma « regime fascista del Capo del governo »; dove l'aggettivo « fascista » sta ad indicare il carattere peculiare ed esclusivo del nostro regime, che è dato dalla presenza dell'unico, unitario partito nazionale fascista (2).

Pertanto lo Stato fascista è uno Stato rappresentativo e governativo. Fortemente rappresentativo, in quanto vi ha rappresentanza di interessi e non di opinioni ed in quanto che la rappresentanza stessa avviene non per designazione elettorale popolare, ma per il costante concorso delle masse attive e produttive, per modo che lo Stato è totalitario e corporativo (3). Fortemente governativo è lo Stato fascista, perchè il regime del Capo del governo accentra ed esercita in forma continuativa ed energica le prerogative e le attività, che sono dirette a raggiungere gli scopi di interesse generale della nazione, per la funzione dello Stato etico ed autoritario (4).

---

(1) PANUNZIO S., *Teoria*, p. 100. Vedi anche DE FRANCESCO G. M., *Leggi costituzionali fasciste e forma di governo*, « Riv. di dir. pubbl. », novembre 1931.

(2) PANUNZIO S., *Teoria*, p. 37, 79, 104, 105.

(3) Vedi più sopra n. 194, 195.

(4) Vedi più sopra n. 192 e 197.

## 2. - LA RAPPRESENTANZA

### A) *La rappresentanza nazionale in regime corporativo.*

SOMMARIO. — 236. Stato e rappresentanza. Il principio dell'identità e il principio della rappresentanza. — 237. La rappresentanza in regime democratico. Sovranità popolare, elezionismo e legge del numero. — 238. Partiti e professionismo politico. — 239. La demagogia. — 240. La rappresentanza in regime corporativo e i tempi della rivoluzione. — 241. Le fasi della riforma della rappresentanza nazionale. — 242. Il corporativismo e la riforma della rappresentanza. — 243. Le rappresentanze come organi dello Stato. — 244. Le rappresentanze totalitarie. — 245. Le rappresentanze e gli interessi generali. — 246. Le rappresentanze senza elezioni.

**236.** Lo Stato, costituito in una determinata forma politica, è, in ultima analisi, lo *status* o la situazione d'un popolo nella sua unità. Vi sono due principii, attraverso i quali il popolo può serbare la sua situazione unitaria e partecipare alle funzioni e agli atti di governo: il prin-

---

**DOTTRINA.** — ALBERTI A., *La funzione legislativa del Consiglio delle Corporazioni*, «Lo Stato», novembre 1930; AMBROSINI G., *Sindacati, Consigli tecnici e parlamento politico*, Roma, 1925; ID., *Partiti politici e gruppo parlamentare dopo la proporzionale*, 1922; ID., *La trasformazione del regime parlamentare in governo di gabinetto*, «Riv. di dir. pubbl.», 1922, I, 199; ANSALDI C. F., *La riforma costituzionale e la riforma elettorale*, Roma, 1924; ARCANGELI A., *La funzione legislativa del Consiglio delle Corporazioni*, «Lo Stato», novembre 1930; ARCOLEO, *Il governo di gabinetto nei governi parlamentari*, 1881; ARENA C., *Le basi sociali della rappresentanza politica corporativa*, in «La Camera dei fasci e delle corporazioni», Firenze, 1937; BARBIERI, *Il problema della rappresentanza nello Stato corporativo*, «Arch. di studi corp.», 1934, fasc. I; BEVIONE G., *L'assemblea nuova*, «Il Popolo

cipio dell'identità e quello della rappresentanza<sup>(1)</sup>. Il principio dell'identità è teoricamente riferibile all'espressione della democrazia diretta, come partecipazione costante, attiva, immediata della massa al governo dello Stato. Ma questa forma costituisce un ricordo storico ed ora è praticamente inapplicabile. Infatti, a grado a

d'Italia », 1930; BIANCHI M., *Il concetto e l'ordinamento della rappresentanza nello Stato fascista*, Losanna, 1929; BIGGINI C. A., *Regime parlamentare e costituzioni del dopoguerra*, « Arch. studi corp. », 1935, I; ID., *Premesse alla riforma costituzionale*, « Lo Stato », febbraio-marzo 1937; BOGGIANO, *L'organizzazione professionale e la rappresentanza di classe*, Torino, 1903; BODRERO E., *Concetto di assemblea*, « Il Popolo d'Italia », 19 marzo 1938; ID., *La fine del parlamentarismo*, « Il Popolo d'Italia », 12 ottobre 1938; BONGHI R., *La decadenza del regime parlamentare*, « Nuova Antologia », 1884; BORTOLOTTO G., *La rappresentanza nazionale in regime corporativo*, « Atti del II Convegno di politica estera », Milano, 2-4 giugno 1938; BOTTAI G., *Regime rappresentativo*, « Gerarchia », 1929, 169; ID., *Il parlamento dei produttori*, « Esperienza corporativa », 1936; CANTUCCI M., *Il problema della costituzione degli organi legislativi nello Stato fascista*, « Studi senesi », Siena, 1926; CARISTIA, *Idee e fatti sulla riforma del Senato*, 1910; CASINI G., *Corporazioni e rappresentanza*, 15 ottobre XII; ID., *Assemblea legislativa o rappresentativa?* « Critica fascista », 1 dicembre XIII; ID., *Riforma economica e costituzionale*, « Critica fascista », 1 aprile XIV; CESARINI SFORZA W., *Riforma costituzionale*, « Il Resto del Carlino », 26 novembre 1933; ID., *La Camera dei fasci e delle corporazioni. Note conclusive*, in « La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; CHIARELLI G., *La riforma della rappresentanza politica*, in « La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; ID., *Verso la riforma del potere legislativo*, « Vita italiana », maggio 1934; CHIMIENTI P., *Saggio sullo sviluppo storico delle istituzioni rappresentative*, 1889; ID., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, « Il Giornale d'Italia », 1 novembre 1938; ID., *Il principio rappresentativo nel diritto costituzionale moderno*, « Arch. giur. », 1907; COMBA,

grado, al principio dell'identità venne sostituendosi quello della rappresentanza; ed attualmente, anche nelle forme più schiette di democrazia diretta, la rappresentanza si ritiene sempre necessaria.

Nell'ordinamento romano, si aveva il governo diretto del popolo; ma l'accresciuto numero dei cittadini rese

---

*Organo e rappresentanza nella dottrina degli enti collettivi con particolare riguardo al diritto pubblico*, Torino, 1931; COSTA-MAGNA C., *Dal parlamento sovrano alle grandi magistrature nazionali*, « Lo Stato », 1934, 725; ID., *Il problema del Parlamento*, « Lo Stato », 1933, a. IV, p. 481; ID., *Il fascismo e la crisi della democrazia rappresentativa*, « Polit. soc. », 1929, I, p. 7; CROSA E., *Il Senato italiano nello Stato corporativo*, « Lo Stato », 1933, a. IV, p. 578; ID., *Lo Stato parlamentare in Inghilterra e in Germania*, 1929; ID., *Il Senato italiano nello Stato corporativo*, « Lo Stato », 1933, p. 589; ID., *Osservazioni sulla rappresentanza politica*, in « La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; CUTELLI S. M., *La riforma elettorale fascista*, « Critica fasc. », 1927, 15 luglio; DE FRANCESCO G. M., *Rappresentanza politica e rappresentanza sindacale nella scienza del diritto pubblico*, « Riv. di dir. pubbl. », 1925, I, 265; DE MATTEI R., *La critica antiparlamentaristica in Italia dopo l'unificazione*, « Educ. fasc. », 1928, p. 194; DI LAURO R., *Stato parlamentare e Stato fascista*, « Riv. pop. », a. XXX, 1924, n. 10, 13, 14; ID., *La crisi della rappresentanza*, Messina, 1927; FERRERO F., *Sul concetto della così detta rappresentanza politica in rapporto alla sua recente trasformazione*, « Riv. di dir. pubbl. », 1931, fasc. 11; FERRI G., *Rappresentanza politica*, Roma, 1936; FODALE E., *La riforma costituzionale e l'avvenire delle corporazioni*, « L'Economia italiana », gennaio 1935, p. 196; FORTUNATO, *Il regime parlamentare*, « Riforma sociale », 1901; GAYDA V., *La nuova Camera*, « Il Giornale d'Italia », 2 agosto 1938; ID., *Rappresentanza nazionale*, « Il Giornale d'Italia », 21 novembre 1933; ID., *La nuova Camera dei fasci e delle corporazioni. Sviluppi dell'idea mussoliniana*, « Il Giornale d'Italia », 10 agosto 1938; GHISLANZONI V., *Estensioni e limiti di competenza in una futura assemblea nazionale delle corporazioni*, « Bibl. fasc. », 1935, p. 839;

impossibile la convocazione dei cittadini nel foro; ond'è che i poteri del popolo si presumevano delegati all'imperatore e al senato. Nel periodo intermedio, la nozione della rappresentanza fu attribuita ai corpi intermedi esistenti tra lo Stato e il suddito; ed assunse il carattere di mandato, che venne consacrato nei *cahier*, contenenti

---

GIANTURCO M., *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*, 1936; GIURIATI G., *La crisi dei parlamenti e il sistema fascista*, « Lo Stato », luglio 1930; GOVI M., *Competenza legislativa dell'assemblea corporativa*, « Critica fasc. », 15 giugno 1934; LANZILLO, *Contro l'elezionismo democratico e rappresentanza integrale*, « Popolo d'Italia », 21-23 maggio 1919; LEVI L. R., *Note sul concetto di rappresentanza politica*, in « La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; LISCHI D., *La riforma dell'assemblea legislativa*, « Costruire », 1928, n. 6; LIUZZI B., *La riforma elettorale*, « Foro amministr. », 1929, IV, p. 44; LONGHI S., *Integrazione parlamentare*, « Il Popolo d'Italia », 15 aprile 1933; LONGHITANO R., *La riforma parlamentare e la sua prassi*, « Bibl. fasc. », 1936, 379; MALVEZZI CAMPEGGI, *Rappresentanza proporzionale e rappresentanza professionale*, « Riv. intern. di scienze soc. », 1899, p. 315; MARAVIGLIA M., *Fine del mito parlamentare*, « La Tribuna », 15 dicembre 1938; MARCHETTI U., *La nuova Camera fascista*, « Echi e commenti », 1929, a. X, n. 7; MAZZONI G., *La rappresentanza politica ed il concetto di Stato corporativo*, « Rass. corp. », 1935, p. 161; MICELI, *Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica*, Perugia, 1892; ID., *Come salvare il parlamentarismo?*, « Riforma sociale », 1895; MORELLI G., *Testo unico della legge elettorale politica*, Firenze, 1934; MORTATI C., *Sulla rappresentanza politica*, « Lo Stato corporativo », 1936, fasc. 11-12; MOSCA T., *Sulla teoria dei governi e sul governo parlamentare*, 1883; ID., *Lo Stato-città antico e lo Stato rappresentativo moderno*, 1924; NAVARRA A., *Governo e governati in regime fascista*, « in La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; ORIGONE A., *Note critiche sul concetto di rappresentanza politica*, Roma, 1936; ID., *L'estensione della competenza legislativa del governo nello Stato moderno*, Roma, 1935; ORLANDO V. E., *Studi giuridici*

le istruzioni date dagli elettori ai loro rappresentanti negli stati generali. Nel concetto liberale, la rappresentanza è riferita allo Stato, ma è elettiva; e, per il concetto di libertà che si vuol far presiedere ad ogni manifestazione, si antepone l'individuo e la sua rappresentanza allo Stato medesimo. Nel concetto democratico, la rappresentanza è affermazione della sovranità del popolo; e la forma elezionistica, portata ai suoi più estremi sviluppi, è la base di esistenza dell'ordinamento. Nel concetto fascista, la rappresentanza è il modo di formazione d'un organo dello Stato; e la scelta dei rappresentanti è fatta indipendentemente dalla forma elettiva, la quale non concorre in nessun modo nella scelta dei rappresentanti.

---

*sul governo parlamentare*, 1886; PADELLETTI, *Teoria dell'elezione politica*, 1870; PALMA, *Il governo parlamentare alla prova*, 1883; PALMIERI G., *Le assemblee legislative nelle concezioni della storia e del fascismo*, «Costruire», 1923, n. 12; PANUNZIO S., *La fine del parlamentarismo e l'accentramento delle responsabilità*, «Gerarchia», a. XIII, p. 298; ID., *Il sistema rappresentativo del fascismo*, «Il Popolo d'Italia», 14 agosto 1934; ID., *Riforma costituzionale*, Firenze, 1934; ID., *Fine del parlamento*, «Critica fasc.», 15 maggio 1934; ID., *Il sistema rappresentativo del fascismo*, «Il Popolo d'Italia», 14 agosto 1934; ID., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, «Politica sociale», 1936, fasc. 4, aprile; ID., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Roma, 1939; ID., *Contributo all'esame dei problemi relativi all'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni*, in «La Camera dei fasci e delle corporazioni», Firenze, 1937; PAOLONI F., *Il sistema rappresentativo del fascismo*, Napoli, 1934; PENNAVARIA F., *Il regime fascista e le sue basi rappresentative*, Firenze, 1936; PEPERE, *I parlamenti feudali e il sistema rappresentativo*, 1884; PERASSI, *Parlamenti medioevali e parlamenti moderni*, 1910; PERGOLESÌ F., *Rappresentanza corporativa*, «Riv. di fil. dir.», 1914, 320; ID., *Appunti sulla rappresentanza corporativa nelle assemblee politiche*, Roma, 1923; PETRONE C., *La rappresentanza corporativa*, «Dir. lav.», 1935, p. 177; RABAGLIETTI



In verità non c'è e non vi può essere Stato senza rappresentanza. Per quanto Rousseau affermasse che la sovranità, in quanto esiste nella volontà generale, non può essere rappresentata, la rappresentanza tuttavia è necessaria, perchè la massa è condannata all'incapacità politica. Infatti, quando la democrazia sostiene che la massa possiede la capacità di agire nel campo politico, dice cosa senza fondamento. In regime di democrazia, la massa è ancora più incapace ad agire che in altri ordinamenti; forse, più che nei regimi assoluti; certo più che negli ordinamenti basati comunque sovra una gerarchia autoritaria. E quando si sostiene che colle elezioni si realizza la difesa delle minoranze, dando modo ad ogni persuasione politica di poter esprimere e rappre-

---

G., *La Camera dei fasci e delle corporazioni*, Bologna, 1937; RANELLETTI O., *La rappresentanza nel nuovo ordinamento politico e amministrativo italiano*, « Riv. di dir. pubbl. », 1929, 193; RAVA R., *Il problema delle fonti nella riforma della rappresentanza*, in « La Camera dei fasci e delle corporazioni », Firenze, 1937; ROSSI L., *Principii fondamentali della rappresentanza politica*, Bologna, 1894; ID., *La parità giuridica dei poteri costituzionali nello Stato moderno*, « Riv. di dir. pubbl. », 1936; ID., *Di un criterio storico nella evoluzione del principio rappresentativo*, 1890; ROVELLI, *La rappresentanza degli interessi non economici*, in « Problemi fondamentali dello Stato corporativo », Milano, 1935, p. 32-39; SALANDRA A., *La dottrina della rappresentanza personale*, « Arch. giur. », v. XV, 1895, p. 181 e segg.; SAPELLI R., *Il Parlamento corporativo*, « Echi e commenti », 1928, a. IX, n. 5; SIGHELE S., *Contro il Parlamento*, 1895; SIOTTO PINTOR, *Le riforme del regime elettorale e le dottrine della rappresentanza politica del sec. XX*, Roma, 1912; VOLPICELLI A., *Legislazione e rappresentanza nello Stato corporativo*, « Arch. di nuovi studi corp. », 1935, p. 1; ID., *Stato rappresentativo e Stato corporativo*, « Nuovi studi di dir. econ. e pol. », 1935; p. 108; VUOLI R., *Il principio della rappresentanza politica e la Camera dei fasci e delle corporazioni*, « Atti del II Convegno per gli studi di politica estera », Milano, giugno 1938.

sentare le proprie opinioni, si può rispondere che l'esperienza ha dato i suoi risultati e che anche i più convinti democratici sono ora persuasi dei difetti profondi del sistema parlamentare.

Questo sistema rivela tutto l'artificio della pretesa legittimità della rappresentanza elettiva, che appare errata nella sostanza, nella quantità e nella forma. È errata nella *sostanza*, perchè, nel regime democratico ed elettoralistico, la volontà politica viene necessariamente e costantemente formata dai condottieri, prima ancora che essa si sia manifestata col voto del popolo. E qui si palesa il circolo vizioso della logica democratica, dove si mette come base della vita dello Stato e della potestà sovrana una volontà popolare, che non esiste, e prima ancora che essa esista. È errata nella *quantità*, perchè il sistema maggioritario fa risultare come volontà generale quella, che non lo è affatto. È errata nella *forma*, perchè il sistema atomistico ed individualistico del voto si presta alle maggiori e più viete ingerenze, per togliere ad esso la sincerità e la libertà.

Pertanto, nella realtà pratica della vita politica, se il principio dell'identità è di applicazione pressochè impossibile, il principio della rappresentanza elezionistica ha presentato troppo gravi inconvenienti. Ma non si può concepire uno Stato, il quale rinunci agli elementi strutturali, che discendono dal principio dell'identità, come non si può concepire uno Stato, che rinunci agli elementi, che discendono dal principio della rappresentanza. L'identità e la rappresentanza non si escludono, ma si completano a vicenda; e sono necessarie come punto di orientamento per il mantenimento dell'unità politica e costituzionale.

**237.** Il primo e fondamentale errore della così detta rappresentatività del regime demoliberale sta nel fatto che le Camere si sono storicamente formate come espres-

sione tipica del regime parlamentare, il quale è quel sistema che, partendo dal proposito di realizzare la collaborazione fra potere governativo e rappresentanza del popolo nella direzione politica dello Stato, ha finito ovunque per concentrare di fatto, se non anche giuridicamente, questa direzione unicamente nell'organo rappresentativo. Democrazia parlamentare significa perciò che il governo è alla mercè del parlamento e specialmente della Camera, e quindi dell'opinione pubblica presa nel suo aspetto peggiore, deformata cioè dallo specchio dei partiti, i quali alla loro volta diventano macchine elettorali a beneficio dei politicanti, che li dominano (1).

Il regime democratico, attraverso tutte le vicende della sua evoluzione non aspirò ad altro che al raggiungimento della così detta sovranità popolare. Democrazia significò autogoverno; e popolo libero fu ritenuto solo quello, che possedeva il diritto di governarsi. Ma se la sovranità vuol dire voto e se il voto è l'unica espressione della sovranità del popolo, questo è sovrano solo nel momento, in cui vota, vale a dire quando si priva della sua sovranità per assegnarla ad altri. Anzi G. G. Rousseau diceva che il popolo, che ha scelto i propri rappresentanti, non solo ha perduto la propria sovranità, ma non esiste più. Da questo inganno democratico, da questo storico, insanabile equivoco sorsero le maggioranze e le minoranze, l'elezionismo e la demagogia con tutti i loro danni.

La sovranità popolare, come tanti altri precetti democratici, fu dogma lontano dalla realtà, perchè derivò da due fondamentali errori. Il primo è quello di considerare il popolo uno, solo, inscindibile, mentre, quando vi ha una manifestazione di volontà, questa non è che

---

(1) Vedi CESARINI SFORZA W., *Riforma costituzionale*, « Il Resto del Carlino », 26 novembre 1933.

la volontà della maggioranza, che passa come volontà di tutti. Il secondo è quello di credere che la volontà derivi da tutti e da ognuno in forma eguale e indipendente; mentre, in realtà, la volontà deriva da un piccolo numero, che si impone alla totalità, la quale non fa che accettarla.

Sta qui tutto il contenuto dell'elezionismo e del voto. Il voto è una pianta che spontaneamente e rigogliosamente si sviluppa; è destino dell'elettivo di diventare sempre più elettorale; e si comprende come il suffragio, soltanto perchè tale, possa, anzi debba diventare universale, perennemente alimentato dalle fiamme ideologiche della democrazia.

Ma si deve notare che, dove il regime elettivo è più sviluppato, si può constatare che c'è sempre una crisi aperta o in procinto di aprirsi; e le democrazie, che non hanno nessun organo, che sia sottratto all'elezionismo, sono le più pericolosamente esposte e colpite. Questo stato di permanente crisi è dovuto veramente all'istituzione fondamentale della democrazia, per la quale la legge del numero è divenuta la legge fondamentale di tutte le attività dell'esistenza e di tutte le norme di governo.

Autogoverno significa rappresentanza, ma rappresentanza non è più autogoverno; alla stessa guisa che sovranità popolare significa sistema maggioritario, ma sistema maggioritario non vuol dire volontà generale. La legge del numero sostituisce la volontà maggioritaria alla volontà generale, con una doppia conseguenza: in primo luogo, tende a subordinare lo Stato alla classe più numerosa o, meglio, ai suoi elementi direttivi; in secondo luogo tende a far funzionare lo Stato a beneficio della classe dominante.

238. Per ciò il parlamentarismo presuppone il partito e le lotte di parte. Il partito è il frutto più caratteristico

e più pericoloso dell'ideologia democratica ed è l'espressione di quel razionalismo, contro il quale la dottrina fascista si oppone; il che non impedisce che, attraverso tutto quanto vi ha di artificioso e di convenzionale nella programmatica e nella letteratura dei partiti, essi abbiano avuto ed abbiano la forza di creare e di distruggere le sorti dei governi per mezzo della loro rappresentanza.

Il partito, per la sua stessa natura, è particolaristico e, per ciò, necessariamente antiunitario e antistatale. Il parlamento, che dovrebbe essere, giuridicamente e politicamente, organo dello Stato, non è in realtà, che organo d'interessi individuali e di gruppi, che per ciò contrastano con quelli dello Stato. Un tempo, nei periodi e nei luoghi classicamente educati alla democrazia parlamentare, dove la pratica, se non corrispondeva perfettamente, si avvicinava alla dottrina, la funzione parlamentare si svolgeva nella vicenda alterna di due partiti. Essi si avvicendavano al potere, ma l'uno rispettava quello che l'altro aveva fatto, anche se esso, essendo stato al governo, non lo avrebbe fatto. In tal guisa era assicurata, anche attraverso le variazioni determinate dalla vita parlamentare, la continuità della vita dello Stato. Il normale e classico avvicendamento dei partiti aveva una sua logica; esistevano una maggioranza e una o due minoranze; c'erano i grandi partiti, che vivevano tutti nell'orbita della costituzione, con poche differenze fra loro. Ma è ormai lontana quell'epoca; perchè ora, nei regimi parlamentari, la rappresentanza non è più costituita in funzione d'una maggioranza e di una o poche minoranze, ma è formata d'una quantità di parti e di frazioni. Infatti, dopo la guerra, in Italia, si ebbero, alla Camera dei deputati, ufficialmente riconosciuti, nove partiti nella XXV e undici partiti nella XXVI legislatura.

Va da sè che, in tali condizioni, ogni frazione, inca-

pace di governare colle sue sole forze, deve cercare coalizioni e compromessi, attraverso i quali vive e si affaccenda quella classe politica professionale, che si forma necessariamente e che largamente si sviluppa nei luoghi retti a regime di democrazia parlamentare. Può darsi che tale apparizione si abbia in tutti i paesi, dove si fa della politica, ma essa fiorisce specialmente in quelli retti a democrazia, perchè in essi ha la sua perenne attività il fenomeno dell'elezionismo.

Nei regimi classici della democrazia rappresentativa, c'era la formazione d'una classe parlamentare, ereditariamente adattata alla sua funzione, preparata, istruita allo scopo, capace di intendere e di discutere e di contraddire senza trascendere e di lottare senza volgari mezzi di lotta. Per quanto si possa essere contrari alla funzione politica infeudata come un privilegio e una prerogativa esclusiva ad una classe, si deve tuttavia riconoscere che, in tal modo, si avevano condizioni, requisiti e qualità, che assicuravano il valore, il prestigio e la dignità dei parlamentari. Era il tempo, in cui la democrazia aveva anch'essa i suoi gradi; ciò avveniva quando la pretesa dell'eguaglianza assoluta non aveva ancora invaso tutto; quando anche l'elettore costituiva una parte scelta della popolazione, per censo, capacità e cultura; e la schiera dei rappresentanti era un'aristocrazia politica in regime di democrazia. Ma la democrazia, allargando il suffragio, ha bensì democratizzato la rappresentanza, ma ha arricchito la classe professionale politica di elementi, che hanno tutti i difetti degli altri, senza averne nemmeno gli effimeri pregi.

239. Così si ha un altro grave riconosciuto peccato della democrazia: la demagogia, che, per egoistici interessi, cerca di guadagnare il favore popolare, illudendo il popolo sulla possibilità di raggiungimenti inattuabili

o difficili o tali, che riuscirebbero dannosi ai generali interessi.

All'ombra della democrazia sono schiere di questi individui, che hanno trovato ascolto e che hanno soprattutto fatto fortuna; e la demagogia si è sviluppata su larga scala, perchè il livello intellettuale e culturale delle masse era tale da permettere lo sviluppo della dannosa speculazione politica. Nè è a dire, come si pretende, che la libertà di discussione, di stampa, di critica, possa validamente controoperare all'azione dei demagoghi, perchè si è pur visto che tutto l'estremismo, predicato con violenza ed accolto con fervidi incomposti entusiasmi da intere masse di popolo, non ha potuto essere paralizzato dalla libera discussione, se potè essere solo stroncato da una reazione poderosa e irresistibile.

Il primo demagogo fu il romantico patrono della democrazia. Quando G. G. Rousseau disse che il popolo è sovrano, gittò il dettame fondamentale alla sua dottrina politica, ma offerse il primo fiore al demagogismo, che è la degenerazione delle dottrine individualistiche poste a base dei reggimenti democratici e snaturate attraverso il mal costume parlamentare <sup>(1)</sup>.

La demagogia divora lo Stato per conservarne il governo; e continua le proprie imprese attraverso la crisi sempre più acuta del regime parlamentare. Il principio maggioritario fallisce al centro come alla periferia; il frazionamento dei partiti determina l'instabilità ministeriale e l'instabilità ministeriale impedisce la formazione di grandi partiti politici come erano in passato. I due difetti sono corollario l'uno dell'altro e sono, a vicenda, l'uno dell'altro causa ed effetto.

---

<sup>(1)</sup> « Noi lasciamo questo basso atteggiamento spirituale a coloro, che vanno in cerca di applausi, di collegi, e di soddisfazioni personali; ma quando si disprezza, come disprezzo intimamente io, il parlamentarismo e la demagogia, si è ben lontani da tutto ciò » (MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 310).

<sup>14</sup> Nè parlamento nè governo possono trovare la capacità, il coraggio, l'iniziativa, di correggere questi mali. Non il parlamento, perchè vive di questa esistenza; non il governo, che si trova chiuso entro un circolo vizioso; anzi si trova prigioniero degli stessi errori e degli stessi vizi del sistema. Infatti il governo democratico manca di autorità e di solidità; per rompere colle degradate costumanze, per metter da parte i trafficanti della politica, chiudere le porte ai sollecitatori e sanare gli abusi, sarebbe necessario che il governo fosse appoggiato a una solida maggioranza; ma la maggioranza, della quale ha bisogno il governo, pone come prezzo della sua fedeltà la concessione dei favori, dei quali essa, a sua volta, ha bisogno. Contrariare i sollecitatori significa provocare le diserzioni e perdere la maggioranza; ed allora il malsistema e il malgoverno continuano.

La preponderanza degli interessi particolari sugli interessi generali domina la storia parlamentare di tutti i paesi e di tutti i tempi. E fanno veramente sorridere gli imperterriti zelatori della democrazia, i quali ripetono invariabilmente la vecchia formula, secondo la quale i parlamenti rappresentano la volontà generale e gli interessi totalitari del popolo.

**240.** La rappresentanza costituisce, in ordinamento corporativo, l'elemento giuridico fondamentale del sistema, conforme a quanto ebbe a concludere la Commissione dei diciotto per lo studio delle riforme costituzionali, la quale affermò che « senza la riforma della rappresentanza politica verrebbe meno ogni efficienza dell'ordinamento corporativo ».

Ma l'ordinamento costituzionale nostro, immettendo le masse nello Stato e costituendo le forze produttive in organizzazioni, che partecipano in forma costante, attiva e diretta al governo, ha realizzato integralmente



la funzione unitaria, verso la quale convergono tutti i valori sociali, nelle loro formazioni e nelle loro gerarchie (1).

Questa riforma costituzionale, che investe principalmente il regime rappresentativo, esprime con piena evidenza una delle salienti caratteristiche del movimento e dello spirito fascista, che è quella di essere nettamente antielezionistico e antiparlamentaristico. Tutte le tristi e degradate vicende della vita politica italiana, legata e schiava delle manovre del parlamentarismo, procedente fra transazioni, patteggiamenti, compromessi, hanno reso difficile e complicata l'esistenza politica dell'Italia dopo l'unificazione ed hanno depresso la posizione del nostro paese (2). Ora, abolito l'elezionismo e il parlamentarismo, dopo aver battuto in breccia il progressismo e il trasformismo politico, si è riportata la rappresentanza alla sua giusta funzione, conforme ai principii e ai precetti dell'ordine e della disciplina corporativa.

Siamo pertanto in piena antitesi coi sistemi della democrazia rappresentativa. In un articolo « Abbasso il Parlamento », pubblicato nel *Popolo d'Italia* l'11 maggio 1915, Benito Mussolini denunciava « tutte le bassezze della tribù medagliettata ». « C'è da rabbrivire al pensiero che si trovano, in questo momento, a Roma, più di duecento deputati; e costoro tramano, brigano, ciarlano; non hanno che un pensiero; conservare la medaglietta; non hanno che una speranza: quella di entrare, sia pure come quinta ruota, in qualche " combinazione „ ministeriale » (3).

Colla creazione della Camera dei fasci e delle corporazioni, rappresentanza totalitaria e integrale della nazione in regime fascista, si è realizzata la più impor-

(1) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, p. 22.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 147 e segg.

(3) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, I, 36.

tante riforma costituzionale, mà non si è compiuta nè conchiusa l'azione rivoluzionaria del fascismo, che ha altro cammino da percorrere ed altri conseguimenti da raggiungere nell'ordine interno, sul piano dell'impero, e nel campo delle relazioni e della politica internazionale.

La riforma della rappresentanza nazionale costituisce il terzo momento della rivoluzione ricostruttiva (1). Nel discorso tenuto al Senato il 13 gennaio 1934, il Duce ha avvertito: « Quando avremo visto, seguito, controllato il funzionamento pratico ed effettivo delle corporazioni, giungeremo alla terza fase, cioè a quella che si riassume nella riforma costituzionale. Soltanto in questa terza fase sarà deciso il destino della Camera dei deputati » (2).

Il primo tempo della rivoluzione ricostruttiva si è svolto dal 1923 fino a tutto il 1933, coll'emanazione delle leggi per la conquista e per la difesa dello Stato, delle leggi sul Gran Consiglio del fascismo, delle leggi sindacali, della Carta del Lavoro e della legge del 1930 sul Consiglio nazionale delle corporazioni. Il secondo tempo ha preso le mosse dalla legge del 5 febbraio 1934 per l'istituzione delle corporazioni ed è caratterizzato dal lavoro intenso degli organi sindacali corporativi e dalla sempre più potente e metodica azione del partito, interprete immediato delle aspirazioni del popolo. Il terzo momento della rivoluzione ricostruttiva è il presente, nel quale, sviluppandosi gli elementi, che hanno caratterizzato la prima e la seconda fase, si costituisce la rappresentanza integrale della nazione in forma anti-parlamentaristica e antielezionistica, col concorso del partito unico e dell'ordinamento corporativo, veri e viventi portatori degli interessi morali, sociali ed economici della compagine nazionale.

(1) Per le fasi della rivoluzione vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 452 e segg.

(2) MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, IX, 22.

In questi tre momenti rivoluzionari si è gradualmente demolito il passato regime costituzionale eretto conforme ai precetti e alla dottrina del demoliberalismo. Quando, nel 1923, venne creato il Gran Consiglio del fascismo e si è rafforzato il partito nazionale fascista, si è liquidato e sepolto il demoliberalismo politico; quando, nel 1930, si è riformato il Consiglio nazionale delle corporazioni e nel 1934 si sono istituite le corporazioni, si è liquidato e seppellito il demoliberalismo economico e capitalistico; ora, dopo le altre varie riforme costituzionali, si costituisce la Camera dei fasci e delle corporazioni e, con quest'organo dello Stato, si seppellisce il demoliberalismo parlamentare.

241. La vita della rappresentanza politica, dall'avvento del fascismo alla costituzione della nuova assemblea, è passata attraverso quattro tempi ben precisati e distinti: la fase del regime parlamentaristico; la fase della riforma elettorale e del Consiglio nazionale delle corporazioni: la fase dell'istituzione delle corporazioni; la fase della nuova Camera.

1. La fase del *regime parlamentaristico* è rappresentata da quella Camera dei deputati, che era la più autentica espressione dei vecchi sistemi, che organizzò tutta una sequela di accanite opposizioni contro il governo fascista, e che, sfruttando il delitto Matteotti, mise in scena l'ignobile speculazione detta dell'Avventino e accampò, nei confronti del fascismo e del suo Capo, la famosa quanto vana e infondata questione morale. Tutto questo armamentario e tutte queste vecchie manovre vennero definitivamente battute in breccia e liquidate dal discorso del Duce del 3 gennaio 1925, che metteva nel nulla tutte le opposizioni, affermando la unicità del partito nazionale fascista e dichiarando la assoluta intransigenza della politica del governo (1). E

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Storia del fascismo*, Milano, 1938, p. 480 e segg.

successivamente, coll'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle attribuzioni e prerogative del Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, si è radicalmente trasformato tutto il sistema dei rapporti fra i vari organi costituzionali ed implicitamente si è dato luogo a un nuovo regime, al posto di quello precedentemente denominato parlamentare (1).

2. La fase della *riforma elettorale* si inizia colla legge elettorale del 17 maggio 1928, n. 1019 e colla formazione della Camera del 1929, colla quale si è iniziata l'opera eliminativa del vecchio sistema parlamentaristico e della scelta dei rappresentanti mediante l'elezione a suffragio e a collegio più o meno allargato. Si è voluto infatti, con questa riforma elettorale, affermare la netta e indiscussa prevalenza del Partito nazionale fascista, come partito unico formatore della rappresentanza nazionale; e si è conferito al Gran Consiglio del fascismo il compito di scegliere i rappresentanti, denominati « deputati designati », sulla proposta del partito, delle organizzazioni sindacali e degli altri istituti del regime. Si lasciava allora sussistere la possibilità puramente ipotetica di un'affermazione di minoranze di contro alle designazioni del Gran Consiglio; e si manteneva ancora una parvenza di votazione, in forma di plebiscito, come adesione o meno all'indirizzo politico del governo (2). Nella formazione di quest'assemblea rappresentativa si fece pertanto luogo ad una parziale realizzazione del principio della « rappresentanza organica », dato che la massima parte dei deputati venne proposta dalle grandi organizzazioni professionali e dato che si è inizialmente pervenuti alla disapplicazione del suffragio come com-

(1) MARAVIGLIA M., *Fine del mito parlamentare*, « La Tribuna », 15 dicembre 1938.

(2) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. II, p. 736 e segg.

petizione elettoralistica, per conferire ad esso il carattere di plebiscito.

Ma, durante questa legislatura, che ebbe vita dal 1929 al 1934, si pervenne alla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni, che, da ente puramente consultivo, come tante commissioni in passato esistenti, venne costituito come ente dotato di altre e più vaste funzioni, per il regolamento delle attività produttive e per la risoluzione dei problemi inerenti all'economia della nazione. Colla nuova formazione e coi nuovi compiti del Consiglio nazionale delle corporazioni si pervenne alla messa in valore, dal punto di vista della rappresentanza, delle attività e delle energie produttive. Per tal modo si pose accanto al partito nazionale fascista, come partito unico destinato a comporre e organizzare e disciplinare, su base nazionale, tutte le forze morali, sociali e politiche, tutto l'ordinamento e il sistema sindacale e corporativo, diretto a organizzare e a disciplinare le forze economiche, come un elemento essenziale della vita della nazione (1).

242. 3. La terza fase della progressiva riforma della rappresentanza è quella dell'*istituzione delle corporazioni*, che si è sviluppata durante la legislatura svoltasi dal 1934 al 1939. All'inizio di questa legislatura sono state costituite, nella loro vasta formazione su base totalitaria e nazionale, le corporazioni. È apparsa in questo momento e in questo periodo, durante il quale il nostro paese ha dovuto attraversare la dura prova delle sanzioni e la grande e gloriosa impresa che portò alla conquista dell'impero, la necessità che la rappresentanza nazionale sia salda ed unitaria, pronta e compatta e costantemente legata agli interessi generali e alle supreme sorti

---

(1) Vedi BORTOLOTTO G., *Lo Stato e la dottrina corporativa*, v. II, p. 748 e segg.

della nazione. Solo a questo patto si possono condurre innanzi le grandi imprese e realizzare le auspicate conquiste. Apparve anche in questo periodo che la rappresentanza nazionale deve avere per base interessi saldi, precisi e vitali e non opinioni o precetti programmatici di partito. Ed apparve, per la prima volta, in questo momento, che gli interessi, nella loro obiettività, debbono essere indipendenti e slegati dalle persone e solo debbono essere connessi alle persone, in quanto coprono una determinata carica e svolgano una determinata funzione. L'individuo così si esprime ed agisce in base alla funzione, che gli è assegnata e alla quale aderisce l'interesse, che può essere un interesse particolare o di una data categoria o di un dato ambiente professionale, ma che, in tanto viene difeso, in quanto esso fa parte dell'interesse generale della nazione.

Apparve allora, nella sua precisione, la riforma del regime rappresentativo. Il Capo del governo ha detto, nel suo discorso del 14 novembre 1933 al Consiglio nazionale delle corporazioni: « È perfettamente concepibile che un Consiglio nazionale delle corporazioni sostituisca *in toto* l'attuale Camera dei deputati. La Camera dei deputati non mi è mai piaciuta; in fondo, questa Camera dei deputati è ormai anacronistica, anche nel suo stesso titolo; è un istituto, che noi abbiamo trovato e che è estraneo alla nostra mentalità e alla nostra passione di fascisti. La Camera presuppone un mondo, che noi abbiamo demolito, presuppone pluralità di partiti; e, spesso e volentieri, l'attacco alla diligenza. Dal giorno, in cui noi abbiamo annullato questa pluralità, la Camera dei deputati ha perduto il motivo essenziale per cui sorse ».

4. La quarta fase della riforma è rappresentata dalla *costituzione della nuova Camera dei fasci e delle corporazioni*. In essa si realizza la rappresentanza sulla base della formazione unitaria, che ha riunito l'elemento

fondamentale, il partito unico, che aveva avuto la sua iniziale affermazione nella fase della riforma elettorale, e l'altro elemento fondamentale rappresentato dall'ordinamento sindacale e corporativo, che aveva avuto il suo riconoscimento nella fase successiva della riforma.

Il Duce, annunciando il 23 marzo 1936 la nuova Camera dinanzi all'assemblea generale delle corporazioni diceva: « Quest'assemblea sarà assolutamente politica, perchè quasi tutti i problemi dell'economia non si risolvono se non portandoli sul piano politico; d'altra parte le forze, che si potrebbero chiamare, forse un poco arbitrariamente, extraeconomiche, saranno rappresentate dal partito o dalle associazioni riconosciute ».

Il Gran Consiglio del fascismo, nella sua tornata dell'11 marzo 1938, decideva che la Camera dei fasci e delle corporazioni, organo legislativo e rappresentativo della nazione, composto di circa seicento membri, dovesse risultare della riunione dei due organi esistenti: il Consiglio nazionale del partito e il Consiglio nazionale delle corporazioni, riorganizzato in esito all'istituzione delle corporazioni compiuta colla legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Ogni regime politico rispecchia le sue fondamentali e precise caratteristiche nel sistema della rappresentanza. Il regime fascista ha immesso le masse nello Stato, costituendole nelle loro organizzazioni politiche ed economiche nazionali. Esso ha realizzato integralmente quella formazione unitaria, verso la quale debbono convergere tutti i valori della società nazionale, nei loro ordinamenti e nelle loro gerarchie.

Così la vecchia Camera dei deputati è scomparsa, per essere sostituita da una più seria, logica e organica rappresentanza della totalità della nazione, unita nella sua struttura morale, politica ed economica.

**243.** Nel nostro regime si applicano pertanto i seguenti principii: a) le rappresentanze sono organi dello

Stato; b) le rappresentanze sono totalitarie; c) le rappresentanze sono esponenti di interessi generali; d) le rappresentanze si formano all'infuori di ogni pratica elettoralistica.

a) *Le rappresentanze sono organi dello Stato.* - Se pure, rispetto al popolo e all'ente rappresentato, la rappresentanza si concreta nel fatto di rendere attivo e capace un elemento, che, dal punto di vista politico, non può esercitare direttamente la propria attività, rispetto allo Stato l'assemblea rappresentativa deve assumere il carattere di organo, in quanto ha il compito di svolgere una determinata attività e di esercitare funzioni fondamentali per la vita dello Stato. E se il popolo, ovvero l'ente, che costituisce la rappresentanza, può indicare all'assemblea un modo o una direttiva per l'esplicazione della propria funzione, non è men vero che lo Stato può e deve pretendere che la funzione assegnata all'assemblea legislativa non venga svolta in modo, che contraddica agli scopi e agli interessi generali.

In regime parlamentare si è sempre tentato di sottrarre le rappresentanze politiche a questa situazione rispetto allo Stato. C'è una dottrina, che considera il popolo, o il corpo elettorale, come un organo primario creatore e il consesso rappresentativo come un organo secondario creato; per modo che il popolo, o il corpo elettorale, ed il rappresentante costituirebbero un'unica complessa unità giuridica. Ma si deve escludere l'esistenza d'un rapporto organico tra elettore ed eletto, perchè un popolo, un corpo elettorale, non è un ente, che abbia facoltà di conferire attribuzioni e poteri al parlamento. Nè, d'altro canto, si potrebbe ammettere che un corpo elettorale, in forza d'un rapporto, non giuridico, ma politico, possa conferire ai propri rappresentanti la funzione di tutelare i propri interessi, in antitesi e con pregiudizio degli interessi e degli scopi dello Stato. La dottrina democratica, ricorrendo ad affinità col



diritto privato e creando un ripiego dal punto di vista politico, ha formulato la teoria del mandato parlamentare. Ma tale dottrina è una pura finzione, perchè se, colla dottrina della sovranià popolare, si è costituita una vana parvenza di popolo sovrano, colla teoria del mandato parlamentare si è creato un artificio ancor più palese, in quanto che l'assemblea è chiamata a legiferare in funzione assolutamente indipendente dal preteso mandato affidatole dal corpo elettorale.

Una volta negato valore tanto alla teoria della sovranià popolare quanto a quella del mandato parlamentare, l'assemblea rappresentativa diventa uno degli organi fondamentali della vita dello Stato. Essa deve collaborare alla formazione delle leggi, facendosi interprete delle necessità, degli interessi ed anche dei sentimenti dei vari gruppi sociali, che costituiscono tutta la compagine della nazione, armonizzandoli colle necessità storiche e cogli scopi dello Stato. E gli uomini, prescelti a formare la rappresentanza, debbono aver piena coscienza del loro compito, debbono valutare l'importanza degli interessi, che ad essi sono affidati, e diventare così uomini politici nel senso più puro ed elevato della parola.

Il problema della rappresentanza diventa allora un problema di selezione, che viene praticata, attraverso gradi, forme e cautele, da enti responsabili, i quali debbono garantire che l'assemblea costituisca l'espressione, nella migliore forma organica e completa, non più della pretesa sovranià popolare, ma della concreta e totalitaria vita della nazione.

In tal guisa avviene la partecipazione costante ed attiva del popolo, attraverso le sue formazioni e le sue organizzazioni, alla vita e al governo della nazione. Il nostro regime ha posto sin dall'inizio nettamente il problema della collaborazione normale e obbligatoria fra il governo e i cittadini. Il Duce ebbe a dire: « Già adesso

accade che tutte le volte che il governo deve prendere dei provvedimenti di una certa importanza chiama gli interessati. Se domani ciò diventa obbligatorio per determinate questioni, io non ci vedo alcun che di male, perchè tutto ciò, che accosta il cittadino allo Stato, tutto ciò, che fa entrare il cittadino dentro l'ingranaggio dello Stato, è utile ai fini sociali e nazionali del fascismo ».

244. b) *Le rappresentanze sono totalitarie.* - L'assemblea deve rappresentare tutto il paese, inteso dal punto di vista geografico, morale, sociale, politico, economico. L'assemblea dev'essere l'unità di tutte le forze della nazione e sopra tutto essa deve sentire, come disciplina del proprio spirito, come impronta del proprio sentimento e come norma della propria condotta, che essa rappresenta questa compagine totalitaria.

Le dottrine e il regime corporativo sono su questo punto distanti e contrarie ai regimi democratici e parlamentaristici, presso i quali le rappresentanze vengono elette non per rinsaldare, ma per dissolvere l'unità politica della nazione.

Infatti, per il dogma individualistico della libertà, si antepone l'individuo e la sua rappresentanza allo Stato e l'interesse particolare all'interesse generale; e, per il dogma democratico della sovranità popolare, il regime dei partiti e l'universalità del suffragio politico portano necessariamente al frazionamento della rappresentanza in tante opinioni, quanti sono i partiti ammessi e riconosciuti. Al contrario, secondo il regime corporativo, la formazione della rappresentanza ha luogo in modo che tutti gli interessi della nazione abbiano la necessaria tutela, concedendosi alle masse organizzate la possibilità di designare coloro, che dovrebbero essere chiamati a rappresentarle.

Il sistema rappresentativo del corporativismo ha abolito ogni artificio elettorale e ogni competizione di

partiti; colla dottrina democratica e col regime parlamentare, si è creduto di conferire legittimità alla rappresentanza; ma appunto in base a tali precetti e sistemi, essa appare invece errata nella sostanza, nella quantità e nella forma. Nella sostanza, perchè la volontà politica viene sempre formata dai condottieri, prima ancora che essa si sia manifestata col voto del popolo; nella quantità, perchè il sistema maggioritario fa risultare come volontà generale quella che non lo è affatto; nella forma, perchè il sistema atomistico e individualistico del voto si presta alle più viete ingerenze per togliere ad esso sincerità e libertà e per dirigerlo contro l'unità politica e costituzionale della nazione.

La rappresentività parlamentaristica è la realtà pratica dell'individualismo, dell'elezionismo, del demagogismo. L'individualismo, che si esprime nella designazione elettorale nominalistica o di parte; l'elezionismo, che ha fruttato il collegio elettorale territoriale e localistico; il demagogismo, che si riconnette all'universalità del suffragio e alle esaltazioni programmatiche dei propagandisti.

A tutto questo si oppone il regime corporativo, che è antiindividualistico, perchè si orienta verso le formazioni di masse e le categorie produttive; è antielettoralistico, perchè sostituisce al voto la designazione e la scelta in base alla funzione; è antidemagogico, perchè vuol eliminare le gare per la conquista della rappresentanza e sostituire le visioni realistiche ed i conseguimenti pratici alle esaltazioni programmatiche.

Questo risponde del resto agli intenti del nostro sistema, che intende che le professioni organizzate non siano soltanto forze, che si consultano di tempo in tempo, nel giorno del voto, ma forze che si consultano ogni giorno e che fanno parte integrante della potenza della nazione, perchè ne costituiscono l'energia e la coscienza.

E la rappresentanza di tutte le forze nazionali, prima ancora di trovar posto nell'assemblea politica, si realizza nelle organizzazioni professionali.

Così appaiono le salienti differenze tra il regime parlamentaristico e il regime corporativo, nel sistema della rappresentanza. Nel regime parlamentaristico si costituisce la rappresentanza, traendo origine da un elemento iniziale o di partenza, che è il candidato, attraverso un elemento di appoggio o di sviluppo costituito dal partito, per giungere all'assemblea, che risulta dalla votazione in una composizione sovente inattesa e imprevedibile. Nel regime corporativo, l'elemento di partenza è dato invece dalla rappresentanza, che si sa già in precedenza di quali elementi deve essere composta, l'elemento di appoggio o di sviluppo è dato dal partito e dall'organizzazione professionale o produttiva; e la risultante è data dal complesso delle persone prescelte, le quali in tanto fanno parte dell'assemblea non in quanto sono determinati individui, in quanto sono esponenti di determinati interessi e di ben precisate funzioni.

245. c) *Le rappresentanze sono esponenti di interessi generali.* - La dottrina democratica sostiene che, col sistema elettorale, si realizza la difesa delle minoranze, dando ad ogni persuasione politica il modo di esprimere e di rappresentare le proprie opinioni. Ma si può rispondere che un regime politico veramente realistico e sollecito delle sorti del popolo, non deve preoccuparsi del contenuto delle opinioni, che possono essere varie e variamente influenzate ed espresse, ma deve invece considerare il valore e l'importanza degli interessi, che soli debbono essere tutelati e rappresentati.

In regime parlamentare, la competizione dei partiti, che si contendono il campo nell'arringa elettorale, rivela che quella, che si usa chiamare tutela di interessi, è soltanto contesa e antagonismo di opinioni. Ed, anche

quando i partiti sostengono degli interessi, è assai raro che si tratti di interessi generali, essendo essi piuttosto legati ad ambienti, formazioni ed enti particolaristici.

In regime corporativo, invece, la rappresentanza deve rivolgersi ad interessi, che attengono alla generalità della nazione. Potranno essere interessi spirituali e dottrinali, ovvero economici e finanziari, ovvero ancora amministrativi, militari e politici; ma essi vanno tutti considerati sul piano della società nazionale. Di questa rappresentanza d'interessi, opposta alla rappresentanza di opinioni e di partiti, era apparso cenno fin dalla prima adunata di piazza San Sepolcro del 23 marzo 1919, quando, nel suo discorso, Benito Mussolini ebbe ad affermare: « L'attuale rappresentanza politica non ci può bastare, vogliamo una rappresentanza diretta dei singoli interessi. Si potrebbe dire contro questo programma che ritorniamo alle corporazioni. Non importa! Vorrei perciò che l'assemblea accettasse la rivendicazione del sindacalismo nazionale dal punto di vista economico ».

La vasta classifica di questi interessi ci viene fornita dalla prima dichiarazione della Carta del Lavoro, che dice che la nazione è un'unità morale, economica e politica. Vi sono così: a) gli interessi *morali*, che costituiscono l'essenza spirituale e culturale, mantengono le tradizioni, danno incremento all'educazione, e curano l'elevazione e il miglioramento del popolo; b) gli interessi *economici*, che costituiscono la forza produttiva della nazione, danno impulso e conservano le energie e le iniziative, incrementano la ricchezza e tendono all'autarchia della nazione; c) gli interessi *politici*, che costituiscono la forza e l'autorità dello Stato, sono di presidio alla potenza della nazione e tendono alla supremazia e al prestigio nel campo internazionale.

Questi interessi si aggruppano intorno agli enti e agli istituti, che ne curano la soddisfazione e il raggiungimento. Ciascuna delle tre grandi branche di questi inte-

ressi deve costituire uno dei settori della Camera dei fasci e delle corporazioni, composta di oltre seicento rappresentanti, legati per un terzo agli interessi politici, che si raccolgono e si riferiscono al partito nazionale fascista; per un terzo agli interessi economici riferiti all'organizzazione sindacale e corporativa e all'unità integrale delle corporazioni; e per un terzo agli interessi morali, tutelati dagli enti e dagli istituti, che curano la cultura, l'educazione e la scuola, e che dipendono pure, dal punto di vista organizzativo, dal partito nazionale fascista.

246. d) *La formazione delle rappresentanze è antielettorale.* Infatti essa avviene all'infuori di qualsiasi esperimento elettorale e di qualsiasi riferimento individualistico.

La caratteristica del nostro sistema rappresentativo consiste nel negare il valore (tradizionalmente ammesso dalla dottrina liberale) dell'elettorato di masse inorganico e tumultuario, basato sulla propaganda giornalistica, polemica e comiziesca e sul criterio della maggioranza numerica, contrario al buon senso e al principio stesso della selezione qualitativa. E consiste, viceversa, nell'ammettere il valore della rappresentanza organizzata, espressione di interessi collettivi debitamente e integralmente riconosciuti e vagliati attraverso una controllata attività politica e corporativa.

Sistema, dunque, eminentemente *integralista*, perchè alla difesa degli interessi egoistici dei partiti o dei collegi elettorali contrappone la tutela degli interessi generali del paese. Sistema eminentemente *organico*, perchè non ha più per base la massa informe dei cosiddetti cittadini elettori, ma istituti politici, come il Consiglio nazionale del partito, o economico-sociali, come il Comitato corporativo centrale e il Consiglio nazionale delle corporazioni. Tutti gli interessi del paese, tutti i problemi

della vita nazionale, tutte le questioni attuali o emergenti, possono così essere prese in considerazione, senza che prevalgano tendenze particolaristiche di uomini, di gruppi, di regioni.

In regime democratico, capitalistico e parlamentaristico, nel quale il classismo domina e s'impone, si è costituita quella « classe politica » e si è incoraggiato quel « professionismo politico », che hanno fatto delle assemblee legislative altrettanti « parlamenti di avvocati ». In questo regime si è coltivato l'elezionismo ed il voto, che sono piante, che rigogliosamente si sviluppano sul terreno della democrazia.

Tutto diverso è il sistema in regime e in ordinamento corporativo, che costituisce quello, che si potrebbe invece chiamare il « parlamento dei produttori ». La costituzione delle rappresentanze avviene attraverso tre graduali successive operazioni: la designazione, la scelta, la nomina. La designazione è la proposta delle persone dei rappresentanti, da parte degli enti o istituti, che sono portatori e titolari degli interessi da rappresentare; la scelta è l'indicazione dei rappresentanti per opera degli enti centrali e responsabili; la nomina è la immisione nella carica di rappresentante con un atto di autorità.

Ma, nonostante che ricorra l'indicazione e la scelta di individui, la rappresentanza in regime corporativo si costituisce in forma spersonalizzata, per essere unicamente legata agli interessi, che si debbono rappresentare. Con questo si è abolito anche l'ultimo vestigio di individualismo parlamentaristico. Per tal guisa la nomina avviene automaticamente, con riguardo alla carica e non alla persona. Conseguentemente, la procedura elezionistica, nella formazione dei rappresentanti, può essere abolita, anche come pura designazione di capacità; perchè la designazione, come viene considerata in regime corporativo, è insita nell'attività, che il rap-

presentante normalmente svolge e nella carica, che egli normalmente ricopre. Questa direttiva risulta del resto rettamente conforme al principio rappresentativo, che non può vivere solo della scelta individuale della persona del candidato, ma attinge la sua forza dal fatto della aderenza, sempre più stretta, delle organizzazioni professionali economiche e produttive con la società nazionale e con lo Stato.

B) *Il Senato e la Camera dei fasci e delle corporazioni.*

SOMMARIO. — 247. La Camera dei fasci e delle corporazioni. - 248. La rappresentanza organica italiana e popolare. - 249. La composizione della Camera, il Partito e le Corporazioni. - 250. Il Partito nazionale fascista, la rappresentanza della nazione, dell'impero e dei fasci all'estero. - 251. La Camera e il Consiglio nazionale delle corporazioni. - 252. I consiglieri nazionali. - 253. Nomina e requisiti. - 254. La funzione e la rappresentanza dei consiglieri nazionali. La presidenza della Camera. - 255. Il Senato. - 256. La rappresentanza e gli organi fondamentali del regime. Il governo e l'attività legislativa. - 257. La funzione legislativa della Camera e del Senato. - 258. Le assemblee plenarie. - 259. Le commissioni legislative. L'attività legislativa del governo e i decreti legge. - 260. Le norme corporative speciali.

**247.** La legge 19 gennaio 1939, n. 129, per la costituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, dispone che la Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX legislatura, e che è istituita, in sua vece, la Camera dei fasci e delle corporazioni (art. 1). Il Senato del regno e la Camera dei fasci e delle corporazioni collaborano col governo per la formazione delle leggi (art. 2). La Camera dei fasci e delle corporazioni è formata dai componenti del Consiglio nazionale del Partito nazionale fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni, salve le incompatibilità stabilite dalla legge. Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del partito nazionale fa-



scista e del Consiglio nazionale delle corporazioni sono disposte con legge (art. 3).

La Camera dei fasci e delle corporazioni è un organismo politico, che deriva direttamente dalle grandi istituzioni del regime. Essa si presenta così come la vera diretta rappresentanza nazionale, ossia come l'unione di tutti coloro che, nell'organizzazione dei fasci e nella organizzazione delle corporazioni, effettivamente considerate come le forme più adatte per la conoscenza e la soddisfazione delle esigenze nazionali e delle aspirazioni popolari e come il sistema più proprio per la scelta dei migliori, possono essere in grado di sentire più direttamente le esigenze della vita politica ed economica della nazione e di collaborare con gli altri organi dello Stato alle direttive più utili e più feconde dell'azione di governo e alla formazione delle leggi.

La nuova assemblea risulta pertanto formata naturalmente dall'unione delle due maggiori istituzioni, che cooperano, nel campo politico, a dirigere l'azione per la determinazione e il raggiungimento dei maggiori interessi ideali e pratici della nazione. Da una parte, il Consiglio nazionale del partito nazionale fascista, costituito dai gerarchi che, al centro e alla periferia, dirigono l'azione dei Fasci. Dall'altra, il Consiglio nazionale delle corporazioni, costituito da coloro che, nelle singole corporazioni, come delegati del partito o come designati dai vari organi competenti, dirigono la complessa attività nazionale rivolta ai grandi interessi della produzione.

Così si è costituita la rappresentanza anche all'infuori del regime parlamentare (1). Attraverso il partito unico, come attraverso le organizzazioni professionali e corporative si può avere più chiara e più precisa quella rappresentatività, che, nel regime parlamentare, si realizza

---

(1) Vedi ZANGARA V., *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania*, Bologna, 1938, p. 33 e segg.

in forma elettorale e superficiale e che qui si realizza in forma costante e sostanziale. Nel partito unico si ha la rappresentanza del popolo, che vive nella nazione coi suoi interessi prevalentemente politici, morali, sociali; nell'ordinamento corporativo si ha la rappresentanza del popolo, che lavora per la maggiore potenza della nazione, coi suoi interessi prevalentemente economici, professionali, produttivi.

« Nel partito, custode dello spirito della rivoluzione, tali forze hanno il loro centro e la loro virtù propulsiva, oltre al dire che al partito fa capo, come è noto, una infinità di altre istituzioni minori, le quali hanno precisamente lo scopo di avvicinare lo Stato alle masse, di interpretare i bisogni e le aspirazioni di queste, di curarne la vita nei suoi aspetti più svariati, con quella fede e con quell'animo, per cui il partito si è potuto definire una milizia. Alla loro volta, nelle corporazioni e, più concretamente, nel Consiglio nazionale delle corporazioni, trova il suo vertice e la sua più completa espressione quel superbo edificio, per cui le varie categorie economiche della nazione e le associazioni professionali, che le rappresentano, si integrano e si fondono, venendo a far parte della stessa struttura dello Stato, coordinando ogni attività particolare in vista di supremi interessi unitarii. Partito e corporazioni possono, in questo senso, considerarsi già come istituzioni rappresentative della nazione ed è, quindi, ovvio che la Camera, che da esse deriva, nel modo predisposto dalla legge, trovi nella sua stessa origine e nella sua connotata struttura un carattere rappresentativo, che rinsalda e potenzia al massimo grado quello analogo, che è proprio anche delle due fondamentali istituzioni da essa presupposte » (1).

(1) Vedi ROMANO S., Relazione al Senato del Regno al disegno di legge per la costituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dicembre 1938-XVII.

248. Così si ha vera rappresentanza, perchè l'assemblea, che ha il compito di attuarla, rispecchia, nella sua struttura, un'istituzionale e solida formazione politica, economica e sociale. E le istituzioni, che costituiscono il presupposto dell'assemblea rappresentativa, sono già un'integrale organizzazione e rappresentanza della nazione e dei suoi interessi, che poi avranno la loro piena e completa sintesi nell'assemblea.

La nuova assemblea italiana si chiama Camera, ma non è un parlamento. La scelta e la nomina dei suoi membri fa sì che essi non saranno dei rappresentanti, ma propriamente le voci vive degli interessi nazionali, in funzione dei quali esiste la loro persona fisica. Datori di lavoro e prestatori d'opera, agricoltura ed industria, settentrione e mezzogiorno, queste ed altre partizioni della vita nazionale si comporranno in complessi di forze tendenti sinceramente ed apertamente all'interesse generale (1).

La riforma segna un capitolo memorabile nella storia della rivoluzione fascista e nella storia dei regimi costituzionali. Il parlamentarismo demoliberale in Europa e nel mondo ha avuto fino ad oggi per modello le Camere inglesi. Nel secolo nuovo, nel secolo del fascismo, mentre già popoli e governi si volgono a Roma, per studiare le istituzioni e gli ordinamenti politico-sociali del regime, la Camera dei fasci e delle corporazioni è il nuovo originale modello di assemblea, a cui dovranno ispirarsi gli Stati, che vorranno adeguarsi ai nuovi tempi.

La nuova Camera non seguirà, dunque, neppure in minima parte, il modello liberale-democratico di importazione straniera, ma sarà un tipo assolutamente nuovo e assolutamente nostro di assemblea legislativa. Prodotto schiettissimo della rivoluzione fascista, che, in

---

(1) BODRERO E., *La fine del parlamentarismo*, « Il Popolo d'Italia », 12 ottobre 1938.

questo come in ogni altro campo, ha affermato la propria originalità. Ma se rinnega ogni pregiudiziale democratica nel senso vieto della parola, la Camera dei fasci e delle corporazioni ha invece una base squisitamente e profondamente popolare, perchè rappresenta sul serio il popolo, come entità storica e come collettività spirituale. Un'esperienza ormai matura ha portato alla radicale riforma d'un istituto che, nella sua nuova e rivoluzionaria concezione, potrà veramente portare un alto e positivo contributo alle fortune crescenti dell'Italia.

Si tratta d'una nuova grande creazione, che non ha precedenti ed eguali nel regime politico di alcun altro paese. L'assemblea, così formata, poggiando le sue basi sugli enti e sulle funzioni, assume la figura tipica di vera e propria istituzione fondamentale del regime, chiamata a collaborare con il governo nella formazione delle leggi e nelle direttive generali dell'azione ideale e pratica dello Stato, che porta ad un nuovo concetto veramente e sanamente moderno della rappresentanza nazionale.

**249.** L'art. 4 della legge costitutiva dispone che il Duce del fascismo, Capo del governo, fa parte, di diritto, della Camera dei fasci e delle corporazioni. Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del fascismo, eccettuati i senatori e gli accademici d'Italia. È infatti disposta, per legge, l'assoluta incompatibilità della carica di consigliere nazionale con quella di senatore e di accademico d'Italia (art. 9).

Poichè il Gran Consiglio, organo posto al sommo della gerarchia dei consessi costituzionali del regime, non può partecipare « istituzionalmente », secondo il sistema della riforma, alla formazione della nuova assemblea, è evidente che i componenti del Gran Consiglio entrano nella Camera dei fasci e delle corporazioni a ti-

tolo personale. L'eccezione, che non infirma il sistema, riguarda particolarmente uomini, che sono stati designati dal Duce del fascismo alla più alta consulenza politica, per avere « ben meritato della nazione e della causa della rivoluzione fascista ».

La presenza del Duce del fascismo e di taluni suoi più eminenti collaboratori conferisce alla nuova assemblea il massimo attributo di novità e ne pone in risalto la fisionomia rivoluzionaria.

Esaminando più da vicino quantitativamente e qualitativamente la composizione della nuova Camera rappresentativa, si deve notare che il nuovo istituto non ha un numero fisso di componenti, in rapporto con la variabilità, contenuta per altro in ristretti limiti, dei Consigli che hanno contribuito alla sua formazione.

Può variare il numero dei componenti del Consiglio nazionale del partito, può altresì variare anche il numero dei componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni, il quale comprende anche i componenti del Comitato corporativo centrale. Ma le eventuali modificazioni delle norme, che disciplinano l'appartenenza ai due Consigli (numero dei componenti, qualità delle funzioni, ecc.), debbono essere emanate con legge, tenuto conto dei loro immediati riflessi sulla composizione degli organi costituzionali.

Nella prima formazione dell'assemblea i consiglieri nazionali oscillano intorno ai 630. Nel nostro ordinamento costituzionale anche il Senato, per l'art. 33 dello Statuto, è composto in « numero non limitato ».

La Camera dei fasci e delle corporazioni è composta, come dice l'art. 2 della legge costitutiva, del Consiglio nazionale del partito fascista e del Consiglio nazionale delle corporazioni, che entrano a far parte dell'assemblea nella loro totalità. Ma questa totalità, per il Consiglio nazionale delle corporazioni, non comprende tutti interi i Consigli delle corporazioni, ma solo i consiglieri effet-

tivi, insieme al Comitato corporativo centrale, restando esclusi i consiglieri aggregati delle corporazioni.

250. Il Consiglio nazionale del partito, conforme alle disposizioni degli art. 16 e 17 del testo aggiornato dello Statuto del partito stesso, approvato dal Gran Consiglio del fascismo nella riunione dell'11 marzo 1938, risulta costituito dal Segretario del partito, ministro segretario di Stato, che lo presiede; dal Direttorio nazionale, dagli ispettori del partito e dai segretari federali. Il Direttorio nazionale del partito è presieduto dal Segretario del partito e ne fanno parte tre vicesegretari, un segretario amministrativo, otto componenti.

Il numero dei vicesegretari può essere elevato a quattro, quello degli altri componenti del Direttorio a nove; occorre, per farvi luogo, un decreto del Duce, su richiesta del Segretario del partito. Lo statuto del partito non fissa il numero determinato degli ispettori, mentre il numero dei segretari federali è in corrispondenza delle provincie del regno, della Libia e dei governi dell'Impero.

La conquista dell'Impero, la valorizzazione della Libia ed il felice sviluppo di Rodi hanno creato un complesso formidabile di esigenze nuove e sempre rinnovantisi, per cui la partecipazione ai lavori delle Commissioni legislative e ai dibattiti della Camera di uomini, che potranno portare il contributo di un'esperienza immediata, sarà quanto mai utile. Le provincie imperiali del Mediterraneo, dell'Africa italiana e dell'Egeo, danno alla nuova assemblea fascista 12 consiglieri nazionali, perchè sono stati nominati di diritto come componenti del Consiglio nazionale del partito nazionale fascista, l'ispettore del partito e del lavoro per l'Africa italiana ed i segretari dei fasci di combattimento dell'Eritrea, dell'Amhara, dello Scioa, dei Galla e Sidamo, dell'Harrar

e della Somalia, di Tripoli, di Misurata, di Bengasi, di Derna e di Rodi.

La Camera dei fasci e delle corporazioni ha anche i rappresentanti delle collettività italiane di oltre frontiera, con la nomina a consiglieri nazionali del segretario del vicesegretario e di un ispettore dei fasci italiani all'estero. L'immissione, anche formale, tra le gerarchie del partito degli esponenti delle camicie nere, che vivono lontane dalla patria, è un riconoscimento tangibile della fedeltà dei 12 milioni di italiani sparsi per il mondo ed una documentazione dell'intima e consapevole comunione spirituale di tutte le unità della nostra razza.

Così il Consiglio nazionale del partito fascista, allargato colla rappresentanza delle associazioni dipendenti, porta la cifra di circa 150 persone, sulle 630 circa di cui è composta l'intera assemblea.

**251.** La rappresentanza delle forze economiche e produttive è data alla Camera dei fasci e delle corporazioni dal Consiglio nazionale delle corporazioni.

La legge 5 gennaio 1939, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni dispone che il Consiglio nazionale è composto: 1) dei membri del Comitato corporativo centrale; 2) dei consiglieri effettivi dei Consigli delle corporazioni (art. 1).

Il Comitato corporativo centrale è composto: *a)* dei ministri e dei sottosegretari di Stato; *b)* dei vicesegretari e del segretario amministrativo del partito nazionale fascista; *c)* dei rappresentanti del partito nazionale fascista in seno alle corporazioni, con funzioni di vicepresidenti; *d)* dei presidenti delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei liberi eserciti una professione o un'arte e del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione (art. 2).

I Consigli delle corporazioni sono composti di consiglieri effettivi, nominati in rappresentanza del partito

nazionale fascista, delle associazioni professionali e dell'ente nazionale fascista della cooperazione, nel numero previsto, per ogni corporazione.

Dei Consigli delle corporazioni fanno anche parte consiglieri aggregati, aventi voto deliberativo, nominati su designazione delle associazioni professionali e di altri enti, nel numero previsto per ogni corporazione.

Le corporazioni così composte esercitano le attribuzioni di loro competenza secondo le disposizioni vigenti (art. 3).

Il Capo del governo, per impartire direttive in ordine agli orientamenti dell'azione sindacale rispetto ai problemi della produzione e ai fini dell'ordinamento corporativo, può convocare in assemblea generale delle corporazioni: 1) i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni; 2) i consiglieri aggregati ai Consigli delle singole corporazioni.

Pertanto la rappresentanza corporativa si ha nei seguenti istituti:

a) i Consigli delle corporazioni formati di consiglieri effettivi e consiglieri aggregati;

b) il Comitato corporativo centrale composto conforme alle disposizioni accennate;

c) il Consiglio nazionale delle corporazioni composto, conforme alle norme citate, del Comitato corporativo centrale e dei membri effettivi dei Consigli delle corporazioni;

d) l'assemblea generale delle corporazioni, che comprende tutte le rappresentanze.

Solo i componenti del Consiglio nazionale entrano a far parte della Camera dei fasci e delle corporazioni, portando nell'assemblea rappresentativa una vasta e varia competenza tecnica per la risoluzione dei molteplici problemi, che si possono presentare in materia politica ed economica.



Così la composizione della Camera ed il suo funzionamento realizzano quel collegamento fra Camera e corporazioni, che è ormai indispensabile per una buona preparazione delle leggi e per una salda aderenza della vita economica con le direttive politiche della nazione, ispirate alle esigenze dell'autarchia e della più feconda e più ricca produzione nazionale.

252. I componenti della Camera dei fasci e delle corporazioni assumono la denominazione di *consiglieri nazionali*. Se l'assemblea ha mantenuto il nome di « Camera » è scomparsa la qualifica di « deputato », cara al regime parlamentaristico. Come pure è scomparso anche ogni vestigio di elezione, perchè la Camera perde il suo vecchio carattere di delegazione di poteri, che l'aveva resa arbitra delle sorti dei governi e l'aveva spinta agli errori e ai danni d'una progrediente e rovinosa demagogia, e si trasforma invece in un organo di alta collaborazione legislativa.

Ma l'aver escluso ogni procedimento elezionistico non implica che il sistema si compendi in una scelta dall'alto, chiusa ad ogni voce o designazione delle masse. Abbiamo già a più riprese posto in rilievo come il nostro ordinamento corporativo e gerarchico realizzi una formazione eminentemente popolare e come si esprima nella partecipazione costante ed attiva del popolo al governo dello Stato.

Per quanto riguarda la scelta dei componenti della Camera, è agevole considerare come le corporazioni, sintesi a loro volta delle organizzazioni sindacali, siano rappresentate dal maggior numero di consiglieri. E poichè nelle corporazioni è inquadrata la totalità del popolo lavoratore, è sugli uomini più accetti al popolo italiano, più vicini ai suoi bisogni e alle sue aspirazioni, che cade la scelta per la composizione dell'assemblea legislativa dell'Italia fascista.

Ma, sotto questo punto di vista, il più deciso passo innanzi è costituito dalla partecipazione dei segretari federali all'attività legislativa. La loro presenza ha per effetto non soltanto di rendere più fresca, elastica, immediata l'azione dei poteri legislativi, ma rende anche più pronta e più completa l'efficacia della legge dello Stato, perchè i segretari federali, dopo aver deliberato le più utili leggi per il popolo, debbono vegliare sulla loro applicazione.

253. L'art. 5 della legge dispone che la qualità di consigliere nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del fascismo, Capo del governo, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* del regno. Tale formalità, che potrebbe sembrare superflua, considerato il meccanismo, che determina l'appartenenza all'assemblea, è invece per più riguardi opportuna. Il decreto del Duce del fascismo costituisce pubblica attestazione della qualità di consigliere nazionale e dev'essere preceduto da un accertamento circa il possesso da parte di ciascuno di tutti i requisiti voluti.

Il decreto di riconoscimento si manifesta poi particolarmente appropriato per taluni componenti del Consiglio nazionale del partito, che non sono nominati con decreto del Duce del fascismo. Si aggiunga da ultimo che la disposizione è confortata dalla pratica seguita per i componenti del Gran Consiglio del fascismo, già designati per legge ad appartenere alla Camera, in virtù della carica ricoperta. La qualità di componente del Gran Consiglio è per tale criterio riconosciuta con regio decreto.

I consiglieri nazionali debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del regno, ma il limite minimo di età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento, che essi debbono prestare in assemblea plenaria, secondo la formula

dell'art. 49 dello Statuto, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 5 e 6 della legge).

L'art. 5 della legge riproduce la disposizione contenuta nell'art. 102 del t. u. 2 settembre 1928, n. 1993, circa i requisiti di capacità richiesti. È stato mantenuto, per ovvie considerazioni, il limite minimo di età, che per detta legge dev'essere raggiunto entro il giorno dell'elezione, prescrivendo che i 25 anni siano invece compiuti entro il giorno del giuramento. Lo Statuto del partito non pone limiti di età per l'assunzione alle cariche. Invece per i componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni l'art. 9 della legge 20 marzo 1930, n. 206, richiama « i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l'eleggibilità a deputato ».

I consiglieri nazionali godono delle prerogative già stabilite per i deputati dallo Statuto del regno; e ad essi spetta un'indennità annua determinata con legge (art. 7).

Le garanzie si sostanziano nel divieto dell'arresto, salvo il caso di flagrante delitto, e nella non perseguibilità in giudizio penale, senza la preventiva autorizzazione della Camera. Si tratta di garanzie istituite per il decoro e la tutela della funzione rappresentativa inerente alla partecipazione ad un alto organo costituzionale dello Stato.

**254.** L'art. 8 della legge dispone che i consiglieri nazionali decadono immediatamente dalla carica col decadere dalla funzione esercitata in seno ai Consigli, che concorrono a formare la Camera dei fasci e delle corporazioni.

La costituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, fondata sul principio della funzione esercitata da ciascuno dei suoi componenti, mentre esclude ogni personalismo, assicura la continuità indefinita dell'organo legislativo e garantisce al popolo una rappresen-

tanza diretta, attraverso gli uomini, che sono con esso in più immediato contatto e che si trovano quindi in grado di conoscerne più sicuramente i bisogni e le aspirazioni, e di operare per indicarne e provvederne la soddisfazione.

Finalmente il sistema adottato per tale rappresentanza, che si determina attraverso la funzione, consente un permanente processo di rinnovazione dell'organo legislativo, mediante la rotazione dei singoli chiamati alle cariche del partito o delle corporazioni, e quindi impedisce la burocratizzazione della Camera e la monopolizzazione demagogica delle funzioni.

Così la crisi della rappresentanza politica trova un naturale rimedio nella stessa costituzione degli organi politici nazionali, soluzione, che garantisce la vitalità dell'istituzione, attraverso le funzioni essenziali della vita politica ed economica della nazione.

L'art. 11 della legge prescrive che il presidente e i vicepresidenti della Camera dei fasci e delle corporazioni sono nominati con decreto reale. Il presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni nomina i titolari delle altre cariche, stabilite nel regolamento interno dell'assemblea.

Abolito ogni residuo di elezionismo per la creazione della nuova Camera, non era il caso di mantenerlo per le cariche dell'ufficio di presidenza dell'assemblea. La disposizione dell'art. 11 pertanto si armonizza, per quanto riguarda la nomina del presidente e dei vicepresidenti dell'assemblea, con le norme vigenti per le nomine alle stesse cariche del Senato. Il presidente e i vicepresidenti della Camera vengono quindi, nominati con decreto reale per la durata della legislatura. Il presidente della Camera nomina gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni da lui stesso formate nel numero e con le modalità che sono

state precisate nel nuovo regolamento interno dell'assemblea.

255. Ma la rappresentanza totalitaria della nazione non si esaurisce, nel nostro regime, colla Camera dei fasci e delle corporazioni, ma si completa con un'altra assemblea, intimamente e storicamente legata alla nostra formazione e alla nostra evoluzione nazionale: il Senato.

Il sistema bicamerale risponde alla nostra educazione politica e alla nostra tradizione storica. Il Senato è l'organo politico della rappresentanza tradizionale e aristocratica, coll'impronta della stabilità e della storicità; la Camera dei fasci e delle corporazioni è l'organo politico della rappresentanza popolare e professionale, con l'impronta della continuità e della corporatività. Il Senato è la sintesi dei valori prevalentemente morali e politici, che rappresentano la tradizione, la cultura, il prestigio e la forza delle armi dello Stato; la Camera dei fasci e delle corporazioni è la sintesi dei valori prevalentemente politici ed economici, che rappresentano gli interessi delle attività produttive, organizzate in regime sindacale e corporativo. Il nostro ordinamento, coll'organizzazione di tutte le forze su base nazionale, ha risolto in forma definitiva il problema della suddivisione del popolo, agli effetti della rappresentanza degli interessi nelle assemblee politiche; e la rappresentanza stessa viene affidata agli elementi, che vivono la vita del paese nella loro quotidiana funzione di produttori. La rappresentanza aristocratica sta, nel nostro ordinamento, fra la monarchia e la democrazia; e la rappresentanza corporativa completa la rappresentanza strettamente politica coll'elemento professionale, nel quale tutte le categorie sono costituite e comprese. In tal guisa si raggiunge quell'unità politica, che rivela il pregio e la forza della rappresentanza.

La Camera alta, il Senato, che rappresenta gli inte-

ressi e le forze organiche permanenti e ideali della nazione, non è mai stata riformata ed è rimasta come era all'epoca dello Statuto del 1848. Creato da Carlo Alberto, il Senato del regno venne aperto colla Camera dei deputati l'8 maggio 1848. I senatori sono prescelti tra 21 categorie di cittadini, che abbiano compiuto i 40 anni di età; a questo requisito sfuggono soltanto i Principi della Famiglia Reale, che sono membri di diritto del Senato all'età di 21 anni ed acquistano il diritto di voto all'età di 25.

Tra l'anno 1848 e l'anno 1934 sono stati nominati dal Re 2174 senatori in 136 « infornate ». Il numero maggiore di nomine di senatori si ebbe di persone aventi l'età fra i 50 e i 70 anni. Durante la lunga vita del Senato un solo senatore è stato dichiarato decaduto, il 21 aprile 1888, in seguito a sentenza dell'Alta Corte di giustizia, e di un altro solo è stata revocata la nomina con decreto reale (1).

Colla riforma costituzionale le due Camere si corrispondono esattamente, nelle loro istituzioni e negli organismi interni; in modo da poter assolvere tutti i compiti che il regime ha affidati ad esse.

**256.** Abbiamo più sopra accennato che il nostro regime politico va qualificato come il regime del Capo del governo (2), il quale trae la sua autorità da una fonte ben più alta, che non sia l'approvazione parlamentare. Presso di noi, il potere legislativo non prevale su quello governativo, ma da questo riceve le direttive e gli impulsi per la sua attività.

Così la rivoluzione fascista ha ripudiato il dogma della « rappresentanza », come principio informatore di uno

---

(1) Vedi *I Senatori del Regno*, a cura dell'Ufficio di studi legislativi del Senato, Roma, 1938.

(2) Vedi più sopra n. 235.

soltanto degli organi dello Stato, ed ha affermato il principio che l'unità del popolo si realizza nello Stato attraverso istituzioni fondamentali, che hanno appunto lo scopo di organizzare politicamente ed economicamente il popolo. Onde tutti gli organi costituzionali, nel loro complesso organico e nel sistema gerarchico del loro funzionamento, acquistano un carattere rappresentativo.

Dato questo concetto integralmente rappresentativo di tutto il governo dello Stato, vien meno ogni ragione specifica di preminenza dell'organo legislativo e la posizione politica di tutti gli organi costituzionali viene commisurata alla loro effettiva attività funzionale; la quale non può essere autonoma per ciascun organo, ma dev'essere coordinata e subordinata a quella dell'organo massimo, cui spetta la responsabilità dell'indirizzo politico dello Stato.

Da ciò deriva e consegue che la funzione legislativa non può essere una prerogativa esclusiva d'un organo o d'un complesso di organi, diversi dal governo e, in ultima analisi dal suo Capo, cui appunto è demandata la potestà di dare l'indirizzo politico a tutta la società nazionale; ma tale funzione legislativa dev'essere esercitata in collaborazione con questo.

In altri termini la riforma fascista riassume la funzione legislativa nella funzione di governo, ponendo fine al vecchio mito della separazione e della divisione dei poteri (1).

Perciò l'art. 2 della legge dispone che il Senato del regno e la Camera dei fasci e delle corporazioni collaborano con il governo per la formazione delle leggi. Il governo si afferma ancor meglio in questa legge come centro motore della funzione legislativa, alla quale il

---

(1) MARAVIGLIA M., *Fine del mito parlamentare*, « La Tribuna », 15 dicembre 1938.

Senato e la Camera prestano il loro imprescindibile concorso d'integrazione, e della quale il Duce del fascismo, Capo del governo, costituisce il supremo propulsore come di ogni altra attività e manifestazione della vita nazionale.

Come è detto nella relazione della Commissione parlamentare, la Camera dei fasci e delle corporazioni costituisce un elemento essenziale della funzione legislativa, la quale, esercitata in forma diretta o indiretta, spetta pertanto a: 1) il Re Imperatore; 2) il Duce del fascismo, Capo del governo; 3) il Gran Consiglio del fascismo; 4) il Governo; 5) il Senato del regno e la Camera dei fasci e delle corporazioni; 6) le corporazioni. La parte che assume il governo nella funzione legislativa, giusta l'art. 2 della legge, è di altissima, primaria importanza: il che non toglie, però, che la facoltà legislativa di esso sia condizionata all'elemento integrativo delle due Camere. Il sistema, prosegue la relazione, non può spiegarsi coi concetti elaborati dalla dottrina del costituzionalismo liberale del secolo scorso, perchè è un nuovo tipo di Stato quello che la rivoluzione fascista viene creando, tipo che ad altre idealità politiche e giuridiche si ispira e che si assesta e si ordina in forme e modi nuovi, appropriati alla sua natura. Non è da tacere, a questo proposito, che l'art. 2 della legge sulla istituzione della Camera ha appunto l'altissimo valore di una iniziale revisione dell'art. 3 dello Statuto del regno. Appare infatti che al principio della divisione meccanica dei poteri, caratteristica dello Stato dello scorso secolo, si sostituisce il principio della concentrazione e armonia delle funzioni, ai fini dell'attuazione dell'unità dello Stato fascista.

257. Le funzioni della nuova Camera e del Senato aderiscono ai loro fini e alla loro nuova composizione. Questi organi legislativi, colla loro pronta convocazione,



che, a seconda delle necessità, potrà seguire a ciascuna riunione dei Consigli dei ministri, con le loro commissioni legislative permanenti, sono in grado di assolvere pienamente alla loro delicata funzione, riducendo al minimo i casi di emanazione di norme giuridiche di carattere eccezionale.

L'art. 10 della legge sanziona la facoltà, già esercitata dal Capo del governo, della periodica convocazione delle assemblee per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa. E lo stesso articolo stabilisce che i periodi dei lavori del Senato del regno e della Camera dei fasci e delle corporazioni sono divisi in legislature, pur essendo assicurata la continuità della rappresentanza, ormai svincolata da ogni evento elettorale. La fine di ogni legislatura è stabilita con decreto reale, su proposta del Capo del governo; il decreto fissa anche la data della convocazione delle assemblee legislative riunite, per sentire il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.

Nel nuovo sistema dell'attività legislativa si è cercato di adeguare il lavoro della Camera e del Senato all'importanza e al valore costruttivo della loro opera, sfrondandolo di tutti quei dettagli, che avevano appesantito il funzionamento della Camera passata. Tutto il lavoro legislativo rimane alla Camera, ma fra i vari provvedimenti viene fatta una naturale distinzione, portata dalla loro importanza.

D'ora innanzi si procederà all'organica ripartizione del lavoro. La Camera discuterà solo i più vasti provvedimenti, mentre quelli di minore portata saranno superati in sede di commissione.

Con questo non si è per nulla ostacolata e tanto meno abolita l'attività delle corporazioni, come è stato osservato da qualche frettoloso commentatore della riforma costituzionale. La Camera avrà molto da fare nel campo legislativo e la competenza delle corporazioni rimarrà

integra. Nulla sarà toccato nell'organizzazione corporativa, che trova la base nei sindacati, che si riassume nelle corporazioni e che trova il supremo organo di coordinamento nel Comitato corporativo centrale. A quest'insieme armonico rimarrà affidato il governo dei problemi interessanti le categorie e troverà anzi una ragione di più per rafforzarsi con una stretta collaborazione fra corporazioni e Camera, meglio garantita dalla contemporanea appartenenza dei gerarchi a quegli organismi.

Lo scopo della riforma è evidente. Il grandissimo aumento, verificatosi negli ultimi tempi, della produzione legislativa imponeva la necessità di scegliere fra due sistemi: o quello di rendere più agile, più celere e più pronto il lavoro degli organi legislativi, oppure l'altro di sottrarre alla competenza di essi, per attribuirle ad altri organi, specialmente al governo, una serie di norme giuridiche, che sarebbe stato, invero, non facile indicare ed isolare dalle altre, per cui sarebbe stato conservato l'intervento delle Camere. Si è scelto il primo sistema e la procedura parlamentare è stata semplificata nel modo che si è detto (1).

Così la Camera dei fasci e delle corporazioni e il Senato del regno esercitano le proprie funzioni per mezzo dell'assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative. Per determinate materie possono essere costituite altre Commissioni permanenti e speciali (art. 13). Le Commissioni legislative sono formate dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni o del Senato, in corrispondenza di determinate attività nazionali. Il presidente può convocarle in ogni tempo.

Il presidente della Camera o del Senato forma e con-

---

(1) Vedi Relazione ROMANO al Senato sul disegno di legge per la costituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, dicembre 1938.

voca anche le altre Commissioni permanenti. Il presidente e i vicepresidenti della Camera dei fasci e delle corporazioni o del Senato possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza. I ministri e, per loro delegazione, i sottosegretari di Stato, possono intervenire (art. 14).

**258.** Sono pertanto a distinguersi: *a)* le leggi formali delle assemblee plenarie; *b)* le leggi formali delle commissioni legislative; *c)* le leggi materiali o decreti legge; *d)* le norme corporative speciali.

*a) Le leggi formali delle assemblee plenarie.* - Dispone l'art. 15 della legge sulla Camera dei fasci e delle corporazioni che i disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle aziende autonome di Stato sono discussi e votati dalla Camera dei fasci e delle corporazioni e dal Senato nelle rispettive assemblee, su relazione delle rispettive commissioni competenti.

Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

Sono anche discussi nella forma indicata i disegni di legge, per i quali il governo chieda tale forma di discussione ovvero essa sia proposta dalle rispettive assemblee plenarie o dalle commissioni e sia autorizzata dal Duce del fascismo, Capo del governo.

Così, nelle rispettive assemblee plenarie, su relazione delle competenti commissioni, vengono prima di tutto discussi e votati dalla Camera dei fasci e delle corporazioni i disegni di legge di carattere costituzionale previsti dall'art. 12 della legge del 9 dicembre 1928, n. 2693, relativi all'ordinamento e alle attribuzioni del Gran Consiglio e cioè quelli aventi per oggetto:

1° La successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona.

2° La composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del regno e della Camera.

3° Le attribuzioni e le prerogative del Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato.

4° La facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

5° L'ordinamento sindacale corporativo.

6° I rapporti tra lo Stato e la Santa Sede.

7° I trattati internazionali, che comportino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

Formano altresì oggetto di esclusiva pertinenza dell'assemblea plenaria le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili (materia questa tutta prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge del 31 gennaio 1926, n. 100, riguardante la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche), le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio e i rendiconti consuntivi dello Stato e delle aziende autonome di Stato.

La legge prescrive l'abolizione della votazione segreta che, nell'ordinamento politico fascista, non trova più giustificazione.

**259. b) Le leggi formali delle Commissioni legislative.** - L'art. 16 della legge dispone che i disegni di legge, che non debbono essere sottoposti all'esame delle assemblee plenarie, sono deferiti all'esame esclusivo delle commissioni della Camera dei fasci e delle corporazioni e del Senato.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una

all'altra assemblea per il tramite delle rispettive presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del fascismo, Capo del governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni della Camera dei fasci e delle corporazioni e del Senato è trasmesso al Duce del fascismo, Capo del governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse dev'essere indicata l'avvenuta approvazione da parte della commissioni delle due assemblee.

Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

Questa forma di discussione e di approvazione può essere seguita anche per i disegni di legge di carattere costituzionale dei quali si disse dianzi, quando il Duce del fascismo, Capo del governo lo stabilisca per ragioni di urgenza (art. 17).

Le norme dianzi esaminate, pongono la Camera dei fasci e delle corporazioni in grado di attendere effettivamente alla delicata sua funzione attiva e diretta nella formazione delle leggi. Rimane, pertanto, ridotto ai casi di assoluta necessità il ricorso alla forma del decreto legge.

c) *Le leggi materiali o decreti legge.* - L'art. 18 della legge sulla Camera dei fasci e delle corporazioni dispone che si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura delle commissioni legislative, quando si versi in istato di necessità, per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute

nel secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le quali il decreto reale dev'essere presentato, agli effetti della conversione in legge, a pena di decadenza ad una delle due Camere non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione; la decorrenza del termine toglie senz'altro efficacia al decreto.

**260.** d) *Le norme corporative speciali.* - L'art. 19 della legge sulla Camera dei fasci e delle corporazioni dispone che le norme corporative, elaborate dalle Corporazioni, e gli accordi economici collettivi stipulati dalle associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie, cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del fascismo, Capo del governo, dopo l'esame del Comitato corporativo centrale, alla Camera dei fasci e delle corporazioni, perchè sieno sottoposte all'esame ed all'approvazione della commissione legislativa competente, o se occorra, di più commissioni riunite.

Nel caso, in cui la commissione o le commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione dev'essere deferita all'assemblea plenaria della Camera dei fasci e delle corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni al Duce del fascismo, Capo del governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno.

Le norme giuridiche, che sono di competenza del governo a termini della legge 31 gennaio 1926, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nell'attività specifica delle corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi d'urgenza, dal

parere della corporazione competente o del comitato consultivo istituito nel suo seno (art. 20).

«La competenza della nuova Camera viene così a prendere la voluta ampiezza, collegandosi con gli altri organi direttivi della vita economica e politica della nazione, e, perciò, la nuova istituzione del regime, col suo carattere permanente, coi suoi vincoli determinati col Gran Consiglio del fascismo, col governo, col partito e con le corporazioni, assume veramente quel carattere fondamentale che garantisce la sua efficienza e il suo normale sviluppo».





PARTE QUARTA

**A P P E N D I C E**

**contenente i testi legislativi fondamentali**



1. — Legge 24 dicembre 1925, n. 2263. Attribuzioni e prerogative del Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato (*Gazz. Uff.*, 29 dicembre 1925, n. 301).

Art. 1. — Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo governo. Il governo del Re è costituito dal Primo ministro segretario di Stato e dai ministri segretari di Stato.

Il Primo ministro è Capo del governo.

Art. 2. — Il Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato, è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del governo.

Il decreto di nomina del Capo del governo, Primo ministro, è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.

I ministri segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del governo, Primo ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro ministeri.

I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del governo di concerto col ministro competente.

Art. 3. — Il Capo del governo, Primo ministro, dirige e coordina l'opera dei ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei ministri e lo presiede.

Art. 4. — Il numero, la costituzione e le attribuzioni dei ministeri sono stabilite per decreto reale, su proposta del Capo del governo.

Con regio decreto può essere affidata al Capo del governo la direzione di uno o più ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del ministro.

Art. 5. — Il Capo del governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona.

Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine supremo della S. S. Annunziata.

Art. 6. — Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del governo.

Il Capo del governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di

rinnovazione della votazione, siano stati dal governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Quando una proposta di legge, già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

Art. 7. — Il Capo del governo, finchè è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata.

Egli gode sul bilancio dello Stato, di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto reale.

Art. 8. — Il Capo del governo designa, di volta in volta, il ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9. — Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Chiunque con parole od atti offende il Capo del governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000.

Art. 10. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

## 2. — Legge 31 gennaio 1926, n. 100. Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (*Gazz. Uff.*, 1 febbraio 1926, n. 25).

Art. 1. — Sono emanate con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quando anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la com-

petenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Art. 2. - L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari ministeri e del Consiglio di Stato.

Art. 3. - Con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2 del precedente comma il decreto reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Art. 4. - Per i decreti legge emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

3. - **Legge 9 dicembre 1928, n. 2693.** Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo (*Gazz. Uff.*, 11 dicembre 1928, n. 287) colle modificazioni successivamente portate dalla legge

14 dicembre 1929, n. 2099, dal r. d. l. 19 dicembre 1935, n. 2121 e dal r. d. l. 7 gennaio 1937, n. 5.

Art. 1. — Il Gran Consiglio del fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del regime sorto dalla rivoluzione dell'ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del governo.

Art. 2. — Il Capo del governo, primo ministro segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 3. — Il Segretario del partito nazionale fascista è Segretario del Gran Consiglio.

Il Capo del governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

Art. 4<sup>(1)</sup>. — Sono membri del Gran Consiglio del fascismo, per un tempo illimitato, i quadrumviri della Marcia su Roma.

Art. 5<sup>(2)</sup>. — Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1° il presidente del Senato del regno ed il Presidente della Camera dei deputati;

2° i ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda<sup>(3)</sup>;

3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;

4° il Segretario del partito nazionale fascista<sup>(4)</sup>;

5° il comandante generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

6° il presidente del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura.

Art. 6. — La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto reale, su proposta del Capo del governo. Con le stesse forme, il riconoscimento può essere, in ogni tempo, revocato.

(1) Così modificato dall'art. 2 della Legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(2) Così modificato dall'art. 3 della Legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(3) Così modificato successivamente dal R. D. L. 19 dicembre 1935, XIV, n. 2121 convertito nella Legge 2 aprile 1936, n. 607.

(4) Così modificato successivamente dal R. D. L. 7 gennaio 1937, XV, n. 5 convertito nella Legge 3 aprile 1937, XV, n. 592.

Art. 7. — Possono, con decreto del Capo del governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del fascismo, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che hanno, quali membri del governo, o segretari del Partito nazionale fascista dopo il 1922 o per altri titoli, benemeritato della nazione e della causa della rivoluzione fascista.

Con le stesse forme la nomina può essere in ogni tempo revocata (1).

Art. 8. — La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di senatore e di deputato.

Art. 9. — Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, nè sottoposto a procedimento penale, nè assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al partito nazionale fascista, può essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

Art. 10. — Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.

Art. 11. — Il Gran Consiglio delibera:

1° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell'art. 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;

2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del partito nazionale fascista;

3° sulla nomina e la revoca del segretario, dei vicesegretari, del segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del partito nazionale fascista;

Art. 12. — Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio sulle questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:

1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;

2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del regno e della Camera dei deputati;

3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato;

4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

(1) Così modificato dall'art. 4 della Legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

- 5° l'ordinamento sindacale e corporativo;
- 6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;
- 7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territorio.

Art. 13. - Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di governo.

Art. 14. - I segretari, i vicesegretari, il segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del partito nazionale fascista sono nominati con decreto del Capo del governo, Primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con regio decreto, su proposta del Capo del governo, il segretario del partito nazionale fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri.

Art. 15. - La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

#### 4. - Legge 5 gennaio 1939, n. 10. Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni (*Gazz. Uff.* 25 gennaio 1939, n. 20).

Art. 1. - Il Consiglio nazionale delle Corporazioni è composto:

- 1° dei membri del Comitato corporativo centrale;
- 2° dei consiglieri effettivi dei Consigli delle Corporazioni, di cui al primo comma dell'art. 3.

Art. 2. - Il Comitato corporativo centrale è composto:

- a) dei ministri e dei sottosegretari di Stato;
- b) dei vicesegretari e del segretario amministrativo del partito nazionale fascista;
- c) dei rappresentanti del partito nazionale fascista in seno alle Corporazioni con funzione di vicepresidenti;
- d) dei presidenti delle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione o un'arte e del presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 3. - I Consigli delle corporazioni sono composti di consiglieri effettivi nominati in rappresentanza del partito nazionale fascista, delle associazioni professionali e dell'Ente nazionale fa-



scista della cooperazione, nel numero previsto per ogni Corporazione.

Dei Consigli delle corporazioni fanno parte anche consiglieri aggregati aventi voto deliberativo, nominati su designazione delle associazioni professionali e di altri enti, nel numero previsto per ogni Corporazione. I Consigli delle Corporazioni, così composti, esercitano le attribuzioni di loro competenza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4. - I decreti istitutivi delle Corporazioni indicano il numero dei consiglieri, effettivi ed aggregati, dei quali è formato il Consiglio e determinano le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute, e, ove occorra, le confederazioni, chiamate ad effettuare le designazioni, nonchè il relativo procedimento.

Art. 5. - Il Duce, Capo del governo, per impartire direttive in ordine all'azione sindacale rispetto ai problemi della produzione ed ai fini dell'ordinamento corporativo, può convocare in assemblea generale delle Corporazioni:

1° i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni;

2° i consiglieri aggregati ai Consigli delle singole Corporazioni.

Art. 6. - Il governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 n. 1, della legge del 31 gennaio 1929, n. 100, a emanare le norme d'integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a procedere alla revisione della legge del 20 marzo 1930, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni e della legge del 5 febbraio 1934, n. 163 sulle Corporazioni, nonchè delle norme di esecuzione o comunque integrative o successive alle citate leggi, coordinandole con le disposizioni della presente legge e con quelle della legge relativa all'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni e all'esercizio della funzione legislativa.

5. - **Legge 19 gennaio 1939, n. 129.** Istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni (*Gazz. Uff.* 14 febbraio 1939, n. 37).

Art. 1. - La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita in sua vece la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 2. - Il Senato del regno e la Camera dei fasci e delle corporazioni collaborano col governo per la formazione delle leggi.

Art. 3. - La Camera dei fasci e delle corporazioni è formata dai componenti del Consiglio nazionale del partito nazionale fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'art. 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del partito nazionale fascista e del Consiglio nazionale delle corporazioni sono disposte con leggi.

Art. 4. — Il Duce del fascismo e Capo del governo fa parte di diritto della Camera dei fasci e delle corporazioni. Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del fascismo, eccettuati i senatori e gli accademici d'Italia.

Art. 5. — I consiglieri nazionali che fanno parte della Camera dei fasci e delle corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del regno, ma il limite minimo di età è stabilito in 25 anni compiuti entro il giorno del giuramento, di cui all'art. 6. La qualità di consigliere nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del fascismo, Capo del governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6. — I consiglieri nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in assemblea plenaria, secondo la formula dell'art. 49 dello Statuto del regno.

Art. 7. — I consiglieri nazionali godono delle prerogative già stabilite per i deputati dallo Statuto del regno.

Ai consiglieri nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

Art. 8. — I consiglieri nazionali decadono immediatamente dalla carica col decadere della funzione esercitata in seno ai Consigli che concorrono a formare la Camera dei fasci e delle corporazioni.

Art. 9. — Nessuno può essere contemporaneamente consigliere nazionale e senatore o accademico d'Italia.

Art. 10. — I lavori del Senato del regno e della Camera dei fasci e delle corporazioni sono divisi in legislature. La fine di ciascuna legislatura è stabilita con reale decreto, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale s'inizia la legislatura successiva.

Per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa le assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del fascismo, Capo del governo.

Art. 11. — Il presidente e i vicepresidenti della Camera dei fasci e delle corporazioni sono nominati con decreto reale.

Il presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni nomina i titolari delle altre cariche stabilite nel regolamento interno dell'assemblea.

Art. 12. — La Camera dei fasci e delle corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite altre Commissioni permanenti e speciali.

Art. 13. — Le Commissioni legislative sono formate dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, in corrispondenza di determinate attività nazionali. Il presidente può convocarle in ogni tempo.

Il presidente forma e convoca anche le altre Commissioni previste dall'art. 12.

Art. 14. — Il presidente e i vicepresidenti della Camera dei fasci e delle corporazioni possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza. I ministri e, per loro delegazione, i sottosegretari di Stato possono intervenirevi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli art. 12 e 13 si applicano anche al Senato del regno.

Art. 15. — I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'art. 12 della legge del 9 dicembre 1928, n. 2693, quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge del 31 gennaio 1926, n. 100, le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio, i rendiconti consuntivi dello Stato e delle aziende autonome di Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei fasci e delle corporazioni e dal Senato nelle rispettive assemblee, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

Le votazioni avranno luogo sempre in modo palese.

Sono anche discussi, nella forma indicata nel precedente comma, i disegni di legge per i quali il governo chieda tale forma di discussione, dove essa sia proposta dalle rispettive assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo del governo.

Art. 16. — I disegni di legge non considerati nel precedente art. 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni della Camera dei fasci e delle corporazioni e del Senato.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra assemblea per il tramite delle rispettive presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del fascismo, Capo del governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni della Camera dei fasci e delle corporazioni e del Senato è trasmesso al Duce del fascismo, Capo del governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni delle due assemblee. Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

Art. 17. — La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'art. 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'art. 15 quando il Duce del fascismo, Capo del governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

Art. 18. — Si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura prevista dall'art. 16, quando si versi in stato di necessità per cause di guerra o per urgenti misure politiche, finanziarie o tributarie. La stessa procedura potrà essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto nel termine prescritto alla loro fun-

zione. In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge del 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 19. - Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle società interessate, quando stabiliscano contribuzioni sotto qualsiasi forma o denominazione a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentati, a giudizio del Duce del fascismo, Capo del governo, dopo l'esame del Comitato corporativo centrale, alla Camera dei fasci e delle corporazioni, perchè siano sottoposti all'esame e all'approvazione della Commissione legislativa competente o, se occorra, di più Commissioni riunite.

Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'assemblea plenaria della Camera dei fasci e delle corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni al Duce del fascismo e Capo del governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

Art. 20. - Le norme giuridiche che sono di competenza del governo, a termini della legge del 31 gennaio 1926, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico od economico rientranti nell'attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

6. - **CARTA DEL LAVORO** deliberata dal Gran Consiglio del fascismo il 21 aprile 1927 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1927, n. 100.

#### DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE.

I. - La nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II. - Il lavoro sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III. - L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la cate-

goria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV. — Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V. — La magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.

VI. — Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII. — Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione.

L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore di opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII. — Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della

produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX. - L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X. - Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni, professionali interessate.

#### DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE GARENZIE DEL LAVORO.

XI. - Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII. - L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII. - I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

XIV. - La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati accenti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV. - Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI. - Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII. - Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII. - Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento.

XIX. - Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

XX. - Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI. - Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

## DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO.

XXII. - Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII. - Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al partito e ai sindacati fascisti secondo l'anzianità di iscrizione.

XXIV. - Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV. - Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

DELLA PREVIDENZA, DELL'ASSISTENZA, DELL'EDUCAZIONE  
E DELL'ISTRUZIONE.

XXVI. - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

XXVII. - Lo Stato fascista si propone:

- 1° il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;
- 2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;
- 3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;
- 4° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- 5° l'adozione di forme speciali assicurative dotazioni per i giovani lavoratori.

XXVIII. - È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.



XXIX. - L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

XXX. - L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

7. - **CARTA DELLA SCUOLA** deliberata dal Gran Consiglio del fascismo il 15 febbraio 1939, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1939, n. 61.

#### PRINCIPI, FINI E METODI DELLA SCUOLA FASCISTA.

I. - Nell'unità morale, politica ed economica della nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato fascista, la scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla corporazione, al partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni.

La scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d'una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi.

II. - Nell'ordine fascista, età scolastica e età politica coincidono. Scuola, G.I.L. e G.U.F. formano, insieme, uno strumento unitario di educazione fascista. L'obbligo di frequentarle costituisce il servizio scolastico, che impegna i cittadini dalla prima età ai ventun anni. Tale servizio consiste nella frequenza, dal quarto al quattordicesimo anno, della scuola e della G.I.L., e continua in questa fino ai ventun'anni anche per chi non seguita gli studi. Gli studenti universitari devono far parte del G.U.F. Un libretto personale, da collegarsi opportunamente al libretto di lavoro, attesta il compiuto servizio scolastico, anche ai fini della valutazione individuale negli impieghi e nel lavoro.

III. - Lo studio, ordinato secondo le effettive possibilità intellettuali e fisiche dei giovani, mira alla loro formazione morale e culturale e in armonia con le finalità educative della G.I.L., alla loro preparazione politica e guerriera. L'accesso agli studi e il loro proseguimento sono regolati esclusivamente dal criterio delle capacità e attitudini dimostrate. I collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci, ma non abbienti.

IV. - L'educazione fisica, attuata nella scuola dalla G.I.L., as-

seconda e favorisce, procedendo per gradi, le leggi della crescita e del consolidamento fisico in uno col progresso psichico. La tecnica degli esercizi tende ad ottenere armonia di sviluppo, validità d'addestramento, elevazione morale, fiducia in sé, alto senso della disciplina e del dovere.

Nell'ordine universitario i G.U.F. provvedono all'addestramento sportivo e militare dei giovani.

V. — Il lavoro, che sotto tutte le sue forme intellettuali, tecniche e manuali, è tutelato dallo Stato come un dovere sociale, si associa allo studio ed all'addestramento sportivo nella formazione del carattere e dell'intelligenza.

Dalla scuola elementare alle altre di ogni ordine e grado, il lavoro ha la sua parte negli orari. Speciali turni di lavoro, regolati e diretti dalle autorità scolastiche, nelle botteghe, nelle officine, nei campi, sul mare, educano la coscienza sociale e produttiva propria dell'ordine corporativo.

VI. — Studio, esercizio fisico e lavoro forniscono alla scuola i mezzi per saggiare le attitudini. Indirizzo culturale e orientamento professionale costituiscono suoi compiti preminenti, al fine di provvedere, secondo ragione e necessità, alla preparazione degli uomini capaci di affrontare i problemi concreti della ricerca scientifica e della produzione.

Il principio della selezione opera di continuo nella scuola a salvaguardia della sua funzione e della particolarità dei suoi istituti.

VII. — Scuola e famiglia, naturalmente solidali, collaborano, in intimo e continuo rapporto, ai fini dell'educazione e dell'orientamento degli alunni. Genitori e parenti partecipano alla vita della scuola e vi apprendono quella comunione di intenti e di metodi, che sorregge le forze dell'infanzia e dell'adolescenza sulle vie della religione dei padri e dei destini d'Italia.

#### ORDINAMENTO DELLA SCUOLA FASCISTA.

VIII. — La scuola italiana si distingue nei seguenti ordini:

a) elementare, così composto:

- 1) Scuola materna, biennale; 2) Scuola elementare, triennale;
- 3) Scuola del lavoro, biennale; 4) Scuola artigiana, triennale;

b) medio, così distinto:

- 1) Scuola media, triennale; 2) Scuola professionale, triennale;
- 3) Scuola tecnica, biennale;

c) superiore, così distinto:

- 1) Liceo classico, quinquennale; 2) Liceo scientifico, quinquennale;
- 3) Istituto magistrale, quinquennale; 4) Istituto tecnico commerciale, quinquennale; 5) Istituto per periti agrari, periti industriali, per geometri e per nautici, quadriennale;

d) universitario, così distinto:

1) Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio; 2) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero; 3) Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria; 4) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 5) Facoltà di farmacia; 6) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria, di chimica industriale; 7) Facoltà di architettura; 8) Facoltà di agraria; 9) Scuole dirette ai fini speciali.

I corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici hanno durata da quattro a sei anni; eccezionalmente taluni corsi di studio possono avere durata inferiore.

Presso le Facoltà possono inoltre essere istituiti, per i laureati, corsi e scuole di perfezionamento e corsi e scuole di specializzazione.

Costituiscono ordini speciali di studi e di addestramento:

a) gli Istituti d'istruzione d'arte così distinti:

1) Corso d'avviamento all'arte, triennale; 2) Scuola d'arte, quinquennale; 3) Istituto d'arte, della durata di otto anni; 4) Corso di magistero per il disegno e per l'arte applicata, biennale; 5) Liceo artistico, quinquennale; 6) Accademia d'arte, quadriennale; 7) Conservatorio di musica, da sei a dieci anni; 8) Accademia d'arte drammatica, triennale;

b) gli Istituti per l'educazione e la preparazione della donna, così distinti:

1) Istituto femminile, triennale; 2) Magistero femminile, biennale;

c) i Corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori.

#### L'ORDINAMENTO ELEMENTARE.

IX. - La scuola materna disciplina ed educa le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere dal quarto al sesto anno.

La scuola elementare dal sesto al nono anno, si distingue, nei programmi, negli ordinamenti, nei metodi, in urbana e rurale; e dà una prima concreta formazione del carattere.

La scuola del lavoro, dal nono all'undicesimo anno, suscita con esercitazioni pratiche organicamente inserite nei programmi di studio, il gusto, l'interesse e la coscienza del lavoro manuale.

X. - La scuola artigiana educa, dall'undicesimo al quattordicesimo anno, alle tradizioni di lavoro della famiglia italiana, di cui costituisce un più ampio cerchio. Distinta in tipi, secondo le caratteristiche dell'economia locale, continua i corsi elementari. I programmi, pur dando il dovuto posto alla cultura generale, ne sono fondati sugli insegnamenti attinenti al lavoro, che vi assume, oltrepassando la fase didattica, forma e metodo di lavoro produttivo. Tranne che per le materie tecnologiche e il lavoro, gli insegnanti sono scelti fra i maestri elementari, con appositi concorsi.

## L'ORDINE MEDIO.

XI. — La scuola media, comune a quanti intendano proseguire gli studi dell'ordine superiore, pone nei giovinetti dall'undicesimo al quattordicesimo anno i primi fondamenti della cultura umanistica, secondo un rigoroso principio di selezione. La sua durata è di tre anni. Nei suoi programmi, ispirati a modernità di criteri didattici, l'insegnamento del latino è fattore di formazione morale e mentale. Il lavoro vi assume forma e metodo di lavoro produttivo.

XII. — La scuola professionale si rivolge ai giovinetti dall'undicesimo al quattordicesimo anno, che intendono prepararsi alle esigenze di lavoro proprie dei grandi centri. Strutture e programmi ne sono impostati su di un piano didattico corrispondente ai suoi fini pratici. Il lavoro, scientificamente organizzato, vi ha parte preponderante.

XIII. — La scuola tecnica, biennale, integra la scuola professionale, preparando specificamente agli impieghi minori e al lavoro specializzato delle grandi aziende industriali, commerciali, agrarie.

## L'ORDINE SUPERIORE.

XIV. — Il liceo classico, quinquennale, integrando l'insegnamento delle lingue e letterature antiche con quello delle lingue e letterature moderne, perpetua e ravviva l'alta tradizione umanistica dei nostri studi. Promuove nei giovani attitudine alla meditazione, rigore critico, preparazione metodologica, coscienza delle tradizioni e della modernità, conoscenza diretta e pratica del lavoro.

XV. — Il liceo scientifico, quinquennale, associa tradizioni classiche e valori di vita attuale nella formazione di un umanesimo moderno. Gli insegnamenti scientifici, condotti con rigoroso ordine metodologico, vi sono diretti a educare le attitudini alla ricerca scientifica e tecnica; e, con il lavoro, alle pratiche applicazioni. Gli insegnamenti letterari vi hanno svolgimento e metodo appropriati al suo fine specifico.

XVI. — L'istituto magistrale, della durata di cinque anni, prepara all'educazione del fanciullo. Il suo carattere è umanistico e professionale, insieme, sì da fornire al maestro non una visione tecnica e naturalistica del fanciullo, ma la consapevolezza della sua viva sostanza spirituale, che lo ispiri e guidi nelle iniziative didattiche. Un anno di pratica nelle scuole, dopo quattro anni di corso, contribuisce con le prime esperienze didattiche e con il lavoro a definire il carattere del maestro, e a fornirgli gli elementi per l'applicazione di un metodo d'insegnamento.

XVII. — L'istituto tecnico commerciale, della durata di cinque anni, cura la preparazione dei giovani agli impieghi nelle ammini-

strazioni pubbliche e private. La preparazione culturale, con appropriati ordinamenti e programmi, vi si unisce allo studio delle scienze e delle tecniche commerciali, giuridiche, economiche, e alla pratica del lavoro.

XVIII. — Gli istituti professionali, della durata di quattro anni, distinti in quattro tipi: per periti agrari, per periti industriali, per geometri e per nautici, curano la preparazione dei giovani all'esercizio pratico delle corrispondenti professioni. Basati sulla tecnica del lavoro e della produzione e delle sue applicazioni, i programmi consentono autonomie didattiche, in modo che ogni istituto si ordini secondo i propri fini e i caratteri economici della zona in cui opera.

#### L'ORDINE UNIVERSITARIO.

XIX. — L'università ha per fine di promuovere in un ordine di alta responsabilità politica e morale il progresso della scienza e di fornire la coltura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

I corsi e le scuole di perfezionamento hanno caratteri e fini prettamente scientifici; i corsi e le scuole di specializzazione hanno finalità prevalentemente pratiche in rapporto a determinati rami di attività professionali.

Addestramento sportivo-militare e pratica del lavoro concorrono alla formazione spirituale dei giovani.

#### L'ORDINE DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA.

XX. — Gli istituti d'arte figurativa fondono intimamente nel loro ordinamento e nei loro programmi le tecniche delle arti applicate ai principi dell'arte pura. Il corso di avviamento all'arte, triennale, prepara al primo, elementare lavoro d'arte; la scuola d'arte, quinquennale, prepara alle tecniche dell'artigianato artistico; l'istituto di arte, della durata di otto anni, forma i maestri d'arte; il corso di magistero per il disegno e l'arte applicata biennale, abilita all'insegnamento delle rispettive discipline; il liceo artistico, quinquennale, prepara agli studi superiori di architettura e al magistero del disegno; l'accademia di belle arti, quadriennale, intende alla formazione tecnica e spirituale dei giovani, che hanno attitudini alle arti della pittura e della scultura.

Il conservatorio di musica ha per fine l'educazione musicale della gioventù, la preparazione d'orchestrali strumentisti e d'insegnamenti di discipline musicali. Istituti speciali hanno per fine l'addestramento in particolari discipline relative o connesse all'istruzione musicale.

L'accademia d'arte drammatica ha per fine la formazione di attori e registi per il teatro nazionale.

## L'ORDINE DELLE SCUOLE FEMMINILI.

XXI. — La destinazione e la missione sociale della donna, distinte nella vita fascista, hanno a loro fondamento differenti e speciali istituti d'istruzione.

La trasformazione delle scuole promiscue si attua a mano a mano che nell'ordine corporativo si definisce il nuovo indirizzo del lavoro femminile.

L'ordine femminile si compone di un istituto femminile, triennale, che accoglie le giovinette dalla scuola media, e di un magistero cui possono adire le alunne licenziate dall'istituto femminile. Tali istituti preparano spiritualmente al governo della casa e all'insegnamento nelle scuole materne.

## I CORSI PER LAVORATORI.

XXII. — I corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori hanno lo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva delle maestranze, in relazione ai bisogni dell'economia nazionale, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione. Le associazioni professionali per le quali l'istruzione specifica dei loro rappresentati è uno dei principali doveri, vi provvedono direttamente o a mezzo di appositi enti, sotto l'alta vigilanza del ministero dell'educazione nazionale e delle corporazioni.

Corsi per lavoratori possono essere istituiti anche dal dopolavoro della G.I.L., dal commissariato per le fabbricazioni di guerra, dal ministero dell'agricoltura e foreste e dalle aziende.

## GLI INSEGNANTI.

XXIII. — La preparazione degli insegnanti è oggetto di cure e provvidenze particolari. Vocazione, dottrina e chiarezza, onde il sapere si forma e tramanda, si consolidano e si affinano in centri didattici sperimentali, in laboratori e musei scolastici, in istituti di metodo annessi alle principali università, in corsi di tirocinio nell'esercizio dell'assistente.

I concorsi a cattedre d'insegnamento si distinguono secondo i tipi di scuola, le discipline, le sedi. Il loro ritmo e svolgimento assicura all'insegnamento specifica preparazione e continuità.

## GLI ESAMI.

XXIV. — In ciascun ordine di scuole gli alunni che ottengono la sufficienza sono promossi alla classe superiore. La sufficienza è costituita dal giudizio complessivo dato per ciascuna materia dagli insegnanti della classe alla fine delle lezioni.

Alla fine di ogni corso di studi degli ordini elementare, medio, superiore, artistico e femminile, gli alunni debbono sostenere un esame di licenza.

L'esame di licenza dell'ordine superiore è un esame di Stato, davanti ad una commissione composta degli stessi insegnanti della scuola, con l'intervento di due delegati del ministro.

Le scuole non regie, che abbiano ottenuto l'associazione all'Ente nazionale per l'istruzione media e superiore e quelle altre ai cui studi siano riconosciuti effetti legali, possono essere dichiarate sedi di esami di Stato.

A tutti gli esami possono partecipare alunni esterni, tranne che in quegli ordini di studi per cui è indispensabile la frequenza della scuola pubblica.

Gli esami di licenza e di ammissione si svolgono in due sessioni. Coloro che non siano licenziati od ammessi nella sessione estiva e gli alunni interni che non siano promossi senza esami, sostengono nella sessione autunnale l'esame di riparazione nelle materie in cui siano stati riprovati.

Tutti gli esami sono sempre integrati dalla prova di lavoro.

Nell'ordine universitario gli esami di profitto e quelli di laurea o diploma sono regolati da particolari disposizioni in rapporto al carattere dell'insegnamento.

XXV. — Dalla scuola materna si passa alla scuola elementare e, successivamente, alla scuola del lavoro. Questa dà accesso alla scuola artigiana per coloro che non intendono proseguire gli studi nell'ordine medio; alla scuola professionale e da questa alla scuola tecnica per chi non voglia continuare gli studi nell'ordine superiore, e, infine, con esame di ammissione, alla scuola media. Da questa si accede, con un esame di ammissione, a tutte le scuole dell'ordine superiore.

I licenziati dalle scuole quinquennali dell'ordine superiore possono accedere:

i licenziati dal liceo classico: alle facoltà di lettere e filosofia, di giurisprudenza, di scienze politiche, senza esame; e a tutte le altre facoltà, tranne quella di magistero da cui sono esclusi, con esame integrativo;

i licenziati dal liceo scientifico: alle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, con esame integrativo; a tutte le altre facoltà, tranne quelle di lettere e filosofia e di magistero, da cui sono esclusi, senza esami;

i licenziati dall'istituto magistrale: alla facoltà di magistero, previo esame di concorso, ed inoltre alla facoltà di economia e commercio per la laurea in lingue e letterature straniere, senza esami;

i licenziati dall'istituto tecnico commerciale: alle facoltà di

economia e commercio e di scienze statistiche e attuariali, senza esami; alla facoltà di scienze politiche, con esame integrativo;

I licenziati dagli istituti professionali quadriennali, dopo un quinquennio dal conseguimento della licenza della scuola media e con esame d'integrazione, possono accedere:

i periti agrari: alla facoltà di agraria e inoltre alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per le lauree in scienze naturali e scienze biologiche;

i geometri: alla facoltà di ingegneria per le lauree in ingegneria civile e in ingegneria mineraria e alla facoltà di scienze per la laurea in matematica;

i periti industriali: alle facoltà di ingegneria per le lauree in ingegneria industriale, in ingegneria mineraria, in ingegneria chimica, alla facoltà di chimica industriale, nonché alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per la laurea in chimica;

i nautici: alla facoltà di ingegneria per la laurea in ingegneria navale.

Nell'ordine dell'istruzione artistica si accede con la licenza della scuola del lavoro, al corso di avviamento all'arte, alla scuola di arte, all'istituto d'arte, al conservatorio di musica; con la licenza della scuola media al liceo artistico, previo esame di ammissione. Dall'istituto d'arte si accede al corso di magistero per l'arte applicata e, con esame integrativo, all'accademia di belle arti; dal liceo artistico si accede al corso di magistero per il disegno alla facoltà di architettura.

Dal corso di avviamento all'arte si può passare alla scuola d'arte e da questa all'istituto d'arte, con esami di integrazione.

Nell'ordine delle scuole femminili si accede senza esami dalla scuola media comune alla scuola media femminile e, da questa, al magistero femminile.

#### L'ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA E SUPERIORE.

XXVI. - L'Ente nazionale per l'istruzione media e superiore, organo di propulsione, coordinamento e controllo di tutta la scuola non regia di questi due ordini, stimola le iniziative comunali e private, promuove la creazione di scuole che corrispondano a particolari esigenze economiche e culturali, infrenano l'emigrazione degli studenti verso le città, impegnino in una salutare emulazione con la scuola statale, enti, privati.

#### I LIBRI DI TESTO.

XXVII. - Lo Stato provvede di propri testi tutte le scuole dell'ordine elementare. I libri di testo delle scuole dell'ordine medio e superiore, che costituiscono l'espressione diretta e concreta dei



---

programmi di studio, non possono essere stampati senza la preventiva approvazione, sul manoscritto o sulle bozze, del ministero dell'educazione nazionale.

#### L'ANNO SCOLASTICO.

XXVIII. — L'anno scolastico e l'anno accademico sono costituiti da periodi di lezioni alternati con periodi di vacanze. Durante i periodi di vacanze sono indetti i turni di lavoro.

Gli orari scolastici non possono superare in ogni scuola le 24 ore settimanali, tranne che nell'ordine universitario dove sono regolati in rapporto alle esigenze particolari degli studi.

#### L'ASSISTENZA SCOLASTICA.

XXIX. — Le opere di assistenza scolastica coronano su di un piano di solidarietà politica e sociale l'intima collaborazione tra il partito e la scuola.